


STUDI







CENTRO IN SERVIZIO DI ATENEO  
PER LE BIBLIOTECHE  
CAMPUS CUOMO

1965

N. INGRESSO



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

DIRETTO DAL

PROF. E. A. ACCONCIA

Editore-proprietario

**Cav. RAFFAELLO MIGLIACCIO**

ANNO IV — 1886

*ma VI - 1888*




SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO MIGLIACCIO

1886.

*ma 1888*







# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

*Ai nostri cortesi Associati*

*Il Giurista con questo numero entra nel sesto anno di vita. Essso, che sta svolgendo fedelmente il suo programma, non ha nulla da rimproverarsi e si augura che i cortesi lettori continueranno ad accordargli l'appoggio morale e materiale.*

*Il Giurista lavora nel solo interesse della scienza e quindi non si risparmierà fatiche e sagrifici per l'avvenire, come ha fatto pel passato. Chi l'ha seguito per cinque anni ha visto come sa mantenere i suoi impegni.*

*Il Giurista nel corso dell'anno 1888 non ometterà di prendere in esame la Riforma della Legge Comunale e Provinciale, e di pubblicarne il commento teorico-pratico appena sarà votata dal Parlamento. Tratterà altresì tutte le altre questioni giuridico-amministrative, che interessano i suoi lettori e nei limiti sempre del suo programma.*

*Il Giurista infine è lieto d'annunziare che alla numerosa schiera dei Collaboratori sonosi aggiunti altri insigni Giureconsulti ed Amministratori e che ha istituito l'Ufficio di Vice-Direttore che viene assunto dall'egegio signor N. Guarrella Ottaviano, autori di pregevoli opere Giuridico-Amministrative.*

*È questa senza dubbio una pruova della fiducia che il Giurista ha acquistato nel pubblico, di cui, mentre ne va superbo, spera non demeritarne.*

*Il Giurista quindi pieno di buona volontà si mette all'opera anche quest'anno con amore, e, mercè l'opera dei nuovi Collaboratori e del Vice-Direttore, cercherà sempre più di appagare il desiderio di tutt' i suoi abbonati.*

*Quanto prima saranno dati gli indici del 1886 e 1887.*

*Gennaio 1888.*

*La Direzione*



## IL CENSO ELETTORALE nel dritto amministrativo italiano

V. *Giurista* 1885, p. 161 (1)

### II.

#### *Pagamento d'imposte — Esenzione temporanea.*

Si è fatta questione se il proprietario di ricchezza mobile od immobile, che viene temporaneamente esentato dal pagare l'imposta, può godere del diritto elettorale.

Consultando la legge, che riconosce per *elettori censiti quelli che pagano annualmente nel comune la quota determinata di contribuzione*, e fermandosi al suo letterale disposto, pare che la risposta sia negativa. Però è bene ricordarsi che lo spirito vivifica e la lettera uccide; e quindi per risolvere adeguatamente il dubbio fa mestieri ricorrere alla spirito della legge.

Da questa premessa ognuno si accorge che la soluzione del quesito posto avanti debba essere affermativa, e per dimostrar ciò bastano poche parole. Vediamo. Secondo la filosofia del legislatore il censo va considerato come elemento di capacità presunta. Ora chi temporaneamente non paga questo censo, deve al certo ritenersi fornito di capacità ed indipendenza, che la legge per presunzione fonda sulla proprietà o professione industriale. Ed il giureconsulto Paolo a questo proposito sentenziò: « *non oportere jus civile calumniari, neque verba captari, vel qua mente quid dicerentur animadvertere convenire* (2)

Il voler dare una diversa interpretazione alla legge, è lo stesso darvi una falsa interpretazione; giacchè *scire leges non hoc est earum verba tenere, sed vim ac potestatem*. (3)

Un argomento può trarsi per ragion d'analogia, dall'elettorato politico.

Ed infatti l'art. 7 del Testo unico della Legge Elett. polit. prescrive: « *i proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza, perchè venga a loro spese determinata l'imposta, che pagherebbero, ove non godes-*

*sero l'esenzione: di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.*

L'elettorato politico è molto più importante di quello amministrativo; epperò se ciò si ammette per il primo, a più forte ragione deve ammettersi anche per il secondo per ragion d'analogia, trattandosi di materia eguale in omaggio al principio di diritto « *non debet cui plus licet, quod minus est non licere; et in eo, quod plus sit, semper inest et minus* » (4)

Anche per ragione d'analogia l'esenzione dell'imposta deve riguardare solo i fondi rustici ed urbani ed essere disposto per legge. L'esenzione quindi per i vari redditi di Ricchezza Mobile non può produrre questo effetto nei riguardi dell'elettorato politico.

Ecco i casi nei quali ha luogo l'esenzione dall'imposta:

1. Per le nuove costruzioni e per due anni. (5)

2. Per le costruzioni che in virtù di concessioni speciali a titolo oneroso e per un tempo determinato godono l'esenzione (6)

3. Per le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione del coltivatori ed al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manutenzione dei prodotti. (7)

4. Per i danneggiati dai terremoti, dalle inondazioni e disastri consimili. (8)

La quistione importante che si solleva per la specie è quella della modalità, con cui i cittadini possono avere determinata l'imposta che avrebbero dovuto pagare se non avessero goduto dell'esenzione. Io ritengo che l'istanza per la liquidazione non potesse proporsi presso le autorità di revisione, che ne hanno la competenza e mancano del personale e dei mezzi necessari per l'accertamento. L'art. 7 accorda ai cittadini suindicati la facoltà di chiedere la constatazione del censo, ma non sancisce che a procedervi siano incaricate le Commissioni per la revisione delle liste. Per la stessa ragione giudico che l'istanza sia irregolarmente iniziata presso le autorità giudiziarie. Ritengo invece che debba svolgersi colle for-

(1) Per esuberanza di materia non abbiamo potuto prima d'ora riprendere questa monografia. Nel chiederne scusa ai nostri abbonati, li assicuriamo che sarà menata a termine nei prossimi numeri.

(2) Legge 19 ff. ad exhib.

(3) Legge 17, ff. De Legib.

(4) Legge 21, 110 ff. *De regule jur.*

(5) Art. 28 del Regol. 28 agosto 1870.

(6) Art. 6, lettera B del succitato Reg.

(7 e 8) Art. 2, n. 4 della legge 26 gennaio 1865, art. 9 della legge 11 agosto 1870, art. 5 del Regol. 28 agosto 1870.



me, ed avanti alle autorità amministrative, ordinate dalle leggi del Regno per l'accertamento dei redditi imponibili necessario per l'applicazione delle imposte.

Affermato tale principio deve avvertirsi che per l'art. 3 della legge 28 maggio 1868 è stabilito che nei compartimenti, in cui si trovano beni non censiti, le operazioni per l'accertamento della rendita netta non censita devono compiersi colle norme del R. Decreto 28 giugno 1866, n. 3023.

È adunque a ricorrersi alle disposizioni di tale decreto, quando trattasi della specie dell'art. 7 della legge elett. polit. (1)

F. A. ACCONCIA.

## Commenti teorico-pratici alle Leggi

### ISTRUZIONI PRATICHE

per gli esami orali di Segretario Comunale

#### Al Lettore

La benevolenza (2) colla quale furono finora accolti i miei scritti in materia giuridica e di diritto amministrativo e pubblico (3) mi sprona, o benevole lettore, ad importunarlo ancora con lavori, che ad altro scopo non mirano, se non ad agevolare gli aspiranti alla carriera, purtroppo poco apprezzata, di Segretario Comunale.

Vuoi tu perciò farmene carico? Certo che no; perchè chi si sforza a facilitare il suo simile per procacciarsi con poca fatica un diploma che lo autorizzi all'esercizio di una professione, o carica qualsiasi, non compie che uno dei primi doveri sociali, *l'atto scambievolmente*.

Eppoi era sentito il bisogno di avere in un libro raccolte più o meno un considerevole numero di domande, con analoghe risposte, relative a tutte le materie che riflettono il programma degli esami orali per conseguire il diploma di idoneità all'ufficio di Segretario Comunale.

Laonde il discorrere dell'utilità di questo mio lavoro mi sembra inutile, od almeno inopportuno; sarà meglio che ne parli il

lettore. A me non tocca dire altro, che l'averlo diviso in tanti volumi per quante sono le materie contenute nel programma dei suddetti esami, e che questo primo *Volume* riguarda lo *Statuto fondamentale del Regno*.

Se avrò raggiunto lo scopo ch'io desidero, sarà tanta di soddisfazione per l'animo mio che amo la benemerita classe di segretari comunali, a cui mi onoro appartenere, e quelli che a detta carriera bramano avviarsi. Nell'ipotesi contraria poi, non mi rimane che chiedere un pochino di benevolenza, non più pel mio libro, ma pel mio povero nome, cosa di cui il lettore, tanto buono, non sarà avaro.

Leporano sotto Taranto Gennaio 1888.

PROF. L. VENEZIANI

### Statuto fondamentale del Regno (4)

*D.* Che cosa è lo Statuto, e derivazione del vocabolo *Statuto*?

*R.* Lo Statuto, e, in ogni nazione, il patto sociale, esso designa le fondamentali norme da seguirsi sì dal Capo dello Stato, sì dai diversi poteri, sì dai cittadini. Il vocabolo *Statuto*, viene dal latino *statuere*, e significa *stabilire, decretare*, e perciò Statuto significa *stabilito, cioè costituzione*.

*D.* Che cosa è il nostro Statuto, da chi fu formulato e promulgato?

*R.* Il nostro Statuto, è il patto fondamentale che regge l'ordine costituzionale con cui l'Italia è governata. Esso fu formulato dal magnanimo Carlo Alberto, padre del defunto nostro Re Vittorio Emanuele II di Savoia. Esso fu promulgato nell'immemorabile anno 1848 dal medesimo Carlo Alberto.

*D.* In qual'epoca venne ad attuarsi in tutta l'Italia?

*R.* Dopo i rivolgimenti del 1860, in seguito alla felice annessione avvenuta degli altri Stati dopo che fu conferito al Re Vittorio Emanuele II, ed ai suoi successori il titolo di Re d'Italia.

*D.* A quale parte d'Italia fu primo concesso lo Statuto?

*R.* Al Piemonte nel 1848 da Carlo Alberto allora regnante.

*D.* Qual'è la religione del Regno d'Italia?

*R.* La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

*D.* Gli altri culti sono essi proibiti?

*R.* Gli altri culti non sono proibiti, ma sono soltanto tollerati conformemente alle leggi.

(1) V. Prestrandrea — Comm. alla legge elettorale polit.

(2) Oltrechè in varie lettere scritte all'autore da insigni pubblicisti, si parla con lode dei suoi lavori, in molti giornali amministrativi e letterarii, tra i quali, per amor di brevità, si ricordano, *L'Ape giuridico amministrativa* diretta dal dott. Tosi (1886 N.º 1); *Il Segretario Comunale* di Treviso (1885, 31 dic.); *Il Giudice Conciliatore* di Milano (1886 N.º 5 pag. 79); *Il Giurista* di Salerno diretto dal Prof. Acconcia (1886); *Il Corriere dei Comuni* di

Roma (1884); *La Gazzetta delle Puglie* di Lecce (1883 N.º 17); *Il Monitore degl'Impiegati* di Firenze (1885); *La Revue Française* (1884 e 1886); *La Voce del Popolo* di Taranto (1886); *Lo Sprone* di Nardò (1885) ecc. ecc.

(3) *Elementari Principii di diritto Pubblico Generale* — Taranto Tip. Latronico 1885.

Storia ed Appunti per una Sentenza della Corte di Appello di Trani — Taranto — Tip. Commercio 1883.

(4) V. Statuto fond. del Regno annotato da F. A. Acconcia.



*D.* Perchè s'impianò nello statuto questa religione e non altra?

*R.* Perchè era ed è la religione della maggioranza dei cittadini, e professata anche dalla Dinastia Regnante.

*D.* È distinta la Religione dallo Stato, e potrebbe questo imporre o modificare una religione od un dogma religioso?

*R.* La Religione, costituendo una sfera distinta dallo scopo politico dello stato, i rapporti fra l'uomo e la divinità essendo per sé stessi universali, invisibili, personali ad ognuno, ed indipendenti da ogni umana autorità, ne consegue che la religione è tanto distinta ed indipendente dallo stato, quanto il pensiero dall'azione. E per le suddette ragioni quindi lo stato non potrebbe nè imporre, nè modificare una religione od un dogma religioso.

*D.* Ed a che si restringono i doveri dello stato verso i culti religiosi?

*R.* Ad imparzialmente difendere i diversi culti nel loro atti esterni, affinchè non fossero turbati ed impediti e serbassero l'uno verso dell'altro un conveniente rispetto.

*D.* Con quale forma di governo si regge lo stato?

*R.* Lo stato è retto da un Governo Monarchico e rappresentativo.

*D.* Come si eredita il trono?

*R.* Il trono è ereditario secondo le legge salica.

*D.* Che vuol dire *legge salica*, e chi la introdusse per la prima volta?

*R.* La legge salica vuol dire esclusione delle donne dalla successione al trono, legge questa, che chi la vuole emanata dagli antichi germani, e chi da Clodoveo, antico Re franco.

*D.* Come può essere la successione al trono, e come è in Italia, ed a chi appartiene?

*R.* La successione al trono può essere dinastica od elettiva, a seconda che, o di diritto una determinata dinastia, famiglia, succede al trono, od invece si procede per votazione alla scelta di un altro sovrano, che può essere di altra famiglia. In Italia la successione è dinastica ed appartiene alla dinastia Savoia.

*D.* Che significa Monarchico rappresentativo?

*R.* Generalmente, le forme di Governo si possono dividere in quattro categorie, in governi repubblicani (repubbliche), governi misti, governi federati, governi monarchici (monarchie). Il governo costituzionale altro non è che un governo misto perfezionato. Chiamasi governo misto quello in cui le tre forme principali di governo trovansi riunite e combinate, che presenta cioè un miscuglio di democrazia, di aristocrazia e di monarchia.

Il governo rappresentativo è quindi quello in cui il popolo e il principe sono chiamati al tempo stesso e necessariamente a prendere parte alla formazione delle leggi.

*D.* Da chi viene rappresentato il popolo?

*R.* Il popolo viene rappresentato da deputati che sceglie liberamente, che rinnova periodicamente, e che sono dal popolo incaricati di concorrere alla formazione delle leggi, e per conseguenza di mantenere il principio democratico.

*D.* In che consiste la essenza?

*R.* La sua essenza consiste nell'essere la sovranità fondata sull'intelligenza, a preferenza del governo assoluto che si fonda sulla nascita, o sopra un fatto materiale, come nei governi repubblicani si fonda sul numero. Esso è l'unica forma di governo pel mantenimento dell'equilibrio dei poteri.

*D.* Che significa monarchia assoluta?

*R.* Chiamasi monarchia assoluta quando tutti i poteri sono concentrati nelle mani del Sovrano, dalla cui volontà emana ogni ordine, ogni ufficio nello stato.

*D.* Il Governo monarchico potrebbe prendere anche altre forme?

*R.* Sì, la forma di aristocratica e democratica, a secondo che, o una data categoria di cittadini, o tutti, senza distinzione di classe, sono chiamati a deliberare ed a far le leggi. Vi sarebbe anche la forma della monarchia mista con l'aristocrazia, l'aristocrazia mista con la democrazia, e finalmente, la monarchia, l'aristocrazia e la democrazia miste fra loro.

*D.* Queste forme di Governo presenterebbero gravi inconvenienti?

*R.* Sì gravissimi inconvenienti. La monarchia assoluta, pura, si converte in dispotismo, stando tutto alla volontà e capriccio di un solo che governa. L'aristocrazia può degenerare in oligarchia, cioè nella volontà e capriccio di pochi privilegiati. La democrazia, nello stretto termine, può trascinare all'anarchia, cioè all'esistenza di nessun governo.

*D.* E quale sarebbe dunque la forma più accettabile?

*R.* La rappresentativa, in cui le tre forme sono insieme unite, e mantengono l'ordine e l'equilibrio dei diversi poteri.

*D.* Che significa repubblica?

*R.* Chiamasi repubblica quella in cui la potenza sovrana è esercitata dal popolo. Essa prende diversi nomi, secondo che una maggiore o minore porzione del popolo partecipa al governo. Da ciò deriva la divisione delle repubbliche in democrazia ed aristocrazia. Democrazia, è quella in cui tutto il popolo, o almeno la maggior parte di esso esercita la sovranità. Aristocrazia, è quella in cui la potenza è ristretta nelle mani di un piccolo numero.

*D.* Che significa confederazione o governo federativo?

*R.* Quella forma di Governo che regge diversi corpi sociali riuniti in un solo, e che fra loro si dipendono sotto i rapporti dell'unione, mentre poi sotto altri rapporti, ognuno di questi corpi sociali separato ed



indipendente obbedisce ad un governo particolare.

*D.* Chi esercita il potere legislativo nell'Italia?

*R.* Il Re collettivamente con le due Camere, il Senato e quella dei deputati.

*D.* E chi sono allora i nostri legislatori?

*R.* I deputati, i senatori ed il nostro Re sono i nostri legislatori.

*D.* Com'è la persona del Re secondo il nostro statuto?

*R.* La persona del Re è sacra ed inviolabile.

*D.* Perchè ha queste due altre prerogative?

*R.* Nei governi rappresentativi la persona del Re dev'essere dichiarata *invioilabile e sacra*, perchè egli non può far male, non regnando unicamente la sua volontà, quindi non governa.

*D.* Questi due vocaboli, inviolabile e sacra, sono sinonimi, vogliono dire la stessa cosa?

*R.* Questi vocaboli non sono sinonimi, ma il secondo s'aggiunge al primo. L'*invioilabilità* significa la non responsabilità, la non giudicabilità, essa copre indistintamente tutti i delitti politici e privati.

*D.* A chi appartiene il potere esecutivo?

*R.* Al Re solo appartiene questo potere, che lo esercita per mezzo dei suoi ministri.

*D.* Che cosa è questo potere esecutivo?

*R.* E il secondo dei poteri sociali.

*D.* E necessario questo secondo potere?

*R.* Sicuro, perchè, fatte le leggi, queste debbono rispettarsi, essendo obbligatorie per tutti i cittadini; da qui la necessità che vi sia una potenza che faccia eseguire queste leggi. A che servirebbero la più belle leggi se fedelmente non si eseguissero?

*D.* Come si effettua questo potere esecutivo?

*R.* In due modi, o per azione, o per decisione, il primo sarebbe *amministrativo*, il secondo *giudiziario*.

*D.* Che cosa è questo potere amministrativo?

*R.* E quel potere, che mediante ordinanze, decreti, regolamenti, ecc. provvede alla esecuzione delle leggi, alla sicurezza dello stato, mantenimento dell'ordine pubblico e ai diversi bisogni della società.

*D.* Che relazione trovate voi tra il potere esecutivo ed il legislativo?

*R.* La relazione che vi è tra il *fatto* e il *diritto*. La legge non è che il diritto, l'esecuzione è il fatto. In modo che gli atti del potere esecutivo non sono che la conseguenza di quelli del potere legislativo. La potenza legislativa è tutta deliberazione, quella esecutiva tutta azione, la prima potrebbe chiamarsi la testa, la seconda il braccio del corpo politico.

*D.* In che consiste il potere giudiziario?

*R.* Consiste nel diritto di punire i reati e di regolare gl'interessi privati con l'applicazione delle leggi civili e penali.

*D.* Sarebbe il potere giudiziario un terzo potere?

*R.* Generalmente parlando non sarebbe che un terzo potere, ma siccome questo è anche uno degli organi della potenza legislativa, perchè la mette parimenti in azione, quindi strettamente non è che un ramo del potere esecutivo.

*D.* Chi è Capo supremo dello stato?

*R.* Il Re.

*D.* Che significa essere il capo supremo dello Stato?

*R.* Significa racchiudere in sè tutti i poteri sociali, da qu'il vocabolo *sovranità*, *sovranano*, ch'è la onnipotenza umana, il diritto esclusivo di comandare per la salute dello stato e dei suoi membri.

*D.* Che intendesi per governo?

*R.* Talvolta intendesi quel corpo a cui è affidato il potere esecutivo, sovente esprime la maniera con la quale si esercita la sovranità in ciascuno stato

*D.* Che significa allora governare?

*R.* E lo stesso che dire, *esercitare l'autorità sovrana*.

*D.* Quali sono le prerogative che il nostro statuto accorda al Re?

*R.* Il comandare tutte le forze di terra e di mare, il dichiarare la guerra, il fare i trattati di pace, d'alleanza, di commercio, ed altri, dandone notizie alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello stato il permettono, ed unendovi le comunicazioni opportune; per i trattati che importassero un onere alle finanze o variazioni di territorio dello stato, non possono avere alcuno effetto se non dopo l'assenso delle Camere.

*D.* Vi sono altre prerogative?

*R.* Sì, il Re nomina a tutte le cariche dello stato, fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne, sanziona le leggi e le promulga, fa grazia, commuta pene, convoca le due Camere, ne proroga le sessioni, e può sciogliere anche la Camera dei Deputati, convocandone un'altra nel termine di quattro mesi, facendo appello alla nazione.

*D.* Perchè lo statuto affida al Re il diritto dei trattati di pace e di guerra, ecc.?

*R.* Perchè il Re è il naturale protettore dello stato, egli solo ha la sufficiente cognizione dei fatti che possono dar luogo all'esercizio del diritto di pace e di guerra, questa cognizione manca alle assemblee nazionali, esse non potrebbero essere mai giudici della necessità di un trattato di pace o di una dichiarazione di guerra. Questo diritto è affidato al Re come nei governi monarchici, ma deve darsene notizia alle Camere per l'accordo ed unione delle due forme: *monarchico-rappresentativa*.

*D.* Perchè quei trattati che importassero oneri alle finanze dello stato non possono avere effetti se non dietro il consenso delle Camere?

*R.* Perchè cogli oneri alle finanze si ven-



gono ad accrescere i tributi a tutti i cittadini, come pure nelle variazioni del territorio dello stato, è mestieri interessare la rappresentanza nazionale, perchè trattasi di accettare od escludere alcuni membri componenti la grande famiglia ch'è la nazione.

*D.* Perchè lo statuto accorda al Re e non ad altri il diritto di nomina a tutte le cariche dello stato?

*R.* Per la legittima conseguenza del principio che il Re possiede intero il potere esecutivo, e che i ministri siano responsabili, e perchè egli solo può indagare i modi onde adempiere sì alto incarico ed eleggere chi lo secondi, non essendo i funzionari se non i cooperatori del governo e conseguentemente gli agenti e delegati del potere esecutivo in ogni ramo dell'amministrazione dello stato.

*D.* La facoltà di nominare trae seco quella di revocare?

*R.* Non v'è dubbio, ed è principio inconcusso avere il Sovrano il diritto di togliere i poteri a coloro cui aveali conferiti.

*D.* Che rapporto voi trovate fra la legge che formola il potere legislativo, e i Regolamenti e Decreti per l'esecuzione delle stesse?

*R.* Il medesimo rapporto che vi esiste fra la teoria e la pratica. L'ufficio delle leggi è quello di stabilire in ogni materia le regole fondamentali, e di determinare le forme essenziali dell'esercizio dei diritti; mentre la particolarità di esecuzione, le precauzioni provvisorie, ecc., in una parola, le cose tutte che sollecitano assai più la vigilanza dell'autorità che amministra l'intervento della potenza legislativa che istituisce o crea, sono di pertinenza dei regolamenti.

*D.* Potrebbero i regolamenti creare pubblici poteri, autorizzare imposizioni, definir misfatti, ecc.?

*R.* No, perchè i regolamenti non possono sviluppare che i principii, le cui conseguenze sono ad essi affidate dalla legge.

*D.* Perchè è affidato al solo Re questo diritto?

*R.* Sempre per la legittima conseguenza del principio che il Re possiede intero il potere esecutivo.

*D.* Perchè lo Statuto non accorda al Re il diritto di dispensare, o modificare, sospendere l'osservanza delle leggi?

*R.* Perchè, accordando ciò, si sarebbe uscito fuori del campo meramente esecutivo, e si sarebbe rientrato nell'esercizio del diritto legislativo, qual'è quello di abrogare le leggi, e più che abrogare non è il sospendere l'esecuzione di una legge? Diritto riservato al Re, *collettivamente* con le due Camere.

*D.* Perchè è data al Re la facoltà di sanzionare e promulgare le leggi?

*R.* Perchè il Re solo gode dell'esercizio del potere esecutivo e della partecipazione al potere legislativo, cioè che la forma proprio, il carattere vero del governo costituzionale.

*D.* Che significa sanzionare e promulgare le leggi?

*R.* Sanzionarle vuol dire *firmarle*, promulgarle, vuol dire *pubblicarle*.

*D.* Che cosa è la promulgazione?

*R.* La promulgazione è il mezzo di provare la esistenza della legge presso il popolo, e di legare il popolo all'osservanza della legge.

*D.* Allora una legge non è perfetta prima della sua promulgazione?

*R.* Sì, essa è perfetta relativamente all'autorità da cui emana, ma non è obbligatoria pel popolo, pel quale il legislatore dispone.

*D.* Secondo voi la promulgazione fa la legge?

*R.* La promulgazione non fa la legge, ma la sua esecuzione non può cominciare se non dopo la sua promulgazione, per il principio che la legge obbliga solo quando ch'è stata promulgata.

*D.* È quando dunque ha effetto una legge?

*R.* Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno il decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

*D.* Qual'è il mezzo di promulgazione usato nel nostro Regno?

*R.* Inserendo la legge nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, annunziando tale inserzione nella gazzetta ufficiale del Regno, ed inviandone copia a tutte le autorità in ordine gerarchico.

*D.* I regolamenti e decreti debbono anch'essi andar soggetti alle formole della pubblicazione?

*R.* Sì, per le stesse ragioni su esposte.

*D.* Come considerate voi la facoltà data al Re di sciogliere la Camera?

*R.* È una facoltà eminente che si accorda al potere sovrano di uno Stato rappresentativo, e sta appunto nell'interesse del mantenimento del sistema costituzionale.

*D.* A chi appartiene la proposta delle leggi?

*R.* Al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però il Re propone per mezzo dei Ministri.

*D.* A chi si delega l'approvazione dei conti?

*R.* Ad una Commissione speciale, che chiamasi Corte dei Conti.

*D.* A quanto fissa il nostro Statuto la maggioranza del Re?

*R.* A diciotto anni compiti.

*D.* E se il Re è minore di età?

*R.* Il Principe, suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà il Reggente del Regno, se ha compiuto gli anni 21.

*D.* E se il Principe chiamato alla Reggenza fosse meno di 21 anni?

*R.* Allora la Reggenza andrà devoluta ad un parente più lontano.

*D.* E questo parente più lontano conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Reggente?

*R.* No, perchè il parente più lontano che



sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

*D.* E se non vi fossero parenti maschi?

*R.* Allora solo la Regina Madre assumerebbe subito la Reggenza.

*D.* E se mancasse la madre?

*R.* Le Camere convocate dai Ministri fra dieci giorni nominerebbero il Reggente.

*D.* E se il Re, ancorchè maggiore, si trovasse nella fisica impossibilità di regnare?

*R.* Allora si applicherebbero le disposizioni anzidette relative alla Reggenza come se fosse il Re di minore età.

*D.* In modo che le disposizioni del nostro Statuto relative alla Reggenza sono applicabili ugualmente tanto se il Re trovisi nella minore età che nella fisica impossibilità di regnare?

*R.* No, vi sarebbe un'eccezione in questo secondo caso.

*D.* E sarebbe?

*R.* Che se l'erede presuntivo del Trono avesse già compiuti diciotto anni, egli è di pien diritto il Reggente.

*D.* Il Re è sottoposto a tutela?

*R.* Sì, la Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni; dopo questa età la tutela va devoluta al Reggente.

*D.* Perchè la Regina Madre è tutrice del Re fino a sette anni?

*R.* Perchè sino a quell'età il fanciullo ha più bisogno dell'assistenza della madre e non di altra guida.

*D.* Che significa l'esercizio, che lo Statuto accorda al Re, dei diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero?

*R.* Vuol dire ch'è affidato al Re il diritto di dare il *placet*, cioè la sua approvazione ai beneficiati di nomina ecclesiastica, e l'*ex-quatour*, cioè il permesso di dare esecuzione alle provvidenze emanate dalla Santa Sede in materia civile.

*D.* Vi è stata modifica in questi diritti?

*R.* Sì, la legge del 13 Maggio 1871 N.° 214 modificò in parte alcuni di questi diritti.

*D.* Che cosa spetta al Re per la Corona?

*R.* Una *dotazione*.

*D.* Quanti patrimoni ha dunque il Re?

*R.* Il Re gode di due patrimoni, del *proprio*, di cui dispone come gli aggrada, e di quello della Corona, ch'è appunto la *dotazione* assegnata dalle Camere, e nell'uso dei mobili ed immobili inerenti alla corona stessa.

*D.* Di che si compone il patrimonio privato del Re?

*R.* Si compone dei beni che possiede in proprio, e di quelli che potesse acquistare a titolo oneroso od anche gratuito durante il suo Regno.

*D.* Vi è alcuna eccezione pel patrimonio privato del Re?

*R.* Sì, Egli può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per

testamento, senza essere tenuto alle regole delle *leggi civili* che limitano la quantità disponibile.

*D.* Non vi è altra eccezione?

*R.* No, fuorchè la suddetta, nel rimanente il suo patrimonio va soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

*D.* La Casa del Re è tenuta al pagamento delle imposte prediali per i fondi che fanno parte della dotazione della Corona?

*R.* Non essendo espresso in nessuna delle leggi organiche l'obbligo di corrispondere le contribuzioni dirette, deve ritenersi conceduta alla Corona stessa l'esenzione da tale onere.

## PARTE UFFICIALE

### Tasse di bollo -- Verbali di contravvenzione

Per norma si riporta qui di seguito la circolare in data 16 agosto 1887, n. 123903-88924, diretta dal Ministero dell'Interno, ai signori prefetti del Regno, colla quale si danno istruzioni perchè i verbali di contravvenzione alla legge di bollo siano trasmessi dagli scovritori alle intendenze di finanza, anzichè alle autorità giudiziarie.

« Venne riferito al Ministero, che in alcune provincie gli agenti di pubblica sicurezza, dopo avere accertate le contravvenzioni alla legge sul bollo, usano di rimettere i verbali direttamente alle autorità giudiziarie, anzichè alla intendenza di finanza, credendo per tal guisa di attenersi alla circolare del 28 novembre 1879 n. 12390-94168, da questo Ministero diretta ai signori prefetti.

« Giustamente il Ministero delle finanze lamenta che, per questa erronea interpretazione della detta circolare, si tolga ai contravventori la possibilità di definire la vertenza in via amministrativa, giusta la facoltà loro concessa dall'articolo 48 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e diventa inesigibile il compito della intendenza di finanza, le quali, oltre attendere il corso delle cause contravvenzionali, secondo l'obbligo loro imposto dai regolamenti di servizio interno, devono pure esaminare i verbali per la regolarità delle contravvenzioni, e annullare quelli che fossero per avventura insussistenti, e ciò allo scopo di evitare inutili procedimenti per contravvenzioni non legalmente fondate.

« Raccomandando con la circolare surricordata di far constare delle contravvenzioni alla legge sul bollo, mediante la denunzia dei loro autori, all'autorità giudiziaria, il ministero non intese punto di derogare alla norma di trasmettere i ver-



« bali relativi alle contravvenzioni stesse  
« alle intendenze di finanza per il corso ul-  
« teriore.

« Si pregano pertanto i signori prefetti a  
« rammentare quanto sopra all'arma dei  
« reali carabinieri ed alle dipendenti auto-  
« rità di pubblica sicurezza, perchè tutti gli  
« ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in-  
« distintamente abbiano ad uniformarvisi ». (Circ. Min. Fin. 31 agosto 1887).

#### Locazione di immobili --Tasse di registro

È stato domandato se sia obbligatoria la registrazione o la denuncia delle locazioni dei beni immobili, fatte per scrittura privata, o per contratto verbale, quando la loro durata sia convenuta per un tempo minore di tre mesi.

L'art. 150 della legge 14 luglio 1866. n. 3121 esentava dall'obbligo della registrazione le locazioni concluse per scrittura privata o per contratto verbale, quando la loro durata non eccedesse i tre mesi. Ma questa esenzione fu tolta colle modificazioni apportate, dall'art. 1.º lettera L, della legge 8 giugno 1874, n. 1947.

Così, a tenore dell'art. 150 del vigente testo unico della legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, l'esenzioni per le locazioni di immobili, fatte per scrittura privata o per contratto verbale, è limitata soltanto a quella il cui canone ragguagliato ad un anno non ecceda le lire 160, se si tratta di pigione per abitazione, o le lire 120 se si tratta di altre locazioni.

Per l'esenzione adunque dalla registrazione o denuncia deve aversi unicamente riguardo all'ammontare del canone, non alla durata della locazione. E qualunque siane la durata convenuta, la locazione resta obbligatoriamente soggetta alla registrazione o denuncia, ogniqualevolta, calcolato il fitto corrispettivo in ragione di un anno, venga a superare il minimo dal detto articolo stabilito (Circ. Min. Fin. 25 settembre 1887.)

## QUISTIONI VARIE

*Se i frutti e rendite dei beni dotali si possono sequestrare pel debito del marito, o di entrambi i coniugi?*

Codice civile art. 1405, 1408, 1399, 138, 511.

### Soluzione

Non è nuova la controversia se i frutti e le rendite dei beni dotali possono sequestrarsi per obbligazioni del marito, o di entrambi i coniugi, ma non può negarsi, che sia tuttavia pendente.

Quindi noi ci facciamo ad esporre sotto un punto di vista i varii pareri autorevoli e giudiziari, onde il lettore rimane persuaso quale sia secondo la legge.

La Gazzetta dei Tribunali di Napoli riferisce (anno 1875 n. 2723) una sentenza della Cassazione omonima del 26 gennaio 1874 causa Tranci e Moncorella, la quale stabilì la massima « si possono sequestrare i frutti dotali per una obbligazione contratta solidamente dai coniugi. » La prelodata corte confermando la sentenza del Pretore e del Tribunale di Lecce, disse, che il divieto dell'art. 1405 cod. civ. riguarda propriamente la dote e le ragioni dotali proprie della moglie, e non già i frutti dotali che appartengono al marito, mentre il marito riscuote i frutti e gl'interessi per farli suoi, ed è un fruttuario; nè tali diritto del marito sono limitati già a quelli di un semplice amministratore, o di un semplice usufruttuario: invece egli ha diritto di agire contro i debitori e detentori: *dominium dotis in maritum transit*. Benchè la dote sia conferita per sostenere i pesi del matrimonio, tuttavia il marito ne dispone senza alcuna controllazione, sentenza pure dell'istessa corte del 13 gennaio 1877 e 26 aprile 1876, che dissero « In costanza di matrimonio il marito può validamente obbligare i frutti del fondo dotale (giurisprudenza civile vol. 2. pag. 56) causa Chiurazzi contro Merolla, però la moglie concorse solidamente col marito per obbligarsi. La corte si è fissata nel considerare, che per disporre del capitale dotale il marito in positive contingenze di famiglia avrebbe bisogno dell'autorizzazione magistratale, non così ne ha bisogno in quanto ai frutti, dei quali il marito può validamente disporre in costanza di matrimonio, e poscia la moglie dopo sciolto il matrimonio diviene libera nel suo patrimonio poggiandosi anche sull'argomento dell'ultimo alinea dell'articolo 1407 cod. civ. Quest'ultima considerazione fu ritenuta dalla stessa corte con la sentenza dei 7 luglio 1866 (Ivi pag. 112) causa Bonelli contro De-Mercato, dicendo, che contratto un mutuo dalla donna maritata con ipoteca sui beni dotali, comunque sia nulla quella ipoteca, pure sciolto il matrimonio il creditore sperimentando l'azione personale può sottoporre a pegnoramento i beni che la debitrice aveva costituiti in dote sulla massima « *das non intelligitur saluto matrimonio*: nè più risulta chiaro dall'ultimo comma del citato art. 1407 cod. civ. ciò che poteva essere dubbio, e che aveva tenuto pel passato diviso la scuola ed il foro nella soluzione di siffatta controversia, tale dubbio era svanito con la citata disposizione, la quale è così espressa « Sciolto il matrimonio si può procedere sui beni che costituivano la dote, anche per obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio ».

Per l'opposto la ripetuta Corte con la posteriore sentenza del 3 dicembre 1867, causa Monzecchi e Balestrieri (ivi pag. 503) fu di contrario avviso alla precedente sentenza del 26 aprile 1866, cioè che il creditore personale della moglie non può sottoporre a sequestro i frutti dotali sul motivo che, la con-



servazione della dote è di massimo interesse per la società coniugale, i frutti servono per sopportare i pesi del matrimonio laonde l'obbligazione personale della moglie per prestito a mutuo assunto dalla stessa essendo invalido nella sua origine non può produrre costringimento posteriore tanto più per l'articolo 592 cod. civ. l'assegno dei frutti dotali per stretti alimenti della moglie non può essere sequestrata da un creditore personale della moglie. La Temi romana (fasc. IV. 1883) riferisce la massima della Corte suprema di Roma del 5 aprile 1883, che dichiara « I creditori del marito non possono pignorare i frutti dotali per la parte necessaria al mantenimento della famiglia, uniforme a quella della Corte di appello di Roma del 1 luglio 1882. La stessa Corte di Cassazione del 29 marzo 1883, causa Manini contro Mazzucca (*Monitore* 1884 pag. 219 di Pistoia) disse « durante il matrimonio il marito ha la sola « amministrazione della dote, e i creditori « di lui non possono perseguirne il frutto, in ispecie quando alla famiglia non « resti tanto per sopperire ai bisogni famigliari ed al proprio sostentamento, che il « frutto della dote (La legge anno 1883. 1.<sup>a</sup> pag. 685).

La dottrina sull'assoluta sequestrabilità seguita in Francia da pochi scrittori, tra i quali è il Troplong sull'art. 1405 cod. civ. ha tolto l'argomento ch'essi ritenevano decisivo, desunto dall'altra teoria dell'alienabilità della dote mobiliare. La dottrina media dell'insequestrabilità dei frutti dotali per la parte necessaria al sostentamento della famiglia è accolta dalla maggioranza degli scrittori francesi e nostri (vedi Paoli e Pacifici, Mazzoni, Gargiulo, Saredo, Rodiere e Pont) sebbene si faccia distinzione tra frutti e rendite scadute percette le quali vanno confuse nel patrimonio del marito da quelle future e del diritto a percepirle. La corte di appello ritenne in fatto che l'esigie rendite mensili del capitale dotale unite ai pochi proventi erano appena sufficienti pel sostentamento della famiglia, e che perciò erano insequestrabili, art. 592 procedura civile. Di seguito la prelodata corte della cassazione in applicazione degli art. 1388, 1399 e 1408 cod. civ. ritenne, che in quanto poi alla parte che per avventura sopravanza quella necessaria al sostentamento della famiglia possono esercitarsi le ragioni dei creditori, ma nella specie risultò che l'esigie rendite mensili di quel capitale, anche unite ai pochi proventi proprii del marito erano appena sufficienti al sostentamento della famiglia nei limiti più stretti, cancellò il pignoramento in conferma della corte di appello di Roma. Quindi la Cassazione di Roma rafferma il carattere del marito di amministratore, e risolvette pure che i creditori non possono sequestrare quella parte dei frutti dotali, ch'è necessaria al sostentamento della famiglia, ma possono sequestrare l'eccedente nel modo stesso, che avviene per l'u-

sufrutto legale goduto dai genitori secondo gli articoli 228, 230, n. 1. e 231 cod. civ. Recente sentenza della Cassazione di Napoli nel 5 giugno 1885 (*Bollettino Noturile* di Pinerolo pag. 95 a. 1886) ha deciso sull'insequestrabilità dei frutti dotali perchè il marito non è un usufruttuario, ma solo amministratore, e come tale non può disporre di essi che sono nell'interesse della famiglia, alla quale realmente li appartengono.

Prima di tali inalterabili giudicati, che forma l'inalterabilità e la prevalenza della controversia, la Cassazione suddetta con l'altra sentenza del 29 marzo 1883 aveva precedentemente espresso un lungo ragionamento in sostegno dell'argomento (*Sinossi Giuridica* fasc. 3 pag. 53) dal nuovo diritto si considera la dote non già quale una pertinenza nè limitata nè illimitata del marito, ma quale una proprietà da servire ai bisogni dell'intera famiglia, e quindi vincolarla in suo favore. L'articolo 1405 codice civile proclamando in modo assoluto l'inalienabilità sia della dote, sia delle ragioni dotali ci porge un sicuro argomento nel suo spirito di ritenere, che simile divieto si estende ai frutti relativi, i quali servono a sostenere i pesi del matrimonio, il sostentamento dell'intera famiglia, in opposto si renderebbe illusoria la disposizione qualora essa si limitasse al solo capitale in tal caso sequestrandosi i frutti e le rendite come potrebbe la famiglia provvedere ai più necessari bisogni del suo mantenimento?

In conseguenza nella contrarietà degli accennati pronunziati autorevoli; noi riteniamo, non assoluta la disposizione per l'insequestrabilità dei frutti e rendite dotali, ma relativa, cioè fino a quella parte e quantità che possa essere sufficiente al mantenimento della famiglia, secondo la posizione, condizione e stato della medesima, e secondo anche la necessità ed i bisogni nei quali si è vista per avere soccorso d'altri per obbligare i frutti del fondo dotale pei bisogni della famiglia.

AVV. BERNARDO PAGANO NOTARO  
in Diamante

## Parte I.

### GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

**Elezioni politiche — Impiegati dello Stato — Elezione parziale — Sorteggio.** L. 13 maggio 1887, art. 6).

Finchè non è fatto l'accertamento dei deputati impiegati, ed in conseguenza il sorteggio di quelli eccedenti il numero consentito dall'art. 6 della legge 13 maggio 1877, e quando non sia convalidato che un numero di elezioni di impiegati minore di quello consentito dalla legge, non è giuridicamente possibile dichiarare nulla la ele-



zione di un impiegato (magistrato) solo perchè parziale e non suppletiva; tanto più che la legge non dichiara nulle le elezioni di funzionari ed impiegati che nel solo caso in cui sia già completo il numero rispettivamente assegnato per ciascuna categoria o per ciò stesso il numero totale di essi (1).

*Camera dei deputati*; Giunta delle elezioni 10 dicembre 1886, Collegio 4. di Cuneo: Elez. Basteris).

**Elezioni politiche — Liste elettorali — Pressioni — Corruzioni.**

Non è causa di nullità dell'elezione il fatto che l'elezione stessa sia eseguita in un Comune colle liste dell'anno in corso non ancora rese esecutorie, anzicchè con quelle dell'anno antecedente, se l'annullamento dei voti ottenuti in questo Comune non sposta il risultato dell'elezione.

Non ha alcun peso ed alcuna autorità, per quanto costituisca o possa costituire una mistificazione, la manovra adoperata colla pubblicazione di un manifesto elettorale col quale si tende di far credere allo smembramento del circondario in caso di riuscita di uno dei candidati, tanto più se tale manovra venne a tempo debito smentita.

La firma apposta da alcuni sindaci dei Comuni del collegio, al manifesto elettorale del candidato riuscito vincitore costituisce un atto scorretto, meritevole del biasmo, il più formale, ma non forma di per sè solo una effettiva pressione produttiva di invalidità dell'elezione.

Un asserto mercimonio di voti si appalesa poco attendibile e non può fornire fondamento all'annullamento delle elezioni se è combattuto da considerevoli e notevoli dichiarazioni, si presenti inverosimile e per di più risulti che là dove si asserisce avvenuta la corruzione, il candidato proclamato eletto abbia avuto un minor numero in confronto del soccombente.

*Camera dei deputati*, Giunta delle elez., 20 dicembre 1886; Collegio 1 di Pavia; Elezione Calvi).

**Elezioni politiche — Permanenza degli uffici elettorali oltre il minimo del tempo stabilito — Irregolarità — Validità delle elezioni.**

Scorso le ore 4 pom. passate tre ore dalla fine dell'appello ed ammessi a votare tutti gli elettori presenti nella sala, siccome dispone l'art. 67 della legge elettorale politica, devesi regolarmente dichiarare chiusa la votazione e procedere tosto alle operazioni di scrutinio.

È quindi irregolare l'operato di un ufficio elettorale che, trascorsi i detti termini continua a restare in attesa di altri votanti.

(1) Analogamente decise la Camera durante la legislatura XV. a riguardo delle elezioni Saint Bon. Mattei, Libetta e Tartufari.—V. *Riv. amm.*, 1883, 565. V. pure Acconcia—Codice elett. polit. p. 103 n. 66.

(2) V. Acconcia — Op. cit.

La irregolarità però non può cambiarsi in causa di nullità dell'elezione, ed avendo la legge segnato soltanto il minimo del tempo in cui la votazione deve compiersi e non fissato un massimo, se si trova un ufficio definitivo di tanta buona volontà da aspettare per ore ed ore in continuazione lo arrivo di elettori lontani od indolenti, purchè le altre forme e le altre garanzie per la riuscita delle operazioni elettorali non manchino, non si può sostenere la nullità delle operazioni stesse, non avendola la legge sanzionata.

**Elezioni politiche — Pressioni — Corruzioni — Fatti costitutivi.**

Sono cause di nullità delle elezioni le seguenti circostanze: le offerte di denaro e di vantaggi a chi votasse per l'una o per l'altra lista di candidati; le schede portanti un nome di più, quale segno di accertamento del promesso voto; le minacce e le pressioni avvenute in qualche sezione; l'ammissione di elettori in soverchia proporzione a farsi scrivere le schede da altri, anche malgrado serie opposizioni; il rifiuto da parte di un ufficio di conservare le schede non ostante la eccezione fatta da più di 10 elettori di infedele lettura ed il preciso disposto dell'art. 70 della legge elettorale; il cambiamento, quantunque reso dall'altrui vigilanza innocuo, per opera di un partito, dei timbri di un importante municipio destinati a bollare le schede, e ciò all'insaputa del sindaco; la sparizione del verbale dell'elezione di una sezione, e da ultimo i tumulti, le ingiurie, le violenze ai presidenti di sezioni che portavano i voti all'assemblea plenaria della prima sezione.

Tutto questo complesso di vizi è poi tale da colpire di nullità la elezione di tutti i candidati del collegio, quantunque i candidati medesimi non abbiano partecipato ai mezzi illeciti con cui i voti si ottennero avvegnacchè ciò non toglie che i verdetti delle urne derivino da fonte impura, e che per conseguenza, in omaggio alla legge, alla moralità, quei verdetti debbano esser condannati. (2)

*Camera dei deputati* — Giunta delle elezioni 5 dicembre 1886; Collegio 2. di Lecce; Elezione d' Ajala, Valva, Grassi, Lo Re)

**Elezioni politiche — Ufficio dei presidenti — Negata proclamazione — Illegalità — Rinvio all'autorità giudiziaria — Proclamazione fatta dalla Camera. (L. 23 gennaio 1882 art. 73. 96).**

È illegale l'operato dell'ufficio centrale dei presidenti che, a pretesto di ineleggibilità, si rifiuta a fare la proclamazione degli eletti. In tal caso, constatata la legalità delle operazioni elettorali, la Camera proclama essa gli eletti, niun conto tenuto di illegali ballottaggi intervenuti in base alla negata proclamazione, ed ordina il rinvio degli atti



all'autorità giudiziaria per violazione degli articoli 73 e 96 della legge elettorale politica. (1)

*Camera dei deputati*, Giunta delle lezioni 20 gennaio 1887, Collegio 2.° di Roma; Elez. Tommassi.)

**Elezioni politiche — Pressioni — Verbali — Fede — Corruzione — Somministrazione di cibi, bevande e vetture.** (L. 22 giugno 1882, art. 60 e 80).

È scorretto e censurabile l'atto del sindaco di un circondario, il quale con circolare invita i sindaci del circondario stesso ad una adunanza all'oggetto di promuovere il maggior concorso possibile di elettori ai comizi per la nomina dei deputati al Parlamento e per affermare così l'importanza elettorale del circondario in faccia al Governo ed al rimanente del collegio; tuttavia l'atto stesso non può considerarsi come inefficiente la elezione se la radunanza tenutasi in seguito alla detta circolare, non ha esercitato una efficace pressione sul corpo elettorale, da influire artificiosamente sul risultato delle elezioni.

Non può egualmente essere considerato come atto di pressione il fatto che ad uno dei candidati, generale nell'esercito, siansi presentati, quando accedeva al capoluogo, i RR. carabinieri, essendochè i regolamenti di quell'arma prescrivono che i carabinieri devono presentarsi ad ogni superiore che abbia il grado di maggiore o tenente generale, il quale si trova pure di passaggio sul luogo della loro residenza; tanto più se risulta che il candidato non fu mai accompagnato dall'uno all'altro luogo dai carabinieri e che il fatto della presentazione di questi non ha prodotto effetto sull'animo degli elettori.

La pratica giurisprudenza della Giunta ammise costantemente la incontrovertibilità dei verbali fino ad iscrizione in falso contro gli stessi, in corrispondenza a quanto viene prescritto dall'articolo 60 della legge elettorale politica; epperò non merita riguardo la protesta fatta da un elettore, appoggiata ad un dato di fatto direttamente contrario a quello risultante dai verbali, contro dei quali nulla sia risultato nell'amplissima inchiesta fatta.

Le sole somministrazioni di cibo, bevande e vetture, non di denaro od indennità pecuniaria, fornite da terze persone agli elettori di quelle frazioni di Comuni che siano distanti dalla sede della rispettiva sezione elettorale, non sono prove sufficienti di corruzione quando consta che le dette somministrazioni sono usanze di vecchia data in quei luoghi così per le elezioni politiche come per le amministrative, e che questo mezzo fu usato anche dagli avversari dei deputati eletti, senza alcuna partecipazione in esse per parte dei candidati.

Che se l'ultima alinea dell'art. 90 della

legge elettorale politica dichiara doversi considerare mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o soggiorno, e il pagamento di cibi e bevande agli elettori o di remunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali, con ciò però non volle rendere nulle quelle elezioni che risultino essere in onta a tali fatti la espressione della volontà della maggioranza degli elettori, essendosi il legislatore limitato a punire tutti gli autori degli atti suindicati.

Tuttavia, quand'anche le somministrazioni di cibi bevande e vetture, siano rimaste in rapporto ai partecipanti nei limiti dell'adagio *non ut lucrum habeant sed ut damnum non sentiant*, ciò non pertanto coloro che ne approfittarono non possono a meno di cadere sotto la letterale sanzione del 3.° capoverso dell'art. 90 della legge sopracitata.

*Camera dei deputati*, Giunta delle elez., 14 dicembre 1886; Collegio 2.° di Genova; Elezione Boselli, Rolandi, de-Mari, Capoduro).

**Elezioni politiche — Corruzione — Denari, cibi e bevande somministrati agli elettori — Spese di beneficenza — Effetti in rapporto ad altri candidati eletti.**

Deve farsi luogo allo annullamento delle elezioni se dalle risultanze di un'inchiesta regolarmente compiuta è accertato che siansi dati denari da agenti elettorali per comperare ad un determinato prezzo (L. 2 e 5) i voti fatti a favore di uno dei candidati riuscito eletto; che si fecero nei vari Comuni gratuite e copiose distribuzioni di vino, liquori e viveri, in omaggio del candidato che passava di là, dicendosi pubblicamente che non potevano bere che elettori o persone presentate dagli elettori; che vi sia un invincibile sospetto sulla regolarità e sincerità delle elezioni, tratto da che siansi probabilmente scambiate in modo clandestino ed equivoco alcune schede.

Devonsi anche ritenere come argomenti di corruzione le elargizioni fatte dal candidato eletto, di denaro al sindaco di un Comune per beneficenza; ad operai che gli andarono incontro con bandiera; ad un parroco per un'imminente festa religiosa, e la promessa di provvedere uniformi al corpo musicale di un Comune; avvegnacchè, se sarebbe inopportuna rigidità escludere il sentimento della beneficenza della nobile aspirazione del mandato nazionale, e se gli atti sovradetti non hanno intrinsecamente troppa importanza, possono però acquistarla quando siano accessori di altri più gravi; tanto più nel presentarsi di un candidato nuovo, l'inquietante sospetto che le elargizioni mirassero a far prevalere sul merito di lui la specifica gravità del censo.

Nelle condizioni di fatto sopra enunziate non varrebbe opporre contro l'annullamento dell'elezione che la prova dei brogli e corruzioni siasi limitata ad alcune sezioni, imperocchè l'accertamento positivo rispetto a queste, si trasforma per le altre in una

(1) Accocchia — Op. cit.



macchia che si propaga a tutte, e tutte le pregiudica con una presunzione contraria.

Del resto l'annullamento per corruzione ha un oggetto più elevato di un personale computo di schede, quello cioè di rimettere la coscienza degli elettori al suo posto.

Nemmeno sarebbe accettabile contro l'annullamento l'obbietto che il candidato eletto sia stato estraneo agli illeciti maneggi, poichè se ciò salva la sua responsabilità e rispettabilità, non salva però la elezione, che va guardata e giudicata di per sè, prescindendo da qualsiasi criterio estrinseco.

L'annullamento però dell'elezione di un candidato per motivi di corruzioni e pressioni non può portare all'annullamento della elezione degli altri candidati proclamati, pei quali non siansi sollevate proteste e denunce, se nulla sia apparso nel corso dell'inchiesta a carico loro.

*Camera dei deputati*, Giunta delle elezioni, 14 dicembre 1886; Collegio III, di Roma; elezione Leali).

#### **Maestro — Tesoriere Comunale — Compatibilità di funzioni.**

La Legge non sancisca alcuna incompatibilità fra l'ufficio di Tesoriere con quello di Maestro Comunale.

Nulla osta quindi che i due uffizi siano esercitati da una stessa persona, quando però è possibile per speciali circostanze di fatto. (Cons. Stato, 15 aprile 1887. — Comune di Sicignano.)

#### **Tassa di bollo — Richieste di pubblicazioni di matrimonio — Esenzione (Art. 85 del R. Decreto sull'ordinamento dello Stato Civile.)**

Le richieste di pubblicazioni di matrimonio possono scriversi su carta libera (Nota Int. Fin. Salerno 26 novembre 1887, n. 68705, in conformità alla decis. Min.)

**Nota.** — La R. Procura di Pesaro con circolare 1 magg. 1872 — *Conciliatore*, 1872, p. 312 — decise uniformemente, come pure la *Riv. amm.*, 1867, pag. 830, emise analogo parere su simile quesito.

#### **Liste elettorali amministrative — Più ricorsi alla Corte d'appello — Unica lista — Riunione.**

Quando più reclami riguardano la stessa lista amministrativa possono essere riuniti ed esaminati con unica sentenza — (Corte d'app. Napoli, 18 novembre 1887 — Amato Gaetano ed altri c. Lista amm. di Mercato Sanseverino)

**Nota.** — Quando sono prodotti alla Corte d'appello due ricorsi riguardanti la capacità di taluno ad essere elettore, si devono riunire, e si provvede con unica sentenza (App. Napoli 24 lett. 1873 — *Man. Amm.* 1873 p. 359).

#### **Liste elettorali amministrative — Reclamo — Firma — Censo — Documento — Autenticità**

È inammissibile il reclamo proposto alla Corte d'appello avverso la decisione della

Corte d'appello in materia di liste elettorali amministrative, se la firma del reclamante ed il documento esibito per dimostrare il censo sono sformiti di autenticità. (App. Napoli, 2 Dicembre 1887 — Zamprano Antonio ric.)

#### **Tassa di registro — Aumento di sesta: se chi lo fa sia collicitante.**

Se *licitante* è colui che offre all'incanto, *collicitante* resta necessariamente chiunque altro concorra col *licitante*, vincendolo con offerta superiore.

In ispecie, di fronte all'aggiudicatario definitivo, resta *collicitante* colui che abbia concorso all'incanto con l'offerta dell'aumento del sesto nei termini dell'art. 680 cod. proc. civ., tanto più se al secondo incanto siasi ancora presentato, sia pure al solo scopo di confermare l'aumento stesso, astenendosi da altre maggiori offerte.

Quindi, rimasto deliberatario definitivo un procuratore per *persona da nominare*, ove nella dichiarazione di mandato costui indichi fra i suoi mandanti anche colui che aveva fatto l'aumento del sesto, la dichiarazione stessa nei rapporti di quest'ultimo resta passibile di tassa proporzionale di registro, in applicazione dell'art. 42 § 3.º della legge 13 settembre 1874. (1)

Cass. Roma, 22 agosto 1887 - Finanze c. Bevilacqua — *Boll. Giuris. amm. fin.*, 1887, p. 411.)

#### **Tassa di registro — Appalto aggiudicato a chi dipoi risulta in società con altri.**

Aggiudicatosi un appalto ad una determinata persona in proprio nome, se posteriormente è intervenuta sentenza, la quale fa risultare che l'appalto spetta anche ad altri, legati in società coll'aggiudicatario, è dovuta, in dipendenza di questa sentenza, la tassa di cessione di appalto, quantunque resti dimostrato che la società preesisteva all'aggiudicazione (Dal *Boll. Dem.*, 1887, pagina 927. Cass. Roma, 12 aprile 1887 — Finanze c. Contessa ed altri.

#### **Tassa di bollo — Legalizzazioni di firme.**

Si è rilevato, che nel legalizzare le firme sopra atti giudiziari ed amministrativi, quando l'atto che deve legalizzarsi non offre altro spazio in bianco, le legalizzazioni vengono generalmente scritte sui margini dell'atto medesimo.

D'accordo col Ministero di grazia e giustizia, si osserva, che le facilitazioni accordate dagli articoli 32 e 33 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, devono limitarsi ai soli casi in cui nel foglio di carta bollata scritturato resti spazio sufficiente da potersi scri-

(1) Questa sentenza cassa quella contraria della Corte di appello di Venezia.



vere altri atti, epperò è indubitato che l'adottato sistema è in contravvenzione all'articolo 27 della legge succitata.

Dovrà quindi aversi presente che, ove il foglio su cui è scritto l'atto non offra spazio sufficiente per la legalizzazione delle firme apposte sull'atto medesimo, occorre, che sia aggiunto altro foglio bollato. (Risoluzione Min. Fin., 1 settembre 1887 — *Notariato it.*, 1887, p. 365.)

**Nota.** — A pag. 308 di questo volume noi esprimemmo sullo stesso quesito parere contrario alla presente risoluzione, il quale è conforme alla interpretazione ed alla pratica generale, come il Ministero stesso riconosce, e noi crediamo non infondato.

Adottandosi la risoluzione del Ministero, non vorremmo se ne esagerassero le conseguenze, sino a pretendere che il foglio da aggiungersi debba essere da L. 3 o da L. 2, se l'atto, o in originale o in copia, che si vuole legalizzato, sia steso sulla carta da L. 3 o da L. 2. La natura dell'atto o della copia non può avere influenza nel determinare il bollo della carta su cui deva scriversi la legalizzazione. Il Ministero non dice quale specie di carta bollata deve usarsi; ed avrebbe fatto bene a dichiarare ciò; e forse il relativo esame lo avrebbe messo in altra via.

### Parte III.

## Giurisprudenza penale

**Sindaco — Ufficiale dell'ordine amministrativo — Ufficiale di stato civile — Ingiuria — Parole di disprezzo — Invettive — Contumelie — Costituzione d'oltraggio — Circostanza dell'esercizio delle proprie funzioni od a causa del medesimo — Onore — Rettitudine — Offesa all'uno od all'altro — Reato contro l'onore — Art. 258 e 260 Cod. pen.**

Il Sindaco è un pubblico funzionario, e come tale, e come Ufficiale dello Stato Civile è Ufficiale dell'ordine amministrativo nel senso a cui accenna l'art. 258 del Codice penale.

Vi è sempre l'estremo dell'oltraggio all'Ufficiale dell'ordine amministrativo, ogni qualvolta siavi ingiuria, cioè parole di disprezzo, invettive tendenti ad intaccare l'onore e la rettitudine del funzionario, consistendo appunto il reato d'ingiuria verbale, nella esplosione di espressioni e di contumelie che anche solo adombrano l'onore e la rettitudine dell'Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni od a causa di esse.

Lo addebitare al Sindaco, Ufficiale dello Stato civile, cattive figure fatte in certe pratiche amministrative; il contestare esplicitamente l'attitudine e la capacità al disimpegno delle proprie funzioni; il rifiutarsi di obbedire all'ordine da lui dato di levarsi il cappello durante il ricevimento di un atto di matrimonio; il dare del prepotente e della

cattiva faccia al Sindaco mentre trovasi a compiere un atto del suo ministero, costituisce un'ingiuria che diventa qualificata dando vita al reato d'oltraggio di cui l'articolo 258 Codice penale.

**Nota.** — *Fatto:* Il giorno 8 febbraio 1887 in S. Damiano al Colle (Pavia) nell'Ufficio municipale nella sala di Stato civile, radunavansi varie persone per assistere e talune intervenire nella redazione d'un atto di matrimonio. Durante la stesa dell'atto, certo sig. Cristiani Severino girava su e giù per la sala col cappello in testa, ed alla lettura dell'atto, avuto invito dal Sindaco di togliersi di testa il cappello, aggiungendo che colà non fioccava, a tale invito però il Cristiani non obbedì e rispose: « Io non ti conosco » per Sindaco — tu non sai fare il tuo dovere, » ed essendo stato invitato dopo tali parole ad uscire dalla sala egli aggiunse: « Esci tu ch'io qui posso starci meglio di te » — tu non sai fare il tuo dovere, hai sempre fatta cattiva figura e la farai ancora, ecc. »

Da ciò querela e contro querela delle parti.

Il giudice istruttore con ordinanza 14 aprile 1887, in vista dei buoni precedenti del Sindaco, dichiarando non farsi luogo a procedimento contro il Sindaco pei fatti addebitati nella contro-querela per inesistenza di reato, rinvia la causa al Pretore di Montubeccaria, il quale sentenziò:

Che il Cristiani era ritenuto convinto del reato di oltraggio e lo condannava alla pena del carcere per giorni sei, alle spese del giudizio, al risarcimento di danni materiali in lire 70, e di lire 100 per danni morali.

Il Cristiani introdusse appello pei seguenti motivi:

1.° Perchè per le circostanze speciali in cui il prevenuto si trovava, non può stabilirsi in lui l'animo ad oltraggio;

2.° Perchè nelle parole dallo stesso pronunciate non può riuvenirsi l'attacco all'onore ed alla rettitudine a sensi degli articoli 257 e 258 del Cod. pen., estremo indispensabile, e solo nell'orbita del 260 doveva svolgersi la discussione;

3.° Perchè le parole dal Cristiani pronunciate, più che aver mira la pubblica funzione, eran dettate dal giusto risentimento e provocate in seguito alle frasi inurbane del Sindaco, e dirette all'uomo che sorgeva dinanzi al Cristiani al posto del pubblico Ufficiale.

Per i quali motivi e per gli altri deducendi si spera verrà la denunciata sentenza riparata coll'assolutoria del prevenuto in appellante.

Nella memoria in appello presentata al Tribunale di Voghera dall'egregio sig. avvocato Varni Francesco in assistenza del signor Sindaco Zavatarelli, dopo che egli ha esposto con grande cura i fatti e molto attentamente considerate e valutate le deposizioni dei testi avanti il Pretore, si diffonde in molte succose considerazioni giuridiche



sull'oltraggio, sulla personalità dei funzionari od uffiziali amministrativi, considerazioni che, siamo dolenti di non poter riportare integralmente per essere la memoria nella parte speciale che non può interessare gli studiosi, ma crediamo dover nostro riprodurre i più salienti brani di essa, ringraziando l'egregio estensore di averci favorita la memoria stessa la quale così si esprime.

*In diritto.* — Esposti così i fatti secondo le precise risultanze della causa esaminiamo se reggano gli appunti fatti in appello alla Sentenza del Pretore, appunti che sostanzialmente si riducono ai seguenti:

1.° La discussione deve svolgersi non nell'orbita dell'art. 250 c. p., ma bensì in quella del 260.

2.° Cristiani ha agito in seguito a provocazione, quindi non può essere condannabile d'oltraggio.

Rispondono al primo appunto: la lettera della legge — la ragione della legge — la comparazione della nostra legge colle leggi straniere — la scienza del diritto e la giurisprudenza più costante.

L'art. 258 punisce l'oltraggio con parole tendenti ad intaccare l'onore o la rettitudine degli uffiziali dell'ordine giudiziario ed amministrativo.

È quindi nell'orbita di questo articolo che la discussione dovrà aggirarsi, sempre quando sianvi questi due estremi: l'oltraggio, e l'Uffiziale dell'ordine amministrativo.

Il secondo estremo è fuori di contestazione, non potendo dubitarsi che sia il Sindaco uffiziale dell'ordine amministrativo.

Il primo estremo ci sarà ogni qualvolta saravvi la ingiuria -- cioè vi saranno parole di disprezzo o invettive tendenti ad intaccare l'onore o la rettitudine altrui = consistendo appunto il reato d'ingiuria verbale nella esplosione di quelle espressioni che mirano a colpire l'onore, tanto che la contumelia appartiene alla famiglia dei reati contro l'onore, quantunque il nostro legislatore non abbia fatta questa distinzione e l'abbia genericamente compresa, insieme colla diffamazione e col libello famoso, nella più vasta famiglia dei reati contro le persone e le proprietà.

Quindi, data l'esistenza dell'ingiuria e supposto che l'ingiuriato sia uffiziale dell'ordine amministrativo, la ingiuria diventa qualificata e, senz'altro, ha vita il reato d'oltraggio che è previsto dall'art. 258.

Il discutere sulla maggiore o minore portata delle parole *onore e rettitudine*, di cui parla l'art. 258, è quistione bizantina che non può valere a mutare i caratteri del reato e che non può giammai cambiare la violazione fatta dall'art. 258, in quella ben diversa dell'art. 260. Questo ultimo articolo contempla esso pure l'oltraggio con parole — ma non quello diretto all'uffiziale dell'ordine amministrativo, che è già regolato dall'art. 258 — bensì l'oltraggio diretto ad altri agenti de-

positari della pubblica forza o persone altrimenti incaricate di un legittimo pubblico servizio.

Che se si volesse discutere e sottilizzare sul concetto vero e giuridico della parola *onore*, Cristiani vi avrebbe, tutto da perdere. È costante infatti che il concetto di tale parola, come venne usata dal legislatore, sta nella prerogativa inerente a qualunque uffiziale che per legge, o per atto dell'autorità competente, esercita pubbliche funzioni o pubblici servigi, di essere specialmente rispettato per cagione di siffatta sua qualità nell'esercizio od a causa dell'esercizio delle sue funzioni. Per cui, in tale senso, intacca l'onore del pubblico uffiziale chiunque ne menomi l'autorità mancandogli in qualsiasi modo di rispetto, o gratuitamente contestandogli la capacità richiesta pel disimpegno delle funzioni di cui è investito.

La parola *onore*, quale fu usata dal legislatore, si riferisce ai casi specifici e particolari, alla disposizione dell'art. 258 Codice penale — mentre si riferisce, ben inteso, eziandio ai casi generali che il senso dottrinale le consuetudini sociali comprendono nella parola medesima.

In conclusione o le parole dirette all'uffiziale dell'ordine amministrativo sono oltraggiose, cioè tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, e si avrà il reato che l'art. 258 prevede e punisce — o tali parole non avranno elementi sufficienti per poterle ritenere ingiuriose, ossia atte ad intaccare l'onore o la rettitudine dell'uffiziale, ed in tal caso non vi sarà reato di sorta.

È chiaro quindi, per la lettera della legge, che la discussione deve tenersi nei limiti dell'art. 258, e la indagine deve portarsi sul valore delle parole incriminate e sulla loro attitudine ad intaccare l'onore o la rettitudine del sig. Zavatarelli.

Questa indagine è assai facile, perchè nelle invettive del Cristiani vi è un insieme di accuse e di contumelie, per cui l'onore e la rettitudine del Sindaco non potevano essere malmenati in peggior modo.

Si addebitano le cattive figure fatte in certe pratiche amministrative — si contesta esplicitamente l'attitudine e la capacità al disimpegno delle funzioni di Sindaco — si rifiuta di obbedire agli ordini che il Sindaco dà, e tutto ciò si completa colle parole *prepotente, cattiva faccia*, ecc., cosicchè sarebbe difficile immaginare che un uomo possa lasciarsi trascorrere, in faccia a chi rappresenta l'autorità, e proprio nel momento in cui questa esplica le sue funzioni, a un tale cumulo di contumelie, delle quali una sola sarebbe più che sufficiente per costituire il reato di cui si accusa il sig. Cristiani.

La ragione per la quale il legislatore ha distinto l'art. 258 dal 260 e volle che l'oltraggio diretto all'uffiziale dell'ordine amministrativo fosse punito con maggior severità di quello diretto ad altra persona incaricata di pubblico servizio, è chiara.



Lo scopo della legge è diretto a proteggere non la persona, ma la qualità della persona, le funzioni che disimpegna, l'autorità che rappresenta. Perciò sarà tanto maggiore la violazione alla legge quanto più importanti saranno le funzioni della persona oltraggiata, quanto più in alto sarà l'autorità sua nella gerarchia dell'amministrazione pubblica.

È la distinzione che la legge ha cura di fare in ogni specie di reato, perchè attiene al concetto del danno mediato ed immediato.

Difatti è umanamente rispettabile il Sindaco al pari del messo comunale — ma richiedesi maggiore capacità criminosa ad oltraggiare il Sindaco e maggiore anche è la impressione che l'oltraggio al Sindaco produce negli astanti; quindi maggiore il danno mediato ed immediato; quindi più sentito il bisogno della repressione.

Che tale sia il concetto preciso della legge appare anche dagli art. 262 e 263.

Le percosse e violenze dirette ad un ufficiale dell'ordine amministrativo sono punite col carcere da un anno a cinque anni; le percosse e violenze dirette contro un agente della forza pubblica od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio sono punite col carcere da un mese a sei mesi.

Dunque è la funzione che determinò la graduazione della pena, e l'art. 260 quindi non trova applicazione quando si tratta di un oltraggio fatto ad un ufficiale dell'ordine amministrativo — nel modo stesso che non troverebbe applicazione l'art. 263 e si dovrebbe ricorrere al 262 nel caso di percosse o violenze al medesimo ufficiale.

La legge *De injuriis* del Diritto Romano aveva già introdotta la distinzione, accettata dai codici moderni, secondo cui la penalità dell'ingiuria si graduava in base alla condizione della persona ingiuriata, e, trattandosi di magistrati, secondo il grado occupato dai medesimi. Indi la regola formulata da *Farinaccio: injuria illata magistratui dicitur atrocior*. La ragione di questa aggravazione si è, secondo Menocchio che la ingiuria rimonta allora fino al principe stesso: « *quod injuria illata Magistratui censetur illata ipsi Principi.* »

Il Codice francese all'art. 222, contempla l'oltraggio ai magistrati dell'ordine amministrativo e giudiziario « diretto ad intaccare il loro onore o la loro delicatezza » — e nell'art. 224, corrispondente al 260 del nostro Codice, contempla l'oltraggio a qualsiasi ufficiale ministeriale od agente depositario della forza pubblica — e la lettera di quelli articoli toglie ogni dubbio sullo scopo del legislatore, che volle punito l'oltraggio al magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario in modo ben più grave dell'oltraggio fatto ad altri pubblici funzionari o depositari della forza pubblica.

Il Codice parmense all'art. 229 regola l'oltraggio di parole tendenti ad offendere l'onore o la rettitudine dei pubblici ufficiali dell'ordine giudiziario od amministrativo e

lo punisce colla prigione da un mese ad un anno. L'art. 231, corrispondente al 260 del nostro Codice, è così concepito: « L'oltraggio di parole, gesti o minacce, del carattere accennato nei due articoli precedenti, diretto ad un ufficiale ministeriale, agente o depositario della pubblica forza nell'esercizio o in causa dell'esercizio di sue funzioni sarà punito da 16 giorni a 6 mesi di prigione, e colla multa di lire 30 a 500.

La distinzione qui è precisa. L'oltraggio all'agente o depositario della forza pubblica ha gli stessi caratteri di quello diretto al magistrato dell'ordine amministrativo e giudiziario, e cambia soltanto l'estensione della pena applicabile appunto in vista della diversa qualità della persona oltraggiata.

Finalmente il Codice di Toscana, nell'articolo 369, contempla insieme i reati di diffamazione, di libello famoso e di ingiuria, qualificati per la persona, e lascia al giudice di spaziare dai 15 giorni ai 6 mesi di carcere — in base anche alla qualità della persona oltraggiata — per l'applicazione dellapena.

La legge antica e le leggi moderne hanno adunque accettata e sancita la massima che l'oltraggio diretto al magistrato dell'ordine amministrativo e giudiziario è ben più grave di quello diretto ad altra persona comunque investita di pubblica autorità e depositaria della forza pubblica. Distinzione conforme ai principj regolatori del diritto penale, pei quali deve un reato punirsi maggiormente quanto maggiori furono il danno mediato o l'immediato.

La legge, esasperando la pena dell'ingiuria, cui dà nome di oltraggio quando rivolgesi a pubblici funzionari, volle in questi proteggere la dignità dei loro uffici e rendere la protezione più o meno energica ed efficace secondo la natura ed importanza delle funzioni che esercitano, epperò secondo che aumenti o diminuisca la qualità naturale e politica del reato. Impiegati governativi d'un ordine superiore, depositari del pubblico potere, aventi facoltà di direzione e di comando, non potevano equipararsi ad agenti secondari, ad incaricati di pubblici servizi od agenti esecutori degli ordini altrui, essendo le funzioni dell'uno assai più nobili ed elevate di quelle degli altri; donde la classificazione di che agli art. 258 e 262, della quale cercasi nei Codici la caratteristica speciale distintiva, benchè vi sia in essi una norma generale e una linea direttiva, che mostrano come l'art. 258 ha nel suo concetto un significato più ampio che non pare a prima giunta, dimostrandolo le sue parole, comprendenti manifestamente fra gli ufficiali dell'ordine amministrativo tutti coloro che, esercitando una parte d'autorità meno trasfusa dal potere esecutivo, compiono atti d'amministrazione; ivi, più che alla classe delle persone, si ha riguardo alle loro funzioni ed al complesso delle attribuzioni e degli uffici. — (Cass. Roma 2 maggio 1883).



Da Jousse fino a Chaveau et Hélie gli autori concordano nella esatta interpretazione della legge. Questi ultimi trattano ampiamente la materia nella loro teorica del Codice penale dal n. 2046 al 2116 e la nota caratteristica delle sagge ed erudite loro dissertazioni si uniforma sempre al concetto della legge romana secondo cui il medesimo oltraggio riveste gravità maggiore o minore secondo la persona che ne è l'oggetto.

Il Jousse, questo antico e illustre criminalista, nel vol. III. pag. 601 del suo trattato, esaminando la distinzione degli oltraggi e riferendosi a quelli arrecati ai magistrati, scrive:

« Le ingiurie arretrate ai giudici, ai magistrati ed altri ufficiali della giustizia nelle loro funzioni, sono ingiurie gravissime: « il magistrato deve essere sacro ed inviolabile nelle sue funzioni, come quegli che rappresenta la persona del Principe, e per conseguente è una specie di reato di lesa maestà l'attentare alla persona di lui. »

La giurisprudenza più antica, fino all'odierna, seguì sempre la stessa linea, giudicando costantemente che l'oltraggio diretto all'ufficiale dell'ordine amministrativo e giudiziario deve punirsi a senso dell'art. 258 e non in base al 260.

Così la Cass. di Torino, fin dal 31 marzo 1852, (ricorso Poggi-Bettini, 1852, p. I, pagina 319, 320) giudicò: « Le espressioni ingiuriose intese ad intaccare l'onore di un Sindaco, costituiscono quell'oltraggio diretto contro di un pubblico funzionario a causa delle sue funzioni, che è previsto dallo spirito e dalla lettera del presente art. (258) ».

E questo medesimo Tribunale, con un antico e saggio giudicato, poneva nettamente la distinzione fra l'oltraggio contemplato dall'art. 258 e quello del 260. La massima emessa è la seguente: « Le ingiurie profferite dal milite contro il segretario del Consiglio nell'esercizio di sue funzioni, costituiscono un oltraggio verso di persona incaricata di pubblico servizio in senso del successivo art. 260, non già verso di un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario ed amministrativo, in senso di questo articolo. (Camera di Consiglio del T. P. di Voghera, 12 ottobre 1852, Bina accusato, Bettini 1852, parte 2, pag. 339) ». — Per logica illazione questo Tribunale ritenne fin dal 1852, la precisa distinzione, fra gli oltraggi diretti agli ufficiali dell'ordine amministrativo o giudiziario e quelli diretti ad altri funzionari o persone incaricate di pubblici servizi.

Da allora ad oggi la giurispr. non variò.

(1) Conf. Cass. Torino, 12 maggio 1886 — *Giurista* 1887, p. 63. Ren diverso è stato deciso per i Membri delle Comm. Sanit. Mun. (Cass. Torino, 29 gennaio 1885 — *Giurista*, 1885 pag. 95 con la nota).

E così nello stesso senso giudicò la Cassazione di Palermo in data 24 gennaio 1880 (*Rivista penale*, XII pag. 385).

La Cassazione di Roma, in data 23 gennaio 1882 (*Riv. penale* XV, pag. 784).

La Cassazione di Torino in data 14 gennaio 1880.

La Cassazione di Firenze in data 12 aprile 1882 *Temi veneta*, VII, 161).

La Cassazione di Torino, il 28 giugno 1882 (*Giur. penale*, vol. II, pag. 235).

Con altra sentenza la Cassazione di Firenze (26 febbraio 1881, *Ric. pen.*, vol. XVIII, p. 32), giudicò: « Il voler considerare i segretari comunali come contemplati dall'articolo 260 importerebbe abbassare il pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo fino alla sfera degli agenti della pubblica forza agguagliandoli così alle guardie municipali, distruggendo così la lettera e il senso della legge ». (1)

La Cassazione di Torino, con recente sentenza del 17 giugno 1885 (*Giuris. pen.*, vol. 5, pag. 308), stabilì: « Le contumelie dirette all'Assessore comunale, mentre funge le funzioni di Sindaco, e per causa di tali funzioni, costituiscono il reato d'oltraggio previsto dall'articolo 258 Cod. pen., e non soltanto quello contemplato dal successivo 260. »

La stessa Cassazione, con sentenza del 29 gennaio 1885 (*Giuris. pen.*, vol. V, pag. 102) giudicò: « Il segretario comunale, preposto alla tenuta dello Stato civile, è un ufficiale dell'ordine amministrativo e non un semplice incaricato di un pubblico servizio, per cui l'oltraggio a lui fatto, per causa delle sue funzioni, cade sotto il disposto dell'art. 258 Codice penale. »

Con altra sentenza del 25 ottobre 1885 la Cassazione di Torino riteneva l'oltraggio, fatto, all'ufficiale dell'ordine amministrativo, contemplato dall'art. 258, che commina la pena del carcere a partire da un mese e conseguentemente sanciva questa massima: « Per l'oltraggio fatto ad un ufficiale dell'ordine amministrativo, anche col concorso delle circostanze attenuanti, non si può mai discendere a pene di polizia. »

Finalmente la Corte d'appello di Venezia, in data 3 agosto 1885, *Giuris. pen.*, vol. V., pag. 539) sentenziava che: « I professori dell'Università sono pubblici funzionari dell'ordine amministrativo, che esercitano pubbliche funzioni nell'interesse sociale. Quindi le ingiurie dirette a un professore nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, costituiscono il reato di oltraggio previsto dall'art. 258 Cod. pen. »

È adunque nell'art. 258 che deve discutersi l'oltraggio che si addebita al signor Cristiani Serafino.

VARNI *Avv.* FRANCESCO

(*Dal Giud. Concil.*, 1888, p. 15).



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

## PARTE UFFICIALE

### REGIO DECRETO

*Che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 1.º marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) sul riordinamento dell'imposta fondiaria.*

2 agosto 1887 (1)

—  
**UMBERTO I.**

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 1.º marzo 1886, n. 3682;  
 Udito il parere del consiglio di Stato;  
 Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;  
 Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

*Articolo unico.* È approvato l'unito regolamento, deliberato dal consiglio dei ministri, e visto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, per l'esecuzione della legge 1.º marzo 1886, n. 3682 sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 agosto 1887.

—  
**UMBERTO**

Registrato alla Corte dei conti  
 addì 24 agosto 1887.  
 Reg. 159. Atti del Governo f. 18.

Pellizzoli

(Luogo del sigillo)  
 V. il Guardasigilli  
 G. Zanardelli

A. MAGLIANI

### REGOLAMENTO

*Per l'esecuzione della legge 1.º marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.*

#### CAPITOLO I.

##### Uffici del catasto.

##### Giunta superiore del catasto.

Art. 1. È istituita una giunta superiore del catasto composta di nove membri nominati per decreto reale.

Nei casi determinati dal successivo art. 4, intervengono nella giunta, con voto consultivo, i direttori compartimentali.

Art. 2. La giunta ha un presidente e un vice presidente parimenti nominati per decreto reale.

Essa risiede presso il ministero delle finanze e sta all'immediata dipendenza del ministro, il quale può, quando creda, presiederne le adunanze.

Art. 3. Spettano alla giunta superiore l'indirizzo generale e la vigilanza di tutte le operazioni catastali, in conformità del presente regolamento e delle speciali istruzioni del ministero delle finanze.

Art. 4. La giunta superiore delibera in seduta plenaria, con intervento dei direttori compartimentali, nei casi seguenti:

a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

b) sul modo migliore di utilizzare le mappe esistenti e sulle norme da emanarsi perchè siano completate, corrette e messe in corrente;

c) sui criteri da prescriversi alle giunte tecniche per la formazione dei prospetti di qualificazione e classificazione;

d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione del catasto.

Saranno altresì trattati in seduta plenaria tutti gli affari pei quali il presidente crederà opportuno l'intervento dei direttori compartimentali.

##### Attribuzioni del presidente.

Art. 5. Il presidente rappresenta la giunta superiore e ne eseguisce le deliberazioni. Egli è altresì il capo dell'amministrazione del catasto e dirige l'ufficio centrale, nel quale sono concentrati tutti i servizi relativi al nuovo catasto.

Come capo dell'amministrazione catastale ha le facoltà e le attribuzioni che sono proprie dei capi delle amministrazioni centrali, e provvede sotto la sua responsabilità, all'andamento ordinario di tutti gli affari.

Art. 6. Il presidente:

convoca la giunta superiore;

firma la corrispondenza;

esercita il potere disciplinare su tutti gl'impiegati da lui dipendenti;

cura la esatta osservanza delle norme prescritte dalla giunta superiore e fa i provvedimenti necessari per assicurarsi della uniformità dei metodi e dei criteri seguiti

(1) Trattandosi di un regolamento molto interessante a conoscersi, la pubblichiamo per intero. La parte dedicata alla giurisprudenza sarà compensata nei numeri successivi.



nell'esecuzione dei lavori presso i vari compartimenti catastali, convocando anche presso di sè, ove lo creda, i direttori compartimentali;

fa al ministro le proposte per le nomine e le promozioni di tutti gl'impiegati catastali di ruolo, promuovendo preliminarmente le deliberazioni della giunta superiore quando si tratti di direttori compartimentali.

#### *Direzioni compartimenti.*

Art. 7. I lavori per la formazione del catasto sono eseguiti per compartimenti, da determinarsi per decreto reale, in numero non maggiore di otto.

In ciascuno di essi la direzione è esercitata, secondo le norme stabilite dalla giunta superiore, da un direttore compartimentale con grado d'ispettore generale.

Da esso dipendono gli uffici locali che si vanno costituendo in ciascun compartimento.

#### *Organici e norme per l'assunzione del personale.*

Art. 8. I ruoli organici del personale dell'ufficio centrale della presidenza e degli uffici compartimentali saranno approvati con decreto reale ed allegati al bilancio.

Art. 9. Il personale tecnico sarà scelto nel personale degli uffici tecnici di finanza e della giunta del censimento di Lombardia e nel personale di ruolo addetto al catasto modenese.

È in facoltà del ministro delle finanze, presi i concerti coi dicasteri interessati, di ammettere, in qualità di distaccati, nei lavori catastali impiegati tecnici degli altri ministeri, ufficiali del regio esercito e della regia marina, che siano stati incaricati, con successo, di lavori geodetici, idrografici o topografici. In caso di comprovata attitudine i suddetti impiegati ed ufficiali possono essere ammessi in pianta nel personale catastale, sentito il parere della giunta superiore.

Potranno essere ammessi, previo esperimento, gli ingegneri che, da due anni almeno, prestino servizio in qualità di straordinari nei lavori catastali.

Il personale di prima nomina sarà scelto per pubblico concorso.

Queste disposizioni non sono applicabili ai direttori e vice direttori compartimentali.

Il personale amministrativo sarà scelto fra gli impiegati del ministero e delle intendenze di finanza.

Con decreto reale sarà regolata la carriera del personale catastale e saranno fissate le norme e le condizioni dei concorsi per l'ammissione.

## CAPITOLO II.

### **Commissioni censuarie, comunali, provinciali e centrali.**

#### *Commissioni centrali.*

Art. 10. Le commissioni censuarie comunali si compongono di tre o di cinque mem-

bri effettivi e di due supplenti, ed hanno sede nel capoluogo del comune.

Art. 11. La determinazione, nei limiti suddetti, del numero dei componenti le dette commissioni si fa, insieme alla nomina dei medesimi, nella seduta straordinaria di cui all'art. 23 della legge 1.º marzo 1886.

Art. 12. Fra i maggiori contribuenti indicati nel suddetto articolo 23 della legge 1.º marzo 1886 non sono da comprendersi quelli che fanno parte del consiglio comunale.

I contribuenti, che figurano intestati cumulativamente per lo stesso titolo nei registri del catasto, sono considerati come un contribuente unico, e devono farsi rappresentare da un solo delegato.

Si considerano parimenti come un solo contribuente gli enti morali, che, sebbene sieno distintamente intestati in catasto, sono rappresentati da una stessa amministrazione.

Art. 13. Per l'adempimento di quanto è disposto dai precedenti articoli, le giunte municipali formano, entro un mese dall'invito che ne ricevono dal prefetto, l'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, regolata dalla legge 1.º marzo 1886, comprese le donne, in numero eguale a quello dei consiglieri assegnati al comune.

Il detto elenco viene pubblicato e tenuto affisso all'albo del comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali è ammesso reclamo alla deputazione provinciale che deve decidere entro i successivi 30 giorni.

Nel caso di ritardo da parte della deputazione provinciale, decide il prefetto.

Queste decisioni sono inappellabili.

Art. 14. Trascorsi i 15 giorni, se non vi sono reclami, o decisi i reclami, il sindaco, entro i 15 giorni successivi, con avviso da consegnarsi almeno 7 giorni prima di quello indicato per la seduta, aduna il consiglio comunale e i suddetti maggiori contribuenti, per la fissazione del numero dei componenti la commissione comunale, e per la loro nomina.

La seduta è legale quando il numero degli intervenuti non sia minore della metà del numero complessivo dei consiglieri assegnati al comune e dei maggiori contribuenti.

Ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, il sindaco ne convoca una seconda pel settimo giorno successivo.

Questa seconda adunanza è legale qualunque sia il numero degli intervenuti, e di ciò sarà fatta espressa menzione negli avvisi di prima e di seconda convocazione.

Art. 15. I maggiori contribuenti possono farsi rappresentare anche con semplice delegazione stesa sulla lettera di convocazione, colla firma autenticata dal sindaco.

Tale delegazione non può essere fatta a chi ha già voto per diritto proprio, e nessuno può assumere più di una delegazione.

Nessuno può avere più di un voto.



Chi avendo già voto per diritto proprio, o come consigliere comunale, ha inoltre la rappresentanza di alcuno dei maggiori contribuenti, deve delegarla.

Art. 16. Il sindaco pubblica i nomi degli eletti, notifica agli stessi la loro nomina, e li convoca entro un mese per la elezione del presidente, facendo espressa menzione delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33.

Art. 17. Le commissioni comunali eleggono il proprio presidente fra i commissari effettivi.

Art. 18. L'elenco dei maggiori contribuenti di cui all'articolo 13 viene riveduto e corretto ogni anno dalla giunta municipale, all'epoca stabilita per la revisione della lista elettorale amministrativa.

Il detto elenco, così rettificato, viene pubblicato e tenuto affisso per 15 giorni all'albo del comune, per gli eventuali reclami alla deputazione provinciale, a norma dell'art. 13.

Art. 19. Spetta alla commissione comunale segnatamente:

a) di fornire alla giunta tecnica, ai periti, ed in generale agli uffici catastali, nonché alla commissione provinciale, tutte le notizie ed informazioni, delle quali sia richiesta per le diverse operazioni occorrenti alla formazione del catasto;

b) di nominare gli indicatori catastali fra persone probe ed esperte del territorio, e avuto riguardo al disposto dell'articolo 50;

c) di presentare osservazioni o reclami alla commissione provinciale nei modi e termini stabiliti al capitolo IX, sulla qualificazione, classificazione e tariffa dei terreni del proprio comune, proposte dalla giunta tecnica;

d) di pubblicare le norme relative alle denunce per i miglioramenti eseguiti e da eseguirsi, e di ricevere le denunce stesse giusta gli articoli 88 e seguenti;

e) di far eseguire la delimitazione e terminazione del territorio comunale e delle proprietà in esso comprese, secondo le disposizioni del capitolo IV;

f) di assistere i periti catastali nei casi indicati dal regolamento;

g) di dare voto motivato sui reclami dei possessori, come all'articolo 179;

h) di ricorrere alla commissione censuaria centrale nel caso di violazione di legge o per questioni di massima.

#### *Commissioni provinciali.*

Art. 20. La commissione censuaria provinciale si compone di un presidente nominato dal ministro delle finanze, e di quattro commissari effettivi, con due supplenti, nominati per una metà dallo stesso ministro, e per l'altra metà dal consiglio provinciale in adunanza straordinaria da convocarsi entro il termine di un mese dal ricevimento dell'invito. La commissione provinciale risiede nel capoluogo della provincia.

Art. 21. La commissione provinciale:

a) dà voto motivato sui reclami delle commissioni comunali contro le risultanze dei prospetti delle tariffe, come dall'articolo 27 della legge 1° marzo 1886;

b) fa le osservazioni e proposte che trova opportune sulle tariffe di tutti i comuni della provincia, come all'articolo 189;

c) reclama contro le tariffe che le vengono comunicate dalla commissione censuaria centrale, a norma dell'articolo 191;

d) decide in via definitiva i reclami prodotti dai possessori contro i risultati del catasto, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1886.

#### *Commissione censuaria centrale.*

Art. 22. La commissione censuaria centrale è composta di quindici membri nominati dal ministro delle finanze, e cioè:

a) di cinque commissari scelti fra i membri del consiglio di Stato, della corte dei conti, del consiglio superiore dei lavori pubblici e della magistratura giudiziaria: in guisa che ciascuno di questi corpi vi sia rappresentato;

b) di un membro del consiglio superiore di agricoltura;

c) di nove altre persone scelte dal ministro delle finanze fra le più esperte della materia.

La commissione risiede presso il ministero delle finanze, ed è presieduta dal ministro, o da un vice presidente da lui nominato fra i membri della commissione stessa.

Il presidente della giunta superiore, o un membro della giunta stessa da lui delegato, hanno facoltà d'intervenire alle adunanze della commissione centrale, e di prendere parte alle discussioni, senza diritto di voto. Essi possono farsi assistere da un funzionario dell'amministrazione catastale.

Art. 23. La commissione censuaria centrale, giusta le norme prescritte nei capitoli VIII e IX, decide:

a) sui reclami intorno alle tariffe, e stabilisce le tariffe stesse in via definitiva per tutti i comuni del Regno;

b) sui reclami della giunta superiore del catasto e delle commissioni provinciali, od anche delle minoranze di queste, per erroneità di criteri seguiti in singoli comuni nell'applicazione delle qualità e classi;

c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle commissioni, e della giunta superiore per violazione di legge o per questioni di massima.

La commissione censuaria centrale, inoltre, su richiesta del ministro, dà parere nel caso contemplato dall'art. 218.

#### *Disposizioni comuni alle diverse commissioni*

Art. 24. Le commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario, e la commissione centrale



da quel numero di segretari che il ministro giudica necessario.

Il sindaco nomina il segretario della commissione comunale, sentita la commissione stessa.

Il prefetto di concerto coll'intendente di finanza, sceglie fra gl'impiegati dell'intendenza il segretario della commissione provinciale.

Il ministro delle finanze sceglie fra gl'impiegati dell'amministrazione centrale delle finanze i segretari per la commissione censuaria centrale.

Art. 25. Le commissioni censuarie, oltre al disimpegno delle funzioni indicate negli articoli precedenti, prestano il loro concorso alle diverse operazioni del catasto ogni qualvolta ne vengano richieste dai competenti uffici.

Art. 26. I presidenti delle commissioni ne dirigano i lavori, firmano la corrispondenza, curano l'osservanza dei termini, provvedono alla conservazione dei documenti.

Art. 27. I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze delle commissioni sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare le commissioni stesse nei loro lavori. Essi però non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi.

Nelle commissioni provinciali i supplenti non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi, rispettivamente nominati dalla stessa autorità.

Art. 28. La commissione censuaria centrale non può deliberare se non è presente la metà dei suoi membri.

Le commissioni provinciale e comunale non possono deliberare se non sono presenti tre membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità si astiene il più giovane dei commissari, che non sia relatore.

Art. 29. I membri delle commissioni devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle.

Art. 30. In caso di assenza o d'impedimento del presidente della commissione comunale, ne fa le veci quello fra i commissari effettivi, che ha ottenuto il maggior numero di voti nella elezione, e, a parità di voti, il più anziano di età.

Per la sostituzione del presidente delle commissioni provinciali provvede il ministro all'atto della nomina dei commissari governativi.

Art. 31. Non possono far parte della stessa commissione ascendenti e discendenti suocero e genero, e più fratelli.

Nessuno può appartenere a più commissioni nella stessa provincia, nè far parte di più commissioni provinciali.

I membri della commissione censuaria centrale non possono appartenere ad alcuna altra commissione censuaria.

I periti catastali e i componenti le giunte tecniche o la giunta superiore non possono far parte di alcuna commissione censuaria.

Chi è eletto membro di più commissioni, e non possa far parte di tutte, ha sempre diritto di optare per quella che preferisce.

Art. 32. Possono rifiutare di far parte delle commissioni censuarie comunali e provinciali, i senatori, i deputati al Parlamento, e tutti i funzionari dello Stato, civili e militari, in attività di servizio.

Può egualmente rifiutare l'ufficio chi non risiede nel comune, e rispettivamente nella provincia, e chi è impedito da infermità permanenti, o ha compiuto i 65 anni di età.

Non possono essere eletti coloro che non sono elettori amministrativi in alcun comune del Regno.

Art. 33. Agli effetti dell'articolo 24 della legge 1° marzo 1886 è considerato rifiutante l'ufficio anche colui che non risponde di accettare e non interviene alla prima adunanza di cui all'articolo 16, e così pure chi avendo accettato, non interviene senza giustificati motivi a tre adunanze successive.

Art. 34. I sindaci e le deputazioni provinciale devono trasmettere all'intendenza di finanza i documenti, dai quali risulti il rifiuto di accettare l'ufficio di membro delle commissioni comunali e provinciali.

I presidenti delle commissioni riferiscono alla intendenza di finanza sulle assenze dei commissari contemplate nell'art. precedente.

L'intendenza di finanza, avute le comunicazioni suaccennate, procede a norma dell'articolo 224 e seguenti.

Art. 35. Nel caso che vengono a mancare taluni dei componenti le comunali e provinciali, essi sono sostituiti colle norme ordinarie prestabilite.

Cessano di far parte della commissione censuaria centrale, e devono essere sostituiti con funzionari della stessa categoria, i commissari designati alle lettere *a* e *b* dell'articolo 22, quando abbiano cessato dagli uffici ivi indicati.

Art. 36. Qualora i consigli comunali e provinciali non facciano nei modi e nei termini prestabiliti le nomine ad essi demandate, provvedono, rispettivamente, il prefetto e il ministro delle finanze.

Art. 37. Quando la commissione comunale non adempia in tempo debito al suo mandato, il competente ufficio catastale ne provoca dal prefetto lo scioglimento e la rinnovazione.

Per le commissioni provinciali provvede il ministro delle finanze, in seguito a relazione della giunta superiore del catasto.

Art. 38. I componenti le commissioni censuarie comunali e provinciali rimangono in carica per tutta la durata delle operazioni catastali, e non cessano dalle loro funzioni per lo scioglimento dei rispettivi consigli.



Tuttavia essi hanno diritto di essere dispensati, quando vengano a trovarsi nelle condizioni indicate nei primi due comma dell'articolo 32, e in ogni caso, dopo cinque anni di esercizio dell'ufficio.

Cessano di far parte delle commissioni censuarie coloro i quali perdono l'elettorato amministrativo.

### CAPITOLO III.

#### Giunte tecniche

Art. 39. Il numero dei membri delle giunte tecniche incaricate delle operazioni di stima è di 7 in quelle provincie che hanno una estensione superiore a 500,000 ettari, od un numero di comuni superiore a 200, e di 5 in tutte le altre.

Ogni giunta tecnica ha un segretario nominato dal Ministro delle finanze.

Art. 40. Qualora il consiglio provinciale non abbia, entro due mesi dal ricevimento dell'invito, nominati i suoi periti per la composizione delle giunte tecniche, in osservanza dell'art. 19 della legge 1.º marzo 1886, provvede il ministro delle finanze.

Art. 41. La giunta tecnica ha specialmente l'incarico:

a) di accertare le qualità di coltura esistenti in ciascun comune della rispettiva provincia, e di stabilire le classi in cui devono dividersi, sotto l'osservanza dell'articolo 78;

b) di formare la tariffa, determinando la rendita imponibile per ogni ettaro di terreno di ciascuna qualità e classe;

c) di prestare il suo concorso nelle operazioni di stima secondo le richieste dell'amministrazione del catasto.

Art. 42. Le giunte tecniche non possono deliberare se non è presente la metà dei loro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti e in caso di parità si astiene il più giovane dei periti, che non sia relatore.

Art. 43. Le giunte tecniche, nell'attendere ai loro incarichi, devono uniformarsi ai criteri ed ai procedimenti stabili dalla giunta superiore allo scopo della generale perequazione.

A tale effetto la giunta superiore esercita una continua vigilanza sui loro lavori e può farsi trasmettere nei modi e termini ch'essa prescriverà, tutti i prospetti, i dati e le indicazioni che crederà necessari.

Art. 44. La giunta superiore stabilisce i termini entro i quali le giunte tecniche devono compiere le operazioni loro affidate, e quando riconosca che esse non procedono colla necessaria sollecitudine, può provocare la rinnovazione parziale od anche totale delle giunte stesse.

### CAPITOLO IV.

#### Delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà in essi comprese.

##### Disposizioni preliminari per le delimitazioni e terminazioni.

Art. 45. Prima che incomincino le operazioni del rilevamento particellare, la amministrazione del catasto invita i comuni a procedere alla delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà in essi comprese.

Art. 46. Il sindaco, ricevuto l'invito, ne dà comunicazione alla commissione censuaria comunale, la quale con manifesto da pubblicarsi a norma dall'art. 55 e in due domeniche successive, avverte i possessori che, trascorsi 30 giorni da quello della prima pubblicazione, darà principio alle operazioni di delimitazione e terminazione, nelle quali essi potranno anche farsi rappresentare da altra persona, mediante semplice delegazione autenticata dal sindaco.

Nel detto manifesto, la commissione invita i possessori a procedere immediatamente ad una preventiva delimitazione delle loro proprietà in contraddittorio dei possessori limitrofi, a comporre le eventuali contestazioni sui confini, ed a piantare i termini che fossero necessari per fissare in modo stabile i confini stessi, così che le singole delimitazioni siano fin d'allora poste nella evidenza necessaria per poterne a suo tempo redigere i verbali prescritti dell'articolo 52.

Nello stesso manifesto si avvisano i possessori che altrimenti sarà provveduto d'ufficio a loro spese.

I termini possono omettersi qua' a il confine sia determinato da una linea apparente, naturale od artificiale.

##### Avvisi per l'intervento degli interessati ai sopralluoghi delle commissioni comunali.

Art. 47. Decorso il termine di 30 giorni stabilito dall'articolo precedente, la commissione incomincia le sue operazioni, avvisando a domicilio i possessori di trovarsi sopra luogo in giorni determinati. L'avviso viene dato mediante lettera recapitata almeno cinque giorni prima.

Invita parimenti la giunta municipale del luogo, le commissioni censuarie e le giunte municipali dei comuni limitrofi, di mano in mano che deve procedere alla delimitazione e terminazione dei relativi confini territoriali.

Le commissioni censuarie dei comuni limitrofi invitano a loro volta i possessori dei terreni lungo la linea di confine ad assistere alla delimitazione e terminazione della linea stessa, per la parte che li riguarda.



*Confini di provincia e di Stato.*

Art. 48. Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di provincie, si avvisano del giorno della delimitazione e terminazione le rispettive deputazioni provinciali, perchè volendo, intervengono o si facciano rappresentare.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di Stato, la giunta superiore del catasto provoca, ove occorra, dal ministro delle finanze le opportune disposizioni.

*Compito della commissione comunale.*

Art. 49. La commissione censuaria comunale verifica se tutte le linee di confine sono determinate in modo certo e stabile mediante un sufficiente numero di termini, ove ciò non sia, procura che si piantino provvisoriamente almeno dei picchetti, da sostituirsi con termini stabili al più presto possibile, e in ogni caso, entro 30 giorni, scorsi i quali essa provvede d'ufficio.

Quanto alla forma e al modo della terminazione possono seguirsi le consuetudini locali, purchè le linee di confine riescano ben designate sul terreno, all'effetto di facilitarne il rilevamento.

Art. 50. Nelle operazioni di delimitazione e terminazione la commissione comunale può farsi rappresentare da uno o più delegati, sui quali però deve sempre esercitare la sua vigilanza.

Per tali operazioni la commissione può ripartire fra i suoi delegati il territorio comunale.

La scelta dei delegati, o di altri individui a servizio delle operazioni di delimitazione e terminazione, deve farsi possibilmente fra persone atte ad essere adoperate anche come indicatori nelle successive operazioni di rilevamento.

Art. 51. Qualora taluna commissione censuaria comunale non proceda colla necessaria sollecitudine nelle operazioni predette, il direttore compartimentale può assegnarle un termine pel compimento delle operazioni stesse, rendendone informata la rispettiva giunta municipale.

Contro questa assegnazione tanto la commissione quanto la giunta possono ricorrere, entro 15 giorni, alla giunta superiore del catasto. Trascorso il termine definitivamente assegnato, si procede dall'amministrazione del catasto, di concerto col prefetto, alle operazioni di delimitazione e terminazione.

*Verbali delle delimitazioni e terminazioni.*

Art. 52. Le operazioni di delimitazione e terminazione devono essere riferite in processo verbale, il cui modulo sarà prescritto dalla giunta superiore del catasto.

I verbali delle delimitazioni e terminazioni dei territori comunali devono redigersi in tre esemplari, uno per ciascuno dei comuni

sinteresati, e il terzo per l'amministrazione catastale.

I verbali delle delimitazioni e terminazioni delle singole proprietà si redigono in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il comune, l'altro presso l'amministrazione catastale.

I possessori hanno diritto di avere dal comune, a loro spese, copia dei verbali che li riguardano.

Art. 53. Nei comuni, dove esistono mappe servibili ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1886, le operazioni di limitazione e terminazione si eseguono soltanto nei casi nei quali la giunta superiore del catasto lo giudicherà indispensabile, e a norma delle istruzioni che saranno da esse impartite.

## CAPITOLO V.

**Operazioni di misura**

Art. 54. Compite le delimitazioni e terminazioni, si procede alle operazioni di misura col mezzo di periti delegati dall'amministrazione del catasto.

*Disposizioni preliminari al rilevamento.*

Art. 55. Il perito catastale, tre giorni almeno prima d'intraprendere le dette operazioni in un comune, pubblica un manifesto per indicare il giorno e la località in cui le operazioni stesse avranno principio, affinchè i possessori possono intervenire sopra luogo, e dare al perito le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possesi.

Il suddetto manifesto viene affisso all'albo del comune e nei principali luoghi abitate di tutte le sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.

Art. 56. Prima d'intraprendere il rilevamento della linea di confine territoriale con un'altro comune, il perito invita la commissione censuaria locale, e quella del comune limitrofo, a riconoscere sopra luogo in suo concorso la linea stessa.

*Scelta dell'indicatore.*

Art. 57. Nelle operazioni di misure il perito catastale viene accompagnato da un indicatore, scelto preferibilmente fra il personale che avrà assistito alle operazioni di delimitazione e terminazione.

La scelta dell'indicatore spetta alla commissione censuaria comunale. Tuttavia il perito, previa autorizzazione dell'ufficio catastale da cui dipende, può esigere il cambiamento di esso.

*Rilevamento delle nuove mappe.*

Art. 58. La giunta superiore del catasto stabilisce i metodi di rilevamento che giudica i più atti a conciliare la maggiore e-



sattezza e sollecitudine dei lavori colla maggiore economia nella spesa, e dà le disposizioni e le istruzioni occorrenti.

Stabilisce pure le norme e le condizioni, colle quali possa utilizzarsi il lavoro di privati operatori.

#### *Reti tringonometriche.*

Art. 59. I punti tringonometrici, ai quali si devono collogare le mappe, vengono determinati di posizione da reti tringonometriche, basate sui lati di quelle dell'istituto geografico militare.

#### *Aggiornamento delle mappe esistenti*

Art. 60. La giunta superiore, in seguito al parere della commissione nominata dal ministero delle finanze per l'accertamento dello stato delle mappe esistenti, stabilisce i criteri da seguire e i metodi di applicare, allo scopo di utilizzare, quanto più largamente si possa, le mappe stesse.

#### *Particella catastale.*

Art. 61. La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita, giusta l'articolo 2 della legge 1° marzo 1886, da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati nel medesimo comune, appartengono allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

La qualità è determinata dalle specie differenti di coltura, la classe dalla differenza di produttività e di condizioni, come agli articoli 76 e 78.

Per destinazione s'intende l'uso cui serve un ente da introdurre in catasto sebbene non soggetto a coltura.

La divisione per qualità viene eseguita all'atto del rilevamento, in base al prospetto delle qualità catastali formato, per tutto il Regno, dalla giunta superiore; quella per classi si fa in seguito, all'atto del classamento, come nell'articolo 94.

Art. 62. Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelle soggetti ad enfiteusi o livello:

a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze, come cortili, pozzi, e simili;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;

e) i cortili, gli andii, ed altri spazi comuni a diversi possessori;

f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;

g) le miniere, le cave, le turbiere, e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;

h) le valli e gli stagni da pesca;

i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, ed in generale tutti i terreni sottratti per qualsivoglia altro uso all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano a considerarsi come accessori di fabbricati;

k) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;

l) i ponti soggetti a pedaggio;

m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprietà privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

n) gli argini principali lungo i corsi di acqua.

o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e le piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione alle medesime;

p) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;

q) le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

r) e in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualità di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prade ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.

Art. 63. Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualità od hanno la stesa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade o da altre accidentalità naturali o artificiali permanenti del terreno.

Nei comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute colle rettifiche eventualmente occorrenti.

Art. 64. Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

a) le stradi nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;

c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;

d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'articolo 144.

#### *Scala delle mappe.*

Art. 65. Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di 1/3000.



Per quelle parti di terreno che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala di 1:1000, e, occorrendo, anche di 1:500.

Pei comuni il cui territorio è nella maggior parte frazionato in piccole particelle, la giunta superiore può disporre che l'intera mappa sia fatta nella scala di 1:1000.

Art. 66. Nei casi eccezionali di cui all'articolo 10 della legge 1° marzo 1886, il comune si divide in sezioni per il solo scopo catastale, e le sezioni devono in generale essere determinate da strade, corsi d'acqua, o da altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente da confini di proprietà.

Anche nel caso che il comune venga diviso in sezioni, la commissione censuaria comunale resta una sola per l'intero comune amministrativo.

#### *Intestazione dei possessori.*

Art. 67. Insieme alle particelle si rilevano i termini stabili, che, secondo le norme impartite dalla giunta superiore del catasto, siano da riferirsi in mappa, e contemporaneamente si prende nota del nome del possessore, della ubicazione e della qualità di coltura, o della destinazione di ciascuna di esse.

Art. 68. I beni devono intestarsi ai rispettivi possessori, quali risultano all'atto del rilevamento, valendosi dei verbali delle relative delimitazioni, e delle indicazioni che fornite dai possessori, o da chi li rappresenta, e in mancanza di essi dall'indicatore che accompagna il perito.

Art. 69. Nel caso di beni in contestazione il perito catastale interpone i suoi uffici per un amichevole componimento, senza però ritardare il corso delle operazioni, e, qualora non vi riesca, iscrive i beni contestati al nome del possessore di fatto, con relativo annotamento.

I beni dei quali non si possano conoscere i possessori vengono dal perito provvisoriamente intestati al demanio dello Stato.

Art. 70. Nei casi di enfiteusi o livello, e di usufrutto, la intestazione deve portare in linea principale l'enfiteuta o livellario, e l'usufruttuario, ed in linea secondaria chi ha il dominio diretto o la proprietà del fondo.

#### *Revisione delle mappe.*

Art. 71. Le mappe devono essere rivedute e controllate per assicurarsi della loro perfetta regolarità ed esattezza, giusta le norme che saranno stabilite dalla giunta superiore del catasto.

Quando vengono riconosciute difettose, si correggono a spese di coloro ai quali gli errori sono imputabili.

#### *Ritenute da farsi al personale straordinario.*

Art. 72. Per gli operatori straordinari, a garanzia della responsabilità, di cui all'ar-

ticolo precedente, si fa nulla loro retribuzione una ritenuta da determinarsi dalla giunta superiore, e da restituirsi a lavoro ultimato e riconosciuto regolare.

#### *Calcolo delle aree*

Art. 73. Verificata la mappa di un comune, si procede a calcolare le aree delle singole particelle catastali, con quei metodi che la giunta superiore del catasto riconoscerà più conveniente.

### CAPITOLO VI.

#### **Operazioni di stima.**

##### *Qualificazione-Classificazione-Classamento.*

Art. 74. Le operazioni per la stima dei terreni sono: la qualificazione, la classificazione, il classamento e la tariffa.

##### *Prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni.*

Art. 75. Le giunte tecniche procedono innanzi tutto alla formazione di quadri o prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni di ciascun comune, con criteri e metodi uniformi per tutto il Regno.

Tali criteri e metodi, allo scopo della generale perequazione, sono stabiliti dalla giunta superiore del catasto, la quale determina altresì i modi di raccogliere le opportune notizie.

##### *Qualificazione.*

Art. 76. La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun comune secondo le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni e circostanze notevoli e permanenti.

Art. 77. Per indicare i terreni di una stessa qualità, devono usarsi denominazioni uniformi in tutti i comuni, in base al prospetto formato dalla giunta superiore del catasto, come all'articolo 61.

##### *Classificazione.*

Art. 78. La classificazione consiste nel suddividere ciascuna qualità in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttività, tenuto conto di tutte le condizioni fisiche ed economiche influenti sulla determinazione della relativa rendita netta, precisando le caratteristiche e gli elementi che valgono a distinguere una classe dall'altra, e fissando nel tempo stesso un certo numero di particelle, che rappresentino il merito medio di ciascuna



classe, da servire come tipi per il successivo classamento.

Non si tien conto delle piccole differenze per formare classi distinte.

La giunta superiore stabilisce il massimo numero delle classi nelle quali ciascuna qualità può dividersi.

Art. 79. La classificazione dei terreni di un comune è indipendente da quella degli altri; e perciò deve farsi in ciascun comune e per ogni qualità, che lo richieda, una speciale numerazione progressiva di classi.

Art. 80. Compiuta la qualificazione e la classificazione, le giunte tecniche preparano gli elementi per la formazione delle tariffe, e contemporaneamente i periti catastali assistiti dalle commissioni censuarie comunali procedono al classamento sulla base del prospetto di qualificazione e classificazione compilato per ciascun comune secondo il disposto degli articoli precedenti.

*Disposizioni preliminari al classamento dei terreni.*

Art. 81. Prima d'intraprendere le operazioni di classamento in un comune, il perito catastale invita la commissione censuaria comunale a nominare un indicatore, da scegliersi preferibilmente fra quelli che hanno assistito al rilevamento, il quale deve mettersi a sua disposizione per tutta la durata delle operazioni stesse. Invita pure la commissione ad assisterlo durante le visite sopra luogo, allo scopo di fornirgli tutte le notizie e informazioni di cui potesse abbisognare per il migliore disimpegno del suo mandato.

Art. 82. Contemporaneamente, il perito pubblica, nei modi soliti, un manifesto per avvisare i possessori del giorno e della località, in cui avranno principio le visite. Tale manifesto dev'essere pubblicato almeno cinque giorni prima.

Art. 83. L'assenza dei possessori e delle commissioni censuarie, o dei loro rappresentanti, non sospende il corso delle operazioni di classamento.

*Classamento.*

Art. 84. Il classamento, ossia l'attribuzione di qualità e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella catastale, e nel collocarla in quella tra le classi prestabilite nel prospetto indicato all'articolo 75, che, fatti gli opportuni confronti colle particelle tipi, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi, o più prossimi, rispetto al grado di produttività ed alle particolari condizioni della particella medesima.

*Epoca alla quale deve riferirsi lo stato di coltura dei terreni.*

Art. 85. I terreni devono essere qualificati ed iscritti in catasto secondo lo stato di

coltura o di destinazione nel quale si trovano all'atto del rilevamento, salvo il disposto nell'articolo 12 della legge 1° marzo 1886 rispetto ai miglioramenti e deterioramenti ivi indicati.

Art. 86. I miglioramenti, di cui all'articolo precedente, sono quelli che possono fare variare i terreni di qualità, o anche di classe.

*Deterioramenti dei terreni effettuati dopo il 1° gennaio 1886.*

Art. 87. Se dopo il 1° gennaio 1886 si fossero fatti nei terreni, a frode del catasto, cambiamenti tali che, col diminuirne la rendita, ne avessero deteriorato la qualità o la classe, i terreni stessi vengono iscritti nel catasto colla qualità e colla classe, che sarebbe stata di loro competenza prima dei seguiti deterioramenti.

*Dimostrazione dei miglioramenti posteriori al 1° gennaio 1886.*

Art. 88. Pei miglioramenti che si vogliono introdurre nei terreni prima che siano costituite le commissioni censuarie comunali, i possessori debbono produrre un certificato di tre altri possessori probi del comune, nel quale siano chiaramente e con precisione indicati l'ubicazione, la denominazione e la superficie dei terreni da migliorarsi, i possessori confinanti, lo stato di coltura in cui gli stessi terreni si trovano, e le piantagioni fruttifere che esistono sui medesimi, nonchè i miglioramenti che si vogliono effettuare.

Pei miglioramenti che fossero già eseguiti prima della pubblicazione del presente regolamento, a dimostrare che lo furono dopo il 1° gennaio 1886, i possessori debbono produrre un certificato analogo al precedente, nel quale, oltre lo stato anteriore dei terreni, siano descritti i miglioramenti introdotti.

Art. 89. Per i comuni forniti di mappe, comunque rilevate, sia che servano di base a catasti geometrici regolari per la esazione delle imposte, sia che servano ad altri usi, si devono citare i numeri di mappa, coi quali vanno distinte le singole particelle totalmente o parzialmente migliorate.

Art. 90. I certificati, di cui all'articolo 88, devono essere convalidati, per la verità dell'esposto, da dichiarazione della giunta municipale, e trasmessi all'intendenza di finanza, presso la quale saranno conservati fino a che siano costituite le commissioni censuarie comunali.

L'intendenza potrà fare eseguire dal dipendente personale tecnico le verifiche che credesse necessarie per la constatazione dei fatti, avvertendone gli interessati, perchè possano intervenire o farsi rappresentare.

Art. 91. Riguardo ai miglioramenti, che con qualsiasi operazione agricola si volessero introdurre nei terreni dopo costituita



la commissione censuaria comunale, il possessore, per godere del benezio accordato dall'art. 12 della legge 1° marzo 1886, deve, prima d'intraprendere le nuove operazioni, denunciare per iscritto alla commissione stessa quali cambiamenti, o sostanziali migliorie, abbia divisato di eseguire, precisando i terreni nei quali intende effettuarli e lo stato di coltura dei medesimi, con tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 88 e 89.

Art. 92. La commissione comunale, man mano che riceve le denunce, da presentarsi in doppio esemplare, ne rilascia ricevuta sul duplo che restituisce al denunciante, verifica se sono regolari a tenore dei precedenti articoli, e premessa, ove occorra, una visita sopra luogo, ne fa analoga attestazione sopra ciascuna denuncia, invitando i possessori a correggere le denunce trovate irregolari.

*Trasmissione agli uffici catastali delle denunce per miglioramenti.*

Art. 93. Le denunce riconosciute regolari vengono trasmesse al competente ufficio catastale all'effetto che siano prese in considerazione all'atto del classamento.

Art. 94. Qualora un appezzamento della stessa qualità non possa essere collocato per intero nella medesima classe, per notevoli differenze di produttività o per altre condizioni influenti, si divide in tante particelle, quante sono le diverse classi che ad esse rispettivamente competono.

Art. 95. Pei fabbricati destinati in parte ad uso rurale ed in parte ad uso urbano si fanno particelle distinte per ciascuna parte.

Art. 96. Per i terreni indicati agli art. 139 e 140 il classamento è regolato dalle disposizioni di esse contenute.

Art. 97. Nell'eseguire il classamento delle singole particelle il perito deve avere gli opportuni riguardi a quelle circostanze particolari che, essendo proprie della generalità della classe, non possono contemplarsi nella determinazione della relativa tariffa, come nei casi indicati negli articoli 124, 127, 133, 135, 140, 141 e 142.

*Rettificazione dei prospetti di qualificazione e classificazione.*

Art. 98. Qualora si riscontrassero in parecchie particelle delle differenze di produttività e di condizioni troppo grandi e fuori dei limiti, entro i quali sono circoscritte le classi di una qualità, o non fosse descritta nel prospetto di qualificazione e classificazione una qualità corrispondente a quella che ad esse competerebbe, od anche si trovasse un numero troppo esiguo di particelle da collocare in una data qualità o classe, il perito catastale deve riferire all'ufficio da cui dipende, il quale propone alla giunta tecnica le opportune modificazioni al detto prospetto.

Le proposte devono essere corredate di tutte le notizie che valgano a giustificarle.

In attesa delle decisioni della giunta, il perito sospende il classamento delle particelle alle quali si rifecono le sue proposte.

*Operazioni contemporanee al classamento.*

Art. 99. Contemporaneamente alle operazioni di classamento si rettificano, in quanto occorra, la mappa, le intestazioni e ogni altro dato catastale, e si introducono le variazioni avvenute dopo il rilevamento.

Si raccolgono altresì tutti quei dati e quelle notizie particolari che non siano state già raccolte dalla giunta tecnica, massime riguardo ai consorzi di irrigazione, di difesa, di scolo e di bonifica, nonchè alle diverse condizioni, secondo le quali vi sono soggette le singole particelle; e ciò allo scopo di fornire alla giunta stessa tutti gli elementi e le informazioni cui potesse abbisognare per la definitiva compilazione della tariffa.

CAPITOLO VII.

**Operazioni di stima.**

TARIFFA.

*Determinazione dei prodotti.*

Art. 100. Il prodotto totale dei terreni di ciascuna qualità e classe che deve servire di base alla determinazione della rispettiva rendita imponibile da stabilirsi nella tariffa, è costituito dal complesso dei prodotti naturali e propri del fondo, e cioè che si ottengono spontaneamente dal fondo stesso, o immediatamente dalla sua coltivazione, oppure, nei casi indicati nell'articolo 106, che risultano da una prima manipolazione dei prodotti naturali.

Non si tiene conto di qualsiasi vantaggio che il possessore del fondo può procurarsi convertendo con operazioni industriali i frutti naturali in prodotti di maggior pregio.

Art. 101. Vengono per altro calcolati nella determinazione dei prodotti quei vantaggi che sono stati procacciati al fondo, anche artificialmente, e coll'impiego di mezzi eccezionali, ogni qual volta questi vantaggi siano stabili e permanenti.

Art. 102. Nella stima dei terreni irrigui si tien conto della qualità più o meno fertilizzante delle acque, della loro quantità, del sistema di irrigazione, e, in generale, di tutte le circostanze influenti sulla produzione.

Art. 103. La specie e la quantità dei prodotti da determinarsi è quella che d'ordinario si ottiene coi mezzi e coi metodi di coltura, che sono più comunemente in uso nel territorio.

Non si ha perciò alcun riguardo, giusta il disposto dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1886, alle diverse e non ordinarie produ-



zioni che si ottengono dai terreni di eguale natura coltivati con diligenza straordinaria o con metodi singolari, nè alle produzioni troppo scarse di altri terreni dell'eguale natura, nei quali la coltivazione è straordinariamente trascurata o cattiva.

Art. 104. Per quelle coltivazioni, che si fossero introdotte posteriormente al 1874 e prima del 1886 e alle quali perciò non fosse applicabile il criterio del dodicennio 1874-85, la quantità media dei prodotti può riferirsi al minor periodo di tempo decorso dall'introduzione della coltivazione stessa, oppure anche ad un periodo posteriore, che, unito al precedente, non superi un dodicennio, secondo che risulterà più conveniente allo scopo di stabilire il prodotto medio normale.

Art. 105. Il prodotto da attribuirsi ad ogni ettaro di terreno di una data classe è il medio approssimativo, risultante sul complesso di tutte le particelle in esse comprese, avuto riguardo alle diversità di estensione e di prodotto delle zone principali.

#### *Valutazione dei prodotti.*

Art. 106. I prezzi del dodicennio 1874-1885, in base ai quali deve farsi la valutazione di ciascun prodotto sulla media dei tre anni di minimo prezzo giusta l'articolo 14 della legge, vengono desunti, di regola, dalle mercuriali dei mercati ordinari di vendita, e, occorrendo, dai registri di amministrazione degli enti morali o dei principali possessori, senza tener conto di quei maggiori vantaggi che possono derivare da speculazioni di commercio.

In quei comuni, nei quali alcuni prodotti non si vendono allo stato naturale, ma soltanto dopo una prima manipolazione, la valutazione si fa sulla base dei prezzi dei prodotti trasformati, deducendo da questi le spese della trasformazione, tenuto conto del capitale impiegato e di ogni altro coefficiente dei prezzi medesimi in guisa da ricavarne il valore del prodotto allo stato naturale.

Nella determinazione dei prezzi anzidetti, si ha riguardo alla spesa che può occorrere per il trasporto dei prodotti dai luoghi di custodia al mercato ordinario di vendita, donde i prezzi sono desunti.

Art. 107. Nel caso che per alcuni comuni, malgrado le più diligenti indagini, non sia stato possibile raccogliere in tutto o in parte i prezzi suddetti questi sono determinati in rapporto a quelli dei corrispondenti o analoghi prodotti, che si saranno stabiliti per i comuni più prossimi, tenuto conto della diversità delle condizioni locali.

Art. 108. La valutazione del disaggio medio della carta-moneta si deve fare in base alle relative statistiche e pubblicazioni ufficiali.

Art. 109. I prezzi raccolti e determinati secondo le norme indicate agli articoli precedenti, per i prodotti delle diverse qualità e classi dei terreni di ciascun comune, servono di base alla valutazione dei prodotti

stessi nelle minute di stima, colle quali si determinano le corrispondenti tariffe estimali.

#### *Approvazione dei prezzi per parte della Commissione censuaria centrale.*

Art. 110. Prima di procedere all'anzidetta valutazione, la giunta superiore del catasto dispone i prezzi in prospetti, e li trasmette colle sue osservazioni alla commissione censuaria centrale, affinchè questa possa modificarli, ove lo creda necessario, in vista di speciali circostanze, e sentite le commissioni provinciali, giusta la facoltà ad essa riservata dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1886.

#### *Determinazione della rendita lorda.*

Art. 111. Esaurito il compito della commissione censuaria centrale, e riavuti i prospetti di cui sopra colle eventuali modificazioni introdottevi dalla medesima, la giunta superiore del catasto provvede affinchè, in base ai prezzi così definitivamente stabiliti per i diversi prodotti di ciascun comune, venga determinata la rendita lorda da attribuirsi ad ogni qualità e classe di terreno, prescrivendo all'uso criteri e norme uniformi di procedimento.

#### *Deduzioni generali.*

Art. 112. Cogli stessi criteri stabiliti per la valutazione dei prodotti e colle norme che seguono si fanno le deduzioni indicate nello articolo 14 della legge 1° marzo 1886.

Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici e livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.

#### *Deduzioni per spese di produzione.*

Art. 113. Per quei territori, dove è in uso il sistema di colonia parziaria, le spese di produzione si ritengono consistere in quella quota parte di ciascun prodotto, che comunemente viene accordata al colono in compenso delle sue prestazioni e delle spese che deve sostenere per tutti i lavori occorrenti ad ottenerlo, compreso il collocamento nei luoghi di custodia. Detratta questa quota dall'intero prodotto, la residua parte spettante al possessore, valutata coi prezzi stabiliti come sopra, costituisce la rendita padronale lorda.

Da quest'ultima si detrae l'interesse del capitale fornito dal proprietario per scorte vive e morte secondo le consuetudini locali.

Art. 114. La ripartizione dei prodotti fra colono e possessore deve farsi in base al sistema colonico più generalmente adottato in ciascun territorio, con riguardo alla entità dei lavori e delle spese incumbenti ai coloni per le varie coltivazioni ed i diversi prodotti, secondo le consuetudini e le condizioni locali.



Art. 115. Con criteri analoghi si determina la parte padronale dei prodotti per quei territori, nei quali, quantunque non sia praticato un sistema di colonia propriamente detto, si usa però generalmente dai possessori di far coltivare per proprio conto i terreni, pagando le opere non con effettivo danaro, nè con una quantità determinata di generi, ma colla cessione ai lavoratori di una data parte del prodotto che effettivamente si raccoglie.

Art. 116. Nei territori, dove i possessori fanno coltivare i loro fondi per economia a proprie spese, o li coltivano essi medesimi, la valutazione delle spese di produzione può farsi col sistema che viene adottato per quello fra i territori più prossimi che si trovi in condizioni analoghe, tanto riguardo alle qualità di coltura, quanto riguardo ai prodotti e alle relative spese di coltivazione.

Art. 117. Per i territori, o per singole qualità di cultura, cui non siano applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, la valutazione delle spese di produzione si fa per analisi diretta.

Art. 118. La determinazione delle anzidette spese deve farsi cogli stessi criteri stabiliti per la determinazione del prodotto medio, e cioè sulla base della media delle spese sostenute dalla generalità dei possessori per ciascuna qualità e classe, senza tener conto di quelle eccezionali, in più od in meno, derivanti da cure e diligenze straordinarie, o da cattiva amministrazione, non avendosi riguardo, giusta l'articolo 103, nemmeno alla maggiore o minore produzione che ne consegue.

#### *Deduzioni a titolo di irrigazione.*

Art. 119. Per i terreni irrigui, che vengono introdotti e stimati come tali in catasto, si deducono le spese che i possessori devono sostenere per la irrigazione. Si comprendono in esse quelle che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a carico dei possessori per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta principali e secondari, per la manutenzione dei relativi edifici o manufatti, e per la custodia e distribuzione delle acque.

Art. 120. La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del comune o dei comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque.

Art. 121. Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone, si introduce nella stima una deduzione speciale, da stabilirsi come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque.

#### *Deduzioni per opere di difesa.*

Art. 122. Le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, da compu-

tarsi in deduzione, sono quelle che si sostengono dai possessori o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, secondo il quale vengono iscritti e stimati in catasto, e cioè le spese per la conservazione di argini privati o consorziali, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenzione di muri, repellenti, chia- viche ed altri manufatti.

Si comprendono quindi fra le dette spese quelle per le opere di fognatura, il contributo per le opere idrauliche di seconda categoria, ed in generale qualunque spesa o contributo che stia a carico dei possessori allo scopo anzidetto.

Art. 123. Nella formazione delle tariffe però si contemplano, fra le deduzioni da farsi per le spese indicate all'articolo precedente, soltanto quello che riflettono tutte le particelle di una data classe, oppure quei gruppi di particelle, che si tengono distinti, entro la classe, con un simbolo speciale.

Art. 124. Le spese dell'anzidetta categoria che, riflettendo solo poche particelle, non possono contemplarsi secondo il disposto dall'articolo precedente nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe, vengono prese in considerazione all'atto del classamento, attribuendo alle particelle stesse, ove l'entità delle spese predette lo richieda, una classe infesiore.

#### *Deduzioni per spese di manutenzione dei fondi.*

Fra le spese necessarie alla manutenzione dei fondi nello stato di coltivazione ordinaria, secondo il quale vengono iscritti e valutati in catasto, si comprendono quelle che a tale scopo sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei medesimi in un piano coltivabile, e per impedire o arrestare le frane, le irruzioni di acque, e simili.

#### *Deduzioni per reintegrazione delle colture.*

Art. 126. Nella determinazione della rendita imponibile si deducono anche le spese occorrenti per la reintegrazione delle colture, specialmente arboree. Per quei terreni che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo un certo numero di anni consecutivi, che non può computarsi nella ruota agraria in uso per la generalità del territorio cui appartengono, si fanno, di regola, qualità e, ove occorra, classi distinte, semprechè si tratti di un certo numero di particelle.

Art. 127. La tariffa per i terreni anzidetti si forma sulla base del prodotto medio, che se ne ottiene negli anni in cui vengono coltivati, unito al prodotto naturale che mediantemente essi danno durante gli anni di ri-



poso, tenuto conto della spesa occorrente per rimetterli periodicamente a coltura, ed applicando anche in questi casi i criteri e le norme stabilite per i terreni soggetti alla ordinaria coltivazione.

Quando si tratti di poche particelle, la loro stima può farsi per parificazione alle analoghe qualità e classi di terreni aventi una rendita corrispondente a quella che esse producono.

#### *Deduzioni per manutenzione dei fabbricati rurali.*

Art. 128. La deduzione per manutenzione di fabbricati rurali si applica soltanto a quelle qualità di coltura, per le quali in via ordinaria essi occorrono.

Tale deduzione, limitatamente alle qualità per le quali viene ammessa, si applica sia ai terreni forniti di casa rurale, sia a quelli che ne sono privi.

Art. 129. La deduzione, di cui all'articolo precedente, si determina in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali, avuto riguardo alla estensione e alla qualità dei terreni cui servono, e ai danni speciali cui possono andare soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili.

Essa viene fissata in una quota parte della rendita lorda.

#### *Deduzioni per infortuni ordinari.*

Art. 130. Una speciale deduzione per infortuni ordinari si fa solo se e in quanto la diminuzione che ne risulta nel prodotto medio non sia già stata considerata nella determinazione del prodotto medesimo.

#### *Infortuni atmosferici.*

Art. 131. Per i danni provenienti dagli infortuni atmosferici, cioè dalla grandine, dalla siccità, dalla brina e simili, la deduzione, in quanto sia da farsi giusta l'articolo precedente, si determina in una quota parte della rendita lorda, la quale quota varia a seconda dei diversi prodotti, che ne sono danneggiati e della diversità delle circostanze locali.

La determinazione della detta quota si fa in base agli opportuni studi, da effettuarsi per i diversi territori, nonchè ai dati e alle notizie desunte da pubblicazioni attendibili, o da raccogliersi sul luogo, tenendo conto della maggiore o minore frequenza con cui tali danni si verificano, e della maggiore o minore quantità di prodotto che ne risulta danneggiato.

#### *Danni provenienti da fenomeni vulcanici e meteorologici*

Art. 132. Nello stesso modo e cogli stessi criteri si considerano i danni derivanti ai terreni, prossimi ai vulcani in attività, dai

fenomeni vulcanici e meteorologici propri di quelle contrade, quando siano tali da diminuirne pressochè periodicamente i prodotti.

#### *Inondazioni ordinarie.*

Art. 133. I danni delle inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali, o da mancanza di scolo, che in alcune zone di terreno accadono quasi inevitabilmente ogni anno, od a brevi periodi presso che certi, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti sopra una determinata zona di terreni, si tengono a calcolo direttamente nella classificazione, cioè formando per tali terreni una o più classi speciali, oppure nel classamento, quando si tratti di poche particelle, abbassando la classe che altrimenti si sarebbe dovuta assegnare.

Art. 134. Si contemplano invece in modo analogo a quello prescritto per gli altri infortuni, con una deduzione speciale da farsi nella stima, i danni provenienti dalle inondazioni, che si verificano ad intervalli irregolari e che danneggiano i prodotti di una maggiore estensione di terreno, oltre quelli delle zone che d'ordinario vengono inondate quasi tutti gli anni.

Le inondazioni, da contemplarsi come sopra, sono quelle soltanto che danneggiano i prodotti, e che, se cagionano talvolta qualche danno anche al fondo o alla sua superficie coltivata, questo danno è tale da alterarne sostanzialmente e stabilmente la qualità e la forza produttiva, o da diminuirne la estensione.

Art. 135. I danni derivanti da lavine e frane, che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli, si considerano nella stima, o mediante la qualificazione e la classificazione, o mediante il classamento dei terreni che vi sono soggetti, secondo che si tratta di un rilevante o limitato numero di particelle.

#### *Danni per infortuni straordinari.*

Art. 136. Non si fa alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiacciamenti, lavine, frane o altri infortuni affatto straordinari, ai quali si provvede secondo il disposto dell'art. 38 della legge primo marzo 1886.

#### *Deduzione per spese di amministrazione.*

Art. 137. Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia in quanto siano a carico del proprietario, al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite.



La misura dell'anzidetta deduzione si determina, come per gli infortuni, in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all'uopo gli opportuni studi, e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai più esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali.

*Deduzione per spese di trasporto dei prodotti.*

Art. 138. In generale le spese di trasporto dei prodotti nei luoghi di custodia si computano tra le spese di produzione o di amministrazione a seconda dei casi, come agli articoli 113 e 137. In casi speciali si ha riguardo alle dette spese anche nella classificazione o nel classamento di cui agli articoli 78 e 84. Della spesa occorrente per il trasporto dei prodotti dal comune, in cui se ne fa il raccolto, al mercato, donde si desumono i prezzi relativi, si tiene conto come all'art. 106.

*Laghi, stagni, ecc.*

Art. 139. I laghi e gli stagni da pesca e simili si stimano per la loro rendita netta desunta secondo gli ordinari procedimenti peritali.

Nello stesso modo si stimano i pascoli, i gerbidi e quegli orti, frutteti e simili, per i quali, attesa la varietà, minutezza e molteplicità dei generi che vi si coltivano, e la incerta o difficile valutazione dei relativi prodotti, non fosse convenienti eseguire la stima in ragione diretta dei prodotti stessi.

Non si considerano in catasto i diritti di pesca che non dipendono dalla proprietà del fondo corrispondente.

*Terreni sottratti all'ordinaria coltivazione.*

Art. 140. Qualora nei casi di stima per parificazione indicati nell'articolo 17 della legge non si avessero terreni contigui, la stima si fa mediante parificazione ai migliori fra i terreni più prossimi.

All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria si attribuisce una rendita media proporzionata a quella dei terreni che la fronteggiano.

Per determinare questa rendita, la sede stradale si considera come divisa in altrettante porzioni quante sono le particelle di diversa qualità o classe contigue ai due lati della medesima, supposto che le linee di divisione fra queste particelle, dal punto d'incontro colla sede stradale vengano continuate fino al suo asse mediano con linee a questo normali.

*Terreni soggetti a servitù militari.*

Art. 141. Per i terreni soggetti a servitù militari, si tien conto dei danni continui o periodici che da coteste servitù possono risultare, o mediante la qualificazione e classificazione, o mediante il classamento.

*Terreni soggetti a vincolo forestale.*

Art. 142. Per i terreni soggetti a vincolo forestale si tiene conto degli effetti di tale servitù nella classificazione, o nel classamento.

Art. 143. Per quei terreni, che dopo la formazione del catasto venissero sottoposti a nuove o maggiori servitù militari, o a vincolo forestale e per quelli che ne venissero esonerati, si provvede con speciali disposizioni legislative.

*Canali maestri, ecc.*

Art. 144. I canali maestri per la condotta delle acque, alla cui superficie, per l'art. 17 della legge, non si attribuisce alcuna rendita, sono quelli, principali o secondari, che portano le acque di irrigazione dal punto di presa sino all'ultimo podere cui servono.

Nel caso però che la superficie occupata dai detti canali appartenga ai possessori di terreni che attraversano e che sono irrigati essa viene compresa nei medesimi, a seconda dei rispettivi diritti dei possessori.

Con criteri analoghi sono da considerarsi i canali principali in cui si raccolgono le acque di scolo dei detti terreni per condurle ad irrigare altri fondi inferiori.

*Fabbricati rurali.*

Art. 145. Affinchè un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso, per ciò, dalla stima, giusta l'art. 15 della legge 1.º marzo 1886, non è necessarie che sia situato sul fondo cui serve.

*Accessori dei fabbricati rurali.*

Art. 146. Sono accessori, o dipendenze dei fabbricati rurali, i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura.

Art. 147. Non si comprendono fra gli accessori dei fabbricati rurali gli orti, le aie provvisorie, e in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, o di attrezzi e di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma ben anche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali.



## Parte I.

## GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

**Elezioni politiche — Ineleggibilità — Appaltatore del dazio consumo — Interposizione di persona nella gestione dell'appalto.**

L'appaltatore per la riscossione del dazio consumo governativo ha tutti i caratteri del concessionario e dell'impiegato che rendono ineleggibili quelle categorie di persone, col l'aggravamento che non havvi impiegato o concessionario che possa disporre di un istromento sull'animo degli elettori, come quello che è nelle mani di chi è proposto alla riscossione di un dazio.

Basta per rendere ineleggibile a questo titolo il fatto che il candidato eletto sia personalmente interessato nello appalto della riscossione del dazio consumo governativo in molti comuni della propria provincia, sebbene per mera apparenza il contratto d'appalto sia stato stipulato da altra persona, quando l'interessamento personale risulta da un atto pubblico di procura stipulato fra l'appaltatore apparente e l'interessato, dal quale risulti che l'intera gestione di parte dei comuni compresi nell'appalto sia affidata al preteso mandatario senza limitazione alcuna, compreso il diritto di ritirare a suo tempo dalla Cassa depositi e prestiti la cauzione data per l'appalto medesimo.

In queste circostanze si evince chiaramente che lo eletto sotto il nome di procuratore ha in sostanza la gestione della cosa propria.

(*Camera dei deputati*; Giunta delle elezioni, 15 dicem. 1886; Collegio 2. di Catanzaro; Elez. De Guzzis).

**Elezioni politiche — Incompatibilità — Professore direttore della scuola di applicazione degli ingegneri di Bologna.** (L. 13 maggio 1877, art. 1).

Secondo lo statuto del consorzio universitario di Bologna, approvato con decreto 14 gennaio 1877, n. 3647, fra il Ministero della istruzione pubblica e la rappresentanza del consorzio medesimo, la scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna appartiene al novero di quelle sovvenute dal bilancio dello Stato, delle quali parla l'art. 1 della legge 13 maggio 1887, giacchè lo Stato concorre in parte non piccola a sostenere la scuola medesima, stipendiando professori e gabinetti e adempiendo gli altri impegni assunti nello statuto che le diede fondamento.

Di conseguenza, il professore ordinario

nella scuola predetta e direttore della stessa è in questa sua seconda qualità un funzionario avente uno stipendio sul bilancio di una scuola sovvenuta dallo Stato, e perciò la di lui ineleggibilità può dirsi tassativamente e colla maggior possibile precisione stabilita dal citato articolo 1 della legge 12 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. (1)

(*Camera dei deputati*; Giunta delle elezioni, 20 dicembre 1886; Collegio di Modena; Elezione Razzaboni).

**Elezioni politiche — Incompatibilità — Colonnello nello stato maggiore dell'esercito ed ispettore generale delle ferrovie.** (L. 13 maggio 1887, art. 1,97; L. 3 luglio 1875, art. 2).

Per espressa disposizione della legge sulle incompatibilità parlamentari 13 maggio 1877, è nulla la elezione degli impiegati di cui nell'art. 97 della legge medesima, quando gli eletti disimpegnino anche temporaneamente un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo e non congiunti necessariamente con essi.

Ora per quanto si voglia essere larghi nell'interpretazione di questo articolo, non è possibile sostenere che l'ispettorato generale delle ferrovie sia un ufficio *congiunto necessariamente* con quello di colonnello di stato maggiore, avvegnachè, se sono molteplici le attinenze del servizio militare con quello ferroviario, che in certi casi, non certamente però normali ed ordinari, possono essere numerose ed importanti, non si giungerà mai a potere affermare che normalmente sussista tra i due uffici, l'uno militare e l'altro essenzialmente civile, quella necessaria dipendenza che vuole la legge per concedere in via eccezionale la eleggibilità di lui che cumula la qualità che lo rende eleggibile ad altra che porta insita la ineleggibilità.

E ciò tanto più e a dirsi quando il colonnello di stato maggiore abbia cessato di ricevere dall'Amministrazione della guerra le competenze del proprio grado, mentre il regolamento che ha istituito l'ispettorato generale delle ferrovie non prescrive punto che questa carica debba essere coperta da un ufficiale superiore dell'esercito.

Per conseguenza, se non v'è dubbio che il colonnello dell'esercito, ai termini dell'articolo 1, lettera E, della legge 13 maggio 1877, possa essere eletto deputato al Parlamento, non è parimenti da revocare in dubbio che, di fronte alla precisa disposizione dell'art. 2 legge 3 luglio 1875, l'ufficio che agli al momento delle elezioni disimpegni, fosse anche temporaneamente, di ispettore generale delle ferrovie, gli fa perdere la eleggibilità a deputato, che come ufficiale superiore nell'esercito gli apparteneva.

Nè può riacquistare la eleggibilità per il solo fatto di essere stato chiamato dal potere esecutivo ad intervenire nel Consiglio su-

(1) Per le stesse ragioni la elezione del prof. Razzaboni era stata annullata altra volta dalla Camera dei deputati nella tornata 3 luglio 1880.



periore dei lavori pubblici come membro *straordinario*.

(*Camera dei deputati*; Giunta delle elezioni, 20 dicembre 1886; Collegio 2, di Firenze; Elez. Di Lenna).

**Tassa di bollo — Copie delle patenti degli Esattori e dei collettori delle imposte dirette.**

Le copie delle patenti degli esattori e collettori delle imposte dirette, che a senso dell'art. 32 del regolamento 14 maggio 1882 per l'esecuzione della legge 20 aprile 1871 n. 192, debbono tenersi affisse nell'interno dell'ufficio esattoriale, munite del visto del Sindaco, vanno scritte su carta da bollo da lire due pel combinato disposto dell'art. 19, n. 15 della legge 13 settembre 1874 e dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1887, non potendo comprendersi tali copie fra gli atti fatti nell'interesse esclusivo dello Stato. (*Risol. Min. Fin.*; 27 gennaio 1888).

**Nota** — Le patenti originali poi, decise lo stesso Ministero (17 agosto 1873) sono soggette al bollo da una lira.

**Tassa di registro — Conferimenti di merci in società.**

I conferimenti di merci che facciano i soci nel fondo sociale sono soggetti alla tassa di registro del 2,40 per cento, e non già a quelle di Cent. 60 per cento, che l'art. 1 della tariffa impone per le compre-vendite di merci fra commercianti.

(Cass. Roma, 28 settembre e 14 novembre 1887. Causa contro Lombardo).

**Tassa di Ricchezza mobile — Assegno d'una somma fatta dal Comune pei poveri — Esenzione.**

Sul ricorso del Comune di Suzzara contro la decisione pronunciata il 12 marzo 1886 dalla Commissione Provinciale di Mantova.

Visto il controricorso dell'Agente delle Imposte di Gonzaga;

Sentito il relatore;

Ritenuto in fatto;

A Rettifica della scheda di dichiarazione dei redditi presentata dal Comune di Suzzara per l'esercizio 1886, l'agente iscriveva un reddito passivo di lire 1500 quale importo dell'assegno che il detto ente morale corrisponde alla locale Congregazione di Carità per distribuzione di sussidii, medicinali, balneatici, ecc. ai poveri del Comune. Su recla-

mo di questo la Commissione mandamentale annullò l'iscrizione delle 1500 lire, considerandole come un rimborso di spese fatte nell'interesse e per conto del Comune. Di contrario avviso fu la Commissione d'appello, la quale disse tassabile l'assegno senza però motivare il suo giudizio, giusta ne avrebbe avuto obbligo per l'esplicito disposto dell'art. 96 del regolamento 24 agosto 1887, n. 4022.

Ricorre il Comune, sostenendo la sua tesi della non tassabilità dell'assegno per gli stessi motivi ritenuti dai primi giudici.

Considerando che non consta dagli atti e non si sostiene neppure dall'agente, nè dalla Commissione provinciale, che le lire 1500 costituiscono un assegno obbligatoriamente dovuto alla Congregazione verso il Comune;

Che è invece affermato dal Comune e ammesso per vero; trattarsi di una somma, neppur fissa, che il medesimo paga alla Pia opera affinché questa la eroghi in certe determinate spese;

Considerando che, così operando, il Comune provvede ad una spesa obbligatoria per esso a termini dell'art. 116 n. 5 della legge comunale e provinciale e vi provvede incaricando della distribuzione la Congregazione di Carità, come quella che conosce meglio i bisogni delle classi povere.

Che la Congregazione, ricevendo una somma con lo incarico di spenderla in determinati oggetti, a cui altrimenti dovrebbe in modo diretto sopperire il Comune è soltanto un intermediario, un incaricato di spendere danaro altrui nell'altrui interesse, onde vi ha qui una spesa, e non già un'entrata passibile d'imposta a carico del mandatario.

Per questi motivi:

In riforma dell'impugnata decisione dichiara non soggetto a tassa di ricchezza mobile l'assegno di lire 1500 onde si tratta. (Comm. Centrale Imposte Dirette 13 novembre 1881) (1).

**Tassa di bollo — Certificati degli Agenti delle imposte per l'ammissione al gratuito patrocinio — Esenzione.**

I certificati che gli agenti delle imposte rilasciano a' sensi dell'art. 2 della legge 19 luglio 1880 per l'ammissione al gratuito patrocinio sono esenti dalla tassa di bollo, per la ragione che questa legge ebbe per precipuo scopo di regolare il servizio delle tasse e spese che si prenotano a debito nelle cause dei poveri, e di assicurare meglio il recupero, e quindi come legge riguardante le tasse sugli affari rimane esclusa dall'abrogazione (Circolare Min. Fin., 22 Settembre 1887, n. 47750-7997).

(1) Conf. stessa Comm. 4 marzo 1883 e 23 luglio 1882 — *Riv. Amm.*, 1883, p. 625.



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

## PARTE UFFICIALE

### REGOLAMENTO

*Per l'esecuzione della legge 1.º marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.*

(Cont. e fine vedi num. 3 e-1)

### CAPITOLO VIII.

**Pubblicazione dei dati catastali risultanti dal classamento e trattazione dei relativi reclami.**

*Disposizioni preliminari per la pubblicazione.*

Art. 148. Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, e allestita dalla giunta tecnica la tariffa da pubblicarsi, giusta l'articolo 183, la giunta superiore del catasto provvede alla pubblicazione della mappa e degli atti relativi, nei quali sono riassunti i risultati della misura e della applicazione della qualità e delle classi alle singole particelle.

Art. 149. La detta pubblicazione si eseguisce nella sede del comune amministrativa, sotto la sorveglianza della commissione censuaria comunale, e coll'assistenza immediata del segretario della medesima.

Art. 150. Almeno un mese prima del giorno in cui deve incominciare la pubblicazione, l'amministrazione del catasto ne avvisa il sindaco del comune, invitandolo a predisporre un locale adatto, fornito dei necessari mobili e di quant'altro occorre.

*Atti da pubblicarsi.*

Art. 151. Prima del giorno suddetto, si trasmettono ai sindaci, affinchè ne facciano la consegna alle rispettive commissioni censuarie comunali le mappe e gli altri atti occorrenti, cioè:

a) la tavola censuaria, consistente in un registro, che contiene tutti i numeri di mappa, disposto in ordine progressivo coi corrispondenti dati catastali rilevati all'atto del classamento e la rispettiva superficie;

b) gli estratti partitari della tavola suddetta, nei quali sono riassunti i numeri di mappa intestati a ciascun possessore, coi relativi dati;

c) l'indice dei possessori, in cui tutte le ditte censuarie del comune sono disposte in

ordine alfabetico, e sono indicati i numeri di mappa che appartengono a ciascuna di esse;

d) la tariffa delle diverse qualità e classi dei terreni pubblicata dalla giunta tecnica a norma dell'art. 183.

*Modi della pubblicazione.  
Atti da pubblicarsi.*

Art. 152. La commissione comunale, ricevuti gli atti sopra indicati, li deposita nel locale a ciò predisposto dal sindaco, e pubblica immediatamente un manifesto, col quale:

a) notifica agli interessati il luogo e le ore in cui gli atti stessi saranno ostensibili per 60 giorni successivi a quello fissato per l'incominciamento della pubblicazione;

b) invita i possessori ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite, ed a presentare i loro eventuali reclami od osservazioni, avvertendo che il termine è perentorio;

c) invita altresì i possessori a denunciare tutte le variazioni, sia topografiche, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, le quali fossero avvenute posteriormente alle operazioni di classamento dei terreni.

Il termine, di cui al paragrafo a, in casi eccezionali, può, con deliberazione della giunta superiore del catasto, essere prorogato fino ad altri 60 giorni.

Art. 153. Il detto manifesto dev'essere pubblicato all'albo comunale, e rimanervi continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami.

Deve anche essere affisso negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali, e se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo e di mercato dello stesso periodo di tempo.

Art. 154. Il locale destinato per la pubblicazione del catasto deve restare aperto ogni giorno, compresi i festivi, non meno di 6 ore, da fissarsi dalla commissione censuaria, con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Tuttavia nel caso di comuni in cui vi siano pochi possessori, o si verificano altre circostanze particolari, la commissione censuaria, previo consenso della giunta municipale e dell'amministrazione del catasto, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minor numero di ore, sempre però con riguardo al maggior comodo dei possessori,



*Incarichi dell' assistente alla pubblicazione.*

Art. 155. L' assistente alla pubblicazione deve fornire ai possessori o loro incaricati, senza alcun compenso, tutte le spiegazioni che richiedano, sia per la esatta intestazione delle loro ditte, sia per la ricognizione dei possessi sulla mappa e sui relativi atti, sia ben anche riguardo al modo di compilare, per le partite riconosciute regolari, le corrispondenti dichiarazioni, e di redigere, ove occorra, osservazioni e reclami.

Questi reclami devono essere numerati e iscritti in apposito protocollo a cura dell' assistente, il quale ne rilascia ricevuta.

Art. 156. Le dichiarazioni relative alle partite si riconoscono regolari, come pure le osservazioni ed i reclami possono farsi dai possessori interessati o loro incaricati anche a voce all' assistente, il quale in tal caso deve eseguirne la compilazione, facendole firmare dai possessori stessi, o firmandole esso in vece loro, ove siano illetterati.

Art. 157. Se l' assistente, coadiuvando i possessori durante i loro esami o in qualsiasi altro modo nel corso della pubblicazione, scopre errori od omissioni nelle partite di altri possessori, ne prende nota per redigere le occorrenti osservazioni, o reclami d' ufficio, negli ultimi giorni che precedono la scadenza del termine fissato dall' articolo 152 *a*, qualora non vengano prodotti prima dagli stessi possessori.

Art. 158. Spetta all' assistente di sorvegliare in modo attento e continuo l' ufficio di pubblicazione del catasto affinchè la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, nè in verun modo deturpati, foss' anche con semplici segni a matita.

*Facoltà ai possessori di avere copia degli estratti partitari.*

Art. 159. È proibito all' assistente e a chiunque altri estrarre tipi o copie dalle mappe e dagli atti relativi.

Si eccettuano dal divieto soltanto gli estratti delle partite, dei quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell' ufficio, o di farsela allestire a cura dell' assistente. Questi però non può occuparsene nell' orario destinato per la pubblicazione, e non può autenticare la detta copia, nè pretendere per l' opera sua un compenso maggiore di centesimi due per ogni numero di mappa iscritto nell' estratto, e di centesimi cinque per ogni foglio, che venga fornito dallo stesso assistente a proprie spese.

*Vigilanza e responsabilità per la conservazione degli atti catastali.*

Art. 160. La commissione censuaria comunale vigila che l' assistente adempia esattamente i doveri che gli incombono, e, occorrendo, provvede al buon andamento della pubblicazione.

Il comune è responsabile della custodia e

della conservazione dei documenti pubblicati, ed è tenuto a rinnovarli a sue spese nei casi di guasti, deturpazioni, o smarrimenti non derivanti da forza maggiore, salvo al medesimo il diritto di regresso verso coloro che vi avranno dato causa.

*Reclami dei possessori.*

Art. 161. Tutti i possessori, direttamente o col mezzo di procuratori o incaricati, entro il termine di cui all' articolo 152 *a*, sono autorizzati a presentare osservazioni e reclami alla commissione censuaria comunale sulla intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, nonchè sull' applicazione della qualità, della classe e della destinazione.

Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dal sindaco, da unirsi al reclamo.

Art. 162. Per ogni comune devono farsi reclami separati, ancorchè riflettano la stessa ditta, e in ciascun reclamo devono essere indicati distintamente per ogni numero di mappa, o particella, il titolo e i motivi pei quali si reclama.

Art. 163. Nel solo caso che il reclamo riguardi l' estensione, esso può farsi complessivamente per più numeri di mappa, semprechè questi rappresentino poche particelle contigue e comprese in un solo perimetro.

Agli effetti del catasto però, non possono formare oggetto di reclamo le piccole differenze di estensione, comprese nei limiti di tolleranza, che saranno stabiliti dalla giunta superiore.

Art. 164. Nei reclami sulla estensione i possessori devono produrre i documenti dai quali desumono che la superficie attribuita nel nuovo catasto alle particelle in questione non è esatta.

Tali documenti possono consistere in un atto legale d' acquisto o di divisione, come pure in un tipo regolare, firmato da un ingegnere, da un perito agrimensore, o da un geometra.

In questo caso le spese della verifica sono a carico dell' amministrazione del catasto.

Art. 165. Può domandarsi la verifica dell' estensione anche in mancanza di documenti giustificativi, ma il possessore reclamante deve obbligarsi a sostenere la relativa spesa nel caso che la domanda risulti infondata.

Art. 166. I reclami sull' applicazione della classe, perchè possano essere presi in considerazione, devono indicare le particelle dello stesso comune, che in confronto con quella del ricorrente, quantunque della stessa qualità e della stessa produttività e in eguali condizioni, nondimeno risultassero collocate in una classe diversa.

Art. 167. Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami, che in tutto od in parte non siano conformi alle disposizioni degli articoli precedenti, deve l' assistente prima di inscrivere a protocollo, invitare i



reclamanti a rettificarli, indicandone loro il modo, e avvisandoli che devono essere rappresentati prima che scada il termine fissato all'articolo 152 *a*.

Art. 168. La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.

Coloro che durante la pubblicazione non presentano osservazioni o reclami, si ritengono avere pienamente accettato, per gli effetti del catasto, i dati iscritti nei rispettivi estratti delle partite e negli atti pubblicati.

#### *Chiusura della pubblicazione.*

Art. 169. Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione l'assistente chiude il protocollo dei reclami con analogha dichiarazione, in concorso della commissione censuaria comunale, e fa poi constare sui relativi estratti delle partite il mancato intervento dei possessori, che non si sono presentati a riconoscerle.

#### *Esame dei reclami per parte dei funzionari del catasto, ed operazioni contemporanee.*

Art. 170. Chiusa la pubblicazione, completati e riordinati tutti gli atti che vi si riferiscono, questi si trasmettono ai rispettivi uffici del catasto, i quali procedono all'esame delle osservazioni e dei reclami e alle relative verificazioni sopra luogo, allo scopo d'introdurre, ove occorrono, nelle mappe e negli altri atti catastali le variazioni topografiche, le divisioni di proprietà, e le rettifiche domandate.

Art. 171. In questa occasione le mappe coi relativi atti devono essere corrette e condotte a rappresentare lo stato delle proprietà al momento della visita, al quale uopo si rilevano e s'introducono in catasto gli aumenti e le diminuzioni di cui all'articolo 35 della legge 1° marzo 1886.

Art. 172. Contemporaneamente alle indicate operazioni i periti catastali eseguono le opportune verifiche, per fare le loro osservazioni sui reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni, e su quanto altro fosse emerso da esaminarsi, o da correggersi, in seguito alla pubblicazione della mappa e dei relativi atti.

Art. 173. Fra le osservazioni che deve fare il perito, come all'articolo precedente, si comprendono anche le opportune proposte per correzioni o rettifiche di errori o imperfezioni, sia di misura, sia di qualificazione, classificazione, classamento od altro, che avesse a scoprire nel corso delle operazioni relative all'esame dei reclami, e che non si fosse avvertito dagli interessati.

Art. 174. Prima di procedere all'esame sopra luogo dei reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni, il perito catastale deve provocare dalla giunta tecnica le disposizioni occorrenti circa ai reclami, che fossero stati prodotti dalla commissione

censuaria comunale sulla qualificazione e classificazione.

#### *Concorso delle commissioni comunali e dei possessori all'esame dei reclami sopra luogo.*

Art. 175. Alle verificazioni sopra luogo, relative alla definizione dei reclami, deve assistere la commissione censuaria comunale, o un suo delegato, affinché possa mettersi in grado essa pure di pronunciare il proprio voto sui medesimi.

A tale uopo si prendono dal perito catastale gli opportuni concerti colla commissione.

Art. 176. Almeno tre giorni prima dell'incominciamento delle visite sopra luogo per l'esame dei reclami, il perito catastale fa pubblicare nel comune un manifesto, per avvisarne gl'interessati.

Successivamente, egli deve rendere avvertiti a domicilio i singoli possessori reclamanti del giorno in cui avrà luogo la visita sopra i fondi, che formano oggetto dei rispettivi reclami, invitandoli ad intervenire.

Art. 177. Sugli elenchi dei reclamanti, compilati a cura del perito catastale, si fa constare dell'avviso dato a domicilio, come all'articolo precedente, mediante annotazione firmata dal messo incaricato della consegna.

Se il possessore ha residenza o dimora nel comune, l'avviso viene dato nella casa di sua abitazione a lui stesso, o ad uno della famiglia, o a persona addetta al suo servizio.

In caso diverso, l'avviso viene dato all'agente, o al colono, o all'affittuario del fondo, o ad uno della loro famiglia, ed in mancanza di essi viene affisso all'albo comunale.

Art. 178. Le visite locali per l'esame dei reclami si eseguono in concorso dei possessori reclamanti, o loro delegati, e anche senza di essi, se, malgrado l'invito, non intervengono, facendo però constare che l'avviso era stato loro dato nei modi prescritti dall'articolo precedente.

#### *Voto della commissione comunale.*

Art. 179. Compite le verifiche e l'esame dei reclami, la commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni, trasmette, per mezzo del perito a ciò delegato dall'amministrazione del catasto, il proprio voto coi relativi atti alla commissione provinciale.

#### *Osservazioni del perito catastale e trasmissione degli atti alla commissione provinciale.*

Art. 180. Il perito, compiuti i lavori di tavolo conseguenti alle eseguite verifiche, trasmette il voto della commissione comunale alla commissione provinciale, accompagnandolo colle sue osservazioni e cogli atti necessari.

#### *Decisioni della commissione provinciale.*

Art. 181. La commissione provinciale, esaminati i reclami, il voto della commissione



ne comunale e le osservazioni del perito catastale, e fatti gli ulteriori studi che stima opportuni, decide in via definitiva sopra ognuno dei reclami medesimi, salvo il disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 29 della legge 1.º marzo 1886, e trasmette le decisioni cogli atti relativi alla giunta superiore del catasto.

Se spirati i 30 giorni, la commissione censuaria comunale non ha trasmesso i reclami col suo voto, la commissione provinciale provvede a ritirare i reclami stessi, e decide anche senza il voto della commissione censuaria comunale.

Art. 182. In quanto la commissione censuaria centrale accolga i reclami ammessi dal suddetto ultimo capoverso dell'articolo 29 della legge 1.º marzo 1886, la giunta superiore del catasto, di conformità alle decisioni della commissione stessa, stabilisce i modi e i termini per le eventuali operazioni di rettifica.

## CAPITOLO IX.

### **Pubblicazione dei prospetti delle tariffe, e trattazione dei relativi reclami.**

Art. 183. Compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una provincia, secondo le norme stabilite nei capitoli VI e VII, la giunta superiore del catasto ne fa pubblicare i prospetti dalle rispettive giunte tecniche.

Allo scopo di collegare e perequare, fra le diverse provincie, le tariffe relative alle principali qualità e classi di terreno, possono farsi anche pubblicazioni parziali delle medesime per provincie contigue, prima che siano ultimate quelle dell'intera provincia.

Art. 184. La pubblicazione delle tariffe nelle provincie si fa mediante inserzione della tariffe stesse in un supplemento al foglio periodico, che in ogni provincia si pubblica a cura della prefettura in conformità della legge 30 giugno 1876, n. 3195.

#### *Termine per la produzione dei reclami delle commissioni censuarie comunali.*

Art. 185. I prospetti delle tariffe dei comuni di ciascuna provincia si comunicano alla commissione censuaria provinciale, alla quale si comunicano altresì, possibilmente, i prospetti delle tariffe dei comuni limitrofi delle altre provincie.

I prospetti delle tariffe di ciascun comune e quelli dei comuni limitrofi si comunicano anche alle commissioni censuarie comunali, le quali, tosto che li abbiano ricevuti, pubblicano un manifesto all'albo del comune, con cui si notifica che i detti prospetti trovansi ostensibili nell'ufficio comunale durante 30 giorni, decorribili da quello indicato nel manifesto stesso.

#### *Presentazione dei reclami.*

Art. 186. Contro le risultanze dei prospetti delle tariffe, così pubblicati dalle giunte

tecniche, le commissioni comunali possono presentare, per mezzo delle giunte stesse, entro il termine di cui all'articolo precedente, i loro reclami alla commissione provinciale sulla qualificazione e classificazione, come pure sulle tariffe del proprio comune, tanto in via assoluta, cioè avuto riguardo alle condizioni particolari del comune medesimo, quanto in via comparativa, istituendo confronti colle tariffe delle stesse qualità di terreno nei comuni limitrofi.

Nel caso contemplato dal secondo comma dell'articolo 183, se le tariffe pubblicate non riguardano comuni confinanti con quelli di altra provincia, pei quali la pubblicazione di esse sia già avvenuta, i reclami possono farsi in confronto colle analoghe tariffe di comuni non confinanti, semprechè però questi appartengano a provincie contigue.

I reclami relativi alle tariffe devono indicare la quantità dell'aumento o della diminuzione, che si reputi giusta, e preferibilmente esser fatti anche in via comparativa.

#### *Reclami della commissione comunale contro il voto della commissione provinciale.*

Art. 187. I reclami della commissione comunale contro il voto della commissione provinciale devono essere presentati a quest'ultima entro il termine di 15 giorni, decorribili dall'avuta partecipazione del voto suddetto, e non possono estendersi oltre i limiti del primitivo reclamo.

#### *Esame dei detti reclami per parte della commissione provinciale.*

Art. 188. La commissione provinciale, qualora trovi che si possa far ragione in tutto od in parte alle osservazioni delle commissioni comunali, deve provocare anche su di esse il parere della giunta tecnica.

#### *Invio alla commissione censuaria centrale dei reclami ed atti relativi.*

Art. 189. Esaurita la procedura prescritta agli articoli precedenti, la commissione provinciale fatte tanto per le tariffe che furono argomento di reclamo quanto per le altre, quelle indagini, verifiche e confronti che reputa opportuni per tutti i comuni della provincia, trasmette alla commissione centrale tutti gli atti relativi, colle sue osservazioni e colle proposte che crede necessarie per ottenere la congruenza e la proporzionalità delle tariffe, sia nell'interno dei singoli comuni e della provincia in complesso, sia in relazione a quelle dei comuni confinanti colla medesima.

#### *Determinazione delle tariffe per parte della commissione censuaria centrale.*

Art. 190. La commissione censuaria centrale stabilisce le tariffe di tutti i comuni censuari in conformità del 1.º capoverso dell'art. 28 della legge 1.º marzo 1886, ne fa



la pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, e comunica a ciascuna commissione censuaria provinciale quella della sua provincia e delle provincie finitime.

*Reclami contro il giudizio della commissione censuaria centrale.*

Art. 191. I reclami delle commissioni provinciali contro le tariffe come sopra stabilite, devono essere prodotti, entro il termine di giorni 60 da quello della avuta comunicazione, alla suddetta commissione centrale, la quale, approvate in via definitiva, giusta l'art. 28 della legge, le tariffe di tutti i comuni censuari del Regno, le trasmette, con analoga dichiarazione, alla giunta superiore del catasto.

CAPITOLO X.

**Attivazione del nuovo catasto**

*Operazioni preliminari all'attivazione del catasto.*

Art. 192. La giunta superiore del catasto, ricevute le tariffe a norma dell'articolo precedente, provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del catasto, cioè:

a) la mappa particellare, nella quale ogni particella è controdistinta con proprio numero;

b) la tavola censuaria, di cui all'art. 151, debitamente completata, e coll'aggiunta, per ogni particella, della rendita imponibile;

c) il registro delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa dei singoli enti catastali, che le appartengono, colla superficie e rendita imponibile corrispondenti, e nel quale dovranno poi essere tenute in evidenza le ulteriori mutazioni di proprietà;

d) la matricola dei possessori, in cui le ditte censuarie sono disposte in ordine alfabetico, coi dati necessari per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria;

e) tutti gli altri atti, che la giunta superiore stimerà necessari o utili per l'attivazione e la conservazione del catasto.

Art. 193. La giunta superiore del catasto, con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni del Regno mediante affissione nei modi soliti per gli atti ufficiali, invita i possessori:

a) a domandare per iscritto la registrazione sui nuovi libri delle partite delle variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, di cui al capitolo VIII;

b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, quali sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che si avessero a riscontrare negli atti catastali.

Art. 194. Nel suddetto manifesto si fissa un termine congruo a giudizio della giunta superiore del catasto, per la presentazione

delle domande di cui all'articolo precedente, e si avvertono i possessori, i quali per qualsivoglia titolo abbiano reclamato contro le risultanze pubblicate del nuovo catasto, che entro il termine fissato come dianzi, possono prendere cognizione, presso l'ufficio di attivazione del catasto, del giudizio pronunciato definitivamente sui loro reclami dalla commissione provinciale; e che, entro il termine stesso, nel solo caso che si credero gravati per violazione di legge o per questioni di massima, possono ricorrere alla commissione centrale per mezzo del detto ufficio.

Art. 195. In seguito alle suddette domande si eseguono nei nuovi libri delle partite le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, e si correggono gli errori materiali di fatto che fossero occorsi.

Art. 196. Promulgata la legge per l'applicazione del nuovo estimo, e compiute le operazioni indicate nell'articolo precedente, si formano, in base alle risultanze dei nuovi registri partitari, i ruoli per la esazione dell'imposta.

Incomincia allora lo stadio della conservazione del nuovo catasto, e cessano le operazioni intese a mantenere in corrente i catasti preesistenti, i quali fino a nuova disposizione saranno custoditi presso gli uffici di conservazione del corrispondente nuovo catasto.

Cessano parimenti la divisione del territorio del Regno negli otto compartimenti, e le direzioni compartimentali istituite per la formazione del nuovo catasto.

CAPITOLO XI.

**Conservazione del catasto**

*Modi della conservazione.*

Art. 197. La conservazione del catasto si fa per duplicato, e cioè sopra due copie di atti identici, da tenersi presso i rispettivi uffici speciali, che ne saranno incaricati.

Art. 198. Le epoche e i modi per le lustrazioni periodiche del catasto saranno stabilite nel regolamento speciale prescritto nell'art. 202.

*Introduzione di nuovi enti in catasto.*

Art. 199. Nel caso che a senso dell'articolo 35 della legge 1.º marzo 1886 si debbano introdurre in catasto nuovi enti, ai quali non si possono attribuire le qualità e classi esistenti, si creano, per essi, speciali qualità e classi.

*Divisione di particelle.*

Art. 200. Nel caso di divisione di una particella, l'estimo si riparte in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario.



*Correzione degli errori materiali.*

Art. 201. Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe e nelle scritture censuarie.

*Regolamento per la conservazione del catasto.*

Art. 202. Con regolamento speciale, da emanarsi all'atto in cui si renderà esecutivo il catasto, sarà provveduto per l'esatta applicazione di quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Nel detto regolamento s'introdurranno tutti quei miglioramenti che la pratica applicazione delle norme ora in vigore avrà suggerito, e si daranno precise disposizioni, tanto riguardo ai criteri ed ai procedimenti, quanto riguarda al personale, affine di assicurare la perfetta ed uniforme conservazione del catasto, sia negli uffici ai quali verrà affidato il primo esemplare del medesimo, sia in quelli che ne dovranno tenere il secondo.

## CAPITOLO XII.

**Moderazioni d'imposta***Procedimento per la moderazione d'imposta.*

Art. 203. Per conseguire la moderazione d'imposta consentita dall'articolo 38 della legge 1.º marzo 1886, il possessore danneggiato, deve entro quindici giorni dall'accaduto infortunio, presentare alla intendenza di finanza della provincia, anche per mezzo dell'agenzia delle imposte, un ricorso, nel quale devono essere indicati per ciascuna particella catastale la quantità e qualità dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore.

Art. 204. L'intendenza di finanza, ricevuto il reclamo, ordina una verifica sopra luogo, ed invita il possessore ad assistervi, perchè possa fornire i necessari schiarimenti, e fare le osservazioni che crederà del suo interesse.

Le spese di questa verifica sono a carico del reclamante.

Art. 205. L'amministrazione delle finanze, nel giudicare sul merito della domanda di moderazione d'imposta, avrà riguardo alla qualità e classe attribuita in catasto ai terreni danneggiati.

Art. 206. Gli sgravi e rimborsi a favore dei contribuenti che hanno ottenuto moderazione d'imposta, e il pagamento delle spese per parte del reclamante, si eseguono nei modi e colle norme stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

## CAPITOLO XIII.

**Spese per la formazione del catasto***Spese a carico dei possessori.*

Art. 207. Fra le spese della delimitazione delle private proprietà che, a termini dell'art. 40 della legge 1.º marzo 1886, sono a

carico dei rispettivi possessori, non si comprendono quelle delle commissioni censuarie e loro delegati, nè quelle dei relativi verbali per uso dei comuni e dell'amministrazione catastale.

Art. 208. Le somministrazioni che le provincie ed i comuni devono fare, a termini dell'articolo 40, lettera c, della legge 1º marzo 1886, sono determinate dai rispettivi uffici superiori del catasto.

Da tale determinazione i comuni possono reclamare alla direzione compartimentale del catasto, le provincie alla giunta superiore.

Contro le rispettive decisioni è ammesso l'appello al ministro delle finanze.

*Preventivo annuale della spesa per la formazione del catasto.*

Art. 209. La giunta superiore del catasto propone ogni anno in tempo debito, il preventivo della spesa necessaria, per l'anno seguente, alle operazioni del catasto, affinchè il ministro delle finanze ne possa ottenere lo stanziamento colla legge di approvazione del bilancio generale dello Stato.

Art. 210. Le spese incontrate dai comuni del compartimento ligure-piemontese per la formazione di catasti comunali in conseguenza di precedenti leggi, saranno rimborsate in quanto possono i catasti medesimi servire agli effetti della legge 1º marzo 1886, e nei limiti della somma che verrà per essi risparmiata allo Stato.

## CAPITOLO XIV.

**Condotta ed acceleramento eventuale dei lavori catastali.***Incominciamento dei lavori.*

Art. 211. Istituite la giunta superiore del catasto e le direzioni compartimentali, cominceranno, al più tardi, il 1º marzo 1888, i lavori per la formazione del catasto in tutti i compartimenti, e saranno continuati senza interruzione.

Art. 212. Le domande delle provincie per acceleramento dei lavori del catasto autorizzata dal 2º comma dell'articolo 47 della legge 1º marzo 1886, devono essere presentate al ministero delle finanze prima che i lavori stessi siano incominciati nel rispettivo territorio.

A tale effetto le direzioni compartimentali, tre mesi prima di intraprendere i lavori in una provincia, ne danno avviso alla deputazione provinciale.

Art. 213. L'anticipazione da farsi dalla provincia comprende la metà di tutte le spese di personale e di materiali occorrenti nella provincia e posti dalla legge a carico dello Stato.

La giunta superiore del catasto, fa, per ciascuna provincia richiedente, un preventivo totale approssimativo della spesa neces-



saria, e determina la rata occorrente per il primo anno, e poi di anno in anno quelle degli esercizi successivi.

La maggiore o minore spesa incontrata in un esercizio viene regolata nella previsione dell'esercizio seguente.

Nell'ultimo anno si liquida la spesa definitiva totale, che sarà rimborsata dal Governo entro due anni dalla applicazione del nuovo estimo provvisorio.

La giunta superiore del catasto stabilisce pure, appena ricevute le domande, di quanto tempo potranno presumibilmente essere abbreviate le operazioni.

Art. 214. Il consiglio provinciale richiedente delibera sul modo di provvedere al pagamento della metà della spesa totale, sia mediante realizzazione di assegnamenti propri della provincia, sia mediante assunzione di mutui, sia con imposizione di centesimi addizionali.

Delibera inoltre in ogni anno, cominciando dal primo, il relativo stanziamento della rata annuale da anticiparsi, la quale sarà compresa tra le spese obbligatorie straordinarie del bilancio.

Al pagamento delle rate annuali al tesoro si provvede mediante delegazioni sui ricevitori provinciali, divise per bimestre, alle scadenze delle imposte dirette.

Art. 215. Quando il consiglio provinciale richiedente abbia preso la deliberazione indicata nel precedente articolo, e, in caso di mutui, questi sieno stati effettivamente stipulati, si dà principio alle operazioni catastali nella provincia.

La provincia che richiese l'acceleramento dei lavori catastali ha l'obbligo di continuare le occorrenti anticipazioni fino al termine delle relative operazioni.

Art. 216. Il termine dei 7 anni entro i quali, giusta l'articolo 47 della legge 1° marzo 1886, il ricensimento deve essere compiuto quando le provincie richiedenti hanno un catasto geometrico particellare con mappe servibili, decorre dal giorno della comunicazione al ministero della deliberazione del consiglio provinciale, colla quale vengono presi i provvedimenti necessari per rendere la domanda efficace a termini degli articoli precedenti.

Art. 217. La giunta superiore del catasto determina quali fra le provincie richiedenti hanno mappe, presumibilmente e nel loro complesso, servibili agli effetti voluti dalla legge.

In tali provincie si compilano le tabelle di qualificazione e classificazione, e si procede al classamento, giusta le norme prescritte al Capitolo VI.

Ove però nel corso delle operazioni venisse a risultare la necessità di straordinarie rettificazioni, all'infuori di quelle occorrenti per le variate qualità e classi, e per non fatte lustrazioni, od estesi rifacimenti o complementi, allo scopo di rendere le dette mappe servibili, le operazioni stesse saranno tuttavia proseguite, ma il maggior

tempo per esse richiesto, e che la giunta superiore stabilisce, non si computa nei sette anni di che all'articolo precedente, e la provincia deve anticipare, colle norme degli articoli 213 e 214, metà della maggiore spesa occorrente.

Qualora, anche prima d'intraprendere il classamento, si venga a riconoscere la necessità di straordinarie operazioni di rettifica alle mappe, queste operazioni si potranno eseguire avanti del classamento stesso.

Art. 218. Contro le deliberazioni prese dalla giunta superiore del catasto in esecuzione del disposto dal precedente articolo, le provincie, ove non preferiscono rinunciare all'acceleramento, possono reclamare al ministro delle finanze, il quale decide, sentita la commissione censuaria centrale.

Art. 219. Nei casi contemplati negli articoli 216 e 217 la costituzione delle giunte tecniche e delle commissioni censuarie comunali e provinciali si fa immediatamente, e i periti procedono alle operazioni prescritte dal presente regolamento, secondo le istruzioni impartite dalla giunta superiore del catasto, per modo che al più tardi entro cinque anni, non computato il maggior tempo eventualmente occorrente per rendere le mappe servibili a tenore dell'articolo 217, venga compiuto il classamento, e siano esauriti i relativi reclami. Entro i due anni successivi saranno definiti i reclami sulle tariffe, che devono provvisoriamente essere applicate, dopo ottenuto il giudizio della commissione censuaria centrale e allestiti gli atti tutti necessari all'attivazione del catasto.

Art. 220. Con speciale regolamento sarà provveduto alla conservazione dei catasti da attivarsi in via provvisoria per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 47 e 54 della legge 1.° marzo 1886.

## CAPITOLI XV.

### Disposizioni diverse relative al catasto.

#### *Visione e copia gratuita degli atti pubblici.*

Art. 221. Le giunte tecniche e i periti catastali hanno diritto, pel disimpegno delle loro funzioni, di esaminare gratuitamente i documenti e i registri esistenti nei pubblici uffici, e di trarne copia, senza pagamento di tassa o compenso qualsiasi.

#### *Diritto di accesso alle proprietà.*

Art. 222. Le giunte tecniche, le commissioni censuarie provinciali, le commissioni censuarie comunali e i periti catastali col personale di servizio addetto ai medesimi per le operazioni del catasto, per avere l'accesso alle private proprietà nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato, rispettivamente, del prefetto della provincia, del sindaco del luogo, del direttore compartimentale.

In caso di opposizione, devono farsi assistere dal sindaco o da un consigliere comunale da esso delegato.



Queste disposizioni e la sanzione della pena pecuniaria da lire 10 a lire 100 portata dall'articolo 32 della legge pel caso di opposizione, devono essere pubblicate dal prefetto con apposito avviso, prima che incomincino nella provincia le operazioni catastali.

Art. 223. Delle opposizioni previste nel precedente articolo si redigono processi verbali, nei quali devono essere indicati i presenti al fatto, e che vengono trasmessi all'intendenza di finanza.

#### *Procedura per le contravvenzioni.*

Art. 224. L'intendente, di mano in mano che riceve i detti verbali, e così pure allorché gli pervengono i documenti e le note di cui all'art. 34, esamina se il fatto sia sufficientemente provato, e se costituisca contravvenzione.

In caso affermativo, rimette i verbali, i documenti, o le note di assenza al pretore locale, perchè proceda a termini di legge.

Art. 225. Prima che il giudice competente abbia pronunciato la sua sentenza, il contravventore può, con domanda da presentarsi all'intendente, e che è irrevocabile, chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dall'intendente stesso entro i limiti di legge.

L'intendente, stabilita la somma da pagarsi, invita il contravventore a versarla alla tesoreria e a consegnargli la ricevuta.

In seguito all'istanza e alla consegna della ricevuta di deposito, l'intendente si astiene dal promuovere l'azione giudiziale o ne fa sospendere il corso se già iniziata; pronuncia la sua decisione, ne rende avvertito il contravventore e dispone affinché l'ufficio demaniale e la tesoreria convertano il deposito in introito definitivo.

#### *Intangibilità dei segnali trigonometrici.*

Art. 226. La sorveglianza per assicurare la conservazione e la intangibilità dei segnali trigonometrici è affidata agli impiegati del catasto e agli agenti della forza pubblica.

Tanto gli uni come gli altri, nel caso che avvengano manomissioni di segnali, denunciano i contravventori alla competente autorità giudiziaria, per i relativi procedimenti a termini di legge.

#### *Istruzioni speciali riservate alla giunta superiore del catasto.*

Art. 227. Per la uniforme e esatta applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla formazione del catasto, saranno impartite dalla giunta superiore particolari istruzioni nei diversi stadi delle operazioni.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze

**A. Magliani**

## Parte I.

### GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

#### **Consigliere comunale — Nomina a bibliotecario comunale — Indennità a titolo onorifico — Decadenza.**

L'indennità corrisposta al bibliotecario comunale è un vero stipendio.

Quindi eletto a bibliotecario un consigliere comunale, questi deve decadere dalla carica di consigliere.

(Sentenza della Corte di Appello di Cagliari, 5 marzo 1887. — Pubblico Ministero c. Bolasco.)

**Nota.** — La Corte ecc.

Il Consiglio comunale d'Alghero, con deliberazione del 29 gennaio 1885, procedeva alla nomina di bibliotecario della biblioteca comunale *Adami* in persona di uno dei suoi membri, il consigliere Bolasco Stefano, con fissazione di relativo trattamento personale di annue lire 600, che voleva rendere continuative; ma non fu concesso dalla Deputazione provinciale tale vincolo del bilancio comunale.

Contro tale nomina reclamarono alcuni interessati: chiesero al Consiglio che dichiarasse decaduto il Bolasco dalla carica di membro del Consiglio stesso per la incompatibilità prevista dagli articoli 25 e 208 della legge comunale e provinciale.

Il consiglio respinse il reclamo (con deliberazioni 25 ottobre e 24 dicembre 1886) perchè ritenne il trattamento personale equivalente indennità per carica onorifica e non stipendio.

Il Pubblico Ministero (ai sensi degli articoli 39 e 25 di detta legge) chiede l'annullamento delle deliberate cose dal detto Consiglio, e la dichiarazione di decadenza del Bolasco dalla carica di consigliere comunale d'Alghero.

Ha considerato, che per virtù dell'articolo 25 della legge comunale e provinciale sono inelleggibili coloro che ne ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra.

Che nell'applicar la legge non le si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole (articolo 3°, Disposizioni generali premesse al Codice civile).

Che stipendio, odiernamente, è assegnamento fisso in qualunque modo e rata appuntato nel bilancio, che dallo Stato, dai Comuni e dai Corpi morali si paga in ricompensa di opere liberali, a persone di qualità; mentre salario è assegnamento fisso e che si paga a chi presta per suo giornaliero bisogno opere manuali altrui. Differenza che la moderna civiltà ha messo tra le due parole, mentre un tempo non credevansi avviliti di riscuotere salario coloro che dedicavansi alle arti liberali ed alla



medicina (*Artium et medicinae doctores*), il procuratore *ad lites*, il gestor di negozio, ecc. L. 16, ff. *De alim et cibis, legat...* *Salarium alicui decuriones decreverint... utpote si ob liberalem artem fuerit constitutum vel ob medicinam: ob has enim causas licet constitui salaria*, scriveva ULPIANO in L. 4. ff. *De decr. ab. ord. fact.*, L. 7 e 56, § 3, ff. *Mond.*, L. 1 e 17. C. *Eod. tit.*), e tutta la distinzione tra salario ed onorario consisteva in ciò che quello era, e questo non, mercede annualmente fissata (POTH., L. 16, 196).

Che non si può fare violenza alla legge, cercando di sostituire, alle parole tecniche da essa usate, altre che in una lingua ricca come l'italiana non mancano, sinonime o quasi per eludere i precetti di essa. Nella specie le caratteristiche dello stipendio sono la stabilità della somma come sopra data in ricompensa di opere liberali a persona di qualità, sia pingue o sottile, proporzionata o meno all'opera liberale prestata quella somma.

Che la stabilità nella specie risulta dalla iscrizione della somma in bilancio: nulla ostando che l'Autorità superiore competente non abbia permesso, com'era di suo diritto, che questa stabilità fosse continuativa.

Che da ultimo le riserva che il Bolasco pretende in estremo sussidio, cioè pel diritto di optare, tra la carica di consigliere e di bibliotecario comunale, non è accoglibile, giacchè non v'ha disposizione di legge che ammetta opzione nel caso; e l'opzione si dà *rebus adhuc integris* e non già quando è avvenuto il *factum* incompatibile, pel quale la legge ritiene *quisque renuntiasset juri sibi introducto*. Nè altrimenti esser potrebbe poichè rinunciando il Bolasco posteriormente a questa sentenza, che glie ne riserberebbe il diritto, ad una delle due cariche, ne seguirebbe che egli dal 29 gennaio 1885 sino al momento della sua futura rinuncia ad una di esse, l'avrebbe in sè validamente congiunte per certo spazio di tempo, mentre la legge le dichiara incompatibili.

Per questi motivi ecc.

**Elezioni amministrative — Falso — Verbali elettorali — Alterazione — Flagranza — Competenza** (Cod. pen., articoli 363, 341 e 191; Cod. proc. pen., art. 9, n. 3 e 440).

L'alterazione dei verbali delle elezioni, quantunque fatta allo scopo di far risultare maggiore il numero dei votanti e maggiore il numero dei voti riportati da alcuni candidati, costituisce il reato di falso, e non quello previsto dall'art. 191 cod. pen., relativo a chi nel caso delle operazioni elettorali è sorpreso nell'atto di sottrarre od aggiungere schede o falsarne il contenuto.

E ciò tanto nel caso in cui si tratti di alterazione materiale fatta dopo la formazione del verbale, quanto nel caso di falsità morale, cioè del fatto di chi nell'atto stesso di compilare il verbale ne altera la sostanza, ad es. attestando falsamente avere i

candidati riportato un numero di voti diverso da quello risultato nello scrutinio.

Laonde a render punibile l'alterazione dei verbali elettorali non è necessario la flagranza richiesta dal citato art. 191 pel reato in esso preveduto.

Per ciò stesso l'alterazione dei verbali elettorali non è di esclusiva competenza della Corte d'assise, e non è ad essa applicabile l'eccezione posta dall'art. 440 proc. pen. alla facoltà della sezione di accusa di rinviare i crimini al tribunale correzionale.

I verbali elettorali e le annesse tabelle contenenti la indicazione del numero dei voti, sono documenti pubblici.

Tuttavia la falsità in tali atti non può annoverarsi tra quelle in atti pubblici, ai sensi dell'articolo 341 e seg. cod. pen., ma va compresa tra quelle colpite dall'art. 363, riguardante certificati ed altri documenti non preveduti specificamente dalla legge.

La flagranza richiesta dall'art. 191 cod. pen. è richiesta al solo scopo d'impedire tardivi e calunniosi procedimenti.

Epperò quando non hanno semplici prove testimoniali, ma fatti permanenti ed indiscutibili, sorti nell'atto stesso del reato e che ne offrano una logica ed indubitata prova, non può ritenersi mancante il requisito della flagranza.

Applicazione di tali principii all'alterazione dei verbali elettorali considerata come costituente il reato dell'art. 191 anzichè come reato di falso (Appello Napoli, 23 febbraio 1887. — Causa D'Amelio ed altri.

**Espropriazione per causa di pubblica utilità — Sotterraneo sottostante alla via pubblica — Occupazione — Indennità** (art. 430, 440 e 1116 codice civile).

Il proprietario di un sotterraneo sottostante alla via pubblica, preesistente alla via stessa, ha diritto di essere indennizzato per l'occupazione del sotterraneo fatta dal Comune per la sistemazione d'una conduttura, procedendosi all'uopo colle norme della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 31 maggio 1887, Municipio di Bologna c. Costetti.)

**Incanti comunali — Osservanza dei termini — Nullità.**

Giusta l'art. 74 del regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato, sono nulli gli atti d'incanto, se non vengono lasciati 15 giorni liberi tra il giorno fissato per l'incanto e quello per la successiva aggiudicazione. (Cons. Stato, 21 genn. 1887, adottato — Comune di Castelfranco nell'Emilia.)

**Nota.** — È costante la giurisprudenza del cons. di Stato — V. i numerosi pareri nel *Dizion. amm.*, n. 338 e segg. e *Man. amm.* 1886, p. 300 e 378.

Però lo stesso consesso con parere, 2 lu-



glio 1886,—adottato. — Comune di Alcamo— ha sanzionata la massima della nessuna conseguenza del ritardo nella pubblicazione dell'avviso d'asta nella *Gazzetta ufficiale*.

**Incanti comunali—Aggiudicazione al figlio del Sindaco — Nullità.**

È nulla l'aggiudicazione di una casa di proprietà del comune fatta al figlio del sindaco che convive con lui ed ha comuni gli interessi (Cons. Stato 21 gennaio 1887. — Comune di Castelfranco nell'Emilia).

**Nota.** — Lo stesso consiglio di Stato con parere 16 marzo 1886 — *Giurista*, 1887, p. 86 — ritenne valida l'aggiudicazione fatta alla moglie di un assessore.

**Impiegati comunali — Licenziamento — Annullamento della deliberazione per parte del Prefetto — Denuncia.**

Spetta al Prefetto il pronunciare sui motivi di servizio e di disciplina, che possono o meno giustificare la deliberazione di licenziamento di un impiegato comunale, anche quando la deliberazione, di cui trattasi, non contenga vizi di forma, giusta la giurisprudenza assodata del consiglio di Stato. (1)

Il provvedimento del Prefetto, con cui annulla una deliberazione di licenziamento, non può dar luogo ad una dichiarazione di revoca sopra una semplice denuncia presentata individualmente da una parte dei consiglieri, che ha presa l'annullata deliberazione (Cons. Stato, 13 maggio 1887 — Comune di Roccalvece.)

**Impiegati comunali — Nomina in via straordinaria — Consiglio comunale — Competenza.**

La nomina degli impiegati comunali, anche se fatta in via puramente straordinaria, spetta al consiglio, a senso dell'art. 87 della legge com. e prov., e non già alla Giunta (Cons. Stato, 16 febbraio 1887, adottato — Comune di S. Cataldo).

**Impiegati comunali — Verificatori del bestiame — Nomina — Competenza.**

La nomina di impiegati comunali (in specie, verificatori del bestiame) è validamente fatta dalla Giunta in via d'urgenza.

Tale nomina non può giammai spettare al Sindaco, sebbene gli venga deferita dal regolamento provinciale per la tassa del bestiame e sia stata da lui fatta negli anni precedenti (Cons. Stato, 24 febb. 1887. — Comune di Montecassiano.)

**Nota.** — La massima è per sè stessa evidente.

Il regolamento provinciale non può al certo stabilire norme di competenza diverse da quelle dalla legge fissate.

Ora se la legge comunale e prov. non dà alcuna competenza al Sindaco, in fatto di nomina di impiegati, salariati o inservienti, come può un regolamento attribuirglielo? — V. gli art. 87, n. 2 e 93, n. 2.

In quanto poi al fatto che tale nomina sia stata sempre fatta dal Sindaco, da cui vuolsi dedurre un diritto acquisito, si fa osservare che in materia di competenza tassativamente stabilita dalla legge non si può mai acquistare diritto; giacchè non può ammettersi una violazione continua delle disposizioni legislative in dispregio della divisione dei poteri. L'uno non può invadere l'altro potere.

Nè una violazione di legge per il passato può addursi in sostegno della tesi contraria, dappoichè *adducere inconueniens non est solvere argumentum*.

Conchiudendo, diciamo che mai ed in nessun caso può il Sindaco nominare impiegati, salariati o servienti, essendogli solo riservato per questi ultimi di farne la proposta.

**Impiegati comunali — Convenzione — Conferma prima della scadenza.**

I Comuni non possono per regola confermare i propri impiegati prima che sia finita la convenzione in corso (2) (Cons. Stato, 9 luglio 1887, sez. unite. — Comune di Roccarainola).

**Nota.** — Il Consiglio ecc.

Che la legge non vieta ai Comuni di prendere impegni oltre i cinque anni, prescrivendo che il vincolo del bilancio, oltre il quinquennio, sia approvato dalla Deputazione provinciale;

La giurisprudenza non riconosce consentanea allo spirito della legge la pretesa di prescindere nell'uso di quella facoltà da ogni rispetto verso le rappresentanze future, ma non esclude in modo assoluto la facoltà dei Comuni di contrarre impegni a lungo termine nei rapporti in specie coi loro impiegati per l'interesse del servizio.

Di ciò appunto risulta la prova del parere 25 giugno 1886 citato dal ricorrente. Allora si trattava di un Segretario nominato senza termine nel 1878 collo stipendio di lire 1000, aumentate nel 1880 dal Consiglio comunale per rimeritarne il lodevole servizio. La Deputazione provinciale approvò. Riconfermate le prove del servizio lodevolmente prestato dal segretario, il Consiglio comunale deliberò nel 1885 di confermarlo nell'impiego per un decennio. La Deputazione provinciale riconobbe la benemerenzia dell'impiegato, ma non approvò la riconferma.

Ricorse il comune e ne venno per gli esposti motivi accolto il reclamo.

Si cita inoltre, ma fuori di proposito l'altro parere del 19 agosto 1886, nel quale non si trattava di riconferma, ma di contratti

(1) V. Parere 27 marzo 1886 — *Giurista*, 1886, p. 169.

(2) V. il parere che segue.



nuovi concordati pel termine di cinque anni, mentre era prossima la scadenza del contratto in corso.

Non si vincolava la rappresentanza futura, ma era necessaria l'approvazione dell'autorità tutoria, e fu respinto il ricorso interposto contro il Prefetto che aveva resa esecutoria la impugnata deliberazione.

Nel caso presente la riconferma chiesta dal segretario fu deliberata dal Consiglio per una pretesa massima generale. L'annullamento della deliberazione, non impugnata dal comune, si impugna dal segretario per i titoli della sua benemerita, pel suo interesse e soprattutto per l'interesse del comune di assicurarsi il servizio di un segretario, il quale potrebbe essere lusingato da altre promesse e da migliori offerte.

Si ammetta che in ogni modo il Comune sarebbe sempre in facoltà di licenziare l'impiegato per motivi di servizio e disciplina, come il segretario non sarebbe dalla riconferma impedito di meglio provvedere al proprio interesse eventuale.

Stando le cose in questi termini non si potrebbe giustificare la riconferma anticipata a favore del segretario richiedente e impugnare come illegittimo il provvedimento contro il quale lo stesso segretario ricorre agli effetti dell'art. 9, n. 4, della legge sul consiglio di Stato.

Il consiglio perciò opina che non meriti d'essere accolto il predetto reclamo.

**Impiegati comunali — Riconferma prima della scadenza della convenzione in corso — Inammissibilità.**

Il Consiglio comunale non può procedere ad una riconferma o proroga da decorrere dal giorno in cui sarà scaduto il termine del contratto in corso quando l'impiegato è in ufficio e manca ancora un tempo considerevole (nella specie due anni) al termine del contratto stesso; e ciò per non vincolare la libertà delle future amministrazioni comunali (Cons. Stato, 14 gennaio 1887 — comune di Roccarainola). V. par. precedente.

**Liste amministrative — Moglie — Beni parafernali — Delegazione al figlio.**

La madre può delegare al figlio il censo dei suoi beni parafernali onde conferirgli il diritto elettorale, mentre poi il marito può valersi del censo dei beni dotali (app. — Catania, 23 marzo 1887. — Murè ric.)

**Leva militare — Assegnazione di categoria — Consiglio di leva — Competenza.**

Spetta al consiglio di leva il decidere, quando sorge contestazione, sull'assegnazione di uno iscritto nelle liste di leva ad una piuttostochè ad altra categoria, in base allo stato di famiglia debitamente accertato e non contraddetto (Cass. Roma, 4 marzo 1887 — Min. Guerra c. Gabbi-Soliani.)

**Nota.** — La Corte ha giustamente osservato che la competenza del Magistrato or-

dinario e del consiglio di leva sono fissate dagli art. 13 e 14 della legge sul reclutamento (testo unico) per le quistioni che possono insorgere nelle operazioni di leva.

All'autorità giudiziaria appartiene di conoscere e decidere: 1.° le quistioni di contravvenzione alla legge per cui si possa far luogo ad applicazione di pena; 2.° le quistioni di controversa cittadinanza, domicilio; 3.° quelle di contesi diritti civili e di filiazione (art. 14).

La decisione di tutte le altre quistioni è riservata al Consiglio di leva (art. 13.)

È riservato alla competenza dei consigli di leva il decidere se un iscritto di 1.ª categoria abbia diritto di fare passaggio, ottenuto il congedo illimitato alla 2.ª categoria, pagando la somma fissata dalla legge all'epoca della chiamata della sua classe. (Cass. Roma, 9 luglio 1878 — *Man. amm.*, 1879, p. 77) — V. pure *Dis. Ann.* massima n. 10243 e segg. — V. pure *app. Napoli* 30 agosto 1887 in questa stessa dispensa.

**Maestri Comunali — Licenziamento per scadenza senza conseguimento del certificato di lodevole servizio — Nuova nomina nello stesso comune — Durata biennale.**

Quando il maestro fu licenziato per scadenza di termine, qualunque sia stata la durata del suo insegnamento, senza che abbia conseguito il certificato di lodevole servizio, ove sia stato rinominato nello stesso comune, dovrà ritenersi assunto come per una prima nomina biennale (Cons. Stato, 10 settembre 1886, adottato.)

**Nota.** — Crediamo esatissima questa decisione.

Nel sistema della nuova legge 19 aprile 1885, l'estremo che radica il diritto alle continuazioni sessennali od a vita è il conseguimento del certificato di lodevole servizio, quindi, ove questo sia mancato, quale che sia stata l'antecedente durata del servizio, manca in certo qual modo l'anello di congiunzione e può considerarsi che per quel maestro incominci un periodo nuovo, al modo stesso che si considererebbe semplicemente biennale la nomina di un maestro che dopo insegnato anche 30 anni in un comune, venisse nominato per la prima volta in un comune diverso. (*Riv. Amm.*, 1887, p. 472.)

**Opere pie — Statuti organici — Impiegati — Ruolo organico.**

Negli statuti organici dalle opere pie debbesi inserire il ruolo organico degli impiegati, aventi diritto ad assegni fissi; indicando il *maximum* dei rispettivi stipendi, e prescrivendo che questi possano essere modificati senza l'approvazione dell'autorità tutoria. (1) (Cons. Stato, 16 dicembre 1887, adottato. — Pia associaz. di Misericordia in Siena.)

(1) *Giuris.* associata, V. fra gli altri i pareri 15 aprile e 20 maggio 1887 *Riv. Amm.*, 1887, p. 547 e 545.



**Strade vicinali — Consorzio — Azione dei singoli componenti — Inammissibilità.**

È inammissibile l'azione dei singoli componenti un Consorzio di una strada vicinale relativa alla conservazione della strada, dovendo essere sperimentata dal Consorzio, ch'è il solo ente giuridico, cui è demandata la legittima rappresentanza degli interessi stradali (app. Roma. 2 agosto 1887. — Min. LL. PP. c. Meloni.)

**Nota.** — Conforme per analogia è la Corte d'appello di Torino con la sentenza 2 giugno 1886.

**Strade vicinali — Sistemazione — Ordini relativi — Autorità giudiziaria — Incompetenza.**

Sono atti d'impero, contro cui non è ammessa l'azione possessoria aventi l'Autorità giudiziaria, le deliberazioni dei Comuni e dei Consorzi legalmente costituiti, che provvedono alla manutenzione e sistemazione delle vie vicinali, come pure gli ordini dati dal Sindaco per l'esecuzione di tali provvedimenti. (Cass. Roma, Sez. unite. 19 Aprile 1887. — Comune di Farigliano c. Ferrero.)

**Nota.** — Giurisp. costante.

**Tasse di bollo**

(Art. 21 n. 17 e 32 legge bollo 1874 e 142 tariffa penale).

**Opposizione a ordinanze di tassa in penale.**

Sulla questione: *se il ricorso per opposizione all'ordinanza di tassa rilasciata dal presidente a norma della tariffa penale, debba scriverli in carta libera*, ha risposto affermativamente il Ministero di grazia e giustizia con dispaccio 3 settembre 1887 n. 15147/387 diretto alla Procura generale di Roma.

Il Ministero è venuto in tale concetto, sulla considerazione che essendo tale atto disciplinato dalla tariffa penale deve considerarsi come un atto penale non solo, ma non contemplato dagli articoli 19 e 20 della legge sul bollo 1874.

Trattavasi nella specie di tassa per custodia di animali per una somma di lire 52 ridotta dal presidente a lire 26.

Noi vediamo volentieri tutte le decisioni che interpretano largamente la legge specialmente nei casi in cui trattasi di piccole somme. Se si dovesse impiegare la carta bollata (che non è rimborsata al ricorrente) si potrebbe vincere la lite e perdere la causa.

(Art. 12 legge 14 luglio 1887).

**Quitanze** — Se siano esenti da bollo le quitanze che si appongano alle note nominative per le spese d'ufficio.

R. E.

No. — Tali quitanze sono soggette al bollo da cent. 5 se la somma è superiore a lire 10 ma inferiore a lire 100; se invece trattasi

di somma superiore a lire 100, sono soggette a bollo da cent. 10, come le altre per pagamenti che si fanno agli impiegati governativi per indennità di spese, di missione e di soggiorno. — (Circ. 24 luglio 1887 della Direzione generale del tesoro inserita sotto la normale n. 134 *Bollettino Demaniale* 1887, pag. 742).

(Art. 12 legge bollo 14 luglio 1887).

**Quitanze-Bollo.** — *Le quitanze per ciò che è accessorio dello stipendio*, come per l'indennità di residenza degli impiegati governativi, pei maggiori assegnamenti, per le indennità a cui hanno diritto gli impiegati in disponibilità che prestano servizio presso le amministrazioni dello Stato, se per somma superiore a lire 10, sono costantemente soggette al bollo da cent. 5 come quelle per lo stipendio. — (Normale 134 *Boll. Dem.* 1887, pag. 742).

*Le quitanze dei pensionati ed assegnatari dello Stato* sono comprese nella regola del citato articolo perchè gl'interessati non sono da comprendersi fra gli impiegati governativi. — (Normale 137 *Boll. Dem.* 1887, pagina. 747).

*Le quitanze dei pagamenti delle retribuzioni ai diurnisti o scrivani straordinari* sono costantemente soggette al bollo da cent. 5, quando la somma superi le lire 10, potendo tale retribuzione assimilarsi allo stipendio. (Normale 152, quest. 1, *Boll. Dem.* 1887, pagina 814).

*Le quitanze rilasciate dai funzionari governativi su titoli di rimborso di somme anticipate* per conto dell'amministrazione, non sono soggette al bollo perchè la marca deve essere apposta sulla ricevuta del privato creditore in base alla quale fu provveduto all'emissione del corrispondente titolo di rimborso. — (Normale 152, quest. 3, *Bollettino Demaniale* 1887, pag. 815).

*Le quitanze ai titoli di spesa emessi a favore dei pubblici funzionari*, non per credito personale nè in tutto nè in parte, ma per metterli in grado di sostenere certe determinate spese in servizio dello Stato, non sono soggette a bollo, perchè sono da equipararsi ai mandati di anticipazione pei quali la tassa vuol essere pagata al pubblico ufficiale da ogni singolo creditore, purchè i detti funzionari siano tenuti a render conto dei pagamenti fatti col retratto di questi mandati od ordini. — (Normale 152, quest. 4, *Boll. Dem.* 1887, pag. 815).

*Alle quitanze sui mandati per rettifiche di errori di calcolo nelle liquidazioni degli stipendi*, si applica la marca di cent. 5, se superano le lire 10. — (Norm. 152, quest. 8, *Bollettino Dem.* 1887, pag. 817).

(Art. 13 legge suddetta).

*Gli assegni bancari tutti e così anche quelli emessi dagli istituti legalmente costituiti o tratti in detti istituti*, sono soggetti alla tassa di bollo da cent. 10. — (Normale 135 *Boll. Dem.* 1887, pag. 745). Tale tassa potrà ap-



plicarsi, sia colle marche da bollo, che colla carta filigranata in uso. — (Normale 136 *Boll. Dem.* 1887, pag. 746).

**Vaccinazioni — Incaricato per la somministrazione del pus animale.**

Il consiglio comunale può nominare un impiegato con l'incarico di provvedere alla preparazione e somministrazione del pus vaccinico animale (Cons. Stato, 3 giugno 1887, adottato — Comune di Napoli.)

**Vice segretario — Incanti — Rogito — Competenza.**

Il Vice-Segretario comunale provvisto di regolare patente, quando ne abbia avuto autorizzazione dal consiglio Comunale, può validamente fungere le veci del segretario titolare negli incanti e rogare gli atti relativi. (Con. Stato, 2 dicembre 1887, adottato — comune di Rocale.)

**Nota** — La giurisprudenza è costante nell'ammettere il principio che il Vice-Segretario per poter fare le veci del titolare dev'essere munito della patente di segretario.

E la Cass. di Torino con sentenza del 25 marzo 1887 — *Ric. Luerro* — ha deciso che chi è munito di un regolare atto di nomina a sostituto Segretario comunale si presume sino a prova contraria che abbia i requisiti per covrire tale carica.

**Parte II.**

**Giurisprudenza civile e commerciale**

**Tassa di registro — Scrittura che importa tacitazione di rispettive pretese delle parti — Donazione — Procuratore — Sue dichiarazioni.**

Una scrittura fatta a tacitazione di reciproche pretese fra le parti costituisce l'atto previsto dall'art. 60 della tariffa annessa alla legge sulle Tasse del Registro del 13 settembre 1874.

Principale elemento di un atto di donazione e la certezza dell'entità della somma donata.

Le sole dichiarazioni fatte nel corso di un giudizio da un procuratore legalmente costituito possono talvolta valere come dichiarazione della parte. (App. Bologna, 21 luglio 1887. Erario dello Stato.)

**Fatto.** — Il march. Lodovico Potenniani morto in Roma il 29 giugno 1854 nominò suo erede universale il conte Giovanni Grabinski allora minorenni, nato da sua figlia e lasciava come legittima alla stessa Sofia e alle altre due figlie Luisa e Sofia scudi 48 mila per ciascuno che poi in un successivo codicillo portò da 48 a 70 mila scudi. Nel testamento avea di sposto che la eredità fosse amministrata durante la minore età dell'e-

rede dalla marchesa Sofia e che colle rendite depurate si formasse un cumolo di scudi centomila, ma anche questa fu cambiato in un codicillo ove il testatore derogando in queste parti il disposto nel testamento prescrisse — ivi — « che le rendite « stessee si depurino prima da tutte le spese « di amministrazione, da tutti i dazi e da « tutti i pesi di qualunque specie, quindi « per somma d'annui scudi tremila si faccia « un aumento a favore della eredità e finalmente quello che resta si divide fra le mie « tre figlie e la mia consorte in parti eguali « ben inteso però che per questo le altre « due mie figlie e la mia consorte non possono mai e sotto verun pretesto immischiarsi nella amministrazione nei conti « della medesima tenuti, dalla madre e dall'erede.

L'erede giunta all'età maggiore nell'8 novembre 1871, volle poco appresso e quando eran già mancata di vita tanto la vedova del testatore che la figlia di lui marchesa Laura, volle regolare i suoi rapporti colla madre sua marchesa Sofia e con Rog. Pallotti 27 dicembre 1873 fu proceduto alla liquidazione finale dei diritti ad essa marchesa spettante sulla successione del padre, della madre e della sorella defunta, e dei conti pendenti col figlio anche in relazione al patrimonio Grabinski dalla quale liquidazione risultando che il Conte Giovanni che assumeva il nome e il titolo di marchese Potenziani era rimasto debitore della somma di lire 95,916,60 che gli pagava contestualmente e le parti si facevano reciproca assoluzione di ogni debito sì di sorte che di frutti promettendosi a vicenda di nulla altro pretendere.

Successivamente e sotto la data dello stesso giorno la marchesa Sofia e il marchese Giovanni firmarono una dichiarazione nei termini seguenti.

« — In appendice a tutto quanto è stato « oggi eseguito e pattuito nel rog. Pallotti « D. Giacomo fra li sottoscritti ecc. ed in « seguito alle precorse intelligenze vengono « i medesimi coll'atto presente a dichiarare « quanto segue. —

« Il prelodato signor marchese Giovanni « Potenziani per ciò che concerne l'interesse « suo proprio e dei suoi eredi rinuncia a « favore della sua signora madre marchese « Sofia Potenziani vedova Grabinski a qualunque sia diritto azione e ragione sia « per la formazione del cumolo ordinato « nella disposizione di ultima volontà delli « furono marchese Basio e marchese Lodovico Potenziani, sia per quanto altro riguarda l'amministrazione da essa tenuta « delle eredità dei medesimi, promettendo « che per tali titoli nè egli nè i suoi eredi « saranno mai più a chiederle cosa alcuna ecc.

« — Dal canto suo la prelodata Signora « ecc. mentre accetta tali rinuncie e tali « promesse del figlio, dichiara essa pure



« alla sua volta che non le compete alcun diritto, azione e ragione verso il prelodato « di lei figlio in relazione alle eredità pre-dette come eziandio in relazione alla loro « amministrazione da essa tenuta fino all'età maggiore del medesimo di lei figlio « nonchè per tutti i rapporti qualunque di fatto che Ella ha avuto colla eredità stesse « in ecc. promettendo essa pure per sè e « suoi eredi che non sarà mai affacci qualsiasi pretesa ecc. »

Nel 1885 un lite insorta fra la Sofia Potenziani ed il figlio obbligò quest'ultimo a far registrare quella scrittura per produrla negli atti e l'ufficio del registro ne pretese dapprima lire 300 per la tassa e lire 300 per multa: ma nel 5 aprile 1885 intimò al marchese Giovanni di pagare per supplemento di tasse e multe altre lire 2592 con una ingiunzione che non è in atti.

Il Potenziani non accettò quella pretesa del figlio e nel 16 marzo successivo ne sparse ricorso per mezzo di un suo incaricato all'intendenza di Finanza. Si legono in quel ricorso le seguenti testuali dichiarazioni — Che in questo strumento (il citato rog. Pallotti) non si era tenuto conto del cumolo e delle ragioni che in base alle disposizioni testamentarie il conte Giovanni avrebbe potuto far valere, ma siccome le condizioni economiche della madre eran divenute men buone il figlio con atto dello stesso giorno ed in appendice all'istrumento rinunciò a favore della signora marchesa madre a qualunque diritto, ragione ed azione sia in ordine al cumolo che riguarda la tenuta amministrazione « e più innanzi. »

Il marchese rinuncia puramente e semplicemente al legato del cumolo senza ricevere corrispettivo di sorta, quindi la tassa può gravare l'atto che della rinuncia fa fede e quella fissa di lire 3 stabilita dall'articolo 62 della tariffa stessa.

In via amministrativa però le opposizioni alla tassa mosse dal Potenziani non ebbero buon risultato, poichè si ha negli atti una nuova ingiunzione notificata al Potenziani stesso nel 21 maggio 1886 con la tassa di registrazione è portata a lire 4001,20 e la pena ad egual somma col supplemento in conseguenza oltre le lire 600 pagate di lire 7403,40.

Allora il Potenziani in unione della madre sua da lui chiamata a rilievo, si volsero alle vie giudiziali: ma in primo grado anche in questa via riuscì sfavorevoli agli opposenti cui il tribunale diede sentenza contraria ed è di questa sentenza che per l'appello dei soccumbenti deve oggi conoscere la Corte.

*Diritto.* — Attesochè la contestazione tra l'Erario e i Potenziani verte tutta sull'apprezzamento giuridico e fiscale della scrittura 27 dicembre 1873 della cui registrazione si tratta.

Or per definir nel suo giusto valore la qualità di tale atto, bisogna por mente alle condizioni, nelle quali le parti si trovano

nel momento che le sottoscrivevano; e lo scopo che con esso hanno inteso di conseguire.

Nell'istrumento Pallotti al quale siffatta scrittura serve di *appendice*, il Marchese Giovanni Potenziani-Grabinski liquidavano (come si è accennato sopra nell'esposizione del fatto) i diritti che a quest'ultima spettavano sulla successione del padre, della madre e della sorella premorta, nonchè i conti pendenti col figlio anche in relazione al patrimonio Grabinski; e si rilasciavano scambievoli quietanze in ordine alla vendita del tenimento. Durano alle somme ritirate dalla Cassa di Risparmio di Roma, ai capitali compensati e pagati ed ai corrispondenti interessi, il tutto come nell'istrumento stesso più dettagliatamente si spiega.

Però nessuna parola in esso si legge né in quanto ai diritti che il figlio avrebbe potuto mettere in campo per 3000 scudi annui che la madre sarebbe stata nell'obbligo di porre a cumolo secondo le disposizioni testamentarie dei furono Marchesi Basilio e Lodovico; né in quanto a tutte le altre spettanze a lui derivanti dall'amministrazione dei patrimoni ereditari che, durante la sua età minore, avea tenuta la madre. Il Ricevitore del Registro ritiene come effettivamente operato tal cumolo e ne determina anche l'ammontare in lire 270,000,00. Però così facendo non pone mente che l'investimento di 3000 scudi annui, per effetto delle stesse tavole testamentarie, doveva aver luogo dopo aver *depurate le rendite annue dei fondi ereditari da tutte le spese di amministrazione, da tutti i dazi e da tutti i pesi di qualunque specie*. Quindi perchè nel Marchese Potenziani potesse dirsi effettivamente verificato il dritto a conseguire le dette 270,000 lire, di cui si sostiene aver egli fatta donazione alla madre, sarebbe stata necessità che precedesse il rendiconto dell'amministrazione gerita; e che risultasse dimostrato, mercè tal rendiconto come dopo provviste alle spese tutte dell'amministrazione, dazi e pesi di qualunque natura vi fosse stata effettivamente, e per tutto il tempo che l'amministrazione è durata, il reddito annuale di scudi 3000.

Dall'altro canto la vedova Potenziani Grabinski col rinunciar come ha fatto della sua parte a tutte le ragioni che per le più volte *ripetute amministrazioni* non che per *tutti i rapporti ch'ella avea avuto colle eredità predette* competevano a Lei, mostra a chiare note come essa dal rendiconto che dovea dare, pretendesse di risultare alla sua volta creditrice del figlio.

Dall'una parte dunque e dall'altra vi erano scambievoli pretese da mettere in campo; dall'una parte e dall'altra vi era dunque la necessità di impigliarsi in un rendiconto; il quale, per l'entità dell'asse amministrato e pel poco buon accordo che si è visto regnar fra le parti, era impossibile si fosse condotto a termine senza un lungo, intralciatissimo e dispendioso giudizio.



Se dunque il Marchese Potenziani e la madre hanno visto del loro interesse di sottrarsi a siffatto giudizio, ed han preferito di *tacitarsi*, come han fatto, dalle *reciproche loro pretese* non han compiuto; nè più nè meno che l'atto previsto dall'art. 60 della tariffa annessa alla legge sulle tasse del registro del 13 settembre 1874, la quale da nessuna legge posteriore è stata per questa parte modificata.

Al che vuol aggiungersi un'altra considerazione. Si concede però come vero che il cumolo dei 3000 scudi annuali si fosse nel fatto operato: e che perciò fosse già liquido nel Marchese Potenziani il credito delle lire 270,000, rimpetto alla madre. Bisognerebbe sempre compensare una maggiore o minore parte del credito stesso con quella somma di cui la madre dal canto suo può risultar creditrice.

Ora le pretese alle quali essa rinunciava con la scrittura del 27 Dicembre 1873 hanno pur no nel fatto la loro consistenza? nel caso affermativo fino a qual punto avrà luogo la possibile compensazione? quale in sostanza sarà la vera somma, che dal Marchese Potenziani sarebbe stata dovuta alla madre? A nessuno di siffatti quesiti si può neppur oggi rispondere, se non nel caso che si facesse precedere qual rendiconto che le parti vollero, siccome erano nel loro diritto evitare. Di modo che manca assolutamente il principale elemento di un atto di donazione, la certezza val quanto dire, e l'entità della somma donata.

Nè valga opporre il contrario che nella domanda presentata all'Intendente di Finanza il 16 maggio 1885, si fosse a nome del Marchese Potenziani dichiarato che *egli avesse rinunciato alle sue spettanze contro la madre in vista delle non buone condizioni economiche, alle quali essa era ridotta*: e più innanzi *la rinuncia al cumulo fatto dal Marchese sia stato sicuro e semplice e senza corrispettivo di sorta*; perchè in primo luogo colui che sottoscrisse la domanda stragiudiziale (Valerio Nicoletti da Rieti) non era un procuratore ad litem; e si sa che le sole dichiarazioni fatte nel corso del giudizio da un procuratore legalmente costituito possono venir considerate (anzi neppur sempre) come dichiarazione della parte: in secondo luogo, e questo biù importa, e perchè il Dott. Nicoletti ha creduto di porre innanzi una circostanza che più tardi la produzione in giudizio dagli atti ha dimostrata non vera la rinuncia cioè ch'egli asserisce fatte dal Marchese in maniera pura e semplice e senza corrispettivo, mentre si sa già che la rinuncia fatta dalla vedova Potenziani-Granbinski con la stessa scrittura era un corrispettivo di cui non si può dubitare. Sarà dunque tutto al più potuto essere che le non buone condizioni economiche alle quali era ridotta la madre, abbiano influito a che il Marchese Potenziani divenisse più volentieri alla scrittura più volte indicata: ma non sarà mai che la reciproca *tacitazione*

*di pretese*, che la scrittura stessa contiene venga a mutarsi per questa sola circostanza in un atto unilaterale ed assolutamente gratuito di donazione.

Attesochè per le cose discorse la tasse di Registro che unicamente si sarebbe potuto pretendere per la registrazione della scrittura privata di che si discute sarebbe stata quella dell'art. 60 sopra invocata cioè di lire 5 come tassa fissa e di altrettante a titolo di multa pel ritardato adempimento.

Però siccome le conclusioni prese in appello dal Marchese Potenziani e dalla madre, si limitano a chiedere l'annullamento della ingiunzione che è stata loro intimata il 21 maggio 1886 pel supplemento alla tassa ed alla penale che si era già la prima volta, e senza osservazione, pagata a questo capo unicamente la pronunzia della Corte deve venir circoscritta.

Attesochè la soccombenza nel giudizio porta di conseguenza la condanna nelle spese, di cui si è data occasione.

Per tali motivi ecc.

(Della *Pratica Legale* 1887, p. 43).

**Vendita — Vizi apparenti — Difetto di qualità — Denuncia — Termine (Cod. comm., art. 70) Libri di commercio — Prova e apprezzamento incensurabile.**

Nei vizi apparenti, di cui all'art. 70 cod. comm., è compreso anche il difetto nella qualità della merce (1).

Deve quindi il compratore denunciare anche tal difetto entro due giorni dal ricevimento della merce (2).

I libri di commercio, se tenuti regolarmente *possono* non già *debbono* far prova in giudizi fra commercianti in materia di commercio (3).

È dato al prudente arbitrio del magistrato di merito valutare la misura della prova che emerge da quei libri, o anche non attenderla assolutamente (4). (Cass. Roma, 3 maggio 1887. Ditta Brimbi e Cippini c. Ditta Brancar Martinuzzi).

**Nota** — (1, 2) La controversia sulla interpretazione dell'art. 70 del nuovo codice di commercio, decisa dalla suprema Corte di Roma per la prima volta nel senso che sia applicabile la disposizione anche ai vizi di *qualità contrattuale* della merce, avea avuto precedentemente una soluzione opposta dalla suprema Corte di Torino nelle due sentenze 12 luglio 1886, Angelo e Carlotto (*Legge*, 1886, II, 730; *Giurisprudenza* Torino, 1886, 657; *Annali*, 1886, 535) e 31 dicembre 1886, Rossi e Fossenheim (*Foro it.* 1887, I, 270), nonchè dalla Corte di appello della stessa città, 26 novembre 1886, Casoletti e Bossardotos (*Giurispr.*, Torino 1887, 39) e da quella di Brescia con la decisione 3 maggio 1887, pubblicata nel precedente fascicolo di questa *Raccolta*, parte I, col. 559.

L'art. 347 del codice germanico, cui accenna l'estensore della surriferita sentenza, è così concepito « Venendo spedita una « merce da un altro luogo il compratore la



« esaminerà subito dopo il ricevimento, per  
 « quanto sia fattibile nel regolare andamento  
 « degli affari, e qualora la stessa non ap-  
 « parisca *conforme al contratto ed alla legge*,  
 « nè darà pronto avviso al venditore ». Ecco  
 poi il brano della relazione *Mancini* al Sena-  
 to, come pure accenna l'estensore della  
 sentenza che pubblichiamo: « se nei rap-  
 « porti della vita civile la legge pur sup-  
 « pone che le cose vendute vengano d'ordi-  
 « nario consegnate al compratore, nelle re-  
 « lazioni commerciali, accresciute dai pro-  
 « digiosi trovati della scienza e dell'arte  
 « applicate ai mezzi di comunicazione, la  
 « legge non può dimenticare che il più delle  
 « volte le vendite si concludono e si esi-  
 « guiscono tra commercianti residenti in  
 « luoghi diversi e per semplice corrispon-  
 « denza. È innanzi tutto canone fundamen-  
 « tale in commercio che chi riceve una  
 « merce deve esaminarla senza ritardo per  
 « assicurarsi *della sua conformità alle con-*  
 « *dizioni del contratto e della sua immunità*  
 « *dai vizi* che la rendono irricevibile, ed  
 « ove questi si credano esistenti deve im-  
 « mediatamente denunciarli al venditore. Ciò  
 « è richiesto non solo dalla diligenza e dalla  
 « buona fede che i commercianti devono  
 « reciprocamente prestarsi, ma ben anche  
 « *dalla necessità di non rimanere per lungo*  
 « *tempo incerta la proprietà e disponibilità*  
 « *della merce*. L'art. 69 del progetto attuale  
 « adotta un sistema che sembra conciliare  
 « adeguatamente coi vitali interessi del com-  
 « mercio il rispetto di ogni diritto. Esso  
 « mantiene, come l'art. 104 del codice del  
 « 1865, le norme dell'art. 1505 del cod. civ.,  
 « come applicabili anche alle vendite com-  
 « merciali: ma aggiunge alcune norme spe-  
 « ciali pei contratti di compravendita di  
 « merci o derrate provenienti da altra piazza  
 « Prescrive che in tal caso il compratore  
 « deve denunciare al venditore *i vizi appa-*  
 « *renti e le qualità difformi dalle contrat-*  
 « *tuali nel rigoroso termine di due giorni*  
 « dal ricevimento: senonché potendo tal-  
 « volta questo termine, stabilito per regola  
 « generale, risultare di una manifesta in-  
 « sufficienza, sia per la quantità e la specie  
 « delle cose vendute, sulle quali cader do-  
 « vrebbe l'esame, sia per le condizioni in  
 « cui si trova il compratore, si concede al  
 « giudice la facoltà di prolungarlo in via di  
 « eccezione *entro i limiti della stretta neces-*  
 « *sità risultante dalle circostanze anzidette* ».

(3, 4) Principii questi sui quali non può  
 cader dubbio: Osserva il *Mattirolo, Dir. giud.*,  
 ed. 1884, vol. III, p. 219, n. 275: « Il legisla-  
 « tore dice che i libri di commercio *possono*  
 « non già *debbano* far prova in giudizio:  
 « indi la conseguenza, che è lasciato al *pru-*  
 « *dente arbitrio* dello stesso giudice il de-  
 « terminare la misura, ossia la forza della

« prova emergente dai detti libri, onde egli  
 « secondo i casi *potrà* prestare piena fede  
 « alla dichiarazione contenuta nei medesimi  
 « o tenerla solo in conto di *prova incom-*  
 « *pleta*, di presunzione, ovvero anche non  
 « attribuire alla medesima alcun valore pro-  
 « batorio ».

Ed il *Vidari (Giornale delle leggi, 1874, 108)*  
 « anche la misura del grado delle prove è  
 « lasciata alla piena e libera facoltà del giu-  
 « dice. »

Nello stesso senso *Borsari (Codice di com-*  
*mercio 1865, art. 18-23)*.

Per la dottrina francese, circa la inter-  
 pretazione dell'art. 12 di quel codice iden-  
 tico all'art. 48 del codice nostro. *Pardeus,*  
*Cours de droit commercial, 258 Massè, Le*  
*droit commercial, n. 2499; Delamarre e Le-*  
*poitevin, ecc. (Dal Foro it., 1887, p. 577).*

#### **Tutore dell' interdetto — Consenso per cancellazione d' ipoteca.**

L'autorizzazione fatta al tutore di un in-  
 terdetto di procedere per la riscossione di  
 un capitale attivo del tutelato, comprende  
 implicitamente anche la facoltà di consen-  
 tire la cancellazione dell' ipoteca che lo ga-  
 rentiva; nè la deliberazione del consiglio di  
 famiglia ha bisogno di essere omologata dal  
 tribunale (articolo 296, 301, 329, 2035 del co-  
 dice civile).

(Trib. Civ. di Modena, 30 agosto 1887 —  
 Gazzotti c. Gazzotti).

**Nota.** — Il Paoli, a pag. 82 del trattato  
 « *tutela interdizione...* », commenta la fa-  
 coltà del tutore di riscuotere capitali col  
 consenso del consiglio di famiglia. Non dice  
 se così possa il tutore concedere la cancel-  
 lazione dell' ipoteca, che assicura il credito.  
 A pag. 85 commenta l'art. 301, e ritiene solo  
 il supposto che si tratti di pegno od ipoteca  
 concessi sui beni del minore.

Il Bellavite nella *riproduzione delle note*  
 di diritto civile, a pag. 120, parla degli atti  
 pei quali basta l'autorizzazione del consiglio  
 di famiglia. Riferisce in primo luogo la ri-  
 scossione dei capitali (art. 296) e fa questa  
 nota in fondo di pagina: « *E conseguente-*  
 « *mente la liberazione delle cauzioni, la resti-*  
 « *tuzione dei pegni e la cancellazione delle i-*  
 « *poteche.* »

Il dubbio poteva sorgere sulla lettera del-  
 l'art. 301 « *tutte le deliberazioni del consiglio*  
 « *di famiglia, per le quali siano autorizzati*  
 « *atti di alienazione... devono essere sottoposti*  
 « *all'omologazione del tribunale* », inquantochè  
 la parola alienazione poteva comprendere  
 anche l'assenso a cancellazione d' ipoteca,  
 la quale in effetto si traduce nell'alienazione  
 di un diritto patrimoniale del minore o del-  
 l'interdetto.

(Dal giornale *Il Notariato it.*, 1887, pa-  
 gina 391).



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

Alla Onorevole Commissione della Camera dei Deputati

INCARICATA

DI RIFERIRE SUL DISEGNO DI LEGGE CRISPI

per la riforma

dell'Amministrazione comunale e provinciale

Quando la Francia non aveva unità di diritti politici, fece gran peso nella pubblica opinione il celebre opuscolo dell'abate Sieyès:

*Qu'est ce que le tiers ?*

Allora adunque eravi un terzo stato nel mondo politico che non aveva eguaglianza di diritti.

Se ben si riflette, vi ha pure oggidì un terzo stato in Italia, nel corpo degli impiegati di talune pubbliche amministrazioni: quali son quelli dei comuni, delle provincie, delle opere pie, degli archivi provinciali di Stato, (e per questi ultimi per la non parificazione degli stipendi) verso cui la giustizia e la eguaglianza sono esercitate a zigzag; ammettendosi al beneficio della pensione di giustizia e della continuazione del servizio, secondo la concessione che ne fanno i rispettivi collegi amministrativi; attesocchè per i nuovi impiegati e salariati manca un precetto chiaro e tassativo nella vigente legge comunale e provinciale; il che sembra a noi una patente ingiustizia.

Intanto noi troviamo che nell'articolo primo della legge 19 luglio 1862 n. 722 intorno al cumulo degli impieghi retribuiti, delle pensioni e degli assegni, lo Stato si giova molto bene dei bilanci delle provincie e dei comuni.

È ovvio adunque che agli impiegati e salariati dei suddetti corpi morali, si debbano applicare le stesse leggi come per quelli dello Stato medesimo. Ecco l'articolo:

« Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti

dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garentita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salve le eccezioni di cui in appresso. »

Lo Stato si giova pure nelle pensioni ai Mille di Marsala delle somme corrisposte dalle provincie e dai comuni.

Legge 22 gennaio 1865 n. 2119, articolo secondo.

La pensione di giustizia o per tutti i funzionari delle pubbliche amministrazioni, o per nessuno.

A noi non è ignoto, che due generosi Deputati presentarono alla Camera un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, per la inquestabilità degli stipendi degli impiegati da noi contemplati; e compresi ancora quelli degli istituti di credito. Noi facciamo voti fervidissimi, perchè quella legge potesse essere subito approvata; ma noi vogliamo qualche cosa di più, in nome della eguaglianza di tutti al cospetto della legge.

Noi guardiamo con dolore massimo due fatti importanti:

a) Lo scisma che taluni gruppi di segretari comunali mirano a seminare volendo la pensione, ma per loro soltanto, e non pel corpo degli impiegati.

Noi per verità non sappiamo concepire una flotta composta del solo ammiraglio, un esercito costante del solo duce supremo!

*L'union fait la force.*

b) L'altro fatto che colpisce ancora grandemente l'animo nostro, è la così detta giurisprudenza delle pensioni degli impiegati comunali e provinciali, e di una classe di professori insegnanti tecnici o normali che hanno attinenza con l'amministrazione delle provincie.

È troppo l'arbitrio che si esercita a danno di costoro pel silenzio assoluto della legge comunale e provinciale sul fatto della loro pensione.

Noi invochiamo sul proposito l'attenzione



della Commissione incaricata di riferire, e della stessa Camera dei Deputati.

Nel momento non sarebbe propriamente la vera opportunità di parlare degli impiegati delle grandi opere pie regionali, provinciali, circondariali ecc.; ma questo momento opportuno verrà con la discussione della nuova legge sulle opere pie; e sarà allora il tempo di non dimenticarsi gli articoli 155 e 156 del regolamento legislativo del 20 maggio 1820 di queste provincie meridionali, e di una dotta allegazione del chiarissimo Barone Luigi de Marinis di Cava dei Tirreni e di molti avvisi del Consiglio di Stato enunciati nel Dizionario Astengo.

Noi desideriamo grandemente che il principio della continuazione del servizio, sia esteso agli impiegati dei comuni, delle provincie, (amministrativi o professori, ingegneri), delle importanti opere pie; tenendosi conto cioè dei servigi resi all'esercito, alla marina da guerra, alle altre pubbliche amministrazioni; ripartendosi la pensione fra gli enti serviti in ragione di quantità di stipendio goduto, e di servizio prestato.

Sull'animo nostro fanno pure un gran peso, perchè la Camera alla fine si decida ad adottare il principio generale della pensione di giustizia, i due seguenti articoli dello statuto del 4 marzo 1848:

« Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali innanzi alla legge.

« Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

« Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato. »

Non possono nettamente trasandarsi le due seguenti osservazioni:

1.º I tribunali hanno costantemente riconosciuto nel comune e nella provincia il *jus imperii*, cioè la delegazione esecutiva di atti di sovranità.

Se il comune e la provincia son sezioni dello Stato, è logico, è razionale, che gli impiegati del comune e della provincia, debbano esser trattati con le stesse leggi degli impiegati dello Stato.

2.º Le leggi dei vecchi stati italiani ammettono, quasi tutte il diritto alla pensione negli impiegati dei comuni e delle provin-

cie; ben vero sulla base e proporzione delle dette antiche leggi. Questa specialità a noi sembra un anacronismo politico ed economico; mentre le imposte e tasse, da tutti si pagano secondo i nuovi, non già secondo i vecchi ordinamenti.

Noi diciamo alla onorevole Commissione, incaricata di riferire intorno al nuovo disegno della legge comunale e provinciale: *rumpe moras*, il diritto alla pensione, alla continuazione e congiunzione dei legali servigi, deve essere stabilito per tutti gli impiegati dei comuni, delle provincie, siano essi appartenenti all'amministrazione, ovvero allo insegnamento tecnico o normale, o pure al corpo degli ingegneri e personali dipendenti.

La condizione giuridica dei funzionari e dei salariati dei comuni e delle provincie, a noi pare quasi identica a quella dei funzionari e dei salariati della Camera dei Deputati, e del Senato del Regno; i quali, dopo e contro l'originario progetto di legge Sella sulle pensioni del 18 novembre 1862 n. 212, furono molto bene ammessi a tutti i benefizi, di cui godono gli impiegati ed il basso personale pagati dal Tesoro dello Stato.

Noi crediamo che stabilendosi nella nuova legge comunale e provinciale il precetto generale del diritto alla pensione, della continuazione, e del congiungimento degli anteriori servigi civili e militari ai predetti funzionari e salariati, se ne accresceranno l'amore al pubblico bene, la forza morale, la pubblica considerazione verso i medesimi.

D'altra parte il comune è la base ed il cardine di tutte le pubbliche amministrazioni, è la molecola costitutiva dello Stato.

In noi è tanto il convincimento della necessità dell'adozione degli esposti principi, che non sappiamo neppur dubitare che essa sarà pienamente accolta.

Noi faremmo sosta alle nostre raccomandazioni alla prelodata Commissione parlamentare, se non ci movesse qualche altro argomento a dire altra cosa.

« Gli archivi provinciali di Stato del mezzodì d'Italia. »

L'onorevole Mantellini, troppo presto rapito alla scienza, italianizzò la istituzione toscana delle Regie Avvocature Erariali, e se ne abbia tutta la meritata lode.

— Non sarebbe egli conveniente d'intro-



durre in tutte le provincie del giovane Regno d'Italia questa utilissima istituzione meridionale degli archivi provinciali di Stato?

= A noi pare che dalla diffusione di questa istituzione di pubblici archivi, sarebbe per derivarne bene alla giustizia, all'amministrazione ed alla storia.

Noi vorremmo che oggi ogni archivio provinciale di Stato, fosse fornito assolutamente degli atti stampati in quarto della Camera dei Deputati, e del Senato del Regno insieme ad un indice generale, per comodo generale reclamato dal pubblico.

Che fosse pur fornito ognuno dei detti archivi della raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, della raccolta del bollettino della prefettura locale, corredate ancora queste due raccolte d'indici generali; e se pel bollettino non vi è, potrebbe ordinarsene la compilazione; affinchè ogni prefetto non rimanga all'oscuro di quanto hanno fatto i suoi predecessori in merito di determinazioni generali pubblicate a stampa.

Da ultimo noi reclamiamo un atto di riparazione e di giustizia a vantaggio degli impiegati e dei salariati degli archivi provinciali di Stato, cioè la equiparazione per legge dei loro stipendi a quelli delle prefetture.

La Commissione della Camera vorrà di sicuro non dimenticare queste nostre raccomandazioni speciali.

Noi pensiamo che tutte queste addizioni alla nuova legge comunale e provinciale, recherebbero certamente un bene positivo; dando ascolto a domande di giustizia da lunga pezza reclamate con insistenza dalla pubblica opinione.

Noi poniamo fiducia nei Rappresentanti della Nazione, e nel grande carattere e sapere del Comm. Avv. Francesco Crispi Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno; nella sicurezza ancora che tutte le persone interessate, faranno trattare questo gruppo di questioni dalla stampa locale con dignità e ragione; e ne renderanno edotti i Deputati dei rispettivi collegi politici per l'attitudine da assumere alla Camera.

Di Salerno 29 febbraio 1888.

**Avv. Gioacchino Cappelleri**

## La Giurisprudenza universale d'Europa

dopo il Mille

(Cont. vedi i numeri 19 e 20 del 1887)

La seconda si forma proprio quando, fatte le leggi, si trovano strabocchevolmente cresciute ed inviluppate, e quando già Roma avea dalla Grecia ricevuto tutto lo splendore della sua letteratura, nel tempo in cui già il governo era caduto sotto il potere tiranico e sospettoso degl'imperatori. La terza nacque fra l'universale decadimento dell'Impero e delle *lettere*, quando già la legislazione veniva studiata più nei trattatati di quei giureconsulti che nelle originali leggi dei governanti, quando infine la giuresprudenza ecclesiastica, prendendo ad un tempo e somministrando del suo a quella civile, ne avea in gran parte mutata indole e colore. Da ultimo la quarta comparisce dopo più secoli di barbarie, quando trovavasi quasi spento ogni lume di lettere e di scienze, e quando, sparita l'immensa moltitudine di opere legali, tutto lo studio veniva quasi ristretto alla raccolta giustiniana, nacque in mezzo ad un popolo commerciante e guerriero ad un tempo, superstizioso ed anche intollerante di ogni legittima autorità.

Considerando quindi tutte queste non lievi differenze di governo, di religione, e di civiltà sarà chiaro il vedere, che l'indole della giuresprudenza fiorita in ciascuna di queste quattro epoche dovette essere in gran maniera diversa e discrepante dalle altre. Pur tuttavia siffatta discrepanza però non tolse che tutte non fossero egualmente pratiche, e quasi egualmente lontane dalla vera giurisprudenza storica e filosofica.

Non è certo da fare paragone alcuno tra l'eleganza, proprietà e magniloquenza della giurisprudenza romana dei primi tre secoli dell'era cristiana, colla rozzezza, inurbanità e spesso anche goffagine di quella *Irneriana*, *Accursiana* e *Bartoliniana*. Certamente lo splendore della letteratura greca e romana dovette, se non altro, vestire di bella eloquenza e di forme leggiadre le opere di quei primi. Ma, lasciando per poco dall'uno dei lati la eleganza delle forme, la critica, e la grammatica, e considerando invece il fondo della nuova giurisprudenza



italiana, non troveremo noi forse in essa una sottigliezza di vedere, un istinto di equità e di giustizia, una dialettica naturale che molto si avvicina a quella dei romani giureconsulti? E forse non disse ragionevolmente il Gravina, che la novella scuola italiana riusciva eccellente creatrice di leggi, ancor quando non le veniva fatto di bene interpretar le antiche?

Perciò, la giurisprudenza pratica non è certo scomparsa del tutto dopo il XIV secolo, anzi essa è durata e dura tuttavia presso tutte le nazioni di Europa; e finchè vi saranno leggi e società, sarà impossibile ch'essa venga dagli uomini abbandonata. Vero sì, che ben diversa è la sua sorte, quando per avventura scompagnata e solitaria essa regna in un popolo, e proprio quando si associa colla giurisprudenza filosofica e storica. Anzi, allorchè queste due ultime specie sorgono in una nazione, e massime quando si mostrano in grande apparenza e splendore, avviene dapprima una singolare novità, qual'è quella, che la giurisprudenza pratica per qualche tempo quasi scompare nascondendosi nella storia; dappoichè rigettata come parte ed ufficio della più bassa turba forense. E così rimane disprezzata ed avvilita finchè la giurisprudenza filosofica e storica avranno fatto considerevolissimi progressi. Allora poi la luce di queste penetra fino a quella, e s'incomincia a sentire la necessità di richiamare la filologia e la filosofia del diritto dal campo delle astrazioni e dalle teoriche universali alle applicazioni utili ed immediate della vita.

Quindi la giurisprudenza pratica risorge, ma risorge però tutta ornata e nutrita dalla filosofia e dalla storia. Ed allora gli studii storici e filosofici toccano il loro vero scopo, ch'è quello appunto di associarsi intieramente alla pratica e di guidarla e condurla al suo vero e diritto cammino. Ed è questo il più bel termine cui possa giungere la giurisprudenza, ed è questa la più alta perfezione alla quale possa essa aspirare. Ma però questa felice età, se pur non si sbagli il mio debole ingegno di ventisei primavere, non è peranco giunta, e forse ancor ci rimane ad attendere alcun tempo. Senza titubanza io mi arbitro dichiarare che la giurisprudenza pratica cominciò a cadere fin dal primo apparire di quella storica al

XVI secolo, ed è poscia sempre più venuta scapitando di merito e di reputazione, fino a cadere nelle mani della più ignobile turba di causidici. Pur non dimeno non dee tacersi, che in questi ultimi anni essa abbia cominciato sensibilmente a rilevarsi e rin vigorire: sicuro indirizzo che già a gran passi si approssima quel tempo in cui ci rallegrerà vederla spogliata della sua antica meschinità e ruvidezza, e copiosamente arricchita di tutti i tesori delle scienze e delle lettere. Ma non voglio affrettarmi coi miei desiderii nell'avvenire, che sono gli stessi di tutti coloro che amano con ardore gli studii giuridici, e torno subito alla considerazione del passato, se pur la benevolenza degli amabili e dotti lettori del diffuso *Giurista*, e la cortesia del sempre caro e stimabilissimo mio amico, Prof. Acconcia, degno direttore di una sì dotta effemeride, me lo permetteranno.

### Della Giurisprudenza storica

Quella parte della giurisprudenza, che io ho appellata storica, è tutta intesa, come innanzi si è accennato, a tracciare l'origine nazionale e cronologica, e direi quasi, se mi è lecito valermi di un vocabolo forense, la *filiastione* dei codici e delle legislazioni.

Ora le vicende di quest'altra parte della giurisprudenza si legano a ben altre cause, che pur rapidamente mi sforzerò a toccare. E prima di correre innanzi, mi conviene affermare, che in generale la giurisprudenza storica si mostra assai più di rado, perchè è assai lenta e misurata nel suo cammino.

Questo a me pare, che avvenga per due specialissime ragioni. La prima, perchè la sua importanza ed utilità non è sul principio così vivamente sentita, come quella della pratica; anzi ci può essere alcuno a cui siffatti studii sembrano vanamente faticosi, ed intenti soltanto a curiose frivolezze. La seconda, chè questo genere di giurisprudenza ha un'affinità così stretta colle lettere, e generalmente con tutta quanta la filologia, che non può crescere e mostrarsi se non dietro i progressi e maturità di queste. Perciò si vedrà la giurisprudenza storica preceduta ed accompagnata da un caldissimo studio delle umane lettere. Ciò conviene intanto intenderlo con molta restrizione; dappoichè, non ogni maniera di lettere vale a promuovere e fecondare la sto-



rica giuresprudenza. Anzi egli è ben da notarsi, che quando lo studio delle amene discipline è sol rivolto alle opere d'immaginazione e di pura eloquenza, quando gl'ingegni tutti sono nell'eleganza ed amenità delle favole e della poesia, ci è pochissimo guadagno e poche speranze per gli studii del foro, perchè la storica giurisprudenza richiede cose assai più gravi e severe. Conviene invece sopra tutto che fiorissero gli studii storici, filologici e grammaticali, dei quali principalmente essa si nutre. E quindi non deve recare meraviglia, quando vediamo la storica giuresprudenza rimanere fra le fascie in mezzo al più grande splendore della lirica, dell'epopea, della drammatica, e della eloquenza.

(cont.)

PROF. LUIGI VENEZIANI  
Segret. Comunale

## PARTE UFFICIALE

### Regio Decreto

*23 febbraio 1888, contenente le disposizioni per l'attuazione della legge 25 gennaio 1888, colla quale sono aboliti i tribunali di commercio.*

UMBERTO I.

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 gennaio 1888, num. 5174 (serie 3.<sup>a</sup>);

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le cause che al 31 marzo 1888 si troveranno in corso d'istruzione innanzi ai tribunali di commercio aboliti con la legge 25 gennaio 1888, num. 5174 (serie 3.<sup>a</sup>), si proseguiranno con le norme prescritte dal codice di procedura civile per le materie commerciali, e saranno portate innanzi ai tribunali civili e correzionali competenti per territorio, mediante atto notificato ad istanza della parte più diligente all'altra parte od al suo procuratore in causa.

I termini giudiziari in corso saranno sospesi per trenta giorni decorrendi dal 31 del prossimo mese di marzo, o dal giorno della notificazione dell'atto suindicato, ove questa sia stata fatta prima del 31 marzo.

Art. 2. Le cause iscritte sul ruolo dei tribunali di commercio anteriormente al 1.<sup>o</sup> aprile 1888 che non siano discusse in una delle udienze del mese di marzo, saranno dai presidenti, d'accordo con le parti od anche d'ufficio, rinviate ad una delle prossime udienze del tribunale civile e correzionale.

Art. 3. Nelle cause commerciali, iniziate anteriormente al 1.<sup>o</sup> aprile 1888, qualora il termine stabilito nell'atto di citazione scada dopo il detto giorno, dovranno le parti, comparire, senza bisogno di altra notificazione, davanti al tribunale civile e correzionale a cui è devoluta la giurisdizione del soppresso tribunale di commercio.

Se nel giorno fissato per la comparizione non vi sia udienza, le parti compariranno all'udienza immediatamente successiva.

Art. 4. I giudizi di fallimento, che si troveranno in corso al 31 marzo 1888 innanzi ai tribunali di commercio, saranno proseguiti innanzi ai tribunali civili e correzionali competenti senza bisogno della notificazione dell'atto di cui nell'art. 1.<sup>o</sup>

I presidenti dei tribunali civili e correzionali surrogheranno di ufficio, al giudice del tribunale di commercio delegato alla procedura del fallimento, un giudice del proprio collegio; e di tale surrogazione il cancelliere darà immediato avviso al fallito, al curatore ed agli altri interessati.

Art. 5. Tutti gli atti ed i documenti depositati nelle cancellerie dei tribunali di commercio saranno a cura del rispettivo cancelliere, fatti pervenire alla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Art. 6. I funzionari degli attuali tribunali di commercio che non fossero collocati in pianta, rimarranno in disponibilità a datare dal 1.<sup>o</sup> aprile 1888 senza bisogno di altro decreto, e non si procederà a nuove nomine se prima non otterranno collocamento i funzionari anzidetti.

I medesimi continueranno intanto a prestare servizio presso gli uffici giudiziari ai quali venissero addetti, conservando il loro grado e stipendio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO

G. ZANARDELLI

### Regio Decreto

*23 febbraio 1888, che aumenta provvisoriamente il numero delle sezioni e dei funzionari di alcuni tribunali civili e correzionali, in dipendenza della legge 25 gennaio 1888 per l'abolizione dei tribunali di commercio.*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia

Vista la legge 25 gennaio 1888, num. 5174 (serie 3.<sup>a</sup>);

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;



Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Fino a che non siano definitivamente stabilite le piante organiche del personale giudiziario in applicazione dell'articolo 5 della legge precitata, il numero delle sezioni e quello dei funzionari addetti ai tribunali civili e correzionali di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Genova, Lucera, Messina, Milano, Napoli, Oneglia, Palermo, Roma, San Remo, Sassari, Savona, Torino e Venezia, sono provvisoriamente aumentati nella misura indicata nella unita tabella, firmata d'ordine Nostro dal ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO

G. ZANARDELLI

Visto: Il Guardasigilli: Zanardelli

#### **Tasse di bollo e registro. — Inventari nei giudizi di fallimento.**

Per norma dei funzionari giudiziari si riportano le istruzioni emanate dal ministro di grazia e giustizia, circa le tasse di bollo e di registro cui sono soggetti gli inventari nei giudizi di fallimento.

*Direzione del demanio e delle tasse.*

N. 166362 34362 — Div. 3<sup>a</sup> 28 gennaio 1888.

E' stato proposto il quesito se il privilegio della esenzione del bollo e registro stabilita dall'art. 741 del codice di commercio per gli inventari nei giudizi di fallimento sia rimasto abrogato dall'art. 21 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, ed in caso affermativo quali siano le tasse, cui detti inventari devono andare soggetti.

Il privilegio dell'art. 741 del codice di commercio non è menzionato nella tassativa enumerazione di quelli mantenuti dalla seconda parte del suddetto art. 21. Deve perciò intendersi necessariamente compreso fra i privilegi derivanti da leggi concernenti materie estranee alle tasse sugli affari rimasti aboliti dalla prima parte dello stesso articolo 21.

Quanto alle tasse di bollo e di registro, cui i detti inventari debbono andar soggetti atteso il disposto dell'art. 741, il quale dichiara che l'inventario è esente dalle ordinarie formalità di procedura, su concorde parere del ministero di grazia e giustizia, ammettasi che possano gl' inventari medesimi compilarsi su carta filogramata da lira 1,20, e che siano da registrarsi entro i termini stabiliti dalla legge colla tassa di registro portata dal numero 76 della tariffa.

Quando nel patrimonio del fallito non è

disponibile il denaro necessario alle spese giudiziali, le tasse di bollo e registro per l'inventario, saranno come quelle degli altri atti prenotate a debito a sensi di quanto è disposto nella circolare del ministero di grazia e giustizia in data 25 ottobre 1883, pubblicata nel Bollettino demaniale di detto anno, vol. IX. pag. 1137. n. 235, e della normale 91 dello stesso Bollettino per l'anno 1884, vol. XI, p. 401.

(Dal Bollettino uff. del Minist. di G. e G. a 1888, p. 84).

### **Parte I.**

## **GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA**

### **Caccia — Proprietario — Divieto d'ingresso nei fondi.**

Il dubbio può sorgere nel porre a confronto la legge speciale sulla caccia con il cod. civ: l'una permette l'esercizio della caccia, invece l'art. 172 c. c. la restringe: dovrà prevalere la legge speciale o il Codice civile?

L'avv. Ag. Del Vecchio nella *Gazz. Proc.* (XXII,97) dimostra il pieno diritto del proprietario di vietare la caccia nei propri fondi.

Questo diritto emana esplicitamente dal disposto degli articoli 712, 436, 438, 444 c. c. e 687, n. 2, c. pen. Nè alcuna distinzione può farsi tra proprietario di fondi aperti e proprietari di fondi chiusi: sì l'uno che l'altro godono il diritto pieno ed assoluto sulla proprietà: la legge non fa distinzioni, nè vi sarebbe ragione a farne.

L'art. 712 anzi si riferisce ai fondi aperti, poichè anche senza quest'articolo, l'entrare nei fondi chiusi sarebbe stato vietato e punito a norma dell'art. 687, n. 2 Cod. pen. Il Codice civile non ha abrogata la legge speciale sulla caccia, esso anzi la riconosce; vi ha solo apportato le restrizioni di che al detto art. 712. Restrizioni queste che non sono nuove nel nostro codice, ma già esistevano nelle leggi anteriori a partire dalle romane: L. 16 Dig. de servit. praed. rustic.; L. 3 ff. 1 Dig. de adqu. rer. dom.; — così nel Piemonte: art. 2 L. 30 dic 1836; — nel Modenese: art. 2 L. 6 febbraio 1815; — nel Parmense: art. 1 e 6 L. 1 settembre 1824: e più ancora nella L. Napoletana 18 ottobre 1819 abrogata dal Cod. vigente e la quale all'art. 151, n. 2 dichiarava « non potersi fare uso della licenza di caccia senza il consenso del padrone, nei fondi chiusi da muri, fabbriche a secco, da siepi, da fossata o da riparo di terra che giunga a palmi cinque ». Anche gli scrittori sono concordi nell'adottata interpretazione, ritenendo che attualmente l'esercizio della caccia sia atto di semplice tolleranza, quando sia fatta sul fondo altrui (Vigliani, Comm. del Cod. Civ. it. V. 3; Ferrarotti, Comm. II, nell'art. 712; Ricci, Dirit. Civ., n. 300; Pacifici-Mazzoni,



Istit. 111, 187). Ed è concorde anche la giurisprudenza: Cass. Firenze 15 marzo 1882; Cass. Napoli 23 marzo 1885; App. Napoli 5 aprile 1886 (Sinossi, 1.<sup>a</sup> serie, fasc. 43 voce Caccia) = Vedi questioni analoghe, specie in relazione alle varie leggi sulla caccia, nella 1.<sup>a</sup> serie della Sinossi sotto la voce caccia; e vedi anche nella stessa 1.<sup>a</sup> serie il fasc. 14 articolo 712 (Sinossi Giuridica, 2.<sup>a</sup> fasc. 9) (1).

**Comune straniero — Possesso d'immobili nel Regno.**

Il Comune ha una doppia personalità, la politica, e la giuridica; cioè come ente politico il Comune, parte integrante dell'organismo di uno Stato, non può estendere la propria attività fuori dei confini in cui quell'organismo ha vita; come ente giuridico, quale possessore ed amministratore del patrimonio, che deve servirgli di mezzo per compiere la sua missione politica, diretta ai fini superiori della comunanza sociale, è soggetto alle leggi civili, può assumere obbligazioni di privata ragione e avere beni in uno Stato estero come qualsiasi altra persona.

In applicazione di tali principii fu ritenuto non ostare al diritto di proprietà di un fondo comunale nel Regno, il fatto che il Comune che vanta la proprietà appartenga ad uno Stato straniero, purchè il titolo della proprietà sussista (App. Venezia, 13 settembre 1887. — Comune di Farcetta c. Franzione di Lonc. — Temi Ven., 1887, 507).

**Nota.** Conforme Cass. Torino, 23 Aprile 1880.

Il Comune ha la personalità politica e giuridica (Cass. Roma, 30 Maggio 1879. (Foro it. IV, 1190) app. Roma 1 agosto 1882 (Id., VII, 1197).

**Consiglio comunale. — Tornate ordinarie — Avvisi di convocazione. — Termine.**

Il termine di 15 giorni, di cui all'art. 80 della legge Com. e Prov., per l'avviso di convocazione ai Consiglieri Comunali in sessione ordinaria, non è prescritto a pena di nullità (Cons. Stato, 24 febbraio 1887. — Comune di Brugneto).

**Nota.** Questa massima non ci pare conforme alla legge.

Ed in effetti l'art. 80 prescrive in modo imperativo che l'avviso debba farsi 15 giorni innanzi ecc., e quindi non può dirsi che l'inosservanza del termine non è motivo di nullità. E' vero che nella specie decisa dal Consiglio di Stato col parere, che pubblichiamo, il termine interceduto tra la spe-

dizione dell'avviso e la prima adunanza del Consiglio fu di 14 giorni ma una volta ammesso tale principio, deve trarsene la conseguenza che l'avviso può essere spedito anche 24 o 48 ore prima; ed allora cesserebbe la differenza tra le sessioni ordinarie e straordinarie che la legge a ragione ha stabilito.

Facciamo anche osservare che l'Alto Consesso è in contraddizione con altro suo parere del 29 ottobre 1883. — *Giurista* 1884, pagina 37.

**Corpo morale — Opera pia — Acquisto di stabili — impiego di capitali — Autorizzazione (L. 5 giugno 1850).**

Non è il caso di accordare a un corpo morale, nella specie un'opera pia, l'autorizzazione di acquistare uno stabile, quando l'acquisto sia determinato soltanto dallo scopo di impiegare più utilmente i capitali del pio istituto; specialmente poi se per soddisfare il prezzo di acquisto occorra alienare rendita del consolidato italiano od altri titoli di credito.

(Consiglio di Stato, 3 giugno 1887; Opera pia Castiglione di Milano).

**Corpo morale — Opera pia — Permuta di stabili — Autorizzazione (L. 5 giugno 1850)**

Per le permuta di stabili appartenenti a corpi morali, nella specie ad Opere pie, occorre non solo l'approvazione della deputazione provinciale, bensì ancora l'autorizzazione sovrana a mente della legge 5 giugno 1850. (2)

(Consiglio di Stato, 4 e 25 agosto 1887, congregazione di carità di Modena e di Villafraanca d'Asti).

**Deliberazioni Comunali. — Pensioni ed Impiegati — Voto palese.**

Le deliberazioni dei comuni che accordano pensioni ai propri impiegati vanno prese a suffragi palesi, non essendovi applicabile l'art. 212 della legge com. e prov. (Consiglio Stato, 5 agosto 1886, n. 3949-1107.)

**Deliberazioni Comunali. — Liquidazione di pensioni ad impiegati. — Ricorsi. — Competenza Amministrativa.**

È competente l'Autorità Amministrativa ad esaminare i ricorsi con i quali così i Comuni come gli Impiegati impugnano in via amministrativa deliberazioni o provvedimenti amministrativi concernenti il dritto a pensione o il computo degli anni di servizio (Cons. Stato, 31 dicembre 1886, adottato. — Comune di Racconigi) (3).

(1) A pag. 158 del *Giurista* 1885, in nota alla sentenza della Cass. Napoli, 23 marzo 1885, abbiamo riferito lo stato della giurisprudenza amministrativa

e giudiziaria sulla materia, a cui rimandiamo il lettore.

(2) *Giuris. costante.*

(3) *Giuris. cost.*



**Esposti — Mantenimento — Medicinali.**

Nell'obbligo imposto ai Comuni ed alle Provincie di mantenere gli esposti son compresi il vitto, il vestiario ed i medicinali (Cons. Stato, 5 Novembre 1887. Provincia di Girgenti).

**Nota.** Le parole mantenimento degli esposti comprendono non solo il baliatico ed i panni, ma ogni altra spesa che occorra per tale oggetto (Cons. Stato, 22 Maggio 188 — Adottato — Comune e Provincia di Girgenti).

**Frazioni — Domanda di riparto dei consiglieri — Autenticazione delle firme.**

La domanda fatta da alcune frazioni per ottenere il riparto fra esse dei Consiglieri non può essere presa in considerazione, se le firme dei ricorrenti non sono autenticate (Cons. Stato, 1.º aprile 1887. — Comune di Fossona).

**Nota.** Il Consiglio di Stato non pretende l'autenticazione in forma legale, ma dice essere sufficiente che abbia una *certezza morale*. Nel caso perciò ammette questa *certezza* coll'essere state apposte le firme e le croci alla presenza del Conciliatore e Vice-Conciliatore, che le avevano certificate.

Così ha deciso con i pareri, 12 giugno 1869, 11 marzo 1881, 6 giugno 1885 e 19 agosto 1886. — Con parere 29 luglio 1885 è stato difforme.

**Impiegati comunali — Legge sulle pensioni — Diritto a pensioni — per gli impiegati dello Stato. — Come può estendersi agli Impiegati Comunali. (1)**

La legge 14 aprile 1864 riguardanti la pensione per gli Impiegati dello Stato non può estendersi agli Impiegati Comunali, se non in virtù di deliberazione con cui i Consigli Comunali, abbiano assunto come proprie le disposizioni di quelle leggi dando ad esse la forza di norme regolamentari per le pensioni a favore degli Impiegati predetti.

(Cons. Stato, sez. unite, 19 febbraio 1887. Comune di Palmi.)

**Impiegati Comunali. — Comune delle Provincie Meridionali — Pensione per la legge 3 maggio 1816. — Quando sussiste l'obbligo.**

Anche dopo la pubblicazione della legge Com. e Prov., l'obbligo di assegnare la pensione stabilita dalla legge 3 maggio 1816 agli Impiegati che hanno preso servizio sotto il dominio della medesima, nelle provincie meridionali, non è cessato per quei

comuni che hanno continuato a percepire la ritenuta del 2,50 per cento sullo stipendio a titolo di pensione. Nè è motivo di decadenza dal diritto alla pensione il fatto che per alcuni anni il versamento non sia stato fatto nei modi e termini prescritti dalla succitata legge del 1816, ma in una sol volta quando ciò sia avvenuto col pieno assenso del Comune (Cons. Stato, 28 gennaio 1887, adottato. — Man. Amm., 1887, p. 234).

**Impiegati Comunali. — Misura della pensione spettante all'Impiegato che abbia continuato a prestar servizio dopo i 40 anni — Coadiutore pagato con assegno sul suo stipendio.**

Gli Impiegati Comunali dell'ex-reame di Napoli, giusta il R. D. 3 maggio 1816, dopo 40 anni ed un giorno di servizio hanno diritto a conseguire una pensione uguale alla totalità dell'ultimo loro stipendio. Tale diritto non può essere infirmato dal fatto che l'impiegato, compiuti i 40 anni di servizio, abbia continuato a servire il Comune consentendo ad una riduzione del suo stipendio da servire d'assegno a un suo coadiutore.

La pensione quindi deve essere uguale allo stipendio goduto al compimento dei 40 anni di servizio. Invero un tale impiegato a quest'opera avrebbe avuto diritto alla totalità della pensione uguale allo stipendio goduto. Continuando a servire, il Comune si è avvantaggiato di una somma uguale alla pensione, giacchè altrimenti avrebbe dovuto provvedersi d'altro impiegato e pagare contemporaneamente la pensione. Al postutto, siccome l'assegno al coadiutore era prelevato sullo stipendio dell'impiegato, lo stipendio al momento della collocazione a riposo era pur sempre quello goduto al compimento dei 40 anni.

In tale misura e non nella inferiore deve dunque il Comune pagare la pensione. — (Cons. Stato, 20 settembre 1886. — Comune di Episcopo. — Riv. Amm., 1887, pag. 382).

**Impiegati Comunali — Regolamento per le pensioni. — Impiegato dimissionario — Se può pretendere la restituzione delle somme versate.**

Se un regolamento dichiara obbligatoria la ritenuta sugli stipendi degli impiegati, per concorso alla formazione del fondo cassa pensioni, e non ha disposizione che dichiara o supponga a favore degli impiegati la ripetizione delle ritenute fatte, queste devono ritenersi acquistate irrevocabilmente a favore della Cassa. Non ha quindi diritto alla restituzione delle somme rilasciate l'impiegato che rinunci all'ufficio prima di compiere il tempo utile per la pensione.

(Cons. Stato, 24 febbraio 1887. — Comune di Bagnoravallo. — Man. Amm., 1887, pagina 248).

(1) Rileviamo dall'ottima *Sinossi Giuridica* questa serie di massime riguardanti gli impiegati Comunali.



**Impiegati Comunali. — Pensione accordata. — Quid se viene a risultare che l'impiegato non abbia fatto i rilasci sul suo stipendio.**

Qualora dopo approvato dalla Deputazione provinciale la deliberazione consiliare che accorda la pensione venga a risultare che l'impiegato non aveva fatto i rilasci sul suo stipendio per tutta la durata del servizio computatogli nella liquidazione della pensione stessa, opera rettamente il Consiglio comunale modificando con successiva deliberazione la liquidazione in base alle risultanze delle avvenute ritenute. Non può perciò neanche dirsi illegale il decreto della Deputazione provinciale che approva questa ultima deliberazione non trattandosi di un atto di giurisdizione, ma di tutela, il quale può essere modificato o revocato dalla stessa Autorità quando lo creda necessario.

Il ricorso dell'impiegato è quindi inammissibile, salvo a lui il ricorso all'Autorità giudiziaria, secondo ebbe già a pronunciare il Consiglio di Stato, a sez. unite, nel 14 dicembre 1882 (*Riv. Amm.*, 1883, p. 529). — (Cons. Stato, 5 agosto 1886. — *Riv. Amm.*, 1887, p. 464).

**Impiegati Comunali — Regolamento per le pensioni — Se possa modificarsi.**

Gli anni di servizio prestati dall'impiegato comunale in un ufficio di ordine inferiore debbono essere uniti e valutati insieme con quelli prestati dopo il passaggio a un servizio di grado superiore. Perciò ritenutasi regolare la prima nomina dello scrivano comunale, promosso poi regolarmente a Segretario, e ritenuta l'osservanza da parte del medesimo agli obblighi prescritti per gli impiegati Comunali dai regolamenti comunali anteriori, non può il Consiglio comunale rifiutarsi di computare, in base a un recente regolamento, il tempo trascorso come scrivano, nel tempo utile per la pensione: tali i principi generalmente adottati nelle Amministrazioni dello Stato e dalla Corte dei Conti.

(Cons. Stato, 31 dicembre 1886, adottato. — Comune di Racconigi. — *Riv. Amm.*; 1887, pag. 463).

**Leva militare. — Studenti universitari. — Ritardo a prestar servizio fino ai 26 anni di età — Studenti di medicina veterinaria e di farmacia.**

Il ritardo del servizio militare al 26.º anno di età, a senso dell'art. 120 della legge sul reclutamento, non è accordato agli studenti muniti del certificato di promozione al 3.º anno di liceo o al 4.º anno di istituto tec-

nico, i quali prendono l'iscrizione nelle Università alla scuola di medicina veterinaria ed alla scuola di farmacia (Nota Min. Guerra 22 dicembre 1887, n. 76-459).

**Liste elettorali amministrative — Censo proprio insufficiente — Censo delegato all'elettore per completare la capacità — Inammissibilità.**

Per l'annullamento della sentenza a buon diritto lo Sberna deduce che fu violato il disposto dell'art. 22 della legge com. e prov., ritenendo che il censo proprio, non si potesse congiungere all'altro delegatogli per raggiungere la capacità elettorale, laddove il detto articolo non reca siffatta distinzione. (1) (Cass. Roma, 17 Gennaio 1888. Sberna c. Proc. Gen. di Messina. *Riv. Univers. di Giuris.*, 1888, p. 1, p. 22).

**Liste elettorali amministrative — Capacità — Iscrizione sui ruoli d'imposte — Censo — Pagamento da sei mesi.**

I sei mesi, di cui parla l'art. 19 della legge com. e prov., son quelli che precedono la definitiva formazione della lista, che si ha solamente al giorno in cui la Deputazione provinciale approva o riforma la lista deliberata dal Consiglio Comunale. Ossia è richiesto che il cittadino paghi od abbia obbligo di pagare il tributo che lo colloca fra gli elettori almeno sei mesi prima del complemento finale che deve avere in via amministrativa la lista elettorale. (2) Cass. Roma, 19 Gennaio 1888. — La Merca ed oltri c. Bloise).

**Liste elettorali amministrative — Elettore residente all'estero — Dimanda d'iscrizione proposta da un terzo — Rigetto da parte della Deputazione provinciale — Azione avanti la Corte d'appello — Esperibilità da parte del terzo ammesso.**

Giusto è il rilievo esposto e da doversi accogliere, per avere la Corte rigettato il reclamo a riguardo di Toteo Francesco, su questo riflesso che risultando dalla relazione dell'usciera per quanto ebbe a dichiarargli il di lui padre che trovavasi all'estero da parecchi anni, nè egli potè proporre alcun reclamo nè altri avrebbe potuto farlo in suo favore. Con che rimasero violati gli art. 34 e 39 della legge com. e prov., imperocchè mentre da un canto non vi ha cenno che resti interdetto l'esercizio del reclamo al cittadino che ritrovasi assente dal suo domicilio nel proprio Comune, dall'altro canto è da quegli articoli, trattandosi d'interesse pubblico, fatta potestà tanto in comune quanto ad ogni singolo cittadino godente del diritto

(1) Conf. App. Napoli, 14 Settembre 1888 — *Giurista*, 1883, p. 180.

(2) V. Cass. Roma, 16 ottobre 1885 e 13 Maggio 1887 con le note. *Giurista*, 1886, p. 21 e 1887, p. 168.



elettorale di contraddire alle decisioni della Deputazione provinciale, promovendo l'azione avanti la Corte d'appello; e se nel capoverso del suindicato articolo 39 è detto che in caso di rigetto da parte della Deputazione provinciale di una domanda d'iscrizione proposta da un terzo, l'azione non può intentarsi che dall'individuo del quale l'iscrizione fu chiesta, questa limitazione deve essere contenuta nei suoi stretti termini, nè può estendersi al caso diverso e ben più grave della ordinata cancellazione dalla lista di colui, che, posta la sua capacità, avesse diritto di figurarsi, come questa suprema Corte ha altre volte giudicata colle decisioni dell'11 ottobre 1883 (Corte Supremo, 1883, p. 969) e del 16 ottobre 1885 (1885, p. 776) — (Cass. Roma, 2 Febbraio 1888 — Angiulli ed altri ric. — *Riv. Univ. di Giurisp.*, 1888, I, p. 33).

**Liste elettorali amministrative — Delegazione del diritto e non del censo — Padre incapace — Inammessibilità.**

Poichè la delegazione consentita dall'art. 22 della legge com. e prov. al padre è dell'esercizio dei suoi diritti elettorali, e non già del censo, così non può fare tale delegazione se è personalmente incapace. (Cass. Roma, 19 Gennaio 1888. — La Merca ed altri c. Bloise).

**Nota.** La giurisprudenza può dirsi ormai assodata. V. *Giurista* 1883, p. 36 e 193, 1885, p. 4, 92 e 93, con le note ivi, circa lo stato della giurisprudenza.

**Maestri comunali — Certificato di lodevole servizio. — Avviso preventivo del Comune.**

È irregolare la concessione del certificato di lodevole servizio fatta ad un maestro dal Consiglio provinciale Scolastico, senza essersi prima inteso il Comune, giusta l'articolo 7 del decreto legislativo 19 aprile 1885 n. 3099.

E' vero che il voto del Consiglio Comunale è meramente consultivo, ma è formalità necessaria, diretta a fornire al Consiglio Scolastico più sicuri elementi di giudizio. (Cons. Stato, 9 novembre 1887).

**Nota.** (1) I Maestri, a cui il Consiglio Scolastico hanno ricusato il certificato di

(1) Per massima i Comuni devono essere interpellati prima, anziché dopo il rilascio ai maestri del certificato di lodevole servizio.

Trattandosi pertanto di formalità, la cui osservanza, benché ritardata, a stretto rigore non implicherebbe forse nullità dell'atto, si potrebbe richiedere subito l'avviso del Comune, e se questo non fu difforme da quello emesso dal Consiglio Sco-

lodevole servizio, hanno dritto di ricorrere al Ministero nel termine prescritto dall'articolo 49 del Regolamento 15 ottobre 1885.

Se il Ministero accoglie il ricorso deve ordinare ai Consigli Scolastici il rilascio del detto certificato. (Cons. Stato, 5 novembre 1886).

**Mentecatto povero — Provincia RICOVERO — RIFIUTO.**

Sorta contestazione tra un Comune e la Amministrazione provinciale, rifiutandosi questa a ricevere a sue spese chi essa sostiene non sia mentecatto, è competente il Consiglio superiore di Sanità a conoscere delle condizioni mentali dell'individuo in questione.

Costatata da questo Consesso la pazzia, la provincia deve uniformarsi al disposto del n. 10 dell'art. 174 della legge Com. e Prov. (2) (Cons. Stato, 22 aprile 1887. — Comune Morengo c. Prov. di Bergamo).

**Segretari delle Amministrazioni provinciali. — Rogito di atti.**

I Segretari delle Amministrazioni provinciali non possono rogare atti nell'interesse della Provincia, e così neanche i contratti di ricevitorie (Circ. Min. Fin., 30 luglio 1887, n. 38053-6165).

**Sovrimposte comunale e provinciale — Legge speciale — Quando non occorre.**

Non è richiesto una legge speciale per ripristinare in un bilancio provinciale o comunale i centesimi addizionali abbandonati in un esercizio precedente, entro il limite medio del triennio 1884, 85, 86, ma che basti in questi casi provvedere a norma dell'art. 52 della legge 4 Marzo 1886, n. 3682. (Cons. Stato, sezioni riunite, 3 Dicembre 1887).

**Tassa di bollo. — Certificato di notorietà per le volture catastali. — Non ne sono esenti.**

I certificati di notorietà da rilasciarsi dai Sindaci per le volture catastali sono soggetti alla tassa di bollo non essendo compresi fra le eccezioni di cui all'art. 21 della legge 14 luglio 1887.

(Circol. Min. Fin. 22 settembre 1887. — Numero 47750-7997).

lastico, la questione potrebbe dirsi esaurita se fu difforme in tutti i casi, o in qualche caso, si potrebbe istituire un nuovo esame, il cui risultato servirebbe di base a confermare o ad annullare i certificati già emessi (Nota Cons. Scol. di Verona, 27 settembre 1886. — *Riv. Amm.*, 1887, p. 395).

(2) Conf. stesso Cons. 21 maggio 1886; adottato — Comune di Revilacqua.



## Parte II.

## Giurisprudenza civile e commerciale

**Appello — Espropriazione — Notificazione alla parte nel domicilio del procuratore — Validità.**

L'appello della sentenza pronunciata nei giudizi di espropriazione è validamente notificato con citazione alla parte nel domicilio al procuratore (1) — Cassazione Napoli, 1 marzo 1887.

**Beni parafernali — Amministrazione del marito — Resa di conto.**

Il marito che amministra i beni parafernali della moglie, senza opposizione da parte di essa, è bensì dispensato dal rappresentare i frutti percetti, ma deve rendere conto del capitale e dei frutti esistenti. Il fatto che la moglie, cessata l'amministrazione del marito, si sia immessa senza riserva nel godimento della sostanza, non implica per sè stesso una rinuncia al diritto della resa di conto.

Non è inconcepibile la resa di conto di un patrimonio soltanto in linea di capitale (App. Venezia 2 agosto 1887. — Muranti c. Gramatica).

**Competenza — Dazio di consumo — Appalto — Atto di commercio.**

L'appalto del dazio di consumo non è atto di commercio, e quindi le controversie che sullo stesso insorgono sono di competenza del magistrato civile (2).

(App. Catania, 13 luglio 1887 — Macherione c. Accetta.)

**Nota.** Il primo esame che offre l'appello del Comune di Giarre è a vedersi se fu bene adito dall'appellato. Accetta il tribunale civile per provvedere sulle di lui domande, e se bene competente si ritenne lo stesso tribunale a pronunziarvi, sostenendosi dal comune che doveva adirsi la giurisdizione del tribunale di commercio, e su di ciò è d'osservarsi, che sebbene per l'art. 4 del codice di commercio, sono atti commerciali tutti i contratti e le obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile, o se il contrario non risulti dall'atto stesso, sebbene per l'articolo 7 del detto codice, anche l'ente comune può fare atti di commercio senza acquistare la qualità

di commerciante, e perciò può lo stesso soggiacere alla giurisdizione commerciale, sebbene per l'art. 54 è dichiarato che se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale; e sebbene da ultimo gli articoli 869 e 870 prescrivono appartenere alla giurisdizione commerciale la cognizione di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorte di persone, ancora quando l'atto sia commerciale per una sola delle parti, pure perchè alla specie potessero applicarsi detti articoli occorrerebbe sempre o che l'atto che vuol mettersi in esperimento o su cui si fonda l'azione sia commerciale, o che i contraenti o alcuno di essi che siano commercianti; ma non essendo il comune che appaltava il dazio un commerciante, nè commerciante essendo l'Accetta, o quando meno non essendo provato che sia commerciante, e non essendo atto di commercio l'appalto del dazio anzidetto per niun verso puossi ritenere la competenza commerciale nella presente causa, bene dunque il tribunale civile dichiaravasi competente a pronunziare sulla stessa.

Che poi non sia atto di commercio l'appalto dei dazii di consumo rilevasi dacchè nella categoria degli atti di commercio indicato nell'art. 3 del detto codice, non è compreso l'appalto dei dazii di consumo, essendo lo stesso un contratto puramente civile, fu bene adita la competenza del Tribunale civile a conoscere delle controversie

L'appalto dei dazii di consumo ha tutti i caratteri d'una locazione, difatti si loca il dritto di esigerli, e se la locazione è un contratto civile, non può che il giudice riconoscere delle controversie che per lo stesso insorgono.

Tali principii ammessi dalla più recente giurisprudenza delle Corti del regno si sono in più rincontri manifestati da questa Corte, i quali essendo conformi ai più razionali principii di diritto non è luogo rinvenirvi.

Bene adunque il Tribunale civile di Catania, colla sentenza appellata dichiaravasi competente a pronunziare nella presente controversia. (*Foro Cat.* 1887, p. 180).

**Enfiteusi — misura del laudemio — chi deve pagarlo — ricognitorio.**

Quand'anche, per patto espresso anteriore alle leggi civili del 1849, si fosse stipulato che il laudemio dovesse pagarsi in una proporzione maggiore della cinquantesima parte, un tale patto non aveva giuridica efficacia, non potendo eccedere la proporzione della

In ordine alla *formola di rito* per citare la parte in persona del suo procuratore vedi Cass. Roma, 11 marzo 1887 (*retro* p. 89).

(2) La nostra Corte ebbe già a decidere questa questione sotto l'impero dell'abolito Cod. di commercio, 9 Gennaio 1875 (*Giur. V.* 7).

(1) Non è mai abbastanza richiamare l'attenzione dei signori Procuratori su questa massima di rito civile, sulla cui intelligenza variamente si è pronunziata la giurisprudenza e la dottrina.

V. conforme Cass. Palermo 8 agosto e 5 dic. 1885 e le note ivi, riportanti la dottrina e la giurisprudenza pro e contro (*Foro Catnese*, VI. pag. 70 e 127).



50.<sup>a</sup> parte sul prezzo del dominio utile, detratto il capitale del canone.

Il laudemio va corrisposto dal compratore, anche nelle aggiudicazioni all'asta pubblica.

A differenza del codice civile italiano, che richiede il ricognitorio ogni 29 anni, per le leggi anteriori era dovuto a proprie spese in ogni passaggio del dominio utile, da qualunque successore dell'enfiteuta.

(App. Catania, 1.<sup>o</sup> luglio 1887. — Azzaro c. Marino Gagliani — *Giuris. Cat.*, 187, n. 146).

**Esecuzione — Domicilio eletto — Giudizio di cognizione e di esecuzione — Notifica di sentenza** (art. 368 e 563 proc. civ.)

La notificazione della sentenza al domicilio eletto nel giudizio di cognizione è inefficace agli effetti del giudizio di esecuzione (1) Cassazione Roma 30 dicembre 1886 — *For. it.* XXI, 523.

**Filiazione — Figli nati fuori matrimonio —**

**Riconoscimento — Alimenti** — (art. 193 codice civ.)

L'alea dell'art. 193 cod. civ. è applicabile anche ai figli nati fuori matrimonio il cui riconoscimento non sia vietato (2) — Cassazione Napoli 4 marzo 1887 *Gazz. Proc.* XXI, 596.

**Giuramento suppletorio — Nuovi documenti non decisivi — Nuove prove.**

Prestato il giuramento suppletorio, non si può frustarne l'efficacia con nuovi documenti di per sè non decisivi o rifacendo l'esame delle prove (3) Cass. Napoli, 2 marzo 1887 — *Gazz. Proc.* XXII, 597.

**Interessi legali — Equivoco di data — Enfiteusi — Devoluzione — Migliorie — Prezzo — Interessi compensativi — Liquidazione — Decorrenza — Alberi — Cassazione — Apprezzamento di fatto.**

Domandati gl'interessi legali, non dal giorno della citazione, ma dal dì del godimento dei frutti, s'intendono chiesti gl'interessi compensativi, non moratorii.

Non ci ha contraddizione, ma innocuo equivoco di data, se si attribuiscono gl'interessi compensativi dal dì del godimento dei frutti, e intanto si cenni per questa decorrenza una data posteriore.

Il domino diretto, che, per devoluzione, si è immesso nel godimento del fondo e delle miglurie, deve gl'interessi compensativi sul prezzo delle miglurie sino al pagamento (4).

Deve quest'interessi dal dì del godimento comunque ancora non liquidato il prezzo, non per colpa dell'enfiteuta (5).

Questi interessi sono sempre nella misura del 5 per 100, senza limitazione pel tempo più o meno recente, in cui le miglurie furono fatte.

È mero apprezzamento di fatto, non censurabile in cassazione, quello del giudice di merito, la cui mercè ritenne che gli alberi non preesistevano al dì della concessione in enfiteusi. (Cass. Palermo, 26 febbraio 1887.)

**Nota.** *In diritto* — Macdonald in prima istanza domandò gl'interessi legali, non dal giorno in cui egli richiese il pagamento del valore delle miglurie, ma invece del giorno 1 settembre 1853, in cui egli rese il conto dei frutti da lui percepiti. Ora la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ritenne il fatto che così Macdonald avesse in prime cure domandato gl'interessi compensativi, e non già gl'interessi moratorii.

Si convinse dell'esistenza di questa sua domanda fatta da lui in prima istanza, argomentando da ciò, che gl'interessi compensativi sieno anch'essi interessi legali, e che, avendoli egli richiesto non dal giorno della domanda del pagamento del capitale delle miglurie, ma dal giorno in cui i Fardella cominciarono a godere i frutti di dette miglurie senza pagarne il prezzo, egli domandò non già gl'interessi legali moratorii, ma gl'interessi legali compensativi.

Questi argomenti, contenuti nella sentenza impugnata, non offendono, da un lato legge di sorta, e, dall'altro lato, costituiscono un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di cassazione.

La Corte suprema ha considerato che la sentenza appellata avea attribuito a Macdonald gl'interessi compensativi dal 1 settembre 1853. La Corte d'appello, con la sentenza impugnata, confermò cotesto capo di sentenza.

Lo confermò sullo espresso motivo, che gl'interessi compensativi erano dovuti dal giorno in cui incominciò il godimento dei frutti per parte dei signori Fardella.

Intanto questo godimento in essi cominciò realmente dal 1 settembre 1853. Sopra questa decorrenza dei frutti le parti erano di accordo. Onde è chiaro, che se alla Corte di appello nelle sue considerazioni sfuggì la espressione che la decorrenza degli interessi compensativi, al pari di quella dei frutti, datava dal 10 luglio 1854, lo fu per mero equivoco di data, senza la realtà di contraddizione di sorta, come a torto pretenderebbero i ricorrenti.

(1) *Conf. Cass. Firenze* 16 giugno 1884 — *Foro it.* 1884, p. 928 — *Contro Cass. Torino* 25 maggio 18886 — *Ibid.* 1886, p. 341.

(2) Consulta App. Catania, 22 gennaio e 16 aprile 1886 e le note ivi. *Foro Catanese*, IV, pag. 30 e 129.

(3) *Conf. Cass. Torino*, 15 settembre 1880 — Na-

poli 15 giugno 1878 — App. Venezia 10 ottobre 1878 *Giur. Tor.* XVIII, 91 — *Gazz. Proc.* XIII, 495 — *Temi Ven. et.* III, 597.

(4-5) *Conf.* — App. Palermo, 19 Ott. 1878 (*Cir. Giur.* 1879 p. 78).

*Contro* — Cass. Palermo, 23 Ott. 1879 (*Circ. Giur.* 1880, pag. 107).



La Corte suprema ha osservato che i ricorrenti pretendono che, trattandosi di devoluzione pronunziata ed eseguita sotto l'impero delle leggi del 1819, per vendita *irrequisito domino*, questi, comunque immesso nel godimento dei frutti, senza aver pagata all'enfiteuta il prezzo delle miglioni nel meno fra la spesa ed il migliorato, non debba a lui, sopra questo prezzo sino al pagamento di esso, gl'interessi compensativi.

Attesochè l'enfiteuta, benchè avesse migliorato il fondo enfiteutico, cadeva in colpa sotto l'impero del codice del 1819, se lo vendeva senza il consenso del padrone diretto, ovvero se cessava per tre anni del pagamento del canone; e incorre in colpa sotto l'impero del nuovo codice, se, dopo una legittima interpellazione, non paga il canone per due anni consecutivi.

La legge (codici del 1819 e del 1865) stabilisce il contenuto, la estensione e limiti della responsabilità, che assume l'enfiteuta cadendo in queste colpe. La estrinsecazione pratica di questa responsabilità dell'enfiteuta costituisce ad un tempo il risarcimento, cui ha diritto il dominio diretto.

La legge esaurisce la responsabilità dell'enfiteuta, fulminando contro di lui due sole pene, che concertano la restaurazione completa del diritto del dominio diretto.

Le due pene sono le seguenti:

1. La devoluzione, che toglie all'enfiteuta la proprietà del fondo con tutti i miglioramenti, trasportandola intera nel dominio diretto;

2. La limitazione del prezzo dei miglioramenti nel solo meno tra la spesa ed il migliorato.

Ond'è che, se il dominio diretto, nello stesso momento, in cui entra nel godimento del fondo e dei miglioramenti paga all'enfiteuta il meno fra la spesa ed il migliorato, tutto è finito. Ogni rapporto giuridico fra le parti è estinto. I danni derivanti dalle colpe consumate dall'enfiteuta sono da lui risarciti con le cennate due pene: il diritto del dominio diretto violato da quelle colpe è interamente, completamente, reintegrato. Nulla sarà più a pretendersi reciprocamente fra l'uno e l'altro.

Ma pronunziata la devoluzione, può seguire il fatto che il domino diretto s'immerge nel godimento del fondo con le miglioni, senza pagare di queste il prezzo. Perciò ancora le relazioni fra l'uno e l'altro non sono esaurite, continuano. Il domino diretto dovrà tuttavia pagare questo prezzo dovrà denaro bensì all'enfiteuta, non perchè tiene denaro dell'enfiteuta, che, per fruttare, è d'uopo della mora, ma perchè gode le miglioni, che erano di lui.

In questo stadio, le miglioni producono frutti. Questi frutti non possono cedere al domino diretto irremediabilmente, che non ha pagato il prezzo della cosa altrui fruttifera. La legge non ha fulminato contro la

enfiteuta in colpa una terza pena, cioè quella di non godere i frutti, senza essere soddisfatto delle miglioni, che li producono, e che erano sue. Dunque egli ha diritto ad un compenso, che si concreta negli interessi sul prezzo.

Attesochè nessuno può godere i frutti della cosa altrui, mentre deve, e non paga il prezzo della stessa: chi ha diritto al prezzo di una cosa, finchè non è soddisfatto di questo prezzo, non può perdere incommutabilmente i frutti della cosa. Nessuno può godere di un oggetto e del suo prezzo contemporaneamente. A nessuno è lecito arricchirsi col danno altrui.

L'è un principio questo di equità e di giustizia, senza eccezione di sorta; l'è generale, indelebile, assoluto, che dalle leggi di tutti i tempi e luoghi si manifestò in occasione della disciplina del contratto di compra-vendita (D. fr. 14, *de act. emp. et vend.*; diritto canonico; codice francese, articolo 1652; del 1819, articolo 1498; del 1865, art. 1509), ma che si applica dovunque il caso del godimento dei frutti della cosa si verifichi, commisto al debito del prezzo della cosa.

Il domino diretto, nel momento in cui ghermisce le miglioni, ne deve il prezzo. Non lo paga, e intanto gode i frutti delle miglioni. Gode non il solo prezzo in denaro, ma il prezzo in denaro, e i frutti. Questo stato di fatto certamente è anormale. Non può elevarsi quindi a stato di diritto.

Il diritto al prezzo per parte dell'enfiteuta è un credito. Ma un credito di prezzo di cosa fruttifera. Forza è quindi che sia fruttifero il prezzo anch'esso.

Si dirà forse che il domino diretto sia un possessore di buona fede in questa posizione, e perciò non responsabile dei frutti?

Il domino diretto possiede le miglioni, ne gode i frutti, ha la coscienza di essere proprietario delle une e degli altri benvero, ma pure ha la coscienza di doverne il prezzo ha la coscienza, che quelle miglioni in lui sono un corrispettivo del prezzo, che pur sa di non avere ancor pagato. La sua fede nel possesso e pari a quella del compratore, che gode il fondo e ne deve ancora il prezzo.

L'uno come l'altro adunque deve sul prezzo gl'interessi compensativi.

Attesochè, pronunziata la devoluzione per colpa dell'enfiteuta, il trasporto delle miglioni dell'enfiteuta al domino diretto, più che simile o analoga alla compra-vendita, non costituisce altro che una vera, reale e precisa compra-vendita.

Il contratto di vendita risiede nella reciproca obbligazione delle parti a dare una cosa e a pagarne il prezzo, ed è perfetto col consenso sulla cosa e sul prezzo. Questo consenso produce la vendita, cioè il fatto concreto del trasporto della proprietà sul prezzo.



È questa la vendita volontaria, consensuale.

Ma ci ha pure la vendita necessaria, forzata.

Di essa ci son molti esempi. Sotto il codice vigente, la spropriazione contro il debitore è vendita forzata per parte di lui. Sotto le leggi anteriori, nel caso dell'aggiudicazione coattiva, la spropriazione contro il debitore costituiva compra-vendita forzata e per lui e pel compratore, come la costituzione al dì d'oggi per le due parti la espropriazione per causa di utilità pubblica. Il terzo è forzato a vendere le piantagioni e costruzione da lui fatte sul fondo altrui, se il proprietario preferisce conservarle (articolo 450 cod. civ.) Se si edifica e si occupa in buona fede porzione di fondo attigua nella conoscenza e nel silenzio del vicino, il costruttore e il vicino possono essere forzati alla compra-vendita del suolo occupato (art. 452 cod.). In tutte queste vendite e simili, non ci è consenso delle parti, ma si verifica il fatto del trasporto della proprietà mediante prezzo. Il rapporto giuridico, pur forzoso, pur necessario, che produce il fatto del trasferimento della proprietà in corrispettivo del prezzo, non è altro che una compra-vendita.

Verificandosi la devoluzione, l'enfiteusi si scioglie. Il fondo ritorna al concedente per diritti suoi proprii anteriori, primitivi. Gli ritorna con tutti gli accessori, con tutte le migliorie. Ma queste migliorie sono state create col denaro e col capitale dell'utilista, con la proiezione nel fondo della persona di lui. Egli le ha create per essere proprietario di esse, le ha create per se, non per altri. Queste migliorie, non le avea il proprietario, quando concedette il fondo in enfiteusi. Ma le acquista poscia per la devoluzione, le acquista perchè accessorie del fondo. Però se sono accessorie, non sono la stessa cosa del fondo, come fu concesso. Sono accessorie, ma differenti del fondo dato in enfiteusi. Si acquistano dal domino diretto, mentre appartengono all'utilista. Quindi questi trasmette, e quegli acquista. Sarà una trasmissione, od acquisizione, necessaria, forzata, ma sempre una trasmissione, ed acquisizione. Sarà una trasmissione ed acquisizione reale, non consensuale, ma per un prezzo. Per ciò solo accende il rapporto giuridico di compra-vendita, ed obbliga con le norme di questo rapporto. *Re obligamur, cum res ipsa intercedit* fr. 52, D. *de obl.*) Si verifica il fatto, che le migliorie si trasmettono dallo enfiteuta col rispettivo di riceverne il prezzo. Si verifica ad un tempo il fatto che si acquistano dal dominio diretto con l'obbligo di pagarne il prezzo. Dunque ci ha un trasferimento di proprietà in corrispettivo di prezzo. Dove accede il prezzo, lì ci è sempre compra-vendita. *Imaginaria venditio non est, pretio accedente.* fr. 16, D. *de req. jur.*

Quindi nella specie ci ha compra-vendita.

Le leggi hanno imposto sempre al compratore l'obbligo agl'interessi fino al giorno del pagamento del prezzo, ancorchè non in mora, se la cosa vendutagli e consegnatagli produce frutti, od altri proventi. È questa la posizione giuridica del domino diretto dopo la devoluzione, per le migliorie non ancor soddisfatte, di fronte all'enfiteuta. Questi gli ha venduto le migliorie, pur senza reciproco consenso, pur per necessità di cose; gliel ha però *realmente* venduto. Gliel ha consegnate. Le migliorie producono frutti. L'enfiteuta ha diritto al prezzo. Non l'ha ricevuto. Il domino diretto adunque gli deve gli interessi sul prezzo sino al giorno del pagamento.

Le leggi romane non riconoscevano il diritto nello enfiteuta a pretendere nel caso della devoluzione il prezzo delle migliorie. Se si volesse domandare la soluzione diretta del quesito alle leggi romane, sarebbe un non senso. Ma non è lecito ricercare nel diritto romano il motivo, pel quale al venditore si attribuivano gl'interessi compensativi, perciocchè le disposizioni degli odierni codici a questo riguardo furono desunte del framm. 14 D. *de actionibus empti et venditi*, in cui non solo si contengono dette disposizioni, ma si contiene pure la ragione della stessa:

« Ex vendito actio venditori competit ad ea consequenda, quae ei ab emptore prestari oportet. Veniunt autem in hoc iudicio infra scripta: in primis pretium quanti res venit: item usurae pretii post diem traditionis: *nam cum re emptor fruatur, acquissimum est eum usuras pretii pendere*. Possessionem autem traditam accipere debemus, etiamsi *precaria* sit possessio. *Hom enim solum spectare debemus, an habeat facultatem fructus percipiendi* ».

Si devono gl'interessi sul prezzo.

Perchè? Forse perchè, non essendosi tuttavia pagato il prezzo della cosa comprata, ancora la compra-vendita non sia completa; non sia venuto ancora l'immutabile momento consumativo di essa, non sia il pieno dominio quesito ancora realmente, irremediabilmente? ma evidentemente no. La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto del compratore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo comunque non pagato il prezzo. Se non si pagasse, e il fondo si espropriasse con gli effetti dell'ipoteca del venditore che gli tutela il prezzo, importerebbe, non già che il compratore al momento della vendita non abbia acquistato il pieno dominio, ma invece, che, comunque acquistato, lo perderà sarà del dominio suo espropriato, al pari di ogni altro proprietario debitore.

La ragione degli interessi compensativi e tutt'altra, e unica.

Bisogna por ben mente alle diversità dei momenti giuridici, e alla differenza delle cause dagli effetti. Si è stati compratori. Non si è pagato ancora il prezzo. La compra



è causa, che produce lo effetto del possesso del fondo in testa del compratore. Questo effetto costituisce a sua volta causa ulteriore, che effettua il godimento dei frutti. Da questo godimento dei frutti derivano gli interessi sul prezzo. Dunque gl'interessi compensativi non si pagano dal compratore perchè compratore, e molto meno per divenire assoluto domino, ma perchè ne gode i frutti. Il fatto dei frutti in lui genera il diritto agl'interessi nell'altra parte.

E se si è venduto con dilazione pattizia del prezzo, non senza, per cautela continuare nel possesso il venditore, ed ove poscia, in questo intervallo, se ne dia al compratore il possesso *precariamente*, ie sempre dal momento del possesso pur *precaria*, deve agl'interessi sul prezzo, perchè non ci è altro a consultare pel titolo di questi interessi, se non una cosa sola, in qualunque evento, e cioè, se chi possiede con obbligo al prezzo, avesse percepito i frutti, o meglio se fosse nella facoltà di percepirli, *etiam si precaria sit possessio. Hoc enim solum spectare debemus, an habeat facultatem fructus percipiendi*, e non altro. E il diritto canonico, che era tanto ostile agl'interessi, non dubitò mai della giustizia e della moralità degl'interessi sul prezzo in compenso dei frutti.

Il domino diretto, adunque, che devolve e compra le migliorie, se e perchè ne gode deve sul prezzo gl'interessi compensativi.

Ma, si dice, la legge non espressamente parla, anzi tace veramente intorno alla controversia degl'interessi sul prezzo delle migliorie, che, per la devoluzione, si acquistano dal domino diretto; questa controversia, si soggiunge, non può decidersi con una precisa disposizione di legge.

Non è così, come sopra si è dimostrato. Ma sia pure! E che perciò?

Allora si dovrebbe decidere con le disposizioni che regolano casi simili, o materie analoghe; ed ove la controversia rimanesse tuttavia dubbia si dovrebbe decidere secondo i principi generali del diritto.

L'obbligo del domino diretto, che deve il prezzo delle migliorie fruttifere, non è caso simile, nè è materia analoga, ad una obbligazione, che abbia per semplice oggetto una somma di denaro. Il caso del domino diretto, che deve il prezzo delle migliorie fruttifere, per lo meno è simile a quello del compratore, che deve il prezzo del fondo fruttifero. La materia degl'interessi sul prezzo delle migliorie acquistate e fruttifere è analoga a quella degl'interessi sul prezzo della cosa comprata e fruttifera.

E principii generali del diritto risponderebbero, ove pur fosse d'uopo, che non sia lecito al domino diretto di arricchirsi a danno altrui; che egli, con la devoluzione reintegra il suo diritto, riprendendo il fondo ed acquistando le migliorie pel prezzo nel meno fra la spesa ed il migliorato; e che quindi egli, possessore delle migliorie e dei

frutti di esse, pertinenti all'enfiteuta, gli deve sul prezzo gl'interessi compensativi. Risponderebbero, che l'enfiteuta sconta sufficientemente con le sue colpe con la perdita del fondo e con la limitazione del valore delle sue migliorie nel meno fra le spesa ed il migliorato; e che la ulteriore perdita dei frutti delle migliorie, non accompagnata dalla sincrone reiezione del prezzo pur si limitato, indurrebbe in lui una jattura senza causa.

Attesocchè non reggono le due pretese subordinate dei ricorrenti, di non dovere gl'interessi che dal momento in cui fu liquidato il prezzo, e di non dovere l'intero 5 per cento, sol perchè le migliorie recenti non producono frutti, o per lo meno ne producono in esile quantità.

Perciocchè la causa degl'interessi compensativi sul prezzo non soddisfatto risiede come sopra si è dimostrato, nel fatto della percezione dei frutti per parte del debitore Sicchè, comunque non liquido il prezzo, senza arbitrio e senza colpa del creditore, gl'interessi decorrono sempre dal momento in cui quel fatto accade.

La differenza poi dello stato delle migliorie derivante dalla diversità dei tempi, in cui sono state fatte, e per la quale differenza producono diversa quantità e qualità di frutti, è involuta nello apprezzamento delle migliorie.

Come il prezzo attinge il suo valore alle migliorie e al loro diverso stato, così è forza che gl'interessi al 5 per cento si adagino sul prezzo. D'altronde il compenso fra i frutti e gl'interessi al 5 per cento è stato arbitrato dalla legge, senza distinzione o limitazione di sorta.

In conseguenze delle premesse cose, il primo mezzo del ricorso non può plaudirsi.

Ne può accogliersi il secondo ed ultimo, perchè fu un mero apprezzamento di fatto quello della Corte di merito cioè, che gli alberi danneggiati per causa della costruzione della strada da Trapani a Marsala non erano esistenti nel momento in cui il fondo fu concesso in enfiteusi.

(Dal Foro Cat., 1887, p. 183.)

**Trascrizione — Vendita fraudolentemente simulata — Pauliana — Dimanda giudiziale-Sentenza — Annotazione.**

Ai termini dall'art. 1935, n. 3 codice civile deve essere trascritta non soltanto la dimanda di revocazione per l'esercizio dell'azione pauliana; ma anche quella tendente a far dichiarare la simulazione fraudolenta di un'alienazione, ed a termini del successivo art. 1394 deve essere annotata la sentenza ch'emette la relativa pronunziazione(1).

(App. Catania, 13 luglio 1887, Caponetto c. Marino Gagliani).

(1) Cons. Luzzatti, Trascrizione, Vol. II, n. 202 bis (2 edizione).



### Parte III.

## Giurisprudenza penale

#### **Appropriazione indebita — Parenti — Punibilità** (Cod. pen., articoli 635 e 631).

La disposizione dell'art. 635 cod. pen. che vieta l'esercizio dell'azione penale per le sottrazioni fra parenti, non si estende al caso di appropriazione indebita. (1)

(Cassazione Roma, 2 febbraio 1887; Ric. Casiddu. Foro it., 1887 p. 192).

#### **Cassazione — Citazione — Errore di data — Mancanza di pregiudizio all'imputato — Apprezzamento incensurabile** (Codice proc. pen., art. 640).

È incensurabile in cassazione il giudizio del tribunale di appello che ritiene che uno sbaglio materiale incorso nella citazione nell'indicare il giorno del dibattimento, non poteva indurre l'imputato in errore sul vero giorno destinato a comparire. (2)

(Cassazione Roma, 17 dicembre 1886; — Ric. Palumbo. Foro it. 1887 p. 191).

#### **Leva militare — Renitenza — Competenza.**

Il solo fatto d'essersi pubblicato il manifesto della chiamata della leva obbliga l'iscritto a presentarsi nel giorno stabilito, senza che occorra un avviso personale.

(1) « La Corte: — Se non possono a rigore accogliersi le considerazioni della Corte di Cagliari nella interpretazione dell'art. 635 del cod. pen., che essa fa dipendere dal valore della parola *sottrazione*, la sua conclusione è però fondata in diritto. La principale ragione della non imputabilità sancita dal citato articolo è riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza fondarsi sul quasi condominio che passa tra quei stretti congiunti e conviventi, e sulla buona fede in cui essi si presumono versare nel disporre degli oggetti esistenti nella comune abitazione. Non può adunque quella disposizione applicarsi anche ai casi di frode, per sé stessa alla buona fede contraria, e frode è la indebita appropriazione ».

In senso contrario, v. C d' assise di Verona, 17 dicembre 1877 che dichiarò applicabile l'art. 635 a tutti i reati contro le proprietà, e ne fece applicazione al reato di grassazione (*Foro ital.*, Rep. 1878, voc. *Grassazione*, n. 10). L'applicabilità del detto articolo all'appropriazione indebita fu pure ritenuta, quantunque implicitamente, dalla sentenza della Cassazione di Napoli 17 aprile 1885 (*Id.*, Rep. 1885, voc. *Furto*, n. 52) e da quella della Cass. di Torino, 21 febbraio 1884 (*Id.*, Rep. 1884, voc. *Concorso di reati*, n. 5).

V. in proposito la monografia dell'avv. Sciscio (*Foro it.*, Rep. 1884, voc. *Grassazione*, n. 1).

(2) « La Corte: Il motivo è unico, perchè la citazione innanzi al pretore fu fatta per un mese di meno da quello in cui la causa ebbe veramente a trattarsi, con violazione dell'art. 332 n. 5 proc. pen.

L'impossibilità fisica e materiale è il solo motivo legittimo che scusa la mancata presentazione dell'iscritto di leva nel giorno dell'esame definitivo.

È incompetente il potere giudiziario ad investigare se un iscritto debba o no prestare servizio militare (App. — Napoli 30 agosto 1887 — D' Avalos ric.) V. *Cass. Roma*, 4 marzo 1887 in questa stessa dispensa circa la competenza.

#### **Prescrizione mensile — Sospensione — Malattia dell'imputato** (Cod. pen. art. 141). — **Querela — Modo di riceverla — Assistenza del cancelliere** (Cod. proc. pen., art. 98 e 104).

La prescrizione mensile, di cui all'art. 141 cod. pen., si verifica e si compie quando, rinviata la causa, si ritardi oltre un mese il nuovo decreto di citazione.

Nè vale ad impedire la prescrizione la circostanza che il lungo ritardo sia motivato da malattia dell'imputato (3).

La querela non è un atto istruttorio diretto all'accertamento del reato: ma è semplicemente un atto col quale la parte lesa manifesta al procuratore del Re o a un ufficiale di polizia giudiziaria, la propria volontà che si proceda.

Essa è quindi validamente ricevuta dal pretore anche senza l'assistenza del cancelliere. (4)

(Cassazione Torino, 22 gennaio 1887; Ric. Alchera — *Mon. Trib. Milano*, 1887, 173).

La cassazione osserva che la stessa difesa fu fatta presso il tribunale dall'imputato e non ebbe fortuna.

Invero la citazione porta la data 17 aprile, e assegna la Causa pel 1 marzo; secondo il tribunale, non potendo la comparsa riferirsi ad un mese che quando si faceva la citazione era già passato, si era incorso in evidente errore materiale scrivendo marzo invece di maggio; dal quale errore non poteva pigliar pretesto l'appellante per domandare la nullità del giudizio eseguito innanzi al pretore.

Che avendo deciso il tribunale in fatto, come l'imputato non poteva cadere in errore, il suo richiamo in cassazione tanto meno ha base per quanto la difesa sua in merito fu largamente svolta in appello ».

(3) E ciò perchè (dice la sentenza) « in tema di prescrizione non si ammettono interruzioni od eccezioni, che non siano state espressamente contemplate dalla legge; e d'altronde in quell'intervallo di tempo non era interdetto al pubblico ministero di promuovere qualche atto processuale, come, ad esempio, una ordinanza di rinvio od un altro decreto di citazione a scadenza non maggiore di un mese, onde mantenere in vita l'azione penale ».

(4) « Trattasi (così la sentenza) di un semplice atto di manifestazione di volontà, che si compie al cospetto di altro di quei funzionari od ufficiali a cui incombe spingere l'azione penale, messa in moto da chi venne offeso dalla perpetrazione di un reato, e non di un atto istruttorio diretto all'accertamento del reato stesso, per la cui efficacia sono prescritte speciali garanzie di forma e di sostanza ».



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

## LA GIUSTIZIA NELL'AMMINISTRAZIONE

### Modificazioni alla Legge Comunale e Provinciale ed a quella sul Consiglio di Stato <sup>(1)</sup>

Nella tornata del 19 novembre 1887 l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, presentò alla Camera un progetto di modificazione alla legge comunale con cui sostituisce il Consiglio di Prefettura alla Deputazione provinciale nelle attribuzioni che questa ha in materia di liste, di operazioni elettorali e di tutela dei comuni.

Nella tornata del 22 novembre presentò al Senato un altro disegno di legge per istituire nel Consiglio di Stato una Sezione pel contenzioso amministrativo.

I due progetti si completano a vicenda e provvedono a un bisogno generalmente sentito, quello della giustizia nella pubblica amministrazione.

#### I.

La proposta della sostituzione del Consiglio di Prefettura alla Deputazione provinciale nelle dette funzioni parrà ragionevole a tutti coloro che sanno penetrare nella sostanza delle cose.

Gli interessi locali sono distinti dai generali, ma non sono nè separati nè contrari ad essi, dappoichè i Municipi e le Provincie sono organi della vita dello Stato. Vi sono certi atti, che diminuendo il patrimonio e vincolando per molto tempo il bilancio, possono recare grave danno al Comune, ora, interessa sommamente allo

Stato, di evitare che i Comuni e le Provincie, organi suoi, deperiscono e corrano a rovina. Custode supremo del diritto e del benessere nazionale, e rappresentante della Società intera, lo Stato ha diritto d'impedire che le parti ledano gli interessi del tutto.

Bene fu osservato che in questa necessaria restituzione alla libertà dei Comuni non si deve vedere un'offesa ai suoi diritti; perchè l'autonomia comunale non può consistere che nella pura autonomia amministrativa, e concederne altra più larga, sarebbe uno spezzare i vincoli organici che stringono i Comuni allo Stato. Le Autorità del Comune sono libere ed autonome quanto agli atti di amministrazione; ma riguardo a quelli che la eccedono e possono offendere la vita sociale (per e. le rendite, le ipoteche, ecc.), sono soggette alla tutela dello Stato (2).

L'autonomia, del resto, non è sinonimo di disordine; e in nome di essa non si può permettere lo sperpero delle sostanze comunali, la rovina delle generazioni future. Imperocchè il Comune non rappresenta solo le persone viventi, ma, per dirla col Batbie, vi sono in essa dei minori e degli aventi diritto che non sono ancora noti.

L'ufficio naturale della Deputazione provinciale è quello dell'amministrazione esecutiva della Provincia; è un mandato che essa ha per gl'interessi collettivi della Provincia e non per quelli dei singoli Comuni. Perciò « quando la Deputazione è chiamata ad amministrare la Provincia, a garantire e promuovere gl'interessi, a svilupparne le forze, è stata ed è all'altezza del suo compito » (3) Ma non lo è più quando adempie

(1) Rileviamo dalla pregevole *Riv. Amm.*, 1888, p. 97 e segg. questo dotto articolo

(2) Persico, *Principi di Diritto Amministrativo*, vol. I.

(3) Relaz. della Commissione parlamentare sul progetto di riforma della legge comunale presen-

tata da Depretis il 25 novembre 1882: *L'Opinione* del 6 gennaio 1877 così tratteggia le Deputazioni provinciali: « Quando si tratta d'affari che non sono particolarmente raccomandati al Deputato, o si lasciano dormire, o si adotta senz'altro il parere dell'impiegatuccio che ha l'incarico di *passare le carte*



gli uffici tutelari. Essendo la tutela per sua essenza governativa, come quella che ha la sua ragione d'essere in un interesse non già provinciale, ma generale dello Stato, la Deputazione non può degnamente eseguire un mandato, del quale non ha la coscienza.

Si può sperare che lo sviluppo delle libere istituzioni renda necessario di restringere gradatamente la tutela; ma finchè essa non può spettare che allo Stato, avendo la sua ragione nell'interesse generale e non in quello provinciale.

Riguardo ai ricorsi contro le liste e le operazioni elettorali è da osservare. Il diritto elettorale si fonda certamente sulla necessità che ha l'individuo della esistenza sociale, ed avendo perciò la sua radice nella personalità umana, è un diritto fondamentale e primitivo, d'onde segue essere conforme a ragione che la tutela di questo di-

al Deputato. Se invece si ha una raccomandazione, se si tratta di un mutuo, di una rendita... allora si sostiene valorosamente il proprio assunto, ed i colleghi si guardano bene dal contraddire il relatore così bene informato, anche perchè ciascuno si aspetta eguale deferenza in occasioni analoghe.

« Questa fotografia, volere o non volere, ha un solo difetto, ed è di essere troppo benevola, almeno per un buon numero delle Deputazioni provinciali.

« E' facile capire come con siffatta tutela i Comuni vadano allegramente alla malora. Ed è facile capire come ne seguono l'esempio le Opere pie, esse pure sfortunatamente dotate di una tutela eguale a quella dei Comuni ».

Il *Caffaro* del 23 gennaio 1888 dando la mano alla consorella, così scrive, parlando del progetto Crispi che sostituisce il Consiglio di prefettura alla Deputazione provinciale: « Se il provvedimento può parere meno liberale per i teorici che si pascono di vane formule, esso però risponde alle giuste esigenze delle Amministrazioni comunali.

« Troppi esempi sono là a provare il deplorabile uso e abuso fatto dalle deputazioni provinciali del controllo e della vigilanza e tutela sui comuni e sulle opere pie, per non applaudire alle disposizioni che finalmente pone termine a un sistema che diede frutti così cattivi.

« Noi ci aspettiamo a sentirli questi teorici o interessati difensori delle Deputazioni provinciali a reclamare la continuazione del diritto di tutela in nome di quella libertà che esse hanno più volte manomessa, e sarà allora il caso di ritornare su questo tema col corredo di fatti e di prove. Per ora constatiamo, con vera soddisfazione, che a questi enti, finora anfibi, si toglie la vigilanza sui Comuni, e facciamo voti che altrettanto sia fatto per le O-

ritto compete all'Autorità giudiziaria, come quella che ha la tutela generale dei diritti dei cittadini ed offre le migliori guarentigie. Ma se il Consiglio comunale nell'atto che rivede le liste compilate dalla Giunta, pronunciando sui ricorsi, conosce della capacità elettorale del cittadino, se, manca il ricorso, contro la sua decisione, questa rimane ferma, quantunque volga intorno alla capacità giuridica del cittadino ad essere elettore od eleggibile; se non si può revocare in dubbio che i diritti elettorali consistono più nell'elettorato che nella eleggibilità, perocchè essendo eleggibili gli elettori iscritti, evidentemente l'elettorato comprende l'eleggibilità, non si può ragionevolmente negare al Consiglio la cognizione in prima istanza dei ricorsi che concernono la eleggibilità, mentre il Consiglio deliberando le liste e decidendo i ricorsi, pronuncia sulla capacità elettorale

per le Opere pie, a cui pure deve provvedere in altro modo, riservando solo ad esse la semplice amministrazione della Provincia.

« Il Consiglio di Prefettura per l'esercizio tutorio viene sostituito alla Deputazione, il che ci pare razionale ma perchè esso adempia con efficacia e profitto al nuovo mandato, vorremmo che la legge circondasse di maggiori garanzie le Amministrazioni comunali ».

« Il *Corriere della sera* del 24 gennaio 1888, mentre combatte il progetto, così dice delle Deputazioni « Senza dubbio, le Deputazioni provinciali avevano fatto mala prova ed in più luoghi erano divenute delle vere oligarchie, concentramenti d'influenze, di favori e peggio. Esse esercitavano la tutela dei Comuni, spesse volte, con criteri interessati. In qualche Provincia si erano costituite addirittura in agenzie di mali affari ».

« La *Riforma* del 27 gennaio 1888, rispondendo a coloro che accusano come illiberale la disposizione del progetto che affida al Consiglio di Prefettura — modificato — una parte delle attribuzioni della Deputazione provinciale, così scrive: « Eppure tutti sanno come quest'ultimo istituto proceda in troppe parti d'Italia; e come il potere centrale debba spesso intervenire per vagliare la sua condotta, reprimere abusi, ridurre a miglior lezione i rapporti fra le Deputazioni e i Consigli.

Applicandosi ad una riforma, che deve portare nelle Amministrazioni locali tanti elementi di vita nuova, il Governo non poteva a meno di preoccuparsi di quelle condizioni anormali, e disporre perchè non si rinnovassero, aggravandosi, con la nuova costituzione.

Non è smania d'indebita ingerenza che ha indotto il Governo a quella proposta; e semplicemente



del cittadino, e mentre è irrefutabile che le cause le quali escludono la eleggibilità, non sono negazioni di capacità ma sibbene meri impedimenti.

Quanto alle operazioni elettorali nemmeno si può negare la competenza del Consiglio a conoscere in prima istanza dei ricorsi contro di esse, altro non essendo l'opera del Consiglio che un complemento dell'opera dell'ufficio elettorale.

Dato il primo grado di giurisdizione al Consiglio Comunale — uopo è conferire il giudizio di appello ad altro istituto dell'ordine amministrativo.

E rettamente, il progetto lo attribuisce al Consiglio di Prefettura.

Ben è vero che il Consiglio di Prefettura venne meno di autorità dopo che gli furono tolte le funzioni giurisdizionali; sicchè non mancarono proposte per la sua abolizione.

il desiderio di quella regolarità amministrativa, che sin qui è stato un pio desiderio.

« Si può dire infatti, che sin qui si è proceduto in Italia a forza d' inchieste, e sui Comuni e sulle Provincie, e sulle Deputazioni per quanto il potere esecutivo non ebbe sempre dato ascolto a tutti gli inviti che per inchieste e scioglimenti gli venivano da tutte le parti.

« Egli è che gli interessi particolari hanno troppo spesso prevalso sui pubblici; quegli stessi interessi che sono stati poi troppo spesso la base dei rapporti fra molti Deputati ed il Governo.

« Si è gridato da molti contro l'ingerenza della politica nell'amministrazione; ma il fatto è che poco si è ottenuto, se non nella realtà dei fatti, almeno nella consuetudine delle persone.

« Il concetto esatto del mandato rappresentativo non è stato certo il patrimonio dei Deputati. La convinzione che la Camera è un conto, e le amministrazioni locali un altro, non ha sempre avuto, e da molti, applicazione. La tutela degli interessi nazionali rappresentata da un seggio alla Camera si è troppo spesso confusa con quella di un partito locale, e magari di un gruppo di elettori, o anche di un solo grande elettore. Sindaci, Sotto-Prefetti, Prefetti, Magistrati, tutti dovevano essere sottoposti alla convenienza dei Deputati del Collegio, e, per essi a quella dei loro amici.

« Naturalmente, tutto questo doveva essere un equivalente, e troppo spesso abbiamo visto la condotta dei Deputati verso il Governo regolarsi alla Camera a seconda della docilità del Governo nel prestarsi a queste e a quelle delle loro voglie.

« Nè era tutto. L'ingerenza usciva persino dagli stretti limiti del Collegio, e tendeva ad esercitarsi

Essendosi osservato, conviene riordinarlo in modo che possa adempiere la sua missione rispetto ai Comuni e alle Provincie. Il compito non parrà facile a chi conosce le infelici condizioni a cui l'istituzione fu condotta dagli ordinamenti che dal 1871 in qua contribuirono non poco alla sua rovina. Per circondare l'istituto di quel credito e di quella indipendenza che gli sono necessari pel retto esercizio delle funzioni giurisdizionali, onde il progetto propone d'investirlo, bisogna restituire il Consiglio di Prefettura ai suoi principii, facendone, ove occorra, una carriera distinta da quella di segreteria.

Vi sono taluni che nella sostituzione del Consiglio di Prefettura alla Deputazione provinciale ravvisano una proposta illiberale. Costoro si fermano alla superficie delle cose. La libertà non consiste nell'annullamento

per altri impieghi, per altre funzioni, in altri modi.

« Certo, non fu questa l'ultima delle ragioni del disordine di troppe amministrazioni locali, e nello stesso tempo del male essere parlamentare.

« E' pur certo che queste male abitudini non si possono sradicare in un giorno. La corrente non è facile da risalire, tanto più che, insieme agli interessati, vi sono pure le vittime.

« Non furono pochi, infatti, i Deputati che protestarono contro l'interpettazione che dar si voleva dagli elettori al mandato loro affidato; vi fu persino chi si ritirò dall'arringo politico, dichiarando che, non volendo cedere alle pressioni, nè potendo resistere, la sua posizione era resa tanto intollerabile da dover rinunciarvi.

« Occorre dunque tempo e conseguenza nelle sfere governative, nell'opporsi a questa mala tradizione del parlamentarismo italiano; ma bisogna pure che gli intendimenti del Governo abbiano la loro sanzione in provvedimenti legislativi.

« Se l'attuale Ministero avrà vita saranno molto meglio regolate, oltre che moralmente, anche ufficialmente i rapporti tra Camere e Governo, con quelle riforme a cui si accennò anche in questi giorni, a proposito della interrogazione Pantano sull'indennità parlamentare.

« Intanto è necessario che si colgano quante occasioni si presentano per ovviare sin d'ora nella misura del possibile ai lamentati inconvenienti; e a ciò è intesa la disposizione tendente a limitare in più corretti confini l'azione circa ai Comuni di quella Deputazione provinciale, che, così come è oggi costituita, altro non fa il più spesso che dar motivo ai più giustificati lamenti. »



del potere, nel togliere uffici al Governo per darli ai corpi elettorali, bensì nei buoni ordini e nella osservanza delle leggi. « Pare ad essi quello che pareva agli antichi che la libertà in ciò soltanto consista di eleggersi chi li governi, laddove la libertà per noi moderni consiste nel rispetto di tutti i diritti; e a guarentire questo rispetto l'elezione è di per sè insufficiente » (1).

(Continua)

G. F.

## Commenti teorico-pratici alle Leggi

### ISTRUZIONI PRATICHE

per gli esami orali di Segretario Comunale.

#### Statuto fondamentale del Regno (2)

(Cont. vedi num. 1 e 2)

*D.* Ma questa esenzione si estende anche per le *contribuzioni* dovute ai Comuni ed alle Provincie?

*R.* No, una tale esenzione riguarda soltanto le contribuzioni dirette dovute allo Stato.

*D.* Il Principe ereditario gode assegno alcuno, con i relativi Principi della famiglia e sangue reale?

*R.* Sì, con una legge viene stabilito un assegnamento annuo al Principe Ereditario, giunto alla maggiore età, od anche prima in occasione di matrimonio, come pure all'appannaggio dei Principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette, alle doti delle Principesse, ed al dovario delle Regine.

*D.* Su quali principii si fondano questi privilegi della famiglia reale?

*R.* Sul principio del lustro e decoro della stessa nazione.

*D.* Che cosa fa il Re, salendo al Trono?

*R.* Presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente lo Statuto fondamentale del nostro Regno.

*D.* E perchè questo giuramento?

*R.* Perchè lo Statuto, essendo un patto

fondamentale fra il Re ed i suoi sudditi, ed è più che giusto che anch' Egli faccia formale promessa di osservarlo.

*D.* In caso di Reggenza, il *Reggente* è tenuto a prestare alcun giuramento?

*R.* Sì, il *Reggente*, prima di entrare in funzioni, deve prestare il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

#### Dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini.

*D.* I cittadini sono tutti eguali dinanzi alle leggi?

*R.* Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado sono eguali dinanzi alle leggi. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

*D.* Che significa *eguaglianza* dinanzi alla legge?

*R.* Vuol dire, che tutti i cittadini, aventi comune l'origine, hanno pure identica missione da compiere, la quale non potrebbe aver luogo se non fossero tutti trattati egualmente. Significa essere tutti eguali come *esseri* ragionevoli, eguali insomma innanzi alle leggi, giustizia unica per tutti, non privilegi, non distinzioni, perchè la gerarchia annulla la libertà umana.

*D.* In modochè col nostro Statuto sono aboliti tutti i privilegi?

*R.* Tutti, non ancora, con alcune leggi e decreti si abolirono molti privilegi e molte disuguaglianze esistenti prima del 1848 in Piemonte; con decreto 17 febbraio 1848 si ammisero i Valdesi al godimento dei diritti civili e politici; con decreto 18 ottobre, detto anno, si abolirono le tasse speciali per gl' Istraeliti; con legge 11 giugno 1843 si stabilì che la differenza dei culti non portava esclusione o disuguaglianza nel godimento dei diritti. Si sono aboliti i *maioraschi*, e le *primogeniture*, le *bennalità*, l'esenzione degli amministratori e beneficiati delle *manimorte*, dall'*imposte*, e tanti altri privilegi. Ma esistono ancora molti privilegi per i Ministri, Senatori e Deputati che non sono sottoposti al diritto comune, come pure altri privilegi sono ancora ac-

(1) Minchetti, I partiti politici, p. 248.

(2) Quanto prima vedrà la luce un'altra pregevole opera dello stesso signor Veneziani dal titolo — In-

troduzione allo studio del Diritto amministrativo — di cui parleremo a suo tempo.



cordati a società e corporazioni, ed agli ufficiali governativi.

*D.* Perchè lo Statuto non ha aboliti questi altri privilegi goduti dai *Deputati, Ministri, Senatori, ecc?*

*R.* Perchè il principio di eguaglianza stabilito dal nostro statuto non esclude la *gerarchia* e le distinzioni personali, la di cui preminenza pretende essere conferita all'ufficio e non all'individuo, ed il lustro venga soltanto dalla carica dell'individuo e non viceversa, la quale non può che essere *impersonale* e rappresentante il principio di autorità dello Stato sugli amministrati.

*D.* L'eguaglianza di diritto porta di necessità quella di fatto?

*R.* Nò, perchè se tutti sono uguali come uomini innanzi ai diritti ed ai doveri, non lo sono poi di *fatto*, per le disuguaglianze fisiche e morali degl'individui, e ciò per il modo diverso con cui raggiungono lo scopo. I diritti non possono andare se non proporzionati alle proprie facoltà, che in contrario si legittimerebbe la disuguaglianza di fatto, essendo gli uomini robusti ed ingegnosi, altri deboli e mentecatti; anzi l'eguaglianza di diritto ha per base l'ineguaglianza naturale.

*D.* Su che si fonda questa eguaglianza di diritto?

*R.* Si fonda sull'essenza stessa della società, perchè le persone che compongono una società politica, cioè uno *Stato*, essendo tutte *scopo*, nessuna di esse *mezzo*, non differiscono essenzialmente come tali, e sono perciò tutte eguali, non ammettendo distinzioni nè di nascita, nè di eredità, nè di potere.

*D.* Che cosa sono questi diritti civili e politici?

*R.* Diconsi diritti civili, i diritti così detti *privati*, che riguardano i rapporti da individui, od anche di famiglia, e sono quelli di *succedere, testare, vendere, comprare, ecc.*; i diritti politici sono quelli spettanti ai cittadini come membri dello Stato, e riguardano le loro relazioni con questo, e sono quelli di eleggere i consiglieri comunali, provinciali, i Deputati al Parlamento, ecc.

*D.* Chi contribuisce ai carichi dello Stato?

*R.* Tutti i regnicoli indistintamente e nella proporzione dei propri averi, contribuiscono ai carichi dello Stato.

*D.* Come sono questi carichi?

*R.* Sono *diretti ed indiretti*; i diretti sono

il contributo fondiario, di ricchezza mobile, ecc. gl'indiretti sono le tasse di registro, di bollo, del dazio consumo, ecc.

*D.* In che proporzione si deve trovare l'imposta coll'utilità?

*R.* Nella stessa proporzione, che nella compravendita il prezzo sta alla cosa che si acquista.

*D.* La libertà individuale è garentita?

*R.* Sì, perchè nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

*D.* Su che si fonda questo principio di libertà?

*R.* Sul principio che ognuno ha il diritto di dare alle sue facoltà fisiche ed intellettuali lo svolgimento e l'applicazione che meglio gli aggrada, purchè non ne venga danno agli altri. La libertà quindi non può essere che subordinata alla ragione, al diritto, alla legge, la quale insegna all'uomo che non può fare tutto quello che i sensi gli consigliano, ma solo ciò ch'è conforme al bene ed alla morale. La libertà insomma si fonda sul principio di esercitare tutte le nostre facoltà secondo la giustizia.

*D.* Essendo libero quindi il cittadino, non è dato ad alcun potere la facoltà di attentare alla libertà individuale?

*R.* Sì, nei casi previsti dalla legge, e dietro ordine scritto dall'autorità giudiziaria.

*D.* E quali sono questi casi previsti?

*R.* Quando un cittadino sia imputato di un reato portante la pena del carcere, o maggiore, ed in soli due casi, se colto in fragranza di reato, ovvero quando dalle prove raccolte dai magistrati risultino bastevoli indizii di reità, dietro i quali il giudice istruttore ha la facoltà di spiccare il mandato di cattura.

*D.* In modo che l'arresto di un individuo non può eseguirsi, se non dietro un mandato di cattura spiccato dal giudice istruttore?

*R.* No, nei casi di fragranza, l'arresto può anche essere eseguito da ogni ufficiale od agente della forza pubblica, ed anche da qualunque persona presente al reato.

*D.* Si può lasciare mandato di cattura su di una semplice querela o denuncia?

*R.* Non può rilasciarsi mandato di cattura sulla semplice querela o denuncia fatta, a meno che sia il caso di temere la fuga del-



l'imputato, o pure si tratta di denuncia ufficiale accompagnata da verbali o da altri documenti che somministrano bastevoli indizii di reità; nei quali casi è però tenuto il giudice istruttore a stendere un verbale in cui enuncia i motivi del mandato.

*D.* Quando si esegue il mandato di cattura?

*R.* Il mandato di cattura non può essere eseguito di notte tempo in veruna abitazione particolare senza un'autorizzazione speciale per iscritto dell'istruttore, che rilasciò il mandato e l'assistenza del giudice di mandamento o delgato di pubblica sicurezza.

*D.* Appena un prevenuto di reato si arresta, cosa si fa?

*R.* Dev'essere subito tradotto fra le 24 ore innanzi al giudice per essere interrogato sopra indizii del suo arresto.

*D.* Può essere rilasciato in libertà?

*R.* Secondo i casi. Se il reato del quale il prevenuto è imputato, costituisce un semplice delitto, punibile con pena correzionale, esso ha diritto, senza che possa venirgli negato, di essere rilasciato libero mediante cauzione.

*D.* E se l'uffiziale od un agente, abusando della qualità, operasse un arresto ingiusto?

*R.* La legge punisce come reato quell'uffiziale del potere, che abusando delle proprie funzioni, operasse un arresto illegale, e la pena si aumenta a secondo i casi dell'esecuzione, dato all'arresto medesimo.

*D.* Il domicilio è inviolabile?

*R.* Sì, nessuna visita domiciliare può farsi, se non in forza della legge, ed in quelle forme ch'essa prescrive.

*D.* Quali sono le leggi che autorizzano la visita domiciliare?

*R.* Sono: quella penale, quella di sicurezza pubblica e quella di finanza.

*D.* Ma in quali casi prescrive la legge che il domicilio di un cittadino possa essere perquisito?

*R.* Nel caso di dover procedere all'arresto di un prevenuto di crimine o flagranza di reato, potendo allora ogni pubblico funzionario penetrare nella casa ove il reo si fosse nascosto, ovvero quando vi sia fondata ragione di rinvenirvi oggetti attinenti al reato.

*D.* Si possono fare delle perquisizioni domiciliari per semplice referto e su vaghe supposizioni?

*R.* No, è necessario che vi esistano gravi

indizii risultanti dal processo, che nella casa dove si vuole eseguire la visita si possono trovare oggetti utili allo scoprimento della verità.

*D.* Che cosa occorre per fare una visita a domicilio e quando possa eseguirsi?

*R.* Occorre sempre l'intervenuto del Giudice Istruttore, e quelle visite non possono essere fatte di notte, avendo determinata la legge l'ora in cui possono eseguirsi.

*D.* E quale sarebbe quest'ora?

*R.* Dal 1.º ottobre al 30 marzo, non prima delle ore 7 del mattino, e dopo le 5 della sera, e dal 1.º aprile al 30 settembre non prima delle ore 5 del mattino nè più tardi delle 8 della sera.

*D.* Questa regola non soffre alcuna eccezione?

*R.* Si fa eccezione a questo principio solo nel caso in cui vi fosse *pericolo imminente* nel ritardo.

*D.* Lo stesso è pei luoghi aperti al pubblico?

*R.* Nossignore, i teatri, le botteghe, gli alberghi, e simili sono luoghi sottoposti alla vigilanza obbligatoria dell'autorità amministrativa.

*D.* In modo, che un passeggero di un albergo è sottoposto ad essere visitato in qualunque ora nella propria stanza?

*R.* No, perchè si considera sempre come *domicilio* la stanza chiusa in cui un passeggero abitasse in un albergo.

*D.* Come punisce la legge penale la violazione di domicilio?

*R.* Qualunque ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, agente della pubblica forza, o di sicurezza pubblica, o qualunque altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, che s'introduca col carattere della sua carica nel domicilio di un privato, fuori dei casi previsti dalla legge, e senza le formalità da essa prescritte, sarà per questo solo fatto punito col carcere e con multa estendibile a lire 300.

*D.* In modochè, la legge punisce soltanto i rivestiti da una pubblica carica che abbiano violato il domicilio e non altri individui?

*R.* Nossignore, incorrerà pure nella stessa pena qualunque altra persona che insidiosamente, o con vie difatto, o con minacce, s'introdurrà senza alcun diritto nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimorano.



*D.* Su che si fonda l'inviolabilità del domicilio?

*R.* Si fonda sul medesimo principio della libertà individuale, e fu riconosciuto dalle più antiche legislazioni; ognuno è padrone della sua casa, e non è dato ad alcuno di penetrare senza il suo permesso. Violare il domicilio è lo stesso che violare il sacro e naturale diritto individuale.

*D.* Com'è, secondo il nostro Statuto, la stampa?

*R.* L'art. 28 del nostro Statuto ammette la libertà della stampa, soggiungendo che una legge ne debba reprimere gli abusi, e nel secondo comma di detto articolo poi dichiara che le Bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno stamparsi se non previo permesso del Vescovo.

*D.* Qual'è la legge che reprime gli abusi di stampa da noi?

*R.* La legge del 26 marzo 1848, quella del 26 febbraio 1852, e quella del 20 giugno 1858.

(Cont.)

Prof. LUIGI VENEZIANI

## Parte I.

### GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

#### **Azioni popolari—Regolamenti edilizi—Infrazione—Competenza dell'azione giudiziaria al privato danneggiato.**

Sebbene le azioni popolari conosciute in diritto romano non siano più compatibili col moderno diritto pubblico, nondimeno l'infrazione dei regolamenti municipali sull'edilizia attribuisce azione in giudizio al privato, di cui coll'infrazione stessa si fosse violato qualche diritto particolare. (App. Genova, 14 ottobre 1887. — Baretta, Pico e Sessa c. Montana e Municipio di Genova. — *La Legge*, 1888, n. 4).

**Nota.** — Le due quistioni, riguardanti, cioè il diritto del privato danneggiato di esperire l'azione giudiziaria per l'osservanza dei regolamenti edilizi, e le *azioni popolari*, sono state risolte in senso conforme dalla Cassazione Romana, a sezioni unite, con sentenza 20 maggio 1884 — *Man. Amm.*, 1885, p. 125. — Chi brama fare uno studio della

prima quistione, consulti la motivazione di questa sentenza che la tratta a fondo.

Però la stessa corte d'appello di Genova con sentenza 30 ottobre 1879 — (*Riv. Amm.*, 1878, p. 17) — decise così:

« Non compete a nessun privato il curare l'osservanza dei regolamenti edilizi, imperocchè queste disposizioni municipali che contengono una limitazione al diritto di proprietà sono introdotte nel solo interesse pubblico, cioè nell'interesse degli universi, quindi le limitazioni del diritto di proprietà ivi contenute non sono servitù e possono invocarsi dai singoli, giusta la nota regola: *quod universitati debetur, singulis non debetur*; epperò il proprietario di una bottega aperta nella pubblica via non può invocare le prescrizioni del regolamento municipale di edilizia, per impedire al proprietario della casa di innalzarla oltre il limite permesso dal regolamento stesso. » V. *Norme pratiche per l'attuazione dei regolamenti municipali* di F. A. Acconcia, p. 28.

Circa poi le *azioni popolari nel diritto moderno*. V. Cass. Torino, 2 giugno 1886 riferita nel giornale.

La Legge, 1886, vol. II, p. 561 e le sentenze ivi richiamate.

Consulta inoltre lo studio di M. Campagna, *Delle azioni popolari nel diritto amministrativo italiano*, pubblicato nella Legge, 1885, p. 355, e l'opera del Prof. Cogliolo — *Filosofia del diritto privato*, p. 92.

#### **Beni comunali—Cessione di area—Vendita all'asta.**

È nulla la deliberazione comunale con cui si metta all'asta un'area già venduta, se prima non l'ha ripresa nei modi legali, non essendo a ciò sufficiente l'affermazione che l'acquirente è impossibilitato a pagarne il prezzo e che ha verbalmente dichiarato di retrocederla (Cons. Stato, 17 settembre 1887, adottato. — Comune di Montefino.)

#### **Elezioni comunali—Subappaltatore del dazio consumo—Ineleggibilità.**

Colui che prende in subappalto dal Comune il dazio di consumo è ineleggibile a Consigliere comunale, perchè ha il maneggio del danaro del Comune. (Cass. Roma, 11 febbraio 1888. — Testa c. Landa.)

**Nota.** — In questo senso si sono pronunziate la stessa cassazione con sentenza,



23 giugno 1887 (Man. Amm. 1887, p. 347), la corte d'appello di Genova (7 ottobre 1880 — Id., 1881 p. 170, la corte d'appello di Casale 17 dicembre 1887, p. 282.)

Colui poi che assume l'abbuonamento al dazio di consumo col comune è eleggibile all'ufficio di consigliere comunale. (Cass. Roma, 13 gennaio 1887. — *Giurista* 1887, p. 120.)

In quanto alla eleggibilità o meno dell'appaltatore del dazio la giurisprudenza è molto discorda; ma è prevalente nel senso della Cassazione Romana — V. App. Torino, 12 settembre 1883 con la nota (*Giurista*, 1884, p. 42); Cass. Roma, 28 marzo e 11 maggio 1885. L'ineleggibilità sussiste anche di fronte alla cessione che si sia fatto dell'appalto, semprechè non consti che il comune abbia aderito alla cessione stessa — (app. Genova 7 ottobre 1880 (*Man. Amm.*, 1881, p. 170) — e App. Casale, 17 dicembre 1886 (Id., 1887, p. 282. *Giurista*, 1885, p. 92 e 148.)

Per l'eleggibilità dell'appaltatore v. app. Napoli, 12 dicembre 1883 (*Giurista*, 1884, p. 75) e 19 gennaio 1885 (*Giurista* 1885, p. 20) e del fideiussore dell'appaltatore v. app. Roma, 17 giugno 1884 (*Giurista*, 1884, p. 183 con le note di rimando).

Chiudiamo questa nota col riferire la seguente sentenza circa la decadenza dell'appaltatore dalla carica di consigliere:

« Non decadono dall'ufficio di Consiglieri Comunali gli appaltatori dei dazi comunali, il contratto dei quali ebbe termine in pendenza della lite promossa contro di essi appaltatori per la decadenza da quell'ufficio » (Cass. Roma 9 settembre 1886. — V. *Man. Amm.*, 1887, p. 280, con la nota.

#### **Elezioni amministrative — Consiglieri comunali — Consiglieri provinciali — Possesso dei beni stabili.**

Nel Comune sono eleggibili, per regola generale, tutti gli elettori, e sono elettori per ragione di censo tutt'i cittadini che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura il tributo fissato dall'art. 17 della legge com. e prov.

Per le Province invece sono elettori tutti gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni in esse compresi, ma l'eleggibilità loro è subordinata alla condizione che l'elettore possieda nella provincia o che vi abbia domicilio a senso dell'art. 19 di detta legge.

Il possesso s'intende dei soli beni immo-

bili, e non già anche dei mobili che seguono il domicilio (Cons. Stato, 16 dicembre 1887 — Celso Rebaldi c. Deputazione Prov. di Messina.)

**Nota.** — La legge, come guarentigia di sollecitudine della cosa pubblica, richiede che l'eleggibile sia legato al territorio della provincia da un vincolo più stretto e permanente, quale è appunto quello che deriva o dal possesso dei beni stabili o dal domicilio.

Che tale possesso si riferisca ai beni stabili non vi può essere dubbio, quando si pon mente alla regola di comune diritto « *mobilia personam comitari ac censeri illic esse quantum ad effectus juris ubi dominus ipsorum domicilium favet etsi naturaliter alibi constituta essent.* »

Ed infatti la competenza giudiziaria per le azioni reali sui mobili è determinata non dal luogo *rei sitae*, ma da quello, in cui il convenuto ha il domicilio e la residenza.

La giurisprudenza precedente dello stesso Consiglio di Stato è contraria, come rilevasi dai seguenti pareri:

« I contribuenti per la ricchezza mobile nella provincia devono ritenersi eleggibili a Consiglieri provinciali, a termini dell'articolo 162 della legge com. e prov., ed eguale diritto compete al possessore a titolo di concedente o direttario di parecchi stabili esistenti in un Comune della Provincia. (Parere, 25 giugno 1886. — Comune di Villalba — *Man. Amm.*, 1887, p. 9.)

— La possidenza nella Provincia richiesta dall'art. 162 della legge comunale per esservi eletti consiglieri provinciali, quando non vi hanno domicilio, si intende si riferisca al possesso di beni stabili od anche di proprietà mobiliari (Par. 26 marzo 1887, adottato — de Lista c. Deputazione Provinciale di Salerno. — Id., p. 215.)

Anche gli scrittori sono concordi con questa giurisprudenza.

Fra gli altri, citiamo lo Sterlich. Comm. alla legge com. e Prov. — il quale dice:

« Se la legge avesse voluto restringere la capacità dell'eleggibile ai soli elettori per censo *immobiliare*, lo avrebbe espresso, dichiarando esclusi quelli che non *possiedono beni stabili*, senza usare semplicemente la parola *possiedono*, la quale adoperata senza altra aggiunta deve essere intesa *ad normam juris*, cioè nel senso dell'art. 17 della legge comunale. »



A quest'opinione si associò anche l'ottima *Rivista amm.*, anno 1872, p. 614.

Ma dopo la soluzione data alla quistione dal supremo consesso col parere, che pubblichiamo, con nuove ragioni, non esitiamo ad accettarla d'accordo col pregevole *Man. Amm.* — V. a. 1888, p. 38.

**Espropriazione per causa di pubblica utilità — Indennità — Deduzione dell'imposta fondiaria.**

Nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità è giusto criterio di stima quello in base a cui si detrae dall'indennità il capitale corrispondente all'imposta fondiaria nel momento dell'espropriazione (Cass. — Napoli 3 maggio 1887 — Società immobiliare c. Orfanotroffo militare.)

**Giunta municipale. — Rinnovazione — Estrazione a sorte.**

L'estrazione a sorte prevista dall'art. 203 capo verso della legge com. e prov., ha luogo non solo nel caso in cui la Giunta municipale sia stata rinnovata per intero dopo le elezioni generali del consiglio, ma anche quando la Giunta si è interamente ricomposta o in seguito a dimissione degli assessori o per altre cause (Cons. Stato, 9 dicembre 1887, adottato Comune di Cremona).

**Incendio — Provvedimenti del sindaco — Autorità giudiziaria — Incompetenza — Spese — Rimborso — Ingunzione L. com. prov., art. 104, 138).**

Il Sindaco, nei provvedimenti che emette in forza dell'art. 104 della legge comunale e provinciale, agisce come ufficiale del Governo e non come capo dell'amministrazione comunale. (1)

I provvedimenti emessi in tale qualità, sia quanto alla competenza del sindaco, sia quanto alle conseguenze relative al rimborso delle spese che ne derivano, sfuggono alla cognizione dell'autorità giudiziaria. (2)

Le ordinanze dei sindaci per la estinzione degli incendi vanno comprese fra i provvedimenti contingibili e di urgenza, di cui nelle combinate disposizioni degli art. 104, 133 n. 6, della legge comunale, e dell'art. 67 n. 10 del relativo regolamento; e possono perciò essere soggette alla censura dell'autorità superiore amministrativa se risultino emesse fuori dei casi contingibili e di urgenza, ma non danno luogo ad azioni dinanzi l'autorità giudiziaria. (3)

Nei casi d'incendio non è necessaria l'ingunzione agli interessati di provvedere, coll'avvertimento che, ove essi ricusino di ottemperarvi, provvederà d'ufficio l'autorità. (4) (Cons. Stato, 1 Giugno 1887 — Com. di Secondigliano)

**Nota** (1-4) V. l'altro parere 22 Maggio 1885 (*Foro it.*, 1886, III, 5) e consulta pure la sentenza della Corte d'app. di Milano 14 dicembre 1886, Tedrazzini c. Comune di Ospedaletto Lodigiano (*Foro it.*, anno corr., I, 244)

Crediamo utile riferire qui integralmente il parere di massima emesso dallo stesso Consiglio di Stato a sezioni unite il 20 Dicembre 1867, e ricordato nel parere surriferito.

« Il Consiglio, ecc. — Veduta la relazione del Ministero dell'interno, div. 5 sez. 2, 20 settembre ultimo, n. 20591, colla quale si richiede parere sul quesito proposto dal prefetto di Torino: se un Comune abbia diritto a ripetere dal proprietario di un edificio, ove scoppiò incendio, il rimborso delle spese pel concorso di macchine idrauliche, e per la retribuzione dei manuali che le servirono.

« Veduta la nota del prefetto di Torino 19 agosto, nella quale si avverte che i regolamenti speciali in vigore nei vari Comuni di quella provincia non offrono un criterio per desumere qual sia la consuetudine generalmente osservata, imperocchè essi sanciscono discipline diverse; alcuni distinguono se si tratti di edifici isolati, ovvero di case sorgenti nel mezzo dell'abitato, altri ripartono le spese fra il municipio ed i proprietari interessati, altri infine impongono il totale carico ai privati.

« Udito il relatore. La Sezione ha considerato che la questione può farsi solamente quando si tratti d'incendio per caso fortuito, del quale non possa ritenersi alcuno responsabile a termini della legge civile;

« Che i provvedimenti per la pronta estinzione degli incendi, e per impedirne la propagazione tanto nell'abitato che nelle campagne, formano o possono formare oggetto dei regolamenti di polizia urbana o rurale, a termini dell'art. 87, n. 5, e 138, n. 6 della legge 20 marzo 1865, all. A, e dell'art. 62 del regolamento generale 8 giugno 1865;

« Che, di conseguenza, anche in caso d'incendio si appartiene al sindaco di dare i provvedimenti contingibili ed urgenti, a ter-



mini dell'art. 104 della stessa legge: la spesa occorsa per questi provvedimenti, per espressa disposizione dell'articolo medesimo, è posta a carico degli interessati ed esigibili nelle forme e coi privilegi fiscali sopra nota resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato;

« Che non si può restringere l'applicazione dell'art. 104 ai provvedimenti contingibili ed urgenti in caso d'incendio fortuito, limitando la sua disposizione ai casi nei quali vi sia colpa del proprietario o negligenza ad eseguire gli ordini del sindaco, perchè le parole della legge sono generali, e la genesi dell'articolo e la ragione delle sue disposizioni escludono cotesta interpretazione restrittiva. E difatti l'art. 104 non è che la riproduzione dei principii informanti gli art. 166 e 167 della legge 7 ottobre 1848: ed in questi articoli, fra i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica di competenza del sindaco si comprendono le disposizioni occorrenti per la estinzione degli incendi, e se ne mette la spesa a carico degli interessati. E se non si ripeterono nella legge del 1865 le speciali indicazioni delle attribuzioni del sindaco contenute nella legge del 1848, non si volle perciò negargliele; ma, come risulta dalle discussioni della Commissione istituita nel 1860 per la riforma alla legge comunale, si omisero perchè si ritenne più conveniente usare la formula d'igiene e sicurezza pubblica;

« Che se i provvedimenti in caso d'incendio non fossero comprese fra quelli attribuiti al sindaco per la polizia municipale nell'art. 104, mancherebbe una disposizione di legge che autorizzerebbe a darli; e sarebbe strano comprendervi il caso del muro che minaccia rovina, qualunque ne sia la causa, ed escluderne l'incendio, i cui danni sono senza paragone più gravi e più difficili ad evitarsi ed esigono per la loro importanza e natura provvidenze più immediate e più efficaci da parte dell'autorità;

« Che l'obbligo del rimborso si può altronde far derivare da che tali provvedimenti nella generalità dei casi direttamente recano utile o per lo meno tendono a salvare l'edificio o la casa nella quale si è sviluppato o può attaccarsi l'incendio; e non vi è ragione sufficiente per liberarne il proprietario che li ha richiesti o che senza di essi sarebbe privato della cosa sua;

« Che osta al diritto del rimborso il n. 20 dell'art. 116, che annovera fra le spese obbligatorie quella per la polizia locale; imperocchè le spese ivi contemplate sono quelle dei pubblici servizi posti a carico delle Comunità per legge o pei regolamenti locali, e ai quali non sarebbe tenuta una persona determinata, nè la legge ne vieta in tutti i casi il rimborso; difatti, sebbene nella legge 7 ottobre 1848 fra le spese obbligatorie nell'art. 134 si notassero quelle per la polizia locale, nondimeno, come si è sopra osservato, nell'art. 166 e 167 si dava al Comune il rimborso delle spese occorse per lo incendio. E di vero, se tutte le spese occorrenti per la polizia locale dovessero sostenersi dai Comuni senza diritto a rimborso, resterebbe senza applicazione la parte dell'art. 104 che pei provvedimenti dati dal sindaco nelle stesse materie di polizia locale, quali sono quelle contemplate dal n. 6 dell'art. 138, le mette a carico degli interessati;

« Che se possono presentarsi casi eccezionali, nei quali, o per la estensione d'incendio minacciante da un pericolo generale o per la importanza della spesa o per le condizioni dei danneggiati o per altre circostanze, si renderebbe iniquo il diritto al rimborso, non si può dedurne un fondato motivo per escludere generalmente l'applicazione della legge, ma conviene piuttosto lasciarne la determinazione per ogni caso speciale alla prudenza del Consiglio comunale o del prefetto, il quale dovrà sempre limitare il rimborso alle spese necessarie ed utili agli interessati.

« Per le premesse considerazioni la Sezione e di avviso che, in mancanza di speciali disposizioni dei regolamenti locali di polizia urbana e rurale, i Comuni hanno diritto verso gli interessati al rimborso delle spese occorse pei provvedimenti ordinati in caso d'incendio dal sindaco a termini dell'art. 104, salve le avvertenze sopraindicate».

#### **Liste elettorali amministrative — Cumulo di censo — Delegazione.**

Il delegato può congiungere il proprio censo a quello del delegante per esercitare il diritto elettorale (Cass. — Roma, 6 febbraio 1888. — Ric. Gennaro Antonino ed altri).

**Nota** — La Cassazione Romana conferma la sua giurisprudenza — V. la sentenza 17 gennaio 1888 — *Giurista*, a. d. p. 57.



## Parte II.

## Giurisprudenza civile e commerciale

Patrimonio sacro — Leggi anteriori —  
Alienabilità.

Non sono nelle provincie Siciliane abolite le disposizioni relative all'alienabilità dei beni costituiti in sacro patrimonio. (1).

Esse non sottraevano, nè sottraggono tali beni alle procedure dei creditori in modo assoluto (2) (Cass. Palermo, 28 giugno 1887).

**Nota.** Il prete Rosario Basile, debitore di L. 14 mila, ricevuto a mutuo dai fratelli Domenico e Stefano Privitera mercè atto pubblico del 16 dicembre 1880, si oppose alla espropriazione, che avverso lui istituita avevano costoro, deducendo che per titolo di sacro patrimonio costituito con atto del febbraio 1853 alcuni degl' immobili, compresi nell'esecuzione, fossero da sottrarsi al procedimento.

La Corte di Catania con sentenza pubblicata a 4 maggio 1885 respinse cotale pretesa, dichiarando abolito il concordato del 1818, che all'art. 21 attribuito avea civile effetto alle canoniche disposizioni, sì per in compatibilità con le attuali leggi civili, e con le relazioni della Chiesa con lo Stato, regolate dalla L. 13 maggio 1871, sì per abrogazione disposta col D. 17 febbraio 1861.

Ne propone ricorso il prete Basile denunziando per violato l'art. 21 del concordato, con le disposizioni del Tridentino al capo 2 sess. 21, e con i successivi Regi decreti e rescritti, che disciplinavano il regime dei beni costituiti in sacro patrimonio; e per violati ancora gli art. 1 e 29 dello Statuto del Regno: gli articoli 2, 18 28 e 33 della succitata L. 13 maggio 1872, e gli articoli 433, 434, 873, 1001, 1017, 1016 del codice civile e lo articolo 592 codice procedura civile.

Il Supremo Collegio osserva dapprima che

(1-2) E' parziale conferma della sentenza di questa Corte, 4 maggio 1885 (*Foro Catanese*, vol. V. pag. 177).

La Cassazione siciliana, pur dichiarando alienabili i beni costituiti in sacro patrimonio, ha voluto escludere la rendita alimentare vitalizia dell'investito.

Vedi le diverse sentenze pro e contro indicate

inopportunamente la Corte di Catania richiamò il D. del 17 febbraio 1861 per dire che inconseguenza dell'abolizione del concordato del 1818 con esso disposta cessarono di avere esecuzione le leggi e le discipline tutte, che riconoscevano i vincoli d'inalienabilità imposti dal Tridentino sù i beni del patrimonio sacro. Quel Decreto ebbe emanazione e pubblicazione solamente per le Provincie Napoletane.

Osserva, che indebitamente trasse dalla Legge del 14 maggio 1871 argomento per dire, che col regolare tutta la materia delle relazioni dello Stato con la Chiesa sul principio della reciproca libertà e indipendenza avea reso incompatibile la ulteriore osservanza del concordato informato a principii affatto diversi, che allo Stato sotto il simulacro della protezione e difesa della religione cattolica, imponevano l'obbligo di uniformar il suo reggimento alle ordinazioni economiche della Chiesa.

Per quanto sia certo e indiscutibile il ricordato principio essere stato fondamento e norma di quella legge nelle disposizioni sanzionate sopra le relazioni della Chiesa con lo Stato, è parimenti certo e indiscutibile, che non regolò la legge del 1871 tutta questa importante materia: che non abolì con alcuna disposizione espressa o implicita tutto il concordato del 1818.

Scorrendo di essa legge il titolo 11, che dispone più semplicemente di queste relazioni si appalesa evidente, che determinate materie, non tutte, vi sono regolate. Il diritto di riunione allo art. 14: la collazione dei benefici all'art. 15, l'*exquatur* e *placet* regio all'art. 16, la esecuzione e gli effetti delle autorità ecclesiastiche all'art. 17, queste e non altre materie sono l'oggetto della legge del 1871.

Non la materia del riordinamento e della amministrazione delle proprietà della Chiesa letteralmente esclusa e riserbata all'art. 18. Non la capacità di acquistare, possedere

nella nota alla suddetta sentenza.

Vedi inoltre per la giurisprudenza posteriore: App. Catania conformante l'alienabilità, 19 ottobre 1885, Caratozzolo e Trombetta, (annullata dalla Cassazione 14 aprile 1887) nonchè 18 marzo 1887 Costantino e Riela (*Foro Catanese*, VI, p. 84 — VII pag. 90 e 72) e le note ivi e Cass. Napoli, 24 novembre 1882 — *Giurista*, 1883, p. 62.



e alienare, che trovasi regolata dal Codice civile e di altre leggi del Regno. Non la materie per la fondazione e mantenimento degli stabilimenti ecclesiastici, che viene pure regolata dallo stesso Codice civile e dalle leggi sull'asse ecclesiastico. Non i rapporti del clero verso lo Stato in materia di leva che formano oggetto di legge sul Reclutamento militare, e così è a dire per altre materie regolate da leggi e disposizioni speciali.

E basta scorrere le relazioni che si succedettero davanti il Parlamento nella presentazione e nella discussione della legge, e le tornate delle due Camere per leggervi ripetutamente la dichiarazione, che mercè la presenta legge non si pretese provvedere sopra tutta la vastissima materia delle relazioni dello Stato con la Chiesa, ma sopra quelle speciali, in essa determinate, che per la gravità politica richiedevano e permettevano urgenti e radicali mutamenti.

Da tutto ciò emerge, che non può come fece la Corte di Catania, indursi l'abolizione del concordato del 1818 nelle disposizioni contenute all'art. 21, perchè la legge del 1871 abbia regolato e imperi sopra tutta l'intera materia delle relazioni della Chiesa con lo Stato.

Appresterebbe anzi argomento per mantenere in osservanza quell'art. 21, l'art. 18 della legge, che riserbò provvedere su le proprietà della Chiesa, stante le attinenze, che conservano a queste proprietà i beni costituiti in patrimonio sacro, come dotazione e fono di mantenimento per ciascun membro del clero.

Non è poi meno certo che da quella legge non risultò espressamente abrogato il concordato. Vi manca la disposizione: era stato proposta alla Camera dei Deputati dalla Commissione nella tornata del 31 marzo 1871 come aggiunta all'attuale art. 19 della legge; ma dietro le osservazioni del Guardasigilli, e sul riflesso che questa del concordato era materia collegata a gravi controversie, che assieme ad altre conveniva rimandare a quando si discuterebbe la legge promessa con lo art. 18, la proposta aggiunta fu ritirata.

E nemmeno abolizione implicita può ammettersi per incompatibilità con le leggi imperanti: non con la citata legge del 1871 che, la materia del sacro patrimonio non

governa, e che dichiarò espressamente all'art. 19 di aversi per destituite d'ulteriore effetto quelle disposizioni, unicamente, che fossero contrarie alla legge stessa, non con il codice civile, informato agli stessi principi delle leggi del 1819, le quali intanto non furono mai giudicate inconciliabili con le disposizioni regolatrici del sacro patrimonio

Dunque rimane esclusa l'abrogazione dell'art. 21 del concordato o delle correlative disposizioni, indebitamente affermata dalla Corte di Catania.

Non perciò vengono a sottrarsi alle procedure esecutive dei creditori i beni a questo titolo assegnati al prete Basile. Basta formarsi un concetto esatto degli effetti, che la legge civile ha riconosciuto al vincolo canonico della inalienabilità.

Il clero per sua istituzione dovea votarsi tutto alla Chiesa, a servizio del culto, spendendo ogni giorno ogni sua apera, lontano da qualunque civile negozio, che svegliando lo stimolo del lucro e della speculazione intiepidisce il sentimento de' suoi doveri religiosi.

Quindi la necessità di un corredo di beni sufficiente a soddisfare al mantenimento della vita; la condizione, per essere assunti ai sacri ordini, di fornire la giustificazione di tale possesso: e per conseguenza indispensabile la proibizione nell'ordinato di disporre, si che gli venisse meno la facoltà di provvedere col suo alla propria sussistenza.

Lo Stato riconobbe di pubblico interesse l'osservanza di questo canonico ordinamento lo accettò, lo impose, con le sue sanzioni, determinando l'ammontare della rendita, che sarebbe considerata bastevole al decoroso mantenimento del prete, e prescrivendo il modo di verificarne e giustificarne il possesso.

I beni che ricevettero questa destinazione non perciò mutarono indole, rimasero laicali, conservati al civile commercio, possibili di qualunque disposizione, che non attentasse alla percezione della rendita, con cui erasi assicurato al prete il mantenimento. Anzi quantunque lo art. 21 del Concordato avesse prescritto, che il sacro patrimonio fosse costituito in beni fondi, la consuetudine che invalse, e la costante giurisprudenza, siccome è dichiarato in una mine-



steriale del Governo luogotenenziale in Sicilia, unironsi a ricondurre la intelligenza di questo articolo alle discipline canoniche che non ravvisavano necessario che il chierico possedesse immobili, bastando che immancabilmente provvedesse con una rendita qualunque al suo congruo sostentamento. E fu sempre ammessa la costituzione del patrimonio anche su beni non propri del chierico, e sopra un assegnamento personale e una pensione vitalizia, se costituito in mobili non ne fu vietata la sostituzione in rendita legalmente assicurata.

La guarentigia della legge civile spiegossi perciò sopra la rendita, non sopra la qualità dei beni, donde si traeva, mirò ad assicurarne nel prete la integrità e la percezione vitalizia, non il possesso del cespite redditizio: non formò questo, ma la rendita, propriamente il sacro patrimonio che si volle intagibile da parte del prete, e da parte dei terzi suoi creditori.

Ciò risulta dal decreto del 1 ottobre 1840 che dichiarò insequestrabile la rendita fino all'ammontare del *maximum* fissato dalle leggi o dalla tassa diocesana come pensione alimentare. Ed ebbe conferma dal decreto 11 maggio 1843, che del dippiù dichiarò permesso il sequestro.

Risulta dal decreto 15 gennaio 1843, che delle donazioni a titolo di sacro patrimonio vietò la revoca; ma pel solo usufrutto dei beni, perchè questo, non la proprietà, costituiva veramente il patrimonio, che occorreva al mantenimento dell'ordinato.

Risulta finalmente dalla succitata ministeriale del 18 settembre 1852, emessa a risoluzione del dubbio, se la circostanza di possedersi a titolo di sacro patrimonio rendesse esenti i beni, che si sarebbero dovuti vendere secondo il decreto 16 febbraio 1852.

E la risoluzione fu di venderli, permutando la rendita che in natura percepiva l'investito in rendita sul Gran Libro del debito pubblico, serbandone inalterato lo ammontare.

Principii cotesti, che questa Cassazione a-

vea ritenuto, la Cassazione di Roma applicò costantemente, e mantiene nella interpretazione della L. 15 agosto 1867 di contro alle pretese degl'investiti che a questo stesso titolo domandano escludersi dalla devoluzione al Demanio, e, dalla conversione i beni degli enti ecclesiastici.

Segue da tutto ciò, che se gl'immobili, di cui il prete Basile reclamava la separazione furono legalmente aggrediti dalle procedure di espropriazione dei Privitera, e offerti al pubblico incanto, dovevano costoro eccettuarne l'usufrutto, o dovrebbero almeno col consenso di tutti i creditori concorrenti per diritto ipotecario alla partizione del prezzo, assicurare al prete Basile una rendita vitalizia corrispondente, sia sul Gran Libro del Debito pubblico, sia in quell'altro siasi modo, che sia per giudicarsi conveniente dal magistrato.

La Corte di Catania, che senza ammettere alcuna dell'esposte limitazioni, dichiarò la libera assoluta alienabilità dei beni posseduti al detto titolo del Basile, venne ad offendere le disposizioni di legge invocato nel ricorso. (Foro Cat. 1887, p. 1888).

**Tassa di manomorta — Vescovi** — (art. 16 legge 13 aprile 1816).

L'esenzione della tassa di manomorta, accordata dall'art. 16 della legge 12 aprile 1862 per le case o porzioni di case che servono all'abitazione dei parrochi, vice parrochi e coadiutori non si estende alle abitazioni dei vescovi (1).

(App. Catania, 18 luglio 1887).

### Parte III.

## Giurisprudenza penale

**Ammonizione — Oziosi e vagabondi — Alloggiamento dal luogo di dimora.**

Ai termini degli art. 70 e 71 della legge di pubblica sicurezza, l'ammonito non può traslocare la propria abitazione senza la pre-

(1) *Conf. Cass. Roma*, 16 maggio 1879 e 18 mar. 1876 (*Le Massime del Reg.* n. 5192 — *Legge XXVI*, II, 291) *App. Palermo*, 11 sett. 1879 (*Gazz. Trib. Napoli*, XX, 154) — *Ancona* 15 dic. 1873 (*Le Mas-*

*sime del Reg.* n. 3638) — *Venezia* 22 feb. 1878 (*Ibidem*, n. 4900) — *Catanz.* 5 maggio 1884 (*Bollettino Madon*, XIII, 2),

*Contro-Cass. Napoli*, 17 marzo 1870 (*Legge X*, 560).



ventiva autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza. (Cass. Roma, 20 luglio 1887 — Cinque ric.)

**Ammonizione — Decreto — Omessa indicazione di avere assunte informazioni.**

L'ammonizione, che viene pronunciata soltanto in base ai rapporti ed al certificato di penalità; senza sentire i testimoni dati a difesa, e senza indicare nel relativo verbale d'essersi assunte le occorrenti informazioni, è nulla (1) (Cass. Firenze, 2 luglio 1887. — Zampieri ric.)

**Amnistia. — Contravvenzione alla legge sulle carte da giuoco.**

L'amnistia del 5 giugno 1887 contempla tutte le contravvenzioni al bollo sulle carte da giuoco e non solo quelle previste dalla legge 13 settembre 1874, ma anche quelle di cui nella legge 29 giugno 1879; e quindi sia le contravvenzioni punite con pene di polizia, sia quelle per cui sono sancite pene correzionali (Cass. Roma, 30 gennaio 1888. — ric. Boc. Gen. di Perugia c. Bartolini).

**Furto — Esposizione alla fede pubblica — Oggetti sotterrati — Custodia** (Cod. pen. articolo 624).

Perchè gli oggetti possano ritenersi esposti alla pubblica fede, a senso dell'art. 624 cod. pen., non è necessario che siano esposti alla vista di tutti.

Applicazione al caso di tubi di piombo posti sotto terra a circa 10 o 15 centimetri, ma senza che la terra che li covre formi un serio ostacolo alla loro asportazione.

Nemmeno elimina l'aggravante di cui al citato articolo la circostanza che gli oggetti siano sorvegliati (App. Venezia 25 marzo 1887 — Causa Veronese -- *Foro it.*, p. 189).

**Nota.** — La corte, ecc. — Attesochè Veronese Felice e Giacomo furono rinviati per ordinanza della camera di consiglio avanti il tribunale correzionale di questa città per rispondere all'udienza del 29 gennaio a. c. del reato di furto previsto dall'art. 624 cod. pen., commesso in Malamocco nelle ore antimeridiane del 2 novembre 1886 sopra 228

(1) Conf. stessa Corte, 10 gennaio 1880 e 3 maggio 1882. — *Foro it.*, 1880, pag. 109 e 1882 p. 453.

metri di tubi di piombo che stavano esposti alla pubblica fede a 10 cent. circa sotto terra, e facevano parte di una condotta di tubi telemetrici stati collocati tra le batterie di Casa Bianca e di Terre Perse dalla Direzione territoriale d'artiglieria, per alcuni esperimenti sui telemetri da costa, e del dichiarato valore di lire 350 coll'aggravante della recidiva giusta gli art. 118, 123 cod. pen.

Attesochè dalla orale discussione essendo emersa la più convincente prova tanto sull'ingenero del fatto, che indubbiamente si constatò avvenuto nella notte dell'1 al 2 novembre anno decorso, quanto sulla colpevolezza dei prevenuti Veronese Felice e Veronese Giacomo, furono dal tribunale condannati alla pena di mesi otto di carcere per ciascuno quali colpevoli unicamente di furto semplice previsto dall'art. 622 cod. pen., non riconoscendo che i tubi rubati si trovassero esposti alla pubblica fede, per essere i medesimi sotterrati, e perchè il luogo dove esistevano era adiacente ai forti militari, e sorvegliato ben anche dai reali carabinieri.

Attesochè essendo stato regolarmente interposto appello dal pubblico ministero contro la succitata sentenza, perchè sia riformata nel senso di ritenere nel furto ascritto agli Veronese gli estremi previsti dall'articolo 624 cod. pen. come era portato nel capo d'imputazione, la Corte è addivenuta alle seguenti considerazioni: (*Omissis*)

Attesochè sia d'uopo premettere che dalli Veronese Felice e Giacomo non fu prodotto appello contro la sentenza di condanna proferita a loro carico, per cui dai medesimi sarebbe stata implicitamente riconosciuto che giustamente ravvisava il tribunale raggiunte le prove di loro colpevolezza, prove che del resto non esita anche la Corte a ritenere stabilite dalla orale discussione nel modo il più rassicurante.

Attesochè, passando all'esame dei motivi in base ai quali reputò il tribunale di poter togliere al furto la caratteristica prevista dall'art. 624 cod. pen., si osserva che dagli atti del processo risulta come per la direzione territoriale d'artiglieria non fosse che un'assoluta necessità quella di aver dovuto collocare i tubi di piombo lungo la scarpa interna dell'argine che fiancheggia il mare, operazione senza la quale non si sarebbero potuti praticare gli esperimenti sui telemetri da costa che dovevansi eseguire. E si



noti che la distesa degli occorrenti tubi di piombo fra il forte Terre-Perse e Casabianca, per metterli fra di loro in comunicazione, misura la distanza di oltre due chilometri. Di una tale necessità pertanto in cui versava la Direzione d'artiglieria non si è punto fatto cenno in sentenza, ed è appunto a questa condizione di cose, a cui si trova il proprietario rispetto ad alcuni oggetti, che non si possono altrimenti custodire, che la legge ha inteso di accordare una speciale protezione, essendo maggiore il pericolo che sovrasta a tali cose di venire manomesse, abbandonate come sono all'aperto, e generalmente senza custodia qualsiasi. Ritiene la Corte che non sia d'uopo dimostrare come non si potesse altrimenti provvedere alla migliore custodia di quei tubi di piombo che affidandoli alla pubblica fede, avuto riguardo alle località in cui si trovavano, all'indole e frequenza degli esperimenti da farsi, ed al lungo tratto per il quale si dovevano impiegare che, come si disse, sorpassa i due chilometri di distanza. È un fatto che quei tubi si trovavano in luogo pubblico, nè ciò fu neppure dal tribunale contestato, in quanto che, come già si osservò, giacevano lungo la scarpa interna dell'argine che fiancheggia il mare, e per conseguenza in luogo accessibile a chicchessia.

Parve invece al tribunale che l'essere posti quei tubi sotto terra per 10 o 15 cent. bastasse per non doverli più ritenere quali oggetti *esposti* in luogo pubblico, in quanto che *l'esposizione*, osserva il tribunale, *rende un concetto espressamente opposto al sotterramento*. Ma questa argomentazione presentasi contraria allo spirito che ha informato le disposizioni sancite dall'art. 624 cod. pen. le quali, come si disse, mirano a proteggere le cose e gli effetti che dal loro proprietario di necessità devono esse lasciati indifesi in luogo pubblico. Non può ammettersi che la parola *esposizione* dell'art. 624 cod. pen. debba interpretarsi nel senso che detti oggetti abbiano ad essere posti sotto gli occhi di ognuno: e cadono sotto i sensi di tutti.

Del resto in quanto ai tubi di che trattasi se giacevano a così limitata profondità ricoperti di terra, ciò non si fece per metterli in maggiore condizione di sicurezza di quello che se fossero stati lasciati allo scoperto,

unicamente per difenderli da eventuali danni. Ad ogni modo quella poca terra non

offriva un serio ostacolo, avvegnachè ben facilmente poteva essere rimossa come infatti avvenne.

Attesochè secondo il tribunale la circostanza che i tubi erano posti in località adiacenti ai forti e guardata dai reali carabinieri, sarebbe sufficiente, per dedurne che i medesimi non fossero più esposti alla fede pubblica. Questa teoria non può essere accolta dalla Corte. Prescindendo di rilevare che dal processo emerge come il servizio di sorveglianza da parte dei reali carabinieri non poteva essere permanente e continuo, massime in tempo di notte, sta pur sempre egualmente che gli oggetti esposti in luogo pubblico quantunque sorvegliati, non cessano di essere affidati alla fede pubblica; diversamente ritenendo si cadrebbe nell'assurdo che non si dovrebbe accordare in questi casi la speciale protezione della legge a colui che per quanto era in suo potere adoperò maggiore diligenza nella custodia delle proprie cose contro il pericolo di vedersene spogliato, ed un tale assurdo produrrebbe altresì la enorme conseguenza che il ladro verrebbe assoggettato ad una sanzione più mite unicamente in causa di avere il proprietario della cosa rubata fatto uso di una maggior cura nel custodirla non senza poi osservare che in tal modo rimarrebbe avvantaggiato l'autore del furto dalla maggiore audacia che dovette impiegare di fronte all'ostacolo della vigilanza posta in opera dal proprietario.

Attesochè pertanto in base alle suesposte considerazioni la Corte è d'avviso di dover fare ragione all'appello del p. m., per cui la sentenza dei primi giudici deve essere riformata nel senso di ravvisare nel fatto i caratteri del reato di furto a mente dell'articolo 624 cod. pen., trattandosi di effetti rubati, esposti alla fede pubblica in luogo pubblico.

Per questi motivi, ecc.

**Giurati — Consegna delle quistioni. — Allontanamento dell'accusato della sala d'udienza. — Nullità.**

È nulla il dibattimento, quando le quistioni ai giurati non siano state consegnate alla presenza dell'accusato, ma quando costui è stato allontanato dalla sala d'udienza (Cass. Torino, 4 maggio 1887 — Lagorio ric.)



**Licenze di caccia—Appropriazioni commesse da Ufficiali di P. S. —Ricevitore del Registro —Responsabilità.**

Gli Ufficiali demaniali sono responsabili delle appropriazioni commesse da funzionari di P. S. sottoposti alla sorveglianza di altra autorità. quando dal canto loro non hanno esercitata tutta quella vigilanza che avrebbero potuto esercitare.

Quindi il ricevitore del Registro, che non verificò se i vaglia postali trasmessi per ottenere il permesso di caccia fossero intestati nei modi voluti dalle istruzioni ministeriali, è responsabile delle appropriazioni commesse dal Delegato di P. S., quantunque questi sia sotto la sorveglianza del Prefetto.

Al ricevitore in tal caso può essere addossata una parte sola del danno risentito dell'erario (Corte dei Conti, 1 marzo 1887 — Ric. Radini e Monticelli — Man. di P. S. febbraio 1888.

**Lotto: Commesso del banco di lotto — Vendita di biglietti in istrada — Motivazione — Limitazioni alla legge — Circostanze attenuanti — Ammenda.**

Commette contravvenzione il commesso del banco di lotto che vende biglietti in istrada, benchè in vicinanza o dinnanzi alla porta del banco stesso.

Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza che dichiarò espressamente non potersi in proposito far limitazione alla disposizione della legge quando questa è generale ed assoluta.

Nelle contravvenzioni alla legge sul lotto non sono applicabili le circostanze attenuanti contemplate dall'art. 684 del Cod. Pen.

Nel punire le contravvenzioni alla legge sul lotto non si applicano i gradi dell'ammenda di cui all'art. 63 del Cod. Pen. (Cass. Roma 4 febbraio 1887. Cerqua e Covesnen ric.)

**Lotto — Raccogliatore — Giuoco — Conti**

È raccogliatore di lotto clandestino chi fa le giuocate e poi rende i conti ad altro pure imputato (Cass. Roma, 11 febbraio 1887. — Ric. Gaggero).

**Segretario comunale — Vendita di carte dell'Archivio — Appropriazione.**

Va soggetto alle pene sancite dagli articoli 210, 213 del Cod. pen. il Segretario Comunale che sottrae carte dall'Archivio e le vende, appropriandosene il prezzo (Cass. Torino 9 gennaio 1886 — Ric. Finazzi).

**Sentenza — Conformità all'imputazione**

Colui che venne citato per rispondere del reato di porto d'armi senza licenza, non può essere giudicato e condannato pel diverso reato di caccia. (Cass. Torino 25 febbraio 1887. — Ric. Fontana); come pure chi fu imputato di aver continuato la vendita di generi daziabili dopo scaduto il permesso, non può essere condannato per l'altra contravvenzione d'aver cessato dall'esercizio senza averne fatta la relativa dichiarazione. (Cass. Roma, 3 dicembre 1886. — Ric. Capiotti ed Ambuchi).

**Tassa di bollo — Tipi di lavori comunali — Rilascio per semplice memoria.**

Il progetto di lavori comunali da eseguirsi redatto da un ingegnere, è soggetto al bollo di cui all'art. 20, n. 40 della legge 13 settembre 1874, qualunque vi sia scritto sopra « per memoria » (Cass. Roma, 27 aprile 1887. — Ric. P. M. c. Locarni e Tarchetti).

**Tassa di bollo — Carte da giuoco — Contravvenzione.**

La sola esistenza delle carte da giuoco non bollate nell'esercizio basta per constatare la contravvenzione, non essendo richiesto l'uso attuale delle stesse. (Cass. Roma 30 giugno 1886 — Ric. Esposito).

**Usurpazione di titoli e funzioni — Arciprete.**

Il parroco che si arroga il titolo semplicemente onorifico di Arciprete, non commette il reato di usurpazione di titolo di dignità (art. 290 cod. pen.) (Cass. Palermo, 18 ottobre 1886 — De Giovanni ric.) (1).

(1) V. stessa Corte 3 maggio 1881 *Foro it.*, 1881, p. 282 con i richiami ivi.



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

## LA GIUSTIZIA NELL'AMMINISTRAZIONE

### Modificazioni alla Legge Com. e Prov. ed a quella sul Consiglio di Stato

(Cont. v. i n. 9 e 10)

L'on. Depretis, pur riconoscendo che molti e poderosi argomenti raccomandano la sostituzione del Consiglio di Prefettura alla Deputazione provinciale nelle attribuzioni giurisdizionali (1), non ebbe il coraggio di proporre la riforma, e, col progetto del 25 novembre 1882, mise innanzi una Commissione composta di Consiglieri di Prefettura e di eletti dal Consiglio provinciale, questi in maggioranza. L'istituto non è accettabile. Esso non toglie la contraddizione giuridica della Deputazione, tutrice dei Comuni, tutelata per atti identici dal Prefetto in quanto fa parte del Consiglio provinciale; imperocchè il Consiglio provinciale, soggetto alla tutela della Commissione provinciale, dovrebbe nominare i tutori proprii, od almeno la maggioranza di essi. Non concilia il principio elettivo col principio governativo, ma subordina questo a quello anche nelle funzioni della vigilanza, che pur costituiscono un alto ufficio dello Stato. Non ha le volute guarentigie di giustizia perchè rappresenta gli interessi provinciali, i quali, per l'indole loro piuttosto reale che personale, sono sostanzialmente distinti dagli interessi sociali e morali dei Comuni e degli enti subordinati. Le caratteristiche dell'istituto sarebbero quindi l'ibridismo e l'impotenza.

Fu saviamente notato che si è snaturata l'indole delle elezioni nei Consigli provinciali, e facendo di questi il vivaio di tanti svariati ed importanti uffici si è creato un strumento di amplissimi poteri nelle maggioranze, anche minime, che una clientela

riesca a formarsi. L'accanimento che si pone per riuscire eletto, le ingiuste esclusioni di alcuno non cliente, mercè l'autorità inconsulta che spetta al Consiglio nel giudicare della regolarità delle operazioni elettorali, mettono in chiaro i mali del sistema che si è seguito (2).

D'altra parte non bisogna dimenticare che le materie amministrative diventano ogni giorno più complicate e più tecniche; per cui si rendono sempre più necessarie per esse attitudini speciali, che si acquistano soltanto con lunghi studi e molta pratica. Ora, quando appunto da ogni parte s'invoca la giustizia nell'amministrazione, male si provvede al bisogno col sostituire un corpo elettivo ad un altro, che, non avendo la coscienza di Stato, non può adempierne le funzioni.

Nè si invochi il *self-government* inglese. Chi lo propone ad esempio dimentica che il diritto non è una creazione arbitraria, ma un organismo che riveste il carattere proprio del popolo, come la sua lingua e i suoi costumi. Ogni paese, scrive Cormenin, ha le sue istituzioni, ogni istituzione i suoi problemi, ogni problema la sua soluzione.

Noi non abbiamo l'aristocrazia e la *gentry*, cioè una classe durevole di possidenti ricchi, educata alle funzioni pubbliche. La proprietà fra noi è molto divisa, e si sminuzza ogni di più per la facilità dei trapassi. La divisione del lavoro si fa strada in ogni ramo dell'umana attività ed abbraccia anche gli uffici della vita pubblica. A tale stato di cose non è possibile innestare il *self-government* perocchè esso, come ben disse Spaventa, consiste nei poteri delegati ai cittadini non come agenti dello Stato, sebbene come ordine, investiti da esso di questi poteri da usare non nell'interesse proprio ma generale, responsabili dell'uso che ne fanno e

(1) Relazione ministeriale, pag. 12.

(2) Baer, La riforma della legge comunale e provinciale. — Nuova Antologia, 1883.



non stipendiati, ma per la loro posizione sociale in grado di attendere gratuitamente agli uffici loro commessi (1).

Quando oggi un cittadino ha pagato l'imposta, egli non si crede in coscienza obbligato a dover far altro per lo Stato; il fungere oltre a ciò un ufficio pubblico pargli, come direbbero i teologi, opera di supererogazione (2).

Per queste e consimili ragioni scrittori autorevoli negano la competenza della Deputazione provinciale nelle funzioni giurisdizionali.

Minghetti lascia alla Deputazione piena autonomia o facoltà di amministrare la Provincia; ma le toglie ogni prerogativa tutoria, perchè a suo avviso, non le si conviene. Vuole raccolte nel Consiglio di Prefettura, da riformarsi, le attribuzioni giurisdizionali di vari corpi amministrativi, e porre sopra il Consiglio di Prefettura un Tribunale amministrativo supremo, come già proponeva Rattazzi.

Spaventa vuole invece svolgere le facoltà giurisdizionali di alcuni corpi amministrativi, e modificare nella composizione e nelle attribuzioni il Consiglio di Stato, per accostarlo ad un Tribunale supremo amministrativo (3).

L'on. Rinaldi così scrive:

La Deputazione provinciale non rappresenta lo Stato, ma la Provincia. Ora è logico attribuire ad un istituto che rappresenta soltanto la Provincia, la facoltà di esercitare la funzione di Stato? E dai frutti si è veduto l'albero; mancando alla Deputazione la coscienza di Stato, non ne ha adempito scrupolosamente gl'impegni. Quando la Deputazione ha dovuto compiere affari d'ordine provinciale, è stata sempre all'altezza del suo posto, perchè aveva la consapevolezza della propria missione, e il compiuto sentimento del proprio essere. Ma chiamata a rappresentare i Comuni, a tenerli stretti al principio di Stato, a garentirne lo svolgimento

si è vista fuori della sua orbita naturale; e la pianta è imbozzacchita, e i Comuni si sono rovinati.

Lo stesso avverrà, se, invece della Deputazione, sarà chiamato il Consiglio provinciale. Ma forse questo Consiglio rappresenta lo Stato? Sol perchè il Comune è nella Provincia, si crede che il Consiglio comunale debba essere regolato dal Consiglio provinciale; non si avverte però che altro è rappresentanza, altro è tutela. Il Consiglio provinciale rappresenta gli interessi della Provincia, nei quali si compenetrano eziandio gli interessi dei Comuni; ma non rappresenta i Municipii, e molto meno è chiamato a proteggerli. Questa protezione è funzione di Stato, e mal si compie da qualsivoglia istituto cui manchi la coscienza di Stato.

Ora, soggiunse l'egregio scrittore, non abbiamo forse i Tribunali civili che pur rappresentano la più nobile missione dello Stato, qual'è l'amministrazione della giustizia? Non sono essi che la legge chiama ad omologare le convenzioni che si fanno nell'interesse dei minori? Se l'Autorità giudiziaria è logicamente chiamata a reintegrare la personalità giuridica dei minori, proteggerli dalle frodi, impedire le dilapidazioni del loro patrimonio, non sappiamo intendere perchè si voglia torre alla Magistratura la protezione dei Comuni (4).

Costantino Baer in uno scritto del 1879 (5) proponeva la riforma dei Consigli di Prefettura da nominarsi dal Governo fra i notabili del paese, rinnovabili periodicamente, e non più presieduti dal Prefetto, ma da uno dei Consiglieri. In uno scritto posteriore (6) confessa che una più matura riflessione lo induce a credere che l'intervento dei Consiglieri di Prefettura di carriera e stipendiati sia una necessità inevitabile, posti i presenti ordinamenti dei Comuni.

Mantellini (7), Turiello (8), Demurtas Zichina (9), Cardon (10) ed altri scrittori auto-

(1) Discorso agli elettori di Bergamo, 1880.

(2) Minghetti, I partiti politici. Discorso alla Camera dei Deputati nella tornata del 13 marzo 1861.

(3) Minghetti, I partiti politici. Discorso, ecc.

(4) Il Comune e la Provincia nella storia del diritto italiano, pag. 98 e seguenti.

(5) Il decentramento in Inghilterra e le sue pos-

sibili applicazioni in Italia, nella Nuova Antologia del 1879.

(6) La Riforma della legge comunale e provinciale Nuova Antologia del 1883.

(7) Lo Stato e il Codice civile.

(8) Governo e Governati in Italia, vol. II.

(9) La Giustizia amministrativa in Italia.

(10) La Giustizia e l'Amministrazione.



revoli riconoscono che il sistema della legge vigente non offre sicure garanzie contro l'arbitrio dei partiti preponderanti.

Il dissenso nasce quando si tratta di sostituire altro istituto alla Deputazione. Ma cesserebbe se si considerasse che fare osservare la legge, tutelare l'interesse generale, sono funzioni di Stato. Attribuendole ad Autorità elettive si cade nell'assurdo della vigilanza data agli stessi enti vigilati. Non bisogna, osserva giustamente Persico, farsi ingannare dalle apparenze o trasportare dalla rettorica a credere che la libertà consista solo nel creare comechessia delle rappresentanze locali, e nel deprimere o annullare la cooperazione degli organi governativi. Per noi, piuttosto, la libertà consiste nel fare che i funzionari divengano davvero esperti del bene pubblico e costanti nel volerlo, per le guarentigie loro assegnate (1).

Nè miglior consiglio parmi quello di affidare all'Autorità giudiziaria le funzioni giurisdizionali della Deputazione. A mio avviso il paragone dei Comuni coi minori non regge. Il Comune non è un minore. Certi interessi d'ordine più elevato e che sono intimamente legati alle condizioni dell'esistenza del Comune rendono necessaria la superiore approvazione; ma è evidente che la necessità stessa dell'approvazione presuppone la capacità nel Comune. La vigilanza dello Stato allo svolgimento dell'azione amministrativa ha la sua ragione, i suoi limiti nel dovere di far salvo l'interesse generale, di moderare gli interessi generali, di moderare gli interessi locali in collisione fra loro. Non è nell'interesse del Comune, che lo Stato deve invigilare il Comune, perchè, se così fosse, il suo sindacato dovrebbe logicamente comprendere tutti gli affari del Comune, il quale, in siffatta ipotesi, più non esisterebbe. Del resto, la tutela, secondo il sistema delle nostre leggi, si esercita non sugli atti di ordinaria amministrazione, ma su quelli che la eccedono, e che possono recar danno allo Stato.

Attribuendo la tutela all'Autorità giudiziale

ria, si darebbe luogo ad una confusione fra essa e l'Autorità amministrativa, con offesa manifesta dei principii che sono il fondamento dei nostri ordini costituzionali. Certo l'Autorità giudiziaria ha competenza nelle materie elettorali, limitatamente però alle controversie di stretto ordine giuridico. Ma il suo intervento è inammissibile riguardo agli atti di tutela. Si tratta di giudizi intorno ad atti nei quali predomina l'elemento economico, non si tratta del mio e del tuo, ma di vedere se una vendita un prestito può recar danno al Comune e per esso allo Stato. Si affideranno siffatti giudizi ai Tribunali?

Nessuno negherà che la vigilanza per l'osservanza della legge e la tutela dell'interesse generale sono funzioni di Stato. Essendo tali non si possono delegare che dal rappresentante diretto dello Stato, dal Governo.

Che si teme?

« La tutela comunale non è uno di quegli atti, in cui gli interessi o le ambizioni dei governanti possono far sorgere il pericolo di arbitri o di favori, per cui la bilancia trabocchi dalla parte che favorisce i suoi aderenti. Perciò quando si tratta di tutela, il Governo potrà mantenersi imparziale, senza che gli sia necessario ispirarsi ad una virtù che non si possa esigere senza mettere a troppo difficile prova la natura umana. Anche da chi non è soverchiamente inclinato ad approvare tutte le opere degli ufficiali governativi, si può presumere che l'abitudine di amministrare gli interessi pubblici educa questi a giudicare se un partito proposto da chi regge un Comune sia o non sia conforme alle norme di buona amministrazione » (1).

Nè i Comuni elettorali, nè i Consigli possono fare questa delegazione, perchè non possono dare quel che non hanno. D'altronde, la vigilanza esercitandosi sulle Autorità elettive, sarebbe assurdo affidarla ad esse. Giova poi osservare che la riforma s'invoca pel bisogno che tutti sentono della imparzialità nell'esercizio di quelle fun-

(1) Principi di diritto amministrativo, vol. I.

(1) Relazione Bon-Compagni sul progetto Ricasoni 22 dicembre 1861 per modificazioni alla legge comunale del 23 ottobre 1859. Questo progetto sopprimeva ogni ingerenza della Deputazione provin-

ziale nelle elezioni comunali e nella tutela dei Comuni, e l'assegnava al Prefetto (Sessione 1861, n. 154). Anche il Lanza affidava la tutela dei Comuni al Prefetto coi progetti del 7 marzo 1870 e 1° dicembre 1871 Sessioni 1869-70, n. 12; 1871-72 n. 18 bis).



zioni. Ora, se esse si trasportassero dalla Deputazione ad altra Autorità elettiva si otterrebbero le desiderate garanzie d'imparzialità? Certo che no, perchè tale Autorità emanerebbe dai partiti e rimarrebbe palestra dei partiti. Fattori e avversari della riforma confessano che le deputazioni hanno fatto mala prova. Come mai si potranno quindi sperare buoni frutti da altro istituto elettivo? Non si vede che il vizio del sistema sta appunto nella elezione?

(Cont.)

G. F.

## PARTE UFFICIALE

**Legge**, in data 2 febbraio 1888, n. 5192 (serie 3.<sup>a</sup>), che fissa le norme e le disposizioni secondo le quali debbono essere ordinati i Consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, sia volontari che obbligatori.

Art. 1. I consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, sia volontari che obbligatori, sono ordinati colle norme stabilite dal Codice civile, e secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2. Il regolamento consorziale, prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile, deve specificare i diversi scopi industriali del Consorzio, la quantità d'acqua che si vuol derivare, la forza motrice che si utilizza, i diritti e le ragioni d'acqua dei singoli consorziati, il riparto dei relativi contributi, i modi per l'amministrazione e per la formazione della maggioranza degl'interessi necessari a stabilire le deliberazioni; come pure la quantità degl'interessi che devono essere rappresentati nelle adunanze generali perchè siano legalmente costituite, ed i poteri che si conferiscono agli amministratori.

Art. 3. I consorziati concorrano nelle spese del Consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente.

Art. 4. Costituito il Consorzio e trascritto il regolamento a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III del Codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto, ed indipendentemente da

qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi.

Art. 5. Le condizioni e le riserve fatte nel prendere parte al Consorzio non hanno effetto rispetto ai terzi se non siano espresse nel regolamento e questo non sia trascritto.

Art. 6. L'Amministrazione del Consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il Consorzio in giudizio, nei contratti, ed in tutti gli atti che lo interessino, entro i limiti dei poteri stabiliti dal regolamento.

Art. 7. La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere ai Consorzi costituiti secondo la presente legge, a Province ed a Comuni per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termini dell'art. 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo pure l'art. 17 della legge 27 maggio 1875, numero 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali, o sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 8. Il Ministero di agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi, udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziare in bilancio, un concorso ai Consorzi costituiti in conformità alla presente legge, a Comuni ed a Province, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque sino al luogo in cui potranno servire ad uso industriale.

Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge che si riprendano o si completino dopo di essa, uniformandosi all'attuali disposizioni. Però in questo caso il concorso sarà applicato esclusivamente alle opere di compimento.

Art. 9. Lo stesso concorso potrà essere accordato anche a privati, sentito il parere del Consiglio della industria e del commercio.

Art. 10. Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

1. Che la forza motrice ottenuta colle opere di cui sopra sia in misura non minore di 50 cavalli nominali;

2. Che i Comuni e le Province, nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, o alcuno di essi, concorrano a sussi-



diare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato, qualora non siano essi stessi o solo o associati che chieggono il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'art. 8.

Art. 11. Il concorso dello Stato verrà dato mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionato alle somme realmente spese nella esecuzione delle opere di cui all'art. 8 entro i limiti, del progetto presentato al Ministero per ottenere il concorso.

Il concorso dei Comuni e delle Provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

Art. 12. Le spese di cui sopra ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 25 marzo 1865, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato, dai Comuni e dalle Provincie dopo un anno dalla data della collaudazione.

Art. 13. Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni trenta. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il quinto, di cui al n. 2 dell'art. 10, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni cento lire di capitale, speso per eseguire le opere. Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo.

Il concorso annuo complessivo però dello stato dei Comuni e delle Provincie, non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento.

Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.

Art. 14. I Consorzi possono stabilire nel regolamento che le controversie fra consorziati, o fra questi ed il Consorzio, siano decise da arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni eseguibili non ostante appello ai tribunali ordinari.

In questo caso il regolamento stabilisce a chi spetti la scelta degli arbitri, e in quali

modi ed entro quali termini debbono essere pronunziate le loro decisioni, e possa interpersi appello ai tribunali.

Sarà però lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori.

Art. 15. Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, i Consorzi possono essere autorizzati, mediante decreto reale, a riscuotere i contributi consorziati con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

Per ottenere tale autorizzazione il Consorzio che ne fa domanda deve dimostrare di essersi confermato alle prescrizioni della presente legge, e che la forza motrice che si utilizza sia in misura non minore di 50 cavalli nominali.

La domanda corredata dal regolamento e dagli altri documenti opportuni, è presentata dall'Amministrazione del Consorzio al Prefetto della Provincia, che la trasmette colle sue note ed osservazioni al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 16. Nel caso di Consorzi volontari e obbligatori costituiti a scopo agricolo ed industriale, il loro carattere legale sarà determinato da quegli interessi dell'una e dall'altra specie, che siano in prevalenza.

Art. 17. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del Consorzio, e gli atti successivi che per la durata dell'atto costitutivo occorrono per la esecuzione di nuovi lavori di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, nei quali atti si intendono compresi anche quelli di acquisto d'acqua a tale scopo.

Ordiniamo, ecc.

**Legge** che modifica gli articoli 9, 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

1. maggio 1888

UMBERTO I.

*Per grazia di Dio e per volontà della nazione*  
**Re d'Italia**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:



Art. 1. All'art. 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto del 27 agosto 1882, n. 956 (serie 3.) quale fu modificato con la legge dell'8 luglio 1883, n. 1496 (serie 3.), come pure agli articoli 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del medesimo testo unico, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 9. Il riparto fra i vari circondarii del contingenti di 1. categoria è fatto per decreto reale in proporzione del numero totale degli iscritti della classe chiamata stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella 1. e 2. categoria per ragione del numero estratto.

Art. 60. Il consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti art. 8 e 11, assegnerà al contingente di 1. categoria nell'ordine seguente:

1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'art. 29; gl'iscritti che si trovassero nei casi contemplati negli art. 115 e 156; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli iscritti di cui all'art. 121;

2. I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato art. 29, e i renitenti assoluti o condannati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1. categoria;

3. Gli iscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1. categoria.

Nell'assegnazione degli iscritti alla 1. categoria sarà provvisoriamente tenuto per base il numero degli iscritti che nella leva precedente costituirono la 1. categoria della leva in corso, si avrà per base nell'assegnazione medesima la cifra che ne risulterà proporzionale.

Tutti i rimanenti capilista ed iscritti non compresi nella 1. categoria saranno assegnati alla 2. categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 61. Gli iscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della sessione indetta per le operazioni dell'esa-

me definitivo ed arruolamento sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando.

Qualora cessato il motivo del rimando venissero arruolati ed ascritti alla 1. categoria computeranno nel contingente della classe di leva sulle cui liste d'estrazione sono iscritti in capolista però, per quanto riguarda la decorrenza della ferma, seguiranno la sorte degli iscritti della leva durante la quale furono arruolati.

Art. 66. Dopo la chiusura della sessione dell'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella 1. categoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi per conto della prima leva a chiamarsi; per quanto riguarda però la decorrenza della loro ferma seguiranno la sorte degli iscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

Art. 68. È in facoltà del Governo di supplire in ogni leva, e per mandamento, gli uomini della 1.<sup>a</sup> categoria stati riformati sotto le armi e quelli che abbiano fatto passaggio alla 3. categoria per l'art. 96, ovvero in seguito a ricorso contro le decisioni dei consigli di leva siano stati trasferiti alla 3. categoria.

Per ripianare i vuoti che nei casi anzidetti si verificheranno nel contingente di 1. categoria saranno trasferiti alla categoria stessa altrettanti uomini della 2. categoria giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Art. 69. La facoltà di cui nell'art. precedente ha luogo fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva.

Art. 75. Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non siansi potuti compiere nel termine stabilito, il prefetto o sotto-prefetto ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga; però in tal caso il contingente di 1. categoria per questi circondarii sarà stabilito in base al numero degli iscritti che nella leva precedente furono arruolati nella 1. e 2. categoria.

Art. 78. Gli iscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati alla prima ventura leva, da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati.

Per gli inscitti però affetti da infermità



presunte sanabili in breve spazio di tempo, potrà aver luogo il rimando alle sedute suppletive.

Art. 87. È parimente esente dal servizio 1. e 2. categoria ed è assegnato alla 3. l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1. categoria, e purchè:

1. Si trovi a far parte dell'esercito permanente;

2. Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 115;

3. Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Art. 2 L'articolo 74 del predetto testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito è abrogato.

Art. 3. Al su ripetuto testo unico sono aggiunti i seguenti due articoli, dei quali il primo prenderà posto dopo l'articolo 29 di esso testo unico, ed il secondo prenderà il posto dell'abrogato art. 74 di sopra indicato.

Art. 30. La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal ministro della guerra, ha luogo la sessione nella quale i consigli di leva procedono allo esame definitivo ed arruolamento degli iscritti.

Nel secondo periodo, la cui durata è fino all'apertura della sessione della leva successiva, si procede al riparto ed alla sistemazione definitiva del contingente di 1. categoria.

Gli individui che in questo secondo periodo della leva saranno arruolati dai consigli di leva, all'uopo convocati in sedute straordinarie, andranno in conto della ventura leva.

Art. 74. Chiusa la sessione del consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli iscritti ed intervenuto che sia il regio decreto di cui all'art. 9, i prefetti ed i sottoprefetti addiverranno al sub riparto del contingente di 1. categoria, a senso del successivo art. 10, e procederanno d'accordo coi comandanti dei distretti militari alla sistemazione del contingente stesso.

Art. 14. La presente legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà dichiarato il discarico finale della leva sulla classe dei nati nel 1867.

Ordiniamo che la presente, munita del si-

gillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1. marzo 1888.

UMBERTO

E. BERTOLÈ-VIALE.

## Parte I.

### GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

#### **Bilancio comunale. — Sovrimposta. — Eccesso — Opere pubbliche — Perizie.**

Quando il Comune ha ecceduto la sovrimposta non può fissare nel bilancio una somma superiore alle lire 500 per opere pubbliche, senza la produzione dei relativi progetti d'arte (Cons. di Stato, 3 Giugno 1887. — Adottato. — Comune di Castoreale)

#### **Consiglio Comunale. — Convocazione con indicazione di seconda seduta — Regolarità.**

Sono validamente prese in seconda convocazione le deliberazioni che in precedente seduta del Consiglio Comunale non poterono seguire per difetto del numero legale, anche senza la diramazione di speciale avviso ai Consiglieri, se nell'avviso di prima convocazione si contiene l'avvertenza che in mancanza del numero legale la seconda votazione avrebbe avuto luogo nel giorno in cui poi effettivamente seguì (Cons., Stato 7 Gennaio 1888. — Comune di Arquata Scrivia).

**Nota.** — Nello stesso senso abbiamo manifestato il nostro parere, su analogo quesito propostoci, che cioè non sia indispensabile la diramazione ai Consiglieri Comunali di apposito avviso di 2.<sup>a</sup> convocazione quando, prevedendosi il caso della frustoneità della prima, viene nell'avviso stesso preventivamente fissato il giorno in cui si sarebbe tenuta la seconda adunanza (*Riv. Amm.* 1888, p. 315.)

#### **Contratti comunali — Competenza. — Giunta Municipale. — Limite.**

La Giunta Municipale non può modificare i punti sostanziali di contratto di fitto, sta-



biliti dal Consiglio Comunale. — Ove ciò si verifichi, la relativa deliberazione della Giunta è nulla di pieno diritto, nè ha forza obbligatoria pel Comune. (Cons. Stato, 4 Marzo 1887, adottato. — Comune di Brassano.)

**Nota.** — La Corte di Cassazione di Firenze con sentenza del 17 Aprile 1873 ammise l'istesso principio, cioè: « tracciate da un Consiglio comunale le norme da eseguirsi per la stipulazione di un contratto, e quando la relativa deliberazione sia stata approvata dalla Deputazione provinciale le modificazioni che s'introducessero dopo nell'istrumento, benchè acconsentite da chi è incaricato di procedere alla redazione del medesimo, non hanno forza obbligatoria pel Comune » (*Man. Amm.*, 1873, p. 232).

E la Cassazione di Roma (22 Maggio 1876) ha giudicato che deliberato in massima dal Consiglio Comunale un dato contratto con determinazione del capitolato delle condizioni per l'affittuario, la Giunta Municipale ha competenza propria senza bisogno di ulteriore approvazione del contratto, di procedere all'aggiudicazione, purchè non sia alterata la sostanza del contratto deliberato in massima dal Consiglio stesso — (*Riv. Amm.*, 1876, p. 494.)

**Deliberazioni amministrative — Materia elettorale — Adunanza del Consiglio comunale non autorizzata — Annullamento** (L. com. prov. art. 136).

**Deliberazioni amministrative — Adunanza straordinaria — Revoca.**

Il prefetto può e deve sempre annullare le deliberazioni dei Consigli comunali nei casi contemplati dall'art. 136 della legge co-

(1-3) Ecco i brevi considerandi di questo parere:

« Che il decreto col quale il prefetto di Sassari annulla la deliberazione del 24 settembre 1886 si fondava unicamente sul motivo che era stata presa in una adunanza straordinaria non legalmente autorizzata;

« Che con tale provvedimento il prefetto ha agito nei limiti della sua giurisdizione;

« Che il prefetto può e deve sempre annullare le deliberazioni dei Consigli comunali nei casi contemplati dall'art. 136 della legge comunale e provinciale, anche quando tali deliberazioni si riferiscano a materia elettorali;

« Che non ha fondamento la pretesa dei denun-

munale, quand'anche tali deliberazioni si riferiscano a materie elettorali. (1)

Sono nulle le deliberazioni dei Consigli comunali prese in adunanza straordinaria non autorizzata. (2)

Può essere revocata l'autorizzazione data ad un Consiglio comunale di riunirsi straordinariamente. (3)

*Consiglio di Stato*, parere 4 febbraio 1887; Putru e Palinedd c. Consiglio comunale di Oliena; *Manuale amm.*, 1887, 196; *Legge*, 1887, II, 62; *Consultatore amm.*, 1887, 250. (*Foro it.*, 1887, p. 80).

**Elezioni amministrative — Annullamento — Rinnovazione — Capacità elettorale — Nuova lista** (Reg. 8 giugno 1865, art. 26).

Annullate totalmente o parzialmente le operazioni elettorali amministrative, e procedendosi alla rinnovazione delle medesime, la capacità elettorale deve determinarsi secondo la lista in vigore al momento delle nuove elezioni, non giusta quella esistente al momento della prima votazione. (1)

Così, nella specie, se la rinnovazione per la nomina di un consigliere provinciale ha luogo nell'anno successivo a quello in cui avvenne l'elezione annullata, deve procedersi in base alla nuova lista riformata, non ostante che, per essere la medesima pervenuta all'ufficio comunale poco prima della nuova elezione, si fosse disposto dal prefetto, e fosse stato anche annunziato nel manifesto per la convocazione dei comizii, che sarebbesi proceduto in base alla lista dell'anno precedente. (2)

(Cons. Stato, 10 giugno 1887, comune di Carinola).

**Nota.** (1-2) Ecco le circostanze di fatto

cianti, seconda i quali una volta che il prefetto o sottoprefetto abbia concesso l'autorizzazione per una convocazione straordinaria del Consiglio non la può più revocare.

« Che la legge nel conferire al prefetto tale facoltà, ne lascia l'esercizio al suo prudente apprezzamento, in virtù del quale non solo può concedere o ricusare l'autorizzazione chiesta, ma può, se concessa, revocarla, quando lo consigliano ragioni di convenienza e di opportunità, delle quali è giudice censurabile.

« Che allora solo l'esercizio della facoltà predetta può dar luogo a censura quando sia fondato su manifesta violazione di legge ».



che hanno dato luogo a questo importante responso del Consiglio di Stato, e le considerazioni sulle quali si era basata la deputazione provinciale nel seguire l'opposto avviso.

Con R. D. del 35 aprile 1886 furono annullate di ufficio le elezioni amministrative seguite nel Comune di Carinola il 18 ottobre 1885 per la nomina di un consigliere provinciale, che era stato proclamato pel Mandamento di Carinola nella persona dell'avvocato Michele Verzillo, il quale aveva riportato 96 voti il più del suo competitore Michele Tarcagnotta.

In conseguenza di ciò, fu pubblicato il manifesto di convocazione degli elettori del Comune di Carinola per la nuova elezione; nel quale manifesto, portante la data 9 luglio 1886, era annunciata procedersi alle operazioni in base alla lista elettorale amministrativa del 1885.

Senonchè già era stata approvata nel 7 luglio stesso dalla deputazione provinciale la lista riformata del 1886, nella quale erano cancellati per diverse cause 38 degli iscritti nella lista precedente, e più di 100 si erano aggiunti, e la lista così riformata era stata comunicata all'ufficio comunale di Carinola in data dell'11 luglio.

Nel 15 luglio stesso mese seguirono in Carinola le nuove operazioni elettorali in base alla lista del 1885; e il risultato della votazione complessiva del mandamento ne rimase cangiato in modo, che riuscì eletto il candidato Tarcagnotta con 13 voti in più dell'altro candidato Verzillo.

Per lo che il Verzillo stesso e con lui diversi elettori reclamarono alla deputazione provinciale, affermando che fossero avvenuti brogli e pressioni, e deducendo in diritto la nullità delle operazioni elettorali per essere state compiute sulla lista del 1885.

La deputazione in seduta del 5 agosto 1886 statuì sul richiamo, ritenendo mancanti di prova le allegazioni di fatto dei ricorrenti ed infondate le deduzioni di diritto; onde respinto il ricorso e proceduto al computo generale dei voti, che risultarono 369 per Tarcagnotta e 356 per Verzillo, proclamò il primo a consigliere provinciale pel mandamento di Carinola.

Gli argomenti adottati in diritto dalla deputazione provinciale furono i seguenti:

1. L'art. 26, § ultimo, del regolamento 8

giugno 1865 (n. 2321) essere a torto invocato dai ricorrenti per sostenere che essendo pervenuta al comune la nuova lista pel 1886 prima del giorno delle elezioni, dovesse a questo servire; giacchè quella disposizione riguarda le sole elezioni dei consiglieri comunali.

Doversi eseguire la nuova elezione complementare colla medesima lista che aveva servito alle operazioni parzialmente annullate al *fine di mantenere la uguaglianza delle condizioni elettorali fra tutti i Comuni componenti il mandamento.*

3. Essere erroneo l'addurre che in tal modo si venga a consentire l'esercizio di un diritto a chi lo ha perduto, negandolo a coloro che l'hanno acquistato; perchè, trattandosi della rinnovazione di una elezione riferibile all'anno anteriore, gli elettori cancellati nella lista riformata non possono esser privati retroattivamente del loro diritto, ed i nuovi iscritti non possono pretendere di prendere parte ad una elezione alla quale non avevano alcun diritto di concorrere nel tempo normale.

4. Che in tale senso dispone pure l'art. 36 della legge elettorale politica, statuendo che qualunque sia l'epoca dell'anno in cui si procede alla elezione, la votazione debba farsi colla lista definitivamente approvata prima che fosse dichiarato vagante il collegio; onde è da argomentarsi per analogia che anche le elezioni amministrative fatte a complemento di quelle di cui siano state parzialmente annullate le operazioni, debbeno eseguirsi con la scorta della lista elettorale definitivamente approvata, anteriormente al decreto di parziale annullamento.

5. Che nel manifesto di convocazione, pubblicato quando non era ancora giunta al Comune la nuova lista, si notificò procedersi all'elezione in base alla lista del 1885, e niuna opposizione fu fatta allora a tale proposito, e solo se ne elevarono innanzi all'ufficio definitivo, quando forse già era conosciuto il risultato della votazione.

Contro la surriferita decisione della deputazione, gli stessi elettori interposero appello al Consiglio provinciale, ma questo in adunanza del 19 ottobre 1886 rigettò il ricorso confermando la decisione impugnata.

D'onde il reclamo degli elettori al re ed il surreferito parere del Consiglio di Stato. (*Foro it.*, vot. XII, 69).



**Esattore-Tesoriere — Prezzo di boschi e di beni comunali — Aggio non dovuto.**

Sugli interessi di deposito fatto dal Comune alla Cassa di Risparmio e sulle somme relative a prezzo o rate di prezzo di boschi e fondi comunali venduti non spetta all'Esattore-Tesoriere alcun aggio, essendo partite di tesoreria (Corte dei Conti, 6 Dicembre 1887. Grassi c. Comune di Ligosullo.)

**Farmacie — Comuni — Consorzio.**

Le vigenti leggi non consentono la costituzione di consorzi obbligatori fra Comuni per l'impianto ed esercizio di farmacie (Cons. Stato, 21 Ottobre 1887, adottato. — Quesito del Min. Int.)

**Istruzione pubblica — Scuole tecniche comunali pareggiate — Insegnanti — Stipendio — Aumento del decimo.**

Gli Insegnanti delle scuole tecniche pareggiate di un Municipio hanno dritto all'aumento sessennale del decimo, come gli Insegnanti delle scuole governative, giusta gli art. 215 e 291 della legge 13 Novembre 1859 (Cons. Stato, 13 Maggio 1877. — Comune di Osimo.)

**Leva Militare — Iscritto di leva che non abbia un fratello al servizio militare o morto sotto le armi — Niuna esenzione.**

Non può vantare dritto, pel disposto degli art. 87 e 88 della Legge, all'assegnazione alla 3.<sup>a</sup> categoria, colui che non ha alcun fratello iscritto al servizio Militare nè morto sotto le armi o per cause di servizio, non potendosi considerarsi tale la morte del fratello secondogenito, perché deceduto mentre stava spiando la pena del carcere. (Dispaccio Min. Guerra, 24 Aprile 1888, N.° 22010 — Ric. Giaquinto.)

**Liste elettorali amministrative — Delegazione del diritto elettorale — Padre analfabeta — Inammissibilità.**

Il padre analfabeta non può conferire l'esercizio dei diritti elettorali al figlio, dappoichè, non possedendoli, non può delegarli. (Cass. — Roma, 6 febbraio 1888. — Ric. Gennaro Antonino ed altri.)

**Nota.** — V. la precedente conforme sentenza della stessa corte in data 18 gennaio 1888 — *Giurista*, a. c. p. 58 — con la nota.

**Liste elettorali amministrative — Decisioni della Deputazione provinciale — Reclamo — A chi spetta.**

Il diritto di ricorrere alla corte d'appello avverso le decisioni della Deputazione provinciale in materiale elettorale compete ad ogni elettore (Cass. Roma, 6 febbraio 1888 — Ric. Gennaro Antonino ed altri.)

**Monti frumentarii e Casse di prestanze agrarie — Tasse di registro e bollo.**

È stato fatto il quesito se i prestiti che si fanno dalle Casse di prestanze agrarie vadano esenti dal pagamento delle tasse di Registro e bollo al pari dei prestiti che si concedono dai Monti di Pietà.

Interpellato all'uopo il Ministero delle Finanze ha riposto quanto segue:

« Ammesso pure che le Casse di prestanze agrarie siano riguardo dell'indennità dello scopo di loro istituzione da parificarsi ai Monti di Pietà è necessario ciò non pertanto fare una distinzione fra i prestiti che si concedono contro *pegno* mediante *polizza* e quelli che si pongono in essere sotto forma di obbligazione con fidejussore.

I primi sono indubbiamente compresi nel disposto degli articoli 143 n. 13 della legge sul registro e vanno quindi esenti da tassa di Registro e di Bollo alla pari delle polizze di pegno dei Monti di Pietà.

Quanto ai secondi se l'ammontare del prestito non supera le lire 30 ricorre certamente l'assoluta esenzione stabilita dal numero 31 del succitato art. 143 e n. 21 dell'art. 21 della legge sul bollo.

Ma quando superano la detta somma di lire 30 non possono comprendersi nella esenzione concessa coi detti articoli 143 numeri 13 e 21 n. 29 delle rispettive leggi di registro e di bollo senza dare a quelle disposizioni una interpretazione estensiva che sarebbe più che mai incompatibile col concetto al quale è informata la recente legge 23 gennaio 1887 n. 4276 sul credito agrario, che pur volendo favorire i prestiti a scopo agrario si limita a concedere quale straordinaria facilitazione soltanto la riduzione a metà delle tasse di bollo e registro.

Si conclude pertanto che le prestanze agrarie con fidejussore fatte da Monti frumentarii o da Casse di prestanze agrarie istituite al medesimo scopo non possono



godere dell'esenzione dalle tasse di bollo e registro se non quando l'importo del prestito non superi le lire 30 e che la disposizione di favore contenuta nell'art. 143 numero 13 concerne soltanto le prestanze contro pegno con polizze, assimilabili a quelle dai Monti di Pietà. »

Nel recare a conoscenza della S. V. la premessa decisione del Ministero delle Finanze, si prega di darle la voluta pubblicità per norma delle Amministrazioni, cui può interessare. (Circ. Min. Int. 10 febb. 1888 N. 26016-99).

**Pesi e misure — Appaltatore del dazio consumo.**

L'appaltatore del dazio consumo di più Comuni dev'essere iscritto nello stato degli utenti pesi e misure di ciascuno dei Comuni stessi, quantunque abbia l'ufficio in un solo di essi (Cass. Roma, 13 Gennaio 1888. — Morelli ric.)

**Provvedimenti amministrativi — Sindaco — Fabbricato minacciante cadere — Ricorso.**

È pienamente legittimo l'ordine dato dal Sindaco di procedere entro 24 ore alla puntellatura di un fabbricato, che minaccia cadere, e di por mano nel termine di 15 giorni ai lavori in muratura occorrenti ad allontanare ogni pericolo. (a)

Nè all'applicabilità dell'art. 104 può fare ostacolo la circostanza che il fabbricato medesimo non costeggia la via pubblica, giacchè in queste condizioni i fabbricati, siano o no abitati, ed anche i semplici muri, che minacciano rovina, possono addirittura farsi demolire dal Sindaco con istantaneo provvedimento, mentre trattandosi di fabbricati posti in lungo non accessibile al pubblico, l'applicazione del citato articolo, per essere legittimo, richiede soltanto di più che effettivamente, come nel caso, la sicurezza delle persone, senza distinzione se siano molte o poche, o l'igiene, possano in qualsiasi modo essere compromesse.

Ammessa l'urgenza dimostrata del provvedimento, è assurda la pretesa che spetti solo agli inquilini il diritto di provvedere alla loro sicurezza e che a quest'uopo la solavia loro aperta sia quella di rivolgersi ai tribunali per ottenere lo scioglimento del contratto di locazione, perchè ciò supporrebbe che non ci fosse quella urgenza imperiosa, che non rende possibili le dilazioni inerenti ad una istanza giudiziale.

È pure legittimo l'ordine del Sindaco in

quanto prescrive ai proprietari del detto stabile un termine per porre mano ai necessari lavori per allontanare in modo definitivo il pericolo di rovina, dopo specialmente che l'esperienza aveva dimostrata come non potesse farsi calcolo sulla loro iniziativa per togliere in modo permanente una causa di possibili disastri.

L'art. 105 non prescrive che debba preventivamente essere sentito l'interessato, tranne quanto trattasi di determinare la spesa dei lavori eseguiti d'ufficio (Cons. Stato, 7 gennaio 1888, adottato. — Comune di Maiori.)

**Nota.** — (a) La giurisprudenza è costantissima in tal senso.

Ed infatti l'alto Consesso con parere 13 novembre 1885 — Comune di Thiene — (*Man. amm.* 1886, p. 156) ebbe a dire che « quando sia accertata la circostanza del pericolo e dell'urgenza di provvedere onde ovviare ad un disastro proveniente da una casa che minacciava rovina, e sia accertato che il Prefetto prima di rendere esecutoria la nota delle spese fatte per l'esecuzione di ufficio dei lavori, invitò l'interessato a dichiarare le ragioni per cui rifiutavasi al pagamento, non può non riconoscersi la legittimità del provvedimento del Sindaco e del decreto del Prefetto, e quindi deve respingere il ricorso presentato dall'interessato medesimo. »

Del resto malgrado le affermazioni contrarie del ricorrente risultava dagli atti che il provvedimento del Sindaco era stato determinato da urgenti, comprovati motivi di sicurezza; l'esecuzione d'ufficio ebbe luogo regolarmente dopo un congruo termine assegnato senza effetto all'interessato; la nota delle spese fu dal Prefetto resa esecutoria dopo invitato inutilmente l'interessato a fare le sue deduzioni.

— Il provvedimento emanato dal Prefetto in base all'art. 104 (per l'esecutorietà delle spese occorse) della legge comunale, sentite le parti interessate costituisce un atto d'imperio e non di amministrazione.

I ricorsi contro tale provvedimento devono essere risolti con reale decreto sentito il Consiglio di Stato, e non con decreto ministeriale.

Sarebbe quindi infondato il reclamo dell'interessato per ottenere risolto un suo ricorso prima per decreto ministeriale onde potere poi gravarsi di esso al Governo del Re (Cons. Stato 3 ottobre 1884, adottato. — *Man.*, 1875. p. 95.)



— Se il proprietario di una casa che minacciava rovina venne ripetutamente avvertito per fare le sue opposizioni prima che fosse emanata l'ordinanza del Sindaco che gli assegnava il termine di 20 giorni per procedere alla demolizione del fabbricato, e non fece alcuna risposta, come non rispose alla intimazione avuta per demolire, ed alla notificazione pel pagamento delle spese, esso non può impugnare di alcuna irregolarità la procedura, e tanto meno d'insufficienza di termini da lui assegnati (Cons. Stato, 25 aprile 1884. adottato — *Man.*, 1884, p. 270.)

— L'errore incorso nell'ordinanza circa la indicazione della paternità non è motivo di nullità dell'atto, quando non vi sia incertezza alcuna sulla identità della persona alla quale l'atto venne intimato (Id.)

— La facoltà competente al Sindaco di provvedere d'ufficio alla demolizione di fabbricati minaccianti rovina, è subordinata a due condizioni: 1.° che vi sia un'urgenza che non ammetta dilazione; 2.° che il proprietario debitamente avvertito non eseguisca le riparazioni necessarie per evitare il pericolo. (Cons. Stato, 31 gennaio 1880. — Coen e Dialecti.)

— Qualora un fabbricato minacci rovina, il Sindaco, per motivi di pubblica sicurezza, può giustamente ordinarne l'immediata demolizione. (Cons. Stato, 25 aprile 1884.)

Il sindaco al quale il Prefetto ricusa di rendere esecutoria una nota di spese per lavori d'ufficio ordinati attorno ad una casa minacciante rovina, può ricorrere al Re, a senso dell'art. 251 della legge Com. e Prov. (Cons. Stato 12 febbraio 1871.)

— L'esaminare l'urgenza di un provvedimento del Sindaco in materia d'igiene pubblica non spetta all'autorità giudiziaria, ma a quella amministrativa (Cass. Roma, 24 aprile 1885. — *Sinossi giurid.* fasc. 26).

— Nell'esercizio della facoltà concessa al Sindaco dall'art. 104 della legge com. e prov. il solo giudice del grado di urgenza del suo provvedimento è il sindaco stesso. (Cons. Stato, 11 gennaio 1884, adottato) V. intanto gli indici delle annate precedenti del Giurista sotto la voce — *Sindaco e provvedimenti.*

V. pure *Norme pratiche* per l'attuazione dei Regol. munic. di F. A. Acconcia, p. 31.

**Tasse comunali — Occupazione di suolo pubblico — Rivendita sullo stesso posto — Nuova tassa** (L. com. e prov., art. 118).

I regolamenti sulla tassa comunale per occupazione di suolo pubblico possono stabilire la tassa anche a carico di colui che occupi il suolo pubblico con merce comprata sul luogo e rimessa in vendita nel posto stesso per il quale era stata pagata la tassa dal primo occupante. (Cons. Stato 13 maggio 1887).

**Parte II.**

**Giurisprudenza civile e commerciale**

**Amministrazione daziaria. — Atti jure imperi e jure gestionis. — Trasporto e custodia degli oggetti sequestrati — Responsabilità.**

Gli atti a cui procede l'Amministrazione daziaria a garanzia dei diritti daziari (p. e. sequestro delle merci dichiarate in contravvenzione), emanando dalla legge di cui sono compiuti *jure imperi*, per cui non ne può discendere responsabilità alcuna per danni nell'Amministrazione daziaria, meno il caso di dolo; incominciando la responsabilità solo in caso di colpa nel trasporto e custodia degli oggetti sequestrati in cui si ha un atto compiuto *iure gestionis* (a)

Per determinare se l'Amministrazione daziaria è in colpa nel trasporto o custodia degli oggetti sequestrati si devono avere di mira gli art. 1843, 1865, 1876 cod. civ., cioè le regole generali del deposito e sequestro.

Se l'Amministrazione daziaria, nel custodire le merci sequestrate, deve usare la diligenza che si usa nel custodire la cosa propria (art. 1843) non può però pretendersi che usi quelle cautele che, richieste dalla condizione deperibile e già alterata della merce, da essa Amministrazione ignorata potevano solo usarsi dal proprietario che la condizione eccezionale conosceva e aveva modo di ovviare le conseguenze dando la prescritta cauzione (App. Genova, 28 Marzo 1887. — Porrat c. Bedini. — *Giuris. Comm.*, 1887, col. 179.)

**Nota.** (a) La Cassazione di Roma con sentenza 28 Marzo 1881 — Finanze c. Dalmaggio, *Foro it.* IV, I, 597, — decise che la cu-



stodia delle merci sequestrate dagli agenti della dogana, si attiene alla personalità civile dello Stato, il quale deve rispondere ai privati del danno sofferto per la male custodia di quelle merci.

**Amministrazione pubblica. — Ricorso per cassazione — Notificazione — Nullità.**

Il ricorso in cassazione diretto contro le amministrazioni dello Stato deve, sotto pena di nullità, notificarsi al funzionario che rappresenta l'Amministrazione nel luogo ove siede la Corte, e non a quella che la rappresentò nel giudizio di merito.

Tale nullità non è sanata dal controricorso (Cass. Toriuo, 12 ottobre 1887. — Perasso c. Amm. delle Carceri. — *Foro it.* 1887, p. 19)

**Nota.** Chi desidera sapere lo stato della giurisprudenza in proposito consulti *Man. Amm.*, 1873, p. 230 e 232; 1874, p. 59; 1877, p. 76; 1878, p. 316; 1879, p. 238; 1882, p. 111 e 1985, p. 77.

**Enfiteusi — Laudemio — Misura — Decima — Cinquantesima — Consuetudine.**

In mancanza di patto espresso, anche prima delle leggi civili del 1819, la misura del laudemio era la cinquantesima e non la decima della consuetudine catanese. (1) (App. Catania, 29 Luglio 1887. Finanza c. Fichera)

**Mandato — Lite commerciale — Forma — Corte di appello.**

La forma speciale di mandato, autorizzata dall'art. 395 cod. proc. civ., non è permessa nel giudizio vertente davanti alla Corte di appello in riparazione di sentenza di primo grado del tribunale di commercio (2). (App. Catania, 31 agosto 1887. Calì c. Fallita Calì.)

**Permuta — Deliberazione consiliare — Atto sufficiente.**

La deliberazione del Consiglio comunale, debitamente approvata, con la quale è stata

(1) Conf. — stessa Corte 1 luglio 1887 (*Foro Catanese*, retro p. 128 e la nota) Sulla prevalenza della consuetudine e del patto consulta Iannelli, *Enfiteusi*, n. 351, conformemente a quanto ritenne App. Palermo 3 dic. 1872 — 7 nov. 1873 — 17 sett. 1875 e Cass. Palermo, 24 febr. 1873 (*Cir. Giur.* IV, pagina 81 — V, p. 173 — VII, p. 40 — IV, p. 224) e la nostra Corte di appello, 8 giugno 1875, Catania estensore. (*Giur.* V, p. 106).

deliberata la permuta di un fondo del Comune, costituisce la scrittura voluta dall'articolo 1314 del cod. civ. per rendere efficace l'atto (Cass. Napoli, 17 Marzo 1887. — Comune di Alberobello c. Acquaviva di Arragona. — *Man. Amm.*, 1887, p. 360.)

**Nota.** La Corte ha osservato che l'articolo 1314 n. 1 cod. civ. richiede l'atto pubblico o la scrittura privata sotto pena di nullità delle convenzioni che trasferiscono proprietà d'immobili e di altri beni o diritti capaci d'ipoteca, ma non stabilisce una speciale forma per la scrittura privata quando la si voglia per tali convenzioni adottare, nè accenna ad atto scritto *unico contextu* in cui siano al tempo stesso fissate le condizioni del contratto e concorra simultanea sottoscrizione dei contraenti.

Provato quindi per iscritto in qualsiasi modo il consenso dei contraenti ed anche con due scritture successive delle quali l'una contenga la proposta e l'altra l'accettazione delle condizioni essenziali del contratto secondo il citato art. 1314, n. 1, il contratto indubbiamente è valido.»

**Parte III.**

**Giurisprudenza penale**

**Senato — Alta Corte di giustizia**

Mancando il dolo specifico, e la successione dei fatti caratterizzanti l'eccitamento e il favoreggiamento alla corruzione, non è applicabile l'art. 421 cod. pen. bensì l'articolo 420, trattandosi di semplice oltraggio al pudore.

Il senatore, condannato per attentato ai buoni costumi, deve dichiararsi decaduto dalla dignità di senatore.

Non essendovi alcuna espressa disposizione che ordini la decadenza dalla dignità

(1) Conf. — Ricci, *Proc. Civ.* Vol. I, n. 460 — Mattiolo, *Dir. Giudiz.* Vol. III, n. 471 — Gargiulo, *Proc. civile*, 2. édiz., art. 395, nota 4. — Cuzzeri, art. 395, nota 3 — Puppa monografia citata nella *Gazz. Legale* del Cuzzeri, 1882, pag. 193.

App. Firenze, 22 Ott. 1869 (*Annali*, III, II, 297) — Venezia, 17 Genn. 1882 (*Gazz. Legale*, 1882, p. 193).

Contro — App. Catanzaro, 13 aprile 1871 (*Annali* VI, II, 62).



senatoriale contro chi incorre in una condanna per reati che offendono il buon costume, debesi applicare per analogia il disposto degli articoli 26 legge com. e prov., 104 legge elettorale politico, 5 legge 1874 sui giurati, 9 legge sull'ordinamento giudiziario.

Il senato che ha inflitta la pena, è il solo consesso competente a pronunciare tale decadenza.

(Roma 21 aprile 1888 *Pres. ed Est. Ghiglieri — Imp. Pissavini*).

**Nota** — Facciamo seguire i considerandi:

Attesochè tre essenzialmente sono i fatti che originarono il processo; il primo sarebbe successo dal 4 al 5 agosto nel caffè *Amicizia*; il secondo il giorno 12 nella porta della bottega del parrucchiere Migliorini e più tardi sulla strada verso i baluardi, come depone il teste Cagnoli; il terzo il 13 dicembre sull'angolo oscuro, vicino al caffè dell'*Amicizia*, e più tardi in via del quartiere spagnuolo come depone il Savina;

Attesochè sul primo fatto non depone sostanzialmente che il solo teste Scaglia, la cui parola riesce tanto più sospetta inquantochè non confessò alcuna delle pretese turpitudini del Pissavini, ma aspettò di parlarne alla metà di dicembre quando sentì il Merati discorrere di quello e di altri dei fatti avvenuti fra il 6 e 13 dicembre. Vero è che il teste Rampotti dichiara che trovandosi una sera al caffè dell'*Amicizia*, vide il Prefetto trattarsi al bigliardo con Scaglia e ne fece le meraviglie;

ma siccome fuor di questo nulla vide, non si può, da un incontro che può essere affatto fortuito, dedurne la prova di un fatto così grave;

ritenuto che lo stesso non può dirsi dei fatti posteriori dal 6 al 13 dicembre, perchè non solo deposti da Savina e Cagnoli sui quali compironsi gli atti osceni, ma più o meno direttamente confermati da parecchi testimonii che videro il Pissavini a contatto e in compagnia di detti ragazzi e ne sentirono dalla loro bocca narrazione;

Ritenuto che di questi fatti tanto meno puossi dubitare, inquantochè la prova ne è avvalorata dal contegno tenuto dallo stesso Pissavini, che sulla fattagli contestazione essere egli autore di fatti turpi, di cui parlavano i giornali e cominciavasi a buccinare in città, non solo non reagiva, ma lasciava anzi una non contestata dichiarazione con cui affermava essere disposto a chiedere

subito il suo trasloco ed anche a dare le dimissioni qualora nel termine di un trimestre la traslocazione non fosse ottenuta, e dopo scritta e rilasciata questa dichiarazione, partivasene subito, quasi di soppiatto, prima ancora che giungesse a Novara il decreto che lo collocava in disponibilità;

ritenuto che se non può a meno di fare penosa impressione il vedere in qual modo siasi indotto il Pissavini ad emettere siffatta dichiarazione, e se non puossi a meno di stigmatizzare l'evidente concerto con cui cercossi, se non di far cadere, almeno di cogliere in fallo il Pissavini, tuttavia non puossi scusare il medesimo se ebbe la debolezza di lasciarsi cogliere in fallo;

ritenuto però che i fatti provati a carico di Pissavini costituiscono il reato previsto dall'art. 420, non quello previsto dal 421, perchè manca il dolo specifico e la successione dei fatti caratterizzanti l'eccitamento e il favoreggiamento della corruzione;

attesochè i due fatti, di cui l'imputato è riconosciuto colpevole, obbiettivamente considerati hanno diversa gravità, rimanendo l'uno nei limiti di una quasi proposta, mentre l'altro estendesi a fatti ed atti osceni, onde se pur l'uno reputasi sufficiente la pena deve commisurarsi in 5 mesi e 200 lire di multa;

attesochè stabilita la reità del Pissavini e l'attentato ai buoni costumi, per necessaria conseguenza sorge la questione se debba dichiararsi decaduto della dignità di senatore, che sarebbe colla condanna incompatibile;

La legge comunale e provinciale all'articolo 26 e la legge elettorale politica all'articolo 104 stabiliscono che non possono essere nè elettori nè eleggibili i condannati per furto, per truffa e per attentato ai costumi, e parimenti per lo articolo 5 della legge del 1874 sono esclusi dall'ufficio di giurato i condannati ad una pena qualunque per furto, truffa e reati contro il buon costume;

infine la stessa dichiarazione trovasi nella vigente legge dell'ordinamento giudiziario, dove all'art. 9 è stabilito che non sono ammessi alle funzioni di giudici coloro che si trovino in alcuno dei casi di incapacità contemplati dal successivo articolo e comprendente gli attentati ai costumi;

ora, come ammettere che chi non può sedere nel consiglio del più piccolo comune, non può dare il suo voto nelle elezioni politiche ed amministrative, non può essere



consigliere provinciale e non può entrare nel Parlamento, possa continuare a sedere nel primo ramo del Parlamento? Di più come ammettere che chi non può essere giudice conciliatore, possa continuare a far parte del Senato, che in certi determinati casi è chiamato dallo statuto a costituirsi in Alta Corte per esercitare le più alte funzioni giudiziarie? Chi è dichiarato indegno di sedere nell'ultimo tribunale potrebbe essere chiamato a far parte del più alto tribunale davanti a cui, per l'art. 33 dello statuto, devesi giudicare dei crimini di alto tradimento e degli attentati alla sicurezza dello stato, davanti a cui devono portarsi i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati? Se si obiettasse non esservi alcuna espressa disposizione che ordini la decadenza dalla dignità senatoriale per chi incorre in una condanna, per reati contro il buon costume, sarebbe facile rispondere che le condizioni di moralità ed onorabilità sono un presupposto essenziale ed indiscutibile, necessaria e indeclinabile conseguenza. E questa decadenza non può da altri pronunciarsi che da quel Consesso, il quale infligge la pena e da cui la decadenza medesima deriva, se la decadenza non si pronunciasse, si verificherebbe l'assurdo inammissibile, non esservi parità di trattamento: non essere necessarie le stesse condizioni di onorabilità fra i membri dei due rami del parlamento, e l'altro non meno grave assurdo che farebbe giudice dell'Alta Corte chi non può essere giurato, nè ha i requisiti per far parte dei tribunali;

per questi motivi l'Alta Corte dichiara non farsi luogo per il fatto riferentesi al ragazzo Scaglia;

dichiara colpevole Luigi Pissavini del reato di offesa ai buoni costumi, commesso in maniera da eccitare il pubblico scandolo nei fatti di Cagnola e Savina; lo condanna alla pena complessiva del carcere per mesi sette e 300 lire di multa;

lo condanna inoltre al pagamento delle spese e al ripartimento dei danni da liquidarsi dai tribunali competenti.

Il professore Ercole Vidari Direttore del *Filangeri* fa seguire delle osservazioni seguenti quella sentenza.

« Certo, la motivazione di questa sentenza, risponde al senso morale, gravemente offeso dalle turpitudini commesse dal Pis-

savini, ma, pur troppo, non risponde al senso giuridico.

« È portar notte ad Atene e vasi a Samo ricordare che nelle disposizioni preliminari al codice civile art. 4 è scritto così: *leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.*

Ora, e lasciato anche stare l'art. 33 dello Statuto) chi non vede che tutta l'argomentazione dell'Alta Corte è, per contrario, una flagrante violazione di cotesto canone giuridico universalmente riconosciuto ed espressamente sancito pur dalle nostre leggi? Chi non vede, cioè, che tutta codesta argomentazione è analogica ed estensiva? Tanto è vero, che l'Alta Corte non seppe trovare in alcun testo di legge una disposizione che le permettesse di dichiarar decaduto il Pissavini dalla dignità di senatore, ma dovette dedurla forzatamente, stentatamente da altri testi legislativi, perfino da sottintesi, come essa non si peritò di dire.

Immaginare che si alto tribunale ignorasse la disposizione del sopracitato art. 4 è impossibile. E allora? Allora, bisogna pur troppo concludere che il sentimento della dignità umana e senatoriale offeso così turpemente dal Pissavini tenne luogo per l'Alta Corte di testo di legge.

Ripetiamo: il senso morale ne può gioire; il senso giuridico deve registrar codesto fra i più gravi errori giudiziari. »

Quantunque ammiratori sinceri dello splendido ingegno del Prof. Vidari, confessiamo, sta volta, per nulla andare di accordo con lui.

Non bisogna considerar questa sentenza in base alle sole disposizioni del codice civile e del codice penale, no, no. È mestieri risalire eziandio allo spirito fondamentale che anima in proposito il nostro diritto costituzionale.

La carica di senatore non è oggi un semplice titolo onorifico; il male anzi sta appunto nel considerarsi, se non per principio ma nel fatto, come tale.

Senato e Camera dei Deputati costituiscono i due grandi rami del potere legislativo.

Il principio però della nomina dei membri dell'uno dell'altro ramo del Parlamento è sempre l'elettivo, colla differenza, secondo il sistema per ora vigente in Italia, che il



Deputato viene eletto dal popolo e il Senatore dal Re, ma da un Re uscito dai plebisciti e rappresentante supremo o a meglio dire espressione sintetica della volontà del popolo. Tanto l'uno quanto l'altro, in conseguenza, per essere eleggibili devono essere elettori. Cosicchè se questo diritto si perde in seguito a condanna penale, è giusto che si perda eziandio la carica senatoriale. Diciamo per condanna penale, poichè se dipendente da altre ragioni, la faccenda muta di aspetto.

L'applicazione poi di quelle leggi non è stata puramente estensiva o per analogia, ma dipendenza diretta di esse.

Varie sono le prerogative e le cariche che in conseguenza del mandato legislativo ricevuto per elezione del Re ha il senatore.

Egli è chiamato ad esser giudice, ed essendo stato condannato per reato contro il buon costume, non può esserlo nè di fatto (giurato) nè di diritto.

È chiamato a farla da legislatore, ma può esserlo se per lui la giustizia ha mestieri di essere reintegrata?

Deve tutelare la giustizia, il che si *esercita*, come scriveva il compianto professore Carrara, *dall'autorità sociale con tre mezzi succedanei: 1.º col divieto; 2.º col giudizio; 3.º colla pena.* Ma come tutelarla chi si trovi sotto pena per averla violata?

Non aggingiamo altro, chè la sola ci sembra chiaramente dimostrata. Solo diciamo. Come conservarsi in carica chi ha perduto il diritto di esercitare le singole funzioni, che sono ad essa inerenti?

Non semplicemente il senso morale, ma quello giuridico eziandio devono in conseguenza registrare quella sentenza fra le più esatte.

#### **Ricorso in cassazione — Notificazione — Deposito degli atti delle Società commerciali.**

La disposizione del codice di procedura civile vieta di far le citazioni e le notificazioni dopo le ore cinque o le ore otto di sera, secondo la stagione, non è applicabile alle materie penali.

Così è valido il ricorso per cassazione prodotto dal p. m. tuttochè notificato dopo le ore cinque di sera nel mese di dicembre.

**F. A. Acconcia** — *Direttore*

LUIGI PACE *gerente responsabile*

La pena pecuniaria stabilita dall'articolo 248 codice di commercio pel ritardo a depositare gli atti delle società commerciali, e che può estendersi a lire cinquanta, dev'essere commisurata al numero dei giorni di ritardo, in modo che per ciascuno di questi dev'essere applicata una pena pecuniaria nella latitudine sudetta, e non già una sola pena, entro quel limite, senza moltiplicarla pel numero dei giorni di ritardo (Corte di Cassazione di Napoli 14 febbraio 1887 — *Dal Foro italiano*)

#### **Sentenza penale - Pubblicazione per le stampe — Intenzione di nuocere il condannato — Diffamazione.**

Chi pubblica col mezzo della stampa una sentenza penale coll'animo di nuocere colui che fu condannato è responsabile del reato di diffamazione, ai sensi dell'art. 571 del Cod. Pen. (App. Macerata, 29 Dicembre 1887)

#### **Sentenza penale — Pubblicazione per le stampe — Minaccia — Scopo di ottenere una somma a titolo di danni e spese — Contravvenzione.**

Colui che per farsi pagare una somma, che pretende dovutagli a titolo di danni e spese, minaccia il debitore di pubblicare per le stampe la sentenza penale che lo condannava per reato di furto, incorre nella contravvenzione, di cui all'art. 686 n. 2 del Cod. pen., e non nel reato di minaccia con ordine di cui all'art. 431 del Cod. stesso (App. Macerata, 29 Dicembre 1887.)

#### **Appropriazione indebita. — Deposito fiduciario di danaro — Negativa giudiziale d'averlo ricevuto. —**

Colui, che, ricevuto il deposito fiduciario di una somma di danaro, nega giudizialmente di averla avuta e di restituirla, commette il reato d'indebita appropriazione.

In questo caso non occorre alcuna costituzione in mora o interpellanza per provare la dolosa inversione che è in *re ipsa* (Cass. Firenze, 18 Gennaio 1888. — Boschiero ric.)

**V. Guarrella Ottaviano** — *Vice-Direttore*

Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

## LA GIUSTIZIA NELL'AMMINISTRAZIONE

### Modificazioni alla Legge Com. e Prov. ed a quella sul Consiglio di Stato

(Cont. v. i n. 11 e 12)

Le elezioni provinciali si fanno sulle stesse liste comunali. Chi elegge l'amministrazione da tutelare elegge pure il tutore di essa. Ma se l'urna dà un cattivo Consiglio, come potrà dare una buona Deputazione? Il consigliere comunale può essere consigliere provinciale, questi membro della Deputazione. Come tale non può votare, nè intervenire alle adunanze della Deputazione, quando si tratti degli affari del Comune alla cui amministrazione appartiene. Esercita però il suo controllo sulle altre Amministrazioni del Mandamento che hanno con lui la stessa origine. Interessato a tenersi benevole le rappresentanze uscite da quei Comizii che l'hanno eletto, non farà atti che potrebbero mutare in avversari i propri elettori. Gli uomini bisogna prenderli per quelli che sono; e, in generale, i deputati provinciali messi nell'alternativa di compromettere la loro rielezione o di fare il proprio dovere, col negare l'approvazione ad una deliberazione inconsulta, non si terranno a questo ultimo partito. E che così sia veramente, lo provano le tristi condizioni dei Comuni.

Chi propone sistemi misti di elementi elettivi e governativi non considera che se si dà la preponderanza all'elemento elettivo non si esce dallo stato presente di cose. Se poi la prevalenza vien data all'elemento governativo, quello elettivo, o non giova, o impaccia. È, del resto, più facile aggregare l'un elemento all'altro, che associarli e contemperarli insieme. Di qui le discordie, gli attriti, le lotte intestine, una condizione di cose insomma, che rende malagevole l'ufficio della tutela, il cui regolare esercizio addimanda concordia di sentimenti e ponderazione di giudizi.

Non s'invochi il decentramento. Decentrare è il mezzo, il fine è la giustizia. Ora, quando da ogni parte si grida che i Comuni vanno in rovina, che la vigilanza su di essi è male organizzata e peggio esercitata, che i partiti recano le loro passioni anche in seno alle Deputazioni, giudici delle elezioni, come si può seriamente proporre il decentramento come rimedio di tutti i mali? Non è anzi il contrario che si deve consigliare? Se queste funzioni decentrate produssero i danni che tutti lamentano, non è forse il caso di ritirare al centro o quanto meno investirne i rappresentanti diretti dell'autorità centrale? Non si ripeterà mai abbastanza: quì non si tratta d'interessi locali; ma dell'andamento regolare di amministrazioni legate intimamente a quello dello Stato. Non si ripeterà mai abbastanza che le Autorità locali hanno le loro vedute limitate alla propria sfera d'azione, non possono non ricevere gli influssi della località; nè possono assorgere a considerare le cose del Comune da quel punto più elevato, dal quale se ne vede l'intreccio con quello dello Stato. E in ciò, checchè si dica in contrario, sta il vizio del sistema, vizio che dalla Deputazione passerebbe a quell'altro istituto elettivo che le venisse sostituito. Libertà sì, ma *sub-lege*. E appunto il progetto, mentre allarga il suffragio amministrativo, rinvigorisce l'azione dello Stato per mantenere la libertà nell'ordine, cioè nel rispetto di tutti i diritti.

Diritto, Stato e libertà sono concetti armonici. La libertà deve vivere nell'ordine. Lo Stato, come organo del diritto, è la forza della libertà. Ogni offesa alla libertà, alle franchigie comunali, è una offesa al diritto, allo Stato, essendo questo l'ordine della libertà.

Coloro che accusano di illiberale il progetto per ciò solo che dà all'autorità governativa funzioni ora esercitate dalla autorità elettiva, si fanno dello Stato un concetto imperfetto. Secondo essi lo Stato non è che per la libertà, è un male necessario per evi-



tarne uno maggiore. No, lo Stato non è soltanto un istituto di pubblica sicurezza, ma è pure l'agente della civiltà e del progresso. La società, come organismo vivente, ha una legge. Questa è il diritto, di cui la legge sociale è l'espressione. Ora, non altro è lo Stato che l'organo di manifestazione del diritto; e subisce con esso tutto il processo evolutivo dei tempi. Non è dunque, come generalmente s'inclina a credere, una creazione arbitraria, ma il prodotto di tutto lo sviluppo storico di un popolo, e come rappresentante del diritto è necessariamente una potestà, non pur d'indole *negativa*, come l'immaginava la vecchia scuola del diritto naturale, ma soprattutto *positiva*. Per quanto possa non parere alla superficie esterna, la sua azione penetra ed opera profonda in tutti gli ordini della vita, perciocchè, sebbene sia un ordine particolare dell'ordine sociale, è tuttavia la forza organitrice e promotrice di tutta la vita di coltura di un popolo. Del pari che il diritto (nei suoi *rapporti costanti*, intendiamoci sempre) lo Stato, storicamente guardato, è potenza di conservazione e di progresso; di conservazione, in quanto che mantiene il legame fra tutte le generazioni, conservando il capitale di coltura che gli si trasmette dal passato, per farlo produrre al presente e trasmetterlo all'avvenire; di progresso, in quanto che riforma, dall'alto, tutti gli ordini della vita sociale, secondo le idee maturate nella coscienza nazionale e giusta il grado di sviluppo di un popolo. A ragione dunque d'Hanshofer, l'illustre prof. dell'Istituto Politecnico di München, scriveva che, storicamente e geograficamente considerato, lo Stato è l'alto rappresentante della civiltà (1).

Coloro che vedono una violazione della autonomia dei Comuni quando lo Stato copre della sua protezione le libertà comunali, concepiscono lo Stato come qualcosa di separato, di contraddittorio, di negativo rispetto ai Comuni. Il vero è che lo Stato non è una federazione di Comuni, ma la più

grande associazione che in sè comprende e unifica le minori società politiche. Suo scopo essendo quello di organizzare tutti gli altri ordini delle attività sociali, non può conseguirlo se non a patto che ogni Comune si riduca al grado di parte da armonizzarsi col tutto. D'altronde è da notare che la libertà comunale non è nè può essere *assoluta*, ma soltanto *relativa*. Come nella società gli individui divengono membri di una unità organica, parti di un tutto, così i Municipii che sono gli individui dello Stato divengono elementi essenziali dello Stato. E come la libertà sociale non è l'assoluta libertà degli individui, così i Municipii non hanno che quella libertà relativa che fa di essi un tutto armonico con lo Stato.

Certamente gli abusi sono possibili. Ma essi non provano nulla contro i cennati principii, ma sola dimostrano la convenienza di tracciare limiti all'azione dello Stato.

Secondo la scuola liberale, lontana dagli estremi dell'individualismo e del socialismo il limite dell'intervento dello Stato sta nella sua necessità che varia a seconda delle particolari contingenze di un popolo. Lo Stato che è *l'animus reipublicae*, giusta la bella espressione di Vico (2), deve coprire della sua protezione quelle libertà per le quali si è rivelata insufficiente e manchevole la tutela affidata ad organi locali. Essendo generalmente riconosciuta inadatta la Deputazione agli uffici tutelari dei Comuni e incompetente, per l'indole propria di potere esecutivo della Provincia, nelle questioni elettorali, lo Stato rivendica naturalmente tali attribuzioni.

Nè si invocchino gli esempi dell'Inghilterra e del Belgio.

Il decentramento inglese ha il suo pernio nell'istituzione dei giudici di pace. Ora la costoro nomina deve essere approvata dal gran Cancelliere secondo una bolla, che, dalle parole con le quali principia, si appella *dedimus potestatem*. L'istituzione non è informata ai principii democratici; anzi i giudici di pace appartengono alla casta aristocratica (3). In Inghilterra, del resto, i

(1) Schiattarella, La missione dello Stato, pagina 30.

(2) De uno universi juris principio et fine uno, cvii.

(3) I giudici di pace appartengono alla fine fleur della nobiltà e dell'aristocrazia finanziaria. Nel 1871 il Berrows Worcester conteneva il rapporto di una

discussione nel Consiglio di Worcester relativamente alla nomina dei Magistrati di pace. Si trattava che un negoziante di vino ed un patrocinatoro avevano chiesto di entrare nel numeroso consesso dei giudici di pace. Il lord cancelliere del Regno, Hatherley, fece sentire, a mezzo del suo segretario



contratti di alienazione, ipoteca ed affitto a lungo termine devono essere approvati dai loro commissari del tesoro. Da qualche tempo poi si nota un moto di accentramento che ha la sua spiegazione nel cattivo ordinamento e nella debolezza delle istituzioni locali (1). Così la piena libertà dell'amministrazione locale venne limitata con l'istituzione del *Local Government Board*, che esercita una sorveglianza sui Comuni e sulle Parrocchie. In certi casi le deliberazioni delle Commissioni locali vanno sottoposte all'approvazione del Ministro dell'Interno (2).

La Deputazione provinciale del Belgio pel modo ond'è composta, per le attribuzioni che esercita, pel suo intimo legame col Governo, ha ben poco di comune con la nostra. Tranne la forma elettiva, può dirsi in sostanza un ufficio quasi governativo, che aiuta l'Autorità nell'esercizio delle sue attribuzioni anco in materia d'interesse generale dello Stato (3). Del resto la legge comunale del Belgio richiede l'approvazione del Re per gli atti di vendita, transazione, acquisti, permuta o divisione di beni o dritti immobili, affitti, enfiteusi, prestiti, costituzioni di ipoteche, lasciti e doni, pe-

privato, che egli a nessun patto nominerebbe giudici di pace un mercante di vino, o un procuratore legale. Si fece qualche rimostranza da parte del Consiglio di Worcester; però il segretario del Ministro replicò che non serviva muovere osservazioni e far chiacchiere, perchè Sua Eccellenza il lord Cancelliere era affatto irremovibile nella sua decisione. Domenico Di Bernardo, L'Amministrazione locale in Inghilterra, pag. 64. Et nunc erudimini!

(1) Il Governo locale in Inghilterra, Memoria di Giorgio G. Brodick; Estratto dagli *Essays of Local Government and Taxation*, pubblicati per cura del *Cobden Club*; Stuart Mill, *Le Gouvernement représentatif*, Fischel, *La Constitution d'Angleterre*, tom. vi.

(2) Fischel; id., vol. II.

(3) Vedi De Gioannis Gianquinto, *Corso di diritto pubblico amministrativo*, vol. III. p. I, il quale soggiunge: D'allora si intende bene, od è logica l'attribuzione della tutela dei Comuni alla Deputazione. Il nostro legislatore ha creduto trapiantare nella Deputazione provinciale d'Italia l'istituto belgico della Deputazione permanente. Ma egli ne adottò il nome, non la sostanza; e in questa sostanza appunto si stava la ragione d'essere della tutela comunale attribuita alla Deputazione permanente. Ben più logico fu il legislatore francese, il quale nella sua legge del 10 aprile 1871 tolse pur egli ad i-

daggi aperture ed allargamenti di strade, imposizione, soppressione e modificazione di tasse (4).

Adunque i Comuni e le Province devono godere di libertà e d'indipendenza, ma non di quella libertà individualista e di quella atomistica indipendenza che li costituirebbe in lotta perenne con lo Stato. « Per ciò solo che sono parti integranti dell'organismo sociale, codeste libertà non sono, nè possono essere che relative, cioè tali che il loro esercizio si armonizzi colla vita e colla libertà del tutto ». Come le parti di un organismo fisico, anche sviluppandosi ciascuna in un'orbita sua propria, s'indirizzano fatalmente insieme alla vita del tutto, cui restano così subordinate, del pari nell'organismo etico della società gli elementi diversi dell'operosità umana, pur vivendo ciascuno in un'ordine proprio di libertà e d'indipendenza debbono riuscire a comporre la vita del tutto che è lo Stato » (5).

E ciò ben comprendono gli Inglesi che non si chiudono in teorie assolute, ma estendono l'azione del Governo, quando è necessario per porre riparo a dei mali che si aggraverebbero col lasciar libera la inizia-

mitare la Deputazione belgica, creando la Commissione dipartimentale. Or bene nel progetto di quella legge era affidata a quella Commissione la tutela dei Comuni e degli stabilimenti di carità. Ma nella discussione parlamentare di quel progetto fu osservato che una siffatta tutela era fondata su ragioni di ordine e d'interesse generale, nè già d'interesse dipartimentale, e che non avendo quel progetto ritenuta la sostanza organica dell'Istituto Belgico, non eravi alcuna ragione per spogliare il rappresentante del Governo di una tale autorità tutoria, e affidarla ai delegati del Consiglio Generale. E per questo criterio ben logico fu tolta dal progetto codesta attribuzione alla Commissione dipartimentale, e fu mantenuta al Prefetto del dipartimento. Le stesse considerazioni che facemmo pel Belgio, ci spiegano il perchè nella Prussia la tutela amministrativa dei Comuni è demandata alla Commissione del Circolo, perocchè codesta Commissione ha carattere governativo, mentre assieme al *Landrath* esercita le attribuzioni che le nostre leggi conferiscono al nostro Prefetto. L'elemento governativo pur si trova nella Commissione di Distretto e nella Commissione provinciale nella Russia, alle quali per la recente legge del 27 giugno 1874 è affidata la tutela dei Comuni.

(4) Demombegues, *Constitutions Européennes*, tom. I, p. 208, 216.

(5) Schiattarella, *Op. cit.*, pag. 38.



tiva degli individui e delle istituzioni locali.

Queste oscillazioni degli uffici dello Stato, che, ora si allargano, ora si restringono, misurano il cammino dell'umanità e la storia della civilizzazione (1).

(Cont.)

F. G.

## Commenti teorico-pratici alle Leggi

### Degli esercizi pubblici.

#### Cap. 1. Delle licenze

##### SOMMARIO

1. Disposizioni legislative e regolamentari.
2. Abrogazione delle disposizioni vigenti nelle provincie Lombardo-Venete circa la vendita del vino da esportarsi.
3. Esercizi aperti entro stabilimenti industriali ad uso dei soli lavoranti — Permesso.
4. Vendita di vino sulle barche mercantili — Licenza temporanea.
5. Vendita di vino a fiaschi — Licenza.
6. Vendita del vino prodotto dai propri fondi — Non occorre la licenza.
7. Spaccio di vino al minuto — Consumo nei locali della vendita — Licenza.
8. Vino acquistato in comunione, che si consuma in una casa privata — Non è applicabile l'art. 35.
9. Apertura di una casa sociale (Circolo), in cui siano ammesse a giuocare persone estranee alla società — Permesso.
10. Persone responsabili in caso di contravvenzione.
11. Stabilimenti balneari annessi ad uno spedale — Licenza.
12. Trattenimenti pubblici — Permesso non chiesto — Facoltà del Sindaco.
13. Stallaggi. — Licenza.
14. Facoltà dell'autorità politica del circondario a concedere o negare la licenza — Criteri — Consigli comunali.
15. Quistioni di competenza.
16. Divieto del Municipio ad aprire esercizi in determinati luoghi — Inammissibilità.
17. Intestazione della licenza.
18. Domanda per ottenere la licenza — Documenti.
19. Rinnovazione annuale delle licenze.
20. Se le Giunte Municipali possono stabilire multe contro coloro che tengono aperto l'esercizio in giorni festivi durante le sacre funzioni.
21. Sospensione dell'esercizio — Competenza.
22. Esercizio di stabilimenti per interposta persona — Quando si verifica.

1. Legge sulla Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865 — Art. 35 — Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti in cui vendosi o si smerci sino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

(1) Guizot, Histoire de la civilisation en Europe.

Art. 36. La domanda deve essere presentata al Sindaco del comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il Sindaco, raccolto il voto della Giunta Municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio trasmette con tale voto la domanda all'Autorità politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Prefetto.

Art. 37. In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Art. 38. Il permesso ordinario dura un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno, se l'autorità politica del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo non notifici all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione.

Da questo provvedimento è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 39. La licenza è *personale* nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più d'uno dei prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'autorità politica del circondario.

Art. 40. La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni senza averne avvisato l'autorità politica locale importa la rinuncia al medesimo.

Regolamento per l'esecuzione della legge. — Art. 43. — La domanda per ottenere la permissione di esercizio di uno degli stabilimenti, cui accenna l'art. 35 della legge, deve essere stesa su carta da bollo.

In essa il richiedente deve specificare la natura dello stabilimento, che intende esercitare, la località in cui vuole aprirlo, l'insegna, o altra indicazione colla quale intende di qualificarlo.

Deve inoltre accertare :

Di non essere stato condannato per crimini, o per delitti di furto, truffa, giuoco d'azzardo, e di invito, ovvero più di una volta per contravvenzioni relative all'esercizio di alcuno degli stabilimenti suindicati, non aver fatto fallimento doloso, o di essere interdetto per prodigalità.

Art. 44. Se il richiedente non abbia domicilio fisso nel Comune almeno da un anno, deve egli giustificare la sua buona fa-



ma e condotta, mediante attestato di notorietà del Sindaco del luogo del precedente domicilio.

Art. 47..... Gli spacci al minuto del vino, che non si consuma nei locali dove si vende, non sono soggetti all'obbligo della licenza. (R. Decreto 13 aprile 1879, n. 4843 serie 3.ª)

Art. 48. L'anno, di cui all'art. 38 della legge, si computa dalla data del permesso.

Art. 51. Le licenze temporanee che l'autorità locale di sicurezza pubblica, a mente dell'art. 37 della legge, è autorizzata a concedere, sono accordate sotto quelle condizioni che essa stima apporvi nell'interesse dell'ordine pubblico, e di essere sempre quella di revoca immediata ed istantanea, se l'esercente permetta, o tolleri, o tenga meno nei locali addetti al suo esercizio ai giuochi d'azzardo, o d'invito, ovvero per difetto di sorveglianza non abbia impedito che avvenissero nel suo esercizio disordini, o scandali.

Queste licenze sono accordate per iscritto.

Le medesime debbono sempre essere esibite agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza a semplice richiesta.

Art. 52. La licenza d'esercizio di pubblico stabilimento essendo personale, a termini dell'art. 39 della legge, ove risulti che la persona che ne è investita la abbia ceduta, o faccia valere lo stabilimento per interposta persona, lo stabilimento è considerato come esercito senza permesso; l'esercente deve essere denunciato per l'applicazione della pena portata dall'art. 17 della legge, ed al titolare della licenza può essere alla fine dell'anno rinnovata la licenza.

Non è escluso che a seconda dei casi, s'intendono come persone interposte, oltre gli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i fratelli dell'esercente.

2. Avendo la legge 20 marzo 1865, all. B, provveduta all'intera materia dei pubblici esercizi, debbonsi ritenere come affatto abrogate le disposizioni portate dalla patente sovrana 28 maggio 1833 per le provincie Lombardo-Venete e le RR. Patenti 14 agosto 1838 per le antiche provincie del Regno che imponevano l'obbligo ai cittadini di ottenere speciale permesso dalle Autorità politiche per lo smercio al minuto del vino da esportarsi (Nota Min... maggio 1875 — *Riv. Amm.* XXVII, p. 354).

3. L'art. 35 della legge di pubb. sic. non

può essere interpretato nel senso che l'obbligo della licenza rifletta i soli stabilimenti di osteria, spacci di caffè, liquori ed altro che si esercitano ad uso pubblico e non anche gli esercizi aperti entro stabilimenti industriali, per uso dei soli lavoranti, con un orario stabilito e senza accesso del pubblico, mentre non si possono ammettere distinzioni tra locali aperti al pubblico o destinati all'uso di una determinata classe di persone, e mentre non si può far dipendere l'obbligo della licenza dal numero più o meno grande degli avventori dell'esercizio (Cass. Firenze, 7 marzo 1873 — *Riv. Amm.* XXIV, p. 607.)

4. Le banche mercantili, dove si vende vino al minuto, devono considerarsi come esercizi pubblici, e quindi sottoposte a licenza politica temporaria da parte dell'autorità locale. (Disp. Min. 28 giugno 1868 — *Id.* XVIII, p. 818).

5. Colui che vuole aprire una taverna per lo smercio di vino a *fiaschi*, quantunque non abbia una sala di trattenimento e tavoli attorno ai quali gli avventori possono sedere, deve essere munito della licenza di cui all'art. 35 della legge di P. S., sempre quando la consumazione del vino segua sul luogo dello spaccio (Par *Riv. Amm.* XXII, 909).

**Nota.** — Questo parere dell'ottima *Riv. Amm.* non trova riscontro in quello del Ministero, il quale ha deciso che la vendita di vino in bottiglie non costituisce propriamente lo smercio designato col titolo di vendita al minuto, epperò non è vincolato all'obbligo di speciale licenza (Nota 7 febbraio 1866).

6. Non può considerarsi atto di pubblico esercizio la vendita di vino che un proprietario fa, anche al minuto (salvo l'osservanza delle legge sul dazio), quando non ne segua il consumo nel locale della vendita. Quest'atto non è vincolato ad alcuna prescrizione della legge di P. S., nè ad alcuna preventiva autorizzazione, salvo a prendersi dall'autorità di P. S. le disposizioni occorrenti, quando la vendita fosse esercitata in modo da non offrire garanzie di ossevanza del decreto portato dall'art. 35 della citata legge (Nota Min., 16 dicembre 1874 — *Riv. Amm.* XXVI, p. 272.)

**Nota.** — Lo stesso ministero con circolari 24 luglio 1865 e 3 febbraio 1870 aveva già deciso che i proprietari di vigneti ed i fittaiuoli che sogliono in determinate loca-



lità e per speciali circostanze smerciare al minuto il vino prodotto dalle proprie terre che non hanno potuto vendere all'ingrosso non sono compresi nelle prescrizioni dell'articolo 35 della legge (*Riv. Amm.* XXI, pagina 849.)

Come è detto nella circolare surriferita del 16 dicembre 1874 la vendita del vino a minuto non è soggetta a licenza, quante volte il consumo non segua nei locali stessi. — *V. la sentenza seguente.*

7. Non è soggetto all'obbligo della licenza dell'autorità politica di cui all'art. 35 della legge lo spaccio al minuto, del vino che non si consuma nei locali della vendita.

È soggetto invece lo spaccio del vino che si consuma in quei locali, sebbene il vino venduto sia di proprietà dell'esercente (Cass. Roma, 19 dicembre 1881 — *Riv. Amm.*, 1882, p. 379.)

**Nota.** — Con R. Decreto 13 aprile 1879 di supplemento e spiega dell'art. 47 del regolamento di pubblica sicurezza venne prescritto che gli spacci a minuto del vino che non si consuma nei locali, in cui si vende, non sono soggetti all'obbligo della licenza.

8. L'art. 35 accenna ad alberghi, trattorie ecc... od altri stabilimenti in cui *vendesì o si smerci vino al minuto....*, perciò non comprende il caso in cui in una casa privata si accolgano varie persone senza scopo di trarne lucro, le quali ivi convengono a bere del vino, non già venduto al minuto nella casa stessa, ma dalla comitiva in comune acquistato (Cass. Torino, 15 giugno 1887 — *Giuris. Pen.*, 1887, p. 313 — *Sinossi giurid.*, fosc. 4.)

9. Questa casa sociale, appunto perchè non può dirsi privata, dal momento che non è riservata ai *soli soci*, diventa una *casa pubblica* di giuoco, che l'autorità di P. S. ha il diritto di sorvegliare; e quindi non può essere aperta, senza che prima ne sia domandata ed ottenuta la voluta permissione. (App. Napoli, 23 luglio 1887 — *Giuris. Pen.*, 1887, p. 507 — *Sinossi Giurid.* fasc. 9.)

**Nota.** — L'art. 35 della legge col proibire l'apertura senza licenza di sale pubbliche di giuochi leciti, si riferisce a tutti quei locali ai quali possa accedere il pubblico, e così pure alle sale che, pur mancando di pubblicità nella forma, siano però nella sostanza non meno pubbliche delle prime.

Incorre quindi nella contravvenzione a tale

articolo colui che senza licenza apre una sala da giuoco frequentata, oltrechè dai suoi conoscenti, anche da altre persone, purchè presentate da laluno dei soliti frequentatori (Cass. Torino, 13 dic. 1882 — *Riv. Amm.* 1883, p. 276).

10. Per la contravvenzione poi in casa di apertura senza permesso, devono rispondere tutti i componenti il Consiglio direttivo di quella casa o circolo: ciò perchè a tutti, quali rappresentanti della casa stessa, spetta l'obbligo di ottenere la prescritta autorizzazione (Id.)

11. Gli stabilimenti balneari annessi ad uno spedale, ma non destinati esclusivamente a servizio di esso, sibbene destinati anche al pubblico, mediante una tassa fissa debbono, per potersi aprire, ottenere la licenza prescritta dall'art. 35 della legge di P. S.: in conseguenza sono tenuti a pagare la tassa prescritta dal n. 31 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868 (ora 13 settembre 1874) (Nota Min. Int. 9 agosto 1869 e 10 giugno 1870).

**Nota.** — Il Ministero dell'Interno con successiva circolare del 7 novembre 1870 ebbe a dichiarare che sono soggetti alle disposizioni per gli esercizi pubblici, tanto gli stabilimenti pubblici balneari, nei quali si dia semplicemente il comodo del bagno, quanto quelli dove l'avventore vi trovi albergo e vitto.

12. Quando non fu chiesto il permesso per una festa da ballo a pagamento, il Sindaco, come autorità di P. S., può far constare la contravvenzione, inviando sopra luogo i reali carabinieri.

Quindi non può sostenersi che la sala destinata al ballo rivestiva l'indole di vero e attuale domicilio (Cass. Firenze, 25 giugno 1884 — *Giurista*, 1884, p. 156).

13. Gli stallaggi addetti al ricovero degli animali, mulattieri e carrettieri di transito, non possono considerarsi come esercizi pubblici nel senso dell'art. 35 della legge; sono però stabilimenti soggetti alla vigilanza della pubblica sicurezza; devono quindi essere autorizzati in conformità all'art. 46 della legge (Nota Min. Int. 18 nov. 1868.)

**Nota.** — La Cassazione di Palermo invece (sentenza, 6 luglio 1885. — *Riv. Amm.*, 1886, p. 32) ritiene compresi nell'art. 35 della legge di pubblica sicurezza gli stallaggi per ricovero dei carrettieri e delle loro bestie.



14. L'autorità politica del circondario ha il potere discrezionale di ricusare la licenza di condurre pubblici esercizi a quelle persone che le constino pericolose per i loro precedenti, sebbene non abbia subito condanne per i titoli previsti dall'art. 43 del regolamento 1865 (Nota min. 23 settembre 1870—*Riv. Amm.* XXI, p. 845.)

**Nota.**—Avendo l'autorità di polizia locale la facoltà di accordare o negare, a norma delle circostanze, il permesso per la tenuta o lo stabilimento di esercizi o negozi della specie, deve alla stessa autorità riconoscere il potere di concedere il permesso con quelle condizioni o con quelle limitazioni che reputa opportune; di guisa che per tutto ciò che oltrepassa tali condizioni o limitazioni, l'esercente si ha a considerare come sprovvisto di permesso e quindi in contravvenzione (Cass. Torino, 14 sett. 1876—*Id.*, XXVII, 843.)

È giustificato da sufficienti motivi d'ordine pubblico il rifiuto opposta dal Prefetto all'istanza per ottenere licenza di aprire un venditorio in una località sita all'aperta campagna in luogo eccentrico, fuori di ogni sorveglianza, e tale quindi da non offrire alcuna utilità sia per gli abitati circostanti, sia per i viaggiatori, essendo invece a presumere che l'esercizio debba o rimanere inattivo, o convertirsi in un ritrovo di gente di mal affare. (Nota Min., 10 genn. 1872.—*Id.*, XXIII, 353.)

La concessione delle singole licenze d'esercizio è allegata alla osservanza di certe cautele nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico, delle quali è giudice ed arbitra l'Autorità politica, essa punto non potrebbe convertire tale facoltà in quella di violare la libertà dei commerci e delle industrie, mentre la legge di P. S. provvede abbastanza alla tutela dell'ordine pubblico in tale materia (Nota Min. 24 maggio 1870.—*Id.* XXI, 904.)

Quando per motivi giustificati di moralità e di ordine pubblico non rendono manifesta la necessità d'impedire l'apertura di nuovi esercizi, l'autorità, informandosi ai principii di libera industria, propri delle nostre istituzioni, non può opporsi al rilascio dei domandati permessi (Nota Min., 8 agosto 1870.)

Il numero di esercizi bastanti ai bisogni della popolazione non è un motivo sufficiente per negare la licenza di apertura di un pub-

blico stabilimento, ma è necessario un motivo d'ordine pubblico (Cons. Stato, 27 agosto 1863) Nota Min. 3 lug. 1876.

Non fa ostacolo ad ottenere la licenza di pubblico esercizio che lo stabilimento da aprirsi si trovi vicino ad un altro già aperto (Nota Min. Int., 19 luglio 1869.)

Le chiare disposizioni della legge, le decisioni emesse in proposito dal Consiglio di Stato, ed i principii di libertà industriale adottati dal Governo non consentono la limitazione nelle licenze, tranne che altrimenti richiedono giustificate cause di moralità e di ordine pubblico (Nota Min. Int., 24 maggio 1870.)

Il Consiglio comunale non può sostituire il suo intervento diretto ed assoluto, neppure per via di regolamenti di polizia locale, per determinare le norme relative alle osterie e simili stabilimenti (Con. Stato, 4 novembre 1873—*La legge*, XIII, 355.)

Il rifiuto per parte di un esercente di pagare il dazio consumo non costituisce un tale attentato alla moralità ed alla sicurezza pubblica da autorizzare il ritiro o la sospensione della licenza (Min. Int., 3 marzo 1866.)

15. Insorta quistione, se un venditore abbia o no dritto di ottenere la licenza per aprire uno dei negozi pei quali questa licenza è necessaria, tale questione è di giurisdizione dell'autorità amministrativa. Ma se il venditore, cui sia stato fatto chiudere il negozio al seguito di verbale di contravvenzione ad un regolamento municipale per allegata mancanza della voluta licenza, chiami in giudizio il Sindaco pel risarcimento di danni, dichiarando di possedere tale licenza, e d'essergli stato per ciò illegamente fatto chiudere il negozio, la questione è di cognizione dell'autorità giudiziaria. Non v'è conflitto di giurisdizione nel caso in cui l'autorità giudiziaria adita si limiti di apprezzarne le conseguenze giuridiche; epperò l'esame della licenza municipale prodotta in giudizio dal venditore e la decisione sul valore di essa rientrando nella sfera dei poteri dell'Autorità giudiziaria rimane intatta quella dei poteri dell'autorità amministrativa (Cons. Stato, 31 dicembre 1872.)

16. I regolamenti di polizia locale non possono contenere il divieto di aprire in alcune contrade determinate gli esercizi indicati nell'art. 35 della legge sulla pubblica sicurezza, poichè si verrebbe in tal modo a sostituire l'intervento indiretto ed assoluto del



comune, precludendosi così la via alle domande degli interessati ed alle determinazioni dell'Autorità competente. (Cons. Stato, 4 novembre 1873.)

**Nota** — Per le norme del diritto amministrativo italiano, spettando alla sola autorità politica il concedere licenze di pubblici esercizi, limitato ai comuni il voto consultivo, è venuta ad essere caduca la convenzione con cui un Comune si fosse obbligato (in epoca e sotto l'impero che gli deferivano siffatta concessione) a non permettere l'impianto di esercizi pubblici in una determinata località (Nota Min., 27 giugno 1871 — *Riv. Amm.* XXII, p. 725).

— È nulla la deliberazione della Giunta Municipale, benchè munito del visto del Prefetto, colla quale si proibisce in generale l'apertura e la continuazione degli esercizi pubblici per la vendita del vino al minuto o di altri generi soggetti a dazio, in una certa distanza dalla linea daziaria del Comune.

Ciò è di competenza del Consiglio, e non della Giunta (Cass. Roma, 6 luglio 1876 — *Id.* XXX, 44.)

17. La licenza per esercizio pubblico deve essere intestata ad una sola persona e non a due o più individui (Nota Min. Int., 4 gennaio 1864.)

18. Per ottenere la licenza di aprire un esercizio pubblico deve il richiedente provare di non aver mai sofferto pregiudizi penali e di essere di buona condotta (Nota Min. Int., 19 luglio 1869.)

**Nota.** — A chi ha subito una sola condanna, quantunque abbia commesso più di una contravvenzione, non può essere negata la licenza, qualora non corrano altri motivi. (Nota Min. Int. 19 febb. 1873.)

— I certificati penali che devono essere prodotti a corredo delle domande dirette ad ottenere una licenza di pubblico esercizio, devono essere procurati dalle parti interessate, nè mai possono venir chiesti d'ufficio dai Sindaci (Circ. Min. Int., 10 lug. 1863 e 1 giug. 1870.)

Anche nelle provincie venete deve ritenersi inibito ai sindaci di chiedere d'ufficio le fedie prescritte dall'art. 43 del regolamento di pubblica sicurezza (Nota Min. Int. 1.º giugno 1870.)

19. Per l'art. 3 della legge sulle concessioni governative, tutti i permessi, qualunque sia la data della loro concessione, sca-

dono il 31 dicembre contrariamente a quanto era disposto dal regolamento 18 maggio 1865 per l'applicazione della legge sulla pubblica sicurezza (Circ. Min. Int. 1 marzo 1872.)

**Nota.** — I visti di annuale rinnovazione sono soggetti al bollo da cent. 60 (Nota Min. Int. 14 genn. 1872.)

La rinnovazione annuale è anche obbligatoria per gli esercenti che appartengono a Comuni che hanno rinunciato ad esigere la tassa di vidimazione prescritta dalla tabella annessa alla legge sulle concessioni governative — (Nota Min. Int. 20 genn. 1872.)

Gli esercenti che non presentano all'annuale vidimazione la loro licenza, possono ottenere la vidimazione tardiva, quando il non aver presentato a tempo la loro licenza per la vidimazione sia stato effetto di un errore non imputabile (Nota Min. Fin., 24 gennaio 1871.)

I pubblici esercenti per ottenere la rinnovazione ordinaria della licenza, non hanno bisogno di produrre domanda per iscritto, bastando che ne facciano domanda verbale nel mese di dicembre al sindaco, il quale d'ufficio richiede il *visto* all'autorità politica. Il *visto* però è soggetto all'applicazione della tassa di cent. 50 (*Par. Riv. amm.* XXVI, p. 182.)

La licenza per i pubblici esercizi dura un anno da computarsi dal giorno della sua data e deve sottoporsi al visto nel mese di dicembre successivo soltanto se si intende di continuare l'esercizio allorquando si compirà l'anno predetto (Cass. Roma, 10 giugno 1885. — *Riv. amm.*, 1886, p. 447.)

20. Secondo lo spirito delle nuove leggi non si possono dalle Giunte Municipali stabilire multe contro coloro che nei giorni festivi tengono aperti i loro esercizi durante le funzioni sacre. (Nota Min. Int., 5 aprile 1865.)

21. Il Prefetto e l'autorità politica del Circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione dei pubblici esercizi fino ad un anno, quando vi fossero seguiti tumulti o gravi disordini, e vi frequentassero abitualmente persone sospette. (art. 45 della legge 20 marzo 1865, modificato da quella del 6 luglio 1871.)

**Nota.** — Al Questore, come autorità politica del Circondario, spetta la facoltà di ordinare la sospensione dei pubblici esercizi, ai termini dall'art. 45 della legge 20



marzo 1865, sempre subordinatamente all'autorità del Prefetto.

Infatti non si può dire che in questo caso come in quelli di cui negli art. 31, 36, 38, 43, 57, 60, 73, 75, 77 e 94 della detta legge, nei quali si parla di attribuzioni deferite all'autorità politica del circondario, le quali conviene siano esercitate dai questori nei circondari nei quali sono stabiliti gli uffici di questura, si riesca a menomare l'autorità del prefetto; poichè anzi questa viene elevata avendo il Prefetto nel questore una autorità di più che dipende da lui; onde rispetto al circondario in cui è il questore, al Prefetto competono congruamente le medesime attribuzioni di direzione, di sorveglianza, di revisione e anche laddove occorra, d'ingerenza diretta che gli competono rispetto ai circondari a capo dei quali sono i Sotto-Prefetti (Cons. Stato 16 aprile 1873 — *La Legge*, XIII, 239.)

— Tra le pene che i Municipi possono comminare nei regolamenti di polizia per l'abuso nell'esercizio di un'arte o mestiere non può comprendersi la sospensione (Nota Min. Int. 14 agosto 1869 — Id. IX, 295.)

22. L'art. 39 della legge dispone che la licenza è personale, nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per *interposta persona*..... »

Quest'articolo ha dato luogo a varie interpretazioni, che, come pregio dell'opera, riferiamo nella seguente;

**Nota.** — *La Rivista Amministrativa*, XIV, 933, in un suo privato parere ha detto che il tutore il quale esercisce una licenza intestata ad un minore non può considerarsi come *interposta persona*.

La giurisprudenza poi ha risoluto questi altri quesiti.

Il titolare di un esercizio non è già obbligato, dal divieto fattogli dall'art. 39 della legge di far valere l'esercizio per *interposta persona*, a starci di continuo nel locale d'esercizio senza mai allontanarsene, ma non può solamente sostituire *stabilmente* altre persone a sè medesimo nella direzione e permanente gestione dell'esercizio (Cass. Torino, 24 agos. 1875 — *Riv. amm.*, XXVI, 889.)

— A far ritenere il caso della condotta di un'osteria a mezzo d'*interposta persona* giusta l'art. 39 della legge, non basta ogni precaria assenza del titolare dalla taverna, anche se quotidianamente ad intervalli ripetuti, e tanto meno bastano quelle che pos-

sono rendersi necessarie al titolare o per la trattazione dei propri affari, o per soddisfare ai bisogni della vita individuale; — mentre a tale effetto occorre che l'assenza, invece che occasionale e transitoria, sia continua ed abituale, risulti cioè da una serie di circostanze, per le quali resti dimostrato che il titolare non accudisca affatto all'esercizio e vi abbia perciò permanentemente proposto un altro individuo nel proprio interesse, anco senza avergli fatto cessione dell'ottenuta licenza (Cass. Firenze, 26 settembre 1877 — Id., XXIX, 600.)

— Onde il rappresentante d'un titolare possa ritenersi quale *interposta persona*, occorre un'assenza del titolare, non soltanto occasionale, e temporanea, ma lungamente protratta ed abituale, tale infatti che lasci comprendere come nella direzione e gestione dell'esercizio siasi copertamente sostituita altra persona a quella cui venne rilasciata la licenza. Altrimenti si cadrebbe nell'assurdo di pretendere che il titolare non possa assentarsi dallo stabilimento per attendere sia alla propria famiglia od interessi, sia per provvedere lo stabilimento medesimo dell'occorrente, (Cass. Firenze, 5 nov. 1887. — *Temi vent.*, 1888, pag. 32. — *Sinossi Giurid.*, Fasc. 11.)

— Gli esercizi pubblici possono essere fatti valere per mezzo d'*interposte persone*, ma solamente in casi eccezionali, come, ad es., quando si tratti di assicurare l'esistenza di un esercizio in un Comune, ove ne sia riconosciuto il bisogno, o di provvedere agli interessi di minori, di vecchi impotenti e simili. L'aumento di censo a cui uno stabile è sottoposto per la circostanza dell'essere già destinata a pubblico esercizio, non è in massima sufficiente motivo per investire il proprietario della casa del diritto di tenervi aperto un esercizio pubblico, per poi farlo valere per mezzo di terza persona (art. 18 della legge 13 nov. 1859, ora art. 93 della legge 20 marzo 1865) (Nota Min. Int., 14 nov. 1860. — Bufalini, *Comm. alla legge sulla P. S.*)

— Si verifica la contravvenzione di esercizio per *interposta persona*, nel caso in cui il titolare abbandona lo stabilimento e si reca ad esercire altrove altra industria, lasciando l'amministrazione dell'osteria stessa alla propria moglie.

Questa in tal caso commette la contravvenzione d'esercizio d'osteria senza permes-



so (Cass. Torino, 1 agosto 1887. — *Riv. amm.*, 1887, p. 712.)

Non può esimersi dalla responsabilità della contravvenzione per vendita di vino e liquori in uno stabilimento pubblico senza la debita autorizzazione, l'esercente che invochi la scusa di avere esercito come rappresentante del proprietario, se non dimostri che il proprietario ebbe la facoltà di esercitare la vendita per interposta persona. (Cass. Firenze, 23 luglio 1884 — *Riv. Amm.*, 1884, p. 663.)

## Cap. 2. Trasferimento di esercizio.

### SOMMARIO

23. Trasferimento di esercizio da un comune ad un altro dello stesso o diverso circondario — Licenza.

24. Cambiamento di località nello stesso Comune.

25. Trasferimento precario in occasione di feste, fiere ecc.

26. L'art. 32 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza.

23. Un pubblico esercente il quale voglia trasferire il proprio esercizio da un circondario ad un altro, od anche in un Comune diverso dello stesso circondario, chiudendo l'antico stabilimento, deve ottenere una nuova licenza; giacchè il § 104 delle istruzioni ai funzionari di P. S. del 4 aprile 1867, che dichiara non occorrere una nuova licenza per il trasferimento di un esercizio pubblico da una località ad un'altra vuolsi interpretare nel senso che questa località sia nello stesso Comune (Nota Min., 23 settembre 1870. — *Riv. amm.*, XXI, 845.)

V. in seguito.

24. Incorre nella contravvenzione all'articolo 35 della legge chi senza permissione trasferisce fuori della località, ove gli fu concesso, l'esercizio di vendita di liquori o commercio di vino al minuto. (Cass. Firenze, 25 settembre 1885 — *Riv. Amm.*, 1885, p. 691 — *Giurista*, 1885, p. 124.)

**Nota.** — V. il numero precedente.

La Riv. Amm. (XX, p. 195) in un suo privato parere ha detto che il trasferimento d'uno in altro locale dello stesso Comune di un esercizio aperto prima della legge 26 luglio 1868, non richiede che la rinnovazione della licenza ed il pagamento della metà della tassa stabilita al n. 31 della tabella annessa alla detta legge.

Noi invece siamo d'avviso che nel caso non occorre altro se non la rinnovazione della licenza con la sola spesa della marca da bollo da applicarsi alla nuova; giacchè

l'esercente, avendo già dimostrata la sua condotta, e pagata la tassa per l'apertura dell'esercizio, ha solo l'obbligo di far sapere all'autorità di P. S. la nuova località. A ciò adempie nell'atto che chiede il trasloco in ossequio al disposto all'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza.

Questo non può dirsi al certo nuovo esercizio, e quindi non può essere sottoposto a nuova licenza creando un obbligo, che la legge non ha voluto, perchè non l'ha detto « *ubi voluit dixit, ubi voluit taquit.* »

25. Neppure precariamente in occasione di feste, fiere ecc. puossi fuori della fissata residenza accudire alla vendita dei liquori ecc. senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza (Cass. Torino, 7 gennaio 1881 — *Annali della Giuris. it.*, a. XVI, sez. 2, p. 90.)

**Nota.** — Qui siamo d'accordo colla casazione Torinese.

26. In appoggio di quanto si è detto sta l'art. 32 del regolamento che dispone « *le licenze di cui è parola nella legge sono valide nel territorio del Comune della cui Autorità di pubblica sono concesse.* »

## Cap. 3. Dritti sugli atti di licenza.

### SOMMARIO

27. Norme relative.

28. L'autorità di pubblica sicurezza nel rilascio e nella vidimazione delle licenze deve assicurarsi dell'eseguito pagamento.

29. Tasse sulle concessioni governative — Facoltà dei comuni.

27. Per evitare ripetizioni rimandiamo il gentile lettore a quanto abbia detto sotto questo titolo nel *Giurista*, 1887, p. 35 a 39.

28. Dopo che le tasse di licenza per esercizi pubblici son passate a formare cespiti di entrata dell'erario comunale (all. O della legge 11 agosto 1870, n. 5784), qualora un comune mantenga le tasse quali sono stabilite dalla legge sulle concessioni governative colle analoghe norme di riscossione, le autorità di sicurezza pubblica nel rilascio e nella vidimazione delle licenze debbono attenersi alle cautele di preliminare accertamento e controllo stabilite dagli art. 7, 8 e seg. del regolamento 18 agosto 1868, dovendosi per la locuzione usata nell'art. 18 del regolamento 24 dicembre 1870 ritenere abrogato il disposto dell'art. 8 del suddetto regolamento 18 agosto 1868 soltanto nella



parte d'ingerenza che gli uffici del registro avevano nella riscossione della tassa. (Nota Min. Int., 2 febbraio 1871.)

29. I Comuni non hanno altra facoltà che quella d'imporre le sole tasse stabilite nei n. 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge sulle concessioni governative, come sottentrati allo Stato per l'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. O (Nota Min. Fin., 27 gennaio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 156.)

#### Cap. 4. *Obbligo dei conduttori di esercizi e polizia dei locali.*

##### SOMMARIO

- 30. Obbligo del conduttore verso il pubblico.
- 31. Rifiuto a servire il pubblico — Pena.
- 32. Un'osteria che si chiude dopo l'ora stabilita non può considerarsi luogo pubblico.
- 33. (Continua) Giurisprudenza contraria.
- 34. *Feste da ballo negli esercizi pubblici.*
- 35. (Continua). Se le osterie sono luoghi aperti al pubblico.
- 36. Trattenimenti pubblici — Permessi non chiesto — Facoltà del sindaco.
- 37. Feste da ballo negli esercizi — Contravvenzione.
- 38. Suono di pianoforte senza permesso — Mantanza di scopo di trattenimento.

30. Il proprietario di un pubblico stabilimento aperto col permesso dell'autorità politica deve sottostare agli obblighi inerenti alla destinazione data da esso alla sua proprietà, e senza legittimo motivo non può rifiutarsi a servire qualunque persona del pubblico (Dec. Min. Int. 4 gennaio 1866. — *Riv. amm.* XVII, p. 468).

31. Gli esercenti osteria e gli albergatori che si rifiutassero senza un ragionevole motivo di alloggiare i passeggeri che si presentano potrebbero essere dall'autorità politica sospesi dal pubblico esercizio per gravi motivi d'ordine pubblico (Id.).

32. Un'osteria è *luogo pubblico* soltanto nelle ore che pei regolamenti si può tenere aperta; ma cessa di esser tale quando si chiude all'ora dovuta e rientra allora nella categoria dei luoghi inservienti ad uso domestico.

Epperò non può essere luogo a contravvenzione ad un esercente per essersi di notte danzato nella sua osteria, dopo che questa era stata chiusa alla debita ora; poichè per un tale ballo in luogo da ritenersi come *privato* non occorre il permesso dell'autorità politica locale di cui è cenno nel combinato disposto degli art. 32 della legge di p. s. e 35 del regolamento relativo 18 maggio 1865. (Cass. Firenze 24 marzo 1879. — *Riv. amm.* XXVII, p. 681.)

33. La stessa Cassazione con sentenza 2 settembre 1879 decise in senso contrario, avendo ritenuto che si contravviene al disposto dell'art. 42 della legge di pubblica sicurezza dall'esercente che, chiuso l'esercizio, vi tiene raccolti a gozzoviglia gli avventori fuori delle ore stabilite.

Conformemente decisero la stessa Cassazione, 19 novembre 1867 (*La Legge*, 1868, p. 142), la Cassazione di Roma, 16 maggio 1877 (Id. p. 200) e Cassazione di Torino, 6 aprile 1881 (*Riv. amm.*, 1881, p. 398).

Ecco i motivi di quest'ultima sentenza.

La Corte: ritenuto che invano dalla materiale chiusura della porta esterna, vorrebbe il ricorrente arguire essersi falsamente applicato l'art. 42 della legge di pubb. sic.; ed invero questo prescrivendo che le osterie debbono essere chiuse all'ora determinata dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta Municipale, intese che ne cessasse effettivamente l'esercizio con l'allontanamento di tutti gli avventori, e la interruzione di tutti quei trattenimenti per cui erano ivi convenuti;

Che a tale interpretazione corrisponda sia la parola, sia la ragione della legge diretta ad antivenire i disordini che in luoghi siffatti con troppa frequenza avvengono — Per questi motivi, ecc.

34. Negli esercizi pubblici e nelle loro adiacenze non si devono autorizzare feste da ballo. Deve ritenersi festa da ballo anche quella che in un esercizio, sia per progetto, sia per opportunità ha luogo per un tempo breve e con libero accesso a chiunque (Nota Min. Int. 21 febb. 1871.)

Negli stabilimenti ed esercizi contemplati dall'art. 35 della legge non devono mai tollerarsi pubblici balli (Ist. Min. Int. 4 aprile 1867).

35. Anche le osterie sono comprese nella locuzione dell'art. 35 della legge di pubblica sicurezza, in cui per dare balli ed altri trattenimenti occorre la licenza dell'autorità politica, essendo necessaria una più attiva sorveglianza per ovviare al pericolo di disordini (Cass. Torino, 16 marzo 1887 — *Giuris. pen.* 191. — *Sinossi Giurid.*, Fasc. 4.)

36. Quando non fu chiesto il permesso per una festa da ballo a pagamento, il sindaco, come autorità di P. S., può fare elevare la contravvenzione, inviando sopra luogo i RR. CC.

Quindi non può sostenersi che la sala destinata al ballo rivestiva l'indole di vero e



attuale domicilio (Cass. Firenze, 25 giugno 1884 — *Giurista*, 1884, p. 157) V. n. seguente.

37. Le contravvenzioni possono essere accertate non solo dagli ufficiali, ma altresì dagli agenti di pubblica sicurezza, trattandosi di violazioni alla legge che si verificano fuori del domicilio privato (Ist. Min. Int. 4 aprile 1867) V. n. precedente.

Il ballare in pubblici esercizi non costituisce una contravvenzione all'art. 45 del regolamento sullà pubb. sic., quando non si verifichi il caso che il ballo sia d'invito o a pagamento (Bufalini, op. cit. p. 314.)

38. Il suono del pianoforte eseguito senza permesso in un pubblico esercizio se non avviene a scopo di trattenimento, non costituisce contravvenzione all'art. 32 della legge di pubblica sicurezza (Cass. Torino, 27 ottobre 1887 — *Munic. Ital.*, 1888, p. 116.)

#### Cap. 5. Orario dell'apertura e chiusura.

##### SOMMARIO

39. Disposizioni legislative.

40. A chi spetta determinare l'ora di chiusura.

41. Determinazione delle ore per l'apertura e chiusura — Esercizi pericolosi.

42. Quando s'intende chiuso l'esercizio.

43. Protrazione dell'ora della chiusura.

44. Orario generale della chiusura.

45. Notificazione della relativa deliberazione della Giunta.

46. Chiusura dello stabilimento prima dell'orario.

39. Gli stabilimenti di cui all'art. 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà stabilita dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta Municipale (art. 42 della legge 20 marzo 1866 modificata dalla legge 6 luglio 1871.)

40. Attese le modificazioni portate dalla legge 6 luglio 1871 all'art. 42 di quella di pubblica sicurezza, la facoltà di determinare l'ora della chiusura dei pubblici esercizi, appartiene unicamente all'autorità politica, giacchè il parere della Giunta Municipale non ha forza obbligatoria (Not Min. Int., 10 gennaio 1872. — *Riv. Amm.* XXIII, 145.)

**Nota.** — Il cons. di Stato (Par. 24 aprile 1874. — *Man.*, 1874, p. 171.) ha del pari detto che spetta all'autorità politica e non alla Giunta Municipale tale facoltà.

41. Le Autorità politiche hanno facoltà, sentite le Giunte Municipali, di prescrivere che certi esercizi pericolosi non solo si chiudono ad una data ora della notte, ma ancora che non si riaprano prima dello spuntare del giorno (Cons. — Stato, 26 luglio 1873, adottato — *Nuova Giuris. Amm.*, 1874, p. 402).

**Nota.** — Questa disposizione, che il consiglio di Stato dice potersi adottare per gli esercizi pericolosi, è applicabile a tutti gli stabilimenti indistintamente.

La ragione si è che secondo lo spirito della legge, la chiusura degli esercizi pubblici deve mantenersi tutta la notte fino ad un'ora prima del lavar del sole; quindi l'esercente che li riapre prima dell'alba cade in contravvenzione (Cass. Torino, 31 gennaio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 156) — V. la nota al n. seguente.

42. Per chiusura degli stabilimenti in cui si smerciano vini, liquori ecc. deve intendersi non tanto la materiale chiusura della porta dei medesimi quanto la cessazione dello smercio dei generi, che si spacciano (Cass. Roma, 16 maggio 1877 — *Riv. Amm.*, XXVIII. 640.)

**Nota** — Cade in contravvenzione l'esercente non solo quando non chiuda definitivamente il suo esercizio nel tempo prescritto ma anche quando, dopo averlo chiuso, lo riapra al pubblico ad ore indebite di notte (Cas. Torino, 38 novembre 1886 — *Riv. Amm.* 1887, p. 148).

Per chiusura notturna s'intende la chiusura assoluta in modo che più nessuna persona estranea alla famiglia dell'esercente vi rimanga o vi penetri anche per porte particolari (Cass. Torino, 10 marzo 1887. — Id. pag. 443) V. la nota al n. precedente.

43. L'epoca della protrazione della chiusura serale deve essere quella indicata dell'esercente nella sua domanda, ma spetta alla prudenza dell'Autorità politica il fissarla.

Il pubblico esercente che ha ottenuto il permesso della protrazione di chiusura è obbligato a tenere aperto il suo stabilimento fino all'ora che gli viene assegnata, atteso che la protrazione della chiusura dei pubblici stabilimenti non si accordi nell'interesse dei titolari di essi, ma per comodo o servizio del pubblico, e l'Autorità nel concederle debba avere in mira i bisogni della popolazione e le condizioni in cui si può trovare il pubblico in certe circostanze. (Nota Min. Int., 22 marzo 1866).

La protrazione dell'orario di chiusura può essere concessa con la condizione che l'esercizio resti aperto fino all'ora determinata nella concessione (Nota Min. Int., 5 febbraio 1876. — *Man. Amm.*, 1876, pag. 88).



L'art. 57 del regolamento di pubblica sicurezza si deve intendere aver voluto lasciare al giudizio e alla prudenza dell'Autorità municipale e politica il determinare l'epoca, durante la quale si può permettere la protrazione della chiusura serale (Dec. Min. Int., 22 marzo 1866. — *Riv. Amm.*, XVII, p. 470).

44. L'orario della chiusura va fatta non nominativamente, ma in modo generico. (Dec. Min. Int., 7 marzo 1866).

Però la determinazione di un orario generale non toglie a chi può avervi interesse d'invocare quel più largo trattamento che l'Autorità può ammettere e non impedisce quindi la concessione individuale di proroghe, conformemente all'esigenze di particolari circostanze. (Dec. Min. Int., 10 gennaio 1872. *Riv. Amm.*; XXIII, p. 145).

La pubblicazione nei modi e luoghi soliti della deliberazione della Giunta Municipale, che fissa l'ora della chiusura, tien luogo e raggiunge gli stessi effetti di una *notificazione personale all'esercente*. (Cass. Firenze, 26 aprile 1873 — *Riv. Amm.* XXIII, p. 860).

46. Non v'è contravvenzione all'art. 42 nel fatto dell'esercente di chiudere alla sera lo stabilimento prima dell'ora fissata (Nota Min. Int., 5 febbraio 1876 — *Riv. Amm.*, XXVII, p. 160).

**Nota.** La *Riv. Amm.* in un suo privato parere (a. XXII, p. 912) disse che in è facoltà dell'esercente chiudere il proprio esercizio prima dell'ora stabilita per la chiusura.

Il Minist. Int. colla stessa surriferita nota ebbe a dire che la chiusura serale fatta prima dell'ora fissata nell'orario, quando importi pericoli di disordini, può fornire argomento all'Autorità di rifiutare la rinnovazione della licenza.

F. A. ACCONCIA.

## Parte I.

### GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

**Comune — Sindaco — Consiglieri — Spese ed atti contrari alla legge — Responsabilità — Consiglio di prefettura** (L. com. prov., articolo 126).

**Contabile — Iscrizione nei residui attivi — Titolo esecutivo.**

I consiglieri comunali non possono essere dichiarati responsabili per le delibera-

zioni prese in consiglio autorizzando spese contro la legge o contro l'interesse del Comune.

Il sindaco e gli assessori non possono per gli atti di cattiva amministrazione essere sottoposti alla giurisdizione del Consiglio di di prefettura se non vi è ingerenza illegittima o maneggio di denaro, sia diretto che indiretto.

L'iscrizione nei residui attivi non importa debito per alcuno e non è titolo esecutivo. (Corte dei conti, 11 marzo 1887 — Famiani c. Comune di Longi — *Foro It.* 1887 p. 69.)

#### **Comune — Enfiteusi — Atto di ordinaria Amministrazione.**

E' atto di ordinaria amministrazione l'accettare la devoluzione per mancato pagamento di canoni e il chiedere conseguentemente lo sfratto dal fondo enfiteutico (Cassazione Roma, 27 febbraio 1888. Economato gen. Ben. vacanti di Napoli c. Eredi Saggese).

#### **Consiglio Comunale — Deliberazione non vistata dal Sotto-Prefetto.**

Il Municipio che, in seguito a deliberazione consiliare, abbia affidato a un operaio l'esecuzione di lavori di tenue entità, e, nella specie, non già un cambiamento nella classificazione della strada, nè un'apertura o ricostruzione di una strada, ma solo la rettificazione di un punto di essa per renderla più comoda al transito, non può opporre in giudizio al detto operaio, chiedente il pagamento della mercede del lavoro eseguito, che quella deliberazione consiliare non fu sottoposto al *Visto* del Sotto-Prefetto (Cass. Roma, 12 gennaio 1888. — Comune di Lanusei c. Strocchino — *Le Massime* della Cass. Roma).

#### **Dazio comunale — Farine — Vendita al minuto ed all'ingrosso — Comuni aperti.**

Ove un comune, che colpisce di dazio la vendita delle farine, non abbia determinato nel proprio regolamento il limite della vendita a minuta, spetta al magistrato ordinario decidere caso per caso se il fatto costituisca vendita all'ingrosso o al minuto (Cass. Napoli, 27 luglio 1887. — De Paolis c. Comune di Solito).

**Nota** — In materia di dazio consumo, la legge distingue la vendita al minuto e la ven-



dita all'ingrosso: però dà il criterio della differenza solo pel vino e liquori. Per tutti gli altri generi, comprese le paste, tace. Al silenzio della legge supplirono gli usi e le consuetudini commerciali dichiarando all'ingrosso quelle che a modo d'esempio si fanno per lo zucchero, pel caffè, per le farine a sacchi, per le paste a cesti, pel pesce salato a balle o fusti, pel petrolio a botti o stagnoni. E queste estimazioni prudenziali in caso di controversia sono definite dal magistrato. (Cass. Roma 18 dicembre 1885, — *Man. Amm.* 1886, p. 379).

— Pei generi sottoposti a dazio esclusivamente comunale, nel territorio fuori la linea daziaria, e specialmente per le farine, può stabilirsi come limite per la vendita a minuto quella in quantità inferiore ai 100 chilogrammi, e quindi come vendita all'ingrosso quella in quantità superiore al quintale.

Pel pane il limite non può essere superiore a quello stabilito per le farine. (Circ. Min. Fin., 18 novem. 1886. — *Mass. giurid.* 1887 pag. 83).

— Se i Consigli Comunali possono determinare il quantitativo della misura della vendita a minuto delle farine nei Comuni aperti, compete sempre alla Deputazione provinciale di approvare le relative deliberazioni.

In mancanza di disposizioni positive della legge, la Deputazione provinciale bene provvede nel rincontro appoggiandosi per analogia all'art. 5 dell'*all. L.* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, ove si determina la quantità da ritenersi come limite massimo per la minuta vendita del vino. Epperò in forza di cotale applicazione, la Deputazione ha la facoltà di ridurre la misura della vendita a minuto deliberata dal Consiglio Comunale, ove la eccedenza di tale misura possa perturbare le minute transazioni (Nota Min. Fin. 11 luglio 1875. — *Nuova Giuris. Amm.*, 1875, pagina 333).

#### **Deliberazioni comunali — Attribuzioni del Consiglio.**

È nulla la deliberazione del Consiglio Comunale con cui si conferisce la cittadinanza onoraria al ff. di Prefetto della Provincia, non avendo i Comuni facoltà di lodare o confermare gli atti dei funzionari governa-

tivi. (Cons. Stato, 8 luglio 1887, adottato. — Comune di Vallota ed altri.)

**Nota.** — Il Ministero dell'Interno con circolari 21 aprile 1876 e 10 novembre 1884. — (*Giurista*, 1885, p. 12) emise parere conforme.

**Demani comunali. — Commercio — Prescrizione. — Destinazione. — Usi civici. — Alienazione. — Ricorso in via amministrativa. — Frutti. — Buona fede. — Evizione. — Prezzo. — Spese del contratto.**

Il demanio comunale è sottotratto al commercio e non soggiace alle regole di diritto privato relative alla prescrizione acquisitiva, finchè la natura demaniale non sia perduta per mutata destinazione, o dalla pubblica autorità non sia rimosso il divieto dell'alienazione e della prescrizione.

Tanto è affermare la esistenza degli usi civici, quanto la esistenza del demanio.

Il fondo demaniale non si può perdere dal Comune, nè da altri si può acquistare per contratto o per prescrizione.

I cittadini *uti singuli* esercitano gli usi civici sul demanio, e perciò non è lecito al Comune che li rappresenta di alienare codesto demanio.

È giudizio incensurabile in Cassazione il ritenere che nè l'autorità tutoria, nè il decreto regio siano intervenuti a supplire al difetto di potestà del Consiglio Comunale che vendè il fondo demaniale.

Gli usi civici non sono capaci di essere surrogati dal canone.

La sentenza che assume la inefficacia della inversione degli usi civici nel canone non ha l'obbligo di rispondere alla obbiezione, che il canone era stato affrancato e che il Comune aveva aderito all'affrancazione.

La Corte di merito, col ritenere il fondo demaniale, non contraddice alla Corte di Cassazione, la quale si era limitata a dichiarare la incompetenza del Prefetto stante il dubbio intorno alla qualità della terra che era il soggetto dell'azione di reintegranda sperimentata in via amministrativa.

In caso di evizione, la responsabilità del demanio è limitata alla sola restituzione del prezzo e alle spese del contratto; quindi i soccumbenti devono pagare le spese giudiziali e non hanno dritto all'interesse sul prezzo da essi sborsato (Cass. Roma, 19 lu-



glio 1887, — Morelli ed altri c. Comune di S. Mauro Marchesato e Finanze — Corte Suprema, 1887, n. 7).

**Elezioni comunali—Guardia od Agente daziario —Ineleggibilità.**

La carica di guardia od agente al servizio dell'appaltatore dei dazi del Comune è incompatibile con quella di Consigliere Comunale (Cass. Roma, 16 novembre 1887 — Comune di Vallermosa c. Contù.)

**Elezioni politiche —Proclamazione dell'eletto —Errori di fatto e di calcolo.**

**Elezioni politiche —Componenti il seggio — Procedimento penale Sentenza di non luogo —Effetti —Convalida dell'elezione.**

Sebbene dopo la proclamazione di un cittadino a deputato, fatta dalla Camera, vengano constatati degli errori di fatto, dessa non può ritornare sulle sue deliberazioni, come lo potrebbe se si trattasse di errori di calcolo (1).

L'ordinanza della Camera di consiglio del tribunale, che, escludendo il reato di falso, dichiara non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato a carico dei componenti il seggio di una Sezione, non produce effetti in rapporto ai terzi.

Quindi, se la Camera dei deputati ha convalidato un'elezione, non può ritornare sul suo operato, sol perchè, nella motivazione della detta ordinanza, siasi ritenuto doversi dare al candidato rimasto escluso i voti attribuiti per errore ad un terzo.

*Camera deputati*, Giunta delle elezioni, 1 giugno 1887; Elez. 1 collegio Caserta.

(1) Il relatore citava i due precedenti delle elezioni del S. Martino e del Carnazza, per i quali, sebbene la Camera constatasse un errore di fatto nelle deliberazioni relative, pure non credette di dover ritornarvi sopra, chè altrimenti nessuna elezione sarebbe potuto ritenere come definitiva. Alludeva poi, d'altra parte, lo stesso relatore alla elezione del Bertani ed a quella del collegio di Vernasca, nelle quali, non ostante le rispettive convalidazioni, la Camera ebbe a revocare le sue decisioni, ossendosi accorta di un errore di calcolo nel computo dei voti. Nella specie attuale si ritenne che l'aver attribuito i voti a Lorenzo Montagna, invece che a Francesco

**Elezioni politiche —Convocazione degli elettori —Giorno delle elezioni —Termine** (L. 24 settembre 1882, art. 49).

Il termine, di cui all'art. 49 della legge elettorale politica, fra il giorno della convocazione dei comizi e quello della elezione, deve essere libero ed intero. (2)

Non sono tuttavia da annullarsi le elezioni già avvenute per ciò solo che il detto termine sia stato in fatto di soli 14 giorni interi. (3)

(*Camera deputati*, Giunta delle elezioni; 30 maggio 1887; Elez. parziali di Ravenna, Forlì ed altre.

**Esattore —Segretario comunale — Incompatibilità.**

I segretari comunali non possono essere esattori, neppure nel caso di esercizio di questi due uffici in Comuni diversi. (Cons. Stato, 23 marzo 1888, adottato. — Comune di Cerveno).

**Nota.** Giurisprudenza costante del Supremo Consesso (pareri 28 novembre 1873, e 1° luglio 1887), adottato dal Ministero delle Finanze con la circolare 29 aprile 1887, (*Man. Amm.*, 1887, p. 278), che è secondo lo spirito ed il letterale disposto dell'art. 14 della legge 20 aprile 1871.

**Espropriazione per pubblica utilità —Locazione e conduzione ante tempus del contratto d'affitto —Pretesa del conduttore.**

Il conduttore di uno stabile espropriato per pubblica utilità non ha dritto di pretendere nè del locatore nè dall'espropriante un compenso qualsiasi per la risoluzione

Montagna, costituisce un errore di fatto, non un errore di semplice aritmetica.

(2-3) Nell'affermare queste massime, la Camera raccomandava al Governo che nelle elezioni avvenire, il disposto dal cit. art. 49 della legge elettorale fosse applicato secondo l'interpretazione data-gli; ed il Governo accettava la raccomandazione.

Ricordiamo a questo proposito aver costantemente ritenuto il Consiglio di Stato, che, anche per le elezioni amministrative il termine corrispondente deve esser libero, e cioè che non è da computarsi nè il giorno della pubblicazione del manifesto di convocazione, nè quello delle elezioni.



del contratto d'affitto *ante tempus* tranne il caso che abbia sulla cosa locata ed espropriato un dritto pareggiabile ad una proprietà reale o ad una delle sue modificazioni, quali sono le migliorie reali arretrate al fondo (App. Milano, 25 gennaio 1888. — Raffaglio c. Comune di Milano).

**Farmacia titolare. — Assenza abituale. — Contravvenzione.**

Il farmacista che abitualmente per uno o più giorni della settimana abbandona la farmacia, lasciandone l'esercizio a persona non patentata, va soggetto a contravvenzione (Cass. Torino, 28 dicembre 1887 — Morcelli ric.)

**Leva militare. — Primogenito separato dalla famiglia — Computo in famiglia — Altro figlio — Se può considerarsi unico di madre vedova.**

Colui che ha un fratello maggiore, sebbene separato dalla famiglia, non ha dritto all'assegnazione alla 3<sup>a</sup> categoria, non potendo considerarsi nè unico, nè primogenito di madre tuttora vedova, per la ragione che il fratello maggiore à da computarsi in famiglia per gli effetti della legge sulla leva (Dispaccio Min. Guerra, 24 aprile 1888, numero 22910 — Ric. Giaquinto).

**Nota.** Questa massima è l'esatta applicazione della legge.

**Liste amministrative — Comune diviso in frazioni — Elettore avente il censo in più frazioni — Domicilio.**

In un Comune diviso in frazioni, colui che per ragione di censo può essere elettore in più di una frazione, deve votare in quella frazione ove, oltre il censo, ha il domicilio. (Cass. Roma, 19 gennaio 1888 — Folladar c. Brunengo e altri).

**Nota.** — La quistione non è nuova in giurisprudenza V. in fatti *Giurista* 1883, p. 180, con la nota.

**Sicurezza pubblica. — Affittacamere. — Industria. — Dichiarazione.**

Chi da oltre tre mesi tiene un inquilino in camere ammobigliate, senza averne mai

fatto alcuna dichiarazione all'Autorità Polittica, quantunque il contratto fosse stato concluso per minor durata, non commette contravvenzione all'art. 42 della legge di Pubblica Sicurezza (Cass. Torino, 7 dicembre 1887. — Vittadini, ric.)

**Sindaco — Certificato.**

Il certificato del Sindaco, che attesti non essere stato approvata dalla deputazione comunale dei teatri una clausola di un contratto fra l'impresario del teatro comunale e un impiegato del teatro stesso, è attendibile e può fare prova legale in giudizio. Quindi la sentenza, che abbia aggiustato fede a tale certificato, è incensurabile in cassazione. (Cass. Torino, 12 gennaio 1888 — Guardabassi c. Lomperti).

**Tassa di registro — Interessi sulle tasse indebitamente esatte.**

Gli interessi sulle somme indebitamente esatte per tasse di registro, son dovuti dalla Finanza solo dal giorno della domanda giudiziale e non da quello del pagamento della tassa (Cass. Roma, 30 gennaio 1888 — Finanze c. Suriano Fabrizio).

**Tassa di ricchezza mobile — Industria — Trasformazione di sostanza e non di forma — Cessazione del reddito.**

Tra l'industria della fabbrica dei maccheroni ed il commercio delle granaglie non esiste quell'affinità o somiglianza di operazioni industriali, che l'alinca *d* dell'art. 110 del Regolamento 24 agosto 1877 presuppone, oltrechè diversi debbono essere nei due generi il capitale ed il lavoro personale di chi vi attende.

Non essendovi quindi cangiamento di pura forma, ma cangiamento ed alterazione di sostanza, in quanto si sono mutate sostanzialmente le condizioni del capitale e del lavoro, deve ritenersi cessato il reddito del primo esercizio (Dec. *Comm. Cent.* 19 dicembre 1887 — n. 90995 — Ric. Adinolfi.)



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

*All'Amico Chiarissimo F. A. Acconcia*

## LA PERENZIONE

**secondo il codice di procedura civile  
e la giurisprudenza**

CAPO 1.º

*Che debba intendersi per perenzione —  
sua necessità e precedenti storici.*

La perenzione sta all'istanza come la prescrizione all'azione, diceva il non mai abbastanza compianto Pisanelli.

Essa, più che altro, è un istituto giuridico nato dal bisogno della tranquillità ed interesse sociale.

Ogni lite è un male. Quest'espressione rappresenta una verità da tutti universalmente riconosciuta, tanto per effetto d'esperienza che di riflessione. Suppongasi ora che l'armonia fra due o più membri del sociale consorzio si sia spezzata, dando luogo ad una di quelle controversie ora molto ed ora poco dispendiosa, ma quasi sempre cagione di scissure e d'ire individuali. Perpetuarsi la lite è lo stesso che mantener viva la cagione delle discordie, che il savio legislatore ha l'obbligo, per quanto è in lui, di evitare.

Ma non sono quelle semplici ragioni che rendono necessaria la perenzione. Chi non è sicuro dei domini o dei diritti su di una cosa, quasi sempre la tiene con una certa negligenza, nè vi pone quell'amore che ognuno suole avere per le cose proprie, e ciò non torna non solo di suo detrimento, ma dell'interesse sociale eziandio. Si aggiunga che l'abbandono dell'istanza presuppone la sua rinuncia, e se la parte interessata non vuole spingere avanti una controversia di suo privato interesse, non è giusto che la legge a lui costituisca, la-

sciando perennemente sospeso un giudizio ch'egli messo in dimenticanza.

Se poi sia derivato tal fatto da semplice trascuranza, anche allora la perenzione è ben fondata, poichè ogni cittadino ha l'obbligo di pensare, migliorare e garantire la cosa propria, e s'egli a vece è uno sbadato o un fannullone, gli servirà come giusta punizione al difetto di buon volere e di attività.

L'istituto della perenzione poggia sul principio istesso della prescrizione, cioè sul bisogno di rendere sicuri domini e diritti, punire la negligenza, e sul presupposto che abbia tacitamente rinunciato al proprio diritto, che per lungo tempo non ne ha fatto alcun uso o ricerca.

Eppure gran differenza esiste fra essi.

La prescrizione opera direttamente sul diritto e sull'azione, e ne produce quasi sempre conseguenze irreparabili, l'altra invece colpisce l'istanza giudiziaria rendendo e facendo considerare come nulla la procedura (1), ma lasciando sussistere il diritto.

Cosichè se uno vuol ripigliare l'istanza, non ha che a rinnovare nuovamente gli opportuni atti giudiziari, o meglio dire a ricominciare da capo.

La prescrizione ha un carattere estintivo in quantochè libera gli altri da un obbligo ed acquisitivo insieme, perchè fa nascere un diritto che senza di esso non esisterebbe; la perenzione invece è sola estintiva, poichè fa cessare l'istanza e non fa nascere diritti salvo il caso che il suo avverarsi coincide collo spirare del termine produttivo della prescrizione.

Alcuni scrittori francesi asserirono essere stato per la prima volta ideato nella pratica loro l'istituto della perenzione, mentre ri-

(1) La perenzione non estingue l'azione, nè gli effetti delle sentenze pronunziate, nè le prove che risultino dagli atti, ma rende nulla la procedura. (Comma 1º art. 341 proc. civ.)



conoscono i migliori critici trovare il suo fondamento nel diritto romano. Troviamo difatti, secondo asserisce Caio, che le liti fra cittadini romani così detti *iudicia legitima*, si estinguevano dopo un anno e sei mesi, ed altri di natura diversa col cessare dell'impero del Pretore a cui erano stati deferiti.

Giustiniano nella legge 13<sup>a</sup> del suo Codice, intesa sotto il titolo di legge *Properandum*, animato dallo scopo identico della perenzione quello cioè di evitare il troppo prolungarsi delle liti (*Ne lites fiant poene immortales et vitae hominum modum excedunt*), ordinò non potersi protrarre oltre il triennio (*Omnes lites non ultra trienni metas post litem contestatam esse protrahendos*).

Comprendiamo ch'essa non andava regolata da norme fisse, e che molto differiva dalla maniera in cui è intesa dai moderni, ma da ciò dall'asserire che anche dagli antichi romani non furono stabilite delle prescrizioni, per mettere un freno al grave sconcio di vedere protrarsi troppo le liti, ci corre.

## CAPO II.

*Termine della perenzione secondo i diversi giudizi — Diverse specie di perenzione — Loro esame e quistioni relative — Spese.*

« Qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura, dice il comma primo dell'articolo 338 procedura civile. Questo termine è però di un anno presso i pretori (1), e mesi sei presso i conciliatori (2). Però nei giudizi commerciali quei termini si riducono a metà, cioè mesi diciotto pei giudizi formali o sommari avanti i Tribunali e le Corti di Appello, mesi sei avanti i pretori e tre presso i conciliatori (3).

La riduzione a metà contempla poi non le sole istanze introdotte innanzi i pretori ed i tribunali con le funzioni commerciali, ma si estende alle istanze di appello devo-

lute alla cognizione delle Corti (Corte di Appello di Palermo — 40 luglio 1885. *Annali*.)

Il secondo comma del citato articolo 338 dice:

L'istanza è altresì perenta quando non siasi chiesta la dichiarazione di contumacia nel termine stabilito dall'art. 338. »

E quest' articolo prescrive:

« La dichiarazione di contumacia dev'essere chiesta nel termine di giorni sessanta dalla scadenza di quello stabilito per comparire, salvo che tra più attori o convenuti alcuno sia comparso.

« Per questa dichiarazione la parte interessata deve far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione delle cause contumaciali, e giustificare con certificato del cancelliere, ch'essa adempì e l'altra parte non adempì le disposizioni degli articoli 158 e 159 ».

La perenzione quindi può essere di due specie: ordinaria quando avviene che dopo le parti siano comparse in contraddittorio innanzi al magistrato competente, e per essi i termini sono quelli accennati nel primo periodo di questo capitolo; e speciale se ha luogo in conseguenza della contumacia, ed essa avviene nel breve periodo di sessanta giorni.

Perchè siffatta differenza?

Nulla si rileva dalle fasi storiche che avessero potuto precedere questa speciale disposizione; non avendone potuto, ed anche i lavori preparatorii per la compilazione della procedura civile ne tacciono interamente. È dunque dallo spirito che campeggia in quel codice, e sovra tutto dalla *mens legis* dell'art. che può indovinarsene la ragione.

Il legislatore volle che la parte non manchi della solerzia necessaria per iscrivere la causa a ruolo nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per comparire. Il non farlo è effetto di negligenza, e merita punizione. Nei giudizi poi che si svolgono in contraddittorio, le parti possono essere costrette ad un lungo termine per trovare gli elementi necessari a rispondere adeguatamente ad un'eccezione sollevata o

(1) L'istanza (davanti i pretori) non proseguita è perenta col compiersi di un anno dopo l'ultimo atto (Art. 447 comma secondo procedura civile).

(2) L'istanza (presso i conciliatori) non prose-

guita è perenta al compiersi di mesi sei dall'ultimo atto (Art. 464 comma secondo procedura civile).

(3) Art. 877 codice di commercio.



ad un'osservazione fatta e che non potea prevedersi a priori.

Ma allorchè avviene la contumacia l'attore non si trova di fronte alcun avversario, e può compiere con grande facilità l'istruttoria della lite. Ove però egli trascuri di far dichiarare la contumacia nel termine di cui all'art. 383 procedura civile, ha luogo la perenzione speciale.

Si osservò d'alcuni all'ingiustizia di tale disposizione perchè tante volte mancano all'attore gli elementi da fornire per l'istruttoria della lite. Ma si può facilmente rispondere che non bisogna procedere a casaccio, a sostenerla, e sovra tutto censurabile è chi non trova i mezzi a giustificare la sua domanda, anche non avendo alcun avversario che lo contraddica.

Fa mestieri convenire che quella speciale disposizione contiene un cavillo, un intoppo procedurale e nulla più. Non trova fondamento in una seria ragione giuridica, nè ha un'importanza propria. E giustamente i migliori organi del foro le si manifestarono contrari, tanto che nel progetto di riforma della procedura giudiziaria — resa ormai tanto necessaria — si è pensato di abolirla.

Non basta iscrivere la causa sul ruolo di spedizione di quelle contumaciali e provarlo con un certificato del cancelliere, ma è d'uopo fare espressamente dichiarare la contumacia entro i sessanta giorni. Perciò pria della scadenza di questo termine si dovrà depositare nella cancelleria il mandato per originale e per copia; l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se sia omesso nell'atto di citazione; i documenti originali di cui offri comunicazione, e in oltre il procuratore del convenuto quanto è prescritto dal comma secondo art. 159 e numero 5 articolo 134 procedura civile, ottenere poi il certificato del cancelliere di avere iscritto la causa nel ruolo delle liti contumaciali e far dichiarare la contumacia. Ci piace qui ricordare di avere deciso la Corte d'Appello di Catania, il 13 agosto 1884, che la iscrizione della causa a ruolo, sotto l'impero dell'antica e novella legge di procedura, è atto valido ad interrompere la perenzione. Molteplici casi ancora di analoghe sentenze potremmo ricordare, esse però ci sembrano poco esatte e per nulla ammesse dalla giurisprudenza prevalente.

La perenzione ordinaria può proporsi tanto dall'attore quanto dal convenuto, ma è lo stesso per quella speciale? Certo che sì. Dal momento che la legge non ha fatto in proposito distinzione di sorta, non è permesso farla al Magistrato giudiziario, menomando certe prerogative di qualche persona.

Se si è voluto punire la negligenza delle parti, essa è sempre una colpa sia che provenga dall'attore che dal convenuto. E se costui, dopo trascorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 383 procedura civile, vuole ottenere l'assolutoria dal giudizio, l'attore può benissimo opporgli la perenzione, ov'egli abbia trascurato di far dichiarare in tempo debito la contumacia dell'avversario. A queste conclusioni si dovrà sovra tutto venire ove si mettano in armonia gli articoli 338, e 339, 342, 380, 381 procedura civile, con quello dianzi ricordato.

Una delle quistioni oscillanti fra opposte risuluzioni tanto dagli jus—publicisti che dalla giurisprudenza è quella, se nel caso di contumacia tanto dell'attore che del convenuto debba pronunciarsi la perenzione speciale o quella ordinaria.

Il Guzzarì dice: L'art. 338 non fa distinzione di sorta, dichiara perento il giudizio quando, nei sessanta giorni, non siasi chiesta la dichiarazione di contumacia, intendendo così di punire la negligenza delle parti che non si curarono di proseguire la lite e fanno presagire con la loro inazione di volerla abbandonare. Di più l'art. 383 ponendo implicitamente come condizione alla domanda di dichiarazione di contumacia dell'avversario, la propria comparizione, nel termine di citazione, vuole che se nessuna delle parti ha costituito il procuratore nel termine, la perenzione sia irrevocabilmente incorsa e la procedura sia estinta. Perciò quello che, non comparso a tempo, volesse poi continuare il giudizio, potrebbe sentirsi opporre dall'avversario la già verificata perenzione, la quale, se trattasi di giudizio d'appello, fa passare in cosa giudicata la sentenza dei primi giudici.

E il Ricci scrive: Nel concetto del legislatore la perenzione, anche più breve di sessanta giorni, è sempre una pena inflitta alla colposa negligenza delle parti, e dal momento ch'è una pena, perchè non deve applicarsi ove maggiore è la colpa? »

Ma contrariamente osserva il Mattiolo.



« Adunque nel sistema della patria legge, la speciale perenzione di sessanta giorni, è fondata sulla presunzione assoluta di abbandono del giudizio, per parte di chi avendo diritto di far dichiarare la contumacia del proprio avversario, e trascurò di valersi di questa sua facoltà per lo spazio di sessanta giorni dalla scadenza dello stabilito per la comparizione.

Ora, poichè quegli, il quale non ha fatto atto di regolare comparizione, *non può far dichiarare la contumacia* dell'avversario, rimane necessariamente esclusa la detta perenzione speciale pel caso, in cui nessuna delle parti essendo comparsa, non v'ha giudizio *contumaciale*: in allora la citazione dev'essere rinnovata ad istanza della parte più diligente; e, non avendo la legge assegnato alcun termine, entro cui la nuova citazione debba farsi, vuolsi, nel suo silenzio, ritenere che la si potrà utilmente eseguire sin tanto che non sia decorso il termine della perenzione ordinaria ».

Noi opiniamo che per ambo le parti possa dichiararsi la perenzione.

Il Mattiolo parte dal principio, che la perenzione speciale può pronunziarsi quando una delle parti essendo regolarmente comparsa, s'è messa in condizione da potere aver luogo un giudizio contumaciale.

Non discutiamo se lodevole o no sia questa opinione, ma essa certamente non esce dai limiti d'una convinzione personale, nè può dirsi rigorosa conseguenza delle idee ammesse dal vigente codice di procedura civile e della prevalente giurisprudenza. E due semplici domande basteranno a dimostrare quanto sia poco accettabile. Non diede prova maggiore di negligenza e di valere abbandonare il giudizio, tanto da doverglisi meritamente infliggere la più severa punizione della perenzione speciale, chi non pensò nè a far atto di comparizione, nè a far dimostrare l'altra contumacia? Non è poi interessato nella lite tanto chi spinge un giudizio e poi l'abbandona, quanto il convenuto che avrebbe eziandio l'interesse di ottenere l'assolutoria dal giudizio o dalle domande dell'attore?

Buccheri, 23 giugno 1888.

(Cont.)

V. Guarrella Ottaviano

## ISTRUZIONI PRATICHE

per gli esami orali di Segretario Comunale

### STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO

(Cont. vedi num. 9 e 10)

D. Che cosa comprende la prima?

R. Comprende: 1.º la provocazione pubblica a commettere reati; 2.º i reati contro la religione e i buoni costumi; 3. offese pubbliche contro la persona del Re; 4. le offese pubbliche contro il Senato e la Camera dei deputati, i Sovrani ed i Capi di Governo esteri ed i membri del corpo diplomatico; 5. le diffamazioni ed ingiurie pubbliche e libelli famosi; 6. le pubblicazioni periodiche; 7. la divulgazione di segreti che possono compromettere la sicurezza dello Stato o giovare indirettamente ai nemici del medesimo; 8. il fare adesione a qualunque forma di Governo diversa da quella dell'attuale, o il manifestare voto o minaccia della distruzione dell'ordine Monarchico Costituzionale; 9. l'offesa contro il rispetto dovuto alla legge; 10. l'offesa contro l'invulnerabilità del diritto di proprietà; 11. l'apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalle leggi penali; 12. la provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali e contro l'ordinamento delle famiglie; 13. le pubblicazioni dei discorsi pronunziati in seduta segreta nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento senza averne avuto il permesso; 14. la pubblicazione del rendiconto di un dibattimento tenuto a porte chiuse, o degli atti distruttoria criminale o dibattimento pubblico per causa d'ingiurie o insulti; 15. la pubblicazione dei nomi dei Giudici del fatto e le discussioni e i voti individuali dei Giudici del diritto, ogni qualvolta si rende conto di un giudizio per reato di stampa.

D. Che comprende la seconda e la terza?

R. La seconda contempla le offese dirette contro i Sovrani od i capi di Governi stranieri, la terza riflette l'apologia dell'assassinio politico.

D. Di quante specie possono essere le leggi sulla stampa?

R. Di due specie, *proibitive*, in quanto ne vietano l'uso su certe cose, e *repressive*, in quanto ne puniscono l'abuso dopo l'uso.

D. Come sono considerati i reati di stampa?

R. Sono considerati come facienti parte di quelli politici; perchè non bisogna confondere i reati di stampa con ogni altra specie



di azioni criminose, essi hanno una natura propria, e la distinzione mette nella genesi stessa di quei reati. La differenza fra il delitto ordinario e quello di stampa proviene, che nel primo lo stesso soggetto concepisce ed esegue, mentre nel secondo l'esecuzione dipende dall'impiego di un mezzo meccanico, che non è mai, o quasi mai, a disposizione di colui che concepisce il reato.

*D.* Su che si fonda questo principio della libertà di stampa?

*R.* Su di un diritto naturale dell'uomo, la libera manifestazione del proprio pensiero, sul principio di essere la stampa la potenza necessaria ed indispensabile in un libero Governo, da cui tutti i poteri debbono trarre aiuto e forza. Si fonda sul principio di essere la stampa un mezzo, uno strumento di comunicazione del proprio pensiero, la parola scritta, e che il pensiero, la ragione, e le proprie convinzioni sono essenzialmente libere; si fonda sul principio di non poter negare la libertà di esternare la propria opinione mediante la stampa, la quale non fu che un diritto innato dell'uomo, come quello di far uso delle proprie forze e della propria persona.

*D.* Ed allora su che si fonda questo principio di punire gli abusi di stampa, se essa, per legge naturale, è libera?

*R.* Si fonda sul principio, che se ciascuno ha il diritto di accusare altrui del male fatto, di manifestare la propria volontà, di esternare la propria opinione, nessuno ha poi il diritto di calunniare; di provocare rivolte, di commettere abusi, manifestando la propria opinione; perchè allora la stampa, trascendendo, lascia di essere un diritto e diviene un reato; come la stessa parola vocale, il gesto ed i movimenti più semplici, potendo far parte di un'azione, addivengano invece modo o strumento di un fatto criminoso. Si fonda sullo stesso principio di garentire la libertà di stampa, perchè queste leggi non nuociono punto, anzi la libertà della stampa non può escludere la repressione dei delitti, dei quali poi essa possa esserne lo strumento. (1)

*D.* Il nostro Statuto garentisce la proprietà?

*R.* Sì, tutte le proprietà, senza veruna eccezione, sono inviolabili; ma però quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo

esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

*D.* Che cosa è la proprietà?

*R.* La proprietà è il cardine costitutivo delle famiglie, e per conseguenza la base del vivere sociale.

*D.* Su che si fonda il diritto di proprietà?

*R.* Si fonda per origine sul *diritto naturale*; sul modo con cui si acquista, si conserva e si perde, si fonda sul *diritto civile*; e sul *diritto pubblico* quando bisogna determinare i limiti. Si fonda sulla condizione indispensabile ed innata della natura umana, inquanto è mezzo e materiale ragione di essere della vita, soddisfacimento ai fisici bisogni dell'uomo.

*D.* E quali sono i limiti di diritti di proprietà?

*R.* I limiti sono fondati sul diritto di godere e disporre della proprietà nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

*D.* In modo che non vi può esistere eguaglianza di proprietà.

*R.* L'eguaglianza di beni è una chimera predicata da pochi utopisti, perchè per lo contrario la disuguaglianza di beni e di stabili è inevitabile, ed è una conseguenza naturale delle cose e dei diritti umani.

*D.* Su che si fonda il dovere del proprietario stabilito dal nostro Statuto, nell'essere cioè costretto a cedere i suoi beni per causa di utilità pubblica, e mediante una indennità?

*R.* Si fonda sulle condizioni sociali del paese, perchè l'assoluto diritto di proprietà non deve poi ostacolare l'utile generale; è canone incontrastabile di diritto comune, che il bene privato debba cedere di fronte a quello pubblico.

*D.* qual'è la legge, che regola le norme per riconoscersi la pubblica utilità di una opera?

*R.* La legge del 25 giugno 1865, con cui possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle provincie o dei comuni nell'interesse pubblico, ma pure quelle che, allò stesso scopo, intraprendono corpi morali, società private o particolari individui.

(1) Vedi. Opera dell'autore « *Elementari Principii di Diritto Pubblico* (pag. 40 e seguenti).



*D.* Quali ne sono le pratiche generalmente parlando?

*R.* Si fa la domanda da parte di chi voglia ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, la quale va pubblicata preventivamente in ciascun Comune in cui la opera stessa dev'essere eseguita, s'inserisce anche nel giornale ufficiale della Provincia. Detta domanda resta pubblicata per 15 giorni integri, nel cui termine ciascuno potrà prendere conoscenza della relazione del piano depositato nell'ufficio del comune, o della Prefettura o Sotto-Prefettura e fare le proprie osservazioni.

*D.* Ma vi è il caso quando la dichiarazione di pubblica utilità si fa per legge?

*R.* Sì, nei seguenti casi: per la costruzione delle strade provinciali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi, e per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, dev'essere autorizzata per legge, debba o pur no lo Stato concorrere alla spesa.

*Continua*

PROF. LUIGI VENEZIANI

---

## PARTE UFFICIALE

---

**Legge portante modificazioni agli art. 82, 86, 93, 96, 158, 159 e 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3.<sup>a</sup>)**

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Agli art. 82, 86, 93, 96, 157, 158, 159 e 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col regio decreto 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3.<sup>a</sup>) sono sostituiti i seguenti:

Art. 82. — Gli inscritti, di cui all'art. precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

Quando non siano dichiarati idonei sono

rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilità, possono nuovamente chiedere la visita all'estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da taluna delle deformità di cui all'art. 48, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il consiglio potrà pronunziare la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 86. — Va esente dal servizio di 1. e 2. categoria ed assegnato alla 3. l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70.<sup>o</sup> anno di età;
4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi.
7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70.<sup>o</sup> anno di età e che non abbia figli maschi;

8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

Art. 10. Primogenito di orfani di padre e madre;

11. fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre;

12. Maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93;

13. Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;

14. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizioni di prendere il servizio militare, salvo che ad uno tra i fratelli competa la esenzione per altro titolo.

Le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di cui al n. 14, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.

I diritti alla 3<sup>a</sup> categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 87 e



88, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno che sarà stato fissato dal ministro della guerra per l'apertura della sessione della leva alla quale gl'iscritti prendono parte.

I suaccennati diritti che non siano stati esposti dagli iscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al consiglio di leva fino alla chiusura della sessione della leva alla quale essi concorrono.

Art. 93. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'assegnazione alla 3ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia;

1. I membri di essa che sono ciechi di ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

2. Quelli che per mustuosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;

5. Quelli che, condannati a pene criminali sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'assegnazione suddetta.

Art. 96. — Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, ove non abbia procurato ad un fratello tuttora vivente l'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3ª categoria quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3ª categoria, per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 86 non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiore.

È modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuni dei membri della fami-

glia stessa sia da considerarsi come non esistente per l'applicazione dell'articolo 93 della legge stessa.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia agli effetti suindicati, il passaggio a secondo nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali

Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'articolo 89 ogni qual volta si tratti di applicare l'articolo 87 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito per il suo arruolamento innanzi al consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso imputabili.

Il passaggio alla 3ª categoria deve essere domandato dal militare interessato e richiesto con atto autentico, dai inoltre, membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Art. 158. — I renitenti che si presentano spontanei, e che vengono arrestati, devono dal consiglio di leva del circondario a cui per ragione di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettato al tempo della leva, e se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo articolo 160.

Essi saranno quindi denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro



i medesimi in conformità dei seguenti articoli 159 e 161.

I consigli di leva provvederanno perchè siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo i loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.

Art. 159. — I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1<sup>a</sup> categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 160. — I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3<sup>a</sup> categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3<sup>a</sup> categoria se, oltre di avervi avuto diritto a tempo della loro leva, non si trovino nelle condizioni di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, coordinandolo con le disposizioni della presente legge e con quelle relative alle altre modificazioni all'attuale testo unico che fossero state approvate con le leggi promulgate prima o contemporaneamente alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1888.

UMBERTO

E. BERTOLÈ-VIALE.

*Legge portante modificazioni agli articoli 121, 122, 123, 124, 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3.<sup>a</sup>)*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Agli art. 122, 123, 124 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito stato approvato con reale decreto 17 agosto 1882, n. 956, sono sostituiti i seguenti:

Art. 122. — L'obbligo del servizio, di cui all'art. 1 della presente legge, si compie dai militari di 1. categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1. gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 21.<sup>o</sup> anno di età.

I militari di 1. categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1. categoria.

Art. 123. — La ferma è, a secondo de' casi, di anni 5, di 4, di 3, di 2 e di un anno.

La ferma di anni 5 e di anni 1 decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

La ferma di anni 4, di anni 3, e di anni 2 decorre dal 1. gennaio dell'anno in cui gli



uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è iscritto compiono il 21.º anno di età.

Art. 124. — Contraggono la ferma di anni 5 i sott'ufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, i vivandieri, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio di qualsiasi arma e di qualsiasi grado.

quella di anni 4 gl'iscritti di leva assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano come volontari ordinari in quest'arma;

quella di anni 3 gl'iscritti di leva assegnati a quella parte del contingente di 1. categoria per la quale nella legge annuale di leva sia così limitato il loro obbligo;

quella di un anno per i volontari di un anno.

Art. 125. — Compiuta la ferma tutti i militari di prima categoria sono, in tempo di pace, inviati in congedo illimitato, rimanendo ascritti all'esercito permanente.

I sott'ufficiali delle varie armi ed i militari con la ferma di anni uno, due o tre (ad eccezione di quelli delle compagnie operai) fanno poi passaggio alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12.º anno del loro obbligo di servizio.

I militari con la ferma di anni 4 o 5 (eccettuati i sott'ufficiali ai quali è applicabile il disposto del precedente alinea) non fanno passaggio alla milizia mobile, ma restano ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre del 9.º anno dell'obbligo di servizio.

Decorso rispettivamente il detto periodo di tempo tutti i militari passeranno a far parte della milizia territoriale.

È in facoltà del ministro della guerra:

1. Di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria di campagna, in cui parte della classe anziana potrà essere congedata in principio del terzo periodo;

2. D'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

Art. 2. Agli articoli 137, 138 e 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, stato approvato con regio decreto 17 agosto 1882, n. 956, sono sostituiti i seguenti:

Art. 137. — Alla rafferma senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1. I militari che hanno compiuta la ferma di 5 anni;

2. I caporali maggiori di tutte le armi, compiuta che abbiano la ferma, nonchè i militari che si trovino già in condizioni da poter poi aspirare alla rafferma con premio;

3. I militari che abbiano compiuta una o più rafferme con premio;

Art. 138. — Alle rafferme con premio possono aspirare, purchè soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione che sono determinate dal regolamento:

1. Carabinieri, siano o no graduati, e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compiuto sotto le armi cinque anni di servizio e non abbiano oltrepassato l'età di 40 anni;

2. I militari di truppa delle altre armi che abbiano compiuto cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata la età di 36 anni.

Art. 139. — Semprechè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

1. A tre successive rafferme con premio i carabinieri reali, siano o no graduati, i sottufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, i sottufficiali musicanti ed i capi armaiuoli;

2. A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali, appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza; e depositi cavalli stalloni, i caporali e soldati musicanti, i caporali maniscalchi, i caporali e soldati trombettieri e i sellai.

Ai sott'ufficiali non compresi nel n. 1 del presente articolo saranno accordate le rafferme con soprassoldo di cui nella legge 8 luglio 1883 n. 1470.

Art. 3. Il caposoldo annuo di L. 150 stabilito dall'art. 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e che fu limitato ai soli sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali dell'art. 30 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, è abolito.

È invece aumentato di quaranta centesimi l'assegno giornaliero dei detti sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.



Art. 4. All'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, stato approvato con regio decreto 17 agosto 1882, n. 956, è sostituito il seguente:

Art. 121. — Gli iscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare, o vi servano in virtù di regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1. categoria del rispettivo mandamento.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente, dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria, non abbiano servito almeno tre anni colla qualità d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno compiere questo periodo di servizio come militari di truppa, dopo del quale saranno iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

#### *Disposizioni transitorie*

Art. 5. I militari vincolati alla ferma permanente, che si trovino sotto le armi alla promulgazione della presente legge, continueranno negli obblighi di servizio da loro contratti.

Essi potranno però essere ammessi, ove ne abbiano i requisiti, alla rafferma con premio dopo compiuti 5 anni di servizio.

Art. 6. La disposizione di cui all'art. 123 relativa alla decorrenza della ferma di anni cinque è applicata a tutti coloro che si trovano sotto le armi con la ferma temporanea di sottufficiale alla data della promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1888.

UMBERTO

E. BERTOLÈ-VIALE.

## Parte I.

### GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

#### **Chiese — Cose consacrate a Dio — Fuori commercio.**

Le cose consacrate a Dio, come le Chiese, sono suscettive di privata proprietà finchè dura la loro destinazione (Cass. Napoli, 12 gennaio 1888 — Congrega di S. Giuseppe).

#### **Comune — Foreste o boschi — Spese di custodia — Criteri di riparto** (L. 20 giugno 1877, art. 26).

Ai termini dell'art. 26 della legge forestale 20 giugno 1877, il solo criterio stabilito pel riparto fino a due terzi, fra i Comuni, delle spese del personale di custodia dei boschi, è l'interesse che ciascun Comune ha nel mantenimento dei vincoli forestali.

Il consiglio provinciale, giudice della misura di codesto interesse, non può scegliere criterii diversi di riparto.

Hanno attinenza e proporzione con l'interesse al mantenimento dei boschi i criterii desunti dalla popolazione e dalla estensione dei terreni vincolati, posto nel territorio comunale.

Non sarebbe, invece, ammissibile il criterio desunto dalla imposta fondiaria pagata sui beni di proprietà del Comune, quando anche si riferisse soltanto ai beni comunali colpiti da vincolo forestale. (Cass. Stato, 18 marzo 1887. Comuni di Amorosi e di S. Giorgio La Molara).

#### **Conto comunale — Documenti giustificativi — Smarrimento — Equipollenti.**

Sono ammessi gli equipollenti dei documenti giustificativi del conto comunale, ed il Consiglio di Prefettura non può rifiutarsi di esaminarli, quando da verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale risulta evidentemente provato che il Tesoriere abbia esibito il conto, che questo sia stato esaminato dai revisori, ed approvato poi dal Consiglio stesso (previo esame dei documenti), il quale aveva stabilito le rimanenze; e quando poi risulti che i documenti stessi non si rinvenivano negli uffici comunali (Corte dei conti, 17 gennaio 1888 — Copiso c. Comune di Scalea).



**Legname — Taglio — Cessione — Obblighi personali del cedente — Non si trasmettono nel cessionario.**

Il cessionario di un concessionario del legname che risulti dal taglio di un bosco, non può essere obbligato alla somministrazione di una determinata quantità di carbone, che il cedente pel precedente contratto, erasi obbligato di dare ad un terzo, ancorchè fosse stato sciente di questo contratto, senza che ne avesse assunto gli obblighi (Cass. Napoli, 28 gennaio 1888 — Ruoppo e Ferraro.)

**Mentecatti — Spese di mantenimento — Provvedimenti del Governo — Ricorso.**

La deputazione provinciale è incompetente a ricorrere contro i RR. Decreti che stabiliscono la competenza passiva della spedalità dei mentecatti, giacchè nessuna ragione d'urgenza l'autorizza a sostituirsi al consiglio nelle materie di cui all'art. 172, n. 6 della legge comunale, quando al rimborso delle spese al luogo pio è stato già provveduto a senso di legge. (Cons. Stato, 8 dicembre 1887. — Provincia di Cuneo).

**Nota.** — Questa massima è uniforme a quella precedentemente sanzionata dal supremo consesso addì 4 luglio 1879, che riferiamo.

« Dopo che in via amministrativa è stato « deciso con decreto Sovrano, previo parere « del Consiglio di Stato, sopra una vertenza « sorta fra due Province in ordine alla competenza passiva di un mentecatto povero, « e fu attribuita la spesa ad una di esse « Province, spetta soltanto al Consiglio provinciale, e non alla Deputazione provinciale, decidere se la provincia debba ac- « quietarsi alla disposizione sovrana e provvedere al proprio interesse o mediante « ricorso in base all'art. 9, n. 4 della legge « sul Consiglio di Stato, o altrimenti.

« Nessuna ragione di urgenza autorizzando « la Deputazione provinciale a sostituirsi al « Consiglio provinciale, deve il ricorso della « medesima, presentato a senso del detto « art. 9, n. 4 della legge sul Consiglio di « Stato, essere licenziato come irricevibile. » V. *Man. Amm.*, 1880, p. 46.

**Notaio — Esami d'idoneità — Corte d'appello — Competenza.**

Giusta l'articolo 12 della legge sul Notariato, la Corte d'appello ha competenza per dichiarare illegale l'esame d'idoneità subito da chi aspira ad occupare un ufficio vacante di notaio, quando l'esame sia stato dato prima della decorrenza dei sei mesi da un precedente esame non riuscito, ai termini dell'art. 6 (App. Catanzaro, 20 marzo 1888. — Pugliese.)

**Opere pie — Lite — Autorizzazione dell'autorità tutoria — Mancanza — Conseguenza.**

Le opere pie han bisogno dell'autorizzazione della Deputazione provinciale, quando debbono promuovere giudizio che non riflette esazione di rendite. Qualora mancasse non havvi altra responsabilità che quella del rappresentante l'opera pia a indennizzare le spese coi danni. (App. Catanzaro, 10 marzo 1887 — Monte dei pegni ed orfanotrofio maschile di Catanzaro.)

**Nota.** — La corte d'appello di Milano con sentenza del 30 luglio 1886 ritenne che la mancanza di autorizzazione a stare in giudizio non è causa di nullità degli atti già intervenuti; e quindi il giudice, rilevata tale mancanza, deve sospendere ogni giudizio in merito, ed ordinare la regolarizzazione del giudizio stesso, mediante la produzione, da parte dell'opera pia della prescritta autorizzazione.

La cassazione di Torino (21 febbraio 1887) ha deciso pure che l'irregolarità del giudizio introdotto da un'opera pia senza l'autorizzazione è sanata dall'autorizzazione intervenuta durante il giudizio stesso.

E questa massima è stata costantemente ammessa dalla cassazione Torinese, come rilevasi dalle sentenze 11 aprile 1883 e 13 settembre 1884 — V. *Man. amm.*, 1883, p. 251 e *Giurispr.* XXI, p. 670.

Notiamo pure che il Cons. di Stato (30 gennaio 1885) ha opinato che l'autorizzazione è sempre necessaria per conferire ai Corpi la qualità di legittimi contraddittori in giudizio senza distinguere se vi debbono comparire come attori o come convenuti.

Per costante giurisprudenza giudiziaria la mancanza di autorizzazione, anche pel corpo morale convenuto, è rilevata d'ufficio, e ren-



de personalmente responsabile il rappresentante del corpo stesso che si presenti come contraddittore senza esservi autorizzato a norma di legge (1). (Dal *Man. amm.*, 1885, p. 128).

Chiudiamo questa rassegna col riferire la sentenza della Cassazione di Torino dal 16 marzo 1887.—(*Man* 1887, p. 320, *La Giurisp.*, 1887, n. 30 che ha detto non essere necessaria l'autorizzazione per interporre appello, quando s'era già regolarmente ottenuta per il giudizio di primo grado.

Però la stessa Corte (31 maggio 1878) ed il Cons. Stato (3 giugno 1881) ritennero invece necessaria una nuova autorizzazione dell'autorità tutoria anche pel giudizio d'appello.

**Quistioni elettorali — Capacità — Competenza giudiziaria — Ingerenza amministrativa.**

Nelle quistioni di capacità elettorale è chiamata la sola autorità giudiziaria; e se mai vi avesse prima deliberato l'autorità amministrativa, non può vietarsi che ne conosca indi la giudiziaria. (App. Trani, 16 Luglio 1880).

**Nota.** — Una delicata quistione si è presentata intorno all'applicazione dei principii attuati dalla Corte di Trani. Un Consigliere Comunale sul reclamo di un elettore dichiarò ineleggibile un tale che nelle elezioni aveva riportato un numero di voti superiore a quelli ottenuti da un altro, che venne proclamato eletto in surrogazione di lui. Contro tale deliberazione ricorse alla Corte di Appello il dichiarato ineleggibile: e dopo il suo ricorso, il Prefetto della Provincia annullò la deliberazione consiliare pel motivo che era stata resa senza che il reclamo fosse stato notificato all'interessato. Innanzi alla Corte fu dedotto, che avendo il Consigliere Comunale ricorso al Re contro il decreto del Prefetto, doveva suspendersi di provvedere fino a che non fosse stato discusso quel ricorso. L'annullamento della deliberazione, rende perentoriamente inutile l'esame del magistrato di appello, se il decreto prefettizio rimarrà confermato. Dal suo canto,

il reclamante insistè che il suo reclamo non fosse ostacolato dal ricorso al Re, e che la competenza giudiziaria non possa esser ritardata o sospesa da provvedimenti dell'autorità amministrativa.

A conforto della prima tesi, vi è una decisione della Corte d'appello di Napoli, 28 agosto 1876 (*Riv. Am.* XXVII, 694), che dice: se la Deputazione provinciale abbia dichiarato nulla per vizio di forma la deliberazione del Consiglio comunale portante annullamento delle elezioni comunali, il fatto che con la stessa deliberazione siasi pure decisa una questione di capacità riguardo ad uno degli eletti, non può in alcun modo autorizzare il Pubblico Ministero e ricorrere per la riforma di questo capo della deliberazione alla Corte d'Appello; perchè col seguito annullamento è venuta meno la deliberazione da impugnare e non può quindi esservi più possibilità di ricorso che dietro nuova deliberazione del Consiglio comunale regolarmente emessa.

Ma, a prescindere della differenza che è fra il caso in cui il ricorso fosse posteriore di data all'annullamento della deliberazione, e l'altro in cui l'annullamento seguisse il ricorso; non sarebbe mai ragionevole impedire l'azione giudiziaria sotto pretesto che l'atto contro cui si fa richiamo fosse stato annullato dall'autorità amministrativa. Spetterà all'autorità giudiziaria adita, se lo crederà, dire inammissibile l'istanza, in vista dell'inesistenza dell'atto contro cui si ricorre; ma non potrà volersi impedire che essa autorità si arresti innanzi al ricorso amministrativo, chè allora si riuscirebbe a vulnerare le attribuzioni giudiziarie. « Tutte le quistioni di capacità elettorale (diceva la Cassazione di Roma a 5 novembre 1884, Leg. 1885, 656) sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria, e però, quando pure vi abbia prima deliberato l'autorità amministrativa, il giudizio relativo proposto dinanzi il magistrato ordinario, è affatto nuovo e indipendente da qualunque precedente deliberazione amministrativa ».

E il Consiglio di Stato, 23 dicembre 1884 (Leg. 1883, 466) disse che il Prefetto non ha potestà di annullare le decisioni del Consi-

(1) La giurisprudenza giudiziaria invece ha stabilito che l'autorizzazione della Deputazione prov. non occorre, quando l'opera pia sia convenuta. V.

app. Torino 21 dicembre 1881 a Cass. Napoli 19 giugno 1882.



glio Comunale in materia elettorale, perchè gli articoli 131 e 136 della Legge Comunale e Provinciale non sono applicabili in tali casi. Sarebbe quindi strano che, mentre il Prefetto non può avere ingerenza in queste materie, si possa arrestare l'istanza dell'elettore che è stato dichiarato ineleggibile dal Consiglio Comunale, sol perchè il Prefetto ha annullato la deliberazione consiliare. Il magistrato deciderà la quistione di eleggibilità, senza darsi carico del decreto prefettizio, quasi non esista affatto: il ricorso al Re contro quel decreto non impedirà che egli se ne occupi.

Se non ci fosse stato il ricorso al Re, avrebbe potuto discutersi l'argomento della inutilità dell'esame giudiziario su di un atto amministrativo già revocato dall'autorità chiamata a far ciò dall'art. 4 della legge sul Contenzioso amministrativo; ma l'esistenza del ricorso, e la possibilità che il Re annulli il decreto del Prefetto, fa perdere ogni importanza alla obbiezione.

Alle parti non deve essere ostacolato il dritto a domandare la reintegrazione dei diritti lesi dalla decisione consiliare tuttavia esistente: nè l'attribuzione che ha l'autorità giudiziaria può essere ostacolata da ciò che l'autorità amministrativa abbia potuto fare, essendo autonome e libere le due magistrature nel provvedere sull'identico atto che, sotto aspetti diversi, può provocare due diversi provvedimenti d'indole diversa: tanto più se si guarda che il Consiglio Comunale, in materia di capacità elettorale, ha funzioni giudiziarie e rende decisioni vere e proprie, sulle quali la Corte d'appello è chiamata a giudicare in secondo esame, per la seconda parte dell'art. 75 della Leg. Com. e Prov., e quindi riuscirebbe mostruoso che il Prefetto con un suo decreto, annullando la deliberazione consiliare, implicitamente revocasse la decisione che essa contiene, e assorbisse così le attribuzioni giudiziarie— (Gravina, 1888, p. 445).

**Sanità pubblica — Farmacie — Riapertura di farmacia chiusa col consenso dell'autorità.**

Quando un farmacista ha ottenuto l'autorizzazione di chiudere la propria farmacia colla condizione di riaprirla quando se ne sentirà il bisogno, e dato questo bisogno esso farmacista non ottempererà all'invito

ufficiale di riapertura, l'autorità può fargli formale precetto di aprire l'esercizio entro un determinato termine colla comminatoria dell'impianto di una nuova farmacia in quella località, e trascorso inutilmente il termine perentorio può indire il concorso per la concessione della nuova officina farmaceutica. (Nota Min. Int. 2 giugno 1888, al Prefetto di Mantova).

**Sanità pubblica — Farmacie — Trasporto da luogo a luogo — Permesso del Prefetto.**

Il farmacista, che, approvato in un luogo, trasporti altrove ed imprenda un nuovo esercizio senza il permesso del Prefetto, è in contravvenzione (Cass. Napoli, 14 novembre 1887 — De Bello).

**Spese di spedalità — Indigenti stranieri — Convenzioni Internazionali — Validità.**

Rientra nelle attribuzioni del Governo del re lo stipulare una convenzione per stabilire che i nazionali poveri, colpiti da malattia, siano gratuitamente curati negli ospedali e nei manicomi dell'altro Stato contraente, e che i sudditi di questo Stato, i quali si trovino in identiche condizioni nel regno, sieno equiparati ai nazionali e curati nei nostri stabilimenti ospitalieri.

Per la validità ed obbligatorietà di tale convenzione non occorre, ai termini dell'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno, l'approvazione del Parlamento.

Non è necessario che sussista al riguardo una formale convenzione tra il Governo italiano e quello straniero; ma può l'accordo risultare anche da costante consuetudine, costituente per sè una di quelle *convenzioni tacite* ammesse dal diritto internazionale e riconosciute obbligatorie al pari delle convenzioni formalmente stipulate.

Non potendo quindi, in forza di tale convenzione, chiedersi al Governo estero il rimborso delle spese di cura e mantenimento dei mentecatti stranieri accolti nei manicomi italiani, e non essendo da alcuna legge obbligato lo Stato a sostenere tal sorta di spese, queste devono andare a carico della provincia di ultima dimora dei detti malati, in base all'art. 174, n. 10, della legge com. e prov. 20 marzo 1865. (Cass. Stato, 25 marzo 1887 — Min. Int.).

**Nota.** — La Sezione ecc. — Vista la relazione del corrente marzo (div. 5, sez. 1,



n. 26066-55-94), con la quale il Ministero dell'interno chiede il parere del Consiglio di Stato sulla questione sorta circa la competenza passiva delle spese di cura e mantenimento nell'ospedale di Venezia della maniaca Isaura Marench, di nazionalità francese.

Ritenuto che la maniaca di nazionalità francese Isaura Marench venne accolta nell'ospedale di Venezia il 15 gennaio 1886;

Che la deputazione provinciale di Venezia ripetutamente si rifiutò di assumere la spesa a carico della provincia, adducendo: 1. che, quando anche esistesse una convenzione tra l'Italia e la Francia per la reciprocità di cura gratuita degli indigenti dei due paesi, sarebbe per lo meno dubbio che tale convenzione potesse valere a danno degli ospedali o di altri enti morali, perchè in contraddizione colle leggi vigenti e mancante dell'approvazione del Parlamento; 2. che tanto meno la provincia ricorrente ha l'obbligo di sostenere la spesa del mantenimento della maniaca francese Marench, in quanto che non venne mai stipulata convenzione alcuna su siffatto argomento tra l'Italia e la Francia.

Su di che la Sezione ha considerato:

Sul primo motivo del ricorso:

Che è nella piena competenza del governo del re lo stipulare una convenzione per cui venga stabilito che i nazionali poveri, colpiti da malattia, siano gratuitamente curati negli ospedali e nei manicomi dell'altro Stato contraente, e che i sudditi di quello Stato i quali si trovino in identiche condizioni nel regno, sieno equiparati ai nazionali: epperò gratuitamente accolti e curati nei nostri stabilimenti ospitalieri;

Che per essere valida ed obbligatoria una tale convenzione non occorre, a termini dell'art. 5 dello Statuto fondamentale del regno, l'approvazione del Parlamento;

Che un esempio di siffatte convenzioni internazionali, per non citarne altri parecchi, si ha nell'accordo intervenuto tra il nostro governo e l'austriaco, mediante scambio di note diplomatiche del 7 gennaio e 9 febbraio 1861, per la reciprocità di cura gratuita degli infermi poveri, accordo che è sempre in pieno vigore e di cui non fu mai e non poteva essere impugnata la legittimità.

Sul secondo motivo:

Che se tra l'Italia e la Francia non venne stipulata formale convenzione per la reciprocità di cura gratuita dei mentecatti indigenti, non è men vero però che da lunghi

anni esista tra i due Governi un tacito e costante accordo, confermato da continui rapporti diplomatici, per la cura gratuita degli italiani poveri ricoverati negli ospedali di Francia e dei francesi poveri negli ospedali d'Italia;

Che questa costante consuetudine, equa e vantaggiosa pei due paesi, costituisce per sè stessa una di quelle *convenzioni tacite*, che il diritto internazionale non solo ammette, ma riconosce obbligatorie al pari delle convenzioni formalmente stipulate;

Che non potendosi, per le cose dette dianzi, pretendere dal Governo francese il rimborso delle spese di cura e mantenimento dei mentecatti francesi accolti nei manicomi italiani, e non essendo da alcuna legge obbligato lo Stato a sostenere tale sorta di spese, queste devono andare a carico delle provincie di ultima dimora dei detti malati in base all'art. 174, n. 10, L. 20 marzo 1865 (alligato A), che annovera fra le spese obbligatorie provinciali quella di mantenimento dei mentecatti poveri;

Che a quanto risulta dai trasmessi documenti la mentecatta Isaura Marench, di nazionalità francese, era priva di mezzi ed aveva dimora in Venezia quando fu colpita da alienazione mentale e ricoverata in quell'ospedale;

Che ciò stante alla provincia di Venezia incombe l'onere della relativa speditività;

E per le premesse considerazioni la Sezione avvisa che le spese di cura e mantenimento della demente Marench debbano essere poste a carico della provincia di Venezia.

#### **Tassa di bollo — Domande e processi verbali per le privative industriali.**

Le disposizioni contenute nel regolamento approvato col R. Decreto 31 gennaio 1864, n. 1674 relative all'esenzione dalla tassa di bollo degli atti di privative industriali, sono state abrogate dalla legge 14 luglio 1887 numero 4702, che modifica quella del 13 settembre 1874.

Quindi tutte le domande per ottenere attestato di privativa debbono, a norma dell'art. 20, n. 2 della legge 13 settembre 1874 predetta, essere scritte in carta bollata da una lira; la tassa di bollo da cent. 50 per i processi verbali rilasciati dalle Prefetture e Sottoprefetture agli interessati per attestare la presentazione delle domande rimane



ferma, quando siano scritte su carta filigranata dello stesso valore, potendo tali atti essere equiparati ai certificati compresi nell'art. 19, n. 5 della legge indicata; salvo però le disposizioni degli art. 20, n. 30 e 29, i quali permettono che atti dei pubblici uffici possono scriversi su carta libera, od in moduli a stampa, purchè siano sottoposti al bollo da una lira e previo consenso dell'Intendenza Provinciale di finanza (Min. Ag., Ind. e Comm., 30 aprile 1888, n. 1859.)

**Tassa di successione —Deduzione —  
Debiti certi e liquidi.**

Per ammettere in deduzione, allo scopo della tassa di trasferimento, non può valere in ipoteca che il defunto abbia dato sul proprio fondo pel debito di un terzo; e nemmeno una scrittura privata dalla quale risulti che il defunto abbia acquistato quel fondo da quel terzo, con obbligo di pagarne il prezzo al creditore che vi aveva accesa la sopradetta ipoteca, quando quella scrittura non è registrata prima della apertura della successione del defunto (App. Catanzaro, 9 marzo 1888. — Silvagni e Del Vecchio, e Int. Finanza di Catanzaro — *Gravina*, 1888, p. 443.)

**Uffici tecnici comunali —Nomina di periti —  
Requisiti necessari.**

Ai termini dell'art. 150 del regolamento approvato con R. Decreto 21 giugno 1885 sugli istituti tecnici, e dell'articolo unico del decreto, legge 28 luglio 1886, n. 3143, il solo titolo che conferisce la facoltà di esercitare la professione di perito è il *diploma professionale*; quindi la nomina a perito comunale di un individuo sfornito del detto diploma è illegale (Cons. Stato, 25 novembre 1887, adottato. — Comune di Pescaglia.)

**Parte II.**

**Giurisprudenza civile e commerciale**

**Cambiale — Avallo — Sua validità — Scritto —  
Obbligo di avallare.**

L'avallo per dirsi valido dev'essere espresso nella cambiale.

Quindi colui che si obbliga solo verbalmente di avallare una cambiale non assume obbligazione cambiaria, ma bensì soltanto civile o commerciale, secondochè civile o commerciale, è l'obbligazione principale garantita. (Cass. Firenze, 20 febbraio 1888 — Busin c. Gatto.)

**Testamento olografo — Riconoscimento in  
giudizio possessorio — Effetti.**

Qualora in giudizio di manutenzione di possesso si sia dichiarato riconosciuto un testamento olografo sulla presunzione che sia stata abbandonata l'impugnativa di non riconoscimento, la relativa sentenza non può ritenersi come giudicato irretrattabile per qualsiasi altra quistione in petitorio. (App. Catanzaro, 13 marzo 1888 — Rimola e Rizzo.)

**Titolo creditorio — Biglietto all'ordine — Effetto commerciale regolato dalle leggi del  
1865 — Pagamento d'interessi — Prova —  
Inammissibilità.**

Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo codice di commercio sono regolate dalle leggi anteriori; epperò è inammissibile la prova testimoniale per dimostrare l'interruzione della prescrizione, essendo solo ammissibile la dimostrazione per iscritto separato, o con una domanda giudiziale, non perentoria: articolo 282 Codice comm. 1865.

Nè giova il ricorrere alla disposizione racchiusa nell'art. 326 del Cod. di Comm. in vigore, giacchè essa riguarda la decadenza dall'azione cambiaria diversa dalla prescrizione (Trib. Comm. Salerno, 20 marzo 1888 Citro c. Ricciardi e Perozziello).

**Titolo creditorio — Biglietto all'ordine —  
Effetto commerciale — Prescrizione quin-  
quennale.**

Quando in un biglietto all'ordine è stato dichiarato d'essersi ricevuto il danaro o la merce per uso del proprio commercio, ancorchè poscia se ne sia fatto uso diverso, la causa dichiarata, essendo commerciale, basta ciò perchè il titolo sia commerciale; specialmente poi se vi è stata apposta la girata e vi concorre la qualità di commerciante del traente e del girante.

Quindi il relativo credito va soggetto alla prescrizione quinquennale (Trib. Comm. di



Salerno 20 marzo 1888 — Citro c. Ricciardi e Perozziello).

**Nota.** Il Tribunale ha pur detto che nè ad intaccare la natura commerciale giova il far riflettere la lunga scadenza di sette anni concessa per soddisfare il debito ed i convenuti interessi; dappoichè in quanto alla scadenza le leggi di commercio non hanno prefisso termine alcuno, essendo perciò rimasto al libero arbitrio delle parti stabilire quello che ad esse meglio convenga; ed in quanto agli interessi poi potrebbe dirsi di trattarsi di mutuo fruttante interesse; e comechè lo stesso sarebbe interceduto tra commercianti e per causa commerciale, la natura del contratto è sempre commerciale ».

Uniforme alla precedente sentenza dello stesso Tribunale in data 27 luglio 1886. — Mancuso e Lanzara.

### Parte III.

## Giurisprudenza penale

#### **Sicurezza pubblica — Ammoniti — Amnistia di Giugno 1887.**

Gli ammoniti non possono godere del beneficio dell'amnistia di giugno 1887, quando abbiano asportato armi non vietate. (Cass. Napoli, 7 novembre 1887 — Causa Fabiano).

#### **Caccia — Cani da caccia sul fondo altrui — Legge toscana — Contravvenzione.**

Cade in contravvenzione alla Legge toscana del 3 luglio 1856, art. 2 § 3, non solo chi personalmente s'introduce nell'altrui fondo a scopo di caccia, ma anche chi vi fa introdurre i cani per scovare la selvaggina. (Cass. Firenze, 29 febbraio 1887 — Ric. Donati).

#### **Sicurezza pubblica — Affissione di manifesto Lacerazione.**

La legge di pubblica sicurezza esige cumulativamente due condizioni in ordine al-

l'affissione dei manifesti: 1. che se ne abbia avuto il permesso dall'autorità politica; 2. che sia fatta nei luoghi designati dalla competente autorità.

Epperò non sussiste la contravvenzione all'art. 54 della legge di pubblica sicurezza se viene lacerato il manoscritto o stampato per il quale s'era ottenuto il permesso di affissione, quando questa non venne fatta nei luoghi designati dall'autorità competente, ed in mancanza di designanza, nei luoghi in cui per consuetudine viene eseguita. (Cass. Firenze, sez. unite, 6 dicembre 1887 — Dall'Amico dell'Arma, 1888, p. 231).

#### **Diffamazione — Fatto determinato — Esa- gerato e stravagante purchè non impos- sibile.**

La divulgazione di un fatto determinato, lesivo all'onore di una persona, costituisce il reato diffamazione, quantunque il fatto stesso sia esagerato e stravagante, purchè non impossibile (donna che servì carnalmente uomini di seguito). (Cass. Torino, 14 dicembre 1887 — Donaro c. M. Assorato — Filangieri, 1888, p. 366).

#### **Usurpazione di titolo di nobiltà — Barone.**

Anche l'usurpazione dei titoli di nobiltà (Barone) è contemplata dall'art. 290 del Cod. pen. (App. Catanzaro, 21 aprile 1888 — Cesarelli imput).

#### **Sicurezza pubblica — Albergatori — Forestieri — Denuncia all'Autorità di P. S.**

La disposizione dell'art. 62, alinea del Regolamento sulla legge di P. S., che impone agli albergatori, osti, locandieri ecc. di fare giornalmente la dichiarazione negativa quando non hanno dato alloggio ad alcuna persona, non ha forza obbligatoria.

Quindi gli albergatori, osti locandieri ecc. hanno l'obbligo di fare la denuncia, di cui all'art. 47 della legge di P. S., solo quando abbiano degli avventori da denunciare, e non quando nessuno avventore sia arrivato o partito dai loro esercizi. (Cass. Firenze, 24 marzo 1888 — Rigetti — *Giuris. Pen.* VIII, 306).



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

## La Giurisprudenza Universale d'Europa

dopo il Mille

(Cont. vedi i numeri 7 e 8 del 1888)

Infatti si cerca invano una vera giurisprudenza storica in tutta l'antica letteratura di Grecia e di Roma. E la ragione è ben chiara, imperocchè gli animi erano tanto lontani dall'esatta e metodica osservazione delle cose e dei fatti, che la vera filologia è nata e cresciuta colla novella letteratura europea. La immaginazione ingombrava ogni cosa, finanche le discipline filosofiche. La storia era intenta a narrare le vicende dei troni e dei governi, non i progressi delle scienze e della civiltà. Il grande ed il bello, più che il vero innamora le allissime fantasie. E mancò quindi alla giurisprudenza la chiave per aprirsi i tesori dell'antichità, per investigare l'origine e la storia dei costumi e delle leggi. I scrittori di quel tempo s'ingolfavano al pensiero d'ingolfarsi nell'immenso caos delle favole che cingevano l'origine delle nazioni, ed a sgomberarne il denso velo, si contentarono soltanto di conservare le tradizioni più annose, a scopo di non trarne neppure utili documenti per la storia, ma per semplice pascolo di pura curiosità. Essi non volevano distruggere per nulla per non guastare affatto le belle illusioni di quel mondo arcano delle favole.

E per la Grecia vi fu anche un'altra speciale ragione, consistente appunto nel non avere avuto quasi niuna giurisprudenza *pratica* e quindi non poteva sperare perciò di vedere la *storica*, ancorchè lo stato della sua letteratura lo potesse acconsentire.

In Roma soltanto, dove la giurisprudenza pratica era stata da sovrana, col lume delle lettere vi potè penetrare qualche debole raggio di giurisprudenza storica, massime nei primi secoli dell'impero occidentale.

Però è mestieri che si giudichino con molta riserva e cautela i romani giureconsulti, considerando con attenzione, un pochino sottile la loro indole; perchè in verità i loro scritti hanno il colorito del puro romano da sembrare aver dovuto tutto essi fare i più profondi studi sulla storia e civiltà dei padri loro, mentre in effetti tutto questo avveniva da una total segreta ed inosservata tradizione, più che dallo studio deliberato ed ordinata ricerca di storia e antichità nazionali.

L'indole del vero romano aveva un certo che di così proprio e personale, si trovava sì strettamente abbracciato con tutte le leggi e costumanze romane, da tenere nel vivo segnato tutto quanto costituiva quella singolarissima repubblica, che il mescolamento di tanti stranieri, le terribili vicende delle guerre, e tutti gli altri infiniti mutamenti di letteratura e di governo non furono sufficienti per più secoli a cancellare interamente quelle immagini gigantesche che signoreggiarono anche i resti della repubblica romana. E dove più vivamente ed a lungo si conservò la propria indole degli antichi *Quiriti*, fu appunto nella giurisprudenza, restia quasi sempre per sua natura ed abbandonare il cammino intrapreso una volta, specialmente nel campo della pratica.

Da ciò nacque l'apparenza di somiglianza fra lo stile delle dodici tavole e quello dei giureconsulti romani sotto Caracalla ed Alessandro, e diverso poi con le opere di Cicerone, di Livio e di tutti gli altri secoli vicini di più secoli a quel primo codice romano. Era per così dire un filo segreto ed indivisibile che legava i pensieri del giureconsulto romano al terzo secolo con quelli di Appio e di Catone al principio della repubblica.

La stessa letteratura greca, che aveva in parte alterato il colore e l'immagine del vero romano negli scrittori del secolo di Augusto, non potè alterare la giurisprudenza che stette salda ed immobile in mezzo a



tanti rivolgimenti. Questa mia avvertenza ho creduto necessaria farla pei benevoli lettori del dotto *Giurista*, affinchè non s'ingannassero nel giudizio, pei giureconsulti romani, i quali tutti furono eminentemente pratici, checchè vogliano sostenere coloro che li ritennero *filosofi* e *storici*; e benchè non fossero stranieri alla storia, anzi per molte opere scrissero di tal fatta, pare assai raramente fecero un'applicazione esatta e meditata della erudizione alla giurisprudenza.

La brevità che mi son proposto per non continuare ad annoiare i benevoli, molto benevoli lettori, che da tre anni leggono questi miei studii sulla giurisprudenza antica, mi vieta di poter qui spiegare più lucidamente il mio pensiero, e soprattutto di andare incontro a qualche dubbio; che potrebbe forse muovermi alcuno, e che io cercherò anche in altro punto più opportuno di dichiarare.

Or seguitando, mi è necessario di affermare che soltanto l'invasione dei barbari fece ciò che tante altre cause non aveano potuto operare, perchè fece quasi in tutto oscurare e smarrire la sembianza della romana giurisprudenza. Non perchè l'impero delle romane leggi fosse al tutto abolito durante il medio evo, anzi questa è stata sempre una falsa credenza, che venne confutata anche e con molta sagacità e serrate argomentazioni, se non erro dal Savigny.

Ma se le leggi in gran parte restassero, la giurisprudenza, però non cade dubbio, non trovasi più in piedi, e quel fine segreto della interpretazione e della pratica non era che morto totalmente. Il filo di quella oscura ed incessante tradizione fu rotto, e quando, risorte le lettere, si volle andare in cerca dello smarrito mistero di quell'antica giurisprudenza, fu mestieri di uno studio accurato, lunghissimo ed ostinato in assidue e sottolissime ricerche. In modo che ciò che fu *pratica* ed istinto, per così dire, nei *giureconsulti* romani, fu invece *storia* e *giurisprudenza storica* per gli scrittori di diritto nel secolo XVI.

Il secolo XVI fu veramente il regno della erudizione e filologia giuridica, e della storica giurisprudenza.

La via era stata già aperta in Italia dal Poliziano. Il Cujacio, il Brissonio, ed altri ne seguirono in Francia le orme. Ed in vero nessun'altra fu mai più acconcia ed

opportuna all'incremento di questa maniera di giurisprudenza. Una pratica lunga e faticosa aveva preparato cosiffatti studii. Le lettere risorgevano, ma più erudite e storiche, che brillanti ed immaginose. La nuova letteratura veniva su creandosi ed educandosi sulla interpretazione ed imitazione dell'antica. Ecco dunque un campo aperto alla *filologia*, alla *esegetica*, alla *critica*, alla *grammatica*. Or dove mai la giurisprudenza storica poteva trovare più sicuro appoggio e più copiosi aiuti? Opere immense per la mole, difficili per profonda e sottile erudizione, e per la massima parte ancoraquisite per eleganza, adornarono la giurisprudenza di questo secolo infaticabile o maraviglioso. Opere che dimostrano senza fallo il fervore straordinario che dovette accendere gli animi, che tutto ha l'aspetto di una smaniosa gara e di una passionata ed efficacissima emulazione.

Però tutta questa luce ha pure le sue ombre. Perchè, se non può desiderarsi un più gran numero di opere, nè più minute ricerche, avremmo voluto però una maggiore prudenza, ed una critica più sana e più cauta. Nè reca gran meraviglia questa mancanza di finezza di giudizio in quel secolo; perchè la filosofia non si trova che dietro la storia, e questa, che prepara quella, è pure ben diversa dalla storia che la segua dopo.

Dal perchè se la filosofia prende anima certa dalla storia, ricambia questa col darle il suo ordine, il suo vero, e la sua critica ch'ella non avea, ne poteva avere prima che la filosofia non fosse venuta ad educarla.

Nel secolo XVI, le scienze morali e politiche erano ancora bambine, mentre che la storia e le lettere preparavano di già tesori inestimabili, di cui poscia doveansi valere a migliori usi i filosofi. Tesori però, bisogna ammettere, in gran parte informi e disordinati, pietre ammucchiate per un edificio che doveasi ancora costruire. Perciò non recherà meraviglia ai dotti lettori del *Giurista*; se io affermo, che la giurisprudenza del secolo XVI *apparecchiasse* piuttosto che *costruisse*. Non poteva essere altro il suo scopo. Ma, poichè nel secolo XVII e XVIII, e massime nel principio di questo in cui noi viviamo, le scienze morali e politiche, come la metafisica e la dialettica, hanno trovati fondamenti certi e stabili, e vera forma e metodo di scienza, anche la giure-



sprudenza storica è addivenuta più cauta e misurata, e perciò di più evidente utilità.

Ecco perchè, non senza ragione, io ho creduto dovere assegnare il regno della storica giurisprudenza al secolo XVI, essendo questo appunto il secolo in cui essa nacque e regnò quasi sola, non trovandosi neppure associata alla vera filosofia. Nè prima del secolo XVII comincia essa adoperarsi a questo fine, a cui pur finalmente arriva nel secolo seguente. Infatti è nel XVIII che la giurisprudenza storica e filosofica si accostano l'una e l'altra e si accompagnano insieme, si stringono, e si uniscono.

E poichè la storica giurisprudenza di sua natura, non è destinata ad altro, se non ad apparecchiare la via, e quasi ad ingenerare quella filosofia, è ben ragionevole, che quando questa è già nata e cresciuta, ceda quella il suo primo posto, e le faccia solo da ministra.

Questa volta l'avrò fatta lunga, ma il cammino è ancora più lungo, perciò punto per ora ed in seguito continueremo a ragionare della giurisprudenza filosofica.

*Continua*

PROF. LUIGI VENEZIANI  
Segretario Comunale

## Commenti teorico-pratici alle leggi

### ESECUZIONI D'UFFICIO

(Art. 103 N. 3 e 104 Legge Com. e Prov.)

#### Relazione al Prefetto di L..... contro un reclamo del signor R..... G..... sostituto Avv. Erariale.

*Il signor R.... G.... presentava al Prefetto di L..... un reclamo contro gli atti compiuti dal Sindaco di ..... per lo espurgo di Ufficio di alcuni canali scorrenti sulla proprietà della di lui moglie, nativa del vicino comune di T.... era coabitante con lui in R.....*

*Con quel ricorso si tentava di distruggere l'operato del Sindaco di ..... proponendo lo annullamento degli atti e dell'ingiunzione del pagamento delle spese.*

*Si diceva: Gli atti sono nulli perchè:*

*I.) Si è spesa abusivamente la facoltà di cui agli Art. 103 e 104 della Legge C. e P. non essendo lo allagamento dei campi, un mezzo sufficiente per dericarne danno all'igiene e alla sanità; gli atti compiuti non essere imposti da fatti urgenti e contingibili; non il Sindaco, ma la superiore autorità dovere provvedere.*

*II.) Il tempo scelto per eseguire i lavori essere inopportuno, le opere non essere necessarie e quindi vessatorie e la spesa necessariamente ritenersi enorme per se stessa non solo ma, se fatta dal proprietario sarebbe stata molto minore.*

*III.) Il Sindeco doveva diffidare personalmente il signor R..... prima di procedere di Ufficio ai lavori, perchè avesse potuto eseguirli per proprio conto.*

*IV.) Il marito — per l'art. 1399 C. C. — avere l'amministrazione della dote della moglie convivente, e perciò l'ingiunzione doveva al marito e non alla moglie essere intestata e notificata.*

#### § I.

Di leggieri si vede come il signor R....., cui come appare non fan difetto le cognizioni del dritto civile, non abbia lungamente studiato quello amministrativo, che alcune volte non si cura di quello, che deve cedere la sua azione, quando in ispecie un interesse generale s'impone. Questa teoria sarebbe sufficiente a distruggere tutto l'edificio che ha costruito col suo reclamo il signor R.... il quale non mira affatto a difendere il principio della libertà e della proprietà, perchè non furono offese più di quanto l'interesse pubblico lo esigeva.

Difatti senza far sfoggio di dottrina, sarà sufficiente pel primo mezzo riportare il primo § del parere del Consiglio di Stato del 12 novembre 1886, con cui si stabiliva così:

« Quando il Sindaco per ragioni d'igiene « abbia ordinato agli eredi proprietari di un « fondo ed all'usufruttuario del medesimo « di eseguire in un termine perentorio l'ar- « ginatura e copertura di un canale traver- « sante il fondo stesso, e scorso il termine « assegnato abbia proceduto ai lavori di uf- « ficio, non possano gli interessati invocare « l'art. 539 del Cod. Civ., non trattandosi nel « caso di un dritto di ragione privata, ma « di un atto d'autorità emanato dal Sindaco, « valendosi delle facoltà conferitegli dalle « Leggi amministrative ».



Ma l'ordinanza del Sindaco di ..... non prescriveva l'*arginatura e copertura* del canale, sibbene un semplice *espurgo*, che non poteva recare alla proprietà una spesa, che in ragione del pubblico interesse, poteva dirsi maggiore e non equa tale da offendere il dritto privato.

« L'allagamento dei campi reca il ristagno delle acque, che corrompendosi producano esalazioni pestifere ».

Chi vorrà negare questo assioma? Se alcuno vi fosse dovrebbe sostenere eziandio che le paludi di ..... — classificate nella prima categoria con Legge dello Stato — e che sono pel territorio stesso, e molto più lontane del fondo ..... dove scorre il famoso canale, non producono miasmi palustri. Ma è inutile discutere di ciò, poichè se il Consiglio di Stato il 12 novembre 1886 riteneva: (come si è visto) *l'arginatura e la copertura dei canali* traversanti le proprietà, opera che discostandosi dal dritto comune, cade sotto la sorveglianza del Sindaco, che allora agisce *jure imperii*, quale Ufficiale del Governo, tanto meglio devesi ritenere che codesta autorità, abbia bene usato delle sue facoltà allorchè abbia ordinato, lo *espurgo* dei detti canali.

Nè altra autorità superiore poteva dar l'ordine di tali opere, poichè qualunque provvedimento che fosse stato assunto, se non dal Sindaco, era nullo. Solo l'autorità superiore amministrativa, può sostituire la sua azione a quella del Sindaco: « quando questi per incuria ed inerzia non faccia uso delle facoltà derivantigli dall'art. 104 della Legge. » Così il Consiglio di Stato a sezioni riunite il 12 novembre 1887.

## § II.

Dovrebbsi qui opporre che — « riconosciuta dall'autorità superiore la legittimità del provvedimento — l'applicazione del medesimo è riserbata al solo apprezzamento del Sindaco, che è giudice del *grado* di « urgenza » (Cons. di Stato 11 giugno 1884 Cass. di Firenze 6 aprile 1887); tutt'al più quei criteri discrezionali che hanno servito per regolare l'esecuzione, possono esser soggetti alla censura dell'autorità superiore amministrativa. (Cass. di Roma a sezioni riunite 24 aprile 1885).

Si potrebbe osservare anche che: « Quando dal Comune sia presentata una regolare

« collaudazione di lavori eseguiti d'ufficio, dall'Ingegnere Civico, vi è in ciò una base amministrativa sufficiente perchè il Prefetto renda esecutiva la nota delle spese risultanti da quella collaudazione; nè occorre che il Prefetto prima di decidere sui ricorsi presentati ordina una nuova perizia ». (Vedi citato parere del Consiglio di Stato 12 novembre 1886).

E la perizia di un Ingegnere ai servizi del Comune è là negli atti.

Ma si vuole rendere eziandio le ragioni che servirono di base per l'applicazione del provvedimento, e si vuol mostrare che la spesa occorsa è così meschina, che anche in altre stagioni tale non si potrebbe ottenere.

I rigori dell'inverno, che in queste contrade, come si verificò l'anno scorso, non sono tali che possano far costare di più un lavoro, fatto allora piuttostochè nell'estate. Si sa poi, che ogni anno in questo tempo son soliti recarsi quì dalle lontane Calabrie operai, che il solo mestiere di espurgare canali fanno, e si per lunga pratica, si per farsi fra di loro concorrenza, vanno in ogni parte a cercar lavori a miti prezzi.

Ecco perchè le opere furono eseguite nell'inverno scorso, ed oltre a ciò devesi ai due fatti molto tener presente e cioè che: 1.º lo espurgo dei canali fatto d'inverno e prima delle piogge primaverili, preserva dai miasmi la stagione estiva susseguente; 2.º lo espurgo dei canali che si troverebbero allagati nell'estate farebbe aumentare le esalazioni pestifere proprio nel tempo più inopportuno per l'igiene. Ed ora vediamo quale fu la spesa sopportata. Con lire 576,09 si sono espurgati M. 2,775.15 di canali, pagandosi cioè in media, soli venti centesimi il metro. Notisi che lo stesso ingegnere redattore del collaudo dell'opera, nell'analisi razionale dei prezzi li aveva fissati molto maggiori di quello che si era di accordo con quegli operai Calabresi fissato, tanto da farne infine una speciale menzione.

Fa poi meraviglia notare che mentre il signor R..... si duole che i prezzi pagati siano enormi e che la sua quota ascenda a L. 120,63, i signori C..... abbiano eseguito da se stessi e per gli stessi prezzi quei lavori per la somma complessiva di lire 475,17 sopra una spesa totale di lire 621,09.

## § III.

Senza far tesoro della teoria che alcuni alti



concessi hanno di già costantemente ammesso, per cui, « nei casi d'urgenza, per ragioni « di pubblica salute, non può riputarsi arbitrario ed illegale l'ordine *verbale* dato « dal Sindaco perchè si faccia *un'opera*, anche su proprietà privata emanandosi di « poi l'analoga ordinanza. (Cass. Napoli 15 gennaio 1887) e che « non occorra che il Sindaco senta gl'interessati prima del provvedimento, essendo necessario l'intervento « delle parti quando solo trattasi di determinare la spesa dei lavori eseguiti d'ufficio » (Cons. di Stato 7 gennaio 1888); senza trar profitto del caso risoluto dal Consiglio di Stato col parere del 12 febbraio 1887, conforme lo stesso consesso 23 ottobre 1885, in cui si era omessa la notificazione ad uno degli interessati e si era fatta ad altro che era ritenuto comproprietario del fondo, su cui il provvedimento d'urgenza si esplicava, le quali eccezioni non servirono ad attaccare di nullità l'azione spiegata dal Sindaco — ci serviremo di quella teoria che più benigna potrà essere al signor R..... senza però giustificare le sue ragioni.

Codesta teoria è naturale e logica conseguenza della urgenza di cui gli atti del Sindaco compiuti in virtù dell'art. 104 della Legge C. e P., debbono avere principale carattere, sapendosi anche che se è dato ai Comuni, nei registri di anagrafe, conoscere della esistenza o meno dei suoi cittadini, non è facile però sapere quale sia la posizione giuridica dei beni ivi esistenti, in relazione agli abitanti, e tanto meno a quelli di altro luogo o che dimorano in paesi molto lontani.

Le ingiunzioni, disse il Consiglio di Stato il 17 novembre 1886, possono essere fatte a chi si trovi in possesso come *apparente proprietario* dell'immobile, in cui le cause d'insolubilità si verificano, senza che sia ammissibile rimpetto all'autorità ordinante qualsiasi contestazione intorno a chi realmente incomba l'onere delle spese relative, salvo poi ai possessori il dritto di esprimere in via giudiziaria le ragioni che loro possano competere pel rimborso delle spese sostenute, verso chi doveva esser tenuto per Legge.

Se ciò si disse per l'ingiunzione di pagamento, tanto meglio devesi applicare quella massima agli atti preliminari a quello che è l'ultimo atto, e si può dire pure, che è meno urgente; essendo già compiute l'esecuzioni e rimosse le cause che le dettero luogo, quan-

do viene emessa pel ricupero delle spese sostenute dal Comune.

Se ciò si disse comprendendo nella parola *ingiunzione* le ordinanze o diffide ad eseguire i lavori, non cade dubbio che il procedimento usato sia stato corretto.

Poichè noi abbiamo visto che le ordinanze furono notificate al signor L..... che è per noi l'apparente possessore del fondo ....., che quantunque si asseriva, non si poteva legalmente stabilire, fosse di proprietà della sua figlia M..... Il Sindaco non poteva avere altro mezzo di prova, che quello di sapere averne il Duca L..... l'amministrazione; essere in ogni caso padre della moglie del signor R..... alla quale fu notificata l'ingiunzione delle spese, dopo che da T..... per mezzo del Sindaco, pervenne il reclamo firmato da altri, ma col nome e cognome del signor R....., la qual cosa significa, alcuno s'interessava di tale affare, col quale, è inutile dirlo, corsero pratiche amichevoli fin dai primi atti.

Tutto ciò per dimostrare che l'operato del Sindaco di ..... non può essere tacciato come atto che abbia calpestato un dritto privato, ma che ha avuto sin dal suo inizio, come si scorge nelle lettere per la notifica delle ordinanze, per non usare lo stile severo di quelle — tutti quei caratteri che la imperiosa necessità dei fatti, con le precise disposizioni delle Leggi e con i sentimenti della più squisita cortesia, imponevano.

E tutto ciò si è voluto dire quantunque sarebbe stato molto più facile rispondere al reclamo del signor R.....

« L'illustrissimo signor Prefetto di L..... « ritenuto la necessità delle opere eseguite « d'ufficio, ha mandato a notificare agl'interessati la nota delle spese per produrre « su di queste *soltanto* i loro ricorsi; che essendo per codeste un collaudo fatto dall'Ingegnere, ogni eccezione deve cadere « immediatamente ».

#### § IV.

Che se l'ordinanza doveva essere fatta in nome del marito o della moglie per virtù di disposizioni del Cod. Civ., noi diremmo che nell'applicazione delle Leggi, che hanno per iscopo di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, ogni indugio sarebbe colpevole, inquantochè l'interesse di uno, deve cedere per quello del pubblico. Se non si deve più



di quanto occorre portar nocumento al privato, devesi tuttavia con ogni mezzo raggiungere il fine che è nel noto aforisma — *salus suprema lex*.

E mentre l'ingiunzione delle spese fatta alla moglie vivente invece del marito, con cui legalmente convive, non può ritenersi nulla essendo un atto che emana da un provvedimento che tende a tutelare un bene pubblico, e quindi rivestendo quei stessi caratteri d'imperio e d'urgenza, che quello aveva, uno potevasi ricercare nel dritto civile il vero responsabile dell'azione. Tanto meglio poi l'eccezione non può discutersi, se il marito ha l'amministrazione dei beni della moglie, sui quali si è svolta l'azione del Sindaco, quando si sa che senza verificarsi la necessità di doversi fra di loro rimborsare le spese, che dal marito quale amministratore fossero sui beni della moglie sostenute, o questa quale proprietaria, o l'altro come amministratore possano essere chiamati responsabili (1) delle spese che emanano dalle esecuzioni di Ufficio, eseguite nei termini e nei limiti fissati dalle Leggi e dalla più costante Giurisprudenza (2).

V. DANIELLI  
Segretario di Ugento

## Parte I.

### GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

#### Competenza — Sanità pubblica — Provvedimenti — *Jure imperii* — Danni — Autorità giudiziaria — Incompetenza.

I provvedimenti emanati dall'Autorità Amministrativa locale (diretti ad ordinare la rimozione di cose dei privati, che costituiscono un pericolo per la salute pubblica o ad adottare per renderle innocue, qualunque altro espediente) appartengono al *jus imperii*, e quindi, escludendo ogni azione giuridica

(1) Consiglio di Stato 12 novembre 1886 (sopra citato).

(2) Il Prefetto di L....., accogliendo tutte le sue sposte teorie, rigettava il ricorso del signor R..... il quale ha reclamato a Sua Maestà il Re.

d'indennità, non possono essere portati alla conoscenza dell'autorità giudiziaria. (Cass. Roma, 15 ottobre 1887 — Comune di Putignano c. Pugliese e Romanuzzi).

**Nota** — La Corte ha considerato « Che in questi casi alla disposizione dell'art. 438 del Cod. Civ., che stabilisce la garanzia giuridica della proprietà privata, prevale la limitazione del diritto di proprietà, inclusa nella disposizione dell'art. 436, nè la disposizione dell'art. 4 della legge sul Contenzioso amministrativo può trovare applicazione, stante la mancanza di un diritto lesa.

Nella fattispecie i ricorrenti sostenevano la loro ragione ai danni, perchè dopo avere per l'addietro ottenuto dal Comune la concessione perpetua di condurre nei loro orti prossimi al paese, mediante condutture le acque e materie luride provenienti dalle fogne, il Comune allo scopo di scongiurare il pericolo di un'invasione colerica aveva in seguito ordinato che le materie luride fossero dal paese esportate col mezzo di appositi veicoli cilindrici.

Ad illustrazione della surriferita massima riportiamo la seguente con i considerandi:

A definire la questione di competenza per le azioni possessorie, proposte contro l'autorità amministrativa per atti e provvedimenti dalla stessa emanati, bisogna porre mente a quella fondamentale differenza, che è in legge, fra gli atti eseguiti, *jure imperii* e quelli eseguiti *jure gestionis*. Per quanto sia vero, nell'un caso, che l'azione possessoria non possa, ammettersi, è altrettanto vero, nel secondo caso, che l'autorità giudiziaria sia competente a conoscere dell'azione medesima.

Ciò posto ha competenza l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione possessoria promossa dal maestro contro il Sindaco, il quale non concorrendo alcuna ragione di igiene urgente, fece scassinare la porta della scuola, e togliere le masserizie, appartenenti al maestro, affinchè gli operai avessero dato mano ad allargare il locale.

(Cass. Roma, 29 marzo 1887).

Nell'un caso, difatti, la reintegranda o la manutenzione non potrebbe ammettersi se non revocando implicitamente l'atto o il provvedimento amministrativo, il che è affatto vietato all'autorità giudiziaria. Se



il privato fosse reintegrato o mantenuto, per cagion d'esempio, nel possesso di un terreno, che l'autorità amministrativa abbia per ordinanza, e quindi legittimamente occupato e rivendicato, come terreno di pubblico demanio, nulla più rimarrebbe di questo provvedimento per fatto dell'autorità stessa giudiziaria. Sta in ciò la ragione, ond'essa è allora incompetente a giudicare dell'azione possessoria.

Nell'altro caso, e per una ragione inversa, non può che applicarsi un diverso principio. A differenza del provvedimento *jure imperii* quello compiuto *jure gestionis*, è provvedimento di pura amministrazione patrimoniale. Se ogni patrimonio diventa di ragion privata, comunque appartenente a un ente qualunque, che possa avere una missione di pubblico interesse, nessun atto che riguardi il suo patrimonio può sfuggire all'ordinaria giurisdizione. E però, nel caso concreto, la questione diventa assai circoscritta; è a vedere soltanto se quello in specie debba caratterizzarsi siccome provvedimento di sola gestione.

Osserva, sotto questo aspetto, che il provvedimento ora menzionato sia tale, come per la sostanza, così anche per la forma onde fu compiuto.

In primo luogo, a guardare il provvedimento per la sua sostanza, è notevole in fatto che l'atto del sindaco di Rivarolo Ligure era inteso ad allargare il locale della scuola comunale, facendovi sgombrare il maestro, che ne occupava una stanza, e neppur dimostrandosi che l'occupasse abusivamente. Se questo è il fatto, non può esserne dubbia la caratteristica giuridica; il locale della scuola è patrimoniale, e lo apprestarlo convenientemente e comodamente è compiere un debito di amministratore. Il provvedimento in specie non può avere, dunque, un carattere che diversifichi dal suo obbietto, l'apprestare un locale comodo di scuola, e ci ha un atto di pura gestione. Ad una sola condizione avrebbe potuto assumere carattere di provvedimento emanato *jure imperii*, quando, cioè, sul fondamento dell'art. 104 della legge comunale e provinciale si fosse invocata alcuna urgente ragione d'igiene; ma di ciò non ci è prova di sorta, perchè all'atto compiuto dal sindaco di Rivarolo non precesse alcuna ordinanza, che spiegasse e giustificasse il provvedimento.

E, in secondo luogo, appunto perchè una ordinanza non precesse, difetta la forma, secondo cui possa sussistere legittimamente un provvedimento per atto d'impero da non potersi impugnare un'azione possessoria. Il sindaco invitò il maestro di scuola a sgombrare il locale occupato; quando l'invito restò inesaudito, fu fatta scassinare la porta della scuola, sgombrata ogni masserizia appartenente al maestro, i murifabri compisero l'opera loro per allargare il locale. Questo il fatto; e però, guardato per la sua forma, l'atto del sindaco è di sola, e poco corretta gestione.

L'autorità giudiziaria è dunque competente a conoscere dell'azione proposta. Gli altri motivi di ricorso concernenti il merito, non possono che rinviarsi alla Corte di Cassazione di Torino.

Per questi motivi: rigetta il primo motivo, relativo alla eccezione di incompetenza della autorità giudiziaria, e proposto avverso la sentenza resa dal tribunale civile di Genova nel 30 dicembre 1884. Pel dappiù rinvia la causa insieme alle spese, alla Cassazione di Torino. (Cass. Roma, 29 Marzo 1887 — Comune di Rivarolo Ligure, Gagliardi e Genziga. — N. Giuris. Amm., 1887, p. 385).

#### **Comuni — Apertura di spacci normali di generi di prima necessità — Autorizzazione — Spesa relativa.**

I Comuni sono in facoltà di aprire per proprio conto botteghe normali per lo spaccio dei generi di prima necessità, quando lo credano conveniente per ovviare agli effetti della coalizione tra i venditori dei detti generi a danno del pubblico, o per altre ragioni; ma l'apririmento di tali botteghe non costituisce per essi una spesa obbligatoria.

A ragione quindi la Deputazione provinciale, pure approvando in massima l'apertura di questi spacci, può rifiutare ad un Comune, il quale l'abbia deliberata e che ecceda il limite normale della sovrimposta, l'autorizzazione della spesa destinata all'uso, quando ravvisi che il modo in cui la vendita è organizzata non guarentisca che gli interessi del Comune siano salvaguardati — (Parere del Consiglio di Stato 3 febbraio 1888, n. 541-163, Comune di Noto — Riv. Amm. 1888, p. 321).

**Nota.** — Il Comune di Noto, in vista della coalizione formatasi tra i negozianti di ge-



neri di prima necessità in luogo, per rin- cararne i prezzi, e della necessità di prov- vedere facilmente agli abitanti tali generi nell' invasione colerica, aveva deliberato di mettere in esercizio due botteghe di *paragone*, l'una per la vendita di pane e paste, l'altra per la vendita della carne bovina, stanziando la spesa occorrente fino a L. 10,000. In par- ziale esecuzione di tale deliberato, la Giunta aveva dato incarico ad un tal Rosario Bosca- rino (pregiudicato per furto) di tenere aperta una bottega di carne bovina per conto del Comune, sino a quando fosse riuscito alla Giunta di fare contratti regolari con un nu- mero sufficiente di macellai, in modo da assicurare la vendita al prezzo corrente e proporzionata al consumo della popolazione; aveva stabilito la tariffa o calmiera al prezzo di vendita nel mercato di Siracusa, col ri- basso di cent. 15 per kilog. di carne e si era obbligato a rimborsare al Boscarino le per- dite eventuali che egli potesse soffrire per tale servizio, da constatarsi mediante il con- trollo del Municipio.

La Deputazione provinciale, approvando la deliberazione in massima, attoschè il Comune sorpassava il limite legale della sovrimposta, rifiutava di autorizzare la spesa eventuale che il Comune avrebbe dovuto sopportare, perchè il modo col quale la ven- dita era organizzata, non affidava la Depu- tazione che gli interessi del Comune fossero salvaguardati.

Il Comune ricorreva sostenendo che il prov- vedimento della Deputazione fosse contrad- dittorio, perchè mentre approvava in mas- sima la deliberazione presa dal Comune gli negava i mezzi di metterla in esecuzione e d'altra parte non poteva rifiutargli i fondi necessari per un servizio pubblico obbliga- torio, in un periodo di tempo in cui la sa- lute pubblica era minacciata dal cholera.

**Comune. — R. Delegato straordinario.**  
**Residui attivi — Contratto per la riscossione.**

Il R. Delegato straordinario non esercita le attribuzioni del Consiglio Comunale, ma bensì solo quelle della Giunta Municipale; sicchè il contratto stipulato da lui per la riscossione dei residui attivi non vincola il Comune, ove non sia stato approvato dal Consiglio; cui appartiene il deliberare in- torno alla riscossione delle entrate comu- nali.

Nè il terzo, che tratta col R. Delegato può dolersi del rifiuto dato dal Consiglio Comu- nale di osservare il contratto stesso giusta la massima « *quod enim permittente lege sit, poenam non meretur.* — (App. Catanzaro, 23 marzo 1888. — Graziani e Comune di Lon- gobucco).

**Comune — Conferimento di cittadinanza al prefetto — Nullità (L. com. e prov., art. 227).**

È nulla la deliberazione con cui un Co- mune conferisce la cittadinanza onoraria al prefetto della provincia. (Cons. Stato, 8 lu- glio 1887; Comune di Vallata ed altri).

**Nota.** — Il Consiglio di Stato, opinando per l'annullamento, osservava che nessuna legge autorizza i Comuni a giudicare con lodi o con censura gli atti dei funzionari go- vernativi, e che quindi le deliberazioni prese in proposito si devono considerare come sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli.

Oltre al parere 13 settembre 1884 (*Foro it.* 1885, III, 63), col quale si negò ad un mu- nicipio di poter coniare una medaglia d'oro alla direttrice della scuola magistrale, si possono vedere nello stesso senso i seguenti altri pareri, riassunti tutti nel *Manuale degli amministratori*: 6 luglio 1864 (1863, 269); 25 luglio e 20 settembre 1871 (1871, 316 e 351); 21 dicembre 1876 (1876, 252); 6 giugno 1877 (1877, 232); 3 giugno 1881 (1881, 255); 27 a- prile 1883 (1883, 265) e circolare ministeriale 24 aprile 1876 (1876, 129).

V. pure *Giurista*, 1883, p. 163.

**Consorzio stradale — Rifiuto dei Comuni in- teressati — Domanda di scioglimento — In- ammissibilità.**

Dopochè sia stata stabilita a forma di legge la costituzione di un Consorzio stradale, sebbene la formazione del medesimo non abbia potuto aver luogo pel rifiuto opposto dalla maggioranza dei Comuni interessati, è inammissibile la domanda di scioglimento del Consorzio, quando non esistano legiti- mi motivi che tolgano di mezzo le ragioni per cui ne fu determinata la costituzione.

Pei Comuni che non adempiano agli ob- blighi che loro impone la legge, provvede d'ufficio la Deputazione provinciale. (Parere del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1887 — Ri- corso del Comune di Bitonto per scioglimento del Consorzio per la strada Mariotta. Riv. Amm. 1888, p. 243),



**Consorzio stradale — Comune che adisce l'autorità giudiziaria contro la legalità della costituzione del Consorzio — Obbligo del pagamento del contributo.**

Il Comune che compreso in un Consorzio per la costruzione di una strada, abbia adito l'autorità giudiziaria per far dichiarare l'illegalità della costituzione del Consorzio medesimo, non è perciò esonerato dall'obbligo di soddisfare le sue quote di contributo, e nel caso vi si rifiuti, deve provvedere d'ufficio la Deputazione provinciale. (Parere del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1887 — Comune di Mosso Santa Maria — Strada Coggiola).

**Consiglio comunale — Annullamento delle elezioni — Sessione d'autunno** (L. com. prov. art. 203).

Annullesi le elezioni amministrative del Consiglio comunale prima della sessione di autunno, i nuovi eletti non possono prender parte alle deliberazioni. (Cons. Stato, 9 dicembre 1887 - Comune di Gonnosfanadiga). (1)

**Nota.** — La Sezione ecc. — Premesso che le elezioni avvenute in Gonnosfanadiga il 19 dello scorso luglio per la rinnovazione ordinaria del quinto dei consiglieri vennero annullate da quel Consiglio comunale il 24 agosto seguente, e che contro questa deliberazione, debitamente vistata, venne il 13 settembre prodotto altro ricorso sul quale la deputazione provinciale non ha preso alcuna deliberazione.

Che la giunta dello stesso Comune, ciò non ostante, all'aprirsi della sessione autunnale convocò anche i consiglieri nuovi eletti nel 19 luglio, l'elezione dei quali era stata annullata dal Consiglio, e il cui ricorso pendeva innanzi la deputazione provinciale; e che quel Prefetto, ravvisando illegale una tale convocazione, annullava le varie deliberazioni prese nelle adunanze del 2, 6, 9 e 16 ottobre, nelle quali un tale intervento aveva avuto luogo.

Il ricorso della giunta comunale contro tale annullamento si fonda su questi due motivi:

1. che la legge ha posto un termine fisso all'ufficio dei consiglieri comunali, sicchè

scadendo per la rinnovazione del quinto, essi rimangono in carica fino al principio della sessione autunnale, ma non possono prendere il luogo dei nuovi eletti.

2. che la presunzione legale di consiglieri è sempre in favore dei nuovi eletti non ostante l'annullamento delle elezioni pronunziato dal Consiglio partigianamente, finchè questo annullamento non sia confermato dall'autorità superiore. Aggiunge in fine tale essere la giurisprudenza del Consiglio di Stato, accolta dallo stesso Ministero.

Ciò premesso, la Sessione ha considerato:

Che a torto la giunta ricorrente si appella alla giurisprudenza di questo Consiglio e del Ministero, dei quali però non cita precisamente alcun parere, nè alcuna istruzione. Imperocchè gli è vero che il Consiglio nel suo parere del 21 giugno 1879, preso a Sezioni riunite, opinò che allorquando l'annullamento delle elezioni da parte del Consiglio comunale avviene nella sessione d'autunno, i nuovi eletti devono cessare dallo intervenire alle adunanze del Consiglio fino a che provino di avere interposto appello dalla sua decisione. Ma nello stesso ora citato parere, conforme ad altri moltissimi precedenti e susseguenti (ricordansi specialmente quelli dell'8 marzo 1867, 27 maggio 1874, 7 aprile e 18 settembre 1875, 13 gennaio 1878 — *Foro it.*, Rep. 1878, voce *Consiglio com.*, n. 15-5 maggio 1880 — *Foro it.*, 1880, III, 104), fu ammesso che quando l'annullamento delle elezioni per parte del Consiglio comunale avviene anteriormente alla sessione di autunno, continuano in ufficio i consiglieri scaduti, fino a che sia avvenuto un giudizio definitivo ed inappellabile; è questo precisamente il caso del Comune di Gonnosfanadiga ora in esame. Nè contro questa giurisprudenza possono valere i motivi esposti nel ricorso. Perocchè, come è stato dimostrato nei citati pareri precedenti, non può parlarsi di presunzione a favore di proclamati eletti dall'ufficio elettorale, quando questa proclamazione è già stata annullata dall'autorità competente stabilita dalla legge sopra di esso, cioè dal Consiglio comunale. Sul quale annullamento non può alla sua volta decidere che l'autorità superiore; e d'altra parte non parlarsi in tal caso d'illegale intervento dei consiglieri scaduti, davanti al preciso disposto dell'art. 205 della legge.

Per questi motivi, ecc.

(1) Veggansi gli altri pareri dello stesso Consiglio di Stato opportunamente ricordati nel testo della presente deliberazione.



**Dazio consumo —Barche pescherecce —Inesistenza di vendita all'ingrosso e al minuto —Esenzione.**

I generi che si consumano a bordo delle barche pescherecce non sono soggetti a dazio, non esistendo il fatto della vendita all'ingrosso e al minuto. (Nota Min. Fin. 15 aprile 1888 alla Prefettura di Cagliari).

**Nota.** —I porti fanno bensì parte del Comune, ma trovandosi fuori la cinta daziaria, devono considerarsi per gli effetti della tariffa, come territorio aperto. (Cons. Stato, 19 gennaio 1872 —V. *Giuris. Amm.*, 1873, p. 17).

È esente de dazio la consumazione dei generi e derrate fatta dall'equipaggio a bordo dei legni in misura proporzionata ai suoi veri bisogni e al suo soggiorno nel porto, quale che sia la provenienza di detti generi. La provvista di viveri ad un legno in condizioni di poter salpare da un giorno all'altro s'intende di regola fatta all'ingrosso, come costituzione o complemento e surrogazione della provvista di bordo, essendo accidentale il fatto della permanenza maggiore o minore del legno nel porto; e quindi accidentale e non necessaria la immediata ripartizione e consumazione della provvista, ch'è condizione richiesta a poterla colpire nell'atto stesso dell'acquisto come vendita a minuto. (Cass. Roma, sez. unite, 28 giugno 1881 — V. *Giuris. Amm.*, 1881, p. 246 — V. pure a. 1883, p. 466).

**Dazio consumo —Pecora—Macellazione  
Uso proprio —Comune aperto**

Cade in contravvenzione, giusta l'art. 35 ultimo alinea, del regolamento 25 agosto 1870, quel privato che nel Comune aperto non dichiara la macellazione degli animali prima di eseguirli. (Cass. Roma, 19 marzo 1888 — Teresa D'Andrea ric.).

**Debiti comunali —Cambiali—  
Ineccepibilità di regolare stipulazione**

Quando risulta che la contrazione di un mutuo venne deliberata con provvedimento del Consiglio e della Giunta municipale, approvati dalla Deputazione provinciale, e che la somma relativa venne riscossa, mediante effetti cambiari, dagli assessori ad impiegato effettivamente in pro del Comune, non si può opporre che manchi la prova della

stipulazione del contratto, poichè la forma adottata, cioè quella delle cambiali, esclude la necessità di altre stipulazioni ed omologazioni. (Cons. Stato, 3 febbraio 1888 — Comune di Roseto Volfortore).

**Elezioni politiche —Abbruciamento di schede —Sottoscrizione irregolare del verbale —Violazione del segreto del voto—Impedimento alla votazione per bufera sopravvenuta—Pressione governativa—Anticipata chiusura della votazione (L. elett. polit. 22 gen. 1882, art. 54, 67, 68, 70, 71, 74).**

Non possono ritenersi di ostacolo alla convalidazione delle elezioni seguite in un collegio i fatti seguenti:

1. L'allegato abbruciamento di schede, quando, attribuendo al candidato avversario i voti delle schede abbruciate, il candidato proclamato si trovi pur sempre in maggioranza di voti.

2. Il fatto che il verbale di una sezione sia stato realmente sottoscritto in altra sezione, quando, non essendo state presentate proteste, non è possibile mettere in dubbio il contenuto del verbale medesimo.

3. L'affermazione non dimostrata della violazione del segreto del voto, per irregolare collocazione dei tavoli nelle sezioni di un Comune.

4. Il fatto che una bufera sopravvenuta nel giorno delle elezioni abbia impedito agli elettori di esercitare il loro diritto, quando sopra 20 mila elettori se ne presentarono alle urne quasi 9000, e quando tutte le sezioni del collegio poterono costituirsi regolarmente.

5. L'allegata pressione governativa, se non fu indicato un solo fatto dal quale risultassero minacce o promesse capaci di coartare la volontà degli elettori.

6. Il fatto che la chiusura della votazione abbia avuto luogo prima che fossero decorse tre ore dal termine dell'appello, quando:

a) nei verbali è pure dichiarata la perfetta osservanza degli articoli 67 e 68 della legge elettorale, sicchè va con certezza affermato che si commise errore materiale nell'indicare l'ora della chiusura, identica o troppo vicina a quella in cui ebbe fine l'appello;

b) fra il termine dell'appello e la chiusura, come i verbali attestano, votarono 78 elettori in una sezione, 34 in altra, 87 in altra, e 35 in altra; la quale cosa dimostra con e-



videnza l'osservanza della legge e l'errore materiale commesso nella redazione dei verbali;

c) nei verbali delle dette sezioni, come in quello dell'assemblea dei presidenti, non si fece protesta per l'anticipata chiusura della votazione, la qualcosa ne dimostra la regolarità. (Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, 10 aprile 1888; Elezione Bonacci, Collegio di Ancona. Id.)

**Elezioni politiche—Ufficio definitivo—Mancata presenza di membri—Insufficienza di prove**—(L. elett. polit. 22 genn. 1882, art. 70).

**Ufficio definitivo—Presidenza del pretore—Inserzione del medesimo nelle liste.**

**Ufficio definitivo—Scrutatore non iscritto nelle liste—Presidenza**—(L. 22 genn. 1882, art. 22, 62).

**Proclamazione—Annullamento della votazione di una sezione—Influenza sul risultato finale.**

Non possono annullarsi le operazioni di una sezione elettorale per dedotta violazione dell'art. 70 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, relativamente alla mancata presenza di almeno tre membri dell'ufficio elettorale nel corso delle operazioni elettorali, quando tale violazione sia semplicemente affermata da un elettore dopo fatto lo scrutinio, senza alcun accenno al più lontano indizio di prova, o indicazione di testimoni, mentre poi dal verbale risulta che le operazioni della sezione furono compiute nelle forme di legge.

Non può essere considerato come ragione decisiva per l'annullamento delle operazioni elettorali di una sezione il fatto che a presidente dell'ufficio definitivo sia stato chiamato il pretore del luogo, quando manchi la prova che egli non fosse elettore nel collegio, e siasi soltanto prodotto un certificato dal quale risulti non essere iscritto nella lista di quella sezione.

Tenuto conto del disposto dell'art. 62 della legge, che ammette possa l'ufficio provvisorio diventare definitivo nei casi dall'articolo stesso indicati, non devesi ritenere come argomento per annullare la votazione il fatto che uno degli scrutatori non figuri nelle liste.

Devesi procedere alla convalidazione del candidato proclamato, quando, anche annullando la votazione di una sezione per il fatto constatato nel processo verbale di non essersi osservato il termine prescritto dal-

l'art. 67 nella legge, ed attribuendo un numero di voti eguale al totale degli iscritti dell'intera sezione al candidato avversario, il risultato complessivo sarebbe sempre favorevole al candidato proclamato. (Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, 23 febbraio 1888; Elezione Garavetti, Collegio di Sassari — *Foro it.*, 1888, p. 47).

**Elezioni comunali—Consigliere comunale—Figlio dell'appaltatore del dazio—Incompatibilità.**

Può essere motivo d'incompatibilità a Consigliere Comunale pel figlio dell'appaltatore del dazio consumo nel Comune l'appalto del Dazio. (Cass. Roma, 16 novembre 1887—Comune di Vallermosa c. Cantù).

**Impiegati comunali—Pensioni—Regolamenti posteriori**

Il nuovo regolamento deliberato da un Comune per le pensioni dei suoi impiegati è applicabile altresì agli impiegati nominati sotto l'impero del regolamento abolito, tranne il caso che siano stati esclusi dal nuovo. (Cons. Stato, sez. unite, 24 febbraio 1888—Alessandroni c. Comune di Pausula.)

**Liste elettorali amministrative—Guardafili telegrafico—Censo per ricchezza mobile.**

Il Guardafili telegrafico è elettore per qualità, giusta l'art. 18 della legge Com. e Prov. essendo la sua nomina fatta in forza di potere delegato dalla potestà Sovrana. (Cass. Roma, 16 aprile 1888—Faraci, Ferrara e Petruzzio).

**Maestro comunale—Licenziamento per inidoneità.—Incompetenza dell'Autorità giudiziaria.—Atto amministrativo.—Irregolarità—Competenza giudiziaria.**

L'Autorità giudiziaria non ha competenza a conoscere del licenziamento dato ad un Maestro per motivo d'inidoneità dal Consiglio Provinciale Scolastico. (a)

Al contrario entra nella sua competenza il conoscere del licenziamento irregolarmente dato (App. Catanzaro, 21 febbraio 1888. Macrì c. Comune di Benestare).

**Nota.** (a) —V. gli articoli 32 e 33 del Regol. per l'Amministrazione scolastica del 3 novembre 1877, n. 4152, preordinati all'at-



tnazione degli articoli 334 e 335 della legge 13 novembre 1859, n. 3725. V. App. Torino, 1 ottobre 1884. — *Giurista*, 1885, con la nota ivi e Cassazione Roma, 2 luglio 1885 — *Id.*, 1885, p. 103.

**Mandati. — Possesso. — Predecessori. — Previdenza legittima Pagamento. — Attestazione del Sindaco. — Conti precedenti. — Discarico — Mandato provvisorio. — Regolarità nella forma. — Uso della somma. — Sindaco. — Delegazione. — Attestazione del Sindaco. — Verbali di irreperibilità e nullatenenza. — Rimborso al contabile. — Caricamento nel conto. — Debito del contabile. — Dichiarazione contraria inefficace Diritto di ripetizione — Salvezza. — Gravame non provato. — Rigetto.**

Vanno discaricati al contabile i mandati di cui si trova in possesso, sebbene emessi a favore dei predecessori, se non si mette in dubbio la loro legittima provenienza, se risultano pagati durante la gestione del contabile che ne chiede il discarico e se risulta da attestazione del Sindaco che tali mandati non figurano nei conti dei predecessori.

Deve discaricarsi al Contabile il mandato provvisorio, regolare nella forma, essendo questi estraneo alla quistione sull'uso che della somma era stato delegato a spenderla per opere stradali.

Basta l'attestazione del Sindaco che furono redatti i verbali di irreperibilità e nullatenenza, in seguito all'esperimento degli atti di legge prescritti, per accordare il rimborso al Contabile.

L'essersi caricata nel conto come riscossa una somma costituisce debitore il Contabile, nè vale la sua dichiarazione contraria, salvo a lui il diritto di ripetizione, ove il Comune dovesse riscuoterla una seconda volta.

Per le partite per le quali il gravame non è provato si pronuncia il rigetto (Corte dei Conti, 27 novembre 1887. — *Urpis c. Comune di Larumini.* — *Giuris. Cont. e daz.*, 1888, p. 54).

**Personalità giuridica — Locazione — Disdetta — Messo comunale**

I documenti diretti ad integrare la personalità giuridica delle parti in causa si pos-

sono sempre produrre nel corso del giudizio e finchè l'istruttoria non è chiusa.

Il Messo del Comune è il mezzo consueto delle comunicazioni del Comune stesso coi propri amministrati.

In tema di disdetta di locazione la giurisprudenza si è spiegata nel senso che la si ritiene valida qualunque siane la forma, purchè sia incontrastabilmente giunta in tempo utile nelle mani ed a conoscenza del conduttore, senza che siavi bisogno che sia stata fatta per mezzo di usciere. (App. Bologna, 6 dicembre 1887 — *Ronzoni c. Comune di Bologna* — *Mass. Giurid.*, 1888, parte 2.<sup>a</sup>, p. 49).

#### **Sindaco — Attribuzioni**

Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, si appartiene l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e la firma degli atti relativi agli interessi comunali. Quindi l'adesione data anche in proprio del Sindaco, non autorizzato, ad un atto, non può vincolare il Comune. (App. Bologna, 6 dicembre 1887 — *Ronzoni e Comune di Bologna*).

**Nota.** — Anche la Cassazione di Firenze (4 maggio 1874) ha risolta la quistione in tal senso, soggiungendo però che il Sindaco resta vincolato personalmente verso i terzi — V. la monografia di F. A. Acconcia — *Il Sindaco Italiano* — *Giurista*, 1884 e 1885. V. pure *Cass. Napoli*, 30 maggio 1884 — *Giurista*, 1884, p. 136 colla nota.

**Strade nazionali e provinciali — Tronchi compresi nell'abitato dei Comuni — Opere d'arte importanti — Ricostruzione — Comuni — Concorso nella spesa.**

Per gli art. 41 e 42 della Legge sui Lavori pubblici la manutenzione e sistemazione dei tronchi di strade nazionali e provinciali attraversanti l'abitato dei Comuni fa carico per intero ai Comuni stessi.

Qualora però nell'abitato dei Comuni sorga la necessità della costruzione di opere importanti, l'applicazione rigorosa della legge può riuscire eccessiva e si dovrà ricorrere ai principii di equità, per cui in tutti i casi in cui vi ha un interesse collettivo, lo Stato e la Provincia dovranno concorrere nelle spese pei restauri delle opere importanti che riescano troppo gravose pei Comuni che devono sostenerle. (Parere del Consiglio di



Stato 28 ottobre 1887 — Comune di Caorso — Ricostruzione dell'ala sinistra del ponte sul torrente Chiavennalungo il tronco della strada provinciale Piacenza-Cremona).

**Nota** — La legge sui lavori pubblici tiene nelle sue disposizioni, come è naturale, distinti i ponti dalle strade, ed allorché all'art. 41 parla di costruzione e manutenzione dei tronchi di strade nazionali e provinciali attraversanti l'abitato della città o villaggi, non ha per nulla inteso, nè poteva intendere di porre altresì a carico dei Comuni la manutenzione dei ponti. Che se per caso si potesse, ciò che non pare, ritenere anche dal detto articolo accollata ai Comuni la manutenzione e ricostruzione dei ponti sarebbe pur sempre nel diritto di questi di pretendere dallo Stato o dalla Provincia una indennità corrispondente alla spesa occorrente ai ponti stessi indipendentemente dall'indennità per la sistemazione e manutenzione dei tronchi di strada. Riv. Amm., 1888, p. 244.

**Strade vicinali — Opere di sistemazione — Limiti degli obblighi degli utenti.**

Per l'art. 51 della legge sui lavori pubblici la sola riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, e i Comuni potranno essere pure tenuti ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti.

Non si possono quindi far rientrare nella categoria dei lavori di semplice riparazione e manutenzione, che sono i soli imposti dalla legge agli utenti, le opere di miglioramento generale di una strada vicinale, le quali abbiano richiesta una spesa di lire 9000 al chilometro.

Tali opere, quando non si vogliano ritenere di vera e propria sistemazione, si devono però sempre considerare come eccedenti gli obblighi imposti dalla legge agli utenti. (Parere del Consiglio di Stato, 18 giugno 1887 — Comune di Castelnuovo — Sistemazione della strada vicinale Seggio-Strasatto).

**Tassa di registro. — Vendita. — Insoluzione per mancanza di pagamento. — Sentenza che la dichiara. — Tassa graduale.**

La sentenza, che dichiara la risoluzione della vendita di un immobile per non essersene pagato il prezzo, è soggetta alla tassa graduale stabilita dall'art. 130 della

tariffa annessa alla legge del Registro (App. Catanzaro, 24 febbraio 1888. — Giannuzzi e Intend. Fin. Cosenza).

**Tassa di bollo — Sentenze dei Pretori in seguito ad eccezione d'incompetenza sollevata d'ufficio dai Conciliatori.**

Le sentenze che debbono emettere i Pretori sull'eccezione d'incompetenza sollevata d'ufficio dal Conciliatore vanno scritte su carta da bollo da lire 2,40, dovendosi scrivere su carta libera la copia di dette sentenze che, ai termini dell'art. 457 del codice di proc. civ., dev'essere comunicata al Giudice Conciliatore. (Cons. Stato, 16 marzo 1888 — Quesito del Min. Fin.).

**Tassa di Ricchezza mobile. — Compra d'immobili per rivenderli. — Speculazione. — Interessi sul prezzo.**

Colui che compra beni immobili per rivenderli con mora al pagamento del prezzo agli effetti della tassa di Ricchezza mobile, deve essere tassato solo in categoria B sul lucro risultante dalla differenza tra il prezzo d'acquisto ed il prezzo di rivendita dei detti immobili, e non anche in Cat. A per gli interessi del prezzo di rivendita durante la mora. (1). (Cass. Roma, 1 dicembre 1887. — Sacerdote c. Finanze).

**Usi civici — Cosa venduta — Garentia.**

Quando si liquida che una parte di un fondo venduto era stata assegnata ad un Comune in compenso degli usi civici che i suoi abitanti avevano dritto ad esercitarvi, il venditore è tenuto alla garentia per non aver fatto nota la esistenza dell'ordinanza del Commissario ripartitore che aveva già disposto l'assegno al Comune dal compratore ignorata. Allora non è questione di servitù o di altro: la cosa è già passata al Comune in proprietà. (App. Catanzaro 28 febbraio 1888. — Guzzolini ed Ospedale di Cosenza).

**Nota.** È una grave questione se gli usi civici siano una *servitù prediale* od un *condominio*. Nei testi, si legge indistintamente l'una e l'altra frase; ma gli scrittori fra cui il Capobianco, il de Luca e il Novario rilevarono la differenza che è nella

(1) Conf. alla precedente sentenza dei 2 ap. 1886.



natura dei due istituti, per venire alla conseguenza che è veramente un *jus condomini* da non confondersi col semplice *jus servitutis*. Se ne veggono gli sviluppi nelle pregevoli monografie del Cenni e del Rinaldi, il quale ha riassunto la propria in un'appendice al vol. VII, pag. 157 del Laurent. Si veggia pure Vita Levi sulla Comunità, vol. 1, n. 23,24.

La Corte nella sentenza soprariferita non ebbe opportunità di esaminare tale questione per gli usi civici che erano goduti sulla casa venduta, erano stati già mutati con l'assegno di tanta parte del fondo su cui erano dovuti.

E ciò dette luogo all'altra questione decisa dalla Corte (Gravina, 1888, p. 435).

#### **Atti dell'Autorità amministrativa — Azione possessoria.**

Non possono proporsi, azioni possessorie contro gli atti dell'autorità amministrativa (Cass. Roma, sezioni unite, 9 Dicembre 1887 — Comune di Secondigliano c. Veniglia).

**Nota.** — La Corte ha considerato :

« Attesochè una costante giurisprudenza di questa Corte abbia sempre ritenuto che l'azione possessoria sia improponibile contro un atto dell'autorità amministrativa emanata nella forma di legge. Basterà enunciare sul proposito che lo scopo e l'indirizzo sostanziale d'un'azione possessoria essendo quello di rimuovere il fatto materiale della turbativa e di rimettere le cose nello stato primiero, s'intende facilmente che con una istanza possessoria si provoca l'autorità giudiziaria a rinvocare o modificare l'atto amministrativo che si denuncia, od in altri termini ad emettere una pronunzia che incontra l'espresso divieto dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo (all. E).

Non è proponibile azione *possessoria* contro l'autorità amministrativa, quando l'atto o provvedimento onde sarebbe derivata la turbativa o lo spoglio siasi compiuto da detta autorità *iure imperii*, osservate le forme stabilite per la legittimità di tali atti o provvedimenti.

E' invece proponibile detta azione, quando

l'atto o provvedimento siasi compiuto *iure gestionis*.

L'autorità amministrativa agisce *iure imperii*, quando esplica un legittimo potere per un oggetto di pubblico interesse.

Essa invece agisce *iure gestionis*, quando provvede all'interesse patrimoniale dell'ente a cui presiede (Cass. Roma, 12 Marzo 1887. *Man. Amm.*, 1887, p. 335. — V. pure in argomento *Man.* 1883, p. 167, 345; 1884 p. 252 e 1886 p. 65).

#### **Dazio consumo — Tariffa — Carbone di legno — Carbonella**

Sotto la voce « *carbone di legno* » racchiusa in una tariffa daziaria si deve comprendere tutto ciò ch'è il risultato del legno, sia in pezzi grossi, sia in piuoli; epperò la carbonella è passibile di dazio. (Decreto Prefett. Chieti, 19 marzo 1888 — Comune di Chieti).

#### **Giunta Municipale — Elezione — Pubblicità della seduta Consiliare**

Per la retta interpretazione degli art. 38 e 212 della Legge Com. e Prov. la nomina della Giunta Municipale va fatta in seduta pubblica. (Cons. Stato, 10 febbraio 1888, numero 618-182 — Comune di Sasso Castalda).

**Nota.** — Il Consiglio di Stato dice essere giurisprudenza assodata e ricorda la Circolare Ministeriale del dì 8 agosto 1878 in senso conforme.

#### **Suolo pubblico — Usurpazione — Sindaco — Reintegra — Autorità giudiziaria.**

Data la reintegrazione di una parte di strada pubblica per provvedimento amministrativo, e fatto quindi demolire un muro, costruitovi dal privato, l'autorità giudiziaria, adita per definire la pertinenza del terreno, non è competente a dargli facoltà di ricostruire il muro, già demolito per atto della pubblica autorità. A ciò si oppone l'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo. (Cass. Roma, 14 Dicembre 1887 — Clemente e Comune di Palermo).



## Parte II.

## Giurisprudenza civile e commerciale

**Il legatario non può immettersi arbitrariamente nel possesso della cosa locata, ma deve chiederne il rilascio all'erede.**

Il legato fatto nella seguente formola: *tutti i beni mobili di qualunque natura e specie che si trovano nel mio quarto di abitazione*, non comprende il denaro ed i suoi rappresentativi, crediti ed altri diritti. (Corte di Appello di Catania 2 marzo 1888. Pres. ed Est. Corsi.

Principe del Pardo c. D'Ambrosio Sammartino.

**Nota.** Eziandio la Corte di Appello di Torino avea deciso il 6 giugno 1884.

Il legato di tutto quanto si sarebbe trovato nella camera cubiculare del testatore, niente di escluso o riserbato, tanto mobili che lingerie, esclusi solo gli abiti di una persona, non comprende il denaro ed i titoli di credito.

Noi dubitiamo dell'esattezza di quella decisione. La quistione principale si riduce a conoscere se nell'espressione *beni mobili* possano e debbano comprendersi le somme in danaro, i titoli, i crediti, i documenti.

Stando alle precise parole del Codice fa d'uopo rispondere per l'affermativa. Nei testamenti poi si deve mettere in armonia la disposizione della legge col pensiero del legislatore, il cui scopo ed intendimento è mestieri investigare per tradurlo ad effetto. E l'espressione *di qualunque natura e specie*, fa capire che anche le somme in danaro vi si vollero comprendere.

Gli oggetti possono considerarsi immobili o per natura o per disposizione di legge. Fra questi sono i titoli ecc. Ora quando la legge fa una distinzione la presunzione dev'essere sempre quella che il cittadino si sia ad esso uniformato, ed in ispecie se la persona che fece testamento per la sua posizione sociale e per la sua coltura era in grado di ben conoscere una disposizione di legge.

Ecco perchè, secondo noi, poco esatto ci sembra il principio ammesso da quella sentenza.

**Testamento — Istituzione sotto condizione sospensiva — Capacità di succedere.**

La disposizione testamentaria colla quale il testatore nomina eredi proprietari di determinati beni i figli nascituri dall'usufruttuario istituito, viventi all'epoca della morte dell'usufruttuario stesso, e sostituisce loro, in caso di mancanza, i figli nascituri di altra persona vivente al momento della morte del disponente, contiene, riguardo ai sostituiti, una vera e propria istituzione sotto condizione sospensiva.

In conseguenza, per verificare la capacità di succedere dei detti sostituiti devesi aver riguardo al momento in cui si è verificata la condizione, e non all'epoca della morte del testatore. (Cass. Firenze 7 maggio 1888 Morando c. Morando).

## Parte III.

## Giurisprudenza penale

**Libri commerciali — Penalità per essere malamente tenuti — Osservazioni.**

Rispondano penalmente della cattiva tenuta dei libri commerciali tutti i soci della società fallita, compresi quelli estranei a tale tenuta. (Cass. di Torino 27 marzo 1888 — Pres. Enrico — Rel. Rossi — P. M. Capelli — Ric. Cantù).

**Nota** — Per esservi reato è indispensabile esistere la *voluntas sceleris* e l'*effectum sceleris*. Tanto l'elemento morale che il fisico si dividono alla loro volta in soggettivi ed oggettivi: L'elemento morale soggettivo consiste nel concorso dell'intelletto e della volontà nell'azione; è a questa forza soggettiva che si riannoda il concetto della colpeabilità e le dà l'espressione giuridica. Il semplice fatto senza l'intenzione non può mai essere penalmente imputabile. Quest'intenzione o volontà di fare una cosa, o di non farla per contraddittore il diritto, va a costituire ciò che suol dirsi dolo (*Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea quia non facit*, diceva il giureconsulto Paolo.

Se dolo perciò non esiste, manca la responsabilità penale, e sarebbe ingiustizia condannare una persona in cui sarebbe mancato il pensiero e l'intenzione colposa.

Ora se si tratta di società in nome col-



lettivo, vada pure quella decisione, non però per quelli in accomandita ad azionisti! Come possono chiamarsi costoro responsabili e condannarsi per fatti e colpe a cui rimase ro estranei e che forse poterono anche stigmatizzare? Dicemmo vadapure, stantechè i soci collettivi possono sovente dichiararsi responsabili civilmente ma penalmente giammai.

**Contravvenzioni — Elemento subbiiettivo — Volontà — Dolo.**

Anche in tema di semplici contravvenzioni si richiede un elemento subbiiettivo, che consiste nella volontarietà dell'atto; ma non è necessario che questa volontarietà sia diretta, potendosi indirettamente connettersi da mancanza di previdenza e di provvedimenti per cui il fatto vietato divenne inevitabile. Cass. di Torino 7 dicembre 1887. *Pres. Enrico Est. Floris Ric. Gerosa.*)

**Nota.** Non sono mancate corti giudiziarie le quali hanno stabilito bastare il semplice fatto materiale a costituire la contravvenzione, e senza che sia necessario il concorso della volontà ossia l'esistenza del dolo. Piena di rettitudine e di senno è a vece la sentenza sopra riportata, e ciascuno può da se facilmente convincersene.

Conformemente decisero; la Cass. di Roma, sezione penale il 12 Gennaio 1881; la Cass. di Firenze il 9 maggio 1887.

E qui bello è il riferire alcune altre sentenze emesse da varie Corti giudiziarie del Regno su questa importante e tanto dibattuta controversia.

Il dolo non è indispensabile nelle contravvenzioni (Cass. Roma, sezione penale, 21 aprile 1881)

In materia di contravvenzione l'ignoranza e la buona fede non solo non escludono la responsabilità penale, ma neppure la scusano (Cassazione Roma, sezione penale, 28 gennaio 1881).

Sebbene nelle contravvenzioni sia punibile il nudo fatto materiale purchè volontario, senza necessità di provare, che l'agente possa provare, che non fu sua intenzione di contravvenire alla legge, e di avere ragionevolmente supposto d'essersi messo in regola (Cass. Firenze, 31 gennaio 1880).

In tema di contravvenzione solo la mancanza di volontà esclude il reato. (Cassazione Roma, 21 aprile 1884).

La buona fede dell'esercente toglie l'elemento intenzionale necessario all'esistenza della contravvenzione (Corte d'Appello di Modena 10 gennaio 1884).

Per la sussistenza del reato di stupro non è necessario che la vittima sia stata deplorata, basta che l'agente abbia violentemente gettata la fanciulla sul letto, ed abbia scaricato spermo contro le parti pudende (Cassazione Torino, 29 luglio 1885).

L'affermazione che l'accusato abusò carnalmente della vittima esaurisce la nozione dello stupro (Cass. Roma, 1. giugno 1885).

**Stupro — Condizioni che si richiedono — Giurisprudenza diversa.**

Non si può parlare di stupro violento se l'abuso per libidine non sia esclusivamente diretto alla congiunzione più o meno completa dei due sessi. Non esaurisce quindi l'accusa di stupro, la formula usata nella quistione ai giurati; se l'accusato sia colpevole per avere abusata di una impubere soffregando le proprie parti genitali con quelle della stessa, oppure mettendole semplicemente in contatto (Cass. Firenze 10 marzo 1888. *Pres. Bonasi — Est. Giorgeri — P. M. Sacchini — Ric. Malaspina*) Conforme Appello Venezia 9 settembre 1881.

**Nota.** — La Cassazione di Torino però decise il 9 gennaio del 1884 che per l'esistenza del reato di stupro non è necessario che sia consumato il coito, bastando la congiunzione carnale dei due sessi.

Nel 17 luglio 1884:

Il reato di stupro si verifica quando, mediante violenza reale o presunta, abbia luogo il contatto delle parti sessuali dell'agente, a scopo di libidine, e della vittima. Non occorre perciò, perchè abbia vita il reato di stupro, che la donna sia stata deplorata, od altrimenti alterata nelle sue parti pudende.

Ed il 29 luglio 1885.

Per la sussistenza del reato di stupro non è necessario che la vittima sia stata deplorata; basta che l'agente abbia violentemente gettata la fanciulla sul letto, ed abbia scaricato sperma contro le parti pudende.



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

## LA GIUSTIZIA NELL'AMMINISTRAZIONE

### Modificazioni alla Legge Comunale e Provinciale ed a quella sul Consiglio di Stato

(Cont. e fine v. i n. 13 e 14)

Il progetto per modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato attribuisce alla Sezione del contenzioso amministrativo le materie di natura contenziosa già deferite da altre leggi al Consiglio di Stato; le contestazioni relative alle relazioni fra l'amministrazione e gl'impiegati civili, che non sieno di competenza della Corte dei Conti o dell'Autorità giudiziaria, e che riguardino l'applicazione, o la esecuzione di leggi o di regolamenti, od atti dell'Amministrazione denunziati per ingiustizia manifesta. Le attribuisce inoltre il giudizio sui conflitti di competenza fra le diverse Autorità amministrative; sui ricorsi per motivi d'illegittimità o d'ingiustizia nel merito contro le decisioni pronunciate dalle Autorità tutorie dei Corpi morali, dai Consigli provinciali scolastici o da Commissioni provinciali, o di simili Consigli amministrativi, che, per i diversi casi, siano stati dalla legge stabiliti sui ricorsi per incompetenza, od eccesso di potere, per violazioni di leggi o regolamenti, per abuso di potere, o per ingiustizia manifesta contro atti o provvedimenti di un'Autorità amministrativa, che abbiano per soggetto un interesse di individui o di Enti morali giuridici, e che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria. Colmando poi una lacuna dell'art. 4 della legge 20 marzo 1855, allegato E, il progetto attribuisce alla sezione il giudizio dei ricorsi per la revoca o modificazione degli atti e provvedimenti delle autorità amministrative; e ciò per dare alla parte, che non si contenta degli effetti civili della decisione della Autorità giudiziaria il mezzo di far cadere interamente il provvedimento illegittimo dell'Autorità amministrativa.

Il progetto stabilisce l'inamovibilità dei Consiglieri di Stato, la pubblicità delle sezioni del contenzioso, il carattere di sentenze delle sue decisioni e termini pei ricorsi.

Il nuovo istituto, dice la relazione, non è un tribunale giudiziario speciale od eccezionale, ma rimane nella sfera del potere esecutivo, da cui prende la natura e le persone che lo devono mettere in atto. È lo stesso potere esecutivo ordinato in modo da tutelare maggiormente gl'interessi dei cittadini. Perciò, a differenza dell'antico contenzioso amministrativo, esclude ogni confusione di poteri costituzionali; ed i conflitti che possono nascere fra le Autorità amministrative e la sezione del contenzioso, sono e rimangono nella cerchia del potere esecutivo. Esso non si estende alle funzioni puramente politiche del potere esecutivo, il quale conserva piena ed intatta la libertà che gli spetta nelle cose politiche, e che è condizione indispensabile della sua responsabilità. Nè surroga l'azione propria dell'Amministrazione; ma è soltanto un corpo deliberante che il potere esecutivo forma con elementi scelti nel suo seno, come a sindacatore dei suoi atti, e per mantenere la sua azione nei limiti della legalità e della giustizia.

L'istituzione della sezione del contenzioso non è una idea nuova dell'on. Crispi. Egli sino dal 1864, in occasione della discussione per l'abolizione del contenzioso amministrativo, rilevando alla Camera la lacuna del progetto, che poi divenne la legge del 20 marzo 1865, allegato E, osservava che volendosi tutto ridurre al sistema civile di *personae, res, actiones*, si abbandonavano alla podestà amministrativa, senza alcuna guarentigia, i rapporti nascenti dal diritto pubblico e l'immensa somma d'interessi onde lo Stato è depositario. Fermo nei suoi propositi nella tornata del 14 giugno 1873 proponeva di modificare l'art. 3 della detta legge con un progetto che concede il ricorso in via contenziosa innanzi al Consiglio di Stato



contro i decreti dell'Autorità amministrativa. E lo ripresentava alla Camera nella tornata del 6 febbraio 1875, rilevando che in questo ramo siamo ritornati più indietro di quello che eravamo sotto i Governi dispotici; e che essendo tutto mistero sotto il Governo di libertà, è penetrata nell'animo delle popolazioni la convinzione che i ricorsi in via gerarchica sono una vera derisione. Non sicurezza, non pubblicità di esame, non contraddittorio vero, non certezza di termini, non decisione definitiva mai, potendo il Ministro tornar sempre sulla sua decisione che si credeva definitiva. Onde gli affari possono prolungarsi otto o dieci anni, senza venir mai ad una conclusione (1).

Di qui le lamentate sollecitazioni e i biasimati ingerimenti nei dicasteri, il ricorrere da varie parti del Regno ai membri del Parlamento; fatto che ha pure qualche scusa nelle indicate ragioni.

Altro inconveniente non meno grave, anzi il più grave di tutti, scaturisce dall'indole stessa del ricorso amministrativo al Governo del Re, quale oggi è ordinato dalle nostre leggi. Chi impugna, difatti, un provvedimento di una Amministrazione locale dinanzi al Governo del Re, sa che il Consiglio di Stato, di cui si chiede il parere, non entra nel merito dei fatti, ma solo esamina la legalità estrinseca del provvedimento e della deliberazione impugnata. Il provvedimento più ingiusto e più arbitrario nella sostanza è mantenuto, se l'autorità che lo ha preso ha saputo osservare le forme prescritte dalla legge. In altri termini, il Consiglio di Stato ha per massima di astenersi dal pronunziare sui fatti che ritiene accertati quali risultano da atti prodotti. Egli non ha, infatti, ricevuto dalla legge alcuna potestà d'istruire e di apprezzare il merito di un affare (2).

Ai mali lamentati, pone rimedio il citato di-

segno di legge dell'on. Crispi. Esso non ristabilisce il contenzioso amministrativo, ma circonda gli interessi e i diritti dei privati di tutte quelle cautele che sono conciliabili colla indipendenza dell'Autorità amministrativa, la quale per errore, per equivoco, o per qualsiasi altra ragione, può recar danno agli interessi dei privati. A tale uopo fa della Sezione del contenzioso amministrativo non solo un Tribunale di cassazione rispetto ai Consigli d'ordine inferiore, ma ben anche un giudice supremo del merito dell'atto amministrativo entro certi determinati confini, in modo che esso tuteli l'interesse delle parti contro ogni lesione dei principii della giustizia (3).

La riforma lascia inalterata il capo dell'Autorità giudiziaria. Per combatterla non varrebbe quindi invocare la legge del 1865. Imperocchè se quella legge restituì alla giustizia ordinaria le materie di diritto civile o politico, lasciò sussistere speciali giurisdizioni amministrative (4) e comportò che altre se ne istituissero (5). Ciò prova che la natura delle cose è più potente di certe teorie assolute che in nome della distinzione del diritto dall'interesse e dell'unità della giurisdizione dei poteri pretendono di piantare limiti sacri fra l'Autorità giudiziaria e la amministrativa. Se il diritto suppone sempre un interesse sancito dalla legge positiva, vi sono interessi che la legge non determina, ma sono protetti da ordinanze, da regolamenti, da consuetudini. Invero se noi avessimo le Corti di equità come in Inghilterra, si potrebbe sostenere l'argomento; ma appo noi nè tutti i diritti sono portati dinanzi ai Tribunali, nè tutti gli interessi cessano in certi casi di piatire dinanzi a loro; e la distinzione diventa talora sottilissima, e difficile quando si tratta di scendere alla pratica (6). Del resto se fosse vero che nei rapporti coll'Amministrazione il cittadi-

(1) SPAVENTA, *Discorso agli Elett. di Bergamo*, 1880.

(2) Relazione Depretis citata.

(3) Relazione ministeriale.

(4) Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, art. 34, 36, 39, 41, 42, 75, 125, 193, 197.

Legge elettorale politica 24 settembre 1882, articolo 26, 31, 32, 37, 39.

Legge sulla sanità pubblica 20 marzo 1865, articolo 27.

Legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, art. 6.

Legge sull'ordin. generale dell'imposta 24 agosto 1877, art. 42, 53.

Legge 26 luglio 1876, num. 3260, art. 18.

Legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Legge 17 febbraio 1881, n. 51, art. 7, 8.

Legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865.

Legge sulla Corte dei conti, 14 agosto 1862, articolo 33, 34.

Legge sul Consiglio di Stato, art. 10.

(5) Legge forestale, 20 giugno 1877.

(6) MINGHETTI, *I partiti politici*.



no non ha che un interesse, cui non corrisponde un diritto, l'interesse suo privato sarebbe sempre sopraffatto dall'interesse generale dell'associazione politica.

Nè migliore è l'argomento dell'unità della giurisdizione. La legge, dice Romagnosi, a meno che non si voglia contraddire essa stessa, quando impone ad una autorità l'obbligo di eseguirne le disposizioni, investe questa autorità di giurisdizione.

L'amministrare, si oppone, è il fatto di un solo; il giudicare è il fatto di molti. L'atto amministrativo, come essenzialmente esecutivo, non comporta i ritardi di una discussione contenziosa e collegiale. E sta bene. Ma quando l'atto già esiste, se dà luogo ad una controversia, che per la sua natura non cade sotto la competenza dell'autorità giudiziaria, si negherà la garanzia di un giudizio collegiale amministrativo, col pretesto che non spetta all'Amministrazione il jus dicere. Appunto perchè l'Amministrazione, in stretto senso, è tutta esecutiva, e può per sbaglio o per mala volontà ledere la cosa pubblica o privata, gli atti suoi non possono essere definitivi. Se non sono definitivi vuol dire che possono essere rivediti e corretti. Perchè si negherà la revisione e la decisione da parte di un collegio amministrativo? L'errore è individuale e la verità è universale, quindi quanto più individui si ravvicinano e più intelligenze si riscontrano, tanto meno probabile sarà l'errore, perchè tanto più l'universalità e, direm quasi, l'impersonalità della ragione si adimostra (1). Ora, se si ammetta l'intervento dei collegi, quando non sia evidente l'urgenza, o si tratta di illuminare e consigliare l'agente l'unico, non si comprende la loro esclusione quando l'atto amministrativo esiste e la libertà e responsabilità dell'agente già ha potuto esplicarsi. Chi propugna in modo assoluto l'unità della giurisdizione non riflette che, se fosse vera, l'indipendenza del potere amministrativo sarebbe una vana parola. Se l'Amministrazione non avesse giurisdizione, tutta l'azione amministrativa cadrebbe sotto la competenza del giudice ordinario; una opposizione qualsiasi all'atto amministrativo lo trasformerebbe in

una controversia di competenza del giudice ordinario, e la Magistratura stando solo alla cima delle cose dominerebbe sovrana nel mondo degli affari privati e pubblici.

Si oppone: dando il giudizio ad un collegio amministrativo si dà al cittadino per giudice il suo avversario. Non è così. Al cittadino si dà un giudice che non ha, e che non potrebbe avere fuori della sfera amministrativa. La legge vigente ammette il reclamo all'autorità, che emanò l'atto; o all'autorità superiore. Il progetto fa giudice del reclamo un Collegio ordinato in modo da renderlo indipendente e libero nei suoi giudizi. La preferenza non può essere dubbia.

Giova ricordare che se la cosa pubblica prevale alla privata fuori dei limiti della vera necessità, l'amministrazione cade nell'arbitrio. È l'equità che vuol essere mantenuta, perchè, rotto il principio dell'equità, prevale la forza. L'uomo, ha detto saviamente Romagnosi, non serve all'uomo, ma alla necessità della natura e al proprio meglio, e se qualche sacrificio è costretto a sostenere, ciò non può essere che in vista di un maggior bene (2). Non basta che un atto amministrativo sia regolare nella forma e sia preso dall'autorità competente, ma bisogna che sia equo. Un atto amministrativo può essere legale e iniquo. Ora, siccome l'amministrazione è fatto per gli uomini e pel pubblico bene, la giurisdizione amministrativa non si può disconoscere. « È una *petitio principii* il dire che il giudice possa solo vegliare alla regolarità della forma ed al freno dell'autorità pubblica; e che la sostanza debba essere lasciata al giudizio discrezionale dell'autorità a fine di bene pubblico. fra la forma e la sostanza vi ha un *terzo* aspetto del modo d'azione, che per la forma non esorbita dalla legge, che per tendenza di partito (*iniquitas*) applica il senso delle leggi amministrative a pro di alcuni, a danno d'altri. In questa sfera media è il centro di gravità della giurisdizione amministrativa... » (3).

La controversia sulla legittimità dell'atto amministrativo è essenzialmente giuridica, riguarda la competenza dell'Autorità, oppure le condizioni, i limiti, le forme pre-

(1) MANNA. *Principii di diritto amministrativo*, vol. 1, pag. 175.

(2) *Principii di diritto amministrativo*, pag. 17.

(3) GNEIST, *to stato secondo il diritto* nella bella traduzione del senatore Artom.



scritte dalla legge. Ma quando la questione riguarda il merito dell'atto, quando si attacca l'atto amministrativo come mancante di ragione, di opportunità, di convenienza, nasce la questione dell'abuso. E qui cominciano veramente le difficoltà. Da una parte si osserva: Ammettendosi il ricorso non solo per motivi di illegittimità, ma anche per motivi di merito, si apre il campo ad una immensa mole di affari che sarebbero portati innanzi la Sezione; s'invade la sfera di competenza dell'Autorità amministrativa e si rende impossibile l'amministrazione stessa.

Dall'altra si nota che non si rimedia agli abusi collimitare la competenza della Sezione ai ricorsi che sono fondati su motivi di illegittimità, di eccesso ed abuso di potere. Il progetto risolve lodevolmente il difficile problema. esso investe la sezione della competenza di giudicare anche sul merito dell'atto amministrativo, ma solo quando venga denunciato per ingiustizia manifesta « Ponendo la Sezione del Contenzioso nella condizione di non poter esercitare la sua competenza se non nei casi in cui essa riconosca esservi la prova di violata giustizia, rimane con ciò stesso escluso che essa possa fare indagini sull'opportunità od utilità o convenienza dell'atto amministrativo impugnato » (1). Per tal modo il progetto concilia la libertà e indipendenza dell'Autorità amministrativa coll'incolumità dei principii della giustizia. Finchè l'amministratore, completando la legge, esercita quasi l'ufficio di legislatore, è libero e indipendente, e l'atto suo, anche meno conveniente, meno opportuno, meno buono, rimane insindacabile. Lo diviene quando, rompendo i principii della giustizia, che sono il fondamento della legge, instaura l'iniquità e l'arbitrio.

Ma vi ha un altro lato della questione che non è stato abbastanza considerato, ed è quello relativo alle guarentigie necessarie al diritto pubblico. « Il Ministro è un individuo, ed essendo revocabile non dà alcuna guarentigia di costanza alle sue norme amministrative. L'intera interpretazione del diritto pubblico è quindi negli Stati moderni lasciata a due soli occhi. Se il Principe cambia oggi il Ministro, domani l'intero diritto pubblico cambia di aspetto. Ecco un fenomeno

che ripugna all'essenza del diritto, se noi ravvisiamo in esso l'elemento di stabilità della vita politica » (2). Il progetto provvede a questo bisogno vivamente sentito. Tutelando il diritto pubblico nella notevole vicenda dei Ministeri, dando stabilità alle sue norme, rende possibile che si formi e si diffonda il senso giuridico che, pur troppo, manca anche alla nostra società.

G. F.

---

## PARTE UFFICIALE

---

**Legge** in data 24 giugno 1888, num. 5489, sulle servitù di pascolo, di legnatico ecc. nelle provincie ex pontificie.

UMBERTO I.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. Le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o di imporre tassa a titolo di pascolo, che in alcuni Comuni delle Provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara si esercitano dalla generalità degli abitanti dei Comuni stessi o delle frazioni, o di altri Comuni e frazioni o da associazioni di cittadini sopra beni comunali o di altri enti morali o di particolari, sotto qualunque forma e denominazione, con o senza corrisposta, sono abolite nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo che si esercitano da alcuni Comuni delle stesse Provincie sopra i beni dei particolari.

Ari. 2. Le servitù ed i diritti di cui all'ar-

(1) *Relazione ministeriale.*

(2) GNEIST, *Lo Stato secondo il diritto.*



ticolo 1 per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso o presunto, e come aventi natura di servitù negativa o proibitiva.

I proprietari dei fondi gravati delle servitù e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare agli utenti una indennità o in terreno od in un annuo canone corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i fondi erano soggetti.

Art. 3. Quando le servitù, di cui all'articolo 1 si esercitano dalla generalità degli abitanti di un Comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione delle servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito.

Art. 4. La parte di terreno assegnato agli utenti, ai termini del precedente articolo, sarà libera da ogni peso ed ipoteca, rimanendo questi, se esistono, consolidati e ristretti al fondo liberato dalla servitù, salvo le imposte prediali, che saranno con le norme consuete divise ed attribuite alle parti rispettive.

Se però i diritti che si redimono sono affetti da vincoli o da ipoteca, questi sono tolti dal fondo o terre redente, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità, in contraddittorio del creditore.

Nei casi nei quali i pesi e le ipoteche gravano tanto la proprietà quanto gli usi che si redimono, si osserveranno le norme del codice civile sulla divisione.

Art. 5. La indennità di cui all'art. 2 della presente legge consisterà sempre in un annuo canone corrispondente al valore del reddito annuo della servitù della quale il fondo o le terre rimangono liberate:

1. Quando la servitù è esercitata col vendere, fidare od imporre tasse a titolo di pascolo, e non col godere in natura l'erba ed il pascolo sui terreni gravati;

2. Quando, nel caso contemplato dall'articolo 3 della presente legge, la parte da segregarsi da ogni podere, possedimento o tenuta a titolo di indennità non superi la superficie di quattro ettari nelle regioni montane e di dieci ettari nelle altre.

Art. 6. Il valore del canone verrà determinato sulla media dell'ultimo decennio.

I creditori dell'annuo canone conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalla servitù mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da iscriversi nei sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la liquidazione del canone.

Se la iscrizione avrà luogo dopo i 6 mesi, l'ipoteca legale avrà effetto dalla data dell'iscrizione.

Il canone stesso è sempre affrancabile, secondo le prescrizioni della legge 24 giugno 1864, num. 1636.

Art. 7. L'effetto della liberazione del fondo dalla servitù avrà principio col 1.º ottobre successivo al contratto.

Potrà però pattuirsi altro termine, come pure un diverso modo di prestazione di indennità, salvo l'approvazione dell'autorità competente a forma di legge.

Art. 8. È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie, di cui all'art. 1 una Giunta di tre arbitri, composta del giudice anziano del Tribunale del territorio, nel quale i beni sono situati, il quale ne sarà il presidente; e di due arbitri, uno scelto dal presidente dello stesso Tribunale, ed un altro dal Prefetto della Provincia.

Sarà cancelliere del Collegio arbitramentale un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto dello stesso Tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci, e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

Art. 9. La Giunta di arbitri è incaricata:

1. della ricognizione e identificazione dei fondi cui all'art. 1;

2. della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto;

3. della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse.

Quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedere in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.



Contro la deliberazione della Giunta si potrà ricorrere al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente legge.

Art. 10. Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente. Nel solo caso che insorga questione sull'esistenza o sui limiti e sulla natura della servitù, di cui all'art. 1 della presente, possono gl'interessati produrre gravame alla Corte d'Appello con le forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, salvo alla Corte d'Appello di ordinare la provvisoria esecuzione della decisione arbitramentalmente sulle istanze delle parti. L'appello dev'essere interposto nel termine di giorni trenta dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

Art. 11. Le parti devono essere intese personalmente, o per mezzo di mandatario speciale, e presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni sulle quali gli arbitri emetteranno i loro provvedimenti.

Possono le Giunte degli arbitri ordinare i mezzi istruttori che stimano necessari al riguardo; e se ammettono la perizia, questa deve essere fatta da un solo perito.

La relazione del perito si avrà per notificata alle parti con l'avviso, datone agli interessati dal cancelliere, dell'eseguitone depositato nella cancelleria del Tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutone avviso. Questa opposizione dovrà essere depositata nella cancelleria del Tribunale per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal dì dell'avviso ricevutone.

Art. 12. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge i Prefetti delle Provincie, nel territorio delle quali sono costituiti i diritti e le servitù di cui all'art. 1, formeranno l'elenco dei diritti e delle servitù medesime esistenti nel territorio suddetto, nel quale verranno indicati il diritto o la servitù, il fondo in cui si esercita, la sua ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quant'altro occorra alla sua identificazione, il nome del

proprietario del fondo gravato e quello dei singoli utenti della servitù o del diritto.

L'elenco così formato verrà trasmesso ai Sindaci dei Comuni nel territorio dei quali sono costituiti i diritti e le servitù per essere pubblicato nell'albo pretorio del Comune, a forma del disposto dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e contro il detto elenco potrà sporsi ricorso alla Giunta degli arbitri nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 13. Divenuti definitivi, gli elenehi verranno dal Prefetto rimessi al presidente della Giunta di arbitri per la liquidazione ed assegnazione delle indennità a tenore della presente legge per il diritto o la servitù inscritta nel relativo elenco.

Art. 14. Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge, sono a carico di coloro che procedono all'affrancazione; ma sono anticipate e pagate dai Comuni nel cui territorio sono posti i beni gravati, nella misura che è stabilita dalla Giunta di arbitri.

Il rimborso al Comune dagli interessati sarà fatto in base a decisione della Giunta di arbitri, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, num. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 15. I capitali o beni provenienti dalla seguita affrancazione e ceduti in compenso di questa saranno con decisione della Giunta di arbitri destinati all'ente o associazioni di fatto che anteriormente godevano della servitù o diritto affrancato.

Nel caso il cui il Comune sia il proprietario, o l'utente, il prodotto dell'affrancazione va a suo beneficio, e ne dispone a forma della legge comunale e provinciale.

Quando, a giudizio della Giunta di arbitri, le associazioni che prima godevano delle servitù affrancate più non esistano o non rispondano più ai fini per i quali vennero costituite, su proposta della medesima Giunta, sentito il Consiglio comunale, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio determinerà come e da chi i beni e capitali debbano essere impiegati pel maggior vantaggio delle classi meno abbienti del Comune e della frazione.

Contro il giudizio della Giunta di arbitri è ammesso l'appello a termini dell'art. 10.

Art. 16. Nulla è innovato per le servitù di abbeverare e di transito del bestiame. Se il fondo affrancato dalle servitù e dai diritti di cui l'art. 1 dovesse rimanere soggetto



alla servitù di abbeverare o di transito, la Giunta di arbitri provvederà in modo da conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge.

Art. 17. Sono egualmente abolite le servitù di cui è parola nell'art. 1 che esercitano i particolari, e specialmente gli ex-baroni sopra terreni comunali, o particolari, con l'obbligo di pagare la indennità dovuta agli utenti; ed il procedimento di affrancazione avrà luogo secondo la presente legge.

Art. 18. La notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 rimane abrogata per effetto della presente legge.

#### *Disposizione transitoria*

Art. 19. Le cause, che al giorno, in cui entrerà in vigore la presente legge, si troveranno pendenti davanti il Tribunale di prima istanza, saranno proseguite davanti le Giunte d'arbitri con le forme stabilite dalla legge medesima.

I termini per introdurre l'appello dalle sentenze che furono proferite prima dell'attuazione della presente legge, sono quelli stabiliti dal codice di procedura civile.

L'appellabilità delle sentenze pronunziate prima dell'attuazione della presente legge è limitata alle sole quistioni, di cui è parola nell'art. 10.

Ordiniamo, ecc..

Data a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO

B. GRIMALDI

## Commenti teorico-pratici alle leggi

### Revisori dei conti — Competenza

*Quali sono le norme di competenza dei revisori dei conti: se questi possono ammettere delle partite di spese, le quali quantunque fossero state erogate in forza di deliberazioni rese esecutive, pure si ravvisano contrarie alla legge.*

I revisori dei conti hanno il compito di esaminare se il conto materiale sia in cor-

rispondenza degli ordinativi di pagamento, emessi dall'amministrazione se i prelevamenti delle spese siano stati fatti dai propri fondi, se le deliberazioni, in seguito alle quali furono rilasciati i mandati siano state rese esecutorie dall'autorità superiore amministrativa, se nulla manca ai documenti giustificativi delle spese sostenute, se nulla siavi ad osservare sulla gestione contabile, ecc. ecc.

Il prof. Villa nei suoi *studi di economia e di contabilità, applicati ai bisogni, ai mezzi ed alla gestione delle amministrazioni pubbliche e dello Stato*, pag. 456, così insegna su quanto è ad operare da parte del revisore del conto, ch'è tanto bene applicabile relativamente al caso:

Per ciascuna delle rubriche passive, il revisore darà mano alla raccolta degli atti giustificativi di quella rubrica che sta per esaminare, li esaminerà ad uno ad uno, facendo per ciascuno le seguenti indagini, e confronti, cioè:

a) Se il *mandato* corrisponda coll'articolo del giornale di cassa, a cui si riferisce;

b) Se la somma risultante dal *mandato* sia quella che nell'allegato è data come pagata; e siccome la quota di competenza esposta come adempita, nell'allegato, può essere stata *adempita* (pagata) in due o più volte, il revisore ha cura di notare in mano, in margine dell'allegato ed in corrispondenza ai numeri progressivi dei diversi mandati in esso allegato citati, le parziali somme pagate, le quali saranno giustificate dalle ricevute annesse ai mandati medesimi;

Al 2.° La *legalità del mandato* consiste nella indicazione della somma in *cifre* ed in *lettere*; nella firma richiesta per la regolarità della ricevuta (cioè firma del creditore abilitato al ricevere dichiarazione della somma ricevuta, del titolo, pel quale venne pagata, bollo richiesto in ragione di somma). Qualunque irregolarità in proposito darà argomento ad una osservazione, che si scriverà dal revisore sul fascicolo dell'*arretrato*, o in quello del *corrente*, a norma del caso, nel compartimento riservato alla « *illegalità dei mandati* ».

Al 3.° Oltre all'adempimento delle suindicate formalità, che sono dirette a comprovare principalmente i fatti di pagamento, per dimostrare la *regolarità della liquidazione*, importa che il revisore esamini gli atti uniti al *mandato*, per desumerne la vera compe-



tenza, tanto per le partite *determinate* (come frutti di capitali passivi) come per le *indeterminate*. Le prove della regolare liquidazione per le partite determinate si desumono dai *contratti*, dai risultamenti di *appalto*, dai processi verbali di *collaudo* delle opere eseguite, ecc. La regolarità della liquidazione per le competenze *indeterminate* si può desumere dagli atti che devono dimostrare come e quando sia emessa, e riconosciuta la necessità di incontrare una spesa non autorizzata nel preventivo.

Al 4.° Le investigazioni che il revisore potrà fare in linea amministrativa lo condurranno a riconoscere se i fini dell'amministrazione siensi conseguiti....

Dagli *elementi di amministrazione e coltabilità* poi del medesimo prof. Villa si rilevano i seguenti principii generali, cui si deve aver riguardo nella  *censura amministrativa*.

Non è ammissibile nè scusabile un intacco del patrimonio se non è rigorosamente dimostrato che era inevitabile, o che si dovette fare il sacrificio della relativa somma alla conservazione degli altri enti costituenti il patrimonio;

2. È censurabile qualunque improduttiva giacenza di capitali o di somme esuberanti l'ordinaria occorrenza dell'amministrazione;

3. È parimenti censurabile la mancanza di una cautela prudenziale qualsiasi nello impiego dei capitali, come pure la non effettuata restituzione dei capitali passivi gravati di un interesse superiore od anche eguale a quello dei capitali attivi, se la restituzione avesse potuto effettuarsi....

Tal'è il compito che incombe ai revisori pel loro esame sui conti. Possono quindi essi fare tutte le osservazioni dirette a rilevare la regolarità o meno della gestione contabile; ma non è a parlare di *ammettere o meno* delle partite spese nel caso proposto, poichè la competenza dei revisori dei conti deve svolgersi nella cerchia delle operazioni di cui sopra, senza alcuna attribuzione di scendere all'esame delle deliberazioni rese esecutorie od approvate agli effetti degli articoli 130 e seg. e 137 e 138 della legge comunale, nel mentre al solo Consiglio comunale è lasciata la discussione dei conti.

Ci pare un po' difficile che una deliberazione resa esecutoria dalla superiore autorità amministrativa si ravvisi contraria alla legge — ma pure ciò ammesso i revisori dei conti non altra competenza avrebbero se non quella

di rilevare il fatto nel loro rapporto al Consiglio comunale — completamente estranei a stabilire un giudizio qualunque di responsabilità.

Le istruzioni ministeriali sull'esame o deliberazione dei conti prescrivono che i conti sono *esaminati e discussi* dal Consiglio comunale nella tornata ordinaria di primavera nel modo e con le avvertenze stabilite dalla legge comunale, e specialmente dagli articoli 85, 86, 87, 93, 96, 102, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 142, 225, 230 e 241; che in questa circostanza, e sentite le *proposizioni* dei revisori e della Giunta, il Consiglio comunale determina le somme riscosse e pagate, ecc. (N. *Giuris. Amm.* di Napoli).

---

## Parte I.

### GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

---

#### Congregazione di carità — Coesistenza di più Congregazioni in uno stesso Comune — Inammissibilità.

Secondo la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie è inammissibile la coesistenza di più Congregazioni di carità in uno stesso Comune; quindi accadendo che in un Comune esista una speciale Congregazione di carità per la gestione della beneficenza rivolta a pro dei poveri di una determinata parrocchia, deve essere soppressa e la beneficenza stessa deve essere passata alla Congregazione di carità del Comune, salva la sua destinazione primitiva e salvo pure ad esaminare in seguito la opportunità di erigere i lasciti relativi in Enti morali distinti, da amministrarsi dalla stessa Congregazione di carità o da Commissioni o Consigli amministrativi speciali (1). — (Parere del Consiglio di Stato 28 luglio 1887.

---

(1) Vedi in conformità parere a sezioni unite 3 dicembre 1867, *Riv. Amm.* 1874, pag. 497 e 6 aprile 1883, *Riv. Amm.* 1883, p. 608. V. pure *Giurista*, 1883 p. 155 e 196.



**Dazio consumo — Riscossione — Appaltatore — Diritti dell'Esattore — Aggio — Disposizione speciale.**

Sulle entrate del dazio consumo, per la cui riscossione havvi un apposito appaltatore, non spetta aggio all'esattore, tranne il caso esista una speciale e chiara disposizione nel contratto. (Corte dei conti, 24 aprile 1888. — Malpeli c. Comune di Serravalle del Chienti.)

**Esattore comunale — Inesigibilità di entrate — Prova.**

L'esattore deve rispondere delle somme non riscosse, di cui non ha provata l'inesigibilità (Corte dei Conti, 22 maggio 1888. — Coni c. Comune di Cabros).

**Esattore Comunale — Versamenti — Spese di viaggio non dovute.**

Le spese di viaggio per recarsi al capoluogo della Provincia per fare dei versamenti sono a carico dell'Esattore. (Corte dei Conti, 22 maggio 1888 — Coni c. Comune di Cabras).

**Liste elettorali amministrative — Ufficiali di complemento.**

L'Ufficiale di complemento non ha dritto d'essere elettore amministrativo per qualità (App. Palermo, 15 giugno 1888. — Guarneri c. Deput. Prov. di Caltanissetta.)

**Nota.** — In senso contrario havvi la Corte d'app. di Venezia 3 agosto 1887. — *Giurista*, 1887, p. 186.

Conformemente alla Corte Palermitana sono pronunziate la Corte d'app. di Catania, 28 luglio 1884 — (V. *Giurista* 1885, p. 36 con la nota) e la Cass. Roma, 6 novembre 1885 — (*Riv. Ann.* 1886, p. 722)

Ricordiamo che la Cass. Roma ha riformata la sua precedente giurisprudenza, come potrà vedersi nel *Giurista* 1885, p. 36, in nota.

**Mandati di pagamento Comunali — Quietanze — Atti pubblici — Falso.**

I mandati di pagamento spediti dai Comuni e le relative quietanze sono atti pubblici, e quindi il relativo falso è considerato

e punito come falso in atto pubblico (Cass. Torino, 9 maggio 1888. — Manzini ric.)

**Nota.** — Conf. Cass. Firenze 24 febbraio 1886. — *Riv. Ann.*, 1886, p. 903. — V. pure l'opera — *I mandati di pagamento ecc.* del nostro Direttore Prof. Acconcia, p. 150 e 151.

**Opere pie — Conti approvati — Competenza della Deputazione provinciale ad esaminare i ricorsi contro le proprie decisioni impugnate per errori, omissioni, duplicazioni, ecc. — Termine per la presentazione de' ricorsi.**

Ammissa la facoltà nelle Amministrazioni delle Opere pie di ricorrere contro le decisioni dell'autorità tutrice, e nel silenzio della legge, ammissa pure la facoltà negli interessati di gravarsi contro quelle decisioni, purchè, in analogia con l'art. 251 della Legge 20 marzo 1865 allegato A, i ricorsi sieno prodotti fra 30 giorni dalla intimazione del provvedimento, non è pertanto obbligatorio il ricorrere al Re, per ottenere un nuovo esame de' conti approvati, nel caso siensi riscontrati errori, omissioni o duplicazioni di partite nelle rispettive decisioni.

In somiglianti casi possono proporsi i ricorsi anche alla stessa autorità tutrice, essendo essa competente a procedere al nuovo esame e giudizio nel suo primo grado di giurisdizione; e contestandole tale competenza, con la teoria della cosa giudicata e con gli esempi dedotti da istituti e da ordinamenti riguardanti altri Corpi morali, si contravverrebbe al principio generale di giustizia, cui s'informa l'art. 327 del Codice di procedura civile. In siffatto procedimento si riscontra invece una triplice garanzia a favore degli interessati, i quali, intesi prima dall'Autorità immediata, possono dopo richiamarsi al Re contro la seconda decisione della stessa, giusta l'art. 18 della Legge sulle Opere pie, ad interporre un ulteriore ricorso al Re medesimo, a senso dell'articolo 9, n. 4, della Legge 20 marzo 1865, allegato D (1).

Quanto al termine della produzione dei ricorsi contro decisioni impugnabili, non

(1) Vedi in senso conforme i pareri adottati, 25 marzo e 21 ottobre 1887 nella *Riv. Ann.* 1887, pag. 287 e 939 che riferiamo in nota dopo l'integrale parere.



puossi contestare la facoltà di reclamare, senza termine definito nell'interesse di ordine pubblico delle Opere pie, ed entro il termine di 30 giorni per parte degli amministratori o tesoriери dichiarati responsabili (1). — (Parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale del 5 novembre 1887, numero 78-51-75-1391 — Roseto Valfortore — Monte Frumentario — Ricorso Verna e di Jorio).

**Nota.** Il Consiglio: — Vista la relazione del Ministero dell'Interno del 7 settembre ultimo colla quale trasmette il ricorso interposto, a termine dell'art. 9, n. 4, della legge del Consiglio di Stato, da Lorenzo Verna e Pasquale di Jorio, già amministratori del Monte frumentario di Roseto Valfortore, provincia di Foggia, contro il R. Decreto del 27 febbraio prossimo scorso, che respingeva il loro precedente reclamo contro la decisione della Deputazione provinciale, che li dichiarò debitori di 500 tomoli di grano; — Viste le carte comunicate e udito il relatore; — Ritenuto, che la Deputazione provinciale, approvò nel 3 agosto 1885 il conto della gestione del 1882-83 di quel Monte frumentario, ed in seguito a rilievi della Giunta Municipale, lo riprese in esame, e con decisioni del 17 febbraio 1886 dichiarò in debito di 500 tomoli di grano i predetti amministratori. — Essi ricorrevano allegando la incompetenza della Deputazione a rivedere i conti approvati e sostenendo che erano stati soppressi ad arte i documenti coi quali avrebbero potuto giustificare l'esito di quella quantità di grano. Ritenuta la competenza della Deputazione provinciale, secondo la massima in proposito stabilita, risultava pel merito che nel conto presentato per l'esercizio 1882-1883 furono notati ad esito 500 tomoli di grano venduti per la soddisfazione di un debito e ridotto di altri 500 tomoli il capitale del Monte colla semplice avvertenza che la riduzione era stato l'effetto di una vendita. Mancava qualunque spiegazione al riguardo, onde si ebbe a dedurre che la seconda partita fosse duplicata o per lo meno non ne fosse in alcun modo giustificata la erogazione. — Col parere del 6 febbraio ultimo si opinò che negli atti degli atti non era da accogliere il ricordo,

che venne appunto respinto col Regio Decreto del 27 dello stesso mese. Ricorsero di nuovo i due interessati, rinnovando la eccezione di incompetenza ed alludendo a documenti giustificativi non prodotti. Alla richiesta di ulteriori informazioni fatta col parere 1 luglio, risponde la Nota ministeriale del 7 settembre, trasmettendo una relazione documentata dell'Assessore municipale delegato, una lettera del Sindaco al Prefetto e un rapporto del Prefetto al Ministero. — I due ricorrenti ai quali venne comunicata la predetta relazione non ne hanno, come si espone dal Sindaco, contestate le conclusioni, ma si sarebbero aggirati intorno alla pretesa sottrazione dei documenti, che non hanno mai esistito, ed a pretesi pagamenti di passività col prezzo della vendita immaginaria e innegabile appropriazione di 500 tomoli di grano. Ciò premesso e prescindendo da qualunque avvertenza più o meno estranea alle due questioni di competenza e di merito sottoposte alla autorità amministrativa, è da considerare in quanto alla competenza che per la legge del 3 agosto 1865 la Deputazione Provinciale autorità tutoria delle Opere pie ne approva i conti che l'amministrazione di ogni Opera pia può ricorrere al Re senza termine definito contro le decisioni della Deputazione provinciale ed anche il Prefetto può fare contro di esse le proprie rappresentanze (art. 15 e 68). L'autorità amministrativa dichiarata sola competente a decidere e provvedere sui conti delle Opere pie, scioglieva nel silenzio della legge un primo dubbio, ammettendo anche i ricorsi degli interessati, purchè in analogia coll'art. 251 della legge comunale fossero prodotti nel termine di 30 giorni dalla intimata decisione.

Un altro dubbio sorgeva quando i conti sui quali la Deputazione provinciale aveva già deciso, erano impugnati per errori, omissioni e duplicazioni di partite. — L'esclusione di un nuovo esame e giudizio sarebbe stato incompatibile col principio generale di giustizia al quale appunto, nei casi consimili, è pure informato l'art. 327 del Codice di procedura civile. — Rimanendo incontestata la facoltà di reclamare senza termine definito nell'interesse di ordine pubblico delle Opere pie, ed entro al termine di trenta giorni nell'interesse privato degli amministratori o tesoriери dichiarati respon-

(1) Vedi nota precedente.



sabili, si poteva dubitare se i ricorsi con i conti erroneamente approvati dall'autorità tutoria fossero da proporre direttamente all'autorità superiore. — Ma considerato che in sostanza si trattava della emananda di un nuovo esame per decidere se i conti già approvati, salvo ricorso, fossero viziati per errori, omissioni, o duplicazioni di partite, la Deputazione provinciale fu ritenuta investita della facoltà di procedere al nuovo esame e giudizio nel suo primo grado di giurisdizione. — Per tal modo ad un procedimento più normale per le forme corrispondeva la triplice garanzia degli interessati da essere intesi sulla nuova questione ed eccezione dall'autorità di prima istanza, di richiamarsi contro la sua nuova decisione al Re in conformità dell'art. 18 della legge sulle Opere pie, d'interporre un ulteriore reclamo agli effetti dell'art. 9, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato. — Posta la questione nei suoi veri termini non si fa quindi luogo ad eccezione contro la competenza della Deputazione provinciale con la teoria della cosa giudicata e cogli esempi dedotti da istituti e ordinamenti diversi. — Eliminata la eccezione d'incompetenza, è da considerare nel merito, che gli amministratori del Monte frumentario prelevarono due volte nell'esercizio del 1882-1883 cinquecento tomoli di grano, la prima volta per una vendita autorizzata e fatta all'incanto col visto apposto dalla Prefettura; la seconda volta colla semplice indicazione che la deficienza derivava *dalla eseguita vendita di grano*. Ma questa pretesa vendita non è in alcun modo comprovata, come sarebbe stato facile, se fosse stata legalmente eseguita, e sarebbe stato facile di provare che il prezzo di grano, anche irregolarmente venduto, era stato erogato a servizio dell'Opera pia. — Il conto presentato dagli Amministratori, le informazioni e spiegazioni date dalla Giunta Municipale, il nuovo esame e le conclusioni dell'Autorità tutoria non lasciano dubitare che la seconda partita dei 500 tomoli di grano ha per lo meno tutto il carattere di una duplicazione. — Il Consiglio con queste premesse opina che sia da respingere l'interposto ricorso. (*Riv. Amm.* 1888, p. 179).

Ecco i due citati pareri, che ad illustrazione della massima pubblichiamo.

— Poichè la legge sulle opere pie non dichiara espressamente la facoltà della Depu-

tazione provinciale di rivedere i conti già approvati, in seguito di *denuncia* dei rilevati errori di fatto, nel silenzio della legge speciale e per rispetto ed un principio generale di giustizia, venne adottata dalla giurisprudenza la massima pienamente conforme alla riserva espressa nell'art. 327 del Cod. Proc. Civ., cioè che alla revisione dei conti si faccia luogo senza termine definito, nei casi di *omissioni, falsità o duplicazioni* di partite.

Non è pertanto ammissibile la eccezione d'incompetenza della Deputazione Provinciale, per rispetto alla cosa giudicata, di riformare le proprie decisioni, allegandosi: che contro le decisioni di essa è aperto l'adito al ricorso all'Autorità superiore nel termine di 30 giorni, a tenore dell'art. 251 della legge com.; che la legge ed il regolamento per la corte dei conti, coordinandosi coll'art. 497 del Cod. di Proc. Civ., prevedendone il caso del giudizio di revocazione, il quale deve essere promosso entro termini diversi, secondo le circostanze.

Tale eccezione è destituita di ogni fondamento di fronte tanto all'art. 38 della legge sulle opere pie, quanto alla massima di giurisprudenza stabilita per la revisione e rettificazione di conti erroneamente approvati, in quanto che le invocate disposizioni e pratiche sono attinenti ad istituzioni diverse dalle opere pie, per le quali compete all'Autorità amministrativa esclusivamente di approvare e rivedere i conti delle medesime, che la relativa legge speciale prefigga un termine, si per la revocazione delle decisioni posteriormente riconosciute errate in fatto, come nei ricorsi degli interessati all'Autorità superiore (Cons. — Stato, 25 Marzo 1887, adottato).

La Deputazione provinciale, quale Autorità tutrice delle Opere pie, ha facoltà di rivederne in ogni tempo i conti e prendere in nuovo esame le decisioni concesse sulla materia, qualora i gestori interessati domandino la riforma delle decisioni stesse, dimostrando essere queste fondate su errori, omissioni, duplicazioni di partite, falsità ecc.

Nè osta all'esercizio di questa facoltà da parte della Deputazione provinciale il fatto che in base a decisioni precedentemente intervenute siasene già iniziata l'esecuzione innanzi ai Tribunali (Cons. Stato, in adunanza Generale, 21 ottobre 1887).



**Opere pie. — Disposizione pel regime economico dei Comuni — Inapplicabilità.**

Il regime economico delle Opere pie non è parificato a quello dei Comuni, parlando l'art. 12 della legge sulle opere pie solo del metodo di riscossione delle rendite; epperò i pagamenti non possono farsi se non colle somme stanziare in bilancio (App. Genova, 10 settembre 1887. — Albergo dei Poveri di Genova c. Società di Mutuo Soccorso di Nervi).

**Opere pie — Fondazione privata — Apprezzamento dell'indole dell'istituzione — Incensurabilità in Cassazione — Imprescrittibilità del carattere d'opera pia.**

L'apprezzare l'indole di una fondazione testamentaria a pro degli indigenti, è giudizio di puro fatto, che sfugge alla competenza della Cassazione.

La disposizione del fondatore, per cui al godimento dei parenti della fondazione debbano essere chiamati di preferenza gli eredi bisognosi del fondatore stesso, non basta a far sì che si abbia una fondazione privata invece di un'Opera pia.

Neppure vale a mutare il carattere della istituzione da Opera pia a fondazione privata, il fatto che per lungo tempo i proventi della istituzione siano stati goduti da poveri discendenti del fondatore ad esclusione dei poveri estranei. — (Cass. di Torino, 30 agosto 1887 — fondazione Lomellini c. Ministero dell'Interno).

**Nota.** — L'autorevole giornale *La legge*, dal quale desumiamo questa massima, osserva che è infatti ovvio che i discendenti del fondatore, i quali trovandosi in condizioni bisognose, sono ammessi a preferenza dei poveri estranei, ad usufruire dei soccorsi della pia istituzione, godono di tal benefizi *uti singuli* e a titolo di semplice precario, cioè fin che dura il loro bisogno; quindi non si può parlare di usucapione a loro favore, nè *uti singuli*, nè tanto meno, come successori del fondatore; non potendosi distruggere per prescrizione la natura di un'Opera Pia legalmente eretta in Corpo morale e cambiarne la destinazione.

**Spese mandamentali — Comune Capoluogo — Altri comuni — Locale pubblico ad detto a pretura ed a carceri — Concorso.**

Il Comune Capoluogo del Mandamento, che addice a pretura e carcere un locale

concessogli per uso pubblico comunale, ha dritto verso gli altri comuni al rimborso proporzionato della pigione (Cass. Napoli, 20 febbraio 1888 — Finanza di Salerno).

**Opere pie — Spese di ordinaria amministrazione — Competenza del Presidente ad ordinarle.**

Per le spese di ordinaria amministrazione di un'Opera pia basta l'ordine del Presidente senza necessità di speciale deliberazione del Consiglio d'amministrazione, che ha disposto per esse appositi stanziamenti per spese di amministrazione ed altre casuali ed impreviste. — (Cassazione di Torino, 28 dicembre 1887 — Curti c. Confraternita della Trinità).

**Opere pie — Statuti organici — Ruoli degli impiegati.**

Gli statuti organici delle Opere pie devono, secondo l'invalsa giurisprudanza, contenere il ruolo organico degli impiegati dell'opera, coll'indicazione del *meximum* del loro stipendio e colla prescrizione che non può essere modificato se non coll'approvazione dell'autorità tutoria. — (Parere del Consiglio di Stato 16 dicembre 1887 — Pia associazione di misericordia di Lima).

**Parte II.**

**Giurisprudenza civile e commerciale**

**1. Se il termine per i reclami contro la liquidazione sia perentorio. — 2. Se possa essere valido il reclamo fuori termine, quando vi sia stata rivendita dell'immobile per fatto del deliberatario insolvente. — 3. Se in caso di rivendita si faccia luogo a nuova graduazione e a nuova liquidazione (Art. 717).**

1. Che il termine per i reclami contro la liquidazione sia perentorio, basta a dimostrarlo che il concetto contrario è incompatibile colla forza esecutiva attribuita alle note di collocazione, incompatibile inoltre colla lettera e collo spirito della legge. —



(Cass. Torino, 20 ottobre 1887 — Guastalla e Catta-brica c. Segrè — *Giur. tor.*, 739; *Sinossi*, II, fasc. 9).

2. Rimpetto alla perentorietà del termine è inutile far ricorso al fatto nuovo ed imprevedibile. Non è punto imprevedibile che l'aggiudicatario rimanga moroso ai propri impegni, e la celerità in questi giudizi è di pubblico interesse, anche perchè un deliberatario oggi solvente può cessare di esserlo, e un creditore incurante potrebbe in qualunque tempo rimettere in questione la ripartizione del prezzo, con quale e quanto pregiudizio altrui è facile scorgere. — Nè vale sostenere in proposito che la rivendita conduce di propria natura alla riforma della liquidazione. Questo assunto potrebbe essere sostenibile, quando la vendita fosse condizionata, e il trapasso della proprietà rimanesse sospeso fino ad effettuato pagamento del prezzo. Ma per le disposizioni di procedura vigenti la vendita non è condizionata, nè il trapasso del dominio rimane sospeso, basta dimostrarlo che, rinvenuto il fondo per prezzo maggiore o minore, la differenza profitta o fa carico non all'espropriato, ma al compratore (art. 693 c. p. c.). Sta bene che il creditore non sia tacitato fuorchè colla effettiva riscossione del credito; ma se questa viene a mancare per fatto proprio o per aver accettato uno stato di cose che poteva riuscirgli pregiudicevole, egli non può che imputarlo a sè stesso. — Nella specie tale, cui tra più fondi venduti erasi nello stato di liquidazione, assegnato parte di prezzo di uno solo dei fondi stessi, a tacitazione di un suo credito iscritto, intendeva insorgere contro la liquidazione, scorso il termine di legge, perchè essendosi proceduto alla rivendita di quello stabile per insolvenza del deliberatario, il prezzo ritrattone non valeva più a coprirlo del suo credito. — La decisione suprema, confermando quella dell'App. Modena, 11 giugno 1886 (*Sinossi*, serie 1.<sup>a</sup> fasc. 39), respinge cogli addotti motivi, la pretesa (sentenza stessa succitata).

3. Esamina la questione la *Giur. tor.* 1887, 739, in nota). « Certamente secondo il Codice del 1854 il deliberamento era per sua natura rivocabile, il reincanto ne operava la risoluzione; la nuova vendita non aveva per oggetto uno stabile effettivamente acquistato dal deliberatario, ma era la continuazione della spropriazione del debitore,

spropriazione rimasta interrotta per il fatto del deliberatario, a rischio del quale seguiva il nuovo incanto. Per la qual cosa era disposto (art. 810) che se il prezzo ritratto dalla seconda vendita fosse risultato maggiore di quello della prima, il soprappiù s'avesse a distribuire ai creditori del primo spropriato. Ma nel Codice del 1859, e nel vigente, si seguì altro concetto. L'inadempiamento del deliberatario non opera la risoluzione del deliberamento, ma solo dà diritto ai creditori di far rivendere l'immobile contro il deliberatario medesimo. E correlativamente, la differenza in più che si verificasse nel prezzo della rivendita non profitta ai creditori dell'originario debitore espropriato, ma al deliberatario medesimo o ai suoi creditori particolari, art. 837 Cod. 1859, art. 693 Cod. ital. Vedi *Mattirolo* (3.<sup>a</sup> ediz.), VI, 292 e segg. — Così essendo, non si vede quale influenza l'inadempienza del deliberatario e la rivendita seguita contro di lui possano esercitare sulla posizione rispettiva dei creditori del precedente debitore spropriato, e perchè si debbano rifare la graduazione e il riparto. La giurisprudenza e la dottrina concordano nel ritenere che la graduazione e la liquidazione sono irrevocabili anche dopo la rivendita, e che se un nuovo giudizio al riguardo deve aprirsi, ciò è soltanto allo scopo di comprendere nel nuovo riparto le spese di rivendita, ed i creditori particolari del deliberatario inadempiente, quando vi fosse fondo utile per essi: *Mattirolo* (loc. cit.), n. 728; *Rep. dodicennale della Giurisp. tor.*, voc. *Esecuzione*, n. 998 e seg; Parma, 11 febbraio 1873 — Spedali di Lucca c. Vattani = *Annali*, VII, 2, 201; Modena, 17 febbraio 1882 — Malaguti c. Zilli Grillanzoni — *Man. trib.*, XXIII, 911; Cass. Napoli, 13 aprile 1886 — D'Ameli c. Schettini — *Sinossi*, 1.<sup>a</sup> serie fasc. 39, art. 693. — Ciò accade anche quando la rivendita venga promossa contro il deliberatario, dopo trascorso il triennio dalla prima vendita: art. 694 C. p. c.: *Mattirolo*, loc. cit: Brescia, 10 giugno 1878 — Berardi c. Parma, *Man. trib.*, XIX, 672. — Veggasi in argomento *Sinossi*, serie 1.<sup>a</sup>, fasc. 41, articolo 709. (V. *Riv. Cancellerie e Segret. Giud.*, 1888, p. 51).

**Impiegato straordinario — Stipendio — Cessione e sequestro.**

Le disposizioni delle leggi speciali 17 giugno 1864, n. 1807 e 26 luglio 1888 5, n. 579 non



sono applicabili all'Impiegato straordinario, il quale agli effetti della insequestrabilità dello stipendio non può essere parificato all'impiegato vero e proprio dello Stato. (Cass. Roma, 22 maggio — 20 agosto 1888 — Aiello e Direz. del Tesoro).

**Successione intestata — Linea collaterale — Cugini — Diritto di rappresentazione.**

La legge nell'art. 722 del Cod. Civ. nel regolare la successione intestata pone a regola fondamentale la prossimità della parentela senza tener conto della prerogativa della linea e senza riguardo alcuno alla origine dei beni ereditari, se non nei casi dalla legge stessa determinati.

Il Diritto di rappresentazione non va oltre i casi tassativamente designati dalla legge. Esso ha luogo solamente nella linea retta discendentale del defunto; nella linea collaterale è limitato ai discendenti dai fratelli o dalle sorelle del defunto medesimo. Onde la rappresentazione è una eccezione nel diritto patrio

I cugini non rappresentano nella successione intestata i prossimi parenti del *de cuius*. (Trib. Civ. Avellino, 27 luglio 1888. — Membrino ed altri c. Carbone. — *Gazz. Proc.*, 1888, p. 334).

**Cambiale — Impugnativa di falso — Indole personale dell'eccezione — Necessità della condanna — Facoltà nel giudice d'imporre o meno cauzione.**

L'impugnativa di falso di una cambiale non può arrestare l'esecuzione o la condanna, essendo i crediti cambiari privilegiati; e l'unico correttivo ai possibili danni è la cauzione, che il Giudice può imporre al creditore secondo il proprio apprezzamento. (App. Potenza, 3 agosto 1888 — Fallimento Andretta).

**Stato civile — Riconoscimento di figlio naturale effettuato da un minore — Validità — Impugnativa per errore o inganno.**

È valido il riconoscimento di un figlio naturale quand'anche effettuato dal genitore tuttora minorenni (1).

Il riconoscimento può impugnarsi per ragione di errore o d'inganno (2). (App. Venezia, 24 aprile 1888 — *Monit. Trib.* 1888, p. 32).

**Nota.** — Ecco i motivi dell'importante sentenza.

*In diritto* — Rispetto alla questione di diritto, largamente svolta dalle parti, e con molto studio risolta dalla sentenza in senso favorevole alla parte attrice, la legge, quanto al riconoscimento della prole *nata fuori di matrimonio*, null'altro, all'art. 281 Cod. civ., prescrive se non che si faccia o nell'atto di nascita o per atto autentico anteriore o posteriore alla nascita. Non distingue il caso in cui il genitore che riconosce il figlio sia maggiore di età da quello in cui non lo sia; non inibisce al minore di procedere a quell'atto; non dà, per la ipotesi in cui si tratti di minorenni, alcuno speciale provvedimento.

Non potrebbero infatti per questo caso invocarsi le disposizioni degli art. 225, 277 Cod. civ., come dagli attori volle pure sostenersi — secondo le quali al padre od al tutore è affidata la rappresentanza del minore coll'amministrazione dei di lui beni, assoggettando inoltre padre o tutore nelle più importanti contingenze all'assenso dell'autorità giudiziaria e del consiglio di famiglia. Quelle disposizioni non sarebbero evidentemente applicabili alla dichiarazione di paternità. Nessuno, all'infuori del genitore disposto a riconoscere il proprio figlio, può provvedere ad un simile atto, del tutto personale, consigliato, soltanto dalla conoscenza di rapporti della più intima natura, e da una persuasione che non può in altri essere trasmessa.

Ma nemmeno dal silenzio della legge, che non permette espressamente al minore di riconoscere il proprio figlio, potrebbe argomentarsi, come fu opinione dei primi giudici, che la legge al minore lo vieti.

La dichiarazione di paternità, sebbene sia origine delle obbligazioni imposte dall'art. 186, e generi pur anche il diritto di successione degli art. 744 e segg. 815 e segg. Codice civile, non è però in sè stessa una obbligazione, non può equipararsi ad un contratto, non può giudicarsene coi principii della legge relativi alle obbligazioni contrattuali. Con essa si crea un documento concernente il rapporto di paternità, e come i diritti, così i doveri che ne derivano, non sono che opera della legge. In altri termini: non consiste che nell'ammissione di un fatto dalla legge preveduto ed accolto, che può e deve procedere da colui che è autore del fatto stesso, e che, com'ebbe la capacità



di compierlo, non potrebbe ritenersi incapace di riconoscerne gli effetti.

Oltre di che, deve pur osservarsi che ragioni altissime d'ordine morale possono aver suggerito al legislatore di lasciare al minore di età la facoltà di riconoscere la prole *nata fuori di matrimonio*. Troppo sarebbe altrimenti avverso alla sorte degli infelici frutti di amori illegittimi, ai quali la legge ha pur voluto provvedere « conforme ai sentimenti di umanità ed al civile progresso » (*Relazione senatoria sul Codice civile*), l'attraversare, nella possibile vicenda degli affetti e nella mutabilità delle circostanze, lo spontaneo adempimento di un dovere morale, col rimettere il valido riconoscimento alla età maggiore. La legge ha provveduto bastantemente col dare alla dichiarazione dell'art. 179 il valore di una semplice presunzione di figliazione, e col consentire nell'art. 188, oltre che al figlio, anche a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'impugnarla; ha prudentemente lasciato al criterio del magistrato l'esaminare con indagine severa se la dichiarazione di paternità fatta da un minore, nonchè presentare quei caratteri che possono riguardarsi per garanzia di serietà e di volontà in un atto del quale deve riconoscerne la grave importanza, non sia piuttosto che l'effetto della violenza morale o dell'errore.

Nè a combattere le premesse considerazioni può dedursi un efficace argomento dall'art. 184 Cod. civ., ove al genitore, che riconobbe il figlio naturale, ne è deferita la legale tutela, durante la minore età, tutela alla quale sono applicabili le disposizioni date per la patria potestà e che conseguentemente dalla patria potestà nella sostanza non differisce. Se il padre naturale, si dice, ha la tutela del figlio, ciò importa ch'egli debba aver raggiunto la età maggiore senza di che sarebbe tutore del figlio chi non ha la capacità giuridica di provvedere a sè stesso. È uno specioso argomento; ma troppo indirettamente vorrebbe con siffatta osservazione, dedotta da una disposizione particolare, portare un limite a quanto, in forma del tutto generale, prescrive l'art. 179 rispetto alla facoltà di riconoscere i figli naturali. E d'altro canto, anche nella figliazione legittima, il figlio del minore è soggetto alla patria potestà di lui, secondo che prescrivono gli art. 220 e segg. Cod. civ., quantunque il padre non sia emancipato

pel fatto del matrimonio (art. 310), e si trovi quindi egli medesimo soggetto all'assistenza del curatore e del consiglio di famiglia o di tutela.

Adunque, in via di massima assoluta non può negarsi al minore la capacità di procedere al riconoscimento di un figlio naturale a' termini degli art. 179, 181 Cod. civ.: deve, di fronte al riconoscimento del marchese Giulio Malaspina, fatto all'età di soli 18 anni nell'atto di stato civile 16 maggio 1882, scendere all'esame della seconda eccezione, quella di fatto; non senza tener presente che appunto la non perfetta maturità di senno a quella età presumibile, e la ristretta capacità del minore agli atti della vita civile, impongono il più accurato studio per conoscere se l'atto cui egli è divenuto, lungi dall'essere il prodotto di libertà piena e di riflessione illuminata, non appaia per avventura che l'effetto di errore o dello inganno.

#### Omissis

(1) La dottrina italiana (Ricci, *Corso dir. civ.* I. pag. 437; Bianchi, *Corso dir. civ.* III, p. 613 e segg. — Borsari *Comm.* II, 258 — *cod. civ.* I, 684) e straniera (Duranton, tom. Demolombe, tom. V, 388 — Marcadè, articolo 337, n. 1 — Toullier, tom. I, 962 — Merlin, *Rep. v. Paternità* § 2 — Aubry e Rau tom. VI, 568) è pressochè unanime al riconoscere la massima adottata dalla Corte. Anche la giurisprudenza francese, recata negli autori sopracitati, e l'italiana, nei due precedenti che ci venne dato rinvenire sulla delicata e interessante questione (Corte di Brescia 18 settembre 1869 Collembergh-Vernazzi c. Maffi, *Ann.* 1869, 2, 482 — e Corte di Torino 22 gennaio 1869, M. c. M. *Giur. tor.* 1869, 154) è concorde nell'affermare la validità del riconoscimento operato da un minore. Il solo Laurent (*Princ. de droit civ.*, vol. IV, n. 40), sta per la invalidità, opinione che era stata accolta anche dalla sentenza pronunciata dal tribunale di Padova in data 16 giugno 1888, *est.* Mortara, nella stessa causa di cui pubblichiamo oggi la decisione di appello. Diamo anche noi come già fecero la *Temè Veneta* e gli *Annali*, la parte sostanziale della motivazione del tribunale sulla questione, perchè questa è assai grave, e d'altra parte il responso del tribunale si presenta assai dotto ed elaborato. Ecco come ragiona il tribunale: (Cont.)



### Parte III.

## Giurisprudenza penale

#### **Divulgazione di fatti disonorevoli — Se costituiscono ingiuria e diffamazione — Nota critica.**

La divulgazione di un fatto determinato, lesivo all'onore di una persona, costituisce il reato di diffamazione, quantunque il fatto stesso sia esagerato e stravagante, purchè non impossibile. Cassazione Torino 14 dicembre 1887.

**Nota critica**— Questa decisione è giustissima rispetto al caso speciale che le diede origine, poichè si riferisce ad una determinata persona che venne fatta segno alle più degradanti accuse e non circostanze che mostrarono ad eccidenza esistere nello accusato l'animo ad offendere, ma stabilirne una massima generica, come piacque di fare a qualche periodico giudiziario, è falso.

E' questo uno degli errori più comuni in cui si cade sovente dalle riviste giuridiche. Tante volte ciò che pare falso in apparenza, si presenta vero a guardare i fatti che l'accompagnano, e viceversa. Ecco perchè in certi casi giova riportare tutta intera una sentenza, se no meglio è tralasciarla addirittura.

Nella divulgazione di un fatto quasi sempre c'è l'intenzione ad offendere. L'uomo savio e giusto sdegnava di raccogliere le contumelie, le calunnie, le ingiurie che altri possa inventare a carico di una persona per portarle in giro, e menomare così la di costei reputazione.

Non semplicemente chi crea la calunnia, ma chi la diffonde con animo di vilipendere o per godere la trista voluttà della maldicanza è colpevole di diffamazione. Ma può darsi eziandio che manchi l'elemento intenzionale costituente uno degli elementi del reato, e che un uomo narri un fatto per mera curiosità, o per averne fatte le meraviglie o per compiangerlo e detestarlo, come lesivo dei buoni costumi. Ed anche allora è reo di diffamazione? Non mancano dei casi, è vero, in cui più la raffinata calunnia, la più pungente maldicenza si nascondono sotto le ipocrite spoglie dello stupore, della meraviglia e che sappiamo d'al-

tro, anzi l'esperienza ci mostra che i più furbi ed esperti calunniatori parlano sempre con parole dimezzate, con studiate reticenze, con allegoriche frasi, tanto per ferire salvando sempre le apparenze.

Ecco perchè in simili controversie non si può nè si deve pigliare a guida una massima di giurisprudenza, per quanto vera possa sembrare, poichè un tale empirismo menerebbe addirittura ai più grossolani errori, ma bisogna trarre argomento dalle circostanze diverse, che accompagnano i fatti, e risalire da questi all'applicazione di un equo principio giuridico.

#### **Contravvenzioni. — Leggi speciali — Circostanze attenuanti. —**

Per le contravvenzioni a leggi speciali sono inammissibili le circostanze attenuanti (1) Cass. Roma, 4 maggio 1888. — Ric. Nicoli.

#### **Pascolo — Multa — Ricorso od appello.**

Quando si tratta di delitti nei quali sono compresi i reati che si puniscono con L. 51 di multa in su, occorre appellare e non ricorrere dalla sentenza del pretore (Cassazione Roma, 7 maggio 1888. — Ric. Fenu. — La Cass. Unica penale, 1888, p. 4.)

#### **Pesi e misure — Bollatura — Contravvenzione**

Cade in contravvenzione colui che non sottopone alla verifica tutt'i pesi e le misure esistenti nell'esercizio, non avendone la legge prescritto il numero che debbono tenerne gli utenti (Cass. Roma, 2 maggio 1888. — Ric. Biffi.)

#### **Dibattimento — Lettura di documenti — Nota del sindaco pei testimoni — Ammissibilità**

La nota del Sindaco relativa alle qualità morali di alcuni testimoni, ed alla loro incapacità a dire il falso, è un documento, di cui è permessa la lettura, non potendosi attribuire il carattere di testimonianze specifiche (Cass. Roma, 25 gennaio 1888 — Fonda — Piredda.)

(1) V. sull'inammissibilità della buona fede la sentenza della stessa Cass. in data 21 gennaio 1885, *Giurista* p. 88. —



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

## La legge comunale e provinciale

IN SENATO

Per fare cosa grata ai nostri lettori stralciamo dalla relazione colla quale l'on. Presidente del consiglio accompagna la legge com. e prov. al Senato alcuni brani, riguardanti i Comuni e l'elettorato.

*Comuni.* — È generalmente deplorata la estrema eseguità di molti comuni, i quali, mancando degli elementi intellettivi ed economici, non possono conseguire l'intento dell'associazione.

Avuta l'uguaglianza fra gli uomini, si è voluto senz'altro estenderla alle istituzioni, e tutti i comuni furono proclamati eguali dinanzi alla legge. Ma la legge, se ha potuto dare ai borghi e villaggi il nome di comuni fu impotente ad infondere in essi la vita dei veri comuni, a toglierli dall'isolamento in cui sono per mancanza di attività, a sottrarli dall'arbitrio e dall'abuso dei pochi. Si volle l'unità; ma facendo tutti i comuni allo stesso stampo, senza badare se fossero popolosi o no, se di natura urbana o rurale, si riescì alla uniformità con tutti i danni che le sono inerenti.

Come rimedi si propongono la classificazione dei comuni, e il consorzio dei piccoli comuni contermini.

La classificazione è ispirata dall'intendimento di allargare le attribuzioni e le libertà municipali.

Una popolazione numerosa è garanzia di buona amministrazione, perchè in un centro di qualche importanza è più probabile rinvenire buoni amministratori, più può la vigilanza degli interessati e l'opinione pubblica. Ma, perchè sia produttiva di reali vantaggi, la classificazione non deve farsi col solo criterio del numero degli abitanti, ma deve fondarsi sulle circostanze topografiche, sulle condizioni civili, economiche dei comuni. Se nei piccoli comuni vi è scarsezza d'amministratori capaci, affari vi sono di

minor conto; e talvolta la loro amministrazione è migliore di alcuni comuni più popolosi e più ricchi. Quindi col solo criterio del numero degli abitanti si creerebbe una disuguaglianza che non è nella natura delle cose. L'idea della classificazione, sebbene abbia avuto l'onore di qualche disegno di legge, fu poscia abbandonata, non avendo ancora quei caratteri di *communis opinio* senza di che non se ne può sperare il successo.

Per togliere i piccoli comuni dalla impotenza e dall'isolamento in cui sono per mancanza di attività, e per collegare viemmeglio l'interesse locale al generale, il progetto concede ai comuni contermini di un medesimo circondario la facoltà di valersi dell'opera di uno stesso segretario; e di avere, coll'approvazione del ministro dell'interno, un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

La Commissione della Camera ha osservato che fino a quando il consorzio dei piccoli comuni contermini non si rende obbligatorio, e con la obbligatorietà si distinguono per legge i diversi servizi, cioè quelli che dovrebbero rimanere a carico di ciascun comunello e quelli a carico del comune consortile, anche la nuova proposta non è destinata a raggiungere tutta quella evoluzione di vita che si spera di ottenere.

Non si può disconoscere che il comune consorziale assicurerebbe l'adempimento di molti servizi, la cui trascuranza fa reclamare, a danno delle libertà locali, l'ingerenza dello Stato. Ma, siccome la coazione male si confà col sentimento di autonomia, conviene procedere gradatamente verso l'obbligatorietà del consorzio. L'idea del consorzio fra i piccoli comuni trovasi nell'articolo 14 della legge vigente: coll'articolo 2 progetto si dà un passo innanzi. Giova sperare che in un tempo non lontano il comune consorziale possa divenire un nuovo elemento di vita e di forza dei nostri ordini amministrativi.



*Elettorato.* — E antico l'accordo delle opinioni sulla convenienza di estendere quanto più largamente è possibile l'elettorato amministrativo, affinché il Consiglio comunale possa divenire la rappresentanza vera e piena di tutti gli ordini di cittadini, di tutti i loro interessi.

Ciò richiede il diritto, ciò è pur consentaneo al bisogno di moltiplicare il numero dei cittadini che prendono parte attiva agli affari locali.

L'esercizio del voto, avvezzando i cittadini alla trattazione di interessi d'un ordine collettivo, li educa alla vita politica. Ben fu detto che le istituzioni comunali sono alla libertà ciò che le scuole primarie sono alla scienza; esse la mettono alla porta del popolo, gliene fanno assaporare il piacevole gusto e lo abitano a servirsene. Man mano che l'istituzione comunale conferisce alla educazione politica del cittadino, la sua intelligenza si rafforza, si fa in lui più vivo l'amor proprio, il comune prospera e diviene il baluardo dell'ordine sociale, la scuola elementare della libertà.

L'elettorato è un diritto e un dovere di tutti i cittadini. Esso non può avere che questi limiti: deve essere esercitato in guisa che l'elettore sia conscio di quello che fa; deve poi essere tutelato in modo che il voto non solo sia sincero, ma non possa falsarsi.

Il progetto accoglie il sistema misto della capacità e del censo conformemente alle tradizioni della nostra legislazione ed all'indole dell'associazione comunale. Il comune moderno non è lo Stato, come era *l'orbis Romae* non è il comune medioevale che, in piccolo, rappresentava lo Stato ed aveva una vita politica; ma è una società naturale in cui si sviluppa quell'attività civile, che dà vita alle professioni, alle classi, agli ordini cittadini.

I fini sociali, che nel comune hanno il libero ed ordinato esplicamento, rappresentano tutta la vita dell'uomo e tutta la civiltà di un popolo. È dunque il comune una unità morale che ha radici profonde negli interessi, negli effetti, nelle tradizioni, nelle memorie, che fanno di esso non uno essere ideale e fantastico, ma la vera patria, quella che noi vediamo e conosciamo in ogni suo particolare. Non è quindi il comune un'associazione di soli contribuenti, ma l'unione di tutti i cittadini per l'ordinato esercizio degli uffici sociali.

Il diritto elettorale poi è la garanzia necessaria dei diritti e degli interessi sociali. Di essa non ha abbisogno il solo contribuente. Anche coloro che non pagano imposte hanno interesse che l'amministrazione comunale sia buona. Molte poi sono le questioni che interessano anche le classi meno abbienti, come, ad esempio, il lavoro, l'insegnamento e la beneficenza.

Del resto, le statistiche ci insegnano che in tutte le grandi città, in tutti i comuni chiusi, una parte cospicua delle entrate comunali è tratta dal dazio consumo, mentre è minima l'entrata che si ritrae dalla imposta diretta. A coloro che alimentano più degli abbienti la cassa comunale non può quindi esser negato il diritto di far udire la propria voce e di dar consigli nella pubblica Amministrazione.

Nè vale l'esempio dell'Inghilterra. Colà, è vero, non vota se non chi paga: « *no taxation, no representation*; » ma colà le imposte locali sono separate da quelle dello Stato, e non sono ripartite come presso di noi. In Inghilterra omai più non vi sono dazi di consumo come noi li intendiamo; mentre nei secoli scorsi l'assisa (*excise*), al dire di Brougam, tutto tassava, dalla corona nuziale alla bara funebre.

Per queste ragioni il progetto dichiara elettori amministrativi tutti gli elettori che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche. Dichiara inoltre elettori amministrativi coloro che provano annualmente di pagare nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Il progetto esige la condizione generale del saper leggere e scrivere, sia dagli elettori per censo, sia da quelli per capacità.

Ben è vero che i criteri fondamentali dell'elettorato politico non sono identici a quelli dell'elettorato amministrativo; dappoiché mentre il censo dell'elettorato politico è una presunzione di capacità, nell'elettorato amministrativo è la ragione stessa del diritto spetta ad ogni amministrato di partecipare alla scelta dei suoi amministratori. Ma, quando il censo non ha limiti, essendo elettore chiunque paga il tributo diretto, esso non può più ritenersi come la ragione stessa del diritto di voto.

Nè si opponga che la ragione del diritto



sta nel peso che il cittadino sente del tributo. Imperocchè se l'imposta nelle sue graduazioni può essere un peso maggiore o minore secondo le qualità parsonali dei contribuenti, ben si vede che con le sottigliezze metafisiche le quistioni possono moltiplicarsi all'infinito.

Accogliendo il progetto i due criteri del censo e della capacità, se si toglie il limite al censo bisogna pur largheggiare quanto alla capacità. Il censo esprime l'interesse, ma è anche presunzione di capacità. Un censo ridotto è presunzione di capacità minore. Ora la contraddizione non consente che siano intangibili i titoli di capacità pel suffragio amministrativo, mentre si diminuisce il tributo sino a dare il voto a chi paga una cotribuzione diretta di qualunque natura, ed a chi paga lire 5 per tasse comunali.

L'allargamenio del suffragio amministrativo è divenuto una vera necessità dopo l'allargamento del suffragio politico. La logica vuole che chi ha il voto politico, il quale esprime interessi maggiori, abbia anche il voto amministrativo, che rappresenta minori interessi. Chi è ritenuto capace a dare un illuminato voto politico, che esige intelletto sufficiente per comprendere i grandi interessi nazionali, non può non essere ritenuto capace al voto amministrativo.

Nè si tema di fare con la riforma un salto nel buio. Secondo la legge attuale abbiamo 2,026,500 elettori iscritti. Gli elettori per capacità costituiscono soltanto l'ottavo degli elettori per censo. Con la nuova legge le proporzioni non cambiano che di poco. Per effetto di essa avremo 3,360,000 elettori per censo; 500,000 elettori per capacità. Quindi il corpo elettorale sarà per sei settimi composto di elettori censiti. *(continua)*

---

## PARTE UFFICIALE

---

### **Certificati di nulla osta per lo svincolo delle cauzioni esattoriali.**

*Circolare della Direzione Generale delle Imposte Dirette 10 luglio 1888 N. 3404-3664.*

Contrariamente a quanto era avvenuto per il quinquennio 1878-1882, e per quelli precedenti, le domande per il certificato di

nulla osta allo svincolo della cauzione da parte degli esattori che ebbero gli appalti nel quinquennio 1883-1887, sono state presentate all'ammin. finanziaria in larghissima scala, non appena cessato il contratto ed eseguito in forza di esso il versamento degli ultimi due decimi per l'imposta di ricchezza mobile afferente alla rata di dicembre 1887. Le domande hanno preso naturalmente a loro fondamento le disposizioni contenute nell'articolo 20 dei capitoli normali 14 maggio 1882, che corrisponde all'articolo 27 dei capitoli normali 23 dicembre 1886: e perciò non poche intendenze le hanno poi trasmesse al Ministero, o perchè esso decidesse se dovevasi rilasciare il chiesto certificato, o perchè fissasse (il quale compito per vero spetta alle intendenze stesse e non mai al Ministero) la quota di cauzione da tenersi vincolata, od anche indicasse l'ammontare del deposito da farsi presso la cassa dei depositi e prestiti, sino a che l'esattore non avesse definitivamente esaurito ogni impegno verso la finanza e verso i contribuenti.

In vista di questo insolito risveglio, il ministero stima opportuno richiamare l'attenzione delle prefetture e delle intendenze sul fatto che l'invocata disposizione dei capitoli normali, lungi dal dare il diritto assoluto agli esattori di pretendere lo svincolo preventivo della loro cauzione, accorda soltanto la facoltà alle amministrazioni di rilasciare il certificato di nulla osta o di autorizzare detto svincolo, quante volte lo stimino opportuno, non ommettendo però le debite cautele. E tanto più è necessario tener presente questo concetto perchè alcuni esattori, avendo reclamato per la misura delle garanzie richieste, hanno, a quanto sembra, dimenticato che, se la facoltà di prestarsi allo svincolo spetta alle amministrazioni cointeressate, spetta in conseguenza ad esse il diritto di fissare quelle garanzie che reputino necessarie od anche opportune.

Rimane pertanto cosa intesa che gli esattori in questa bisogna non possono elevare pretese di sorta, fino a che non siano cessati in modo chiaro ed assoluto i loro impegni verso lo Stato, verso il ricevitore, verso i comuni o altri enti interessati (consorzi speciali, camere di commercio, ecc.), e verso i contribuenti: impegni, che oltre a questo concerne la restituzione dei ruoli e registri, sono più specialmente presi di mira



dagli articoli 29, 30, 71, 72, 73, 76 e 93 della legge sulla riscossione delle imposte. Riguardo al quale ultimo articolo poi, che tocca al servizio di cassa, non sarà mai abbastanza raccomandato ai signori prefetti di essere ben guardinghi nello approvare le deliberazioni di svincolo emanate dai consigli comunali o dalle rappresentanze consorziali, ai termini dell'articolo 109 del regolamento 14 maggio 1882, cui corrisponde l'articolo 115 del Regolamento 23 dicembre 1886, ogni qualvolta l'esattore abbia avuto il servizio di cassa. (Circ. Direzione Gen. Imposte Dirette, 10 luglio 1888).

### Parte I.

## GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

### Amministrazione pubbliche — Tasse di bollo.

(Art. 20 legge 14 luglio 1887, n. 4702).

L'articolo 86 della legge generale sul registro 13 settembre 1874, n. 2076, stabilisce a carico di chi debba stare il pagamento delle tasse sugli atti che si stipulano fra lo Stato ed i privati.

Con circolare a stampa di questo Ministero delle finanze, 2 novembre 1882, n. 135-246-20-246, diretta a tutte le Amministrazioni centrali e riportata al n. 199, del Bollettino demaniale dell'anno 1882, fu dichiarato che alla disposizione suindicata non poteva derogarsi per patto contrattuale, e che ad ogni modo l'Amministrazione finanziaria, nel procedere alla registrazione di questi contratti stipulati fra lo Stato e i privati, non potrebbe prescindere dalla esazione delle tasse dovute nella misura stabilita dalla legge anche quando dall'Amministrazione contraente fosse stato convenuto un diverso reparto delle tasse predette.

Però anche dopo l'emanazione di questa circolare, frequenti furono i casi di questioni derivanti da patti contrattuali contrari alla disposizione di cui si tratta; questioni che si complicarono anche per la circostanza che tali patti, sebbene improduttivi di effetti per le tasse di registro, potevano bensì va-

lere quanto alle tasse di bollo, imperocchè non esisteva nella legge relativa una disposizione conforme a quella dell'articolo 86 della legge sul registro.

Per rimuovere tale incongruenza e fissare al tempo stesso norme ineccepibili circa il reparto delle tasse, l'articolo 20 della nuova legge modificativa sul registro e bollo del 14 luglio 1887, n. 4702, ha stabilito che « nei contratti che si stipulano nell'interesse dello Stato, le disposizioni dell'articolo 86 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, per il pagamento della tassa di registro, saranno applicabili anche alle tasse di bollo, e si avrà per non apposto qualunque patto diretto a derogare alle disposizioni medesime ».

Ravvisasi opportuno richiamare sul detto articolo di legge tutta l'attenzione di codesta onorevole Amministrazione e degli uffici che ne dipendono, affine di prevenire gli inconvenienti e le difficoltà cui si potrebbero trovare esposte qualora nelle stipulazioni dei contratti e nelle trattative che vi precedono si facesse luogo a patti od impegni diretti a liberare i privati dal pagamento delle tasse di bollo e di registro, che in forza dell'articolo stesso ed in conformità del n. 1 dell'art. 86 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, dovessero fare ad essi imprescindibile carico.

(Circolare del Ministro delle finanze, in data 8 ottobre 1887, n. 13643-28644).

### Amministrazione pubblica — Tassa di registro e bollo.

(Art. 160 legge n. 3121. — Art. 86, legge 13 sett. 1874, n. 2076).

Più volte si è avuto occasione di avvertire che le vendite di immobili fatte dall'Amministrazione demaniale debbono soggiacere alla tassa proporzionale di registro, sebbene queste vendite sieno effettuate con le norme stabilite dalla legge 21 agosto 1862, n. 793. Ed ultimamente fu di ciò fatto ricordo colla normale inserita a pag. 1203, numero 246, del Bollettino demaniale 1883.

I privilegi infatti accordati colla detta legge 21 agosto 1862 furono aboliti fino dall'attuazione della legge 14 luglio 1866, n. 3121, la quale coll'articolo 160 esplicitamente dichiarò che detti privilegi erano conservati solo in relazione degli impegni già assunti



cioè a quelle alienazioni che avevano luogo per mezzo della Società anonima per la vendita dei beni demaniali. Ma per le vendite ed aggiudicazioni compiutesi direttamente dall'Amministrazione nessun privilegio compete agli acquirenti od aggiudicatari, ai quali, a tenore dell'articolo 86 della legge di registro 13 settembre 1874, num. 2076, ricade l'onere del pagamento della tassa proporzionale.

In nessun caso o per qualsiasi circostanza, neppure per patto contrattuale o come condizione dell'acquisto, può convenire che il carico della detta tassa venga a ricadere all'Amministrazione venditrice; non potendosi per convenzione derogare alle disposizioni della legge di registro, che nei contratti stipulati fra lo Stato ed i privati tassativamente designa a chi debba stare l'onore del pagamento della relativa tassa.

L'Intendenza pertanto e i dipendenti Ricevitori terranno presenti le premesse avvertenze onde sia provveduto alla regolare esenzione delle tasse che ricadere debbono a carico dei privati nei contratti stipulati con lo Stato a tenore dell'articolo 86 della legge 13 settembre 1874, le cui disposizioni furono confermate ed estese anche in rapporto alla tassa di bollo con l'artico 20 della recente legge modificativa 14 luglio 1887 numero 4702.

(Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari in data 29 ottobre 1887 n. 130035-28035 divis. III.)

#### **Bilanci Comunali — Compilazione — Istruzioni. (1)**

I Consigli comunali andranno fra non molto a riunirsi, ed uno fra i più importanti lavori di cui dovranno occuparsi nella sessione ordinaria di autunno si è la compilazione del Bilancio presuntivo pel venturo esercizio 1889, dalla cui regolarità dipende il retto andamento dell'Amministrazione.

Il Bilancio presuntivo è stato definito: il fondamento e la norma della pubblica amministrazione, o meglio, la sintesi dei criteri che regolano l'amministrazione stessa, dai quali si deduce la prova più eloquente della prosperità dell'azienda comunale.

Il Bilancio è un prospetto che deve servir di guida al buon amministratore in ogni sua operazione, e un presuntivo sbagliato non può che produrre gravissime conseguenze: esso vi presenterà forse nell'attivo un avvenire splendido e nel passivo un letto di rose; ma al rendiconto si finisce col rimanere intralciati fra le spine, le quali con le inevitabili punture risvegliano la coscienza degli amministratori e degli amministratori.

Amministrare non significa disporre alla cieca del patrimonio pubblico nè vincolarlo: amministrare non significa avere il diritto di rinunciare per colpevole deferenza alle entrate che costituiscono il patrimonio dell'universalità, ma amministrare impone il dovere di curare scrupolosamente la riscossione dei cespiti del comune, eseguire le spese con prudenza, regolarità, oculatezza e parsimonia ed a base di atti valevoli a rendere possibile al Cassiere di compilare il Consuntivo con tutti quegli adempimenti e quelle forme che sono prescritte dalla legge a tutela della pubblica azienda.

Ed è questo modo che il Conto Consuntivo non solo serve a giustificare e mettere in piena luce le operazioni degli amministratori, ma giova ancora a rendere meno presuntivi e più reali i Bilanci dei futuri esercizi, basandoli sopra criteri di maggior certezza.

Dopo queste premesse e dopo quanto si ebbe a dire e ripetere da questo ufficio in occasione dell'esame dei Bilanci dei passati esercizi dovrei credermi dispensato dall'entrare in minuti particolari.

Però il fatto avendo dimostrato che molte spese obbligatorie furono ammesse, sicchè vi si dovette provvedere di ufficio dalla Deputazione provinciale, e che ad altre, perchè insufficiente il fondo destinatovi, si è dovuto supplire con frequenti storni; che non furono in appositi allegati descritti i residui attivi e passivi, ma riportati gli uni e gli altri in cifra complessiva; che gli articoli di entrata e di uscita non furono illustrati con appositi allegati, che spiegassero specialmente per la parte passiva, fra chi dovesse dividersi le somme complessivamente indicate; non posso a meno di richiamare

(1) Pubblichiamo questa bella Circolare, che l'egregio Sotto-Prefetto di Larino, sig. Dott. cava-

liere F. Bertoldi, ha diretta ai Sindaci del suo Circondario.



su ciò tutta l'attenzione tanto delle Giunte che dei Consigli comunali del Circondario, affinchè provvedano che il Bilancio del prossimo esercizio sia compilato sotto la rigorosa osservanza delle istruzioni Ministeriali e delle norme seguenti:

Nella parte attiva si avrà speciale cura che siano stanziati introiti certi e realizzabili, affinchè poi, nel corso dell'esercizio, non si trovi incagliato il regolare andamento della comunale amministrazione per la deficienza di mezzi necessari a sopperire alle spese previste.

In apposito allegato saranno riportati i residui attivi, cioè le somme che secondo le risultanze del conto 1886 sono rimasti a riscuotersi, avendo cura di annotarle partitamente con la indicazione dell'esercizio cui si riferiscono, del nome e cognome del debitore, dell'oggetto del credito, dell'ammontare della somma tuttora dovuta al Comune distinguendo i crediti d'incerta e difficile esazione da quelli rializzabili facilmente in corso d'anno, e computando soltanto questi ultimi nel calcolo dell'attivo, riportando invece gli altri a semplice titolo di memoria.

Nella parte passiva dovranno stanziarsi le spese obbligatorie ed in misura sufficiente al bisogno, in modo di non aver duopo durante l'anno di ricorrere ad inversioni, ragione non infrequente di confusione nella contabilità comunale, e talora eziandio di riprovevoli abusi.

Le spese facoltative dovranno contenersi nei più ristretti limiti, per non aggravare la condizione dei contribuenti, applicando rigorosamente quanto dispone al riguardo l'art. 3 della legge 14 giugno 1874, N. 1961.

Fra le spese obbligatorie la Legge annovera quella pei cimiteri, epperò rivolgo in questa occasione una viva raccomandazione alle Amministrazioni comunali perchè sia provveduto circa i medesimi a norma dell'ultima circolare del Ministero dell'Interno 2 novembre 1887, N. 21100.

I residui passivi riferibili agli esercizi 1886 e precedenti saranno descritti in apposito allegato indicando l'esercizio da cui provengono, il nome e cognome del creditore, l'oggetto del debito e l'ammontare della somma dovuta.

Essendo assai probabile che la maggior parte dei comuni, per sopperire alla deficienze delle loro entrate, debbano valersi del diritto ad essi concesso dalla legge di

sovraimporre ai tributi diretti sui terreni e fabbricati, richiamo l'attenzione delle Comunali amministrazioni sulle disposizioni contenute nella Legge 11 agosto 1870 all. O mediante la quale fu concesso ai comuni il diritto d'imporre alcune tasse speciali e prescritte che eccedendo la sovraimposta i limiti legali, per ottenere la voluta autorizzazione dalla Deputazione provinciale, debbano anzitutto avere applicato indistintamente tutte le tasse indicate in detta legge più una di quelle loro concesse dai Regi Decreti 25 giugno 1866 e 24 luglio 1868 ed essersi valse della facoltà di sovraimporre sul dazio di consumo fino al limite del 50 per cento.

Le disposizioni sancite a questo riguardo dall'art. 15 della legge succitata sono esplicite; quindi per quei Comuni i quali si troveranno nella condizione di dovere colla sovrimposta oltrepassare il limite prefisso dalla Deputazione provinciale non potrà accordare l'autorizzazione, se prima non siano attuate le tasse sotto indicate, a meno che non sia dimostrato mancare la materia imponibile, e sono:

1. Dazio di consumo.
2. Tasse sulle vetture e domestici.
3. Tasse sugli esercizi e rivendite (tenute presenti per applicazione di queste due imposte le norme tracciate nel Regolamento approvato con R. Decreto 24 settembre 1870 N. 6137).
4. Tassa sulle licenze di aprire osterie, caffè, alberghi ed altri esercizi pubblici; sulla vidimazione annuale delle licenze medesime; sulle permisioni temporanee per gli esercizi suddetti in occasione di feste, fiere e mercati.
5. Una delle tre seguenti: Tassa sul valore locativo; Tassa sul bestiame; Tassa di famiglia o di fuocatico.

Ed a proposito di applicazione d'imposte, debbo rilevare che taluni Comuni hanno attuate cumulativamente la tassa sul bestiame e quelle sulle bestie da tiro, da sella e da soma.

Questo sistema colpisce con una doppia imposta il detentore dello stesso animale, cagiona aggravio e malcontento ai contribuenti, ed importa una grave perdita di tempo per la compilazione del ruolo e non poca confusione nella esazione. Sebbene non sia da mettersi in dubbio il diritto che hanno i Comuni di applicare ambedue le tasse, non credo fuor di luogo di raccomandare ad essi di limitarsi possibilmente



a quella sul bestiame, la quale colpisce indistintamente tutti i possessori di animali, e risparmiare così a queste le gravi molestie cui oggi vanno soggetti per la duplicità delle imposte.

Nello scorso anno malgrado le fatte raccomandazioni non tutti i Comuni furono sollecitati a deliberare il loro Preventivo nel tempo dalla legge determinato, e pur troppo alcuni Bilanci furono definiti ad esercizio piuttosto inoltrato. Per evitare quindi lo sconcio che incominci il nuovo anno senza che il Bilancio sia stato munito del visto esecutivo, occorre che la convocazione dei Consigli per la sessione ordinaria sia affrettata, e quindi ne venga dalla Giunta municipale fissata l'apertura abbastanza in tempo per poter avere il Bilancio votato e possibilmente vistato prima della fine, del mese di ottobre, curando che a tal uopo che questo sia il primo affare, di cui il Consiglio abbia ad occuparsi. Ciò importa conseguirsi anche perchè l'aliquota della sovrimposta, dovendo essere notificata all'Agente delle imposte non più tardi del 1 novembre, acciò possa venire ripartita sui ruoli delle imposte governative, non tornerebbe conto ai Comuni, di ritardare la votazione del Bilancio fino agli ultimi di ottobre, perchè l'adempimento delle diverse disposizioni di legge relative ai Bilanci rende necessario un congruo termine; epperò correrebbe il rischio di dover sopportare la spesa ed il danno devianti dalla compilazione d'ufficio dei ruoli speciali pel riparto della sovrimposta.

Benchè persuaso che non si avranno più a lamentare gli inconvenienti verificatisi in passato, deve prevenire i signori Sindaci del Circondario, se col 1° novembre non mi saranno pervenuti i Bilanci dell'esercizio 1889, darò corso senz'altro ai provvedimenti d'ufficio comminati dalla legge vigente verso i municipi in mora, misura la cui adozione amo sperare, si vorrà risparmiarmi per non gravare d'inutili spese il Comune.

Uguale provvedimento sarà adottato verso quei Comuni che presenteranno i Bilanci senza gli allegati, specialmente quelli riguardanti i residui attivi e passivi, essendo mio fermo proposito di riparare a questa grave lacuna che si riscontra nella massima parte dei bilanci dei nostri comuni, i quali perciò ignorano, o almeno, non conoscono con esattezza i loro debitori e ereditori, le

somme che tuttora debbono esigere o pagare ed il titolo del credito e del debito.

I signori Sindaci infine cureranno di sottoporre alle formalità del visto, entro il corrente mese di agosto, la deliberazione della Giunta che fissa il giorno per l'apertura della sessione d'autunno; ed a tale effetto disporranno per tempo la convocazione della Giunta medesima.

E frattanto attendo che nell'accusarmi ricevuta della presente i signori Sindaci si compiacciano d'indicare il giorno determinato dalla Giunta per la riunione del Consiglio comunale in sessione ordinaria. (Circ. Sotto-Prefettura di Larino, 4 agosto 1888, N. 4112.)

**Conti comunali — Spese obbligatorie —  
Mancanza di mandati — Discarico.**

Il tesoriere comunale ha dritto a discarico di quelle somme pagate per spese obbligatorie, ma dietro le rispettive quietanze, quantunque non siano state spediti i relativi mandati di pagamento. (Corte dei conti, 17 maggio 1888. — Stara c. Comune di Ghilazza).

**Nota.** — La giurisprudenza ha già ammesso che il Tesoriere può pagare senza mandato le spese coattive — V. I Mandati di pagamento ecc. del nostro direttore a p. 58, n. 26.

**Consiglieri Comunali — Fidiussore  
dell'esattore — Ineleggibilità — Decadenza.**

Non è elegibile a Consigliere Comunale il fidiussore dell'esattore, e, se eletto decade dalla carica. (App. Milano, 6 febbraio 1888 — Annoni c. Aliprandi).

**Nota** — La giurisprudenza è controversa. Infatti la stessa cassazione (5 novembre 1887) ha detto che la qualità di fidiussore ed anche di garante solidale in un appalto di opere comunali non costituisce ostacolo ad essere eletto Consigliere Comunale; mentre con precedente sent. (11 maggio 1877) si era già pronunciata per la ineleggibilità del fidiussore dell'esattore.

La Corte d'Appello di Casale (31 dicembre 1886) in conformità anche della Cassazione Romana (12 agosto 1886) ha ritenuto l'incapacità ad essere eletto Consigliere del cauzionario dell'esattore. Il Consiglio di Stato nell'adunanza generate del 4 dicembre 1886



proclamò la massina contraria, ch'è conforme alla sentenza che pubblichiamo. V. *Giurista*, 1887 p. 70 e 71 con la nota di rimando.

**Consiglieri comunali — Lite vertente — Decadenza.**

Proposta innanzi la Corte d'Appello la questione di decadenza di un Consigliere comunale per lite vertente col Comune, essa deve limitarsi ad asaminare se l'azione promossa sia fondata o no su una ragione legittima per applicare nel caso la disposizione dell'art. 208 della legge comunale, ma se sia stata valida l'elezione della persona di cui trattasi all'ufficio di Consigliere, non potendo tale questione, su cui non eravi controversia, formare oggetto di esame e di decisione (1). (Corte di Cassazione di Roma, 8 marzo 1888 — Formica c. P. M.)

**Conti Comunali — Decisioni del Consiglio di Prefettura — Ricorso.**

Ai termini dell'art. 125 della legge comunale e provinciale, una volta che il conto è stato sottoposto al Consiglio di Prefettura e questo si è già pronunziato sulle controverse cui il conto stesso abbia dato luogo, il Consiglio Comunale non ha competenza per ritornare sul risultato di tali decisioni, essendo solo consentito dalla legge il rimedio del ricorso alla Corte dei Conti (2).

La deliberazione quindi del Consiglio Comunale, con cui si riduce il debito del Tesoriere determinato dal Consiglio di Prefettura, mentre pendeva il ricorso del Tesoriere stesso presso la Corte dei Conti merita d'essere annullato. (Cons. Stato - 13 gennaio 1888 — Comune di Giffoni).

**Deliberazioni comunali — Esecutorietà — Ricorso — Termine — Ricorso tardivo — Denunzia.**

Quando le deliberazioni comunali sono state approvate dalla Deputazione Provinciale, ovvero vistrate dall'autorità Prefettizia, senza che nel prescritto termine fosse stato prodotto ricorso, divengono esecutorie.

(1) Sulla distinzione tra ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri vedi la sentenza 23 giugno 1887 della stessa Corte, *Man.* 1887 p. 347 e nota ivi.

(2) Giurisprudenza non più discutibile.

Però il ricorso fuori termine può essere accolto come denuncia, ove l'impugnata deliberazione contenga una violazione di legge (Cons. Stato, 20 gennaio 1888, adottato. — Comune di Cortemila.)

**Nota.** — Si osservi che quando il Prefetto ha emesso il suo provvedimento su di una deliberazione Comunale non può più ritornarvi per revocarlo. (Con. Stato, 20 marzo 1885 — *Giurista*, 1885, p. 163). In questo caso non havvi altro rimedio che quello della denuncia al Governo del Re. (Giuris. cost.). — Il ricorso però non ha effetto sospensivo. (Cons. Stato, 28 novembre 1885 — *Giurista*, 1885, p. 186.)

**Deliberazioni comunali — Adunanze straordinarie — Convocazione.**

Ai termini dell'art. 93, n. 1 della legge comunale, eccede la sua competenza il sindaco che fissa il giorno per la convocazione straordinaria del Consiglio, appartenendo alla Giunta tale facoltà; e quindi è nulla la deliberazione presa dal Consiglio illegalmente convocato (3) (Cons. Stato, 4 maggio 1888, adottato, Comune di Zubiena).

**Deliberazioni comunali — Dimissioni dei Consiglieri — Riduzione a meno della metà del Consiglio.**

L'art. 89 della legge comunale e deve interpretarsi nel senso che le rinuncie volontarie dei Consiglieri comunali producono il loro effetto appena emesse regolarmente ed accettate; quindi se per la rinuncia di alcuni di essi il Consiglio si trova ridotto a meno della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, non può esso più prendere alcuna deliberazione nè in prima nè in seconda convocazione (4).

In altri termini, sebbene si tratti di una seduta in seconda convocazione, il Consiglio può prendere atto delle dimissioni presentate da alcuni Consiglieri, ma se per tale fatto esso si trova ridotto a meno della metà dei suoi membri non può prendere alcun'altra deliberazione (4).

Secondo gli articoli 101 e 102 del regola-

(3) *Giuris. assodata.*

(4) *Giurisprudenza assodata con pareri* 7 ottobre 1869, 8 aprile e 30 ottobre 1874 (*Man.* 1875 pagina 45).



mento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale, le parole *prendere atto* delle dimissioni o rinunce, esprimono chiaramente che il compito del Consiglio si limita a fare registrare sul verbale il fatto della rinuncia o dimissione (1). Pareri del Consiglio di Stato, 16 dicembre 1887 e 3 febbraio 1888, adottati — Comune di Pombio).

**Elezioni comunali — Ammissione al voto di elettori — Dimissione di tre scrutatori.**

L'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ammettere alla votazione gli elettori che figurano nella lista senza l'indicazione dell'epoca della nascita, paternità domicilio e professione, essendo obbligato di ammettere al voto tutti gli elettori compresi nelle liste debitamente approvate dalle competenti autorità, e non avendo competenza per discutere la regolarità dei titoli pei quali gli elettori sieno stati iscritti (2).

Erroneamente si sostiene che la dimissione di tre scrutatori dell'ufficio provvisorio, dopo cominciate le operazioni elettorali, importino scioglimento dell'ufficio e sospensione delle elezioni, giacchè dovendosi comprendere fra i membri del seggio anche il Segretario, esso rimane sempre composto di tre membri e quindi in numero legale (3).

Tale eccezione poi manca assolutamente di fondamento, se inoltre risulta dal verbale che venne provveduto immediatamente alla surrogazione dei dimissionari nel modo prescritto dalla legge.

La erronea enunciazione di una postilla non firmata, aggiunta al verbale, non può avere alcuna efficacia quando sia in contraddizione con quanto viene affermato dal testo del verbale non contestato (4). (Parere del Consiglio di Stato, 13 gennaio 1888, adottato — Comune di S. Vito dei Normanni *Man. amm.*, 1388, p. 231).

**Giunta municipale — Deputazione provinciale — Membri supplenti — Intervento alle adunanze — Quanto possono votare.**

I membri supplenti della Giunta municipale e della Deputazione Provinciale possono

(1) Giurisprudenza pure assodata con pareri 8 giugno 1874 e 2 giugno 1883 a Sezioni riunite. (*Man.* 1883, p. 280).

(2) Si noti però che nel caso non era sorta alcuna

intervenire alle adunanze, anche quando il numero degli effettivi presenti sia legale; ma non possono prender parte alle deliberazioni se non in tanti quanti occorrono per reintegrare il numero degli ordinari ed in ragione dell'anzianità (Par. Cons. Stato, 8 agosto 1888 — adottato).

**Nota.** — Ci par giusta la massima, giacchè se si ammettesse che i supplenti possono sempre ed incondizionatamente prender parte alle deliberazioni, si perderebbe il concetto della parola stessa « *supplenti* » che suppone la mancanza degli ordinari, per la di cui coadunazione sono stati creati dalla legge.

È vero che nessuna disposizione legislativa lo dice, ma è nello spirito della legge,

In questo senso si è già assodata la giurisprudenza del Cons. di Stato con i pareri 12 ottobre 1872, 3 marzo ed 8 ottobre 1873 adottati e dec. Pref. di Napoli, 26 Gennaio 1865.

V. il parere Cons. Stato 9 giugno 1885 con la nota *Giurista*, 1885, p. 164.

Ben vero l'intervento di un supplente oltre tutt'i membri della Giunta municipale non vizia la deliberazione, quando il lui voto non ebbe influenza sull'esito. (Cons. Stato, 2 luglio 1875 — *Man. Amm.*, 1876, p. 8.)

**Impiegati comunali — Concessione dello stipendio netto della imposta di ricchezza mobile.**

Non è vietato ai Consigli comunali di concedere ai loro impiegati l'intero stipendio netto della tassa di ricchezza mobile, potendo considerarsi tale esonero come un aumento dello stipendio, soggetto alla approvazione della Deputazione provinciale nel caso che il Comune ecceda il limite legale della sovrimposta (5).

Quando nel relativo capitolato non sia stato stabilito se l'imposta suddetta debba o no andare a carico del Comune, il Consiglio comunale non può decidere la controversia, e disporre che il tesoriere trattenga sullo stipendio dell'impiegato le somme in questione,

quistione sull'identità degli elettori pei quali erano state ommesse nella lista le prescritte annotazioni.

(3-4) Giurisprudenza costante.

(5) Vedi in conformità il *Man.* 1887 p. 87, 322 e richiami in nota.



dovendo la soluzione della controversia essere proposta dal Comune stesso davanti l'autorità competente nelle ordinarie vie giudiziarie.

La relativa deliberazione poi è pure viziata di nullità se è stata presa a voti segreti, contrariamente a quanto è disposto dall'articolo 212 della legge comunale, non trattandosi di questione di persone, ma solo di vedere unicamente l'esistenza o no di un preteso credito del Comune verso quell'impiegato (1). Pareri del Consiglio di Stato, in data 23 dicembre 1887 e 20 gennaio 1888, adottati — Comune di Pacentro e di Sovere. *Man.* 1888, p. 232).

#### **Impiegati comunali — Pene disciplinari.**

Agli Impiegati Comunali può applicarsi una pena disciplinare minore, cioè l'ammonizione, prima che siano sospesi o licenziati, non ostandovi la legge (Cons. Stato, 10 febbraio 1888, — Adottato. — Comune di Laterina).

#### **Locali per sedi giudiziarie**

Qualora il Comune capoluogo abbia provveduto alla sede della Corte d'Assise e dei tribunali destinandovi un edificio di sua proprietà, gli altri Comuni del circolo hanno bensì per espressa disposizione dell'art. 268 dell'ordinamento giudiziario, l'obbligo di retribuire, in debita proporzione, al Comune proprietario la pigione corrispondente; ma avvenendo la soppressione della Corte, cessa pure immediatamente tale obbligazione, di cui viene a mancare la causa;

Le spese di adattamento dei locali ad uso della Corte, qualora non abbiano prodotto nello stabile, appartenente in proprietà del Comune capoluogo, un aumento di valore che esista ancora al tempo della soppressione della Corte, non possano dar luogo a verun diritto di rimborso in favore degli altri Comuni, i quali contribuendo a quelle spese, hanno soddisfatto ad una loro obbligazione; ma se un reale aumento di valore esista, del quale perciò verrebbe ad arricchirsi il patrimonio del Comune capoluogo con diminuzione corrispondente dei patrimoni degli altri Comuni contribuenti, è giusto che a concorrenza di tale maggior va-

lore competa a questi un risarcimento, se pure il Comune capoluogo non preferisca di rimborsare nelle debite proporzioni l'ammontare effettivo delle spese che erano state ripartite tra i Comuni del circolo, analogamente a quanto dispone l'art. 450 ed ultimo del codice civile.

L'obbligo di pagare la pigione pei locali destinati a servizio della Corte d'assise è tra quelli che per espressa disposizione dell'art. 268 dell'ordinamento giudiziario *sono a carico dei Comuni componenti il territorio del circolo in ragione delle rispettive popolazioni*; e potendo accadere che per assicurare il servizio della Corte, il Comune capoluogo abbia dovuto pattuire una locazione durevole per un periodo nel corso del quale la Corte venga soppressa, non può quest'ultimo fatto liberare gli altri Comuni del circolo dall'obbligo di contribuire al soddisfacimento della pigione convenuta, fino al termine del contratto; salvo s'intende l'approfittare essi pure, corrispondentemente, delle sublocazioni che il Comune capoluogo riuscisse a fare.

Fra le spese poste dal predetto art. 268 dell'ordinamento giudiziario a carico di tutti i Comuni componenti il territorio del circolo, in ragione delle rispettive popolazioni essendovi pur quelle di riparazioni e di mobili nè potendo ammettersi diritto a ripetere ciò che sia stato pagato per essere dovuto, non compete per massima nessun rimborso di tali spese ai Comuni contribuenti qualora avvenga la soppressione della Corte; ma per ciò solo che riguarda i mobili, essendo realizzabile sovr'essi un valore, che il Comune capoluogo non potrebbe appropriarsi ad esclusivo suo vantaggio, senza offendere la massima di equità che niuno possa arricchire il proprio patrimonio a detrimento dell'altrui, deve quindi sul valore effettivamente realizzato, mediante la vendita dei mobili che servirono alla Corte soppressa, farsi luogo ad un riparto proporzionale fra tutti i Comuni che concorsero alle spese di acquisto dei mobili stessi.

La ragione pel procedimento speciale adottato relativamente alle spese di primo stabilimento e di esercizio delle Corti d'assise e dei tribunali, ed al riparto delle spese medesime fra i Comuni obbligati a contribuirvi, stà nella necessità di provvedere perchè il servizio della giustizia non soffra ritardi o interruzioni.

(1) Giurisprudenza costantissima.



Che questo motivo non sussistendo più allorchè la Corte venga soppressa, e i rapporti tra i Comuni il cui territorio componeva il circolo, riducendosi allora a mere ragioni pecuniarie di credito, ma essendo d'altra parte ragionevole che i comuni medesimi possano avere nel procedimento amministrativo i mezzi per la risoluzione delle vertenze che insorgono, senza essere costretti a deferirli all'autorità giudiziaria, sembra che possono a tal'uopo bastare i mezzi ordinari dei ricorsi in via gerarchica contro le deliberazioni che siano prese a tale proposito dal Consiglio del Comune capoluogo. (Cons. Stato, 2 Dicembre 1887, adottato quesito del Min. Int.—*N. Giuris. Amm.*, 1888, p. 215).

**Liste amministrative —Analfabeti —  
Esperimento —Cancellazione dalle liste.**

Se la Deputazione provinciale in seguito a ricorso per cancellazione, siccome analfabeti, di alcuni elettori amministrativi, ordini loro un esperimento di lettura e scrittura, con diffidamento che, non presentandosi, verranno cancellati dalle liste, tale diffida è pienamente efficace e gli elettori che non si presentino devono essere effettivamente cancellati dalle liste elettorali.

Per soddisfare al requisito di saper leggere e scrivere onde essere elettore amministrativo non basta saper leggere e scrivere unicamente il proprio nome, ma occorre saperne leggere e scrivere altri, senza aiuto, concorso e suggerimento di alcuno (1). (Corte d'Appello di Torino, 9 marzo 1888 — Gasco c. Navello.

(*Mon. dei trib.* 1888, n. 25).

**Rinunzie ad eredità —Vulture catastali.**

(*Art. 944 Cod. Civ.*).

Colla normale che qui appresso si riproduce, la Direzione generale delle imposte dirette e del catasto, dietro concerti presi con quella del Demanio e delle tasse, fece obbligo ai propri agenti di notificare ai ricevitori del registro le dichiarazioni di rinunzie ereditarie, in appoggio alle quali vengono richieste ed eseguite vulture di cor-

rezione, dopo che i beni costituenti le eredità sono stati intestati anche ai rinunzianti; e ciò all'effetto che gli stessi ricevitori possano ripetere, a sensi dell'art. 14 della legge sul registro, le tasse di passaggio che fossero dovute sulle cessioni di ragioni ereditarie, nascoste sotto l'apparente forma di dichiarazioni di rinunzia.

Allo scopo che gli agenti demaniali possano dalle suindicate comunicazioni trarre il maggiore profitto possibile, e perchè delle praticate indagini venga a costare in modo uniforme dalle scritture d'ufficio, questa Direzione generale ravvisa opportuno comparire le seguenti istruzioni:

Delle comunicazioni fatte dalle agenzie delle imposte in esecuzione della normale che qui appresso si riporta, i ricevitori del registro dovranno prendere nota sul campione dubbioso e spingere tutta la possibile premura per raccogliere gli elementi necessari affine di accertare se la rinunzia tardivamente emessa, anzichè semplicemente abdicativa, sia da riguardarsi come traslativa ed imponibile di tassa proporzionale di registro, perchè fatta dopo che il rinunziante sia già entrato al possesso dei beni ereditari, od abbia preso parte ad atti di amministrazione dei beni stessi, od abbia altrimenti assunta la qualità di erede.

Quando da queste indagini rimanga dimostrato il diritto alla ripetizione della tassa di trasferimento e sia stato accertato il valore della quota ereditaria del rinunziante, sarà da iscriversi apposito articolo sul campione certo per il relativo ricupero.

All'annullamento delle memorie prese sul campione dubbioso, in base a comunicazioni per le quali resti esclusa dalle praticate indagini la esigibilità di qualsiasi tassa, sarà provveduto nei modi stabiliti colla normale 125, pag. 675, del Bollettino demaniale dell'anno 1886.

Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione generale del demanio e tasse, in data 17 febbraio 1888, n. 6188-1188, Div. terza nella quale fu iscritta la normale ivi citata dalla Direzione generale delle Imposte dirette, pubblicata sotto il n. 39, pag. 489, vol. XVII del Bollettino di detta Amministrazione e così concepita:

In occasione delle verificazioni eseguite presso le agenzie delle imposte dirette, qualche ispettore ha rilevato che si eseguono delle vulture o delle correzioni in catasto in

(1) Giurisprudenza costantissima.



appoggio a dichiarazioni di rinuncia a diritti ereditari fatte a sensi dell'art. 944 del Codice Civile, dopo che i beni costituenti la eredità erano stati intestati anche ai rinunziati, dietro precedente domanda di voltura fatta in base al certificato di denunziata successione, e spesso dopo un lasso di parecchi anni.

Ora la Direzione del demanio e delle tasse ha osservato che le suaccennate dichiarazioni di renunzia, fatte avanti la cancelleria giudiziaria, non sono di per sè soggette a registrazione; quando però sono fatte dopo che fu denuziata la successione e richiesta la voltura anche in nome del rinunziante, e molto più sè, decorsa una lunga serie d'anni, vi ha buona ragione per ritenere che, per sfuggire alla tassa di trasferimento, si pongano in essere, sotto questa forma, delle vere e proprie cessioni di diritti ereditari già conseguiti.

Dovendosi pertanto rimediare ai danni che possono minacciarsi alla finanza colle suddette cessioni foggiate sotto forma di rinunzia ai diritti ereditari, si dispone che ogni qualvolta vengono presentate delle dimande di volture o di correzione appoggiate al certificato di rinuncia fatto ai termini dell'articolo 944 del Cod. Civ. gli agenti delle imposte dirette trasmettano copia autentica di tali certificati al competente ricevitore del registro, con indicazione della data in cui venne eseguita la voltura per successione nella quale era compreso il rinunziante.

In tal guisa, mentre il ricevitore sarà posto in grado di esaminare se sulla rinuncia debba ripetersi la tassa di registro perchè nasconde una vera e propria cessione di diritti ereditari già conseguiti, d'altra parte gli agenti delle imposte daranno così piena esecuzione a quanto è disposto al penultimo capoverso dell'art. 50 del regolamento per la conservazione dei catasti.

#### **Servizi ed uffici spirituali — Parroco — Compenso.**

Non trova alcun ostacolo nella legge 14 giugno 1874 — quando non siasi oltrepassato il limite legale della sovraimposta — il compenso deliberato dal Consiglio Comunale in pro del Parroco per servizi ed uffici spirituali resi.

Il Consiglio Comunale può deliberare spese facoltative, senza uscire dalle proprie attri-

buzioni, nei limiti dell'art. 2 della surriferita legge. (Cons. Stato, 16 marzo 1888, adottato — Comune di Tortorella. — *V. Giuris. Amm.*, 1888, p. 118.)

#### **Sovraimposta Comunale — Eccedenza — Pensioni.**

Ove l'impiegato non abbia dritto alla pensione di riposo, non si può accordare dal Comune, che à ecceduto il limite normale della sovraimposta, essendo una mera liberalità non consentita dalla legge (1) (Cons. Stato, 28 luglio 1888, adottato. — Comune di Arcidosso.)

### **Parte II.**

## **Giurisprudenza civile e commerciale**

#### **Prescrizione — Atti di messa in mora — Leggi napoletane — Interruzione di prescrizione.**

Ai termini dell'art. 2150 delle abolite Leggi civili, l'atto di messa in mora interrompe la prescrizione. (Cass. Napoli, 22 febbraio 1888. — Municipio di Borrefra.)

#### **Ferrovie — Merci — Consegna — Ritardo — Responsabilità — Tariffe speciali — Limitazione.**

La responsabilità dell'Amministrazione delle ferrovie Mediterranee, pel ritardo, comunque avvenga, nella resa o riconsegna delle merci spedite con le norme della tariffa speciale, deve reputarsi limitata nei sensi e termini dell'art. 7 della tariffa stessa. (Cass. Napoli, 9 aprile 1888 — Strade Ferrate Mediterranee — *Gazz. Proc.*, 1888, p. 330.)

#### **Stato civile — Riconoscimento di figlio naturale effettuato da un minore — Validità — Impugnativa per errore o inganno.**

(*Cont. e fine v. i n. 19 e 20*)

« L'esame della tesi parte da questo punto: poteva il legislatore aver motivo per vietare al minore il compimento di questo atto giuridico? La risposta al tribunale appariva necessariamente affermativa. — Il mistero

(1) *Giuris. fermata.*



in cui si svolge la generazione è tale, che non potendo far capo a nessun elemento di certezza fisica o materiale, il fatto successivo del riconoscimento di un figlio naturale non può avere per base se non che un atto della volontà del genitore che vi procede. Ora, quest'atto di volontà libero, pieno assoluto, è desso forse di così poco momento da dover essere senza più abbandonato al capriccio di un minore? A parte le considerazioni che potrebbero sorgere in ordine morale, e per cui non apparisce infondato il dubbio che il grado e la maturità dell'intelletto, la inesperienza propria dell'età, le facili impressioni derivabili da indurre sconsideratamente il minore riconoscere un figlio che egli non sia punto concorso a procreare — il riconoscimento originario, in linea di diritto, a carico del minore che l'abbia compiuto, rapporti ed obbligazioni che la legge non gli consentirebbe altrimenti di assumere. Il fatto del riconoscimento stabilisce senza più a profitto del figlio riconosciuto la disposizione di una parte del patrimonio del padre naturale, che gli perviene sotto forma di quota ereditaria; d'onde un primo assurdo che il minore, naturalmente capace di generare, per esempio a diciassette anni, ma incapace ancora di fare testamento, possa col fatto del riconoscimento eludere la legge, disponendo di una parte della sua sostanza, e in modo irrevocabile, prima dell'età consentita. — Dall'obbligo della prestazione alimentare al figlio naturale sorge il secondo assurdo, che il minore, cui è interdetto il benchè minimo atto anche di semplice amministrazione del proprio patrimonio, possa senza altro gravarlo di una pensione alimentare e sottrarla conseguentemente all'usufrutto paterno, o all'amministrazione tutoria. — Codeste le prime e più perspicue ragioni d'ordine morale e civile che possono razionalmente avere indotto il legislatore a non autorizzare al minore il compimento di un tale atto, e che consentono la interpretazione del silenzio quale divieto a procedervi; interpretazione del resto, che trova conforto nel comparato esame delle altre disposizioni positive, in cui si stabiliscono casi singoli di capacità, ma si accompagnano contemporaneamente da speciali norme direttive, e che sola è consona all'antico dettato della romana prudenza: *ubi noluit tacuit*.

La incapacità assoluta del minore a

provvedere da solo al compimento di *qualsiasi* atto della vita civile, senza distinzione alcuna fra i medesimi, è principio assoluto del Codice patrio, tradotto nelle disposizioni degli art. 224, 277. — Per esso l'esercizio della patria potestà, ed in difetto quel del tutore, sulla persona e sui beni del minore, si esercita con autorità e criterio così largo, che dalle medesime nessun atto ne risulterebbe escluso. — Quindi è che i più sani criteri di ermeneutica legale conducono a riconoscere che, stabilita come regola generale la incapacità, qualunque atto, fatto o rapporto di diritto si voglia deflettere da essa, debba con speciale e tassativa disposizione essere preveduta dallo stesso legislatore. — Il rigore anzi della norma interpretativa contenuta nell'*ubi noluit tacuit*, troverà tanta maggior ragione di essere applicato, quanto più si dimostrerà che il legislatore abbia riconosciuto la necessità di derogare in alcuni casi dalla regola di incapacità, e quei casi abbia specificamente menzionati e diretti.

Scorrendo il codice, tre eccezioni trova l'interprete per le quali, sotto l'osservanza di determinate condizioni, il minore è sottratto, pel compimento di atti civili, alla rappresentanza paterna o tutoria, così come fosse *sui iuris*. Queste eccezioni riguardano il matrimonio, il testamento ed in fine l'adozione. — Fissata pel matrimonio l'età maggiore così e come alle disposizioni dell'articolo 63, è però stabilito di contrarlo anche prima, ove concorra il consenso delle persone nello stesso testo di legge indicate. — La facoltà di testare riconosciuta al minore, purchè per altro abbia compiuta l'età dei 18 anni, giusta il n. 1 dell'art. 763. — Perchè sia completo il rapporto giuridico derivante dall'adozione, l'art. 208 esige il consenso così dell'adottante come dell'adottato; il precedente art. 206 fissa che il minore non possa essere adottato se non ha compiuti 18 anni, e assegna con ciò il limite dell'età nella quale egli può proporre legalmente il proprio consenso. — Queste sono le sole eccezioni che il codice vigente, in omaggio al principio della *personalità* di certi atti, consente che il minore possa compiere. Ma accanto ad ogni concessione sta una norma limitativa, senza il rispetto della quale indarno egli si obbligherebbe, norma limitativa ispirata a criteri precauzionali, acciò nell'esercizio pure di questi conces-



sigli diritti non si fosse per varcare quella linea di logica e legale prudenza, a cui è informata tutta la materia attinente alla minorità.

Nei riguardi invece dell'atto in contestazione, del riconoscimento cioè di figli naturali, il legislatore non detta che una disposizione di ordine generale, quella contenuta nell'art. 179, e concepita così: « il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, tanto congiuntamente, quanto separatamente ». Ora, da questa stessa dizione, i difensori della capacità vogliono trarre argomento in favore della loro tesi, sostenendo che non essendo ivi stata inserita alcuna distinzione fra maggiori e minori di età, il dettato legislativo tutti li comprenda. — Tale però non è l'avviso del tribunale. — Con un sistema legislativo quale quello accolto nel patrio Codice, e per cui, come sopra si rilevo, è stabilita come regola generale la incapacità, e soltanto per casi singoli la capacità limitata, non può trovare applicazione l'aforisma: *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, la legge patria avendo già realmente distinto, quando con norma assoluta dichiara il minore incapace ad ogni atto della vita civile. — Perchè l'interpretazione contraria potesse sanamente procedere, sarebbe stato necessario che il legislatore, con sistema inverso da quello adottato, avesse dichiarata la capacità generale di ogni cittadino a tutti gli atti civili, ed in via di eccezione, trattando di ogni caso, di ogni contratto avesse poi escluso per alcuni il minore. Nessuna disposizione speciale concedendogli pertanto il compimento di tale atto, devesi ritenere che gli sia assolutamente inibito.

A convincere viemeglio il tribunale nell'accolto avviso, concorre splendidamente un altro ordine di osservazioni. — Si disse della gelosa cura colla quale il legislatore accompagna l'esercizio dei diritti personali che pure riconosce al minore; primo, principalissimo fra essi, quello del matrimonio. — Quasi non fosse perfettamente tranquillo delle cautele imposte negli art. 63 a 66 del codice, egli tuttavia non lo libera dalla sorveglianza e dalle cure inerenti ai suoi beni, e così è che, invece di renderlo completamente *sui iuris* si limita nell'articolo 310 a dichiararlo soltanto emancipato. — E le conseguenze di questo atto giuridico stanno raccomandate agli art. 317 e

segg. del codice e per quanto si attiene ai beni dotati all'articolo 1386. — Di qui se ne deriva l'estrema cura osservata dal legislatore di non abbandonare a sè solo il minore anche allorquando gli riconosce la capacità morale e giuridica a costituire la famiglia legittima — all'occhio vigile del padre subentra quello pure attento del curatore; la capacità assoluta in ordine agli atti patrimoniali non è riconosciuta che per quelli non eccedenti l'ordinaria amministrazione. — Ora veggasi a quale inconseguenza si giungerebbe dichiarando capace il minore al riconoscimento di figli naturali, a parte pure le considerazioni superiormente svolte e relative alla libera disposizione, sia a titolo successorio della sua sostanza, in assoluta opposizione alle regole e restrizioni or ora riportate, e riflettenti la costituzione della famiglia legittima. L'art. 184 del cod. stabilisce che « il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età; « ed il secondo capoverso soggiunge: « sono applicabili a questa tutela le disposizioni degli art. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 233 — il che, in ultima analisi, altro non significa senonchè sotto il nome di tutela legale, il padre naturale esercita sopra il figlio naturale riconosciuto, ogni e qualunque diritto inerente alla patria potestà. — Quindi ne ha la rappresentanza personale, quindi gli compete la piena amministrazione a tutti gli effetti civili dei di lui beni. — Ora, a chi concederebbe essa, la legge, tutta questa somma di diritti ammettendo la capacità del minore al riconoscimento, se non se ad un individuo pur esso incapace di esercitare per conto proprio consimili diritti? Non appare assurdo un minore, il quale ha tuttavia bisogno della rappresentanza paterna o tutoria per la cura della propria persona, per l'amministrazione del proprio patrimonio, possa non solo amministrarne, ma crearne uno al figlio naturale, possa averne la rappresentanza personale, egli, che non ha ancora la propria? E chi sarebbe altrimenti il rappresentante, il tutore legale del figlio naturale legalmente riconosciuto? La legge è esplicita in materia; tale qualità essa non consente per l'art. 184, se non che, « al genitore che riconobbe il figlio naturale, » con esclusione quindi di ogni altra persona, perchè appunto il vincolo nascente



dal riconoscimento vuol essere limitato agli effetti della tutela, durante la minorità del riconosciuto, al *solo* genitore che vi ha proceduto. Dunque non potrebbe, neppure per ragione di analogia, ritenersi delegata al padre del minore (avo naturale del riconosciuto, e molto meno potrebbe ravvisarsi delegata al di lui tutore, essendo la tutela legale dell'art. 184 attribuito affatto personale, originato soltanto dal rapporto scatenato dal riconoscimento, quindi non trasmissibile. Dal che ne scenderebbe, che se costui ufficio non può essere delegato ai suoi legittimi rappresentanti, il figlio naturale riconosciuto rimarrebbe privo di tutore legale. Ed è a questo punto che giova richiamare tutta la cura di cui ha circondato il legislatore la minorità, dei cittadini, senza distinzione di filiazione legittima o naturale, per domandare se è mai supponibile che, ove avesse voluto facultizzare anche il minore a procedere al riconoscimento di un figlio naturale, non avesse pure dovuto regolare di conseguenza tutta la materia della tutela legale, che altrimenti rimarrebbe come non scritta, certo come priva di attualità giuridica.

Nè potrebbe dirimere l'assurdo, così rilevato, l'osservazione che si ritraesse dal fatto che al minore è pur concesso il matrimonio, da cui può sorgere lo stesso vincolo di paternità, ed il conseguente esercizio della potestà patria. Innanzi tutto non correrebbe la analogia, perchè col matrimonio il minore viene ad essere di diritto amancipato ed è pienamente facultizzato all'esercizio di tutti i diritti *personali* derivanti dal medesimo: le limitazioni di capacità non concernendo se non che i diritti *patrimoniali*. Poscia si può osservare, che il matrimonio non solo legittima il fatto della paternità, ma che in certi determinati casi (art. 160 Cod. civ.) ne impone la presunzione se anche contraria a verità, e che perciò, dal semplice accertamento della paternità legittima, sorgono *ex lege* i diritti raccomandati all'art. 224 del Codice, sicchè rispetto ad essi il minore è senz'altro e completamente pareggiato al maggiore di età. — Allorquando, invece, si tratta di filiazione naturale, il minore è tuttavia, e permane malgrado il riconoscimento, nello stato di perfetta ed assoluta subordinazione alla potestà patria o tutelare, e quindi non potrebbe in nessun

caso legittimarsi per lui una rappresentanza di altra persona *alienis iuris*, che suppone sia preceduta almeno la integrazione della personalità giuridica del rappresentante.

Un ultimo argomento contro la tesi della capacità si deduce da ciò, che, data la validità del riconoscimento, non vi sarebbe titolo, nè legale, nè razionale, per restringerla ad un determinato limite di età. — Quindi anche il minore che ha 18 anni, e non può ancora procedere a matrimonio, potrebbe tuttavia riconoscere un figlio naturale. — Quindi (in certi casi si vogliono pure eccezionali) il minore che non ha 14 anni, e non è ammesso per le vigenti leggi di rito (art. 236 p. c.) a fare piena testimonianza in giudizio sarebbe tuttavia capace ad attestare legalmente ciò che è sempre assai azzardoso anche nella piena maturità dell'intelligenza. — Infine, non è a dimenticarsi che, nato un figlio fuori di matrimonio, non vi è nessun elemento di diritto che designi la persona dei genitori, salvo l'atto di riconoscimento. Questo atto è dunque *la prova che si crea della filiazione*, e non è punto ripugnante alla logica che il legislatore, ritenuta la gravità della medesima e dei suoi effetti abbia voluto escludere il minore dalla capacità di darla. »

Ci sia permesso il soggiungere qualche osservazione per conto nostro, seguendo la confutazione che dei motivi del tribunale fa la Corte di Venezia.

In verità vi sono ragioni d'ordine morale altissime che possono aver suggerito al legislatore di permettere che anche il minore riconoscesse la prole nata fuori di matrimonio. Ma ve ne sono altre non meno elevate, e d'ordine non soltanto morale, ma sociale, per le quali il legislatore parrebbe abbia dovuto preoccuparsi di non abbandonare all'inesperienza e alla leggerezza di un ragazzo la creazione di vincoli e doveri così gravi come quelli che vengono a stabilirsi tra padre e figlio in forza del riconoscimento. È vero che la Corte soggiunge che a queste esigenze la legge ha attribuito coll'art. 181 un valore semplicemente presuntivo, tale che può essere tolto di mezzo colla prova a chiunque vi abbia interesse, il padre riconoscente non escluso. Ma la Corte ha essa ponderato tutta la difficoltà di questa prova contraria, specialmente quando non si tratti di maternità, ma di



paternità naturale? Essa, che si è preoccupata e giustamente dell'intimità dei rapporti che conducono al riconoscimento, come non ha trovato in questa stessa intimità un argomento per misurare le enormi difficoltà, specialmente pei terzi, dell'esercizio del rimedio da lei escogitato? In casi come quello che ci occupa la questione sull'onere della prova tiene più che mai all'assenza del diritto, e appunto l'attribuire una presunzione significa per lo più concedere o togliere il diritto che ne è l'oggetto.

Nè ci pare che la Corte abbia con piena vittoria risposto all'argomento del tribunale, a sostegno del suo assunto, dedotto dal portato dell'art. 184 Cod. civ. Essa ha richiamato come, anche nell'ipotesi di filiazione legittima, possa verificarsi il caso che investito della patria potestà sia un genitore non per anco maggiorenne. Se non che, nel caso di filiazione legittima, il genitore, per effetto del matrimonio sarà *almeno* emancipato (art. 310 Cod. civ.), sarà per effetto del consenso al matrimonio, impartitogli dalla autorità paterna o tutoria, elevato ad una personalità giuridica meno incompleta e imperfetta; ma nel caso invece di filiazione naturale, chi assicura che il genitore sarà almeno tale? Se si entra nel concetto che il riconoscimento operato dal minorenni sia valido, la logica degli argomenti addotti per confutare questa validità non permette di arrestarsi a mezza strada: bisogna *per lo meno* discendere, come opina il *Magnin* (*Des minorités* II, n. 218) fino al limite estremo d'età nel quale il minore è dichiarato capace al matrimonio cioè giungere agli anni 14 per l'uomo e 12 per la donna (art. 68), ad un'età cioè, in cui, quali che siano le attitudini fisiologiche alla generazione, nonchè esservi possibilità di emancipazione legale (art. 311 Cod. civ.), non sussiste neppure nè nell'uomo nè nella donna, per quanto precocemente educati, seria e ponderata coscienza dei doveri e dei vincoli morali e legali che il riconoscimento d'una paternità o maternità anche semplicemente naturale trae con sè irremissibilmente.

Questi dubbi ci sembrano gravi, ma siamo ben lontani, lo diciamo francamente, dal ritenervi decisivi.

(2) Accogliamo, in via per altro tutt'affatto

eccezionale, questa massima, perchè, per quello stesso scopo accennato nella sentenza « di sottrarre alla possibile vicenda degli umani affetti e alla mutabilità delle circostanze lo spontaneo avvenuto adempimento di un dovere morale, » ci sembra che non debba esser mai soverchia, specialmente di fronte al genitore che operò il riconoscimento, la severità del magistrato nel valutare gli elementi proposti per annullarlo. Su questo punto ci sembra abbia assai correttamente giudicato la Corte d'appello di Torino colla sentenza 22 gennaio 1869, richiamata nella nota precedente, la quale stabilì che: « i vizi di capitolazione, inganno, minaccia, ecc., nel riconoscimento operato dal minorenni, non sarebbero bastantemente stabiliti col provare che la donna da cui nacque il figlio riconosciuto, ebbe amori con altre persone, e tenne cattiva condotta. Neppure sarebbe ammissibile la prova di minaccia e pressione morale esercitati sul minore, se l'atto di nascita e di battesimo in cui questi riconobbe la sua paternità, fu fatto lungi dalla madre, senza la presenza di persone atte ad usare la loro influenza a favore di questa, ed in luogo e tempo in cui il minore poteva rifiutarsi a desistere da ogni atto di riconoscimento. Neanche in questo caso sarebbe ammissibile come inconcludente l'interrogatorio tendente a stabilire che la madre non siasi mai curata di far vedere il bambino al padre, nè gli abbia mai indicato l'indirizzo della nutrice. »

E non meno correttamente decise la sentenza 30 giugno 1871, (della Corte di Firenze), in causa S. c. Boattini (*Ann.* 1871, II, p. 442) « L'errore non può dirsi provato per la sola circostanza che dopo il riconoscimento, l'uomo sia venuto nella certezza che la donna che partorì quel figlio nel tempo del concepimento, aveva avuto commercio con altro uomo, se non si prova che causa unica e determinante del riconoscimento fosse la persuasione in chi la emise di essere stato il solo che avesse avuto commercio colla madre. Causa del riconoscimento di un figlio può essere la convinzione in quello che lo effettuò della possibilità o della probabilità maggiore del contrario, di essere stato egli l'autore della fecondazione della donna, da cui nacque il figlio poscia riconosciuto. »

**F. A. Acconcia** — *Direttore*

LUIGI PACE *gerente responsabile*

**V. Guarrella Ottaviano** — *Con Direttore*

Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio



# IL GIURISTA

GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA, CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Esce due volte al mese

## Per la Riforma della Legge Comunale e Provinciale (1)

Dopo la precipitosa discussione sul progetto di riforma alla legge comun. e provinc. che ebbe luogo nella Camera dei deputati, e nella quale ogni proposta di saggio emendamento fu travolta nel vortice della fretta che spingeva tutti gli Onorevoli a liberarsi di un peso di cui per forza l'onorevole Crispi volle gravarli, non riuscirà forse inutile qualche parola più serena detta in un ambiente certamente più calmo e meno appassionato di Montecitorio. E ciò sembrerà anzi opportuno se, come generalmente si ritiene, il Senato dovrà senza dubbio riparare alle incorse omissioni e colmare quelle lacune, alle quali il Sollione non permise agli on. deputati di porre la voluta attenzione.

È difficile che da quanti s'interessano della vita e prosperità dei Comuni non siasi attentamente studiato ciò che si è esaminato e discusso da uomini competentissimi nelle discipline amministrative intorno al gran problema della riforma della legge comunale e provinciale, per vedere dal progetto in esame quelle imperfezioni che, danneggiando la vita dei Comuni, rivelano una erronea applicazione di quei principii che costituiscono la base delle nostre istituzioni, e per vedere in discussione un progetto di legge che veramente risponda ai bisogni dell'Amministrazione ed ai diritti dei cittadini.

Tali diritti però furono e sono sinceramente propugnati da quelli che, astrazion facendo da mire partigiane e da ideali principii da far trionfare, non hanno e non veggono altro scopo da seguire con la progettata riforma se non il miglioramento delle

sconquassate condizioni economiche e finanziarie dei Comuni; giacchè siamo persuasi che se tali condizioni non richiedessero un sollecito soccorso, e tutto invece procedesse regolarmente nelle amministrazioni Comunali, e la vita prospera e rigogliosa vi si scorgesse, allora e Ministero e Camera non si sarebbero mostrati sì prestanti ed impazienti ad approvare — col sollione — un progetto di parziale riforma che, per quanto emandato, non cessa di essere imperfettissimo — ed invece si sarebbe ancora indugiato, dopo che si è aspettato tanto, per fare che il nuovo Ministro studiasse meglio un progetto di nuova legge, che al benessere dei Comuni congiungesse il rispetto dovuto ai naturali diritti del cittadino sulla gestione della cosa pubblica.

Dunque la ragione della fretta, fida compagna del progetto e della discussione, non potrebbe ricercarsi che nella dichiarazione del Ministro, il quale affermava non poter governare senza l'approvazione della progettata legge; espressione che manifestava appunto il generale vivo bisogno di migliorare le condizioni economiche dei Comuni.

Però un tale miglioramento che si aspetta dal progetto in esame, non potendo sperarsi dai tributi locali, che restano quali sono, nè da disgravio di spese, che parimenti restano inalterate dovrebbe certamente rintracciarsi in quelle disposizioni, il cui intento è d'impedire l'abuso e lo sperpero che si fa delle pubbliche sostanze e che formano la causa prima se non unica delle miserrime condizioni dei 475 dei nostri Comuni.

In questa parte però non sembra che il progetto provveda ai sentiti bisogni delle Aziende Comunali, e per conseguenza possa nell'applicazione conseguire lo scopo desi-

(1) Rileviamo dalla Sveglia il presente articolo di un nostro amico, distinto cultore del giure amministrativo. Esso viene con ritardo, ma sempre a

tempo, giacchè dice cose nuove e con competenza speciale, e quindi riesce utilissimo agli studiosi.



derato, giacchè la principale se non l'unica riforma riflette la creazione delle Commissioni Amministrative e l'allargamento del suffragio elettorale, dal quale invano si attenderebbe il rimedio radicale ai mali che affliggono i Comuni.

Il compianto De Pretis, nel suo Vangelo di Stradella, fra le tante cose buone disse: che il concetto informatore della nuova legge comunale e provinciale dovea ispirarsi ai due intenti: libertà di amministrazione; severo sindacato sui conti consuntivi, ed in ciò l'attuale Ministro avrebbe dovuto trovarsi d'accordo col suo predecessore, giacchè dovea ritenersi impossibile concepire che dal partito di sinistra venisse fuori un progetto che a quei liberali ed onesti intenti non fosse ispirato.

Ora nel progetto in esame vedremo e potremmo vedere la libertà di amministrazione, ma non si vede del tutto; non vedesi il severo sindacato sui conti consuntivi, e quindi manca l'equilibrio che fra tali elementi deve assolutamente esistere; giacchè la ragione e l'esperienza dei tempi dimostrano che ove maggiori vincoli s'imposero allo svolgimento della vita dei Comuni, ove l'amministratore in tutt'i suoi atti fu sottoposto ad una ferrea tutela e responsabilità, là fu impossibile l'abuso; e per converso ove si è liberi nell'agire, ove non è esame preventivo della spesa, ove il potere si esercita senza tutela, là pur troppo è facile abusarne o per ignoranza o per colpa.

Or se dunque l'Amministratore libero e quasi indipendente nei suoi atti non trova nella legge un correttivo che gli ricordi esser tenuto, per lo meno ai fatti compiuti a rispondere della negligenza o del dolo, invero non si sa se coll'attuale progetto si aiuti a far qualche cosa di peggio di quel che ora si verifica.

(continua)

---

## Il Bilancio e il patrimonio dei Comuni

---

Tanto nella vita individuale, quanto in quella collettiva degli uomini, è indispensabile la formazione di un conto preventivo, che anche sinteticamente dimostri, non solo la ricchezza delle loro forze, singolari o riu-

nite, ma segni la via che è duopo percorrere perchè quelle sieno applicate nel miglior modo che possano arrecare un vantaggio certo, indiscutibile al privato cittadino, alla società.

È ovvio che nelle associazioni dei cittadini, siano esse lo Stato, la Provincia, il Comune, od altri Enti, il Bilancio Preventivo è maggiormente utile, perocchè non solo richiede lo studio dell'equilibrio delle finanze, ma è mestieri che si ponga mente perchè la ricchezza che si toglie ai cittadini pervenga loro riunita e quindi più grande sotto forma di un maggiore vantaggio e rechi davvero quei benefici che singolarmente ciascuno, non potrebbe conseguire nè per sè, nè per altri.

E' mestieri allora non solo prevenire e prevedere quanta è la forza e quanti sono i bisogni, ma è compito dell'Amministrazione ricercare quali sono i problemi che l'utile hanno per fine e che a quella riunione di uomini maggiormente s'impongano.

E' necessità riguardare se quei vantaggi sono necessari non solo, ma se sono tali in relazione al sacrificio che si dimanda al cittadino, in relazione all'educazione, all'industria, allo sviluppo di quella proprietà di cui quella società dispone, ed alla quale vien tolta una parte di quanto produce.

La ricerca delle cause che hanno per scopo la prosperità delle aziende e l'utile dei cittadini in ragione della somma dei mezzi che si sono chiesti, è quell'atto che accompagna l'Amministratore nella formazione del Bilancio, dessa è quella scienza che forma parte dell'economia sociale, e che fu definita « *la meccanica dell'utilità* »: il Bilancio è il mezzo con cui si reca ad effetto quell'idea, la quale quantunque rappresentata da aride cifre, tuttavia sappia infondere alla società il moto e la forza per avviarla continuamente nel sentiero del progresso, che ogni giorno più s'avanza rapido, fremente di nuove conquiste nelle arti, nella scienza e nella civiltà.

Anche i nostri Comuni hanno questo Bilancio nel quale sono sinteticamente descritte le rendite che provengono all'Ente dal suo patrimonio, dalle tasse che è autorizzato ad applicare ecc, e le spese che pei suoi bisogni, o per leggi o per cause locali, è tenuto sopportare nell'interesse generale dei cittadini che compongono il



Comune. Ma quel preventivo risponde forse ai dettami della nuova scienza dei conti? forse si dà il mezzo di studiare, di migliorare, seguendolo passo passo, il patrimonio che in alcuni Comuni, è la fonte dell'entrate principali, in tutti fornisce un elemento che rappresenta la prima forza da cui l'ente ritrae la sua posizione economica finanziaria? Il patrimonio trasformandosi nelle sue rendite, dà al Bilancio una gran parte di quel moto, di quella consistenza che ha d'uopo per seguire ogni anno il suo cammino.

Ma nel conto consuntivo — si dirà — potrebbe — prima in pochi Comuni se ne tien conto — essere rappresentato e distinto come dall'esercizio finanziario ebbe a modificarsi. Ebbene? Non è il conto consuntivo quell'atto che avendo per base il preventivo serve a dar ragione di tutt' i fatti contabili compiuti? e se quello è conseguenza di questo, anzi se quello da questo immediatamente deriva perchè sul Bilancio non dovrebbe descriversi la posizione patrimoniale dell'Ente?

Imperocchè è noto che dalle diverse operazioni contabili che nello esercizio si compiono, quante di quelle vanno a modificare aumentando o diminuendo il patrimonio?

E quindi è necessario che l'amministratore abbia presente in ogni istante, la vera, la esatta posizione della consistenza patrimoniale e se quella spesa che egli fa l'aumenta, potrà giustificarla altamente, non solo, ma avrà accresciuto proporzionalmente il credito dell'Ente, che riposerà sicuro sopra una solida base ed avrà vita fiorente, anche se la gestione finanziaria momentaneamente non presenterà floridi risultati. — Ma se il patrimonio viene spesso assottigliato e per evitare l'applicazione di quelle tasse che le leggi consentono, sia per fini politici, sia per avere in quel tempo una buona finanza; in fine non di rado accade — che quello sparisce quando men si crede, ed allora ai tributi si ricorre quando più non bastano pei bisogni sociali e più gravi sono o sembrano quanto meno per lo innanzi vennero imposti.

Ogni spesa — l'abbiamo detto — deve mirare all'utile, sia direttamente, sia indirettamente di quella riunione d'individui che formano l'azienda, e poichè di questa è principale elemento di ricchezza il patrimonio, ogni preventivo dovrebbe avere per iscopo il

miglioramento — se è possibile — il mantenimento sempre di quello a cui solo per supreme necessità pubbliche, che possono eccezionalmente imporsi, dovrebbero ricorrere — quando fosse in pericolo la patria o la vita dei cittadini.

L'art. 111 della legge Comunale e Provinciale — pel quale non fu fatta alcuna modificazione nel progetto di riforma — che prescrive la formazione degli inventarii e le modificazioni che debbonsi apportare qualora occorressero, se sono sufficienti da se soli a rappresentare lo stato dal patrimonio comunale, nel giorno in cui vengono formati, nel dì appresso non hanno più alcun valore, poichè possono essere stati alterati da uno di quei fatti statico-dinamici, che avvengono continuamente nelle pubbliche aziende, aumentando o diminuendo, trasformando semplicemente od alterando quella ricchezza che rappresentavano. Se sono bastanti a dare in quel momento al Prefetto, alla tutoria Autorità, per l'esame del Bilancio, secondochè a ciascuno di questi spetta — quei criterii necessari per stabilire la potenza finanziaria dell'Ente, non lo saranno di poi, poichè non sempre è visibile ed apparente la trasformazione che il patrimonio acquista dalla continua applicazione del Bilancio; non è tutte volte visibile ed apparente a chi non potendo graficamente segnare sulle giornalieri scritture con un sistema logico quella cifra che rappresenta un'idea — nel Bilancio — un fatto compiuto sul conto; non può seguirne e segnalare gli effetti che produce sul patrimonio dell'Ente, dopo aver fatto parte integrale, necessaria della gestione finanziaria.

Ed allora il Comune potrà distruggere, poco a poco il suo patrimonio, senza che l'Autorità tutoria — poichè ancora è necessaria questa vigilanza — possa ogni anno confrontare la consistenza di quello con l'esercizio antecedente e provvedere alla sua conservazione.

Non potrà quando dessa è chiamata, di volta in volta ad autorizzare l'alienazione di quello, avere un criterio esatto della posizione dell'Ente, che solo da un analitico esame comparativo di tutte le forze produttive di quello, può desumersi; posizione che non deve riguardarsi alla stregua dello stato finanziario, che forse momentaneamente richiede un sollievo; ma devesi aver di mira



l'avvenire dell'Ente, poichè l'alienazione del patrimonio distrugge quello che maggiormente forma la base solida di una buona amministrazione, se pure non viene trasformato in un altro beneficio se sia stabile o produttivo di secondi risultati.

Non potrà provvedere al mantenimento di quel patrimonio — che non conosce — mentre il Comune abbandonandolo come dovrebbe, contribuisce a renderlo infruttifero o distruggerlo.

Forse codeste idee ad alcuni sembreranno strane non solo, ma molto severe in tal quistione, per cui il Governo non ebbe a disporre nulla, nè con la legge del 1865, nè con quella che ora la modificherà — ma se si guardano le tristi situazioni economiche finanziarie della maggior parte dei nostri Comuni, non v'ha dubbio, che mentre una riforma si propone forse di salvarli dalla ruina con l'avocazione allo Stato di alcune spese, delle quali specialmente i piccoli Comuni erano di poco gravati; avrebbe dovuto dettare norme concrete e certe per stabilire un nuovo sistema d'amministrazione che alla contabilità finanziaria fosse coordinata quella del patrimonio che è il sacro baluardo delle finanze comunali.

Hoc est in votis. -

Ugento, 10 novembre 1888.

Segretario V. DANIELE

## PARTE UFFICIALE

**Legge 6 dicembre 1888, n. 5825 (serie 3a),**  
*che deferisce alla corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno.*

UMBERTO I

*Per grazia di Dio e per volontà della nazione  
Re d'Italia.*

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La corte di cassazione di Roma, oltre le attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, n. 2837 e 31 marzo 1877, numero 3761, eserciterà quelle ora spettanti alle altre corti di cassazione del Regno in materia penale.

Art. 2. La sezione penale della detta corte di cassazione di Roma è divisa in due sezioni.

La prima di esse giudicherà dei ricorsi con le sentenze delle sezioni di accusa e delle corti di assise, dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale e delle remissioni delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione: la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale.

Art. 3. Ove il bisogno del servizio lo richieda ciascuna delle dette sezioni potrà essere, per decreto Reale, al principio dell'anno giuridico, temporaneamente suddivisa in sezione ordinaria e sezione straordinaria. In tal caso gli affari di competenza della sezione si distribuiranno tra le due in cui è suddivisa, uno per ciascuna, secondo l'ordine cronologico di sopravvenienza.

Art. 4. Le sezioni penali delle corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse.

Queste sezioni continueranno tuttavia a sedere unicamente per definire i ricorsi in materia penale di loro competenza introdotti e non ancora decisi all'attuazione della presente legge, fino a che non siano esauriti e in ogni caso non oltre un anno dall'attuazione della medesima.

Con decreti Reali sarà fissato il giorno in cui ciascuna sezione dovrà cessare le sue funzioni; ed i ricorsi che si trovassero in quel giorno tuttora pendenti, saranno portati alla decisione della corte di cassazione di Roma.

Art. 5. Con decreto Reale da pubblicarsi almeno un mese prima dell'attuazione della legge, sarà fissata la pianta organica del personale della corte di cassazione di Roma, e quella a cui deve essere ridotto il personale delle altre quattro corti di cassazione, in modo che il numero dei funzionarii d'ogni grado e la spesa relativa non superino complessivamente il limite del numero e della spesa attuale, compresi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.

I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali chiamati a far parte della corte di cassazione di Roma saranno scelti, senza distinzione di carriera e in proporzione del bisogno, salvo il grado, lo stipendio e il



diritto acquisito della inamovibilità dal grado, fra i presidenti di sezione, consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle altre quattro corti di cassazione; e, finchè il personale a queste ultime addetto non rimanga ridotto, in ciascun grado, entro i limiti della pianta rispettiva, fissata a norma della prima parte di questo articolo, non si potranno fare nomine nuove.

Art. 6. I presidenti di sezione, gli avvocati generali ed i consiglieri e sostituti procuratori generali meno anziani in ciascuna delle corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, che, per effetto dell'attuazione della presente legge, rimanessero in eccedenza del numero fissato nelle piante organiche rispettive, saranno mantenuti in ufficio col loro grado e stipendio a norma del capoverso dell'art. 17 della legge sulla disponibilità dell'11 ottobre 1863, n. 1500, ed assegnati a prestare servizio, in eccedenza di pianta o presso le sezioni civili delle stesse corti, o presso la corte di cassazione di Roma.

Questa disposizione si applica anche ai funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alle corti medesime.

Art. 7. Coll'attuazione della presente legge cessano le facoltà concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, num. 2837, e dalla legge 8 luglio 1883, n. 1458.

Nondimeno i consiglieri e i sostituti procuratori generali di corti d'appello che, a norma dei detti articoli, si trovassero applicati, da un anno almeno, alle corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, continueranno a prestare servizio nell'attuale posizione presso le corti medesime, finchè non ottengano promozione di grado.

I sostituti procuratori generali potranno altresì essere applicati all'ufficio del pubblico ministero presso la corte di cassazione di Roma.

Art. 8. I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso.

Per le decisioni a sezioni unite presso la corte medesima, quando si tratti di causa

civile si nomina la sezione civile alla seconda penale.

Art. 9. Quando, per essere cessato il servizio delle sezioni penali, manchi in alcuna delle corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino il numero legale dei votanti per la decisione degli affari civili e commerciali, il primo presidente chiamerà all'uso presidenti di sezioni o consiglieri della corte d'appello esistente nella stessa residenza, che non abbiano preso parte nella causa a decidersi; osservato l'ordine di precedenza del grado, e nel grado l'ordine di anzianità.

Alla supplenza dei funzionari del pubblico ministero provvederà il ministro di grazia e giustizia.

Art. 10. Il Governo del Re è autorizzato a dare, per decreto reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto Reale.

Questo giorno non potrà essere posteriore a quello in cui avrà esecuzione nel Regno il nuovo codice penale, ed in ogni caso al 1.º aprile 1889.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1888.

UMBERTO

G. ZANARDELLI.

## Commenti teorico-pratici alle leggi

### ISTRUZIONI PRATICHE

**Per gli esami orali di Segretario Comunale**

#### STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO

( Cont. vedi num. 15 e 16 )

D. Per le opere provinciali da chi vien fatta la dichiarazione di pubblica utilità?

R. Vien fatta dal Ministero dei lavori pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati, altrimenti è fatta dal Prefetto.



D. Anche il Prefetto fa le dichiarazioni di pubblica utilità?

R. Sì, il Prefetto è anche chiamato a far ciò per la costruzione e sistemazione delle strade comunali, e consorziali poste fuori dell'abitato, delle opere idrauliche, e dei ponti, spettanti pure ai Comuni od ai Consorzi, dopo che il progetto dell'opera sia stato approvato.

D. E' mai fatta dal Re alcuna dichiarazione di pubblica utilità?

R. Sì, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Guerra e della Marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni, o di fabbriche militari.

D. Come si determina l'indennità da accordarsi ai proprietari obbligati a cedere le rispettive proprietà?

R. Il Prefetto autorizza l'occupazione immediata dei fondi pei quali fu accettata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione. Contemporaneamente formerà lo elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennità, o non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, e trasmetterà tale elenco, unitamente al piano di esecuzione e gli altri documenti al Presidente del Tribunale del Circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi.

D. E cosa farà il Tribunale?

R. Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti coll'incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario, ed indicati nello elenco stesso del Prefetto.

Collo stesso decreto stabilisce ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione, la quale verrà dal Presidente del Tribunale trasmessa al Prefetto con tutti i documenti; e il Prefetto ordinerà all'espropriante di depositare nella cassa di depositi e prestiti, e le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto dell'indennità per intero o in parte e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni indicando nel decreto l'ammontare dell'indennità che fu assegnata

colla perizia, e di cui venne fatto il deposito o il pagamento. (1)

D. Di quante specie è la proprietà?

R. La proprietà è di varie specie, fisica, intellettuale, commerciale ed industriale.

D. Ma il diritto di proprietà intellettuale è perpetuo?

R. No, ma è riconosciuto all'autore l'esclusivo diritto sulla sua opera per tutta la vita con facoltà di cederlo o trasmetterlo. Infatti se l'autore visse meno di 40 anni, gli eredi conservano il diritto fino al termine di tale periodo, e ne incomincia poi un secondo di anni 40, in cui l'opera si può stampare, riprodurre, senza speciale consentimento di colui al quale il diritto d'autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5 0/0 sul prezzo, che deve essere indicato sopra ciascuno esemplare.

D. Su che si fonda la libertà di proprietà commerciale ed industriale?

R. Si fonda sul diritto di libertà del lavoro, non essendo la libertà di commercio e d'industria che una particolare forma di quella del lavoro; si fonda sul libero esercizio degli altri mezzi che l'uomo adopra per cogliere sempre lo scopo a cui tende e che sono l'industria ed il commercio.

D. Quando si può esigere un contributo?

R. Quando ebbe la regolare approvazione di ambedue le Camere e sanzionato dal Re.

D. Che s'intende per debito pubblico?

R. Per debito pubblico s'intende quel fondo costituito da quelle somme di denaro, che lo Stato fu costretto a farsi prestare; ed è di due specie derivanti dai veri prestiti, o dall'emissione di carte del debito pubblico.

D. La garanzia del debito pubblico stabilita dallo Statuto su che si poggia?

R. La garanzia del debito pubblico sta nel valore dei beni dello Stato.

D. Riconosce il nostro Statuto il diritto di riunione?

R. Sì, l'art. 32 stabilisce di essere riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi però alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. (2)

(1) Si risponderà molto più opportuno ed esattamente quando si tratteranno le domande sulla legge di espropriazione.

(2) In uno dei prossimi num. parleremo a questo proposito della Nuova Legge di P. S.



D. Ma rinvenite voi in quell'articolo 32 alcuna eccezione?

R. Sì perchè accetta le adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente alle leggi di polizia.

D. Lo Statuto adunque riconosce soltanto il diritto di riunione, e non quello di associazione?

R. Sì, sarà una lacuna, ma il nostro Statuto testualmente non riconosce che solo il diritto di riunione, ch'è qualche cosa diverso da quello di associazione.

D. E che differenza allora vi esiste fra associazione e semplice riunione?

R. L'associazione è una riunione non in un modo accidentale o passeggero, ma permanente e regolare con locale designato, sotto la direzione di certe norme liberamente stabilite dai membri dell'associazione stessa, col proposito di conseguire un fine noto, con facoltà di costituirsi legalmente, per mezzo di legittimi direttori, rappresentanti scelti dai membri della stessa associazione in quel modo che i propri regolamenti prescriveranno, e quindi vi esiste *organizzazione e gerarchia*. — La riunione è invece accidentale e momentanea di un numero qualunque d'individui, anche ignoti fra loro, che si trovano in un luogo collo scopo di discutere pubblicamente una questione qualunque, esternare un sentimento comune, manifestare una opinione od un desiderio, e può essere senza antecedenti, l'effetto del caso, di un bisogno, di un accordo preventivo.

D. Quali sono le condizioni che stabilisce lo Statuto per aver luogo le riunioni?

R. Sono due, la prima che abbia luogo *pacificamente*, la seconda che debba essere *senz'armi*, e ve ne sarebbe anche una terza che non fosse in *luogo pubblico*, dove si è soggetti alle leggi di polizia.

D. Si può sciogliere una riunione?

R. La legge di pubblica sicurezza stabilisce le norme da tenersi in tal caso, e ciò solo quando l'adunanza assumesse un carattere di minaccia al buon ordine delle cose.

D. E quali sarebbero le norme?

R. Quello del richiamo alla legalità da parte degli ufficiali di P. S. alle persone che trascendano; in caso di nessuno effetto dopo queste prime ammonizioni, allora si invitano le persone assemblate a separarsi e resistendo, o non sciogliendosi, si ado-

prerà la forza, dopo aver fatte tre distinte e formali intimazioni, precedente ciascuna da un rullo di tamburro o squillo di tromba.

D. Contravvenendo ad una delle due principali condizioni, come si riterrebbe la riunione?

R. Costituirebbe per sè stessa un flagrante reato.

D. Nei luoghi pubblici sono poi vietate le riunioni?

R. Per principio non sono proibite, ma debbono legittimamente sottostare alle disposizioni disciplinari di polizia.

D. Su che si fonda questo principio del diritto di riunione?

R. Si fonda sulla conseguenza della libertà individuale, e quindi al pari dell'individuo questa libertà è regolata in modo da non cadere in abuso, suscitare disordini qualunque ne fosse lo scopo, o religioso, o politico, o scientifico o commerciale.

D. Quali sono adunque i principali diritti dei cittadini riconosciuti dal nostro Statuto?

R. L'eguaglianza in faccia alle leggi, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio e delle proprietà, la manifestazione libera delle proprie opinioni per mezzo della stampa, la facoltà di adunarsi pacificamente e senz'armi per uno scopo qualunque.

(Continua)

Prof. LUIGI VENEZIANI

---

## Parte I.

### GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

---

#### Medico condotto — Contratto — Definizione.

Il contratto tra il Comune e il medico condotto è *sui generis*, disciplinato dai fatti speciali convenuti fra le parti (App. — Venezia, 8 maggio 1888. — De Gloria c. Comune di Tolmazzo.)

#### Liti — Comuni — Autorizzazione — Giudizio di rinvio.

L'autorizzazione accordata al Sindaco per litigare in Pretura, Tribunale e in Cassazione vale fino a che il giudizio non fosse interamente esaurito, e così al giudizio di rinvio (Cass. Roma, 9 marzo 1888. — Ric. Ricco.)



**Capacità elettorale — Amnistia.**

Chi fu condannato per un reato, che porta seco l'incapacità elettorale amministrativa, non la riacquista, dopo l'amnistia che gli condona la relativa pena. (App. — Catanzaro, 24 agosto 1888 — Pagnotta.)

**Nota.** — Il condannato a pena criminale amnistiato trovasi nella stessa condizione giuridica del riabilitato, per rapporto al godimento del diritto elettorale (cass. Palermo, 15 dicembre 1874 — Rep. § 11.)

Chi convinto di un reato che toglie la capacità elettorale, non è poi condannato per la sopravvenienza di un indulto sovrano, rimane ciò nondimeno ineleggibile (Deput. Prov. Molise, 6 luglio 1870 Id.)

L'amnistia annienta la condanna; è l'oblio assoluto del passato, perchè suppone che non vi fu colpevolezza, nè causa di condanna e proibisce d'istituire una condanna. (Cass. Palermo 18 dic. 1872, m. 1, p. 118 R. G. 1.)

Il condannato per concussione è incapace, secondo l'art. 26 della legge com. e Prov. — La concussione entra nella classe delle *frodi* e la *pena per tale reato è della natura di quelle che si dicono assolute*. Conf. app. Aquila, 24 marzo 1869). — L'amnistia che si sia pronunciata per tal fatto e per la condanna riportata, non vale a reintegrare il condannato nei diritti elettorali (Cass. — Roma, 14 ott. 1880 — Riv. amm., 1880, p. 839.)

L'incapacità elettorale dipendente dalla condanna pel reato di acquisto sciente di oggetti furtivi non rimane sanata per le amnistie largite più tardi (app. Casale, 2 settembre 1880 — Id., 1881, p. 94.)

Non è impedimento all'eleggibilità a consigliere Comunale, anche dopo di avere scontata la pena e di avere goduto il favore dell'amnistia, la condanna a pena correzionale per reato di volontaria distruzione di documento previsto dall'art. 699 cod. pen., trattandosi di un reato che non entra nelle categorie del furto, frode e attentato ai costumi (app. Milano, 30 ottobre 1876 — Id. 1876, p. 761.)

V. Statuto fond. del Regno annotato dal nostro direttore, p. 14.

**Conto comunale — Erede dell'ex esattore comunale — Deliberazioni del consiglio di prefettura.**

Chi, in qualità di erede di un ex esattore comunale, rende il conto della gestione del

medesimo, è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi derivanti della decisione del consiglio di prefettura, che liquida il conto (App. Catanzaro, 24 luglio 1888. — Comune di Tiriolo e Critelli.)

**Appalto di lavori pubblici — Sicurezza — Nuovi lavori — Esecuzione — Rate di prezzo — Pagamento — Rescissione.**

L'appaltatore di lavori pubblici, non può, nel corso dei medesimi, chiedere quella sicurezza che non fu pattuita, e quindi non può addurre che il comune appaltante non ha i mezzi da proseguirli.

Non dà luogo alla rescissione del contratto il mancato pagamento delle rate del prezzo di appalto nelle epoche stabilite, nè il fatto che si siano aggiunti altri lavori al progetto, quando l'appaltatore accettò l'aggiunzione ed eseguì i nuovi lavori (App. Catanzaro, 26 giugno 1888. — Comune di Castrovillari e Santoro.)

**Consigliere comunale — Appalto Comunale — Cointeresse — Incompatibilità.**

Colui che prende parte, direttamente, od indirettamente, in appalti Comunali non può occupare la carica di Consigliere Comunale (1) (app. — Catanzaro, 30 agosto 1788. — Baldari e De Gennaro.)

**Liste elettorali amministrative — Comune diviso in più frazioni — Iscrizione di domicilio (Art. 47 legge comunale e provinciale).**

In un Comune diviso in più frazioni, chi, per ragione di censo, può essere iscritto in una o in altra frazione, non gode del diritto di scelta, ma deve essere iscritto nella frazione in cui ha il suo domicilio. (2)

(Appello Torino 29 maggio 1887. — Follador c. Brunengo.)

**Elezioni comunali — Estrazione del quinto — Dimissione di un consigliere — Computo del medesimo nel quinto.**

Se dopo l'estrazione del quinto un consigliere presenta la sua dimissione, la quale

(1) V. Cass. Roma, 16 nov. 1887 — *Giurista* 1888, p. 139 V. pure la nota alla sent. app. Genova, 25 gennaio 1886 — *Giurista* 1887, p. 71.

(2) V. Conf. Cass. Roma, 19 gennaio 1888. — *Giurista*, 1888, 112, con la nota.



viene accettata, si deve ritenere come non avvenuta la estrazione dell'ultimo nome dei consiglieri uscenti; ed ove invece si proceda all'elezione del quinto e del posto lasciato vacante per la dimissione succitata, deve dichiararsi nulla la elezione dell'ultimo eletto (1).

Consiglio Stato, 3 febbraio 1888, adottato).

**Segretario comunale — Ingiurie contenute nella motivazione del voto di un Consigliere — Inserzione nel verbale — Irresponsabilità.**

Il Segretario comunale non è responsabile del reato d'ingiuria che si contenga nella motivazione del voto di un Consigliere inserita nel verbale, ove a tal reato egli non abbia per altro verso partecipato.

(Cassazione Palermo, 3 febbraio 1888 — Ricorrente Busacca.)

**Tassa di bollo — Conflitto d'attribuzione — Decreti prefettizi.**

(Art. 3 legge 29 giugno 1882, n. 835).

Colla soluzione di quesito n. 41, inserita a pagina 690 del Bollettino demaniale dell'anno 1884, vol. 11, venne dichiarato che il decreto del prefetto con cui si eleva il conflitto d'attribuzione a forma dell'art. 2 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, è esente da bollo, e che il decreto dell'autorità giudiziaria di cui nel primo capoverso del citato art. 2 è soggetto alla tassa di 2 o 3 lire secondo che si tratti di pretura o di tribunale, a sensi del deposito dell'articolo 3 della legge 29 giugno 1882, n. 835.

Avendo l'anticipazione della spesa per questa tassa presentato pratiche difficoltà è stata ripresa in esame la questione dell'applicazione della tassa stessa, e previi gli opportuni concerti col Ministero di grazia e giustizia, è stato riconosciuto che anche il decreto dell'autorità giudiziaria può essere compilato in carta libera in appoggio al disposto dell'articolo 21 n. 2 della legge sul bollo; imperocchè, trattandosi di atto emanato ad istanza del prefetto per ragioni di pubblico servizio, la spesa del bollo dovrebbe in ogni caso rimanere a carico dello Stato.

Resta così modificata la seconda parte della succitata soluzione di quesito n. 41.

(Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, in data 22 ottobre 1887, n. 120366-26366 div. III).

**Tassa di bollo — Avviso d'asta — Riferti di pubblicazione.**

(Art. 16, n. 5, legge 13 settembre 1874, n. 2077).

Per norma si riporta qui di seguito la circolare in data 20 settembre 1887 numero 15900, diretta dal Ministero dell'Interno ai sigg. Prefetti del Regno, con la quale si rammenta che le relazioni di pubblicazioni di avvisi d'asta, ove vengano scritte su fogli a parte e non di seguito all'avviso sottoposto a bollo, devono redigersi su carta filogramata da cent. 50 a senso dell'art. 19 n. 5, della legge 13 settembre 1874, n. 2077.

« In seguito ad analogo quesito proposto, il Ministero delle finanze ha dichiarato che i certificati, i quali fanno prova della pubblicazione degli avvisi d'asta, vanno soggetti, se scritti in foglio a parte, alla tassa di bollo da cent. 50, siccome contemplati dall'articolo 19 n. 5 della legge 13 settembre 1874 n. 2077.

« Tale disposizione non esclude però che i detti certificati si possono scrivere di seguito all'avviso d'asta, munito del bollo prescritto, nel qual caso vanno esenti da tassa.

« Avendo motivo di ritenere che talune Amministrazioni comunali non osservino le suddette norme, questo Ministero prega i signori prefetti a voler richiamare sulle medesime l'attenzione dei Sindaci, mediante apposita circolare.

(Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, in data del 20 settembre 1887, n. 1590, diretta dal Ministero dell'Interno ai prefetti del Regno).

**Tassa di bollo — Bollette generali di privativa.**

(Art. 20 n. 7 legge 13 settembre 1874, n. 2076).

È stato domandato, se le bollette di vendita dei sali e tabacchi, che gli spacciatori all'ingrosso ed i magazzinieri delle priva-

(1) Giurisprudenza assodata.



tive rilasciano ai rivenditori secondari, debbono andar soggette alla marca da bollo da centesimi dieci, qualora sieno d'importo superiore a lire 100.

Con la circolare 15 marzo 1879, n. 11618-2299, della Direzione generale delle gabelle (Bollettino demaniale, vol. V. pag. 275, numero 59) fu già dichiarato, che queste bollette rientrano fra le ricevute ordinarie, le quali sono contemplate dall'articolo 20, n.º 7, della legge 13 settembre 1874, n.º 2077.

D'accordo pertanto con la prelodata Direzione generale delle gabelle è stato riconosciuto, che per il disposto della 1.ª parte dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, queste bollette debbono essere munite della marca da centesimi dieci, qualora abbiano un importo superiore a lire 100; e che continuano invece ad essere soggette al bollo da centesimi cinque, se sono di un importo non superiore a lire 100 e non inferiore a lire 10.

Si è pure fatta questione, se sieno soggette alla tassa di bollo le quitanze che i tesoriери dello Stato rilasciano agli spacciatori all'ingrosso per il versamento del prezzo dei generi di privativa o di altre tasse o somme riscosse per conto dello Stato.

Non havvi dubbio, che le dette quitanze vanno considerate, nei rapporti del bollo, quali ricevute ordinarie, come fu ritenuto con la circolare 20 aprile 1873, n. 5018, della Direzione generale delle gabelle e conseguentemente sarà da applicarsi alle medesime il bollo da centesimi cinque, ovvero da centesimi dieci, a seconda del loro importare.

Nel richiamare l'attenzione dei dipendenti funzionarii sulle disposizioni suaccennate è opportuno avvertire che le quitanze che si rilasciano dai Tesoriери ai Magazzinieri di vendita, continuano a godere della esenzione della tassa di bollo giusta la predetta Circolare 20 aprile 1873, essendo i Magazzinieri stessi funzionarii che eseguano i versamenti nello esclusivo interesse dello Stato.

(Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, in data del 29 ottobre 1887, n. 115289-25289, divis. III).

#### **Tassa di registro — Stima — Componenti.**

Ad assicurare il recupero delle tasse di registro e successione dovute per aumenti di valutazione consentiti in via di concilia-

zione dopo il pagamento della tassa principale, reputasi opportuno di avvertire che di regola la maggior tassa risultante dovuta in seguito al componimento amministrativo deve corrispondersi appena che l'Intendenza abbia impartita la sua approvazione. Qualora però per eccezionali circostanze rimanga dimostrato che non può dalle parti adempirsi all'immediato pagamento della maggior tassa dovuta, in tal caso occorre che sia proceduto alla stipulazione di regolare atto di sottomissione con fideiussione di persona solvibile, che garentisca il pagamento della tassa in quel breve termine, che a seconda dei casi l'Intendenza riconoscerà opportuno di assegnare, non oltre però i limiti fissati dal § 2 della normale riportata a pagina 204, n.º 35, del Bollettino demaniale 1884; ed osservate le formalità stabilite con la predetta normale e con l'altra di numero 161, pag. 840 dello stesso Bollettino demaniale 1884.

In sostanza prima di rinunciare agli atti di procedimento di stima, o di abbandonarsi se iniziati, deve essere adempiuto al pagamento della maggior tassa ricadente sul consentito aumento e spese relative, o deve esserne assicurato il pagamento mediante regolare atto di sottomissione e fideiussione, quando concorrano le eccezionali circostanze sopra accennate.

(Circolare della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, in data 20 ottobre 1887, n.º 124147-27147, divis. III).

#### **Diritti promiscui e demanii comunali — Agenti demaniali e periti — Indennità — Liquidazione — Competenza — Esecuzione.**

Il prefetto è competente a liquidare le competenze degli agenti e periti in seguito dell'eseguita verifica di usurpazioni demaniali (2).

Le ordinanze all'uopo emesse hanno l'efficacia di provvedimenti economici dell'autorità amministrativa, e possono servire di appoggio alla deputazione per stanziare di ufficio in bilancio le somme liquidate per indennità; però, in caso di rifiuto dei Comuni a pagarle, non possono conferir diritto ai detti agenti di spingere, in virtù di esse, atti esecutivi in via giudiziaria contro i Comuni (3).

Contro il provvedimento della deputazione che ordina lo stanziamento in bilancio per



la detta causa, non si ammette opposizione in via giudiziaria, ma solo il ricorso alla superiore autorità amministrativa nei casi consentiti dalla legge.

(Consiglio di Stato, 11 febbraio 1887; Comune di Ajello; *Manuale amm.*, 1887, 237).

**Nota.** — (2-3) La giurisprudenza demaniale, e le istruzioni sovrane del 10 marzo 1810 e 3 luglio 1851, han rifermato la massima che nei prefetti, in fatto di ripartizione di demani, debbono riconoscersi due attribuzioni, una cioè economica, di cui avvalgonsi come commissari ripartitori, emettendo ordinanze soggette all'approvazione sovrana, ovvero impugnabili innanzi al Governo centrale: l'altra giurisdizionale, che esercitano quando realmente s'impegna una contestazione, ed allora le loro ordinanze debbono pronunziarsi dopo intese le parti contendenti; portano l'impronta esecutiva; e sono impugnabili con regolare gravame innanzi alla Corte d'appello.

Le ordinanze per liquidazione d'indennità agli agenti e periti demaniali sono essenzialmente della prima categoria, tranne quando si impegni una vera disputa innanzi al prefetto per contraddizione portata dagli stessi agenti, o dai Comuni, alla liquidazione fatta in via amministrativa.

Un regolamento del Ministero di agricoltura industria e commercio del 15 marzo 1869 determinò la misura delle indennità da liquidarsi dai prefetti.

(4) Veggasi il parere precedente della Sezione dell'interno 9 aprile 1886 (*Manuale amm.*, 1886, 820).

L'ottimo periopico citato combatte la massima surriferita per le seguenti osservazioni di non dubbia importanza:

« Alcuni Comuni non vogliono entrare nel progetto consorzio per la condotta medica, se la spesa per essi sia superiore a quella che ora sopportano per il servizio sanitario combinato con medico condotto di un altro Comune. Nessun abitante di questi Comuni reclama per la insufficienza di tale servizio, e non ostante la deputazione provinciale costituisce coattivamente il consorzio medico, comprendendovi anche questi Comuni, e ciò in vista del parere dato dal Consiglio sanitario provinciale, che ritenne potersi soltanto col proposto consorzio provvedere efficacemente al servizio sanitario nei detti Comuni.

« Anzitutto, nelle attribuzioni dei Consigli

provinciali sanitari (L. 29 marzo 1865, all. C), noi non troviamo che abbiano anche quella di verificare se, e come efficacemente provvedano i Comuni al servizio sanitario per i poveri. Ma, ammesso pure che possano rassegnare al prefetto anche le loro proposte su tale servizio, a noi pure che allorquando un Comune ha provveduto senza reclami degli abitanti al servizio sanitario pei poveri, nessuna legge dia facoltà all'autorità tutoria di costringerlo a provvedere a tale servizio col mezzo di un consorzio coattivo, estendendo così anche al servizio sanitario le disposizioni sancite dalle vigenti leggi sui consorzi, i quali sono soltanto ammessi per le opere pubbliche.

« Una consimile quistione si presentò altra volta al Consiglio di Stato, il quale, con parere del 29 ottobre 1870 (*Manuale amm.*, 1871, 10) ha opinato diversamente dal parere odierno per le seguenti considerazioni:

« Che la legge comunale dichiara obbligatoria pei Comuni la spesa dei medici e chirurghi pei poveri;

« Che la deputazione provinciale ha il diritto di sorvegliare acciò i Comuni adempiano convenientemente a questa obbligazione, e di adottare i provvedimenti opportuni per la sua esecuzione, stanziando anche nei bilanci dei singoli Comuni le somme occorrenti per far fronte a questa spesa qualora i Comuni non vi abbiano soddisfatto;

« Che però non vi è legge che renda obbligatorio tra diversi Comuni il consorzio per far fronte a questa spesa, quando i Comuni si rifiutino ad adottare il consorzio, come accade nel caso presente, in cui, sopra tre Comuni, due rifiutarono;

« Che quindi la deputazione provinciale non poteva rendere obbligatorio il consorzio tra Comuni, e però l'adottato provvedimento eccede le sue attribuzioni, e non può appoggiarsi all'art. 141 della legge comunale.

« A noi pare in sostanza, che nel caso in esame non si abbia avuto sufficiente riguardo alla libertà che hanno i Comuni di provvedere come meglio credono, sotto l'osservanza ben inteso delle vigenti leggi, a tutti i servizi pubblici loro affidati ».

#### Conti comunali — Appello — Termine.

È irricevibile l'appello prodotto dopo i 30 giorni dalla notificazione del decreto del Consiglio di Prefettura (Corte dei Conti, 19 giu-



gno 1888 — Ferrara ed altri c. Comune di Brugine).

**Nota** — Massima costante. V. i richiami in nota alla sentenza della stessa Corte del 4 gennaio 1887 — *Giurista*, 1887, p. 54.

**Cimitero — Diritto di sepoltura —  
Comune — Concessione.**

Il Comune può concedere ai privati l'uso ed il godimento del diritto di sepoltura nel Cimitero comune, esclusa ogni idea di privata proprietà sulle celle mortuarie, giusta il vigente Regolamento sulla sanità pubblica. (App. Brescia, 4 ottobre 1887 — Pereno c. Comune di Cremona).

**Nota** — Sono conf. Cons. Stato, 25 luglio 1885 e Cass. Firenze, 6 marzo 1884 — *V. Riv. Amm.*, 1888, p. 169.

**Cimitero — Ampliamento — Esecuzione di  
lavori — Ordini del Sindaco — Iure imperii.**

Il Comune agisce come potere dello Stato, *iure imperii*, e non già nel suo interesse patrimoniale, quando provvede alla costruzione, alla riparazione ed all'ampliamento del Cimitero Comunale. E sono quindi atti d'imperio quelli del Sindaco, circa l'esecuzione dei lavori, contro i quali non si ammette lagnanza di turbato possesso, ma solamente azione petitoria per offesa di privati diritti (Cass. Roma, 10 agosto 1888 — Comune di Polesella c. Quaranta G. — *Nuova Giuris. Amm.*, 1888, p. 257).

**Dazio consumo — Farine — Vendita  
all'ingrosso — Misura.**

La vendita di 25 chil. di farina va considerata vendita all'ingrosso e non al minuto, giacchè eccede il consumo giornaliero di una famiglia (Trib. Lecce, 9 luglio 1888 — Siciliani).

**Nota** — V. Cass. Napoli, 27 luglio 1887 *Giurista*, 1888, p. 109, ove abbiamo riferito i precedenti.

**Dazio consumo — Amministrazioni gover-  
native e comunali — Atti degli Appalta-  
tori — Irresponsabilità.**

Le Amministrazioni Governative e Municipali, sono irresponsabili degli atti compiuti dai loro Appaltatori Daziari, nella interpre-

tazione delle Leggi e Regolamenti: nè le deliberazioni emesse dalla Giunta Municipale al seguito di reclamo ai termini dell'art. 79 del Regolamento Generale 25 agosto 1870, generano obbligazioni nei municipii. (App. Napoli (2. Sezione) 1 agosto 1888 Società Italiana per le strade ferrete del Mediterraneo. Sindaco del Comune di San Giovanni a Teduccio ed altri).

**Comune — Servizio sanitario — Consorzio —  
Obbligatorietà (L. com. prov., art. 141; L. 29  
marzo 1866, all. C).**

Il provvedere al servizio sanitario per i poveri è tra gli obblighi imposti dalla legge ai Comuni; perciò, ove sia dimostrato che non vi si può provvedere efficacemente se non costituendo fra questi un consorzio, e non si riesca a formarlo per reciproco accordo, agisce rettamente la deputazione provinciale, che, in seguito a parere del Consiglio sanitario provinciale, decreta la costituzione coattiva del consorzio, fissa lo stipendio del medico, e ripartisce la somma dovuta fra i Comuni componenti il consorzio in ragione di popolazione (4).

(Consiglio di Stato, sezioni unite, 11 dicembre 1886; Comune di Bugiallo; *Manuale amm.*, 1887, 239).

**Dazio consumo — Esercizio di vendita al  
minuto — Cassazione — Denuncia scritta —  
Sindaco — Ufficio daziario.**

L' esercente che vuol cessare dall'esercizio deve presentarne in iscritto all'ufficio daziario la denuncia, non essendo ammessa la dichiarazione verbale fatta al Sindaco; e quindi, in mancanza, ritenendosi tuttora attivo il suo esercizio, deve, prima d'introdurvi i generi, pagarne il dazio, cui sono soggetti. (Cass. Roma, 27 giugno 1888, Amilcare).

**Nota** — Rimandiamo i nostri lettori alle osservazioni apposte alla sentenza della stessa Cass. in data 10 marzo 1886 — *Giurista* 1886, p. 39.

Conf. àvvi pure app. Napoli, 13 sett. 1888.

**Consiglio Comunale — Sessione ordinaria —  
Proroga.**

Quando il Comune ottiene dalla Deputazione Provinciale il permesso di protrarre oltre i trenta giorni la durata della sessione, an-



che pel periodo eccedente siffatto termine la sessione non cessa di essere ordinaria, e quindi il Consiglio, anche durante la proroga, conserva gli stessi diritti di prima, non escluso quello di deliberare su tutto le materie di sua competenza da potersi trattare nella sessione, cui la proroga si riferisce.

Ed invero il permesso della deputazione provinciale, a differenza di quello che deve impartire il Prefetto per le riunioni straordinarie, non è accordato sopra un determinato ordine del giorno, ma in generale a continuare la sessione, e quindi fa rientrare il Consiglio Comunale nella pienezza dei suoi diritti, senza essere vincolato a trattare i soli oggetti non esauriti nei primi 30 giorni della sessione (Cons. Stato, 28 agosto 1888 — *Ric. Platania c. Comune di Aderdò* (1)).

#### **Scuole rurali inferiori—Maestre—Stipendio.**

Le maestre delle scuole rurali inferiori di 3.<sup>a</sup> classe, siano femminili, o *miste*, hanno dritto allo stipendio minimo legale di lire 560. (Cons. Stato, 18 maggio 1888 — Comune di Sassoferrato).

#### **Opere pie. — Amministratori. — Resa del conto. — Decadenza. — Competenza a pronunziarla.**

La competenza di pronunciare sulla decadenza incorsa a termini dell'art. 6 della legge sulle Opere pie, degli Amministratori di un'Opera pia autonoma, come un Asilo d'infanzia, non può appartenere al Consiglio comunale, ma spetta invece al Ministero dell'Interno a termini dell'art. 20 della legge succitata, per cui devono annullarsi le deliberazioni prese in proposito dal Consiglio comunale. (Parere del Consiglio di Stato, 13 aprile 1888, adottato. — Comune di Montalbano Jonico: Asilo infantile).

**Nota** — Il Consiglio di Stato ha considerato:

Che l'art. 6 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie, per quanto riguarda la vertenza presente, stabilisce che «decadono dall'ufficio di Amministratori di un'Opera pia, quando lo abbiano assunto, coloro i quali non ab-

biano reso il conto di una precedente amministrazione; »

Che sebbene la decadenza si verifichi in tal caso per sola virtù della disposizione di legge, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento che possa renderne facoltativa l'applicazione, dovendo però innanzi tutto essere constatata l'esistenza del fatto che vi dà luogo, è quindi necessaria una formale dichiarazione che sia pronunciata in proposito dall'autorità competente;

Che ciò era tanto più indispensabile nel caso attuale, in cui potrebb'essere disputabile l'applicabilità stessa del cennato art. 6 qualora sussistessero i fatti affermati dai ricorrenti, e non contraddetti dalla deliberazione del Consiglio comunale, che cioè i conti d'amministrazione dell'Asilo per gli esercizi dal 1870 al 1880 fossero stati realmente compilati e depositati negli uffici, e solo non fossero stati formalmente presentati all'approvazione della Deputazione provinciale, per cause indipendenti da qualsiasi colpa personale degli Amministratori;

Che la competenza di pronunciare sulla decadenza incorsa a norma dell'art. 6 della legge 3 agosto 1862 dagli Amministratori d'un'Opera pia autonoma — qual'è l'Asilo d'infanzia di Montalbano Jonico — non può appartenere al Consiglio comunale, a cui dall'art. 82 § 2 della legge 20 marzo 1865 alleg. A, e dell'art. 1 del regolamento 27 novembre 1862 n. 1007, è attribuito il solo ufficio della sorveglianza sull'andamento degli istituti di carità e beneficenza. Ma spetta invece al Ministero dell'Interno, il quale a senso dell'art. 20 della precitata legge sulle Opere pie dovendo provvedere a mantenere in esse l'osservanza delle leggi, degli statuti e dei regolamenti che le concernano, deve avere conseguentemente il potere necessario per impedire che continuino nell'ufficio di amministratori, d'un'Opera pia coloro che secondo la legge sono da ritenersene decaduti;

Che per questa ragione fondamentale dovendo riguardarsi come pronunciata fuori dei limiti di competenza, e quindi nulla, la deliberazione 28 maggio 1887 colla quale il Consiglio comunale di Montalbano Ionico

(1) Trattandosi di una sessione ordinaria prorogata, senza determinazione della durata, la *Ric. Amm.* espresse avviso che le deliberazioni si debbono ritenere valide ancorchè prese fuori del tempo

assegnato per le dette sessioni, vale a dire oltre i mesi di maggio e di ottobre (Ann. 1872, p. 622 e 1875, p. 910).



dichiarò la decadenza dei ricorrenti dall'ufficio di Consiglieri d'Amministrazione dell'Asilo infantile di quel luogo, ciò importa necessariamente eziandio la nullità conseguente dell'altra deliberazione di pari data con cui furono nominati quattro nuovi Consiglieri, e diviene superfluo l'occuparsi degli altri motivi di nullità dedotti dai ricorrenti stessi. (*Man. Amm.*, 1888, p. 240).

**Leva militare—Fratello di 1.<sup>a</sup> Categoria già cessato di appartenere all'esercito permanente—Posizione di famiglia—Inscritto —Esenzione.**

Sulla posizione di famiglia che appare dall'infra richiamato quadro, il Ministero ha emesso la decisione seguente in data ... luglio 1888.

- a) Padre vivente.
- b) Matrigna morta.
- c) Fratello militare di 2.<sup>a</sup> categoria, classe 1852, e passato in seguito alla 3.<sup>a</sup> categoria per l'art. 95 della legge.
- d) Fratello militare di 1.<sup>a</sup> categoria, classe 1854 (passato alla milizia territoriale).
- e) Madre vivente.
- f) Sorella maritata vivente.
- g) Fratello militare, classe 1865, (sotto le armi).
- h) Inscritto della classe 1868.

All'iscritto della classe 1865 non spetta l'assegnazione alla 3.<sup>a</sup> categoria, giacchè nella famiglia stessa il fratello primogenito P. già ascritto alla 2.<sup>a</sup> categoria della classe 1852, fece passaggio alla 3.<sup>a</sup> pel disposto dell'art. 95 della legge, ed un tale passaggio equivale ad esenzione deducibile a senso dell'art. 89 della legge tutte le volte che trattasi come nel presente caso di applicare l'art. 87 (1).

**Atti amministrativi — Deposito nell'Archivio generale di Prefettura — Scopo del deposito —Diritto di averne copia.**

Il deposito degli atti amministrativi nell'Archivio generale di Prefettura ha lo scopo di avere mezzi per l'interesse generale e pel servizio pubblico, non già un semplice scopo di uso interno di amministrazione, per fornire mezzo all'autorità tutoria di sindacare

le ulteriori deliberazioni dei Consigli Comunali relative alle spese.

Gli atti delle Amministrazioni Comunali depositati nell'Archivio generale di Prefettura, secondo l'art. 12 del regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, debbono riguardarsi come pubblici nel senso che tutti possono farne ricerche e chiederne ispezione, lettura e copia, come è detto appunto nell'art. 57 del Regolamento 27 maggio 1875.

La massima *nemo tenentur edere contro se*, applicabile qualora si richieda l'esibizione di atti appartenenti all'altra parte contendente in giudizio, e da lei posseduti, non può avere alcuna influenza nei casi come l'attuale, in cui non si tratti di domandare la produzione di documento posseduto dall'altra parte contendente, ma la estrazione di un atto pubblico depositato per legge in un pubblico ufficio, di una copia che tutti hanno dritto di richiedere, e che quindi l'interessato potrebbe agevolmente ottenere interponendo una qualunque altra persona che ne facesse domanda in proprio nome (Con. Stato, 2 novembre 1888 — Comune di Novara).

**Nota** — Le disposizioni legislative che regolano la materia sono gli art. 12-15 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Com. e Prov. 8 giugno 1865, 11, 13, 17, 22 e 57 del R. D. 27 maggio 1875 sull'ordinamento generale degli Archivi di Stato e 1343 e 1344 del Cod. Civ. Questa quistione è nuova. Le decisioni emesse in argomento riflettono gli Archivi Comunali. V. intanto il parere 12 febbraio 1883, con la nota — *Giurista*, 1883, p. 58.

**Salariati Comunali — Licenziamento  
Motivi — Inattendibilità.**

È inattendibile il motivo di licenziamento intempestivo di un Salariato Comunale d'essersi esso mantenuto in buona relazione col Sindaco scaduto e d'aver preso parte alle elezioni in favore del medesimo.

- Quindi egli non può essere licenziato, se non dopo scaduto il tempo di nomina, e previo diffida in tempo utile (Cons. Stato, 6 aprile 1888, adottato — Comune di Alesano).

**Nota** — Il Com. di Stato con il parere 16 maggio 1885, comunicato con Circolare Min. 8 giugno stesso anno, sanzionò la massima seguente:

(1) Conf. par. *Riv. Amm.*, 1888, p. 598.



« Spetta ai Prefetti di provvedere sulle deliberazioni Consiliari portanti licenziamento di impiegati comunali per motivo di servizio o di disciplina, e di annullare quelle deliberazioni che non appoggiate a giusti motivi ledono gli interessi legittimi degli Impiegati » V. *Giurista*, 1885, p. 116.

Siccome, come vedesi, in questa massima si parla solo degli Impiegati, sorse il dubbio che i salariati ne erano esclusi: e quindi si diede occasione al Consiglio di Stato di emettere il suo autorevole parere, ch'è quello che pubblichiamo.

A noi sembra esatta la massima, giacchè sarebbe ingiusto ed illegale stabilire una diversità di trattamento fra salariati e stipendiati, essendo uno solo l'intendimento dell'alto consesso, cioè quello di garentire in certo modo i diritti di questi esseri, messi in balia delle mutabili Rappresentanze Comunali.

Ed il Com. di Stato ha costantemente così interpretato il suo parere del 1885 — V. i pareri 22 aprile e 16 aprile 1887 — *Man. Amm.*, 1888, p. 10 e 300.

#### **Deliberazioni Comunali — Ballottaggio — Parità di voti.**

Se, nella votazione di ballottaggio per la nomina di un maestro comunale, due candidati abbiano ottenuto parità di voti, dev'essere nominato fra i due il più anziano d'età (1). In simile votazione non si deve tener conto delle schede che portino solo il cognome di uno dei due candidati, ma però con un nome diverso. (Cons. Stato, 8 giugno 1888, adottato — Comune di Polo del Colle).

## **Parte II.**

### **Giurisprudenza civile e commerciale**

#### **Commerciante — Prova — Data di cessazione di pagamento.**

Quando la qualità di commerciante risulta da testimoni ed anche da istrumento il quale, parlando di effetti commerciali, dimostrano le estese operazioni commerciali con un Banco di credito; invano si tenta dimostrare

il contrario con testimoni o con certificati del Presidente della Camera di commercio.

Quando la sentenza non ha fissato la data della cessazione dai pagamenti, non occorre chiedere che si fissi in appello (app. Catanzaro, 20 agosto 1888 — Grillo e De Mana. — Gravina, 1888, p. 41).

#### **Capitali assicurati sulla vita — Insequestrabilità. Art. 453 cod. comm.**

Il capitale assicurato appartiene ai beneficiari designati nel contratto, e non può essere compreso nei beni costituenti l'eredità del defunto (Trib. Civ. Milano, 13 ottobre 1888.)

#### **Precetto di pagamento — Usciere — Pagamento a lui fatto — Nullità.**

Il pagamento fatto all'usciera, dopo e fuori il precetto che egli ha notificato, non è valido (app. Catanzaro, 20 luglio 1888 — Giunta e Comune di Reggio).

#### **Espropriazione — Tributo fondiario — Enfiteuta — Competenza giudiziaria.**

Il domino diretto non può dolersi di non essere stato avvisato dell'espropria del fondo enfiteutico, per debito di tributo, quando dagli elenchi censuori non risulta l'enfiteusi.

Per il solo indennizzo di danni-interessi derivati da tale espropria è competente l'autorità giudiziaria, non già per l'annullamento degli atti esecutivi. (App. Catanzaro, 31 luglio 1888 — Ricciulli e Fondo pel Culto — Gravina, 1888, p. 65.)

#### **Chiesa — Demanialità.**

Le chiese pubbliche consacrate, di spettanza degli Istituti ecclesiastici, fanno parte del Demanio pubblico, e quindi sono inalienabili (app. Venezin, 3 marzo 1887 — *Monit. Trib.* XXXIII, 637). (2)

#### **Cambiale — Sottoscrizione colla sola iniziale del nome — Obbligo.**

Sussiste sempre l'obbligo, anche quando la firma apposta ad un vaglia cambiario non

(2) V. Cass. Napoli, 12 gennaio 1888 — *Giurista*, 1888, p. 122.

(1) *Giurisp. costante.*



porta il nome proprio del traente per esteso (app. Milano, 16 agosto 1888 — Tamè c. Banca di Lodi).

**Nota.** — Questa sentenza, come vedesi, ammette l'abbreviazione del nome, quando non vi abbia dubbio sulla persona dell'obligato. Similmente, ed anche in senso più largo, han deciso la Corte d'app. di Genova (V. Notariato it. 1888, p. 75) e di Brescia (Id., 1887, p. 232).

La cass. di Torino e la stessa Corte d'app. (Id. luoghi cit. e p. 174 del volume 174) hanno sanzionato la massima contraria, ritenendo che il nome di chi si obbliga cambiariamente deve sempre essere scritto per intero.

Il Dott. Moscatello — (Legislaz. not., 2.<sup>a</sup> ediz., p. 184, n. 22) dice: « quando la firma dell'obligato, avente la sola iniziale del nome, è autenticata da notaio, sarà sempre valida, attesa la necessaria, conseguente identificazione della persona del firmatario. »

### Parte III.

## Giurisprudenza penale

**Dazio consumo — Deposito agricolo — Introduzione di mosto — Licenza di deposito — Detrazione 10 0/10 — Pagamento del dazio come mosto — Offerta reale — Rifiuto a riceverla — Irregolarità.**

Quando in un comune chiuso è stata permessa dal Municipio l'introduzione del mosto e pel quale fu rilasciata licenza colla liquidazione del dazio, secondo la voce di tariffa mosto, subentrando al Comune un appaltatore, questo non può pretendere il dazio sulla quantità del mosto, detratto il 10 0/10 come vino, quantunque il consumo avvenga di vino e non di mosto.

È valida l'offerta reale fatta dal depositario all'appaltatore per la somma dovuta in relazione al mosto non esportato dal recinto daziario nell'anno, cosicchè è nullo l'atto ingiuntivo fatto posteriormente all'offerta.

(Tribunale di Taranto 23 febbraio 1888 — Scarfoglio C. Valenti e Lanzi).

**F. A. Acconcia** — Direttore

LUIGI PACE gerente responsabile

**Dazio consumo — Violazione di domicilio — Carni — Vendita in altro Comune — Flagranza**

Commette violazione di domicilio l'agente che senza essere assistito entra nel domicilio d'un privato per contestarvi una contravvenzione.

Non è contravventore chi dopo aver pagata la tassa di macellazione fa vendere la carne in altro comune.

Anche reputandosi flagrante la contravvenzione, non può l'agente introdursi nella casa privata senza l'assistenza dell'autorità giudiziaria.

L'agente che nel constatare la contravvenzione cava un'arma non è punibile pel reato di minaccia, ma soltanto per la contravvenzione di cui all'art. 686 n. 2. Cod. pen.

(Trib-Alessandria 12 giugno 1888—Signorelli-Bressoni).

**Lotto pubblico—Riffa con sorteggio non di numero, ma di nomi — Tenuità del guadagno — Contravvenzione.**

Una riffa con sorteggio non di numeri, ma di nomi (nella specie, il premio attribuivasi a quello fra i concorrenti nel giuoco, che dall'urna sarebbe venuto fuori dopo il nome di S. Giuseppe) entra fra quelle dalla legge vietate. La diversa forma data all'estrazione non muta la sostanza della riffa, concorrendo tanto in un caso come nell'altro gli elementi di una operazione aleatoria (Cass. Roma, 16 marzo 1888 — Artese — Foro Ab., 1888, p. 13); né la tenuità del guadagno toglie la contravvenzione (Id., 13 gennaio 1888. — Comi — Corte Sup., 1888, p. 194).

**Ingiuria — Luogo pubblico — Carrozza da nolo.**

Va considerato come luogo pubblico, ai termini dell'art. 670 del Cod. pen. la carrozza da nolo nella quale prendono posto più individui, che non abbiano alcun rapporto fra essi (App. Catanzaro, 17 settembre 1888. Pugliese.)

**Nota.** — Le carrozze ferroviarie, anche durante la corsa, sono considerate per luogo pubblico (Cass. Torino, 5 aprile 1882. Foro It., VII, 2, 144). V. pure *Gravina*, 1888, p. 90. Di questo avviso è anche la *Riv. Pen.* — anno XVI, p. 205.

**V. Guarrella Ottaviano** — Con Direttore

Salerno — Stab. Tipografico Migliaccio






CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO  
PER LE BIBLIOTECHE  
FONDO CUOMO

1965

N. INGRESSO





UNIVERSITY  
OF  
TORONTO  
LIBRARY  
VOLUME